ATTI

DELLA

GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

1843.

Secondo Semestre

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n[ri] 31-32.

1843.

TAVOLA

ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

RENDITA			
PERPETUA	VITALIZIA		
Rip. Duc. 172 »	Rip. Duc. 44 36		
		ed altro, chiesto dalla Baronessa Donna Teresa Bianchini e compagni ... pag.	512
D. 77 77	—	Decisione sul compenso dell'uficio di portolano del caricatore di Siculiana, e del grano uno a salma sulla estrazione dei cereali per l'estero, chiesto dal Principe di Cattolica .... »	518
—	D. 112 »	» sul compenso dell' uficio di protonotaro della camera reginale, chiesto dal Duca di Castellurcio .... »	521
—	D. 33 »	» sul compenso dell'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti, chiesto dal Barone D. Nicolò Lumia... »	524
D. 40 »	—	» sul compenso del diritto su le licenze d'armi in Pagliara ed altri comuni, chiesto dal Duca di Belviso e compagni .... »	528
D. 41 »	—	» sul compenso del diritto di ripeso della seta in Patti ed altri comuni, chiesto dal Barone D. Gioachino Calcagno Pisano, e comp. »	532
D. 331 »	—	» sul compenso dell'uficio di primo notaro credenziere della segrezia e dogana di Messina, chiesto da Donna Maria Polizzi in Amodeo. »	536
—	—	» sul compenso di diritti ed uficj in Siculiana, chiesto dal Principe di Cattolica. »	541
—	D. 30 »	» sul compenso dell' uficio di maestro notaro del caricatore di Sciacca, chiesto da D. Alfonso Triolo. »	543
—	D. 8 20	» sul compenso dell'uficio di portolanoto di Licata, e dei diritti di tomolo sul caricatore di Girgenti, chiesto dal Barone D. Francesco Montalbano e Guccia. »	546
Rip. Duc. 661 77	Rip. Duc. 227 56		

RENDITA		
PERPETUA	VITALIZIA	
Rip. Duc. 2577 77	Rip. Duc. 1007 56	
D. 480 »	—	Decisione sul compenso dello uficio di maestro notaro della regia udienza di Messina, chiesto dal Barone D. Vincenzo Cianciolo. pag. 661
—	D. 156 »	» sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani, chiesto da D. Nicolò Palmeri e Genovese .... » 670
D. 42 »	—	» sul compenso d'una rendita sul ramo delle regie fiscalie, chiesto dal Collegio massimo della Compagnia di Gesù.......... » 674
D. 330 »	—	» sul compenso dell'uficio di stadera della dogana e portofranco di Messina, chiesto dal Principe e dalla Principessa di Castellaci.» 676
—	D. 60 »	» sul compenso dell'uficio di segreto, e della dogana di Linguaglossa, chiesto da D. Rosario Maria Puglia......................... » 679
D. 135 »	—	» sul compenso di ufici in Taormina, chiesto dal Barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese, e da D. Luigi Dorelli .... » 682
—	—	» sul compenso degli ufici di maestro notaro della corte civile di Randazzo, chiesto da D. Antonino Basile.» 686
D. 140 »	—	» sul compenso di ufici in Messina, chiesto da D. Gaspare e Donna Giuseppa Brunaccini, e compagni.» 691
—	—	» sul compenso di diritti sopra la guardiania del porto di Messina, chiesto dai Deputati di pubblica salute in Messina........» 698
D. 51 »	—	» sul compenso dell'uficio di
Rip. Duc. 3755 77	Rip. Duc. 1223 56	

RENDITA		
PERPETUA	VITALIZIA	
Rip.Duc. 3755 77	Rip.Duc. 1223 56	
D. 19 50	—	maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Patti, chiesto dal Barone D. Gioachino Calcagno Pisano..........pag. 705
—	—	Decisione sul compenso del diritto sulla carne che si macella in Caccamo, chiesto dai Deputati dell'altare di S. Francesco Saverio di Caccamo..................» 709
—	—	» sul compenso di diritti e decime in Alcara e Regalbuto, chiesto dall'Arcivescovo di Messina, e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi..........» 712
D. 45 »	—	» sul compenso di diritti sopra suoli di case nel comune di S. Cono, chiesto dal Marchese della Floresta.» 715
D. 80 »	—	» sul compenso dell' uficio di castellano di Mineo, chiesto dal cavaliere D. Lucio Morgana ....» 717
—	—	» sul compenso della segrezia e dogana di Melazzo, chiesto dal Marchese D. Paolo Proto Filangeri, e comp.....................» 727
—	—	» sul compenso d'indennità, esenzioni, franchigie, e privative in diverse isole e tonnare, chiesto dal Marchese D. Ignazio Pallavicino.......................» 733
—	—	» sul compenso del diritto di molitura nel molino di Malvello, chiesto da D. Salvatore Caruso, e comp.» 743
		» sul compenso di diritti di borgesato e censi sopra suoli di case in Floresta, chiesto da D. Giuseppe Baratta.......................» 748
Rip.Duc. 3900 27	Rip.Duc. 1223 56	

RENDITA		
PERPETUA	VITALIZIA	
Rip. Duc. 4967 67	Rip. Duc. 1223 56	
—	—	
D. 5 40	—	Decisione sul compenso d'una rendita sulla franchigia doganale, chiesto dal comune di Mistretta.......pag. 790
—	—	» sul compenso del dazio sull'olio di Roccella, chiesto dal Principe di Maletto........................» 793
D. 132 »	—	» sul compenso di diritti nello stato di Riesi, chiesto dai rappresentanti la casa del Conte Fuentes.» 796
D. 38 »	—	» sul compenso delle gabelle dette la giunta e il grano nel comune di Noto, chiesto dal Marchese S. Alfano......................» 799
D. 190 »	—	» sul compenso del dazio sull' olio di Licoddia, chiesto dal comune di Vizzini.» 804
D. 42 »	—	» sul compenso dei dazî di baglia e salsimotta in Girgenti, chiesto da D. Giuseppe Ippolito Caruso, Donna Crocifissa Bianchini, e comp....................» 806
D. 312 »	—	» sul compenso degli uficî di segreto e di maestro notaro di Castrogiovanni, chiesto dal Marchese S. Giuliano, e da D. Francesco Vulturo....................» 812
D. 72 »	—	» sul compenso dell'uficio di segreto di Marsala, chiesto dal Principe di Pantelleria, da D. Vincenzo Florio, e da D. Sebastiano Pupillo................» 821
D. 520 »	—	» sul compenso della segrezia ed uficî di maestro notaro civile e criminale di S. Lucia di Melazzo, chiesto dal comune medesimo........» 828
		» sul compenso delle segrezie di Aci Reale ed altri co-
Rip. Duc. 6279 07	Rip. Duc. 1223 56	

RENDITA			
PERPETUA	VITALIZIA		
Rip. Duc. 6695 57	Rip. Duc. 1223 56		
D. 90 »	—	Decisione sul compenso dell'uficio di tomoli dodici del peculio frumentario di Messina, chiesto dal Marchese D. Litterio di Gregorio. pag.	877
D. 338 80	—	» sul compenso dell'uficio di vice - portolano del banco frumentario di Girgenti, chiesto dal Barone D. Pietro Cuffari........................ »	884
—	—	» sul compenso dell'uficio di credenziere e regio pesatore di Patti, chiesto da D. Francesco, e D. Pasquale Accordino e Tibaldi.. »	889
D. 233 50	—	» sul compenso dell'uficio di maestro magazziniere del caricatore di Licata, chiesto dai deputati delle Opere pie di Girgenti........ »	891
—	—	» sul compenso di rendite sul ramo delle segrezie, chiesto dal rappresentante la Sacra Distribuzione della Cattedrale di Girgenti, e comp.............................. »	895
—	—	» sul compenso di rendite sulle segrezie di Castroreale e Pozzo di Gotto e sulla franchigia doganale dei Messinesi, chiesto dal Marchese S. Antonino, e comp. »	897
—	—	» sul compenso di decime sul territorio di Catania, chiesto dal Vescovo di Catania, e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi.............................. »	903
—	—	» sul compenso di diritti di coverture, ristucciate ed altri nel territorio di Monreale, chiesto dall'Arcivescovo di Monreale, e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi...... »	908
—	—	» sul compenso della segrezia	
Rip. Duc. 7357 87	Rip. Duc. 1223 56		

RENDITA		
PERPETUA	VITALIZIA	
Rip.Duc. 7430 77	Rip.Duc. 1223 56	
—	—	maestro notaro civile, criminale e giuratorio di Naro, chiesto dal comune medesimo.......................pag. 953
D. 1250 »	—	Decisione sul compenso di diritti di dogana, ed uficio di maestro notaro nella baronia di Campofranco, chiesto dal Principe di Campofranco..........................» 958
D. 1250 »	—	» sul compenso dell'uficio di maestro notaro e segretario dell' abolito tribunale del real patrimonio, chiesto dal Principe di Alcontres..........................» 959
D. 1002 60	—	» sul compenso della segrezia e dogana di Piazza, chiesto dal Barone di Friddani, e dal Barone di Mandrascate..........................» 965
—	—	» sul compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo, chiesto dalla Baronessa Donna Amalia Brancaccio nel nome, e comp.» 977
—	—	» sul compenso di decime nella contea di Mascali, chiesto dall' Amministratore della contea di Mascali.» 985
D. 3900	—	» sul compenso d'una rendita di once 25 annuali dovuta dal comune di Riesi, chiesto dagli eredi del Conte Fuentes ....» 987
		» sul compenso dell' uficio di maestro notaro ed archivario del tribunale della regia gran corte, chiesto dal Principe di Trabia..........................» 989
Tot.Duc. 14833 37	Tot.Duc. 1223 56	

Ricapitolazione dei compensi accordati

		IN RENDITA	
		PERPETUA	VITALIZIA
Nel primo semestre 1842	Duc.	» »	» »
Nel secondo semestre 1842	»	1064. 59.	912. »
Nel primo semestre 1843	»	7082. 05.	3038. 09.
Nel secondo semestre 1843	»	14833. 37.	1223. 56.
Appendice (Bimestranti e Granatari)	»	18608. 91.	» »
Totale.	Duc.	41588. 92.	5173. 65.
Si deducono per tanti accordati a carico di vari Comuni.	»	4515. 12.	» »
Restano i compensi a carico della Real Tesoreria.	»	37073. 80.	5173. 65.

Le rendite perpetue si distinguono

Pe' Corpi morali.	Duc.	11992. 17.
Pe' Particolari.	Duc.	25081. 63.
Sono li	Duc.	37073. 80.

7 luglio 1845.

Sulla domanda di D. Gaspare Auristuto, per compenso dell'uficio di portolano estrattore del caricatore di Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giovanni Lopez d'Ognatte tanto col nome proprio, che qual commessionato di D. Gaspare Auristuto, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 23 aprile 1826, esponendo che nel 1396 l'uficio di portolano estrattore del comune di Licata per privilegio del Re Martino fu conceduto in perpetuo ad Andrea Chilano e suoi successori, e che finalmente dopo varî passaggi pervenne tale uficio in potere di lui e del suddetto Auristuto, ha chiesto, che piaccia alla Corte ammettere il loro titolo, e liquidare il dovuto compenso.

I documenti presentati in appoggio a tale domanda sono i seguenti, riserbandosi bensì la parte di produrne degli altri ove fia d'uopo:

1° Certificato del maestro notaro del caricatore di Licata del 1 gennajo 1826 attestante, che D. Salvatore Territo avea dal 1817 al 1824 esercitato l'uficio di portolanoto estrattore di quel caricatore qual sostituto dei signori D. Gaspare Auristuto e D. Giovanni Lopez d'Ognatte;

2° Atto del 31 agosto 1817, con cui i detti Lopez ed Auristuto quali possessori per metà ciascuno dell'uficio di cui si tratta, elessero per loro sostituto D. Salvatore Territo.

La gran Corte dei conti delegata nella seduta del 19 maggio 1843, inteso il rapporto sul compenso chiesto da D. Giovanni Lopez d'Ognatte commessionato di D. Gaspare Auristuto di Licata preparatoriamente ordinò, che nel termine di giorni venti da correre da detto giorno 19 maggio 1843 dovesse presentare la copia legale della concessione del 1396, la dimostrazione dei passaggi, ed il coacervo ventennale della percezione dei lucri.

Il termine da più giorni è già perento, e non è stato presentato documento alcuno.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Gasparo Auristuto di Licata:

Considerando, che il petente non ha prodotto alcun documento giustificativo il titolo, e la percezione del fruttato dell'uficio di portolano estrattore del comune di Licata;

Considerando, che da più tempo è scorso il termine di venti giorni accordato dalla gran Corte nella preparatoria emessa nella seduta del 19 maggio 1843, per produrre la copia legale dell'asserita concessione del 1396, una con la dimostrazione dei passaggi ed il coacervo vetennale, senza i quali documenti il titolo è inammessibile, ed ineseguibile la liquidazione del compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 17 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Cattolica, per compenso della segrezia di Castellammare, e dell'annua rendita di once 10 su la segrezia istessa.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Fra le altre domande collettivamente presentate dal principe di Cattolica eravi quella per lo compenso delle segrezie di Castellam-

mare, e pel corrispondente uficio di segreto, e diritti doganali.
In appoggio di tale domanda si osibiva un atto di vendita di dette segrezie del 17 agosto 1641, per lo prezzo di once 564 effettivamente pagato alla regia corte, ed un dispaccio spedito per la via del Tribunale del patrimonio del 24 febbrajo 1793, con cui fu ordinato lo assento di annue once 10, 23, 4 per gli introiti delle regie segrezie di Castellammare a favore del principe di Cattolica D. Giuseppe Bonanno Branciforti, succeduto al primitivo acquirente, del quale era stato nominatario il duca di Roccafiorita D. Pietro Balsamo.
La gran Corte delegata nell'occuparsi di tale domanda, dietro il rapporto complessivo su le domande diverse del principo di Cattolica, con deliberazione preparatoria del 12 agosto 1842 ordinò, di giustificarsi dal ricorrente nel termine di due mesi la percezione in cui era la casa Cattolica per le annue once 10 su le segrezie di Castellammare del Golfo, in seguito del suddetto mandato di assento del 23 febbrajo 1793. E per parte del ricorrente si è prodotto un certificato dei pagamenti fatti di tale annua rendita, e una decisione della cessata Commessione dei titoli del 26 giugno 1842, dalla quale risulta di essere stata già ammessa e liquidata la rendita suddetta di annuo once 10, 23 sul ramo delle dogane.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la relazione inserita al suddetto mandato di assento del 1793, in cui si fa parola della vendita originaria delle segrezie, e della rendita sostituita dopo la incamerazione di esse, da prima in annue once 13, 15, in ragione del 5 per 100 sul capitale depurato di ogni deduzione, e di poi ridotta ad annue once 10, 23, 4, per la ribassa generale del 1785 dal 5 al 4 per 100:
Veduta la deliberazione suddetta della Commessione dei titoli del 26 giugno 1842:
Ha considerato:
Che incamerata al regio fisco la segrezia di Castellammare dietro

lo disposizioni generali contenute nella prammatica del 1650, venne al compratore di essa assegnata l'annua rendita di once 13, 15, corrispondente al 5 per 100 sul capitale, depurato da diverse deduzioni cui fu assoggettito: la quale rendita venne di poi ridotta ad annue once 10, 23, 4, in conseguenza degli ordini generali di ribassa del 1785;

Che non essendo adunque la segrezia rimasta in potero della casa Cattolica, la qualo addivenne in vece assegnataria di una rendita invariabilo, e trovandosi questa già come tale ammessa e liquidata dalla cessata Commessiono dei titoli, non evvi per conseguente luogo ad alcuna attribuzione di compenso pei diritti ed ufici doganali e segreziali di Castellammare;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente allc di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi materia a deliberare sul chiesto compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 17 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di Basicò di Messina, per compenso della gabella sotto la denominazione di real campo delle vettovaglie.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

L' abbadessa del Monistero di S. Maria di Basicò di Messina con supplica presentata il dì 11 aprile 1834 domandava compensamento delle abolite prestazioni conosciute sotto il nome di real campo di vettovaglie nella città istessa.

Dallo esposto, e dai documenti presentati risultano i seguenti fatti:

Surse al tempo di Federico II aragonese il Monistero di S. Maria di Basicò, dotato del feudo e casale del nome istesso. Distrutto per le guerre che indi avvennero, trasportate le religiose da prima nella città di Rametta, condotte dopo per ordine della Regina Elisabetta in Messina, ivi fermarono la loro dimora.

Fu nel 1339 che il Re Pietro II avuto riguardo che ai bisogni di quel Monistero non bastavano i prodotti del casale di Basicò, rivocatolo al fisco, assegnò in vece a modo di permuta, e per l'annua rendita di once 46 le gabelle del campo di vettovaglie di Messina, a condizione, che se i proventi di esse non eguagliassero la rendita, la differenza fosse supplita con altre gabelle di conto regio.

Le gabelle del campo di vettovaglie, dette altrimenti *tributi navali*, *conti di marineria*, *fondi di navilio reale*, come si ha da un diploma del 1176, stabilite per lo mantenimento della marina reale, amministrate da un magistrato particolare chiamato della *galea*, quindi dal segreto di Messina, fino al 1339 epoca della partita, componeansi dei seguenti cespiti:

1° Terì uno per qualsivoglia vascello, nave, tartana, feluca, barca, ed ogni altra sorta di bastimenti grandi e piccoli, che portavano in Messina e suo territorio orzi, frumenti, farina, legumi, ed ogni altra vettovaglia;

2° Terì uno e grani quattro per qualunque bastimento grande o piccolo, che veniva nel porto di Messina e suo territorio, per comprare, vendere, e scaricare detti generi;

3° Grani due ogni giorno per qualsiasi barca, magazzino, e luogo, tanto in campo, quanto fuori, e per tutto il territorio ove si portavano tutta sorta di vettovaglie, farine, orzi, ed altri generi di legumi;

4° Grani due ogni giorno per ogni baracca, vascello, barche grandi e piccole, e luoghi ove si vendessero farine, orzi, legumi, tanto in campo, che fuori, e per tutto il territorio, o in case, o in magazzini, o altro luogo, dentro maille, sporti, canestri, sacchi, ed altri vasi;

5° Finalmente grani otto al giorno per ogni magazzino esistente in Messina, e quelli in frontispizio del convento e chiesa dei padri dell'ordine dei predicatori di S. Geronimo sotto il seminario, e per tutto il territorio.

Sotto il regno di Giovanni di Aragona nel 1466 dietro supplica a nome della città di Messina, ove esponeasi, che la gabella del regio campo erasi per modo diminuita, che il Monistero di Basicò non aveva potuto ritrarne l' ammontare dell'annua rendita assegnatagli con promessa di supplimento in caso di mancanza, il Vicerè di Sicilia ordinò, che gli si dessero altre once 15 all'anno oltre il prodotto della gabella a qualsivoglia somma che ascendesse.

Lettere patrimoniali spedite nel 1815, 4 novembre 1632, 6 febbrajo 1773, 20 settembre 1735, e 28 settembre 1771 dimostrano, che il Monistero fu mantenuto nel possesso e percezione dell'enunciate gabelle.

Atti di esercizio sono ancora i bandi pubblicati ad istanza del Monistero, e per ordine dei ministri d' azienda in Messina del 16 ottobre 1761, 7 aprile 1797, e 16 marzo 1820. E in fine gli atti di gabella dei diritti spettanti al Monistero dei 23 gennajo 1797, 17 novembre 1798, 1 giugno 1806, 10 dicembre 1811, 7 aprile 1817, e 28 maggio 1828, e quest'ultimo che avea la durata fino a 15 maggio 1829.

La gran Corte dei conti a 6 aprile 1836 deliberò: — Rassegnarsi a S. M. la circostanza di non leggersi chiaramente nelle reali istruzioni di marzo 1819 la classe cui possa riferirsi il titolo del Monistero di S. Maria di Basicò di Messina, ed implorarsi la sovrana dichiarazione, che indichi la classe cui debba riferirsi.

Con altra deliberazione del 6 marzo 1839 la stessa gran Corte conformemente alla requisitoria del Proccuratore generale del Re, pronunziò quanto segue:

« Ammette il titolo del Monistero di S. Maria di Basicò di Mes-
« sina, per conseguire il compenso dell'abolita prestazione o sia
« gabella, che riscuoteva sotto la denominazione del real campo
« di vettovaglie in Messina. E quanto alla dichiarazione della classe

« cui possa riferirsi il detto titolo, è di avviso, implorarsi da S.
« R. M. la sua sovrana dichiarazione per definirsi la classe nella
« quale debba annoverarsi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si è volta a discutere, quanto sia il compenso spettante al Monistero di S. Maria di Basicò per la gabella nominata real campo di vettovaglie nella città medesima;

Ed ha considerato:

Che valutati tutti gli elementi, e le ragioni e circostanze all' uopo messe innanti, non può il Monistero aspirare ad un compenso oltre gli annui ducati 56 su la real tesoreria di Sicilia;

Che venuta meno la gabella in discorso sin dal 1 gennajo 1825 in conseguenza del Real Decreto del 30 novembre 1824, debba tale annua rendita correre a favore del Monistero dal 1 gennajo 1825 in poi;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Potersi liquidare il compenso per l'abolita gabella denominata real campo di vettovaglie in Messina a favore del Monistero di S. Maria di Basicò nel comune istesso, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 56, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 17 agosto 1843.

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese Carlo Ippolito Thaon Revel di S. Andrea, per compenso dei diritti di mezzania e mastrella dipendenti dalle segrezie di Lentini e Carlentini.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Marchese Carlo Ippolito Thaon Revel con domanda prodotta a 17 marzo 1842 ha esposto, che nel 1634 Domenico Blancardi comprò dalla regia corte le segrezie, casse, e dogane di Lentini e Carlentini, una con tutti gli ufici e diritti annessi; che quindi per causa dell'ordine generale della bassa del 5 per 100 gli furono assegnate once 435, 7, 16 annuali su le segrezie medesime, quale somma fu in seguito della ribassa ridotta ad once 348, 6, gr. 8 annue; e che siffatta rendita attualmente si gode dallo istante qual rappresentante il Blancardi, giusta i documenti prodotti innanzi la gran Corte dei conti per l' ammessione del titolo. Con tale qualità quindi ha chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dovutogli pel diritto di mezzania e mastrella annesso alle segrezie suddette, ed abolito dal parlamento del 1812.

Dichiarando avvalersi dei documenti prodotti innanzi la gran Corte dei conti per l' ammessione del titolo della rendita su riferita, ha inoltre presentato in sostegno della sua domanda un certificato della controloria generale attestante, che la percezione fatta dalla regia delegazione degli effetti sequestrati ai forestieri, e proveniente dalle gabelle del diritto di cui trattasi, ascese per gli anni dal 1806 al 1815 alla somma di once 103, 18.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del marchese Carlo Ippolito Thaon Revel pel compenso del diritto di mezzania e mastrella di Lentini e Carlentini:

Considerando, che la domanda fu presentata a 17 marzo 1842 per l'asserito diritto abolito dal parlamento del 1812, e perciò tardiva, e dopo che da più tempo erano scorsi i termini nei quali dovea presentarsi;

Considerando, che tal diritto era compreso nelle segrezie, per le quali ebbe ammesso il titolo, e liquidato il compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

E di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 17 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Nicasio, D. Giovanni, Donna Caterina Burgio, e consorti, per compenso degli ufici di maestro notaro civile e sanitario, e di cancelliere della città di Trapani.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti, su la domanda dei rappresentanti di D. Michele Burgio ultimo possessore degli ufici di maestro notaro e cancelliere della città di Trapani, il dì 26 ottobre 1819 pronunziò la seguente deliberazione:

« Ammette il titolo di D. Gaspare, D. Davide, D. Vito, D.
« Francesco, e Donna Francesca per le rispettive quote su i detti
« ufici, quali figli del defunto D. Giuseppe Burgio, e di D. Giuseppe,
« D. Francesco, D. Nicasio, D. Giovanni, Donna Caterina Burgio,
« e Donna Maria Nobile, moglie figli ed eredi del defunto D.
« Michele Burgio ultimo possessore degli ufici stessi, per otte-

« nere il compenso, e dichiara che il loro titolo appartenga alla « prima delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, « cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo « del prezzo. »

Indi la stessa gran Corte dei conti con altra deliberazione del 14 maggio 1836 dichiarò: « Che all'uficio di maestro notaro del « senato di Trapani posseduto in proprietà dai signori cavaliere « D. Nicasio Burgio e consorti, e dal canonico D. Davide Burgio « e consorti, quali rappresentanti il primo acquirente D. Pietro « Burgio, va compreso quello di maestro notaro per lo ramo sa- « nitario, e che in conseguenza nella liquidazione del compenso « spettante a detti condomini Burgio devono dalla regia scrivania « di razione mettersi a calcolo anche i diritti di detto ramo sa- « nitario. »

Dai fatti ritenuti nella prima deliberazione del 26 ottobre 1819 si raccoglie, che gli ufici di maestro notaro e cancelliere della città di Trapani per contratto stipulato agli atti del luogotenente di protonotaro del 18 agosto 1649 furono dalla regia corte venduti in feudum a D. Pietro Burgio per lo prezzo di once 850.

Che da costui l' uficio di maestro notaro del senato passò in Giovanni, e l'altro di maestro notaro civile in Giuseppe, figli dell'acquirente, riuniti poi presso questo ultimo per la premorienza del fratello senza discendenti; a cui per la intermedia persona di Pietro anche morto senza discendenti successe un altro Giuseppe figlio di Gaspare Burgio, che ne fece donazione *propter nuptias* al suo primogenito Michele, con l'obbligo di contribuire once 18 annuali per cadauno a D. Gaspare, D. Davide, D. Vito, D. Francesco, e Donna Francesca altri figli del donante, sotto condizione che non contentandosi di questo assegnamento, ciascuno avesse potuto ripetere quanto di ragione gli fosse appartenuto: come per due provisionali decreti spediti dal tribunale della gran corte nell'interesse di D. Davide e D. Vito Burgio avvenne, che le loro quote furono assentate su gli introiti degli ufici di cui è parola.

Da ultimo per testamento degli 11 gennajo 1819 D. Michele

Burgio istituì eredi universali D. Giuseppe e D. Francesco suoi figli nati dal primo matrimonio con Donna Leonarda Testagrossa, e D. Nicasio, D. Giovanni, e Donna Caterina altri suoi figli nati da seconde nozze contratte con Donna Maria Nobile, la quale pur anche venne istituita erede. Ed a favore di questi, non meno che degli aventi diritto per il carico della donazione riportata da D. Michele Burgio, fu pronunziata l'ammessione del titolo al compenso delle maestre notarie di cui è parola.

La regia scrivania di razione con rapporto del 4 gennajo 1835 sul proposito della liquidazione fece osservare, che dalla controloria generale si erano passati tre coacervi per giustificare le percezioni fatte dalla famiglia Burgio pel ventennio dal 1792 al 1811: il primo riguardante la maestra notaria civile, e l'ufficio di cancelliere della città di Trapani, gli altri due la maestra notaria sanitaria.

In quanto alla forma di cotali coacervi la scrivania facea considerare, che dessi circa ai diritti sanitari così chiamati di *patenti e taccate* portano le aggregazioni numeriche progressivamente, e senza divisione per anni; che in quanto ai diritti medesimi per lo ramo dei contumaci, ed ai proventi della maestra notaria comunale trovasi la coacervazione stabilita in massa, cioè senza distinzione progressiva d'anni, anzi in alcuni di questi figurano delle percezioni riferibili ad anni precedenti o posteriori; e che per alcuni di tali diritti annessi alla maestra notaria comunale non vi ha dettaglio di percezione, ma alla totalità annuale si veggono aggiunte alcune somme fissate per ragione di arbitrio.

In quanto alla sostanza dei coacervi opponeva il difetto di pandette, che regolassero la competenza dei diritti.

A un di presso, e tranne le specialità per individuali partite d'introito, eran queste le osservazioni, che come dubbi da risolversi pria di venire al concreto della liquidazione proponeva la scrivania alla gran Corte dei conti.

E la gran Corte con apposita deliberazione del dì 11 gennajo 1837 dichiarava: non essere difetto sostanziale ma comportabile omessione, l'essersi nei coacervi ventennali dei diritti così detti

di *patenti e taccate* portate le somme progressivamente, e senza distinzione per ciascun'anno; non sussistere nel fatto la supposta confusione di percezioni riferibili ad anni anteriori o posteriori, pei diritti così chiamati dei contumaci; aversi nei coacervi elementi validi, perchè dalla scrivania si possa eseguire la liquidazione preparatoria per ogni ramo, previa la debita calcolazione della legittima percezione di ciascuna partita; da ultimo dover valere, per la giustificazione della competenza e calcolazione dei diritti, la tariffa ultimamente prodotta dagli interessati Burgio, stabilita nel 1783 dalla deputazione generale di salute con approvazione del Governo, posteriore a quella del 1744 da prima presentata dai ricorrenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Vedute le deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria dei 26 ottobre 1819, e 14 maggio 1836:

Considerato, che gli uficî su cui verte la domanda, di maestro notaro civile e sanitario, e cancelliere della città di Trapani, furono nel 1649 venduti in feudum dalla regia corte a D. Pietro Burgio per lo prezzo di onze 850;

Considerato, che dal medesimo hanno causa i ricorrenti, e che a loro petizione la gran Corte dei conti ordinaria con le citate decisioni dichiarò, che il loro titolo su i detti uficî appartenga alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo, per cui è dovuta ai possessori una rendita corrispondente agli averi annessi all'uficio abolito;

Atteso che dagli elementi di liquidazione presentati dagli interessati si è conosciuto, che non può ai medesimi appartenere una somma maggiore di ducati 116 annuali;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per gli aboliti ufici di maestro notaro civile e sanitario, e di cancelliere della città di Trapani, a favore di D. Gaspare, D. Davide, D. Vito, D. Francesco, Donna Francesca Burgio, figli del defunto D. Giuseppe Burgio, e D. Giuseppe, D. Nicasio, D. Giovanni, D. Francesco, e Donna Caterina Burgio, e Donna Maria Nobile, moglie figli ed eredi del defunto D. Michele Burgio, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 116, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi tutte le somme ricevute in conto, o a titolo di abbuonconto, le quali, ove eccedano la somma degli arretrati, verranno corrispondentemente dedotte dal capitale della rendita liquidata, ragguagliato al pari del 5 per 100.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Ignazio Guarnotti, per compenso dell'uficio di maestro notaro di vice-portolano di Trapani.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 5 luglio 1826 ammise il titolo di D. Ignazio Guarnotti al compenso durante la di lui vita dell'uficio di maestro notaro della portolania di Trapani,

e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti a vita mediante lo sborso effettivo del prezzo.

I titoli annessi alla correlativa domanda presentata a 10 febbrajo 1826 sono i seguenti:

1° Atto di vendita del 16 luglio 1772 dell'uficio di maestro notaro della portolania di Trapani fatta dalla regia corte a favore di D. Francesco Valenti, durante la vita della persona a nominarsi da lui nel termine di un anno, e per lo prezzo di once 190;

2° Atto di nominazione del 9 maggio 1773 fatta dal suddetto acquirente Valenti in persona di D. Ignazio Guarnotti;

3° Lettere di possesso spedite a favore dello stesso Guarnotti.

La scrivania di razione ha indi trasmessa la sua relazione di liquidazione in data del 7 maggio 1843, nella quale sul prodotto del coacervo ventennale della percezione dei proventi annessi allo uficio esibito dallo interessato nel totale di once 671, 5, 3, si è fatta una riduzione di once 347, 16, 5, per diritti non ammessi dalla tassa del duca della Grazia del 1714, o riportati in quantità maggiore delle spettanze legali. Di sorta che limitata la percezione del ventennio dal 1792 al 1811 a sole once 323, 18, 18, la rata vigesimale è in once 16, 5, 8, da cui dedotto il terzo per lavoro personale, spese d'amministrazione, e risponsabilità, viene a ridursi ad once 10, 23, 12; ed a questa somma aggiungendosi il soldo annesso all'uficio in annue once 4, si è perciò proposta pel compenso la cifra di annue once 14, 23, 12, a decorrere dal 1 gennajo 1825 epoca dell'abolizione dell'uficio medesimo.

È anche pervenuto lo estratto di morte del possessore vitalizio dell'uficio D. Ignazio Guarnotti, che cessò di vivere a 29 agosto 1830.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione suddetta di ammessione del titolo, e determinazione della classe, del 5 luglio 1826:

Ritenuta la relazione di liquidazione formata dalla regia scrivania di razione in data del 7 maggio 1843:

Ha considerato:

Che regolari essendo le norme di liquidazione adottate dal Regio Scrivano di razione su la base del coacervo della percezione ventennale, con l'aggiunzione del soldo annesso all'uficio ai termini delle istruzioni del 1819, la rendita a doversi assegnare per compenso si è in annui ducati 44, 36, a contare dal 1 gennajo 1825 epoca della cessazione dell'uficio medesimo, fino al dì 29 agosto 1830 allorchè seguì la morte del possessore vitalizio;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro del vice-portolano di Trapani in favore degli eredi di D. Ignazio Guarnotti, nell'annualità sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 44, 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò per lo tempo dal 1 gennajo 1825 sino al 29 agosto 1830 giorno della morte del titolare, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda della Baronessa Donna Teresa Bianchini e compagni, per compenso dei diritti sulla estrazione dei cereali dal caricatore di Girgenti, ossia diritto di magazziniere e stadera, e rendita di once 7 su la dogana di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con due suppliche presentate nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti nei dì 12 e 15 marzo 1842 la baronessa Donna Teresa Bianchini vedova del barone D. Giuseppo Scozzari, tanto nel nome proprio per una metà dell' interesse, quanto per l'altra metà nel nome di procuratrice speciale del Dr. D. Giuseppe Ippolito Caruso del fu Giuseppe maritali nomine di Donna Crocifissa Bianchini, di D. Antonino Lopresti del fu Giuseppe maritali nomine di Donna Teresa Bianchini, di D. Giuseppe Bianchini del fu Ferdinando, di D. Raimondo Bianchini del fu Carlo, dei fratelli D. Giuseppe, D. Francesco, e D. Ignazio Bianchini del fu Stefano, di Donna Felicia Bianchini del fu Giuseppe, e di Donna Vittoria Bianchini in Martorelli, ha esposto, che da D. Sebastiano Bianchini comune autore possedeasi il diritto di grani due sotto nome di statella e magazziniero sopra ogni salma di cereali, che dal caricatore di Girgonti trasportavansi per l'estero, e di altro grano uno per ogni salma che estraevasi per infra regno, ed once 7 annuali su quella dogana, quelle stesse che con atto del 2 settembre 1670 furono a cautela assegnate dalla duchessa di Palma a Pietro Tomasino, in soddisfazione delle once 100 annuali di legato dovutogli quale uno dei due figli di Fabrizio Tomasino in virtù del testamento di monsignor Traina vescovo di Girgenti, ed alla detta duchessa assegnante appartenenti in vigor di compra fattane da potere della regia corte il dì 8 novembre 1651.

Soggiunge, che nel 1824 abolitasi con Real Decreto del 10 novembre la percezione di ogni diritto su i regî caricatori e dogane, i richiedenti quali assegnatarî a cautela chiesero nei Tribunali or-

dinari contro la principessa di Lampedusa il ristoro della perduta rendita in una con gli arretrati, ma che dalla gran Corte, e dalla Corte suprema di giustizia fu rigettata la loro domanda, nella idea che i richiedenti chieder doveano dall'erario il compenso dei diritti aboliti; ed è perciò, che supposta l'abilitazione a produrre siffatta domanda nascente dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la richiedente coi nomi anzidetti ha chiesto, che piaccia a questa gran Corte di liquidare in di lui favore, o dei suoi rappresentanti il compenso dei mentovati diritti in una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, epoca dell'abolizione, salvo a produrre, oltre alle carte alligate alle riferite suppliche, altri documenti forse all'uopo bisognevoli.

Annessi all'una e all'altra domanda si sono fra gli altri presentati i seguenti documenti:

1° Atto di ratifica rogato da notar Antonino Deluca del comune di Palma a dì 5 dicembre 1651, col quale i conjugi signori D. Giulio e Donna Rosalia Tomasi Caro e Traina duca e duchessa di Palma omologarono, ed approvarono il trascrittovi atto di accordo stipulato presso gli atti di luogotenente di protonotaro a dì 8 novembre 1651 tra monsignor arcivescovo di Palermo D. Martino de Leon de Cardenas presidente del regno, e D. Francesco Gaetano e Caro di loro proccuratore, e sotto la loro promessa di rato.

Da questo atto si rilevano le cose seguenti:

Che nel 1648 per contratto presso il luogotenente di protonotaro a 12 dicembre, il Vicerè del tempo con l'intervento del consiglio patrimoniale vendette a nome di S. C. M. a monsignor D. Francesco Traina vescovo di Girgenti per la persona da nominare la città di Licata, pel valore capitale di scudi 50000, e mille tratte di frumento per altri scudi 30000, quali somme furono realmente pagate, e confessate con lettere patrimoniali del 28 gennajo 1651.

Che il compratore monsignor Traina con atto del dì 9 marzo 1649 presso notar D. Giuseppe Zamparrone nominò nello acquisto delle suddette mille tratte D. Giuseppe Tomasi e Caro duca di Palma, e con susseguente atto presso il notaro D. Gaspare Quaglia di Girgenti sotto il dì 9 novembre dello stesso anno dichiarò

33

compratrico della città di Licata Donna Rosalia Tomasi Caro o Traina, e per essa il suddetto duca D. Giulio di lei marito, dai quali ne fu preso il possesso a 10 novembre 1649 per mezzo di D. Baldassare de Caro loro proccuratore, e sotto il dì 16 del susseguente dicembre ne furono dal Tribunale del real patrimonio spedite le corrispondenti lettere possessoriali.

Che malgrado la detta vendita il Tribunale del real patrimonio nel 1650 restituì la città di Licata al regio demanio, ed impedì l'uso delle tratte al nominato duca di Palma, senza provvedere al rimborso dei capitali sborsati per l'acquisto fattone da monsignor Traina.

Che dolutosi il duca di Palma col duca d'Austria Vicerè del regno di questa disposizione, fu conchiuso un'accordo, intuitivamente al quale il detto duca a 16 maggio 1651 approntò alla regia corte salme mille frumento per lo prezzo di oncia 1, 12 a salma, da bonificarglisi insieme agli altri suoi crediti, e ciò oltre ad altre salme 2000, che qual proccuratore del vescovo suddetto girò il detto giorno nei caricatori di Sciacca e Licata per servizio di S. M. C.

Fattasi intanto una prudenziale valutazione dei diversi cespiti ed uficî alla regia corte appartenenti in Girgenti e Licata, in confronto dei capitali ricevuti o frutti corrispondenti per la somma nell'insieme di scudi 89062, 6, questo Governo rappresentato dallo Arcivescovo di Palermo presidente del regno reverendissimo D. Martino de Leon de Cardenas con l'intervento e consenso del consiglio patrimoniale, in forza del citato atto del dì 8 novembre 1651 assegnò ai detti conjugi duca e duchessa di Palma a nome della regia corte, ed in conformità del convenuto accordo autorizzato con lettere regie di S. M. C., diversi effetti ed uficî in Licata e Girgenti fra' quali le regie dogane, e il diritto di grani tre su la estrazione dei cereali dal caricatore di Girgenti, cioè due per fuori regno, detti uno statella e l'altro di magazziniero, e grano uno detto di magazziniero per infra regno;

2° Copia legale estratta dalle minute di notar D. Simone Agliata di Girgenti con autentica di quella camera notarile, di un atto di

transazione conchiuso a 2 settembre 1670 tra la signora duchessa di Palma Donna Rosalia Tomasi Caro e Traina e D. Pietro Tomasino, dal quale si rileva, che monsignor D. Francesco Traina nel suo testamento del 3 ottobre 1651 presso il notaro D. Francesco Giardina avendo nominata sua erede universale la di lui nipote Donna Rosalia Tomasi Caro e Traina duchessa di Palma in tutto il suo patrimonio, vi istituì un legato di onco 200 annuali in favore di Fabrizio Tomasino suo consanguineo per esso e suoi, con che morendo costui senza figli debba il legato consolidarsi all'asse ereditario.

Che avendo il detto Fabrizio lasciato due figli Francesco e Pietro, ai quali spettava il detto legato in once 100 per uno, il detto Francesco e Laura Tomasino madre e figlio, tutori di Pietro fratello e figlio rispettivamente minore, per la consecuzione delle once 100 annuali di sua porzione spedironsi assento su gli introiti del diritto detto di regalia di terì uno sopra ogni salma di frumento, e sopra due salme d'orzo e legumi da estraersi dai caricatori di Sicilia.

Che il detto Pietro avendo trovata difficile la percezione di tale rendita, intendea provocare in giudizio la detta duchessa, e che finalmente per mediazione di amici ed amor della pace la suddetta duchessa assegnò al nominato Pietro per se e suoi successori a cautela gli introiti e proventi di grani tre su l'estrazione per ogni salma di cereali dal caricatore di Girgenti, detti cioè uno di statella, e due di magazziniero, ed once 7 annuali su i frutti e proventi detti della dogana.

Intervennero in questo atto di cessione i patti di garenzia e difesa, e fu convenuto inoltre, che qualora venissero meno all'assegnatario gli enunciati introiti per qualunque causa, sarebbe tenuta la ridetta duchessa assegnargli altre rendite tute e sicure;

3° Atto di deposito presso il notaro D. Raimondo Fasulo di Girgenti a dì 7 agosto 1820 del testamento di D. Giuseppe Bianchini del 5 giugno dello stesso anno, col quale dispose dei suoi beni in favore dei figli Donna Felicia, Donna Teresa, Donna Rosalia, D. Carlo, e D. Ferdinando;

4° Copia estratta del testamento fatto da Donna Rosalia Bianchini figlia del detto D. Giuseppe presso lo studio del notaro D. Pasquale Agrò a 17 agosto 1823, col qualo istituì erede universale in tutto il disponibile la sorella Donna Felicia;

5° Notificazione rilasciata a 17 marzo 1834 per via dell'usciere Vincenzo di Cristina così alla signora Donna Carolina Wochingher in Tomasi vedova principessa di Lampedusa qual tutrice ed amministratrice dei figli minori D. Giulio e D. Antonino Tomasi eredi del defunto principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Tomasi, che a Donna Caterina Tomasi altra figlia degli stessi ed erede del detto principe, con la quale notificazione da parte della baronessa Bianchini in Scozzari qual donataria universale del barono D. Stefano Bianchini, si dichiara di riassumere la istanza nel giudizio pendente presso il Tribunale civile di Palermo tra il barone D. Stefano Bianchini defunto ed i suddetti signori Tomasi;

6° Domanda incidentale d'intervento volontario ad istanza di Donna Felicia Bianchini in Lanza nel nome, e dei coeredi tutti e rappresentanti il fu D. Giuseppe Bianchini, notificata a 26 marzo 1834 per via dell'usciere Garufi al signor duca della Rinella D. Giuseppe Valguarnera qual marito della signora Donna Caterina Tomasi, a D. Paolo Sarzana patrocinatore costituito dalla baronessa Donna Teresa Bianchini in Scozzari, e al patrocinatore D. Salvatore Villarealo costituito per la signora vedova principessa di Lampedusa, nel giudizio pendente innanti al Tribunale civile di Palermo tra la detta Donna Teresa Bianchini vedova di Scozzari, e la famiglia Tomasi Lampedusa, per l'assegnazione di nuove rendite in voce di quelle già mancate ed assegnate un tempo a cautela del legato di onze 100 annuali dovuto a D. Pietro Tomasino in un con gli arretrati nella quota rispettiva dichiarata nella stessa domanda;

7° Certificato rilasciato da D. Pietro Cuffaro ex-vice-portolano di Girgenti il dì 10 febbrajo 1842, col quale si attesta, che il diritto descritto nella tassa del duca della Grazia, detto del duca di Palma, in grano uno a salma su i cereali estratti per infra

regno, e in altri grani due a salma su l'estrazioni per l'estero, spettava ed esigevasi per conto degli eredi di D. Sebastiano e D. Giuseppe Bianchini sino al 1 gennajo 1825, epoca dell'abolizione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei ricorrenti:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Considerato, che i diritti di cui si chiede il compenso promanano da quei fra gli altri conceduti nel 1648 al vescovo di Girgenti monsignor D. Francesco Traina, dal quale ha causa la famiglia Tomasi dei principi di Lampedusa;

Considerato, che i richiedenti rappresentano un legato di onco 100 annuali, imposto in maggior somma di once 200 dal detto vescovo in favore di Fabrizio Tomasino e suoi eredi, per le quali once 100 appartenenti al di lui figlio Pietro dalla duchessa di Palma furono nel 1670 assegnati in cautela i diritti di cui è domanda;

Considerato, che aboliti i diritti in parola avrebbero dovuto eglino, per effetto di decisioni giudiziarie che si annunziano nella domanda stessa, chiedere nel proprio interesse, e a tempo abile il compenso dei diritti ora reclamati, ciò che non fecero;

Atteso che per altro diritto dipendente dalla stessa concessione del 1648, non avendo nè la famiglia Lampedusa, nè altri suoi rappresentanti opportunamente presentata domanda di compenso, questa gran Corte con decisione del 6 maggio 1842, approvata da S. M. il dì 27 dello stesso mese, dichiarò non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Cattolica, per compenso dell'uficio di portolano del caricatore di Siculiana, e pel grano uno a salma su la estrazione dei cereali per l'estero.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Fra le altre domande collettivamente presentate dal principe di Cattolica vi fu quella del compenso pel grano uno a salma su la estrazione dei cereali da tutti i caricatori di Sicilia per fuori regno, e pei diritti annessi agli antichi uficî di portolano e vice-portolano di Siculiana.

Ed in appoggio di tale domanda si produsse il privilegio originario del 30 aprile 1423, con cui il Re Alfonso, in ricompensa della rinunzia di once 180 fatta dal suo consigliere e maggiordomo milite Giovanni de Villaraut, di quelle once 282 che dovea percepire sopra tutti i porti e caricatori di Sicilia, e pei servizî prestati particolarmente in Sicilia con dispendio di beni, fatiche, e pericoli di persona contro i ribelli della Regina Giovanna, col valore della sua truppa, e con le sagaci sue forze, concesse e donò al medesimo di lui eredi e successori, sotto debito militar servizio, graziosamente e per ispeciale munificenza, quel grano imposto sopra tutti i porti e caricatori di Sicilia per ogni salma di vettovaglie da estraersi dai detti porti: vacante allora detta imposizione per la morte del milite Guglielmo de Villaraut.

Si esibirono ancora varie investiture feudali, e mandati di assento del detto grano a favore dei principi di Cattolica, cui trovavasi trasmesso per diverse successioni e passaggi.

E relativamente ai diritti annessi alla portolania di Siculiana si presentò il correlativo privilegio di real concessione del 25 febbrajo 1447 riportato nel rapporto primitivo.

La gran Corte delegata nell'occuparsi di siffatta domanda, con deliberazione preparatoria del 12 agosto 1842 ordinò, di giustificarsi da parte del ricorrente quale stata fosse la percezione in cui trovavasi la casa Cattolica all'epoca dell'abolizione, tanto pei diritti annessi all'uficio di portolano del caricatore di Siculiana, quanto pel grano uno su le tratte per fuori regno da tutti i caricatori della Sicilia.

In seguito di che si fece il ricorrente in data del 12 agosto 1842 a produrre semplicemente alcune partite di tavola contenenti dei pagamenti fatti nel 1818, 1819, e 1820, in virtù di un assento del 1753 sul ramo dei granatarî; niuna dimostrazione essendosi finora esibita intorno alla percezione effettiva dei diritti di portolania del caricatore di Siculiana.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti quindi i titoli e documenti esibiti:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Veduto l'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824:

Si ha proposto ad esaminare:

1° Quale sia la classe cui debba riportarsi la concessione del diritto del grano su l'estrazioni frumentarie per l'estero, e quale il compenso corrispondente da attribuirsi;

2° Se possa farsi luogo a liquidazione di compenso in quanto agli aboliti diritti di portolania nel caricatore di Siculiana;

E sul primo articolo ha considerato:

Che a norma del disposto nell'articolo 7° delle istruzioni del 1819 la concessione rimuneratoria vera è quella, in cui i servizî e le altre cause onerose o compensative sieno state distintamente enarrate, e che sieno approssimativamente corrispondenti al valore del diritto. E quindi avuto riguardo ai servizî distintamente

enarrati nel privilegio reale di concessione del 1443, e sopra tutto alla causa compensativa della rinunzia delle annue once 180 fatta dal concessionario Giovanni de Villaraut, non è a dubitarsi che sia la concessione medesima da annoverarsi nella classe delle rimuneratorie vere, e come tale compensabile con una rendita eguale agli otto decimi della rendita a liquidarsi (articolo 9° delle citate istruzioni);

Che rispetto alla liquidazione della quantità, tenuti presenti i risultamenti del coacervo disposto dalla gran Corte delegata nello interesse di tutti i possessori di grani, secondo i quali il compenso dovuto per ogni grano su la estrazione da tutti i caricatori ascende all'annua somma di ducati 97, 21, di cui gli otto decimi spettanti al reclamante, attesa la natura della concessione, ammontano a ducati 77, 77;

Sul secondo articolo ha inoltre considerato:

Che non essendosi da parte del ricorrente dopo sì lunghe more giustificato, nè il possesso di esigere gli antichi diritti di portolania nel caricatore di Siculiana all'epoca dell'abolizione, nè tampoco lo importare della effettiva percezione di essi, non evvi perciò luogo ad alcuna liquidazione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a favore del principe di Cattolica D. Francesco Antonio Bonanno e Moncada, per il grano uno a salma su la estrazione dei cereali da tutti i caricatori di Sicilia, nell'annua rendita perpetua su la real tesoreria di Sicilia di ducati 77, 77, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso in quanto all'abolizione dei diritti annessi all'uficio di portolano del caricatore di Siculiana.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Castelluccio, per compenso dell' uficio di protonotaro della camera reginale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Emmanuele Agraz duca di Castelluccio con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il dì 15 dicembre 1819, ed indi passata a questa gran Corte delegata pei compensamenti, espose, che per real cedola del 25 dicembre 1779 fu dalla Maestà del Re Ferdinando IV concesso per effetto di sua real clemenza per due sole vite al di lui padre D. Giuseppe Agraz l' uficio di protonotaro della camera reginale; che morto costui per biglietto viceregio del 22 luglio 1786 succedette nella possessione dell' uficio il ricorrente, avendone pagato alla regia corte i diritti di mezza annata; che la gran Corte dei conti ordinaria, ritenuto che l' uficio suddetto venne conceduto per causa meramente gratuita, e che l' abolizione fu proclamata di consegnenza al Real Decreto del 20 luglio 1819, con deliberazione del 7 dicembre 1824 ammise il titolo del ricorrente per ottenerne il compenso sua vita durante, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti ad una o più vite per causa meramente gratuita.

Passata tale deliberazione al Regio Scrivano di razione, questo funzionario con suo officio del 24 gennajo 1835 mosse il dubbio, se i proventi dell' uficio in parola doveano calcolarsi su la pandetta dei diritti stabiliti pel protonotaro del regno.

La gran Corte nella seduta del 20 gennajo 1836 ebbe presente,

che la carica di protonotaro del regno fu istituita dal Re Ruggiero pel regime e l' amministrazione di tutte le città e terre demaniali ; che dai Sovrani successori una parte di tali città e terre fu assegnata alle Regine spose per supplimento del loro mondo muliebre, e questa parte d' amministrazione fu affidata ad altro funzionario nel nome di protonotaro della camera reginale, cui furono accordate le stesse attribuzioni del protonotaro del regno; che nel 1460 pel capitolo del regno tomo 1° fog. 473, e per la sicula sanzione tomo 3° fog. 92, essendosi ordinata la restituzione al regio demanio delle città che si appartenevano alle Regine, cioè Siracusa, Lentini, Carlentini, Mineo, S. Filippo, e Vizzini, fu detto espressamente, che fossero queste rimaste sotto l'amministrazione dell'uficiale della camera reginale, nello stesso modo e con le medesime attribuzioni del protonotaro del regno ; che in conseguenza la giurisdizione della camera reginale era la stessa di quella del protonotaro del regno, perchè tutti e due amministravano città e terre demaniali, e con le stesse attribuzioni, onde in proporzione doveano percepire gli stessi proventi derivanti dall'unica pandetta , che fu appunto quella del 1526 ordinata per l' uficio di protonotaro , come ai capitoli del regno tomo 2° dal fog. 491 al fog. 503.

Premesse quindi le cose anzidette dichiarò , che il coacervo dei proventi dell' uficio di protonotaro della camera reginale formar si dovea con la calcolazione dei diritti stabiliti dalla pandetta del 1526 per l' uficio di protonotaro del regno. Su le tracce di quale disposizione questa gran Corte delegata con preparatoria del 16 dicembre 1842 ordinò , che la regia scrivania di razione faccia nel termine di due mesi quel che non avea fatto , formando su le carte presentate dallo interessato la regolare liquidazione , applicandosi la pandetta del 1526 , con trasmetterla o affermativa, o negativa.

Di seguito di questa disposizione il Regio Scrivano trasmise a questa gran Corte le carte tutte , che per lo affare esistevano nella sua officina.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del ricorrente:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Vedute le decisioni della gran Corte dei conti ordinaria dei 7 dicembre 1824, e 20 gennajo 1836:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 16 dicembre 1842:

Considerato, che l'uficio di protonotaro della camera reginale, su cui verte la domanda, facea parte di quello di protonotaro del regno istituito dal Re Ruggiero pel regime ed amministrazione in tutte le città e terre demaniali;

Considerato, che per le disposizioni dei Sovrani successori i diritti dell'uficio in esame erano dipendenti da quelle sole città assegnate alle Regine spose per supplimento del loro mondo muliebre;

Considerato, che restituite nel 1460 le città suddette al regio demanio, non furono desse riunite all'uficio onde partivansi, ma fu espressamente detto di rimanerne per conto della regia corte l'amministrazione in mano all'uficiale della camera reginale;

Ritenuto, che per real cedola del 25 dicembre 1779 fu da S. M. Ferdinando IV per effetto di sua real clemenza conceduto questo uficio al duca di Castelluccio D. Giuseppe Agraz per due sole vite, di cui l'ultima finiva con quella del ricorrente;

Considerato, che la gran Corte dei conti ordinaria con la citata decisione del 7 dicembre 1824 avea dichiarato il compenso di questo uficio, già abolito di conseguenza al Real Decreto del 20 luglio 1819, appartenere alla classe di quei conceduti per causa meramente gratuita, per cui accordavansi al possessore quattro decimi della rendita liquidata;

Atteso che dalle carte trasmesse dal Regio Scrivano di razione di seguito alla enunciata preparatoria del 16 dicembre 1842, non può il prodotto dell' uficio suddetto, fatte tutte le deduzioni di diritto, eccedere i ducati 112 annuali;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di protonotaro della camera reginale, per la sola vita del duca di Castelluccio D. Francesco Emmanuele Agraz, nell'annua rendita sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 112, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Barone D. Nicolò Lumia, per compenso dell'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

L'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti, cui era annessa la percezione di piccoli tre per ogni salma di cereali ed altre vettovaglie, che dal caricatore istesso si estraevano per infra e fuori regno, per diploma del Re Ludovico nel 1348 conceduto a Giovanni Paulillo notaro della Regina Elisabetta, confermato in persona di Gualtiero Paternione per diploma del Re Alfonso nel 1453, fu nel 1766 dall' uditore generale D. Federico Villaruel come giudice deputato venduto sotto il verbo regio, e scudo di perpetua salvaguardia, a D. Giuseppe Maria Cillutfo per la persona da nominare, e per lo prezzo di once 1000, oltre lo ammon-

tere delle spese fatte e da farsi per la perfezione del contratto, e sino alla espensione del capitale.

Cilluffo dichiarò lo acquisto in favore del sacerdote D. Gioachino Lumia e Testasecca; questi nominò in seguito il fratello D. Antonino Lumia, da cui fu fatta assegnazione dell'uficio e diritti connessivi al figlio D. Nicola in occassione di nozze contratte nel 1791; e questo ultimo stante l'abolizione seguita per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, sotto il giorno 29 dicembre 1825 domandò la liquidazione del compenso.

La gran Corte dei conti, considerati i termini della originaria concessione, con deliberazione del 23 luglio 1828 ammise il titolo del ricorrente, per ottenere compenso dal dì dell'abolizione dell'uficio, dichiarò appartenere alla classe di quelli conceduti per causa rimuneratoria mista contemplata nell'articolo 18° n. 2 delle istruzioni del 17 marzo 1819, e doverglisi il compenso durante vita soltanto corrispondente a quattro decimo parti della somma degli averi liquidata e depurata ai termini dell'articolo 3° delle anzidette istruzioni.

Con altra domanda presentata a 10 settembre 1834 il barone Lumia in linea di revisione chiese dalla gran Corte dei conti, che correggendo la precedente deliberazione del 23 luglio 1830 avesse dichiarato la concessione originaria riportata da Giovanni Paolillo appartenente alla classe delle rimuneratorie vere, e come tale accordargli il compenso ai termini dell'articolo 18° n. 1 delle sopra citate istruzioni.

E la gran Corte con deliberazione del 18 febbrajo 1835, riveduta e corretta la prima, dichiarò: doversi riferire il titolo del barone D. Nicolò Lumia al compenso dell'uficio di portolanoto della città di Girgenti alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera, senza facoltà espressa di alienarli e venderli, e farsi la liquidazione del compenso ai termini dell'articolo 18° n. 1 delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

In fine la gran Corte dei conti con una terza deliberazione del 16 settembre 1835, pronunziando su la relazione di liquidazione trasmessa dalla scrivania (in cui si era tenuto conto del capitale

originario di once 1000 accresciuto di altre once 125, 12 per ispese erogate giusta l'atto di acquisto del 1766, e sul totale si era stabilita la rendita sul ragguaglio del 5 per 100), determinò il componso spettante all'ultimo possessore dell' uficio potersi liquidare nell'annua rendita perpetua di once 56, 8, 2.

Rassegnati i tre avvisi per la sovrana approvazione, e trasmessi alla Consulta dei reali dominî per darne avviso, in fine con Sovrano Rescritto del 18 marzo 1836 furono ritenute ed ordinate le cose seguenti:

« Incaricata la Consulta dei reali dominî oltre il faro di di-
« scutere sull'oggetto e di dare il suo avviso, ha osservato, che
« dall' espressioni contenute nei su cennati diplomi non si rilevi
« con la precisione voluta dalla legge quali e quanti furono i grati
« servizî, che in termini generali vi si cennavano, e che la in-
« dicazione della qualità del primo concessionario, offrendosi come
« determinativa della persona anzicchè di servizî, non potrebbe
« menare alle conseguenze che ne ha dedotte la gran Corte nella
« sua deliberazione. Ricadendo quindi a suo avviso quella prima
« concessione nella classe delle rimuneratorie miste, ha la Con-
« sulta conchiuso, che delle deliberazioni di essa gran Corte me-
« riti la sovrana approvazione quella del 23 luglio 1828, e che
« su la medesima proceder si debba a liquidare il compenso ri-
« chiesto dal barone Lumia.

« Nel rassegnare lo anzidetto a S. M. nel consiglio ordinario
« di stato del 14 del corrente tenuto in Capodimonte fu osser-
« vato, che nel senso della prima deliberazione della gran Corte
« dei conti, alla quale si è uniformata la Consulta, venendo l'at-
« tuale possessore barone Lumia per lo § 2 dello articolo 18° con-
« siderato, come se per la sua vita soltanto avesse gratuitamente
« ricevuto l'uficio, non sarebbe nella liquidazione adattabile l'ar-
« ticolo 16°, e quindi il compenso di quattro decimi, ma bensì
« l'articolo 17°, dal quale vengono assegnati durante vita cinque
« decimi.

« La M. S. in veduta di tutto ciò si è degnata aprovare lo av-
« viso della Consulta, dichiarando applicabile al caso per la li-

« liquidazione da farsi, l'articolo 17° delle istruzioni del 17 marzo
« 1819, così che l' assegnazione vitalizia debba essere di cinque
« decimi. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Nel disaminare qual sia il compenso pertinente al barone D. Nicolò Lumia per l'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti,

Ha considerato:

Che ai termini dell'articolo 17° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, e del su menzionato Real Rescritto, il barone D. Nicolò Lumia altro diritto non avea se non quello di conseguire durante la di lui vita cinque decimi, o sia metà della rendita liquidata nel modo prescritto dall'articolo 3° delle citate sovrane istruzioni;

Che dagli elementi raccolti, fatte le debite deduzioni, risulta non potere essere il chiesto compenso maggiore di annui ducati 33 per la sola vita del detto barone;

Che rimasto abolito l'uficio di cui è cenno dal 1 gennajo 1825 in poi per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, e cessato di vivere il nominato barone D. Nicolò Lumia il 15 aprile 1842, il compenso in discorso a pro dei di lui eredi debba correre dall'indicato tempo 1 gennajo 1825 sino al 15 aprile 1842:

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti in favore degli eredi del barone D. Nicolò la Lumia, nell'annualità sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 33, soggetta alle ritenute fiscali come per legge; per lo tempo dal 1 gennajo 1825 sino al 15 aprile 1842 giorno della

morte del titolare, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Belviso D. Francesco Avarna e Gregorio e compagni, per compenso del diritto su le licenze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, ed altri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Avarna e Gregorio duca di Belviso, Donna Maria Teresa Beneventano in Avarna vedova duchessa di Belviso, e Donna Cornelia Avarna in Canzano, in continuazione di una loro domanda, che di unita a monsignor D. Gaetano Avarna e Bonfiglio aveano a dì 21 marzo 1834 prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, hanno sotto il giorno 11 marzo 1842 presentato una nuova domanda nella segreteria di questa gran Corte, per ottenere il compenso del diritto di vender le polizze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, Fiumedinisi, Mandanice, e Leucade.

Dai documenti prodotti con ambidue le suppliche rilevasi quanto segue.

Per atto stipulato a 15 settembre 1646 la regia corte vendeva a Giovanni Ambrogio Scribani per le persone da nominare, e pel prezzo di scudi 300000, il diritto di accordare le licenze d'armi in tutto il regno, con la percezione di terì sedici ad anno per ogni licenza. Il compratore accollandosi un'annua soggiogazione dovuta dalla regia corte al comune di Palermo pel prezzo capitale di scudi 39000, obbligavasi depositare i rimanenti scudi 261000 nella real tesoreria generale col patto espresso, che appena fatto il deposito di tale capitale si dovesse il medesimo restituire ad

esso compratore in conto delle ingenti somme, che doveagli la regia corte per danaro in varie volte sborsatole.

Vessato lo Scribani dai suoi creditori, dai quali avea dovuto prendere ai cambì molte somme, tanto pei mutui da lui fatti alla regia corte, quanto per effettuire il deposito dei sopradetti scudi 261000, supplicava nel 1647 il Governo, onde avesse delegato qualche magistrato per ripartire fra i creditori di esso Scribani quelli stessi effetti, che egli avea ricevuto dalla regia corte in soddisfo dei di lui crediti; ed il Governo eligeva a tal uopo nel 1649 D. Diego Marotta presidente del tribunale del concistoro con tutte le più ampie facoltà.

A 3 agosto 1650 stipulavasi un atto fra il Marotta qual distributore e giudice dei beni ed effetti dello Scribani e D. Giacomo Avarna, in virtù del quale dichiaravasi dal Marotta appartenersi allo Avarna il diritto di vendere le polizze d'armi in terris Mandanicis, tuguriorum Leucadis, Palmaris, et feudi dello Xiglio, cum eorum territoriis, e ciò pel prezzo capitale di once 447, che lo Avarna avea sborsato per tale oggetto allo Scribani.

A 28 gennajo 1769 erano spedite lettere di manutenzione e di possesso del diritto di cui trattasi in favore di D. Andrea Avarna duca di Belviso.

Con testamento del 18 luglio 1812 il detto D. Andrea Avarna istituiva suoi eredi universali usufruttuarî in metà per cadauno monsignor D. Gaetano, ed il cavaliere D. Lorenzo Avarna, con l'obbligo di dovere alla loro morte nominare eredi uno o più dei di lui fratelli e sorella.

Il gran camerario D. Bonaventura Rossi con foglio del 16 giugno 1814, di cui è stata prodotta copia, dava conto al segreto di Messina, che egli uniformavasi al parere dato da quel ministro di azienda, di lasciare cioè nel libero possesso del diritto di vendere le polizze d'armi nelle università di Scaletta, Pagliara, e Fiumedinisi, i rispettivi proprietarî principe di Scaletta, duca di Belviso, e duca di Cesarò.

Monsignor Avarna e Bonfiglio con testamento del 29 febbrajo 1836, di cui si sono presentati taluni capitoli, nominò suo erede universale l'istante duca di Belviso. 34

I signori D. Francesco Avarna e Gregorio moderno duca di Belviso e consorti con supplica firmata dal di loro proccuratore a 24 dello spirato aprile hanno presentato un capitolo legale del testamento del cavaliere D. Lorenzo Avarna depositato sotto li 7 maggio 1824, nel quale fu istituito erede universale il di lui fratello monsignor D. Gaetano Avarna vescovo di Nicosia; ed altresì un altro capitolo del testamento del canonico D. Lorenzo Avarna fatto a 16 settembre 1828, nel quale fu istituito di lui erede universale il di lui fratello duca D. Francesco Avarna tenente colonnello di marina.

La gran Corte dei conti, inteso il rapporto fatto su la domanda di D. Francesco Avarna e Gregorio duca di Belviso, nella seduta del 5 maggio 1843 preparatoriamente ordinò, che i petenti in un mese a contarsi da detto giorno 5 maggio dovessero presentare i documenti legali, per giustificare il coacervo del ventennio della fruttificazione.

In esecuzione della suddetta preparatoria il suddetto duca di Belviso presentò una supplica, in cui espose i fatti, e conchiuse che dispensava le polizze d' armi senza registrare il numero di esse, perchè non poteva imaginare che dovea dar conto ad alcuno. Fa riflettere che nei comuni ove accordava licenze vi sono più di 3000 abitanti, ed ancorchè distribuiva quattrocento licenze, il fruttato eccedeva le once 200 annuali calcolandole a terl 16 per una. E nella impossibilità di potere raccorre le giustificazioni per la liquidazione, chiede che lo erario rimborsasse al medesimo il capitale in once 447 in effetto sborsato, o per lo meno il 5 per 100 senza la deduzione del terzo, perchè al diritto in esame non vi è annessa risponsabilità, nè spesa di lavoro personale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Francesco Avarna e Gregorio duca di Belviso:

Considerando, che resta giustificato il titolo del petente pel diritto di vendere le licenze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, Fiumedinisi, Mandanice, e Leucade, per prezzo effettivamente pagato;

Considerando, che malgrado la preparatoria pronunziata dalla gran Corte nella seduta del 5 maggio 1843, con la quale fu ordinato di doversi fra un mese dal petente presentare i documenti legali giustificativi il coacervo ventennale della fruttificazione, non è stato prodotto alcuno di essi documenti prescritti;

Considerando, che i petenti istessi con una supplica hanno dichiarato di non poter produrre documenti di sorta giustificativi la percezione, poichè hanno sempre economicamente distribuito le dette polizze, non credendo di potere essere un giorno obbligati a dare conto ad alcuno;

Considerando, che ritenuti tutti i documenti risulta non potere essere il fruttato del diritto in parola maggiore di ducati 40 annuali a peso della tesoreria generale, poichè il capitale fu dallo autore dei richiedenti pagato alla regia corte;

Ritenuto che il diritto in parola fu soppresso al 1 settembre 1819;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito diritto di rilasciare le licenze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, ed altri, in favore di D. Francesco Avarna e Gregorio duca di Belviso, Donna Cor-

nelia Avarna in Canzano, e cavaliere D. Giuseppe Canzano conjugi, Donna Maria Teresa Beneventano in Avarna duchessa Belviso vedova del duca D. Mario Avarna e Gregorio, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulle domande di D. Gioachino Calcagno Pisano, e di Donna Anna Bonsignore in Nachera e compagni, per compenso del diritto di ripeso della seta nelle città di Patti, Randazzo, ed altre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Gioachino Calcagno Pisano con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 21 febbrajo 1834 chiese il compenso del diritto di ripeso su la seta.

A documentare la sua domanda esibiva i seguenti titoli:

1° Copia d'istrumento stipulato per gli atti del luogotenente del protonotaro il 26 marzo 1642, per cui la regia corte vendè a D. Vincenzo Fortunato per lo prezzo di once 550 l'uficio di regio pesatore della seta cruda delle città di Patti, Randazzo, Castroreale, Melazzo, Pozzo di Gotto, Santa Lucia, e Rametta, nel quale istrumento il prezzo si dice pagato contanti fuori banco;

2° Altro istrumento del 4 dicembre 1785, con cui D. Michele Carciotto compratore per persona da nominare, tanto del jus luendi di detto uficio, quanto dell'uficio stesso per l'esercizio del patto di ricompra, ed il tutto mercè la somma di once 670, nomina per acquirente D. Giuseppe Nachera, e D. Simone Pisano

Martines, che afferma di avere sborsato il prezzo metà per cadauno;

3° Lettere di manutenzione e possesso del detto uficio spedite a favore di Nachera e Pisano il 19 giugno 1786;

4° Capitolo del testamento del signor barone D. Simone Pisano e Martines aperto il 1 maggio 1799, ed estratto dall' inventario ereditario fatto a morte dello stesso, con cui si dice d' istituire erede il suo nipote D. Gioachino Calcagno Pisano;

5° Tre contratti di affitto fatti dal Nachera e suoi eredi, del divisato uficio, negli anni 1795, 1796, e 1797.

Nella sessione del dì 26 ottobre 1842 questa gran Corte ordinò, che nel termine di due mesi si presentassero dal chiedente gli atti di ricompra dell' uficio dei 21 settembre 1785, e 3 febbrajo 1786, come pure la giustificazione di essere egli ancora avente causa del signor D. Giuseppe Nachera uno dei due dichiaratarî del signor D. Michele Carciotto, e di essere il solo erede del fu barone D. Simone Pisano Martines, e che in fine presentasse la dimostrazione della fruttificazione ventennale da gennajo 1792 a dicembre 1811. Ed ordinò in pari tempo unirsi la domanda del barone Calcagno Pisano all' altra di Donna Anna Bonsignore in Nachera, per pronunziarsi su lo stesso con unica decisione.

In adempimento di tale deliberazione l'istante barone Calcagno Pisano, di unita a Donna Anna Bonsignore e Nachera e compagni han prodotto i due atti di ricompra dalla gran Corte prescritti, non che il testamento del barone D. Simone Pisano Martines; e da questi documenti ne risultano i seguenti fatti, cioè:

Che in forza dei due atti su indicati del 1785 e del 1786 D. Michele Carciotto quale acquisitore del diritto di ricompra vendutogli dalla regia corte, acquistò, per le persone da nominare, dagli eredi e successori di D. Vincenzo Fortunato l'uficio di cui è parola pel prezzo di once 675.

Che il barone D. Simone Pisano Martines con testamento del 1 maggio 1799 istituì suo erede universale con fedecommesso primogeniale mascolino il suo nipote barone D. Gioachino Cal-

cagno Forzano, cui impose l'obbligo di portare anche il nome di Pisano.

Per la dimostrazione della fruttificazione ventennale da gennajo 1792 a dicembre 1811, sono stati prodotti varî certificati estratti dai registri della cessata conservatoria, dai quali risulta, che per editto pubblicato in istampa a 19 agosto 1806 fu prescritto, che la liquidazione del compenso dovuto ai possessori dell' abolito dazio della seta dovesse stabilirsi sul coacervo ventennale dal 1788 al 1807, e che giusta le fedi originali rimesse dalle varie università del regno, e che si conservano nell'archivio della cessata conservatoria, il dazio dovuto sul prodotto della seta avvenuto nei comuni nella domanda indicati, diede nel periodo del ventennio suddetto un fruttato complessivo di once 410, 16, gr. 15, il cui medio annuale darebbe una rendita di once 20, tt. 15, 16, 4.

Sono stati inoltre presentati due contratti di locazione fatti negli anni 1794, e 1795 dalla fedecommessaria della eredità di D. Giuseppe Nachera, ed un altro del 1796 fatto dal barone D. Simone Pisano, da cui risulta, che la fedecommessaria suddetta gabellò la metà del diritto del ripeso su la seta del solo comune di Patti per la somma di once 8, 7, 10 nell' anno 1794, e di once 10 nell'anno 1795, e che il barone Pisano gabellò nel 1796 l' altra metà del diritto per once 9, 15 annue.

Riunitasi in fine a questo incartamento la domanda di Donna Anna Bonsignore e Nachera, si ha avuto luogo a rilevare, che la detta Bonsignore nella qualità di tutrice dei figli minori del di lei defunto marito D. Giuseppe Nachera, non che i figli maggiori dello stesso, Donna Teresa, Donna Matilde, e D. Gaetano aveano chiesto il compenso del diritto del ripeso della seta nel 22 marzo 1834.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso per l' abolito uficio di pesatore della seta cruda nelle città di Patti, Randazzo, Castroreale, Melazzo, Pozzo di Gotto, Santa Lucia, e Rametta, al barone Calcagno, ed ai legittimi eredi del fu barone Nachera, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che l'uficio divisato fu comprato dalla regia corte per lo prezzo effettivamente sborsato di once 670;

Che dai documenti esibiti risulta la legittima trasmessione dello stesso per metà al barone Calcagno Pisano, e per l'altra metà al defunto barone di Nachera;

Che dagli elementi tutti della fruttificazione si raccoglie, non aver dato l'uficio medesimo una rendita maggiore di ducati 41, dedotto il terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese di amministrazione, e lavoro personale, della quale spetta il compenso ai richiedenti dal giorno dell'abolizione;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l' abolito diritto di ripeso della seta nei comuni di Patti, Randazzo, Castroreale, Melazzo, Pozzo di Gotto, Santa Lucia, e Rametta, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 41, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, e dovuta in due metà, cioè, ducati 20, 50 al barone D. Gioachino Calcagno, e ducati 20, 50 agli eredi del barone D. Giuseppe Nachera. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni

degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di Donna Maria Polizzi in Amodeo, per compenso dell'uficio di primo notaro credenziere della segrezia e dogana di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Maria Polizzi vedova di D. Giuseppe Amodeo, tanto nella qualità ereditaria di lui, che qual tutrice dei comuni figliuoli minori, con domanda presentata a 23 febbrajo 1826 chiese l'ammessione del titolo, e la correlativa liquidazione di compenso ai termini delle istruzioni del 1819, per l'abolito uficio di primo notaro credenziere delle segrezie e dogane e portofranco di Messina, comprendendosi in tale compenso anche le once 200 circa per le spese erogate (come dice la esponente), e la perdita dei frutti per mesi quindici circa, tempo in cui ne furono i di lei autori privati nello ingresso delle armi cesaree nella città di Messina, finchè vi rientrarono le armi di Spagna.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 18 agosto 1830:

« Veduta la domanda della istante:

« Veduto l'atto di vendita rogato presso l'officio del luogote-« nente di protonotaro il dì 9 settembre 1711, pel quale la regia « corte vendette sotto l'espresso patto di ricompra in perpetuo a « Francesco Musca per se e suoi, e per la persona o persone « da nominare, l'uficio di maestro notaro credenziere della regia « dogana e segrezia di Messina incorporato allora da potere di « Giovan Leonardo Sergi, per lo prezzo e capitale di once 2800, « che furono depositate nel banco di Palermo sotto il 12 settembre « suddetto:

« Veduto l'atto di nominazione stipulato dal notaro D. Michele
« Svoglia di Messina a 26 ottobre 1711, in virtù del quale il
« predetto Musca nominò compratore D. Giovanni Giuseppe Ma-
« ria Tommaso Francesco Amodeo figlio di D. Domenico:

« Veduto il dispaccio del cessato Tribunale del real patrimonio
« del 26 febbrajo 1735, col quale dietro le istanze del predetto
« D. Giuseppe Maria Amodeo nominatario del mentovato di Mu-
« sca si prescrive, di doversi il detto di Amodeo reintegrare nel-
« l'impiego di primo notaro credenziere della regia dogana e se-
« grezia di Messina, impiego che nel 1718 gli era stato incor-
« porato dalle armi austriache, e ciò con tutti i lucri, emolu-
« menti, diritti, prerogative, dignità, esenzioni, salari, franchigie,
« ed altro a detto uficio spettante, nello stesso modo e forma che
« lo godeva in virtù del citato contratto di vendita fatta dalla
« regia corte nel dì 7 settembre 1711, e prima di esserne stato
« spogliato dal Governo alemanno:

« Veduto il contratto di nozze celebrate per gli atti di notar
« D. Diego li Chiavi di Messina a 23 luglio 1724 tra il detto D.
« Giuseppe Maria Amodeo e Donna Anna Messina:

« Veduta la fede rilasciata dal parroco della chiesa di S. Mat-
« teo de Gloria di Messina, attestante essersi battezzato sotto il
« 13 agosto 1725 D. Domenico Amodeo figlio dei conjugi D. Giu-
« seppe Amodeo e Donna Anna Messina:

« Veduto il certificato dei capitoli matrimoniali stabiliti a 22
« dicembre 1769 tra D. Domenico Amodeo figlio del fu D. Giu-
« seppe e di Donna Anna Messina, e Donna Paolina Costa figlia
« di D. Rosario Costa Grimaldi:

« Veduto il certificato rilasciato dal regio maestro notaro della
« dogana e segrezia di Messina a 12 settembre 1779, nel quale
« si calendano tutti i passaggi dell'uficio di che si tratta dal 1601
« al 1779, e si certifica che a questa ultima epoca il detto uficio
« si esercitava da D. Domenico Amodeo figlio del defunto D.
« Giuseppe:

« Veduto l'atto stipulato da notar Mariafi di Messina al 15
« novembre 1804, con cui il detto D. Domenico Amodeo sostitui
« nell'uficio anzidetto il di lui figlio D. Giuseppe:

« Veduto l'ordine del signor D. Carlo Averna allora avvocato
« fiscale della regia udienza in Messina, e ministro soprintendente
« della reale azienda di detta città, emesso a 14 gennajo 1808,
« col quale si ordina di riconoscersi per esercente e sostituto
« nell'uficio di primo notaro credenziere di quella dogana e se-
« grezia D. Giuseppe Amodeo figlio di D. Domenico possessore
« di detto uficio:

« Veduta la cessione e donazione dell'uficio anzidetto fatta da
« D. Domenico Amodeo in persona del di lui figlio D. Giuseppe
« per gli atti di notar Monasi a 10 marzo 1808:

« Veduta l'altra donazione generale *propter nuptias* fatta dallo
« stesso D. Domenico in favore del mentovato di lui figlio D.
« Giuseppe, stipulata da notar D. Antonino Friconi di Messina
« a 17 marzo 1810:

« Veduto il testamento olografo del detto D. Giuseppe pubblicato
« dal regio giudice del circondario Arcivescovado di Messina, e
« depositato presso lo studio di notar D. Salvatore Ungaro a 7
« ottobre 1823, dal quale risulta, che il detto D. Giuseppe no-
« minò suoi eredi universali D. Domenico, D. Silvestre, D. Fran-
« cesco, e Donna Paolina di lui figli di età infantile, e legò alla
« di lui moglie Donna Maria Polizzi e Napoli l'usufrutto durante
« vita di tutta la quota disponibile:

« Veduta la ministeriale di S. E. il Luogotenente generale del
« 31 maggio 1824, con la quale fu autorizzata la detta Donna
« Maria Polizzi vedova di D. Giuseppe Amodeo a sostituire nello
« esercizio del detto uficio il cavaliere D. Bernardo Polizzi:

« Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824:

« Veduto l'officio del Direttore generale dei dazî indiretti del
« 29 luglio 1830, col quale fa conoscere, che niun figlio del de-
« funto D. Giuseppe Amodeo, o altra persona che abbia diritto
« e causa dallo stesso, è stata considerata nel piano dei dazî in-
« diretti:

« Considerando, che resta nitidamente giustificato nella ricor-
« rente Polizzi come vedova del defunto D. Giuseppe Amodeo,
« e legittima curatrice dei di lei figli, la successione al primo

« concessionario; e che l'uficio di che si tratta rimase abolito per
« effetto della novella organizzazione doganale;

« Ammette il titolo di Donna Maria Polizzi vedova di D. Giu-
« seppe Amodeo, tanto come erede usufruttuaria nella quota
« disponibile, quanto come tutrice dei figli minori D. Domenico,
« D. Silvestre, D. Francesco, e Donna Paolina Amodeo e Polizzi,
« alla consecuzione del compenso ai termini della legge, spettante
« per l' abolito uficio di primo notaro credenziere della segrezia
« e dogana della città di Messina. Dichiara che il titolo dello stesso
« appartiene alla classe di quelli acquistati per causa di effettivo
« sborso di prezzo, classe contemplata nello articolo 7° delle istru-
« zioni sovranamente approvate del 17 marzo 1819, e che il com-
« penso suddetto debba liquidarsi con le norme prescritte negli
« articoli 3° e 8° delle istruzioni su cennate, e debba decorrere
« a beneficio della vedova Polizzi coi nomi di sopra spiegati, dal
« dì in cui cessò col fatto la esazione dei lucri corrispondenti. »

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 13 gennajo 1843 dispose, che nel termine di due mesi a contarsi da quel giorno si fosse presentato dalla ricorrente il titolo originario della vendita dell'uficio del 9 settembre 1711, e si fosse esibito il coacervo ventennale dei proventi dell' uficio stesso da gennajo 1792 a dicembre 1811.

Ed in seguito di ciò la ricorrente Polizzi, nel produrre il titolo suddetto del 1711 con un atto di nominazione posteriore del 26 ottobre detto anno 1711, ha fatto rilevare, che la liquidazione trovasi tuttavia pendente presso la regia scrivania di razione, ove sono stati in parte esibiti i corrispondenti elementi di coacervo.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 31 marzo 1843 dispose, che la regia scrivania di razione nel termine di quaranta giorni avesse trasmessa la relazione di liquidazione sia affermativa sia negativa, con le carte annesse.

E da parte della regia scrivania di razione con rapporto del 1 luglio 1843, trasmettendosi tutte le carte raccolte in ordine alla dimostrazione dei proventi dell'abolito uficio, si è fatto finalmente

conoscere di non essersi per vari motivi potuto eseguire il lavoro della prescritta liquidazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione suddetta di ammessione di titolo, e determinazione della classe, del 18 agosto 1830:

Veduti i titoli e documenti esibiti:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824:

Si ha proposto ad esaminare quale sia il componso a doversi attribuire;

Ed ha considerato:

Che nella mancanza di un legale coacervo debitamente comprovato durante lo intero ventennio dal 1792 al 1811, tenute presenti le giustificazioni presentate da parte della ricorrente con tutte le carte annesse, ed avuto riguardo ad ogni altro opportuno elemento di liquidazione, fatte le corrispondenti deduzioni a norma di legge, si fa giustamente luogo a determinare il compenso nell'annua rendita perpetua di ducati 331, a contaro dal 1 gennajo 1825, epoca dell'abolizione dell'uficio in seguito dei nuovi sistemi doganali;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di primo notaro credenziere della segrezia o dogana di Messina a favore di Donna Maria Polizzi vedova di D. Giuseppe Amodeo, tanto nel suo nome proprio ereditario, che come tutrice dei suoi figli minori, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia

di ducati 331, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Cattolica, per compenso delle gabelle, e diritti delle dogane territoriali e segreziali di Siculiana, e per gli ufict giurisdizionali dello stesso comune.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Fra le altre domande collettivamente presentate dal principe di Cattolica a 11 marzo 1842 fuvvi quella di compenso relativo alle gabelle e diritti delle dogane territoriali e segreziali di Siculiana, ed agli ufict di maestro notaro civile e giuratorio, ed altri ufict giurisdizionali dello stesso comune. Ed in appoggio di tale domanda si esibiva un privilegio del Re Alfonso del 26 novembre 1422, con cui enunciandosi la concessione precedentemente fatta a Giberto de Isfar milite e maestro portolano del luogo nominato di Siculiana, in rimunerazione e compenso dei grandi e valorosi servizt militari prestati, e precisamente nello assedio di Aversa e Maddaloni, fu conceduto al detto Isfar e suoi successori ad majorem et uberiorem gratiam, di poter liberamente nel territorio di Siculiana costruire un castello, chiudere la terra e popolazione con mura e torri, farvi abitazioni e casali dentro e fuori le mura, stabilirvi un censo, esercitarvi la giurisdizione civile tantum, con potervi imporre gabelle, dazt, sovvenzioni, ed altro.

Si esibiva inoltre fra altri titoli un secondo privilegio degli 11 gennajo 1438, con cui il Re Alfonso ricordando di avere con op-

portuno privilegio *conceduto e donato graziosamente* al milite Giberto de Isfar, in considerazione dei suoi meriti tutte le gabelle di mare e di terra in Siculiana, ordinò che nelle gabelle istesse si comprendessero anche quelle delle *cantarate*.

Si presentava finalmente l'ultima investitura feudale della baronia di Siculiana presa dal principe di Cattolica a 9 luglio 1798.

La gran Corte delegata passando ad occuparsi di siffatta domanda con deliberazione preparatoria del 12 agosto 1842 dispose, di prodursi dal principe di Cattolica nel termine di due mesi il titolo della originaria concessione feudale del territorio di Siculiana, al che non si è per parte del richiedente adempito, non ostante le lunghe more decorse.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se possa esservi luogo ad alcuna attribuzione di compenso per le gabelle, diritti, ed ufici di sopra enunciati;

Ed ha considerato:

Che a norma della legge sanzionata nel 1813 abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie, fu riservato semplicemente il diritto al compenso in riguardo a quei particolari che a *titolo oneroso* ne fossero stati in possesso. E quanto all'abolizione della feudalità, soppressa ogni giurisdizione baronale coi diritti ed ufici annessi senza alcuna indennizzazione ai possessori, fu similmente aperto l'adito al compenso delle maestre notarie, nel solo caso non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma in vece per *causa onerosa* (cap. 3° dei consigli civici § 3, e cap. 1° della feudalità § 2 3 e 4);

Che non essendosi nel fatto giustificato con la esibizione del privilegio originario della concessione feudale della baronia di Siculiana, che fosse stata per avventura a titolo oneroso, risultando anzi in contrario dai riferiti privilegi di conferma del 1422 e 1438, di avere avuto luogo la concessione medesima per titolo

gratuito, in considerazione di meriti personali e servizi militari, manca perciò ogni diritto a compenso sia per le dogane territoriali e segreziali, sia per gli ufici giurisdizionali annessi alla prerogativa signorile;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

7 luglio 1845.

Sulla domanda di D. Alfonso Triolo, per compenso dell' uficio di maestro notaro del caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Sotto il giorno 26 febbrajo 1834 D. Alfonso Triolo domandava innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Sciacca, da lui comprato per la sua vita soltanto per lo prezzo di once 600.

Dai documenti in copia prodotti rilevasi quanto segue:

La regia corte sotto il giorno 14 maggio 1794 vendeva per una vita a D. Paolo Caristi, e per la persona da nominare, l' uficio di cui è parola, per lo prezzo di once 550, che il compratore a dì 20 dello stesso mese, giusta una originale partita di tavola presentata, depositava nel banco di Palermo.

A 16 aprile 1795 il Caristi nominava compratore dell' uficio ridetto D. Pellegrino Triolo, per la vita del di lui figlio D. Alfonso.

Con testamento pubblicato a 10 marzo 1823 D. Pellegrino Triolo legava l'uficio istesso al suddetto di lui figlio D. Alfonso.

La gran Corte dei conti ordinaria, ritenuto tutto lo anzidetto, nella tornata del 23 luglio 1834 ammetteva il titolo dello istante per ottenere il compenso durante la sua vita dell'uficio di cui si tratta, e lo dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti per prezzo.

La gran Corte dei conti delegata, inteso il superiore rapporto su la domanda di D. Alfonso Triolo di Sciacca, nella seduta del 5 maggio 1843 preparatoriamente ordinò, che la regia scrivania di razione senza indugio trasmettesse tutte le carte con la liquidazione affermativa, o negativa.

La regia scrivania di razione con rapporto del 19 maggio 1843 rescrisse, che la parte non produsse altro documento se non la sola deliberazione della gran Corte dei conti del 23 luglio 1834, con la quale fu ammesso il titolo; quindi restituì tale deliberazione con la relazione negativa, per mancare tutti altri documenti necessarî per faro la liquidazione secondo le istruzioni del 17 marzo 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Alfonso Triolo, con la quale fu chiesto il compenso dell'abolito uficio di maestro notaro del caricatore di Sciacca:

Considerando, che costa di essere stato dalla regia corte con atto notarile del 14 maggio 1794 venduto l'uficio suddetto a D. Paolo Caristi per la persona da lui nominata, per una vita solamente, e per lo prezzo di once 550, che furono a 20 dello stesso maggio depositato nel banco di Palermo;

Ritenuto, che il nominato Caristi a 16 aprile 1795 nominò per compratore del detto uficio D. Pellegrino Triolo, per la vita del di lui figlio D. Alfonso;

Ritenuto che il detto D. Pellegrino nel di lui testamento del

10 marzo 1823 legò l'onunciato uficio al suddotto di lui figlio D. Alfonso;

Considerando, cho in csecuzione della preparatoria emessa dalla gran Corte nella seduta dol 5 maggio 1843 la regia scrivania di razione trasmise con rapporto del 19 del meso suddetto la liquidazione negativa, per non essere stati presentati dal potente i documenti necessarl per fare la liquidazione secondo lo istruzioni del 17 marzo 1819;

Ritenuti tutti i documenti prodotti, e fatte tutte le calcolazioni, è risultato, che il compenso non può essere maggiore di ducati 30 annuali sulla tesoreria generale a favore degli eredi del fu D. Pellegrino Triolo, per la vita del di lui figlio D. Alfonso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro del caricatore di Sciacca, a favore degli eredi di D. Pellegrino Triolo, per la vita di D. Alfonso di lui figlio, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 30. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, e sino che sarà in vita il detto D. Alfonso Triolo, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricovute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

7 luglio 1845.

Sulla domanda del Barone D. Francesco Montalbano e Guccia, per compenso dell'uficio di portolanoto di Licata, e dei diritti di tomolo sul caricatore di Girgenti.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Francesco Montalbano o Guccia con domanda presentata alla gran Corte dei conti il giorno 22 dicembre 1819 ha esposto, cho nel 1763 fu da D. Gaetano Foti e compagni venduto pel prezzo di once 666, 20, a D. Giovanni Tommaso Montalbano l'uficio di portolanoto della città di Licata, con la percezione della quarta parte dei frutti di esso, e della metà della terza parte del diritto di tomolo sopra l'estrazioni che per mare e per terra, e cho per entro e fuori regno, si facevano dal caricatore della città di Girgenti; e che venuto a morte il detto Montalbano gli successe nei diritti il ricorrente barone qual suo figlio ed erede universale; per cui chiede questi, che piaccia alla gran Corto liquidare il compenso dovutogli per capitale ed interessi dei diritti suddetti

In sostegno di tale domanda si sono presentati i seguenti documenti:

1° Diploma del Re Alfonso spedito in Catania a 29 dicembre 1416, da cui rilevasi, cho nel 1347 fu dal Re Ludovico fatta concessione, per la vita solamente degli eredi di notar Bartolomeo de Taberna in compenso dei servizî dallo stesso prestatigli, dell'uficio di portolanoto della città di Licata, con la consecuzione *quartae partis proventuum, jurium, et reddituum;* che nel 1367 fu la concessione del dotto uficio, e con gli stessi diritti, dal Re Federico confermata e protratta in perpetuo in favore di Pietro de Taberna figlio ed eredo di Bartolomeo, e dei suoi eredi; che nel 1406 pei servizî prestati dal detto Pietro, fu la concessione medesima dai Re Martino padre e figlio confermata anche in perpetuo in favore di Caterina e Mita de Taberna, e loro eredi le-

gittimamente discendenti; e che nel 1416 dal Re Alfonso fu fatta conferma di una tale concessione a favore per metà della detta Caterina de Taberna figlia di Pietro e moglie di Filippo Abbate, e per altra metà dei figli della sua sorella Mita e di Manfredo Stagno, chiamati Pietro, Pantaleone, e Giovanna Stagno;

2° Altro diploma del Re Alfonso del 29 dicembre 1416 spedito in Catania, dal quale risulta, che dal Re Federico fu durante vita concessa a Bartoluccio de Taberna la terza parte della metà del diritto del tomolo sopra l'estrazioni dei legumi e vettovaglie, che si facevano per mare e per terra, e per infra e fuori regno dal caricatore di Girgenti; che per altro privilegio dello stesso Re Federico del 1367 fu tale concessione protratta in perpetuo in favore dello stesso Bartoluccio padre di Pietro, e dei suoi eredi e successori legittimi, in considerazione dei servizi prestati; che nel 1406 dai Re Martino padre e figlio venne la concessione medesima confermata in favore di Caterina e Mita de Taberna figlie di Pietro, e degli eredi legittimamente discendenti *de ipsarum corporibus;* e che finalmente nel 1416 il Re Alfonso la confermò per metà in favore della detta Caterina moglie di Filippo Abbate, e per l'altra metà in favore di Pietro, Pantaleone, e Giovanna Stagno figli della nominata Mita de Taberna e di Manfredo Stagno, e dei loro legittimi discendenti;

3° Certificato del maestro notaro della regia cancelleria del regno, attestante tutte le investiture dell'uficio di portolanoto della città di Licata con sue pertinenze, e della quarta parte della medietà del diritto di tomolo della città di Girgenti, prese dal 1501 al 1730, e che incominciano da quella presa da Pietro Stagno figlio di Manfredo, e finiscono con quella presa da D. Antonino Tomasello qual marito di Donna Giovanna Mangiufi e Calvagno;

4° Investitura presa a 1 aprile 1751 in favore di D. Gaetano Foti dell' uficio suddetto con la percezione della quarta parte di tutti i diritti, e della medietà della terza parte del diritto di tomolo della città di Girgenti. Dalla stessa rilevasi, che sebbene nel 1746 fosse stata spedita investitura di detto uficio e diritti in favore di D. Sebastiano Galletti per donazione fattagli da D. An-

tonino Tomasello, pure dai fedecommessari della eredità di detto D. Antonino ne fu fatta l'assegnazione, che per successione pervenne finalmente al citato D. Gaetano Foti;

5° Vendita del 18 agosto 1763, dalla quale rilevasi, che dal giudice delegato D. Leonardo Cadelo ad istanza di D. Gaetano Foti e compagni, fu venduto a D. Giovanni Tommaso Montalbano col verbo regio, e col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, l'uficio di cui si tratta con i citati diritti, pel prezzo di once 666, 20;

6° Investitura del detto uficio e diritti presa in favore di D. Giovanni Tommaso Montalbano a dì 15 ottobre 1763;

7° Lettere di assento pel detto uficio e diritti spedite in aprile 1789 in favore di D. Francesco Montalbano figlio di D. Giovanni Tommaso, e ad istanza dei di lui tutori;

8° Investitura dell'uficio di cui trattasi con i diritti annessi presa il giorno 20 luglio 1799 in favore di D. Francesco Montalbano qual figlio ed erede di D. Giovanni Tommaso;

9° Due certificati dei riveli fatti in maggio 1811 dal detto D. Francesco Montalbano per le rendite che percepiva dagli ufici di maestro portolanoto di Licata, e del caricatore di Girgenti;

10° Lettere osservatoriali del 30 gennajo 1816 per la sostituzione dell'uficio di portolanoto estrattore di Licata fatta dall'istante Montalbano in persona di D. Giovanni Lo Verde;

11° Certificato del cancelliere archivario di Patti, con cui si attesta, che il Real Decreto del 29 novembre 1833 relativo al termine dei due mesi accordato per la presentazione delle domande, fu pubblicato in quel comune il giorno 12 marzo 1834.

Nella sessione del dì 11 novembre 1842 ordinò questa gran Corte, che il Regio Scrivano di razione trasmettesse la relazione di liquidazione sul compenso dovuto all'istante barone Montalbano e Guccia, cui fu accordato un termine di due mesi per presentare la giustificazione del pagamento del prezzo fatto da D. Giovanni Tommaso Montalbano acquirente dell'uficio.

Per tale giustificazione nessun documento è stato prodotto dalla parte.

Il Regio Scrivano ha intanto trasmessa la relazione di liquida-

zione negativa, a causa che i documenti dal Montalbano esibiti non sono ammessibili, perchè privi di legalità. Pure esaminatisi tali documenti dallo stesso Scrivano, ha fatto una dimostrazione della percezione dei diritti verificatasi negli anni dal 1791 al 1811 risultante dai documenti medesimi. Tale dimostrazione offre la somma complessiva di once 741, 18, 12, 3, cioè once 488, 17, 8 pei diritti appartenenti al portolanoto di Licata, ed once 253, 1, 4, 3 pel diritto di tomolo su i frumenti e vettovaglie estratte dal caricatore di Girgenti: da tali somme dedotti due terzi di terzo per ispese d'amministrazione e lavoro personale, non essendo soggetto alla deduzione per risponsabilità pecuniaria, resterebbe di netto un totale di once 576, 24, 10, il cui medio darebbe una rendita annuale di once 28, 25, 4, cioè once 19 pei diritti in Licata, ed once 9, 25, 4 per quelli in Girgenti. La quarta parte delle once 19 sarebbe in once 4, 22, 10, e la metà della terza parte delle once 9, 25, 4 sarebbe in oncia 1, 19, 4; e quindi il compenso dovuto al Montalbano giusta la deliberazione della gran Corte ordinaria sarebbe in quattro decimi di tali risultati, quali quattro decimi darebbero un'annua rendita di once 2, 16, 13, cioè. oncia 1, 27 per diritti del portolanoto di Licata, e teri 19, 13 per diritti di tomolo in Girgenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse d'accordarsi alcun compenso agli eredi del fu barone D. Francesco Montalbano e Guccia, ed in che somma;

E veduti gli atti:

Veduta la relazione di liquidazione data dal Regio Scrivano di razione:

Veduti gli articoli 17° e 18° delle istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che il possesso dell'uficio di portolanoto della città di Licata ebbesi con titolo di concessione gratuita fatta dagli Aragonesi a pro dei signori de Taberna negli anni 1367 e 1416;

Che il diritto del tomolo annesso all'uficio medesimo per sesta parte, avea un pari titolo nelle altre concessioni di Federico, Martino, ed Alfonso di Aragona, degli anni 1367, 1406, e 1416;

Considerando, che di entrambi è dimostrata la legittima trasmessione al richiedente in documenti esibiti;

Considerando, che per il § 2 dell'articolo 18° delle istruzioni del 17 marzo 1819, qualora ai primi concessionarî fosse stato l'uficio accordato per causa meramente gratuita o mista, senza facoltà di alienarlo, gli attuali possessori saranno considerati come se per la loro vita soltanto avessero gratuitamente ricevuto l'uficio;

Che per l'articolo 17 delle mentovate istruzioni ai possessori degli uficî, che erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita per causa meramente gratuita, qualora non abbiano avuto altro impiego in compenso, debbano assegnarsi cinque decimi della rendita liquidata secondo l'articolo 3°;

Considerando, che dagli elementi tutti del coacervo risultano i cinque decimi del provento dell'uficio di portolanoto, dedotto il terzo per ogni ragione di risponsabilità, lavoro personale, e spese d'amministrazione in once 2, 1, e che la sesta parte del diritto di tomolo non è maggiore di terl 21 annuali, dei quali ne spetta il compenso agli eredi del defunto barone Montalbano per la vita del loro autore;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per la quarta parte dei frutti dell'abolito uficio di portolanoto di Licata, e sesta parte del diritto di tomolo su l'estrazioni dal caricatore di Girgenti, per la vita del barone D. Francesco Montalbano e Guccia, nell'annualità di ducati 8, 20, sulla real tesoreria di Sicilia, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. A contare dette annualità dal 1 gennajo 1825, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane

risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salo a dedursi e compensarsi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda della Compagnia di Gesù, per compenso di decime e censi sopra suoli di case in Montalbano.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre Ignazio Siciliano qual proccuratore di provincia della Compagnia di Gesù, con domanda presentata il dì 11 giugno 1842 a questa gran Corte delegata ha esposto, che dal Re Martino fu concesso a Tommaso Romano nel 25 settembre 1396 in feudo lo stato e la terra di Montalbano, per servizî prestati dal medesimo: che fra i diritti i quali facevano parte della concessione, vi erano le decime non solo dei prodotti cereali, ma pure dei canali e della calce, non che l'altro di terì tre per ogni suolo di casa, che si volesse fabbricare nel territorio di quel comune: che lo stato di Montalbano passò nel 1805 nella Compagnia di Gesù, la quale ha esercitato il diritto di esigere la decima sopra mentovata, ed i terì tre per ogni suolo di casa, la cui percezione le viene garentita da una sentenza del Tribunale civile, e da una decisione della gran Corte civile di Messina.

Intanto non esibisce altri documenti che due certificati del coacervo ventennale fatti dal vice-contabile dell'amministrazione gesuitica nello stato di Montalbano, con avvertimento nello elenco, che la concessione è stata presentata in altro incartamento per altri diritti nel comune di Montalbano.

Nella sessione del 29 luglio 1842 fu disposto da questa gran Corte, conoscersi la sentenza e decisione suddette, e fu quindi ordinato doversi dalla parte produrre entrambe nel termine di un mese.

In adempimento di tale deliberazione sono state di già presentate tanto la sentenza del Tribunale civile, che la decisione della gran Corte civile di Messina; e dalle stesse si è ricavato, che dietro una ingiunzione fatta in aprile dell'anno 1814 dai singoli e comune di Montalbano, perchè i padri Gesuiti avessero giustificato il titolo di esigere dai singoli di quel comune fra le altre prestazioni *la decima in frumenti su le terre comuni*, furono da ambi i sopradetti collegi dichiarate *angariche ed indi abolite le prestazioni enunciate nella su riferita ingiunzione, tranne la prestazione delle decime su i prodotti delle terre così dette comuni, delle quali in detta ingiunzione è parola.*

Di unita a questi due documenti è stata anche presentata dallo istante col nome una nuova supplica, con la quale ha esposto, che per errore avea a 12 luglio 1842 presentata domanda nella segreteria di questa gran Corte, per ottenere il compenso a carico del comune medesimo di Montalbano della gabella su le fosse della neve; che questa gabella, non è un diritto che la Compagnia esercita avverso quella popolazione, ma una proprietà che essa tiene delle dette fosse; e quindi ha dichiarato recedere da tale irregolare domanda di compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo a deliberare su la domanda della Compagnia di Gesù;

Ed ha considerato:

Che per l'ultima supplica presentata nel 2 dicembre 1842 dal proccuratore della provincia della Compagnia, la domanda di compenso si è ridotta alle sole decime di canali, calce, canape, mattoni, e lino, le quali decime si asserisce di nascere da concessioni fatte nei tempi antichi ai singoli del comune di Montalbano, e di esserne la Compagnia stessa tuttavia in possesso;

Che nè le concessioni asserite sonosi presentate, nè alcun titolo di acquisto della Compagnia;

Che nel giudizio terminato nella gran Corte civile con la decisione del 16 novembre 1835, non fu conservata che la sola decima su i prodotti delle terre così dette comuni;

Che la Compagnia potrà far valere le sue ragioni nascenti sia dai sopradetti giudicati, sia da particolari concessioni, salva la commutazione ai possessori dei fondi soggetti secondo i termini dello articolo 8° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e dei Decreti dei 20 giugno 1808 e 17 gennajo 1810, ma non vi è materia a deliberare sopra alcuna attribuzione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul chiesto compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 agosto 1843

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Giovanni Fronte, cavaliere D. Tommaso Moncada, e compagni, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Monforte.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 11 marzo 1842 D. Giovanni Fronte, il cavaliere D. Tommaso Moncada, il padre Ignazio Mancuso nella qualità di prefetto della casa professa dei padri Crociferi in Palermo, e il padre Luigi de Francisco del detto ordine religioso nella stessa casa professa, rappresentati dal patrocinatore D. Salvatore Martinez di loro proccuratore speciale hanno esposto, che Donna Vittoria de Taxis prima acquirente della gabella così

detta dell'olio nel territorio del comune di Monforte sin dal 1639 dichiarò appartenere a quella università; che da potere della università fu distratta ad istanza di Ninfa Moncada in virtù di cedola di secondo decreto ricevuta dal tribunale della gran corte civile sotto il 23 luglio 1699, per un credito di once 300 dovute cioè, once 100 alla distraente, ed once 200 a D. Pietro Moncada principe di Monforte dalla medesima accollate, oltre alle spese di distrazione ed atto di possesso; che per atto del 3 giugno 1700 la su nominata di Moncada dichiarò, che l'acquisto della gabella fatto a di lei nome apparteneva a D. Pietro Moncada principe allora di Monforte, dal quale per le intermedie persone dei primogeniti di quella famiglia pervenne finalmente all'attuale principe D. Giovanni Antonio, da cui han causa i richiedenti.

Soggiungono che stante il patto della ricompra convenuto nel primitivo atto di vendita fattone dalla regia corte la detta gabella fu incorporata, ed indi la stessa regia corte con atto del 6 aprile 1702 vendette tal diritto di ricompra a Donna Caterina Vittoria, alla quale nello stesso anno in virtù di lettere di escorporazione ne fu conferito il possesso; e che finalmente essa Caterina Vittoria con atto del 28 giugno di detto anno 1702 dichiarò, che in tutti gli affari ed atti a suo nome conchiusi non era che persona sommessa e confidenziale del principe D. Pietro Moncada.

Su questa gabella dicono i ricorrenti di possedere nelle quote rispettive un censo di diretto dominio in once 26, 20 annuali, quali creditori aggiudicatari dello stesso in virtù di espropriazione forzosa eseguita a danno del fu principe D. Giovanni Antonio Moncada proprietario e possessore di esso canone.

Sicuri intanto che le gabelle su l'olio in Sicilia non fan parte dei diritti segreziali, e dei diritti ed abusi feudali aboliti, e perciò non colpite dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, domandano, che piaccia alla gran Corte dichiarare non abolita la gabella anzidetta, alla quale essi han diritto; ed a maggior cautela, qualora altrimenti si opinasse, voglia la gran Corte liquidare a di lor favore il compenso corrispondente nella somma di once 466, cioè once 100 quelle stesse per le quali ebbe luogo la distrazione del 23 luglio

1699 a nome di Ninfa Moncada, once 200 per altrettante dalla medesima nella stessa distrazione accollate in favore del principe di Monforte D. Pietro Moncada, once 66 in prezzo del diritto di ricompra venduto dalla regia corte a Donna Caterina Vittoria, ed once 100 per l'importare delle spese della distrazione ed atto di possesso fatte in detto anno 1699, sempre che però la gran Corte non credesse di liquidare queste ultime nei modi di legge.

In sostegno della domanda si sono prodotti gli atti seguenti:

1° Cedola di secondo decreto ricevuta dal tribunale della gran corte civile a dì 8 luglio 1699, dalla quale risulta, che Ninfa Moncada per un credito di once 100 avverso il comune di Monforte per arretrati di una soggiogazione di once 15 annuali dipendenti da maggior somma di once 234, causò esecuzione avverso i giurati di quel tempo su l'intero patrimonio del comune, e con ispecialità su la gabella di terì sei per ogni quintale d'olio, che estraevasi dai torchi in tutto quel territorio: e che elasso il termine della quindena senza opposizione da parte del comune debitore, fu la detta gabella aggiudicata alla distraente Ninfa Moncada per la persona da nominare, in soddisfazione del detto di lei credito di once 100, e delle spese della distrazione sino al materiale possesso della gabella distratta, con lo accollo di altre once 200 dovute dal comune stesso al principe di Monforte;

2° Atto provisionale in copia estratta dal maestro notaro segreziale di Melazzo spedito a 22 dicembre 1699, col quale il segreto, in esecuzione di lettere viceregie emanate per via della giunta delle dande il dì 5 dello stesso dicembre estesamente inserite in esso atto, dichiarò escorporata da potere della regia corte la gabella di terì sei a quintale su l'olio in parola, e d'immettersi nel libero possesso e percezione di essa gabella la distraente Ninfa Moncada dall'anno 1700 in avanti;

3° Copia informe di un atto di nominazione rogato dal notaro D. Giuseppe Passalacqua di Palermo a 3 giugno 1700, col quale Ninfa Moncada, facendo uso delle sue facoltà, dichiarò di appartenere la detta gabella al signor D. Pietro Moncada principe di Monforte presente ed accettante;

4° Copia come sopra di un atto rogato presso l'officio di luogotenento di protonotaro il dì 6 aprile 1702, col quale la regia corte con l'intervento del consiglio patrimoniale vendette a Donna Caterina Vittoria il diritto di ricompra della gabella dell'olio in ragione di terì sei per ogni quintalo, che si estraeva dai torchi di Monforte e S. Piero di Monforte, per lo capitale in sano di once 200, a condizione che debba il diritto suddetto restar sempre in potere della regia corte.

Messo in discussione lo affare la gran Corte con preparatoria del 16 settembre 1842 ordinò, che venisse dai richiedenti a giustificarsi la loro qualità per domandare la liquidazione, e a presentarsi la prova legale della fruttificazione del divisato diritto per lo decennio precedente al 1841. Onde essi con altra supplica han soggiunto, che il compenso loro spettante consiste, e valutar devesi per la rendita del censo in once 26 e rotti costituite su la somma capitale di once 500 e rotti, e le spese.

A dimostrare che tale sia la rendita, e che essi ne sieno i proprietarî, propongono di potersi rilevare tanto dal dazio di terì sei dovuto su l'altro comune di S. Piero Monforte, quanto da quello del comune di Monforte per la somma complessivamente di annue once 80, e dall'atto di gabella del dazio di Monforte per once 26 e rotti annuali; e che in un giudizio di reluizione agitato nel Consiglio d'intendenza di Messina tra essi e l'altro comune di S. Piero di Monforte, ritenuto il censimento in sano di once 80 annuali, il Consiglio arbitrò la rendita di Monforte come uno a tre.

Annessi a questa supplica hanno prodotto i qui appresso documenti:

1° Certificato del cancelliere del tribunale civile di Messina del 7 ottobre 1842, col quale si attesta, che nell'assegnazione dei canoni espropriati in pregiudizio di D. Carmelo Moncada principe di Monforte, di D. Emmanuele Moncada conte di S. Piero, e di D. Giovanni Antonio Moncada attuale principe di Monforte a 25 novembre 1837, il censo annuale di once 80 di netto costituito su la gabella dell'olio dei comuni di Monforte e S. Piero col capitale al 6 per 100 in once 1333, 10, fu assegnato cioè, in once 40,

tt. 11, 11 al cavaliere D. Tommaso Moncada, in once 9, 5, 15 al Dr. D. Giovanni Fronte, ed in once 30, 12, 14 al reverendo padre Emmanuele de Francisco;

2° Certificato del 7 ottobre 1842 del notaro D. Domenico David e Timpanella di Messina, relativo ad un atto di deposito da lui eseguito a 17 giugno 1830 di una concessione in carta privata conchiusa a 4 aprile dello stesso anno tra D. Giovanni Antonio Moncada principe di Monforte, e D. Giovanni Fronte, per la quale il suddetto principe concedette al nominato di Fronte tutti i di lui fondi esistenti negli stati di S. Piero e di Monforte, e gli altri fuori di essi territorî ed agli stessi limitrofi, non che quelli da pervenirgli per effetto della transazione da stipulare col di lui fratello cavaliere D. Tommaso Moncada, con la facoltà di farne parziali succoncessioni durante la di lui vita, e con la facoltà altresì di poterne vendere una quantità. Nella enunciata concessione furono compres tutti i fabbricati urbani e rurali, *gabelle attive*, censi, mandre, bestiami di qualunque specie;

3° Certificato dello stesso notaro David e Timpanella del 7 ottobre 1842, di un atto di liquidazione da lui rogato a 21 luglio 1831 dei censi dovuti dal Dr. D. Giovanni Fronte quale enfiteuta del principe di Monforte signor D. Giovanni Antonio Moncada, tra i quali once 80 all'anno per gabella d'olio di Monforte e S. Piero così tra essi strasattato;

4° Certificato del cancelliere del tribunale civile di Messina rilasciato a 24 ottobre 1842. Con esso si fa fede, che nel verbale di graduazione dei creditori del principe di Monforte D. Giovanni Antonio Moncada del 23 novembre 1837, furono assegnate al padre Emmanuele de Francisco di Palermo once 52, 3, 12, cioè once 38, 15 di netto, per legato di messe dei furono D. Emmanuele Moncada e Donna Emmanuela Celesti conjugi solidalmente con l'attuale principe di Monforte di loro figlio D. Giovanni Antonio Moncada, ed once 13, 18, 12, per arretrati in once 226, 21, gr. 10; per la quale somma annuale furono al medesimo assegnate once 30, 12, 14 annuali, cioè il residuo del canone su la gabella dell'olio di Monforte e S. Piero dovuto in once 80 annuali dallo

enfiteuta D. Giovanni Fronte, ed altre once 21, 20, 18 sul residuo del canone dovuto dal detto signor Fronte sul fondo di S. Biaggio;

5° Atto di fitto del 10 giugno 1834 presso notar D. Andrea Bruno di S. Piero. Si rileva da questo atto, che D. Vincenzo Bisazza qual proccuratore di D. Giovanni Fronte gabellò a maestro Antonino Pollicino il diritto ossia gabella di grani 15 siciliani per ogni cafiso d'olio, che si estrae dalle sole olive del territorio di Monforte, escluse quelle del casino proprio di D. Nicolò Mezzasalma da rimanere per conto di esso gabellante, e ciò per due anni di fermo, e per le ricolte 1834 e 1835, e per la pensione di once 55, 24;

6° Estratto originale di un atto di elezione presso il notaro D. Raffaele Galici di Palermo a 13 settembre 1838. In forza di questo atto il capitano D. Gaetano, e Donna Giovanna de Francisco e Forno fratello e sorella, quali eredi universali della fu Donna Rosalia Forno e Celesti, ed eredi intestati di D. Francesco de Francisco e Forno di loro fratello, attesa la morte del padre Emmanuele de Francisco religioso crocifero seguita a 16 luglio 1837, ed attesa la facoltà di nominare il novello cappellano celebratario della messa quotidiana istituita per l'anima della suddetta fu Donna Rosalia Forno e Celesti, elessero nella qualità di cappellano suddetto il padre Luigi de Francisco religioso crocifero in Napoli figlio e rispettivamente nipote di essi eligenti, da cominciare tale celebrazione dal detto dì 16 luglio 1837 in poi per l'elemosina di once 38 annuali, comprese once 2 per ragione di consumo, esigibili da D. Giovanni Fronte quale enfiteuta dei signori D. Emmanuele e Donna Emmanuela Moncada e Celesti conte e contessa di S. Piero, giusta l'assegnazione giudiziaria per capitale di once 760 in ragione del 5 per 100, dipendenti dalle once 1400 allora dovute per contratto in notar Lomeo al 13 aprile 1818;

7° Estratto originale di un'apoca presso il notaro D. Francesco Piccolo di Messina del 23 settembre 1839, per la quale il padre Salvatore Corsaro prefetto della casa professa dei Crociferi di Messina, qual proccuratore speciale della casa dei padri Cro-

ciferi di Palermo, e del religioso crocifero padre Luigi de Francisco di Napoli, confessò ricevere da D. Giovanni Fronte once 51, tt. 20, 11, così per conto del novello cappellano, che della casa religiosa di Palermo erede del morto padre Emmanuele celebratario precedente della messa quotidiana disposta da Donna Rosalia Forno.

Oltre alle descritte carte presentate dagli interessati l'Intendente di Messina con officio del 17 settembre 1842 ha trasmessa sul proposito una deliberazione decurionale del 3 luglio di esso anno, con la quale dimostra, non esservi nel territorio di Monforte grandi tenute di ulivi, e questi di tenue prodotto, e che perciò non han diritto i petizionari al chiesto compenso, se non al più nella rendita corrispondente al capitale di once 100, 12, 10. Quindi conchiuse interessando la gran Corte ad affrancare i singoli di Monforte dalla pretesa gravezza.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 16 settembre 1842:

Veduto l'officio dell'Intendente di Messina del 17 settembre suddetto:

Considerato, che in aprile del 1639 Donna Vittoria de Taxis acquistò da mano della regia corte la gabella dei teri sei per ogni quintale d'olio, che si estrae dai torchi nel comune di Monforte, per lo prezzo di once 100, 12, 10, pari a ducati 301, 25;

Considerato, che in settembre di detto anno 1639 fu quella gabella dichiarata appartenere ad un certo lo Previte, da cui messa a nome del comune, fu nel 1699 distratta da Ninfa Moncada per debiti avverso il medesimo, e da quella nel 1700 dichiarata a nome del principe di Monforte D. Pietro Moncada, dal quale pervenne in ultimo all' attuale principe D. Giuseppe Antonio, da cui han causa i richiedenti;

Ritenuto, che nel 1702 fu dalla regia corte venduto a Donna Caterina Vittoria il diritto di ricompra così della gabella suddetta di Monforte, che dell'altra di S. Piero di Monforte per capitale in sano di once 200;

Ritenuto, che l'Intendente di Messina ha fatto conoscere, che nel territorio di Monforte non esistono grandi tenute di ulivi, e questi di tenue prodotto, e che perciò la liquidazione non potrebbe eccedere la somma del capitale sborsato;

Considerato, che oltre allo sborso del capitale ebbe luogo il diritto della ricompra di sopra enunciato, su cui anche è dovuta una rata di frutti;

Atteso che dalle cose premesse si ha, che non può ai ricorrenti competere una somma maggiore di ducati 21 annuali, fino a che non sarà loro restituito il capitale originario;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Monforte a D. Giovanni Fronte, al cavaliere D. Tommaso Moncada, ed alla Casa professa dei padri Crociferi di Palermo secondo le rate rispettive, per lo dazio oleario sul territorio di detto comune, nell'annua rendita di ducati 21, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

17 luglio 1843.

Sulle seguenti domande del cavaliere D. Domenico Tedeschi e Tedeschi, per compensamento, cioè :
Del diritto di pedaggio della barca di primo sole nel fiume Simeto;
Della privativa delle acque dei fiumi Simeto, Binanti, e Gurnalonga;
Dei diritti delle peschiere nei fiumi Gurnalonga, Dittaino, Binanti, Fiumazzo, e gorghi adiacenti;
Della privativa dei ponti di Binanti, e Gurnalonga.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Una supplica complessiva le precedenti domande è stata a nome del cavaliere D. Domenico Tedeschi e Tedeschi presentata a firma del suo proccuratore Dr. D. Pasquale Spagna, su la proprietà dei diritti della così detta giarretta sul fiume Simeto, e di tutti altri dipendenti da concessione fattane ai di lui autori dal vescovo di Catania nel 1547.

Espone in essa preliminarmente, che gli enunciati diritti come derivanti da donazioni fatte da Tancredi ad Augerio vescovo di Catania nel 1092 e 1102, e dalla concessione fattane dal vescovo Caracciolo agli autori del Tedeschi nel 1547, con tutte le formalità di diritto ecclesiastico e civile, canonizzati dal Pontefice Paolo III con apostoliche bolle esecutoriate in regno a 31 gennajo 1548, e confermati con due sovrani dispacci dagli augusti Sovrani Carlo III e Ferdinando IV nel 1753 e 1796, lungi di essere colpiti dalle leggi abolitive senza compenso, perchè non nascenti da forza baronale o da prerogative signorili, sono stati conservati dalla legge parlamentaria del 1813, al capitolo 2° § 9.

In conferma di tale assunto invoca il disposto agli articoli 153, 154, e 155 delle reali istruzioni per la rettifica del catasto fondiario di Sicilia del 17 dicembre 1838, pei quali, preveduto il caso di appartenere ai privati la manutenzione delle barche su i fiumi, non che l'uso delle pesche e delle acque nei fiumi mede-

simi, è prescritto di calcolarsene la imponibilità su le gabelle del decennio.

Quindi ha chiesto:

1° Che verificandosi la costruzione del ponte di fabbrica proposto dalla provincia di Catania sul fiume Simeto, e propriamente al punto ove naviga attualmente la giarretta di transito di proprietà del chiedente, siccome allora verrebbe a mancargli il diritto di pedaggio della medesima in once 500 annuali di lordo, debba accordarglisi il corrispondente compenso a peso della detta provincia, a di cui utile tornerebbe il pedaggio, e pel di cui fatto verrebbe il Tedeschi ad esser privato di una proprietà da più secoli dovuta.

2° Che essendosi nel 1728 eretti dal vescovo di Catania con l'annuenza di D. Vincenzo Tedeschi avo del richiedente i due ponti di legno nei siti di Binanti e Gurnalonga, pel più comodo transito degli inquilini della mensa, ed imposta a costoro dall'amministratore della medesima con due provisionali dei dì 8 giugno 1728 e 19 maggio 1729 una fida perpetua in frumento, secondo la estensione delle rispettive tenute in favore del Tedeschi, compensativa la diminuzione degli introiti del pedaggio che per tal causa veniva a soffrire; ritenuto che per la legge parlamentaria del 1813 abolitiva la prerogativa, fu reso comune e generalmente libero da quei ponti il passaggio, che prima era limitato ai soli inquilini della mensa con la fida enunciata, che venne anche meno al ricorrente; è perciò che per la sensibile diminuzione degli introiti implora un compenso a carico della provincia, comecchè la abolizione rifluisce a vantaggio di quei singoli.

3° In quanto al diritto di pesca, ed uso delle acque dei fiumi concedutigli dalla mensa, attesa la legittima derivazione di tali diritti per le donazioni di Tancredi alla chiesa di Catania, per la concessione fattane indi dal vescovo con le solennità ed autorizzazioni enunciate, e pei titoli inconcussi di proprietà e possesso che ne ha goduto per secoli la famiglia Tedeschi, di che fa anche distinta menzione il regio visitatore generale monsignor de Ciocchis (lib. 3° § 8 de archiviis), non può in verun modo com-

prendersi nella classe dei diritti aboliti come abusivi, o imposti dall'arbitrio e potenza baronale. Nè vale il dire, che dichiarando la legge di pubblico uso i fiumi, è comune a tutti il diritto di pescare, imperocchè questa legge generale per tutto quello che è parte del pubblico demanio, non può estendersi a ciò che è divenuto di proprietà privativa, come nella specie, mediante alienazione fattane dal principe, a cui il dominio eminente si appartiene, e come chiaro si scorge dalla donazione amplissima e perpetua usque ad consumationem seculi, fatta da Tancredi al vescovado di Catania di quel tratto di fiume che defluisce in quel territorio con l'uso delle peschiere.

Per l'esposte ragioni il richiedente sostiene di non poter soffrire menoma molestia nell'uso delle acque, e diritto della pesca, di cui han goduto sempre i suoi autori, e gode attualmente egli stesso, sostenuto dalla enunciata legge parlamentaria, non vietato o limitato dalle leggi posteriori, confermato dalle istruzioni del 1838 pel catasto fondiario, nè contraddetto in fatto da veruna autorità.

Argomenta da ciò, che molto meno l'uso di tali diritti possa riputarsi colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Ove poi per lontana ipotesi la gran Corte opinasse applicabile alla specie il disposto di questo Real Decreto, subordinatamente ha chiesto, che piaccia alla medesima liquidarne il compenso; a quale oggetto, ad esuberanza di cautela, riunendo nell'attuale produzione i documenti già antecedentemente prodotti rispetto ai titoli di acquisto e possesso dei cespiti in discorso, e gli atti di affitto che ne giustifichino la percezione, ha presentato gli appresso documenti:

In quanto ai titoli:

1° Due donazioni fatte da Tancredi figlio del conte Guglielmo alla chiesa di Catania, l'una nel 1092, e l'altra nel 1102, della scafa ossia giarretta nel Simeto con i fiumi defluenti, laghi, pantani, terre, ed altro;

2° Concessione della detta barca con i suoi diritti, membri, e pertinenze, fatta dal vescovo di Catania a Giacomo Celano il dì

15 novembre 1547 pel canone di once 38, e di quintali due pesci alose;

3° Privilegio ponteficio impartito alla detta concessione dal Pontefico Paolo III con apostoliche bolle esecutoriate in regno a 31 gennajo 1548;

4° Atto di accordo tra il vescovo di Catania e l'enfiteuta Celano del 4 gennajo 1557, col quale si convenne di ritornare alla mensa vescovile lo affidamento della nutrime, che si pesca nei fiumi di detta chiesa, mediante il discalo di once 8 perpetuo sul canone di once 38 nella prima concessione fissato.

5° Atto provisionale fatto dal rettore della mensa il dì 8 giugno 1728, che accorda all'enfiteuta D. Vincenzo Tedeschi la erezione dei ponti nei fiumi di Gurnalonga e Binanti ai termini della concessione del 1547, pel comodo transito degli inquilini delle terre appartenenti alla mensa, con doversi pagare all'enfiteuta una prestazione annua in frumento, secondo la consistenza di ogni tenuta risultante, giusta il detto atto provisionale, nella quantità di salme 15 e tomoli 6;

6° Altro simile atto provisionale del 19 maggio 1729, col quale quel rettore faculta l'enfiteuta Tedeschi di levare il ponte di legno già costruito nel fiume Gurnalonga, e collocarlo propriamente nel sito della Grotta per maggior comodo degli inquilini;

7° Numero cinque bandi fatti pubblicare dal rettore della mensa a 18 e 23 novembre 1729, 2 novembre 1790, 10 ottobre 1806, e 26 settembre 1813, su la proibitiva di nessuno tener barche nel fiume Simeto, nè fare ponti di sorta alcuna nei fiumi di detta chiesa ad esclusione dell'enfiteuta;

8° Atto recognitorio fatto a 7 luglio 1734 dal Dr. D. Vincenzo Maria Tedeschi qual'enfiteuta del tempo nella successione dei suoi autori, con l'approvazione ed intervento del regio visitatore generale reverendo D. Domenico Brancati abate cassinese, in favore della mensa vescovile, per la concessione della giarretta e sue pertinenze. Con questo atto stipulato dal notaro D. Giacomo Vincenzo Gulli di Catania, il Tedeschi avente diritto e causa da Giacomo Celano primo concessionario per atto del 15 novembre 1547,

riconosce il dominio diretto nella persona del vescovo, e si obbliga di corrispondere alla mensa l' annuo canone perpetuo di once 43, 10, cioè once 13, 10 per causa dei quintali due pesci alose dipendenti dalla concessione del 1547, ed once 30 in virtù della medesima concessione, e dell' atto di accordo del 1557 di cui si è precedentemente parlato;

9° Numero cinque apoche dei 4 aprile e 1 settembre 1736, 19 giugno e 19 settembre 1779, e 12 settembre 1832, contestanti il pagamento del canone fatto alla mensa, cioè con le prime due dal Dr. D. Vincenzo Tedeschi per l'annata da settembre 1735 ad agosto 1736, con le altre due dalla signora Donna Lucrezia Tedeschi vedova del Dr. D. Vincenzo per l'annata da settembre 1778 ad agosto 1779, e con l'ultima dal cavaliere D. Domenico Tedeschi per l'annata da settembre 1830 ad agosto 1831, quale erede questo ultimo del di lui genitore D. Francesco di Paola ai termini del testamento olografo del 9 settembre 1823, e come avente diritto e causa del di lui avo Dr. D. Vincenzo;

10° Dispacci reali dei 12 maggio 1753, e 3 settembre 1796, col primo dei quali S. M. C. Carlo III impose il perpetuo silenzio alle concessioni fatte dai vescovi di Catania sino all'anno 1649 inclusive, e con l'altro S. M. Ferdinando IV, in vista della domanda del sindaco di quel comune, e di molti possessori di fondi di pertinenza di quella mensa, ordinò, che si sostenga la grazia accordata dall'Augusto suo genitore in pro dei medesimi;

11° Transazione tra l'università di Caltagirone e D. Vincenzo Maria Tedeschi del 12 ottobre 1760 in notar D. Giacomo Majorana del detto comune, con la quale si convenne, che le acque del fiume di Gurnalonga defluenti nel territorio di Catania spettavano per una terza parte alla citata università, e per altre due terze al Tedeschi;

12° Certificato del ricevitore dei rami e diritti diversi, che attesta il pagamento del canone in once 43, 10, fatto da D. Domenico Tedeschi alla mensa vescovile in sede vacante per l' annata da settembre 1838 ad agosto 1939;

In quanto alla fruttificazione:

13° Concessione enfiteutica fatta da D. Vincenzo Maria Tedeschi al principe di Paternò, delle alose che si pescavano nel Simeto pel canone di once 30 annuali, agli atti di notar D. Giuseppe Vollaro a 22 febbrajo 1734;

14° Atto di locazione della barca fatto da Donna Lucrezia Tedeschi vedova di D. Vincenzo a 28 settembre 1794 in notar D. Vincenzo Arcidiacono di Catania a favore di Michele Motta, per anni tre da settembre 1795 ad agosto 1798, per l'annua gabella di netto di once 250, stante il gabelloto obbligavasi di andare a di lui rischio e pericolo la perdita della barca, e di fare durante lo affitto le spese occorrenti per la manutenzione della stessa. Processe di patto dover passare soltanto su i ponti di Binanti e Gurnalonga gli agricoltori delle terre della mensa, restando a di lui vantaggio la fida a seconda del provisionale del 1728, e di dar franco il passaggio alle persone di servizio del barone Villarmosa, da cui si riserbava la gabellante signora Tedeschi esigere i diritti del pedaggio. Patto ancora che il gabelloto Motta era in obbligo di consegnare alla gabellante dodici galline all'anno per carnaggi;

15° Gabella fatta li 28 maggio 1797 in notar Arcidiacono di Catania da Donna Lucrezia vedova Tedeschi a Salvatore Sichili, della pesca nel Simeto, e nei fiumi Gurnalonga, Fiumazzo, e gorghi adiacenti, per anni tre da settembre 1798 ad agosto 1801, alla ragione di once 26 all'anno, oltre i carnaggi che non s'indicano, e col patto di restare riservata alla famiglia Tedeschi la pesca delle alose dal 15 febbrajo al 15 maggio di ogni anno;

16° Due apoche di once 30 per una, fatte a 18 settembre 1797, e 3 ottobre 1841 in favore del principe di Paternò, cioè la prima da Donna Lucrezia vedova di Tedeschi pel canone maturato in agosto 1797, e l'altra da D. Domenico Tedeschi per quello di agosto 1839, a mente della concessione enfiteutica del 22 febbrajo 1734;

17° Numero quattro atti di gabella dei 12 marzo 1801, 17 agosto 1815, 25 febbrajo 1820, e 9 marzo 1824, relativi alle acque del fiume Gurnalonga per la sola parte spettante alla fa-

miglia Tedeschi, giusta la transazione tra D. Vincenzo Tedeschi e la università di Caltagirone del 12 ottobre 1760. Dal primo atto si ha la pigione di onze 33, 20 annuali per anni quattro da gennajo 1801 a dicembre 1804; dal secondo di onze 50 annuali per anni quattro da ottobre 1815 ad ottobre 1819; dal terzo di onze 40 annuali per lo periodo dal 25 febbrajo 1820 a tutto ottobre 1823; dal quarto di onze 30 annuali per mesi dieci da marzo a dicembre 1824;

18° Gabella del salto delle anguille nel fiume Binanti fatta a 4 settembre 1802 da D. Francesco di Paola Tedeschi per anni due da settembre 1802 ad agosto 1804 alla ragione di onze 4 all'anno, e col patto di potere il gabelloto usare a suo libero piacimento delle acque suddette per lo arbitrio del riso e del canape;

19° Società fatta da D. Francesco Tedeschi con D. Giuseppe Zappalà Gemelli e consorti a 16 maggio 1803, con alberano privato ridotto agli atti di notar Rosario Giuffrida di Catania a 7 marzo 1842, delle acque del Simeto per lo arbitrio del riso e del canape, per lo periodo di anni nove da gennajo 1803 a dicembre 1811, col patto di dovere la società pagare al signor Tedeschi l'uso dell'acqua per fare speculazioni in ragione di onze 8 annuali per ogni salma di terre, che saranno seminate di riso o canape;

20° Apoca agli atti di notar D. Luigi Patti di Caltagirone del 21 gennajo 1804, con la quale l'università suddetta confessa ricevere da D. Francesco Lazzara di Catania onze 18, 20, per la terza parte di gabella delle acque di Gurnalonga del 1802 e 1803, stante le altre due terze parti in onze 37, 10 si appartengono a D. Francesco di Paola Tedeschi qual' erede del di lui padre D. Vincenzo;

21° Numero dieci atti dei 19 agosto 1805, 17 settembre 1812, 25 agosto 1815, 17 maggio 1818, 20 gennajo 1822, 1 agosto 1825, 7 maggio 1831, 16 aprile 1833, 18 aprile 1836, 31 dicembre 1839, relativi tutti alla locazione come sotto della barca ossia giarretta, salvo al gabellante Tedeschi l'uso delle acque dei fiumi Simeto,

e Binanti per lo arbitrio dei risi e del canape, e la prestazione annuale di sedici galline. Si ha dal primo atto la pigione di once 280 annuali per tre anni da settembre 1805 ad agosto 1808; dal secondo di once 320 annuali per anni tre da settembre 1813 ad agosto 1816; dal terzo di once 330 annuali per tre anni da settembre 1816 ad agosto 1819 ; dal quarto di once 350 annuali per anni tre da settembre 1819 ad agosto 1822; dal quinto di once 296 annuali per anni tre da settembre 1822 ad agosto 1825; dal sesto di once 300 annuali per tre anni da settembre 1825 ad agosto 1828; dal settimo di once 290 annuali per anni tre da settembre 1831 ad agosto 1834; dall'ottavo di once 283 annuali per tre anni da settembre 1834 ad agosto 1837; dal nono di once 290 annuali per tre anni da settembre 1837 ad agosto 1840; dal decimo finalmente di once 280 annuali per tre anni da settembre 1840 ad agosto 1843;

22° Tre atti dei dì 17 agosto 1815, 25 febbrajo 1820, 12 marzo 1824 , relativi alla gabella come sotto delle acque del fiume Binanti, fuori l'uso della pesca. Dal primo atto si ha la pigione di once 15 annuali per lo periodo dal 1 maggio 1816 a 31 ottobre 1819; dal secondo la pigione stessa di once 15 annuali per lo periodo dal 25 febbrajo 1820 a tutto il mese di ottobre 1823; dal terzo la pigione di once 12 annuali per lo periodo dal 12 marzo 1824 al 30 novembre del detto anno;

23° Due atti datati a 7 gennajo 1819, e 3 settembre 1838, riguardanti lo affitto della pesca nei fiumi Simeto, Gurnalonga, Fiumazzo , e gorghi adiacenti , salva la pesca delle alose a favore del gabelloto Tedeschi dal 15 febbrajo a 15 maggio di ogni anno. Contiensi nel primo atto la pigione di once 42 annuali per anni tre da settembre 1819 ad agosto 1822; nel secondo quella di once 52 annuali per anni due da settembre 1838 ad agosto 1840;

24° Gabella del dì 11 febbrajo 1838 della pesca delle alose nel fiume Dittaino dal 15 febbrajo a 15 maggio 1838, per oncia 1 annuale, oltre i carnaggi di rotoli quindici alose;

25° Dichiarazione in carta privata fatta da D. Domenico Tedeschi a 24 febbrajo 1838 registrata detto giorno in Catania, re-

lativa alla gabolla fatta verbalmento dal 15 febbrajo a 15 maggio 1838 della pesca delle alose nel fiume Gurnalonga por lo prezzo di once 2, oltre i carnaggi, che non s'indicano, di pesci alose;

26° Gabella fatta il dì 11 agosto 1840 della pesca dei fiumi Simeto, Gurnalonga, Fiumazzo, e gorghi adiacenti, per la pigione dl once 42 annuali per lo periodo di tre anni da settembre 1840 ad agosto 1843;

27° Numero duo dichiarazioni che fanno Salvatore Pezzino e Pietro Bruno presso il notaro D. Agatino Puglisi a 17 aprile 1832, e 27 marzo 1843 come gabelloti della barca ossia giarretta. Per la prima attesta il Pezzino, che il passaggio franco dato alle persone di servizio del barone Villarmosa importa once 6 annuali; e per la seconda rivela il Bruno, che il fruttato del passaggio da lui percepito è risultato in once 500 annuali circa.

L'Intendente di Catania interpellato dal Pubblico Ministero su le domande del cavaliere D. Domenico Tedeschi e Tedeschi, relative alla così detta giarretta e sue dipendenze, ha con suo foglio del 14 marzo 1843 acchiuso una decurionale del 20 gennajo detto anno, con la quale tenendo conto delle pretensioni di altri chiedenti un compenso delle rispettive proprietà già abolite, e trattando all'articolo 3° di quello del Tedeschi, del diritto cioè di pedaggio della barca di primo sole, ossia giarretta nel Simeto, dei diritti di privativa delle acque nei fiumi Simeto, Binanti, e Gurnalonga, dei diritti su la pesca nei fiumi Gurnalonga, Dittaino, Binanti, Fiumazzo, e gorghi adiaconti, e della pigiono ricavata dalla giarretta con la privativa su i ponti di Binanti e Gurnalonga nel feudo delle Grotte, si riferisce ad una precedente deliberazione, che ebbe luogo a 24 novembre 1841, nei seguenti sensi:

1° Che sia utile anzi necessario il costruirsi nei due siti del fiume Simeto di primo sole, e della giarretta i due ponti a spese delle due provincie di Catania e di Noto da servire di comunicazione,

2° Che non può ammettersi la pretensione del cavaliere D. Domenico Tedeschi e Tedeschi, e del Monistero dei padri Cassinesi a stabilire quei ponti a loro spese proprie, poichè non può aver luogo proprietà privata su i fiumi, che la legge dichiara pubblici.

3° Che nella intelligenza che il cavaliere Tedeschi non contrasse con il comune di Catania pel su divisato diritto di passaggio, spetta al Governo il provvedere il convenevole pel compenso cui ha diritto il medesimo, come colui che mercè validi e irrefragabili titoli ha posseduto sin' oggi la manutenzione delle barche di passaggio nel sito del primo sole del Simeto, ed in veduta della perdita che verrà a soffrire di una proprietà da tre secoli goduta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del cavaliere D. Domenico Tedeschi e Tedeschi:

Vedute le due donazioni di Tancredi del 1092, e del 1102 a favore del vescovado di Catania:

Veduto l'atto enfiteutico stabilito da quel vescovo nel 1547 a nome di Giacomo Celano rappresentato oggi dal ricorrente:

Astrazion fatta della legittimità ed efficacia delle citate due donazioni, così per la qualità del donante, che per le facoltà che in lui risiedevano a donare:

Considerato, che gli atti stessi di donazione non presentano esplicitamente la concessione dei diritti reclamati, e molto meno l'uso che esclusivamente se ne esercita;

Considerato, che quando anche ne fossero espliciti e la concessione e l'uso, i diritti suddetti ricaderebbero sempre nella classe dei privativi aboliti dalla legge parlamentaria del 1813 senza compenso, non ravvisandosi nelle donazioni la causa eccezionale preveduta dalla stessa legge, quella cioè di una ragion di prezzo;

Considerato, che il ricorrente nella qualità di enfiteuta del vescovado di Catania, in difetto del reclamato compenso, per cui non ha titolo avverso l'erario, può in ogni evento nel suo interesse essere al caso di agire per regolare le condizioni della enfiteusi innanzi le competenti autorità giudiziarie;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr:

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 21 agosto 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Serradifalco, D. Giuseppe e Donna Maddalena Orengo, per compenso di metà della maestra notaria di Marsala.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Serradifalco qual donatario del conte di Pietrasanta, e D. Ferdinando Corrado qual proccuratore di D. Giuseppe e Donna Maddalena Orengo, con loro domande presentate l' una sotto il giorno 20 gennajo 1820, e l'altra nel dì 8 febbrajo 1823, chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria il compenso dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Marsala, che sin dal 1760 era stato vitalizialmente conceduto in metà al conte D. Antonio Pietrasanta, ed in metà a D. Giuseppe, Donna Maddalena, e Donna Rosalia Orengo.

A francheggiare tale domanda furono prodotti alcuni documenti, dai quali ricavasi, che con decisione del 30 ottobre 1822 partecipata al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti sotto il dì 26 gennajo 1823 fu dal Luogotenente generale accordato agli istanti il termine di un solo mese per potere produrre la loro domanda pel compenso di cui trattasi.

Che nel 1760 essendo il duca D. Antonio Pietrasanta creditore avverso il regio erario di una pensione vitalizia di once 44, 20 annuali, gli fu per abbuonconto della stessa assegnata durante vita la metà dei proventi annuali dell'uficio di cui trattasi, quale metà fu allora calcolata ascendere ad once 42 annue, ed in pari tempo

venne ordinato, che l'altra metà dei proventi suddetti fosse annualmente divisa in egual parte ai signori D. Giuseppe, Donna Maddalena, e Donna Rosalia Orengo, col patto espresso, che mancando uno di essi dovrebbe la di lui rata parziale cedere in beneficio della regia corte.

E che finalmente il suddetto duca di Pietrasanta con atto di donazione irrevocabile tra i vivi donò nell'anno 1813 allo istante duca di Serradifalco tutti i beni mobili ed immobili, crediti, rendite, vitalizî, e decorsi, che egli possedeva in Sicilia.

La gran Corte dei conti delegata nella seduta del 12 maggio 1843 preparatoriamente ordinò, che i petenti nel termine di giorni venti a contarsi da detto giorno 12 maggio dovessero presentare gli attestati di vita dei concessionarî per gli anni posteriori al 1820.

È scorso più di un mese e non è stato presentato documento alcuno.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del duca di Serradifalco, e di D. Giuseppe Orengo e compagni, pel chiesto compenso dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Marsala:

Considerando, che i petenti malgrado la preparatoria del 12 maggio 1843, con la quale fu ordinato, che nel termine di giorni venti si fossero presentati dagli interessati gli attestati di vita dei concessionarî per gli anni posteriori al 1821, non hanno tuttora prodotto i documenti prescritti;

Considerando, che nessun documento esiste nelle carte prodotte, e nessun'altro è stato presentato, da cui potesse sorgere il preteso diritto, e la liquidazione del compenso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Barone D. Benedetto Vernengo, pel compenso dell'uficio di custode della porta doganella di Palermo.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 7 marzo 1834 il barone D. Benedetto Vernengo producea domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo la liquidazione del compenso dell'abolito uficio di custode della porta doganella di Palermo.

Dai documenti presentati in sostegno di tale domanda risulta, che con dispaccio del 2 settembre 1813 fu prescritto di dovere interinamente esercitare l'istante l'impiego di custode della porta doganella, il quale dietro l'ultimo generale parlamento era stato tolto dalla classe dei vendibili; e che quindi a 14 settembre 1816 fu da S. M. ordinato di mettersi esso barone nella piena percezione degli introiti dell'uficio su indicato, quale uficio fu dal Vernengo esercitato sino al giorno 9 luglio 1830, dopo quale epoca stabilita la nuova organizzazione delle dogane rimase il ricorrente fra gli impiegati esuperanti in attenzione di destino.

La gran Corte dei conti ordinaria ritenuto l'anzidetto con deliberazione del 30 settembre 1835 ammise il titolo del barone Vernengo per ottenere durante la sua vita il chiesto compenso, dichiarando appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa meramente gratuita.

Il Regio Scrivano di razione intanto incaricato di formare la corrispondente relazione di liquidazione, con sua lettera officiale del 27 maggio 1837 faceva presente, che il barone D. Benedetto Ver-

nengo, non potendo produrre gli elementi pel coacervo voluto dalle leggi, chiedeva che si fosse basata la liquidazione del compenso di cui si tratta sul rivelo dell'uficio fatto nel 1811 dal di lui genitore barone D. Francesco Vernengo, che ne era allora possessore.

Questo rivelo darebbe per la percezione avvenuta nel decennio dal 1801 al 1810 una somma complessiva di once 1200, il di cui medio sarebbe in annue once 120, oltre il soldo di once 20 annue annesso all'uficio.

Intanto il barone Vernengo con altra supplica ha prodotto altri tre certificati, che sono i seguenti:

1° Il capo-contabile della direzione provinciale dei dazi indiretti contesta il pagamento del soldo in once 20 annuali di lordo a tutto agosto 1824;

2° Il direttore ed ispettore Gemelli a 18 agosto 1842 attesta, che dal 1 gennajo 1825 sino a 4 maggio 1829 il barone Vernengo prestò servizio presso la dogana di Palermo senza esigere diritto veruno giusta la prescrizione del Real Decreto del 30 novembre 1824, avendo percepito solamente il soldo di once 20 annue;

3° Finalmente un certificato soscritto da diversi impiegati della real tesoreria generale, nel quale si attesta, che da gennajo 1826 a tutto marzo 1830 il barone Vernengo percepì dalla real tesoreria le once 20 annuali; nel quale certificato si legge ancora: « Trovasi « inoltre al di lui conto osservato di essere stato compreso in un « notamento segnato col n. 3 degli esuperanti dell'amministrazione « generale dei dazi indiretti, e che dovea essere pagato del soldo « suddetto sino a marzo 1830, fino a che non si sarebbe da S. M. « classificato. Con Reale Rescritto poi del 4 novembre 1834, partecipato con ministeriale del 27 detto mese, fu classificato per accu- « dire presso la gran Corte dei conti, per aver liquidato il compenso « ai termini dell'articolo 2° del Real Decreto del 30 novembre 1824. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Benedetto Vernengo, con la

quale ha domandato la liquidazione del compenso per l'uficio di custode della porta doganella:

Considerando, che costa di essere stato il barone Vernengo eletto con reale dispaccio del 2 settembre 1813 per esercitare interinamente l'impiego di custode della porta doganella di Palermo;

Considerando, che S. R. M. a 14 settembre 1816 prescrisse di potere il barone Vernengo percepire gli introiti del suddetto uficio, che dal medesimo fu esercitato per tutto il 1825;

Considerando, che da gennajo 1826 il barone Vernengo continuò a prestar servizio col solo soldo di once 20 annuali, senza poter percepire alcun altro lucro a tutto aprile 1830;

Considerando, che tal servizio perdurò anni quattro e mesi quattro, per cui gli si deve un corrispondente compenso;

Considerando, che calcolati gli introiti e fatte le corrispondenti deduzioni, gli introiti, oltre il soldo di once 20 annuali, non potevano essere maggiori di once 60 annuali, che per quattro anni ed un terzo ammontano ad once 260, pari a ducati 780;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al barone D. Benedetto Vernengo, per la continuazione del servizio non ostante l'abolizione dell'uficio sino ad aprile 1830, nella somma quantitativa di ducati 780 a carico della real tesoreria di Sicilia, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, e pagabile con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per l'epoca posteriore al 1830.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Palagonia, per compenso del diritto di once 5, 10 annuali sopra ogni salma di terra che si mette sotto acqua nel territorio di Francofonte.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia con domanda presentata a questa gran Corte delegata il dì 17 marzo 1842 ha esposto, che egli riscuote annualmente nel comune di Francofonte la somma di ducati 16 per ogni salma delle terre, che i possessori di esse mettono sotto acqua; che il decurionato di quel comune supponendo essere una tale riscossione proveniente dai diritti ex-feudali aboliti, ha con sua deliberazione fatto osservare all'Intendente di Noto di essere stata anch' essa colpita dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; e che perciò quantunque fosse egli certo da un canto, che una tale deliberazione non potrà essere da quello Intendente approvata pei titoli che lo garentiscono, e che non potrà la suddetta riscossione essere riputata come abolita dal citato Decreto del 1841, e ciò per la validità del di lui diritto poggiato su la proprietà, e sul dominio legalmente contestato da una sentenza del 7 ottobre 1811 emessa dall'abolito tribunale della gran corte, pure a maggior cautela e subordinatamente prega, che ove si opinasse doversi il di lui diritto comprendere nella classe di quelli aboliti, piaccia alla gran Corte liquidarne il compensamento ai termini del Decreto medesimo degli 11 dicembre 1841.

In appoggio a tale domanda si è presentato il seguente documento, il quale trovasi alligato ad un' altra domanda dello stesso principe di Palagonia per altri diritti in Francofonte.

Una sentenza dell'abolita gran corte del 7 ottobre 1811, da cui rilevansi molti capi di gravezze feudali dedotti dal comune di Francofonte contro il barone, e fra i quali havvi quello di esigere once 5, 10, *super qualibet salma terrarum ad emphyteusim postarum a quibusdam singulis ratione subtus aquae, seu pro cultura earum-*

dem terrarum , quas singuli emphiteutae eorum industria irrigant cum aquis ductis a fluminibus regiis; e su cui la gran corte pronunziò , che *possit baro (Francifontis) exigere unc. quinque et tar. decem pro qualibet salma terrarum subtus aquae ab omnibus possessoribus qui irrigant suas terras aqua ducta opera manufacta a barone; non possit tamen exigere dictas unc. quinque et tar. decem ab accolis, qui irrigant suas terras aqua ab iisdem derivata ex flumine publico, quae derivatio non afficiat opera manufacta a barone ad ducendam aquam in aliorum terras.*

Per notizie ulteriormente date dall'Intendente di Noto in officio del 25 agosto 1842 , e dalla copia di un atto provisionale speditosi d'ordine del tribunale del concistoro sotto il 27 agosto 1813, e prodotto oggi dal proccuratore del comune di Francofonte rilevasi , che il comune suddetto portò appello avverso la citata sentenza dell'abolita gran corte del 7 ottobre 1811.

Si fa anche osservare, che da un foglio di dilucidazioni del proccuratore istesso del 14 settembre 1842 risulta, che il comune nella causa agitata nel Tribunale civile di Palermo contro il principe di Palagonia, si avvalse di quei capi della sentenza del 1811 favorevoli, e si riserbò di proseguire lo appello pendente per quelli che gli erano contrarî.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del signor principe di Palagonia per la liquidazione del compenso del diritto di ducati 16 annuali per ogni salma di terra sotto acqua nel comune di Francofonte:

Considerando, che il principe di Palagonia ha inteso appoggiare il suo diritto su di una sentenza pronunziata dall'abolito tribunale della gran corte civile il dì 7 ottobre 1811;

Considerando, che l'Intendente di Noto con foglio del 25 agosto 1842 ha fatto conoscere a questa gran Corte, che il comune di Francofonte portò appello avverso la citata sentenza del 7 ottobre 1811 , e che perciò tuttora è controverso il titolo pel diritto preteso dal petente;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Giuseppe Tedeschi Impellizzeri e compagni, per compenso della gabelluccia della carne vecchia in Modica.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Giuseppe Tedeschi Impellizzeri, D. Benedetto Livia di Modica, Donna Francesca Paola lo Squiglio in Fardella, e il cavaliere D. Marcello Fardella duca di Cumia, con domanda presentata per mezzo di proccuratore sotto il dì 16 marzo 1842 hanno esposto, che per effetto d'inveterati titoli e di un esercizio immomorabile, posseggono nel comune di Modica il diritto di esazione della così detta gabelluccia della carne vecchia, per la quale sono obbligati quei macellatori di pagare carlini tre siciliani sopra ogni quintalo di carne che si macella in detto comuno.

Che in seguito d'una circolare emessa dall'Intendente della provincia a 9 febbrajo 1827 relativa allo scioglimento dei diritti promiscui, il sindaco d'allora riferì, che il comune non possedeva beni di tal sorta, ma che così poteva riputarsi l'esazione della gabelluccia vecchia della carne; e l'Intendente in data del 2 marzo detto anno manifestò, di non appartenere a diritti ex-feudali e promiscui la gabelluccia suddetta, soggiungendo dovere i proprietari infra un dato termine legittimare i loro titoli, con la pena in caso diverso di cessare la esazione. E in effetti non avendo potuto gli

interessati produrre per mancanza di tempo nel designato termine i documenti, con formale intima del 4 luglio 1827 furono sospesi nella percezione.

Che reclami ne furono allora avanzati al Governo, ed all'Intendente, su i quali essendo stato inteso il decurionato del comune, quel collegio municipale, esaminate le ragioni esposte sul modo della percezione, non che i documenti di legittimazione del possesso, deliberò in data del 3 aprile 1831 di ripristinarsi gli interessati nella percezione.

Che approvata cotale deliberazione dal Consiglio d'intendenza, e rimessa per esame alla gran Corte dei conti, questo magistrato in data del 3 giugno 1833 avvisò, che la gabelluccia suddetta non era proveniente da diritti ex-feudali, e che perciò restar ne doveva libero l'esercizio agl'interessati. E dietro cotale avviso della gran Corte dei conti con ministeriale del 12 settembre detto anno ne fu ordinata la reintegrazione, con l'obbligo al comune di rimborsare i proprietarî per la durata della sospensione.

E comunque (seguitano a dire gli esponenti) non vi fosse luogo a dubitare della legittimità di tale diritto, pure per ovviare a qualunque perenzione di termine nel caso di abolizione, han chiesto di darsi loro il corrispondente compenso a norma del Real Decreto degli 11 dicembre 1841. E ciò sotto la espressa riserva di poter domandare ai magistrati competenti la dichiarazione di non essere siffatta gabelluccia provveniente da diritto feudale abolito.

In appoggio di questa domanda si sono presentati i seguenti documenti:

1° Avviso della gran Corte dei conti del 3 giugno 1833 emesso per incarico del Governo, con cui fu opinato di doversi gli interessati reintegrare nel possesso del cennato dazio, salvo ai singoli di poter ospedire i loro diritti e ragioni nelle vie regolari. In questo avviso si leggono le seguenti considerazioni:

« Che il diritto di tre carlini siciliani su di ogni quintale di carne « che si esige in Modica dai signori Tedeschi, Livia, e Fardella, « non è un credito contro quel comune a doversi liquidare presso « il Consiglio d'intendenza giusta il Decreto sulla civile ammini-

« strazione, come erroneamente fu definito dall'Intendente, ma è
« un dazio che i mentovati proprietarî posseggono;

« Che essi oltre del titolo di acquisto, se ne trovano nel paci-
« fico possesso ultra centenario, o quindi non ne possono essere
« amministrativamente spogliati, ma previo il corrispondente com-
« penso, e nelle vie regolari; e cho perciò la risoluzione dell'In-
« tendente, la quale vietò ai medesimi la percezione di questo dazio
« avendo offeso i sacri diritti della proprietà, merita pronto riparo;»

2° Officio dell'Intendente della provincia del 26 settembre 1833, con cui fu comunicata per l'esecuzione al sindaco di Modica, ed indi intimata agli interessati Tedeschi e Livia, una ministeriale della Luogotenenza del 12 detto mese ed anno concepita nei seguenti termini: « Su la quistione se D. Giacinto Tedeschi e com-
« pagni conosciuti proprietarî di un dazio sulla carne in Modica
« potessero o no restare in possesso, S. A. R. nel consiglio del 6
« andante, uniformemente allo avviso espressamente profferito dalla
« gran Corte dei conti, si è degnata ordinare, che gli indicati in-
« dividui debbano essere reintegrati nel possesso del dazio, salvo
« ai singoli di poter espedire i loro diritti e ragioni nelle vie re-
« golari; ed aggiunge che nello spazio di sei mesi il comune istesso
« debba procurarne la liquidazione pel compenso a darsi ai ter-
« mini della legge.»

3° Estratto di una deliberazione del decurionato di Modica del 3 maggio 1835, con cui fu proposto un aumento provisorio al suddetto dazio su la carne, ad oggetto di provvedersi col prodotto di esso all'indennizzamento preteso dai possessori Tedeschi, Livia e Fardella, per la riscossione mancata durante il tempo della sopra enunciata sospensione della così detta gabelluccia;

4° Atto di adizione ex testamento della eredità del cavaliere D. Vincenzo Fardella, per parte di D. Girolamo Fardella, e del cavaliere D. Marcello Fardella duca di Cumia;

5° Rivelo fatto nel 1816 dal cavaliere D. Gaspare Palermo per la sua rata, in cui si contiene una rendita civile su la suddetta piccola gabella della macollazione della carne nel comune di Modica, che s'indicò per la somma approssimativa di once 9 annuali, che si disse trovarsi da più anni in economia;

6° Diversi documenti di atti di fitto del detto dazio del 1604, 1753, 1788, 1793, 1817, e 1840. Nell'atto di gabellazione del 1604 il dazio apparisce locato da Antonino de Romano, indicandosi *per la gabella della carne denariorum duorum* della città di Modica.

L'atto di affittanza del 1753 è formato da D. Giacinto Tedeschi o Romano per la terza parte di detta gabella *carnis veteris hujus civitatis.*

Nell'atto di locazione del 1788 intervengono D. Antonino Livia, D. Nicola Tedeschi ed Arezzo, e la moniale Cecilia Palermo, e si dà in affitto « gabellam veterem carnis, seu jus exigendi tar. « unum et grana decem pro quolibet quintale consistente in ro- « tulis centum carnis macellandae et vendendae in hac civitate « Mothucae, tam a macellatoribus, quam a quibusvis aliis etiam « privatis personis, nec non grana sex pro qualibet ove, et ut dicitur « *crasto e becco*, et eque pariter granum unum pro quolibet agno, « ac aliud quodcumque consuetum jus etc. etc.»

Nell'atto del 1793 si concedono in locazione due terze porzioni della suddetta gabella per parte di D. Giacinto Tedeschi, e della moniale Luisa Palermo.

Nell'atto del 1817 il cavaliere D. Gaspare Palermo dà in affitto la terza parte della suddetta *piccola gabella della carne che si macella per uso del comune di Modica.*

Dal certificato finalmente relativo all'atto di locazione del 9 dicembre 1840 si rileva l'affittanza fatta dal canonico D. Giuseppe Tedeschi, tanto nel nome proprio, quanto come proccuratore del duca D. Marcello Fardella e consorti, della gabelluccia vecchia di terl uno e grani dieci per ogni quintale di carne vaccina, pecorina, caprina, e di qualunque altra sorta che si macella nel comune di Modica, e che si paga dai macellatori. La durata di tale affitto è di anni due, e per l'annuo estaglio di once 36.

Sono indi pervenute due deliberazioni del decurionato di Modica della data dei 6 marzo 1842 e 19 aprile 1843. Nella prima di esse si fa rilevare, che per giudicarsi della natura del mentovato diritto della così detta gabelluccia, si era chiesta agli interessati la esibizione del titolo originario, ma che da parte di

costoro si era risposto di non potersi produrre per rimontare ad epoca antica, e per essere stato stipulato da notari, le cui scritture sono state distrutte dai passati alluvioni; e che soltanto esisteva il titolo di acquisto della rata del signor Livia, dalla ispezione di cui nulla poteva rilevarsi, se mai cotale diritto stato fosse angarico. Per lo che il decurionato portava avviso, che non potendosi nella materia formare un esatto giudizio, fosse da sospendersene lo esame per attendersene dal Governo la superiore risoluzione.

Nella seconda poi delle citate deliberazioni si fa conoscere di non essersi dai singoli prodotto alcun reclamo contro la riscossione del dazio suddetto, e che i possessori di esso trovavansi reintegrati nella percezione in seguito della ministeriale del 12 settembre 1833; che esaminatosi l'atto del 26 giugno 1725 non aveva potuto desumersene se il diritto sia o pur no feudale, non essendone indicata la provenienza; che per dirsi un abuso feudale dovrebbe costare di essere stato *ab origine* imposto dal proprietario; che l'atto seguito tra Alessandrello e Livia era munito della venia viceregia; che per questo dazio che si percepisce da varî secoli, per la tenuità di esso di carlini tre siciliani a quintale, nessun interesse o detrimento ne soffre il pubblico, gravitando direttamente a carico dei macellatori; e che perciò nella mancanza del titolo non potendosi dal decurionato dar parere nè pro nè contra, debbano le cose rimanere nello stato attuale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda con gli atti e documenti di sopra enunciati:
Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:
Veduto il Real Decreto degli 11 dicembre 1841:
Si ha proposto ad esaminare:

1° Se sievi luogo ad attribuzione di compenso per lo dazio di che è esame, e nell'affermativa quale ne sia la misura;

2° Se la corrisponsione del compenso debba essere a carico del comune o dell'erario;

E sul primo obbietto ha considerato:

Che nello avviso emesso dalla gran Corte dei conti in data del 3 giugno 1833 mettendosi a disamina la legittimità e pertinenza del dazio della così detta gabelluccia vecchia della carne, che si macella nel comune di Modica, uniformemente a quanto era stato osservato da quel collegio decurionale nella deliberazione del 3 aprile 1831, e nel correlativo provvedimento del Consiglio d'intendenza della provincia del 9 luglio 1832, fu ritenuto, che i possessori oltre al titolo di acquisto ne avevano la percezione pacifica ultra centenaria, e che perciò non potevano restarne amministrativamente spogliati, *se non previo il corrispondente compenso e nelle vie regolari;*

Che con la risoluzione presa da S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. (D. G.) in data del 12 settembre 1833, approvandosi il divisato avviso della gran Corte dei conti, fu ordinato di reintegrarsi i possessori nella percezione del dazio, salvo ai singoli di poter espedire i loro diritti nelle vie regolari, e con doversene dal comune nel termine di sei mesi procurare la liquidazione *pel compenso a darsi ai termini della legge;*

Che nella esistenza di tale superiore disposizione, con cui fu formalmente dichiarato il diritto al compenso a favore dei possessori del dazio, nulla essendosi d'altronde fatto rilevare in contrario per parte del comune, non è a porsi in dubbio di doversi presentemente compiere quella liquidazione di compenso, che già trovavasi per lo innanzi prescritta. E così mediante la corrispondente assegnazione del compenso medesimo mandarsi ad effetto la cessazione del dazio, la cui percezione in mano di privati non è ulteriormente compatibile con i principî del diritto pubblico amministrativo del regno, e con le provvide disposizioni emesse da S. M. (D. G.) nell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Che ritenuto adunque come già definito il diritto alla spettanza del compenso, nel versarsi sulla liquidazione dello importare di esso, tenuti presenti gli opportuni elementi di estimazione, e fatte le debite deduzioni ai termini dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, si fa giustamente luogo a determinare il compenso anzidetto nell'annua rendita di ducati 72;

Sul secondo articolo ha inoltre considerato:

Che essendo il dazio su la macellazione della carne per la sua natura uno di quelli d'interna consumazione, che a norma degli articoli 193 e 197 della legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 rientrano nella imponibilità comunale, e però tornando la sua cessazione a vantaggio esclusivo dei singoli abitatori del comune di Modica, non mai del regio erario che nulla viene a percepire per l'abolizione del dazio medesimo, non è a dubitarsi che il compenso debba gravitare a carico del comune istesso;

Per tali considerazioni;

Applicandosi il disposto nel comma 2° dell'articolo 2° del citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, in cui è dato alla gran Corte delegata l'incarico di avvisare secondo le materie, se il compenso debba essere a carico dei comuni o pure della finanza;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Modica, per la gabelluccia della carne nello stesso comune, a D. Giuseppe Tedeschi Impellizzeri, D. Benedetto Livia, Donna Francesca Paola lo Squiglio in Fardella, e duca di Cumia D. Marcello Fardella, nell'annua rendita di ducati 72 soggetta alla ritenzione fondiaria come per legge. E ciò a contare dal giorno della comunicazione dello avviso sovranamente approvato, che dovrà portare la immediata cessazione del detto dazio.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Palagonia, per compenso dei diritti di privativa dei molini e di cassa in Francofonte.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina, con domanda presentata a 16 marzo 1842 ha esposto, che per virtù di sentenza emessa a 7 ottobre 1811 dall' abolito tribunale della gran corte, fondata sopra incontrastabili titoli, fu riconosciuta e conservata nel medesimo la privativa dei molini, e di esigerne il corrispondente diritto, come altresì il diritto di ripetere nei casi di compra-vendita dei beni conceduti ad enfiteusi il diritto di cassa in terì uno per ogni oncia; che tali diritti si esercitavano nel comune di Francofonte, e che per la legge sull'abolizione della feudalità pubblicata nel 1812 fu prescritto in favore degli ex-baroni un compenso in surrogato di siffatti diritti essendo corrispettivi.

E quindi invocando l' esponente i Reali Decreti dei 19 dicembre 1838 e 11 dicembre 1841, e sostenendo di essere il primo dei suddetti diritti corrispettivo e garentito da un titolo, e l'altro inerente alla proprietà poggiato ancora alla sentenza medesima, si è fatto a chiedere la correlativa liquidazione del compenso.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Convenzione tra l'università di Francofonte ed il marchese di quella terra degli 11 luglio 1581, per la costruzione dei molini in detta terra a spese del barone. Fra le altre cose enunciate in detta capitolazione si legge questa clausola: « Ma detta « molitura stando in suo robore, et firmitate lo statuto, che nes« suno di detta terra possa andare a macinare ad altri molini, « sotto la pena contenuta in detto statuto. » Ed in altro luogo: « E ad altro non s' intenda obbligata la detta università elassi « detti anni cinque (nei quali pagar dovevasi il doppio diritto),

« che solamente pagare per la macinatura ad una molitura, giu-
« sta le forme che sempre si è pagato, nè di altro modo s' in-
« tenda obbligata ec. ec. ec. »

2° Lettere del Tribunale del patrimonio del 6 ottobre 1802, con cui riconoscendosi di essere il barone nel possesso del diritto privativo e proibitivo per i suoi molini, fu ordinato mantenersi nell'esercizio dei suoi diritti, salvi restando ai singoli i diritti di farli dichiarare indovuti nei competenti giudizi;

3° Simili lettere del 15 novembre 1802, con cui si richiamano in esecuzione le precedenti;

4° Sentenza dell'abolita gran corte del 7 ottobre 1811 con giudici aggiunti. Rilevansi da questa sentenza i numerosi capi di gravezze feudali dedotti dal comune di Francofonte contro il barone, fra gli altri quello del diritto proibitivo dei molini, e il diritto di terl uno e grani dodici per ogni oncia, *super bonis stabilibus urbanis et rusticanis, quae venduntur et emuntur in dicta terra etc.* su i quali la gran corte pronunziò la seguente sentenza:

« Stantibus tribus supplicationibus, duabus additativis, et altera
« declaratoria, quae a nobis visae suantur, ac stantibus interlo-
« cutoriis paulo ante latis, petitio quod baro Francifontis nullum
« habeat jus exclusivum, sive proibitivum cogendi singulos ad
« molendum eorum triticum in molendinis dicti illustris baronis
« existentibus in territorio dictae terrae, non procedat; petitio
« pro exactione tar. sex pro quolibet animale bovino, ratione fidae
« pro illis animalibus, quae pascua sumunt in terris dicti baronis,
« non procedat. In super possit baro exigere unc. quinque, et tar.
« decem pro qualibet salma terrarum subtus aquae ab omnibus
« possessoribus qui irrigant suas terras aqua ducta opera manu-
« facta a barone; non possit tamen exigere dictas unc. quinque
« et tar. decem ab accolis, qui irrigant suas terras aqua ab iisdem
« derivata ex flumine publico, quae derivatio non afficiat opera
« manufacta a barone ad ducendam aquam in aliorum terras. Jus
« sic dictum capsae possit a barone exigi ad rationem tar. unius
« pro qualibet uncia, solvendi pro medietate ab emptori, et pro
« medietate a venditori. Reliquae petitiones procedant una cum

« fructibus a die litis contestatae tantum, expensis hinc inde « compensatis. Existentibus in contrario voto pro jure molendini, « illustris de Troisi, et illustris do Pasqualino. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda con gli atti e documenti di sopra enunciati:

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla natura dei diritti allegati dal ricorrente sievi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che per la legge eversiva della feudalità sanzionata nel 1819 rimasero aboliti senza indennizzamento alcuno i diritti privativi e proibitivi, e segnatamente quello di non potere i cittadini molire in altri molini fuori che in quelli dell'ex-barone (cap. 2° della feudalità § 3);

Che alla regola esclusiva di ogni compenso fu semplicemente fatta eccezione qualora cosiffatti diritti signorili, sia privativi sia proibitivi, fossero stati provenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comune o singoli, ovvero da un giudicato (§ 4): ma con ciò vuolsi necessariamente intendere una transazione, la quale contenga un *aliquid datum vel acceptum*, che possa per legge indurre i caratteri di corrispettività;

Che nella specie del fatto in esame, l'atto degli 11 luglio 1581 niuna convenzione racchiude, che potesse giudicarsi corrispettiva tra il feudatario e il comune di Francofonte, in quanto al diritto privativo dei molini di quel territorio, per esservisi semplicemente dichiarato di rimanere nel suo vigore *lo statuto di non potere alcuno di detta terra andare a macinare in altri molini sotto la pena stabilita nello statuto medesimo.* Il che importava propriamente meno una convenzione, che la osservanza degli antichi statuti feudali, che sono caduti in conseguenza dell'abolizione generale della feudalità. D'altronde ben altri vantaggi riportava

il barone dalla erezione dei nuovi molini, che obbligossi costruire nel territorio del comune feudale, avendo all'uopo stipulato per la durata di un quinquennio la riscossione di un doppio diritto di molitura. E con la sentenza del 7 ottobro 1811 essendosi conservata semplicemente nel barone la contesa privativa dei molini, sull' appoggio dello stesso atto degli 11 luglio 1581, in cui non contenevasi alcuna convenzione sostanzialmente corrispettiva, nè tampoco può risultare alcun titolo a compenso da un giudicato di tal sorta, che non statuiva se non sull'applicazione di un diritto dipendente dal mero potere signoriale;

Che rispetto poi al diritto così detto di cassa, ossia di torl uno per ogni oncia su i contratti di compra-vendita dei beni enfiteutici, è a porsi mente di essere stato cotale dazio generalmente abolito con apposita sanzione fin dal 1810, come quello che era di impedimento alla libera circolazione delle proprietà, nè mai fu conceduto alcun diritto a compenso. Ed anche secondo i principî della legge sanzionata nel 1813, o che voglia questo antico diritto intendersi compreso nella classe dei cespiti segreziali, ovvero nel numero dei proventi annessi allo antiche giurisdizioni feudali, non potrebbe in verun caso esser suscettivo di compenso. Imperocchè per le segrezie interne fu riservato il diritto alla indennità in riguardo ai soli possessori a titolo oneroso, e pei diritti provenienti dalla giurisdizione signorile, ne fu generalmente soppressa la riscossione, senza indennizzazione alcuna ai possessori (§ 3 capitolo 3° dei consigli civici, e § 2, 3, e 4, capitolo 1° della feudalità);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda degli amministratori del Monte Pallavicino, per compenso di un canone dovuto sulla foresta dei Piani nel territorio di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre D. Giuseppe Pilo qual uno dei cinque amministratori del Monte Pallavicino di Palermo, e qual proccuratore generale dei medesimi, ed il padre D. Nicola Lucchesi Palli nella qualità di proccuratore generale della eredità del fu abate D. Girolamo Prenestino, a 17 marzo 1842 hanno esposto, che agli istanti coi nomi è dovuto un'annuo canone di proprietà di once 22 su la intera foresta, ossia erba nei vacanti, dell'ex-feudo dei Piani nel circondario di Caccamo; e che un tal canone non è feudale nè angarico.

Pure ad esuberanza di cautela, e salvo i diritti di agire contro D. Antonino Spucches e Brancoli duca di Caccamo, da cui fu agli esponenti coi nomi assegnato nel 1827 il canone in parola, han chiesto, che ove la Corte creda un tal diritto abolito, le piaccia liquidarne il dovuto compenso.

In sostegno di tale domanda han presentato i seguenti documenti:

1° Lettere di manutenzione di possesso spedite a 29 ottobre 1760 ad istanza del sacerdote D. Vincenzo di Giovenco e Scavuzzo proprietario della foresta del feudo dei Piani nel territorio

di Caccamo, pel diritto proibitivo di pascere alla foresta annesso;

2° Atto di concessione enfiteutica di detta foresta fatto a 20 agosto 1814 da D. Ignazio Paolo Giovenco di Francesco in favore del sacerdote D. Angelo Barreca, con l'obbligo di dover pagare annualmente once 22 alla segrezia di Caccamo per ragion di censo;

3° Atto d'obbligo fatto a 11 ottobre 1841 da D. Francesco Paolo Giovenco di Vincenzo, con il quale, possessore della foresta di cui si tratta, dichiarò di essere la stessa soggetta ad once 22 annuali di canone di proprietà, dovute un tempo al duca di Caccamo, e quindi agli istanti reverendi Pilo e Lucchesi coi nomi, come assegnatarî di D. Antonino Spucches e Brancoli duca di Caccamo per assegnazione loro fatta a 31 dicembre 1827, in ventre del quale è compreso il pagamento dell'annualità corsa da settembre 1840 ad agosto 1841 fatto da Giovenco al proccuratore dei petenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata dal padre Giuseppe Pilo proccuratore ed amministratore del Monte Pallavicino, e dal padre Nicolò Lucchesi Palli proccuratore dell'eredità del fu abate Prenestino, pel compenso di once 22 annuali dovute sopra la foresta dell'ex-feudo delli Piani nel territorio di Caccamo:

Considerando, che dai documenti prodotti chiaro risulta di essere i petenti nel pacifico possesso di un canone, per cui oltre le lettere di manutenzione di possesso del 29 ottobre 1760, fu eseguita a 20 agosto 1814 la concessione enfiteutica, ed a 11 ottobre 1841 fu stipulato l'atto d'obbligo con la dichiarazione di essere il fondo soggetto al canone di once 22 annuali, e fu pagata dall'enfiteuta la corrispondente annualità decorsa da settembre 1840 ad agosto 1841;

Considerando, che ritenendo i petenti il possesso dell'enunciato canone nulla hanno perduto, e quindi non hanno diritto di chiedere alcun compenso;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 13 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese dello Scuderi, per compenso della baronia del ponte porto e littorale di Siracusa.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese dello Scuderi, e barone del ponte porto e littorale della città di Siracusa, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria nel 28 febbrajo 1828, da cui fu trasmessa a questa gran Corte delegata, espose, che egli possedea in feudo la baronia divisata del ponte porto e littorale di Siracusa per compra fattane dai suoi autori nel 1471; che essendo i diritti annessi alla stessa aboliti per esecuzione del Real Decreto del 30 novembre 1834, chiedeva egli a seconda dell' articolo 4° delle istruzioni del 1819 la liquidazione del compenso promesso nell'enunciato Decreto Sovrano, dei diritti e proventi che si percepivano sopra la immessione ed estrazione di ogni genere, che avean luogo nel porto e littorale di Siracusa, oltre ai diritti di falangaggio giusta le tariffe.

A dimostrare i titoli di acquisto esibisce i seguenti documenti:

1° Un privilegio del Re Martino estratto dal registro della real cancelleria del regno di Sicilia registrato sotto gli anni 1399, 1400, e 1401 8ª indizione, con cui si approva la vendita di un tal feudo

fatta da Giacomo del Collo a Giacomo di Arezzo. Ivi si dice, che era conceduta al Colle, dopo la confisca fattane a Giacomo d'Alagon antico feudatario per fellonie, e si riconcede quindi al di Arezzo per considerazione generica di servizî prestati e da prestare.

2° Certificato notarile estratto dai capitoli matrimoniali tra il signor D. Vincenzo Cannarella barone del ponte, e la signora Donna Anna di Giordano e Belia, del 10 luglio 1732, con cui mentovandosi un tal feudo si cita l'atto di compra per notar Pulema del 19 agosto 1471, e la investitura presa nel 1731;

3° Un certificato del conservatore degli atti dei notari defunti del comune di Noto del dì 8 novembre 1828, con cui testifica, che fra gli atti dei notari defunti vi sono quelli di notar Pulema;

4° Due investiture una del 1706, e l'altra del 1757 per morte di Vincenzo Cannarella seniore e juniore date ad Ignazio loro erede;

5° Atto di manutenzione e possesso della mano baronale del 9 settembre 1760 a favore d'Ignazio Cannarella;

6° Una relazione del 6 aprile 1786 fatta dal razionale della conservatoria Andrea Pomàr, per il titolo della baronia per ordine viceregio. Raccogliesi da tale relazione la successione di tutti i possessori, e le diverse investiture date dal 1529 fino al 1757, e la vendita eseguita nel 1471 sotto li 19 agosto, non per altro documento che dai capitoli matrimoniali mentovati, senza aver potuto il razionale rinvenir traccia del prezzo ovvero del titolo di acquisto;

7° Un mandato ed un'apoca di pagamento eseguito nel 1800 a 28 dicembre di once 49, 28, 14, in soddisfazione dei diritti spettanti al barone di Cannarella per l'estrazioni dei generi fatte per conto delle navi inglesi, portoghesi, e moscovite, e per diritti di falangaggio che le medesime non corrisposero al barone di Cannarella, per essere state da S. M. dichiarate franche, e ciò in esecuzione di dispaccio patrimoniale del 4 dicembre 1800;

8° Un'estratto della rettifica del rivelo del dì 11 marzo 1816, per cui il fruttato annuale della baronia del ponte si fa ascendere ad once 46, 8, 3;

9° In fine un rapporto del segreto distrettuale di Siracusa del 28 agosto 1825, non che un'officio della direzione generale della navigazione e del commercio del dì 8 settembre dello stesso anno, con cui si trasmette al Proccuratore generale della gran Corte uno stato annesso dei bastimenti ancorati nel porto di Siracusa nell'ultimo quatrimestre del 1818.

Con una produzione suppletoria poi sono stati presentati i seguenti altri documenti:

10° Copia di un'atto stipulato a 19 agosto 1471 per notar Bartolomeo Pulema di Noto, logora e rosa da vetustà, dalla quale rilevasi la vendita fatta, in seguito di sovrana licenza della Regina Isabella, da Matteo Speciale di Siracusa e Bianca Longe sua moglie di due feudi dotali nominato uno li *Ponti*, e l'altro li *Sopplemena* nel territorio di Siracusa, ad un tale Onorato Giovanni la Brunetta, per lo prezzo di once 200;

11° Lettere di manutenzione e possesso del 15 settembre 1798 a favore del barone D. Ignazio Cannarella e Giordano, spedite dal Tribunale del real patrimonio;

12° Dichiarazione fatta nel dì 8 settembre 1817 a favore del barone D. Ignazio Cannarella di once 91, 50, per acconci e ripari per la nuova costruzione del ponte;

13° Apoca del 18 luglio 1818 a favore del barone Cannarella figlio ed erede d'Ignazio per la somma di oncia 1, 3, 5, erogata ad oggetto di ferro necessario al ponte.

Nella sessione del 1 luglio 1842 fu da questa gran Corte ordinato, che l'istante marchese dello Scuderi giustificasse qua'i diritti erano annessi alla baronia del ponte porto e littorale di Siracusa in forza della primitiva concessione, e ciò nel termine di due mesi.

Dietro tale deliberazione non è stata presentata che una supplica, con la quale si espone, che i diritti annessi alla baronia suddetta vengono giustificati dall'apoca del 28 dicembre 1800, e dal rapporto del segreto distrettuale di Siracusa del 28 agosto 1825, di sopra mentovati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che il richiedente ripete il suo titolo dal privilegio del Re Martino del 1400, il quale altro non offre che una concessione feudale puramente gratuita a favore di Giaimo del Colle, ed una approvazione dell'alienazione dal medesimo fatta a Giacomo d'Arezzo;

Che comunque questa ultima avesse potuto intervenire per causa onerosa tra l'alienante e l'acquirente del feudo, pure essa niuna obbligazione di guarentigia dava al principe, il quale non ne conferiva che la investitura al d'Arezzo;

Che veruna convenzione corrispettiva tra il barone e comune ovvero i singoli, non viene a francheggiare la domanda del richiedente;

Che non possono riguardarsi qual giudicato le lettere di manutenzione e possesso spedite dal Tribunale del real patrimonio, le quali come semplici atti possessori non sono attribuitive di diritto compensabile;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

28 luglio 1845.

Sulla domanda di Donna Litteria Cirino e compagni, per ricognizione del titolo di annue rendite su la gabella di ferro ed acciajo di Messina.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 22 giugno 1843 Donna Litteria Cirino in Barone marchesa di Montebello, Donna Agata Barone, canonico D. Raffaele Panebianco, e per esso D. Antonino Panebianco di lui fratello, D. Ascanio Donato, e per esso la marchesa Donna Emmanuela Donato in Foti, ed il marchesino D. Simone Foti, han domandato, che questa gran Corte delegata confermi in loro favore, e per le rate rispettive, gli assenti su la tesoreria generale per la somma annuale in tutto di once 127, tt. 29, 13, compimentaria della originaria rendita di once 192 col capitale al 5 per 100 di once 4800, costituita a favore di Filippo Sergi in escambio della gabella su la immessione ed estrazione del ferro ed acciajo di Messina, reintegrata alla regia corte nel 1650.

A sostegno della domanda si presentano due deliberazioni della Commessione liquidatrice dei titoli dei 24 novembre 1835, e 19 giugno 1837, per le quali riconosciuta la provenienza delle rispettive rendite dal capitale sborsato da Filippo Sergi, nondimeno la Commessione, pronunziando non essere nelle sue attribuzioni il dichiararne la invariabilità, e non trovando perciò luogo a deliberare, riserbò i diritti per far ciò dichiarare dall'autorità competente.

E più si presenta un certificato della controloria generale del 19 febbrajo 1842, per dimostrare l'originario assento della intera rendita a favore di Filippo Sergi, l'attuale stato degli assenti, e i pagamenti nell'ultimo trentennio sino al 1835.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se sia ricettibile o no la domanda prodotta dalla signora marchesa di Montebello, signora Donna Agata Barone, e consorti;

Ed ha considerato:

Che tutte le attribuzioni di questa gran Corte dei conti delegata sono comprese, e nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e nel Real Rescritto del 24 maggio 1842;

Che per effetto del menzionato Real Decreto erano in obbligo i ricorrenti di presentare la loro domanda entro il termine improrogabile di mesi tre stabilito dall'articolo 3° del Decreto medesimo: e però non avendo ciò eseguito sono irreparabilmente incorsi nella perenzione;

Che pel citato Sovrano Rescritto poi la gran Corte dei conti delegata è competente ad avvisare su tutte le domande, che le siano state trasmesse dalla gran Corte dei conti ordinaria: e però non essendosi dai richiedenti presentata a tempo debito la loro istanza nemmeno alla Corte stessa, qualunque loro ricorso a questa gran Corte dei conti delegata non può in verun modo meritare accoglimento;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi irrecettibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Francesco Cordova, per compenso dell'uficio di maestro notaro del tribunale del concistoro e delle cause delegate.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Re Filippo III, in considerazione della fedeltà e divozione prestata alla Real Corona dai conti di Chincon, e dal vivente allora D. Lodovico Girolamo Fernandez di Cabrera, avea determinato di far godere a costui la rendita vitalizia di scudi 4000 sopra gli ufici dei regni di Sicilia, 2000 cioè esigibili nella Sicilia ulteriore, e 2000 nella Sicilia citeriore.

Filippo IV confermando al conte di Chincon la concessione del suo Augusto genitore ordinò, che la prestazione dei scudi 4000 vitalizi fosse ridotta a scudi 2000 perpetui, pagabili per metà su gli ufici di Napoli, e metà su quelli di Sicilia, con aver conceduto allo stesso conte di Chincon per lo pagamento dei scudi 1000 pagabili in Sicilia, il diritto di vendere l'uficio di maestro notaro del concistoro di S. R. C. cause delegate, e della regia monarchia, col patto di ricompra, e per lo prezzo di scudi 20000; ed essendosi ciò rassegnato alla R. C. ebbe luogo il real privilegio del 15 novembre 1622, con cui il Re Filippo IV conferì l'uficio anzidetto con tutti i diritti e proventi annessi direttamente ad esso Cordova, dopo la morte di Francesco Rubino che in quel tempo lo possedea, *mediante contractu seu conventione facta cum comite de Chincon*, *et cum pacto de retrovendendo*, e per lo prezzo di scudi 20000 pagati al mentovato conte Chincon per varie partite di tavola enunciate nel riferito privilegio.

Posteriormente nel 1628 essendosi per le urgenze dello Stato posto in vendita il jus luendi riservato alla regia corte nel suddetto privilegio del 1622, il concessionario Cordova produsse offerta per la compra di esso, ed agli 8 agosto del detto anno 1628 fu stipulato a favore di lui il corrispondente atto di vendita, in

cui trascrivendosi il privilegio originario del 1622, gli fu trasferito lo stesso jus luendi per lo prezzo di once 1600, delle quali once 1200 vennero prontamente pagate, e le altre once 400 fu stabilito doversi soddisfare sei mesi dopo la regia approvazione da impartirsi al contratto da S. M. C.

Seguita l'abolizione delle antiche autorità giudiziarie venne per conseguente a cessare l'uficio di maestro notaro del tribunale del concistoro delle S. R. C. e di tutte le cause delegate. Per lo che il marchese Cordova con domanda presentata a 2 aprile 1819 si fece a chiedere il corrispondente compenso. E la gran Corte dei conti con deliberazione del 28 agosto detto anno 1819, considerando che col privilegio del 1622 non giustificavasi chiaramente avere l'autore del ricorrente Cordova comprato gli ufici dalla regia corte, ma soltanto che essendosi fatta presente al Re Filippo IV la vendita degli stessi ufici già convenuta dal conte di Chincon, l'avea egli approvata nel modo espresso nel privilegio anzidetto; e considerando inoltre che nelle istruzioni del 1819 non era preveduto il caso, in cui il primo concessionario di un uficio con facoltà di venderlo, lo avesse alienato, impetrando al compratore il privilegio della regia concessione nei termini di una nuova concessione; ammise il titolo del marchese D. Francesco Cordova per gli ufici di maestro notaro del concistoro, e dei tribunali della G. C. civile e criminale di cause delegate, che non sono di competenza del tribunale di monarchia, e degli altri giudici ecclesiastici, e deliberò di farsi rapporto al Ministro di Stato di tutto lo anzidetto per provocare gli ordini sovrani, onde fosse dichiarata la classe cui appartengono per non trovarsi preveduti nelle citate istruzioni; ed intanto farsi la liquidazione dalla real conservatoria in due aspetti: nel primo considerando il titolo di Cordova appartenente alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle istruzioni, e nel secondo considerandolo come appartenente alla seconda delle classi suddette.

Essendosi quindi con risoluzione di S. A. R. il Luogotenente generale del 25 settembre 1819 ordinato, doversi dalla gran Corte dei conti statuire su la determinazione della classe a tenore delle

sue facoltà, con altra deliberazione della stessa gran Corte del 26 ottobre detto anno 1819 fu dichiarato, di appartenersi il titolo del marchese Cordova alla prima delle classi espresse nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819: e ciò per le seguenti considerazioni:

« Atteso che il conte di Chincon non fu mai possessore di que-
« sto uficio, quasi che possa dirsi, che abbia avuto il medesimo
« con facoltà di poterlo vendere nell' atto in cui si possedeva da
« un altro, la di cui morte dovea aspettarsi per mettersene in
« possesso il compratore, il quale siccome dovea pagarne il prez-
« zo, così allo stesso furono dalla regia corte promessi i frutti ri-
« compensativi, e così di fatti fu praticato;

« Stante che adunque la vendizione fu fatta dalla regia corte
« direttamente, ed il conte di Chincon non fu altro che un man-
« datario per trovare il compratore, e costui con effetto non la
« riconobbe se non che con tal qualità, mentre non volle com-
« prarlo che direttamente dalla regia corte, onde il titolo che pro-
« duce il marchese Cordova deriva dalla concessione fattagli da
« Filippo IV mediante il privilegio del 1622, dove non si leggono
« altre espressioni che di *conferimus et concedimus*, e non mai
« nella enunciativa della vendizione, che nello stesso privilegio
« si dice conchiusa con Chincon, e che non esiste;

« Atteso che la concessione del 1622 fu mediante lo sborso ef-
« fettivo del prezzo, perchè ebbe per base il pagamento di scu-
« di 20000 da farsi al conte Chincon, pagamento, che le partite
« di tavola attestano per eseguito;

« Atteso che fu in seguito venduto dal Governo a Cordova il
« diritto di redimere detti ufici risorvato nel privilegio citato del
« 1622, con essorsi stabilite in tale vendizione nuove pattuizioni
« circa *officium*, lo che importa una totale concessione dell'uficio
« fatta dal Governo. »

Il Regio Scrivano di razione con officio del 1 ottobre 1836, enunciando che le carte presentate dal marchese Cordova per servire alla liquidazione riguardavano il periodo di anni dodici a contare da gennajo 1807, propose al giudizio della gran Corte dei conti i seguenti quesiti:

1° Se non potendo apprestarsi le carte necessarie per la liquidazione del ventennio, dovesso starsi al periodo di anni dodeci, ovvero dieci, analogamente al Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826.

2° Se non potendo il marchese Cordova dimostrare la percezione diritto per diritto con l'appoggio delle pandette, pei tre anni dal 1811 al 1813 del periodo in cui rimasero gli uficl in salviano, convenga stare alla sola percezione in massa.

3° A quali deduzioni si dovesse far luogo cosl per lo periodo di affitto, come di amministrazione economica.

4° Qual misura stabilirsi per determinare la parte dei lucri rimasta al marchese Cordova per lo ramo del tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia; e se conveniva in ciò attendersi il certificato esibito da Cordova per contestare di essere cotali introiti in onco 250 annuali circa, ovvero farne dipendere la fissazione dallo esamo dei libri, e per qualo periodo di tempo.

S. E. il Ministro delle finanze con ministeriale del 12 ottobre 1842 ha trasmesso a questa gran Corte dei conti delegata, insiemo con un rapporto del Luogotenente generale del dì 8 aprile 1838, e con altro del Proccuratore generale della gran Corte dei conti del 15 dicembre del detto anno, intorno a vedersi se potea adottarsi il rivelo come baso di liquidazione, i seguenti altri documenti, per avvisarsi a norma dei regolamenti di massima :

1° Contratto di locazione del 7 marzo 1807 dell'uficio di maestro notaro del tribunale del concistoro e delle cause delegate, con tutti gli aggregati delle cause della giunta dei presidenti e consultore, e del tribunale della regia monarchia, fatta dalla regia amministrazione dei beni incorporati, incorporataria dell'uficio anzidetto da potere del marchese D. Filippo Cordova. Tale contratto di locazione dell'uficio di maestro notaro del concistoro, delle cause delegate civili e criminali, e dol tribunale di monarchia coi diritti annessi collettivamente, ebbe luogo a favore di D. Stanislao Dell'Arte per l'annua pensione complessiva di once 1320 depurata di quinti in once 1218, e per la durata di anni quattro dal 1 gennajo 1807 in poi, con essere nello istrumento intervenuto ancora il marchese D. Filippo Cordova per prestarvi il suo consenso;

2° Rivelo presentato a 1 giugno 1811 dal barone D. Nicolò Ciotti qual salvianista dei beni del marchese Cordova, per l'uficio suddetto, indicato per l'annua rendita di onco 1218, giusta il suddetto contratto di affittanza.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 10 febbrajo 1843 ordinò, che per parte del ricorrente si fosse nel termine di due mesi esibito il coacervo legale della percezione dei proventi annessi all'uficio di maestro notaro del tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811: e che la regia scrivania di raziono avesse inviato tutte le carte e documenti presentati dalla parte per gli altri ufici in liquidazione di maestro notaro del concistoro e cause delegate.

Sono indi state trasmesse le seguenti carte:

1° Rivelo del 1811 fatto da un creditore salvianista per l'uficio di maestro notaro del concistoro e cause delegate, e del tribunale della regia monarchia, di proprietà del marchese D. Filippo Cordova. La rendita rivelata fu in annuo once 1218 su la base del contratto di locazione dell'uficio medesimo del 7 marzo 1807;

2° Certificato del detentore particolare dei libri del marchese Cordova, dei proventi ricavati dall'uficio suddetto dal 1814 al 1818;

3° Certificato del contratto di affittanza dell'uficio suddetto del 7 marzo 1807 a favore di D. Stanislao Dell'Arte di sopra cennato;

4° Certificato in copia conforme del detto D. Stanislao Dell'Arte estratto da una carta privata esistente nell'archivio della direziono provinciale del registro, con cui si affermava, che gli introiti per lo ramo dell'uficio di maestro notaro del tribunale della regia monarchia dal 1792 al 1811 erano stati in once 250 annuali;

5° Contratto suddetto di locazione dell'uficio del 7 marzo 1807 a favore di D. Stanislao Dell'Arte di sopra indicato;

6° Alcune scritture estratte dall'archivio del tribunale del patrimonio nell'incartamento tra Fazio e Ciotti, relative a pagamenti fatti su gli introiti delle intere pertinenze dell'uficio negli anni 1814 e 1815. Vi si cenna la percezione di alcuni mesi per gli introiti in generale dei diversi rami dell'uficio collettivamente;

7° Calcolo tra l'erario o i creditori del marchese Cordova, per gli introiti collettivi che portavansi fatti in causa dell'uficio suddetto di mese in mese da gennajo 1811 fino al 1816, per l'amministrazione economica tenutane dopo il termine del suddetto contratto di locazione a favore di D. Stanislao Dell'Arte.

Si sono in fine per parte del ricorrente marchese Cordova presentati con analoga memoria alcuni piani voluminosi privatamente redatti dei moltiplici proventi annessi ai diversi rami dell'uficio, con dei volumi di antichi particolari notamenti (in forma non legale) degli introiti giornalieri, che dironsi contestati nel maggior numero dai processi esistenti negli antichi archivi.

E dal piano collettivo risultano le seguenti cifre:

Pei proventi annessi alle due maestre notarie dell'abolito tribunale del concistoro e cause delegate, e della regia monarchia.— Dal 1792 al 1816, essendosi con gli anni 1812, 1813, 1814, 1815, e 1816 (secondo i dati risultanti dal calcolo suddetto dei frutti deciso nel 1818 dal tribunale dello erario) supplito alla interruzione dei libretti particolari da novembre 1792 a tutto maggio 1794, e negli anni 1804, 1805, e 1806: totale di netto once 25391, 8, 10.

La rata relativa all'uficio esistente di maestro notaro del tribunale della monarchia dal 1792 al 1811 senza interruzione, è in once 5545, 19, 13, netto di salari d'impiegati ed altre spese di scrittojo.

Si nota che in tali cifre non sono comprese le once 549, 6 per plegerie, ed once 949, 24 per pedaggi. Si avverte inoltre, che per parte del cavaliere D. Carlo de Cordova, di Donna Laura de Cordova, e Donna Maria Rosa de Cordova, si è con semplice memoria fatto rilevare, di essere essi interessati nella liquidazione del compenso dell'abolito uficio per le rispettive rate di condominio ed afficienza di vite milizie, doti di paraggio, o soggiogazione. E perciò han fatto istanza di liquidarsi il compenso anche a loro favore per le rate rispettive.

Si nota in fine, che nella relazione degli ufici vendibili del 1765 l'uficio era riportato por l'annua rendita di once 400, dedotti gli obblighi e pesi annessi all'uficio medesimo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria dei 28 aprile e 26 ottobre 1819, intorno all'ammessione del titolo ed alla determinazione della classe per causa di sborso effettivo di prezzo:

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati, non che tutt'altre carte esibite:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Si ha proposto ad esaminare, quale sia il compenso a doversi determinare per l'abolito uficio di maestro notaro del tribunale del concistoro e cause delegate, fatta deduzione della rata dei lucri relativa all'uficio esistente di maestro notaro del tribunale della monarchia ed apostolica legazia;

Ed ha considerato:

Che non si è per parte del richiedente marchese Cordova giustificato con regolare coacervo il prodotto dei diritti ed emolumenti legittimamente annessi all'abolito uficio di maestro notaro dell'antico tribunale del concistoro e cause delegate, non che all'altro tuttavia esistente di maestro notaro della monarchia ed apostolica legazia (collettivamente venduti dalla regia corte), durante il ventennio dal 1792 al 1811;

Che nella incsistenza dunque della dimostrazione legale in forma di coacervo prescritta generalmente dall'articolo 3° delle istruzioni del 1819, tenuto presente ogni altro opportuno elemento di liquidaziono, ed estimandosi per un quinto il prodotto dei diritti ed emolumenti a doversi dedurre per l'uficio esistente del tribunale ecclesiastico di monarchia, si fa luogo a determinare il compenso nell'annua rendita di ducati 960, netta della sottrazione del terzo per ispese di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, a contare dal 1 settembre 1819 epoca della nuova organizzazione giudiziaria;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro del tribunale del concistoro, e cause delegate, a favore del marchese D. Francesco Cordova, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 960, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Ben vero non sarà fatto pagamento della somma attribuita, se non intesi il cavaliere D. Carlo Cordova, Donna Laura, o Donna Maria Rosa Cordova, per diritti che possono rispettivamente rappresentarvi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda dei rappresentanti l'Ospedale del comune di Randazzo, per compenso del diritto del salto d'acqua su la fiumara di Randazzo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 17 giugno 1842, la commessione amministrativa del comune di Randazzo, rappresentata dal patrocinatore D. Francesco Tripiciano, qual procuratore speciale della medesima, ha esposto di possedere quell'Ospedale i diritti di salti d'acqua del fiume grande di Randazzo; che tali diritti per tutti i molini o terre, od altre macchine che voglionsi costruire

in detto fiume, unitamente ai censi dipendenti da antiche concessioni per costruzioni dei molini preesistenti, furono nel 1406 conceduti dal Re Martino a Giovanni de Moncada, da cui nel 1437 per atto di permuta passarono in potere di Giovanni Vitellino; che costui nel 1440 li vendette a Ruggiero Spatafora, e da questo ultimo furono legati all'Ospedale da lui fondato in virtù del suo testamento del 31 ottobre 1470.

Temendo intanto che i mentovati diritti possano riputarsi colpiti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, domanda la commessione amministrativa suddetta, che in tal caso piaccia alla gran Corte liquidare il compenso spettante a quel pio stabilimento.

Sotto lo stesso giorno 17 giugno fu ricevuto nella detta segreteria generale un officio del consiglio degli ospizî di Catania del 7 dell'anzidetto mese.

Prende con tale officio quel consiglio parte alla istanza della commessione amministrativa, ed acclude un'antica scrittura del 1510, dalla quale rileva la primitiva concessione dei salti d'acqua in discorso del 1406, e le successive traslazioni sino a Ruggiero Spatafora rappresentato oggi dall'Ospedale ricorrente; e sebbene sembri al consiglio, che il diritto di cui trattasi non sia della classe degli angarici colpiti dal Real Decreto del 1841, chiede che in ogni evento la gran Corte ritenga tale officio come domanda della commessione amministrativa.

Finalmente con altra supplica la commessione amministrativa ha prodotto un documento ad intenzione di dimostrare, di avere S. M. recentemente riconosciuto in favor dell'Ospedale stesso la proprietà dei salti d'acqua del fiume Alcantara.

I documenti in appoggio alle riferite tre domande sono i seguenti:

1° Atto logoro ed illegibile per la qualità del carattere in data del 16 gennajo 1510, dal quale, prestando fede a quanto ne ha rilevato il consiglio degli ospizî di Catania, che con officio del 7 giugno 1842 lo ha trasmesso, risultano le cose seguenti:

Che per privilegio del Re Martino del 1 giugno 1406 furono

concesse a Giovanni de Moncada le ragioni censuali di salti d'acqua della fiumara grande di Randazzo dovute sopra i molini, *terre, e battindari* esistenti in essa: quelli stessi che per morte di Matteo Cercato trovavansi allora devoluti alla regia corte; che nel 1437 il Re Alfonso permise a Simone de Moncada di permutare i suddetti censi col diritto di grano uno sopra ogni salma di vettovaglie estraibili dalla Sicilia appartenente a Giovanni Vitellino; e che nel 1440 il suddetto di Vitellino vendette i mentovati diritti censuari sopra tutti i molini, *terre*, e *battindari* in detta fiumara esistenti, e per quelli da costruirsi in avvenire, a Ruggiero Spatafora per lo prezzo di once 60 d'oro, da cui furono finalmente in virtù del suo testamento legati a quell'Ospedale;

2° Copia estratta dall'archivio generale di un privilegio spedito in Palermo a 24 febbrajo 1453, confermante quanto si è enunciato al n. 1;

3° Officio del consiglio degli ospizi di Catania del 23 marzo 1841, col quale autorizza la commessione suddetta a continuare i giudizi pendenti in Palermo nell' interesse dell'opera;

4° Copia conforme di un Reale Rescritto del dì 8 giugno 1842 diretto al consiglio degli ospizi di Catania, col quale trattando della concessione del salto d'acqua del fiume di Alcantara di proprietà del detto Ospedale di Randazzo in persona di Michele Crimi, S. M. osservando, che nel contratto rassegnatole mancava la ipoteca di un fondo da parte del concessionario per la sicurtà del canone, coerentemente all'avviso della Consulta di stato respinse il contratto, ordinando, che vi si aggiunga la ipoteca anzidetta, e che ove il Crimi a ciò si negasse, curi l'Intendente di reintegrare con le forme amministrative il pio stabilimento nella sua proprietà;

5° Atto rogato dal notaro D. Luigi Palermo di Randazzo a 17 ottobre 1842, col quale l'amministrativa commessione di Randazzo concedette per conto di quell'Ospedale in perpetuo a Michele Crimi di Floresta un salto d'acqua per animare il molino di sua pertinenza, per l'annuo censo perpetuo di oncia 1, 8.

6° Certificato del contabile della commessione suddetta, col quale

attesta risultare dai registri dell'amministrazione per l'epoca dal 1838 al 1842 l'obbligo di talune opere, e diversi particolari, per pagare alla commessione delle somme in danaro e in frumento per censo e prestazioni di salti d' acqua sopra alcuni molini, di che non se ne indicano che pochi per la somma di ducati 4, 32, e di salme tre e tomoli quindici di frumento misura abolita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica della commessione amministrativa di Randazzo per l'interesse di quell'Ospedale:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Ha elevato la quistione, se possa esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che i diritti in esame non possono essere che di due qualità, la prima cioè di censi, e l'altra di privativi;

Atteso che nella prima ipotesi qualunque controversia che può eccitarsi su i canoni enfiteutici per le leggi preesistenti, sfugge alla competenza di questa gran Corte, e ricade esclusivamente sotto l'autorità dei magistrati ordinarî; e nella seconda trattandosi di diritti non provenienti in origine da ragion di prezzo, ma da semplice gratuita concessione fatta nel 1406 dal Re Martino a Giovanni de Moncada, restano dessi colpiti dall'abolizione senza compenso statuita dalla legge parlamentaria del 1813, come diritti privativi di cose pubbliche;

Considerando, che sebbene l'autore dell'Ospedale vi abbia nell'acquisto impiegato un prezzo, non può questo, come procedente da uno stipulato tra privati e privati, cangiar la forma della primitiva concessione, e rifluire a danno dell'erario;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Salvatore, D. Cesare, D. Nicolò, e D. Leonardo Bianco, per compenso dell'uficio di segreto di Mazara.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale presso la gran Corte dei conti in data del 4 gennajo 1834 D. Salvatore Bianco, abilitato per Sovrano Rescritto del 10 marzo 1832 alla presentazione del di lui titolo per l'abolito uficio di segreto del comune di Mazara, non ostante la perenzione del termine allora prescritto, si fece a chiedere l'ammessione del divisato titolo, onde conseguire il pagamento delle once 40, pari a ducati 120, assegnategli per real dispaccio del 4 febbrajo 1817 per frutti corrispondenti alla ragione del 5 per 100 delle once 800, pari a ducati 2400, sborsate dai di lui autori per la compra del su riferito uficio, una con gli arretrati dal dì in cui cessò la percezione.

La gran Corte dei conti con deliberazione profferita sotto il 16 marzo 1836 ammise il titolo di D. Salvatore Bianco al compenso dell'abolito uficio di segreto del comune di Mazara, e nel dichiarare che un tal titolo apparteneva alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo senza facoltà di venderli ed alienarli, ordinò di farsi dalla regia scrivania di razione la liquidazione del compenso giusta il disposto nella prima parte dell'articolo 18° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè con considerarsi l'ultimo possessore D. Salvatore Bianco per lo prezzo di

once 800, quanto era il valore degli immobili permutati col primo concessionario della regia corto D. Eustachio Galluzzo, a cui era stato dalla regia corte venduto per lo capitalo di once 800 senza alcuna espressa facoltà di alienarlo.

In siffatta deliberaziono la Corto si faceva ad osservare, che la regia corte in data del 14 luglio 1649 mercè il prezzo di once 800 vendette (col patto dolla perpetua ricompra *nulla praescriptione temporis obstante*) a D. Eustachio Galluzzo, senza facoltà alcuna espressa di alienare, l'uficio di segreto del comune di Mazara, una con tutti i frutti, proventi, lucri, emolumenti, prerogative, esenzioni, e giurisdizioni, ed altro allo stesso legittimamente annessi, o col salario di once 12 annuali; il quale uficio posteriormento passò in potere della famiglia Bianco non direttamente dalla regia corte, ma per acquisto fattone dal divisato Galluzzo, cui mancava la facoltà di alienarlo; e quindi comunque non possa D. Salvatoro Bianco ottenere giusta il disposto nell'articolo 18° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 quel compenso che sarebbe dovuto al primo acquirente, tuttavia possa soltanto venir considerato pel prezzo effettivamente corrisposto al dinotato Galluzzo, senza doversi tener conto del maggiore fruttato di detto uficio.

Che sobbeno la famiglia Bianco non abbia praticata la compra dell'uficio di sogreto da Galluzzo medianto lo sborso effettivo del prozzo, puro essendosi convenuta nell'atto autentico del 23 marzo 1652 la permuta in immobili e diritti, che dalla famiglia Bianco si davano al Galluzzo in iscambio del predetto uficio senza stabilirsi il valore, non può altrimenti intendersi, cho gli immobili permutati sieno stati fra gli interessati calcolati per un valore equivalento al prezzo sborsato per la compra del mentovato uficio.

Che l'assegnazione delle annue once 40 accordata da S. M. nel 1827 in favore del Bianco in causa dei perduti diritti dell'uficio, era in corrispondenza all'interesse, cho secondo il prescritto nelle su enunciate reali istruzioni era tenuto il regio erario d'indennizzazione, dapoichè la somma assegnata rappresentava perfettamente il fruttato al 5 per 100 di quelle once 800, cho dovrebbo il detto regio erario a mento di esse reali istruzioni corrispondere al Bianco.

Che l'uficio di cui si tratta venne meno per effetto del nuovo sistema d'amministrazione finanziera, e che il Bianco, che indossò sino al 4 febbrajo 1817 l'esercizio del novello uficio di segreto distrettuale di Mazara col soldo corrispondente, ebbe in compenso del primitivo suo uficio assegnate per sovrana disposizione le su riferito annue once 40 per frutto corrispondente al capitale delle once 800 sborsate; e quindi avendo costui sino alla precitata epoca goduto un'annuo soldo, dovea l'assegno delle annue once 40 accordategli in compenso conteggiarsi dal 5 febbrajo di detto anno 1817 in proseguo, e sino in perpetuo, o sino che si farà al medesimo la restituzione delle once 800 prezzo dell'uficio in discorso.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 4 marzo 1842 ordinò, che nel termine di due mesi avesse la parte presentato i documenti giustificativi il prezzo, non escluso l'atto intero della permuta, di cui si era esibita una parte.

Ed in seguito di tale deliberazione si è esibito l'atto suddetto di permuta del 23 marzo 1652, dal quale rilevasi la permutazione allora fatta dell'uficio di segreto di Mazara con gli emolumenti annessi, e di alcuni fondi e diritti immobiliari, tra il barone D. Eustachio Galluzzo possessore del detto uficio, e D. Salvatore Bianco proprietario dei fondi stessi. In detto istrumento si ritiene l'uficio per lo valore di once 800 quanto fu comprato dalla regia corte, e fu dichiarato di cedere in conto e *pro concurrenti quantitate* del prezzo della vigna e diritti immobiliari dati in permuta, i quali fondi erano da estimarsi per via di perizia. Ed in conto di tale prezzo, oltre alle once 800 valore dell'uficio, il signor Bianco ricevè da Galluzzo altre once 290 a compimento di once 690, per essersi dal detto Galluzzo pagate ad un delegatario le altre once 400.

Si trova ora riunito all'incartamento trasmesso dalla gran Corte dei conti ordinaria altra domanda per lo identico oggetto fatta alla gran Corte delegata a 17 marzo 1842 da parte di D. Leonardo e D. Nicolò Bianco, con cui insistendosi nel chiesto compenso di rendita, si dichiara che questa si appartiene per un quinto a D. Cesare, per altro quinto a D. Salvatore, e per gli restanti tre quinti ad essi D. Leonardo e D. Nicolò Bianco: e ciò in virtù d'atto di divisione del 22 settembre 1838.

La gran Corte delegata con altra deliberazione preparatoria del 3 febbrajo 1843 dispose, che dalla regia scrivania di razione si fosse nel termine di due mesi trasmessa la relazione di liquidazione sul coacervo ventennale dei proventi annessi all'uficio di segreto di Mazara dal 1 gennajo 1792 a dicembre 1811, facendosi conoscere i pagamenti eseguiti dopo il dispaccio reale del 4 febbrajo 1817.

In seguito di che il Regio Scrivano di razione venne a rimettere la sua relazione negativa per difetto di elementi di liquidazione, ed a far conoscere ancora le tenui somme pagate al signor Bianco dietro il citato real'ordine del 4 febbrajo 1817 in causa dello assegno delle annue once 40.

Si nota in fine che nella relazione degli ufici vendibili del 1765 l'uficio era riportato per l'annua rendita di once 32.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduto il titolo originario della vendita dell'uficio di segreto di Mazara fatta dalla regia corte nel 1649 a favore di D. Eustachio Galluzzo per lo prezzo di once 800:

Veduti gli altri titoli e documenti di sopra enunciati:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Si ha proposto ad esaminare, qual sia il compenso a doversi determinare per l'abolito uficio;

Ed ha considerato:

Che a norma del disposto nell'articolo 3° delle istruzioni del 1819 il principio regolatore dei compensi sta unicamente nella dimostrazione dei proventi annessi agli antichi ufici in forma di coacervo ventennale;

Che la disposizione speciale contenuta nell'articolo 18° delle citate istruzioni, in quanto a doversi considerare i possessori che abbian causa dai concessionarî del Governo, cui non era stata conferita la facoltà di alienare, per lo prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionarî medesimi, è diretta a limitare i

risultamenti del maggiore fruttato dell'uficio. Ed in questo senso cessa di essere applicabile nel caso attuale, in cui il prezzo originario della vendita dell'uficio fatta dalla regia corte, non è diverso da quello che regolò l'atto di particolare permutazione del 1652;

Che non essendosi adunque giustificata con apposito coacervo qual mai stata fosse la percezione dipendente dall'abolito uficio segreziale nel ventennio dal 1792 al 1811, nè potendo aversi come costituente una definitiva determinazione di compenso l'assegno delle once 40 annuali fatto a pro di D. Salvatore Bianco con l'ordine reale del 4 febbrajo 1817, si fa perciò necessariamente luogo a prendere in estimazione ogni altro opportuno elemento di liquidazione. E fatte le debite deduzioni ai termini del ripetuto articolo 3° delle istruzioni del 1819, il compenso da assegnarsi può essere determinato nell'annua rendita di ducati 80, a contare dal 1 gennajo 1817 epoca della cessazione del signor Bianco dall'uficio di segreto distrettuale;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla precedente deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di segreto di Mazara, in favore di D. Salvatore, D. Cesare, D. Nicolò, e D. Leonardo Bianco per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 80, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1817, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi tutte le somme a qualunque titolo ricevuto per dipendenza dell'uficio.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

28 luglio 1845.

Sulla domanda della Duchessa di Bronte, per compenso di diritti, ufici, e gabelle nello stato di Bronte.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La signora Carlotta Maria Nelson baronessa Bridport e duchessa di Bronte ha nella qualità di erede del fu Guglielmo Nelson erede anche egli dell' ammiraglio Orazio Nelson, chiesto la liquidazione dei diritti ed ufici aboliti nella ducea di Bronte, e compresi nella investitura feudale. Essi sono:

1° Baglia delle carceri di Bronte,
2° Salmato di Gallo,
3° Decima di mosto,
4° Decima di caci,
5° Gabella del furaso,
6° Uficio di maestro notaro,
7° Gabella della decima delle tegole,
8° Gabella di ristoppie,
9° Ristoppie della Rudula,
10° Gabella della Dibisa,
11° Detta del Corvo soprano e sottano,
12° Detta di S. Venera e Ceroya,
13° Detta della Vanella della serrotta,
14° Detta di S. Venera,
15° Detta del pozzo di Saracino,
16° Decime in frumenti salme sette tomoli sette mondello uno e quarti tre,
17° Decime d'orzo salme due e tomoli tre,
18° Decime di segala tomoli cinque e mondelli due,
19° Decima di legumi,
20° Decima di vacche,
21° Decima di neri,
22° Decima d'oli cafisi quaranta,

23° Introito di terl sedici per cento su bestiame che pascola sopra via,

24° Introito di terl sei per cento sopra il bestiame che pascola sotto via.

A dimostrare il titolo esibiva i seguenti documenti:

1° Un diploma del 10 ottobre 1799 di S. M. il Re Ferdinando III, con cui concede all'ammiraglio Nelson pei suoi gesti navali la terra di Bronte, ch' erige in ducea, con tutti i diritti annessi, posseduta dall'ospedale grande di Palermo;

2° L'atto d' investitura spedito a favore di Guglielmo Nelson fratello dell' ammiraglio nel 20 giugno 1806, come erede testamentario del difonto Orazio;

3° Il testamento di Guglielmo Nelson conte di Trafalgar del 19 maggio 1828, con cui chiama erede nella ducea di Bronte la sua figliuola madama Carlotta Maria baronessa Bridport;

4° L' atto di accettazione della eredità del defunto Guglielmo fatto nella cancelleria del tribunale civile di Catania nel 6 luglio 1835 dalla baronessa Bridport.

A documentare poi la percezione di tali diritti esibisce una serie di documenti, che han principio a 21 settembre 1644 e termine a 21 aprile 1823.

Con deliberazione della gran Corte delegata del giorno 15 aprile 1842 fu ordinato preparatoriamente di esibirsi fra quattro mesi l'intero testamento del duca Orazio Nelson.

Prima di scorrere il tempo, nel 1 agosto 1842, la signora Carlotta Maria Bridport ha esibito:

1° Copia legale dell' intero testamento rogato in Londra dal duca Orazio Nelson il giorno 10 maggio del 1803, con gli atti di seguito fatti dopo la morte dello stesso, e traduzione in italiano: dal quale testamento risulta, che il conte Guglielmo Nelson è l'erede universale del di lui fratello Orazio in tutti i beni d'Inghilterra, e nella ducea di Bronte col gravame di fedecommesso;

2° Estratto del rivelo fatto dal signor duca di Bronte nel 1816, nel quale sono dichiarate tutte le decime dovute dai singoli di Bronte;

3° Tavola di valutazione delle dette decime estratte dalla relazione data da tre periti per ordine della soppresa Commessione dei diritti promiscui di Catania il dì 13 marzo 1836;

4° Transazione tra l'università di Bronte e l' ospedale grande e nuovo di Palermo, stipulata il dì 28 aprile 1774, omologata e ratificata il giorno 19 maggio dell'anno stesso, nella quale tra le altre cose si conferma la prestazione della decima dovuta dai singoli di Bronte sul bestiame che pascolava nelle terre della ducea, e si aggiunge la mezza decima su quello che pascolava fuori territorio;

5° Lettere di manutenzione e possesso emesse dal Tribunale del real patrimonio li 17 luglio 1789, con le quali, in esecuzione della transazione del 28 aprile 1774, ed altre precedenti, si ordina il rivelo del bestiame per il pagamento delle decime su lo stesso;

6° Convenzione tra l' università di Bronte e l' ospedale di Palermo del 6 giugno 1638, in cui si assegnano all'ospedale possessore dello stato di Bronto varî cespiti, tra i quali la decima su gli animali pascolanti nel territorio di Bronte indicata nell' atto di gabella stipulato presso notar Ramparrone li 14 agosto 1636 in soddisfazione di alcune somme sborsate;

7° Estratto del contratto di gabella stipulato presso notar Ramparrone li 14 agosto 1636, nel quale sono descritte e date in affitto tutte le prestazioni dovute dai singoli di Bronte, tra le quali le decime su gli animali.

Quindi la signora Bridport domandava, che piacesse alla Corte ammettere i sopra narrati documenti, ed accogliere le domande di compenso spiegate nella supplica presentata il giorno 14 marzo 1842, alla quale la esponente si rimetteva.

Subordinatamente e quante volte la gran Corte credesse, che potesse esservi controversia su qualcheduno dei titoli suddetti, la istante domandava, che piacesse alla gran Corte sospendere la liquidazione, e rimettere le parti a provvedersi innanti ai magistrati competenti.

Ancora furono presentati altri due documenti, i quali sono:

1° Bolla pontificia esecutoriata con real diploma del 23 agosto 1491, in cui vengono concesse all'ospedale grande e nuovo di Palermo, allora possessore dello stato di Bronte, le abbadie di Santa Maria di Maniaci e S. Filippo Fragalà, per impiegarne le rendite, i frutti, ed i proventi in opere di carità a servizio degli infermi;

2° Dispaccio patrimoniale del 24 settembre 1767, in cui si ordina a tutti i proprietari dello stato e delle terre di Bronte di rivelare gli animali che possedevano, e di pagare all'ospedale di Palermo la decima sopra quelli animali che esistevano nello stesso territorio, e la mezza decima su di quelli che esistevano fuori territorio, in conformità dell'antichissima osservanza.

Da ultimo con domanda soscritta dal proccuratore della signora Bridport il dì 27 luglio 1843 si è esposto a questa gran Corte, che i diritti dei quali si è chiesto il compenso, ed in particolarità le decime, sono dominicali, pei quali pende lite innanzi altri magistrati, e precisamente presso l'Intendente di Catania, ed innanzi la gran Corte dei conti; ed avendo l'Intendente profferito ordinanza nel 17 settembre 1842 in materia di pretesa promiscuità tra il comune di Bronte e la signora duchessa, con cui dichiarò ex-feudali tai diritti, se n'è l'esponente richiamata alla gran Corte dei conti ordinaria; onde la Corte delegata non può pronunziare più sulla domanda. Quindi ha pregato di restituirsi tutte le carte presentate, onde far valere i suoi diritti presso i magistrati competenti, dichiarando di considerarsi come inutili alla gran Corte delegata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se vi sia materia a deliberare per attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che la richiedente ha formalmente receduto dalla domanda di compenso presentata a questa gran Corte delegata;

Che essa ha chiesto ed ottenuto la restituzione di tutti i documenti all'uopo esibiti;

Che per conseguenza non vi può essere più materia a deliberare;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi materia a deliberare per attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese dello Scuderi, per compenso dell'uficio di vice-portolano del caricatore di Licata.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese dello Scuderi D. Domenico Cannarella Cannada con domanda presentata il 24 febbrajo 1825 alla gran Corte dei conti richiese l'ammessione del titolo, e la corrispondente liquidazione del compenso per l'uficio di vice-portolano del caricatore di Licata, abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, con doversi tenere ragione dei diritti, proventi, e lucri annessi, oltre il soldo pertinente all'uficio stesso.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 25 gennajo 1826 ammise il titolo del ricorrente, dichiarando appartenere l'uficio alla prima delle classi contemplate nell'articolo 7°, e nel n. 1 dell'articolo 18° delle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Dai documenti presentati, e ritenuti nella su indicata delibe-

razione risulta, che l'uficio di vice-portolano di Licata restò venduto al duca di Palma D. Giulio Tomasi per transazione stipulata li 8 novembre 1651 agli atti del luogotenente di protonotaro tra esso duca e la regia corte, con la espressa facoltà di poterlo alienare; come di fatti fu venduto per pubblico istrumento del 3 luglio 1655 dal duca e duchessa di Palma a D. Giovan Battista Formica nella qualità di curatore e legittimo amministratore di D. Flaminio Cannada e Formica, figlio primogenito ed erede universale di D. Giacinto Cannada, per lo prezzo di onze 2620, cioè per quanto era stato convenuto con questo ultimo mentre era in vita, e da cui si erano pagate onze 2400 al duca e duchessa di Palma in causa del capitale dello acquisto.

Che attesa la legge di fedecommesso primogeniale, cui per volontà dell'acquisitore fu sottoposto l'uficio, dopo la di lui morte pervenne in persona di D. Girolamo Cannada ed Arredondo, al quale successe il ricorrente D. Domenico Cannarella Cannada marchese dello Scuderi, il primo investito per dispaccio patrimoniale del 19 novembre 1781, il secondo dopo transazione conchiusa tra lui, la duchessa Arezzi, ed altri della famiglia per atto del 14 maggio 1810, parimenti immesso nell' uficio per dispaccio patrimoniale del 18 giugno 1810.

Il Regio Scrivano di razione con foglio del 2 agosto 1838 propose come dubbio alla gran Corte dei conti, se il coacervo della percezione dovea essere regolato, come intendea il ricorrente, dalla tariffa pubblicata nel 28 dicembre 1774 per ordine del principe di Castelnuovo visitatore generale dei regi caricatori, ovvero se da altra, che lo stesso Scrivano di razione dicea forse dover esistere come emanata dal visitatore duca della Grazia.

Interessato il Direttore generale dei dazi indiretti a precisar l'epoca della tariffa apposta al duca della Grazia, e quale si sia tenuta in osservanza per gli impiegati del caricatore di Licata, quegli, inteso pria il direttore provinciale di Girgenti, in data del 14 marzo 1839 diede riscontro all' officio direttogli dal Procuratore generale del Re della gran Corte dei conti.

E in fine la gran Corte istessa, veduto il quesito fatto al Direttore generale dei dazi indiretti, e la risposta da costui avutane con officio del 14 marzo 1839; atteso che da questa chiaro risultava, che delle due esistenti tariffe pei caricatori, quella cioè del duca della Grazia pubblicata al 19 aprile 1715, e l'altra del principe di Castelnuovo pubblicata a 28 dicembre 1774, questa ultima sia stata in osservanza; con deliberazione del 24 aprile 1839 ordinò, che la liquidazione del compenso dell'uficio di cui si tratta fosse regolata dalla tariffa pubblicata dal principe di Castelnuovo in Licata a 28 dicembre 1774.

La gran Corte delegata nella sessione del 7 aprile ultimo ordinava, che nel termine di giorni quaranta la scrivania rimettesse la relazione di liquidazione con tutte le carte.

Pervenuta quindi tale relazione si è osservato, che i proventi dell'uficio pel ventennio dal 1792 al 1811 sono divisi, giusta gli stati esibiti dal richiedente, in due categorie: l'una riguarda i diritti su la estrazione per mare, *tanto fissi che variabili* riuniti in massa, l'altra i diritti per immessioni ed estrazioni per terra, per visita di ponti e barche, per affitto di tende, e per salario.

Che in quanto alla prima classe, cioè dei diritti su la estrazione per mare, la scrivania ne ha calcolata la spettanza secondo la tariffa del principe di Castelnuovo del 1774, ed in riguardo alla seconda classe, cioè dei diritti per immessioni ed estrazioni per terra ed altro, siccome non contemplati dalla sucennata tariffa, si sono ammessi e calcolati in vista di lettere patrimoniali del 18 settembre 1669, e delle istruzioni del barone Mallia regio visitatore del caricatore di Licata del 21 settembre 1768, e di altre del principe di Castelnuovo del 3 marzo 1775, ed in fine secondo un'ordine del gran camerario Leone del 5 ottobre 1815.

I risultati della liquidazione come propone la scrivania pel ventennio prescritto sono:

Sull'estrazione per mare.	once	3162	28	7	»
Sulle immessioni ed estrazioni per terra .	»	1562	29	1	»
Totale. . .	once	4725	27	8	»

Riporto. . . . once 4725 27 8 »

Dedotto il terzo ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 in . . . . once 1575 9 2 »

Rimangono. . once 3150 18 6 »

La di cui vigesima parte per lo stato medio di un anno risulta in once 157, 15, 18.

A cui aggiunte once 8 per salario, ammontano ad once 165, tt. 15, 18, pari a ducati 496, 59.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto discutere, se spetti compenso agli eredi del fu marchese dello Scuderi per l'uficio di vice-portolano del caricatore di Licata, e nel caso affermativo in quale somma, e da qual tempo;

Ed ha considerato:

Che eglino hanno provato coi documenti prodotti la loro rappresentanza del fu duca di Palma, compratore dell'uficio di che è discorso dalla regia corte in forza della menzionata transazione degli 8 novembre 1651;

Che hanno ancora giustificato il pagamento del corrispondente prezzo eseguito a pro della stessa regia corte;

Che quindi pel compenso di che si tratta rientrano nella prima delle classi espresse nell' articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Che la relazione di liquidazione redatta dalla regia scrivania di razione non è fondata su pandette e regolamenti da S. M. approvati;

Che però mancando nel caso in ispecie una legale liquidazione, è mestieri ricorrere a tutti quei dati che possono nel modo più giusto far conoscere il risultamento della rendita da assegnarsi;

Che valutati tutti gli elementi raccolti, e fatte le debite deduzioni, si scorge ad evidenza che non si può assolutamente fissare pei ricorrenti un compenso maggiore di annui ducati 285;

Che finalmente essendo l'uficio di che si favella abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, dee ai termini del Decreto medesimo correre l'assegnazione della rendita dal 1 gennajo 1825 in poi;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guocia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di vice-portolano del caricatore di Licata a favore dei legittimi eredi del marchese dello Scuderi D. Domenico Cannarella Cannada per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 285, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di diritti in Naro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi ha esposto, che quella regia amministrazione ha goduto sul comune di Naro gli infrascritti due diritti, cioè:

1° I diritti segreziali detti di doganella, consistenti nel diritto di pascolo nel comune di Naro, così a carico dei naturali, che

degli esteri, i quali fan pascolare i loro animali in quel tenimento, consistenti rispetto ai naturali in una forma di cacio e due rotoli di lana per ogni possessore di gregge maggiore di dieci animali, e riguardo agli esteri in grani sessanta per ogni cento pecore o capre, oltre ad una forma di cacio qualora gli animali pascolano per sei mesi, e ducato 1, 20 pascolando per un anno.

2° I diritti di carlini due e grano uno sopra ogni cantaro di cacio plateario, o di grani due e cavalli cinque per ogni cuojo che s'immette nelle concerie.

E non essendo gli stessi compresi nella categoria di quei diritti enunciati nei Reali Decreti dei 19 dicembre 1838, ed 11 dicembre 1841, comechè il regio demanio cui sono dovuti non è stato mai nè barone nè feudatario, e che per altro il comune di Narò è stato sempre città demaniale, ha chiesto che in ogni evento piaccia alla gran Corte liquidare il compenso, o la indennizzazione annua da pagarsi dal comune al regio erario, ed ordinare che al bisogno si aggiunga questo altro articolo di esito nello stato discusso comunale, risultando la cessazione di tali diritti a vantaggio dei suoi cittadini.

Ha soggiunto però che pende lite avanti il Tribunale civile di Girgenti sulla libera esazione dei diritti in parola.

L'Intendente di Girgenti con officio del 6 settembre scorso fa conoscere, di avere con sua ordinanza del 27 agosto aboliti senza compenso i diritti suddetti giusta l' articolo 1° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del Direttore generale dei rami e diritti diversi:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduto l'officio dell'Intendente di Girgenti del 7 settembre 1842:

Considerato, che i diritti di cui è domanda ricadono sotto l'abolizione senza compenso, giusta l'ordinanza dell' Intendente del 27 agosto 1842, di cui è cenno nel citato suo foglio del 7 settembre;

Per tale considerazione;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 31 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Tommaso Paternò, D. Francesco Alessi ed Asmundo, e compagni, per compenso dei diritti di sensalia in Paternò.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Tommaso Paternò, D. Francesco Alessi ed Asmundo, e consorti, rappresentati dal loro proccuratore il padre Prospero Vicini, a 2 marzo 1842 han prodotto domanda nella segreteria di questa gran Corte, con la quale esponendo che il decurionato di Paternò avea fra i diritti feudali aboliti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841 compreso quello di sensalia, che gli istanti quali eredi beneficiati di D. Rosario Alessi godevano in detto comune, han chiesto la liquidazione del corrispondente compenso.

In sostegno di tale domanda han presentato un certificato notarile contenente varî atti in diverse epoche stipulati, da cui ricavasi quanto segue:

I giurati del comune di Paternò onde elevare quella università al rango demaniale, previa l'autorizzazione del tribunale del patrimonio vendevano nel 1754 al canonico D. Carmelo Gullotta il diritto di sensalia, che non facea parte del patrimonio comunale, ma che si appartenea esclusivamente ai giurati suddetti per diritto annuale di elezione, e tale vendita procedeva pel prezzo di on-

ce 500, che il compratore pagava alla stipulazione del contratto.

Nel 1771 il canonico Gullotta donava tutti i suoi beni a S. M. la Regina.

Morto il Gullotta nel 1773, Pietro Amato ed Epifania Biundo conjugi come rappresentanti di Agata Biundo, e di Isabella Gullotta sorella di Eucaria e del suddetto canonico, pretendevano la restituzione di quella porzione di beni, che era ad esso pervenuta dalla eredità della mentovata Eucaria.

In adempimento di un real dispaccio del 1778 pagavansi ai detti Amato e Biundo once 1225, 5, 3, rinunziando gli stessi a qualunque altra pretensione.

Scorsi molti anni Giovan Battista Amato figlio dei su riferiti conjugi riproduceva la stessa pretesa dei suoi genitori non ostante il pagamento delle suddette once 1225, 5, 3.

Esaminatosi l'affare, ed avuto riguardo alle miserie del richiedente Amato, furono per ordine sovrano restituiti allo stesso, e ad altri aventi diritto, tutti quei beni della eredità del canonico Gullotta, che non erano stati ancora venduti, fra i quali eravi il diritto di sensalia del comune di Paternò, e ciò col patto espresso di non esser tenuto il regio erario nè a rifazione di prezzo nè ad evizione.

Per atto degli 11 febbrajo 1806 Giovan Battista assegnava a D. Francesco Mellla in solutum, ed in soddisfazione di once 392, 2, diritto di sensalia di cui è parola, ed un censo bullale di once 5 annuali, di cui era possessore.

Nel 1808 Donna Pietra Mellìa in Zappalà con l'autorizzazione del di lei marito, e come erede di D. Francesco Mellla, vendeva a D. Rosario Alessi pel prezzo di once 196 la metà del diritto di sensalia, e del censo bullale di sopra onunciati, stantechè giusta un bando promulgato in Paternò l'altra metà era pervenuta in potere di D. Domenico Tomaselli, da cui per l'intermedia persona della sua erede Donna Giuseppa Tomaselli perveniva nel 1815 pel prezzo di once 270 in potere del canonico D. Vito Burgi, il quale in settembre dell'anno stesso vendeva tale metà di diritto di sensalia e di censo bullale, pel capitale di once 200, a D. Rosario Alessi.

I petenti con altra supplica hanno presentato due contratti dei 4 maggio e 5 luglio 1832, con i quali furono locati, col primo per anni quattro ad once 34 annuali, e con il secondo per anni sei ad once 37 annuali, i dazi di cui è parola, dai quali intendono ricavare, che il prezzo medio del fruttato risulta in once 35, 24 annuali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Tommaso Paternò, e D. Francesco Alessi ed Asmundo, e compagni, chiedenti il compenso del diritto di sensalia in Paternò:

Considerando, che il diritto di cui si è domandato compenso fu venduto dai giurati di Paternò, i quali se in vece lo avessero conservato, non potrebbero aver ragione di compenso, verificata per le nuove leggi l'abolizione del diritto medesimo, poichè non acquistato da loro a titolo oneroso, e perciò nemmeno un tal diritto potrebbero sperimentare gli aventi causa da quelli;

Che per patto allorchè ebbe luogo la restituzione dell'eredità del canonico Gullotta a favore di Giovan Battista Amato, ciò avvenne sotto la clausola di non esser tenuta la regia corte, nè a restituzione, nè ad evizione;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero,

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 31 agosto 1843.

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Palagonia, per compenso del diritto di pesca, e di giarretta o transito nel fiume Salso in Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina ha esposto alla gran Corte delegata con domanda presentata il 23 marzo 1842, ch'egli possiede il diritto esclusivo della pesca nel fiume Salso nel territorio di Licata, non meno che l'altro di mantenervi una barca per trasporto; che questo ultimo diritto vien denominato di giarretta o transito; ch'è stato intimato il 2 marzo corrente anno dal sindaco di quel comune a presentare nel termine di otto giorni i titoli contestanti la proprietà di tali diritti.

Aggiunge che il procedimento del sindaco fu illegale, ma che a maggior sicurezza nel caso si ordinasse la cessazione degli enunciati diritti, ne chiede egli il compenso.

A conferma della sua domanda presentava copie informi di tre documenti senza alcun carattere di legalità e di autenticità, i quali sono cioè:

1° Conferma di un privilegio del 29 marzo 1365 del Re Alfonso di Aragona;

2° Transunto di altro privilegio del 17 luglio 1453 fatto da notar Mercè di Licata nel dì 8 luglio 1613;

3° Lettere di manutenzione e possesso spedite dal Vicerè di Sicilia, del 13 dicembre 1453.

Con novella produzione ha poi presentato i seguenti altri documenti, cioè:

1° Una copia estratta dall'archivio generale e dai registri delle confermazioni della regia cancelleria del regno di Sicilia del 1453, di privilegio del 17 giugno dello stesso anno, per il quale è confermato a Nicola e Vitale Sarroyra il privilegio della giarretta, che avevano i loro maggiori. Essa è preceduta da una copia di altro simile privilegio del Re Federico del 23 aprile 1361. Rac-

cogliesi da questo ultimo, che su la supplica di Calcerano Sarroyra, il quale asseriva che essendo stata predata da legno nemico la barca che da Licata trasportava sua moglie con le sue masserizie in Catania, perdette in quella occasione il privilegio che aveva di tenere una barca, ossia giarretta, nel fiume di Licata per il transito dello stesso, da percepirne gli emolumenti e i diritti tutti, gli rinnovava la concessione della detta barca, ossia giarretta nei seguenti termini: « Praefato Calcerano et dictis suis « haeredibus de suo corpore legitime discendentibus in perpetuum « dicta jura omnia redditus et proventus dictae jarrectae, sive « barcae, acceptantes, ratificantes, et pleno favore regio confir- « mantes; nec non universis officialibus dictae terrae Leocatae te- « nore praesentis privilegii mandantes firmiter et expresse, quod « dictum Calceranum et dictos suos haeredes praedictam jarrec- « tam, sive barcam construi facere et tenere in dicto flumine pro « transitu ejus, ut est dictum, ac proventus et jura omnia ipsius « jarrectae, sive barcae percipere et habere suis applicando com- « modis, praeter contradictionem aliquam patiantur. »

2° Copia di ratifica di un contratto di locazione del 10 luglio 1792, con cui Pietro Ascenso principe e duca della Arcara qual marito di Donna Maria Gioachina Gravina Gaetani e Buglio principessa e duchessa della Arcara e Palagonia, dà in affitto « tutta « la pertinenza del fiume Salso, pesca di esso, e suoi limiti, ma- « scheri, giarretta, transito in frumenti in orzi ed in danaro, « gabella del pesce a coppo, esigenza in frumenti di tutti li chin- « sari, borgesi, e paraspolari per le terre seminate di là dal fiume, « orzo che si raccoglie dalli medesimi, diritto sopra li giardini, « ortolani, e stazzonari, diritti in formaggio sopra le mandre di « là dal fiume, diritti d'esigenza in danaro per il transito delli « bordonari, carichi di frumenti ed orzo, e vuoti pel passaggio « della detta giarretta, e tutt'altro solito esigersi da chiunque per- « sona del suddetto illustre principe *dicto nomine* pel detto pas- « saggio. »

3° Altro contratto di locazione del 27 luglio 1796;

4° Altro del 1803.

Ultimamente ha presentato il principe di Palagonia, e dalla gran Corte sonosi ricevuti i seguenti altri documenti estratti dall'archivio generale.

In prima copia di privilegio del Re Federico d'Aragona dato in Catania il 29 marzo 1365, con cui si concede a perpetuità a Vitale di Sarroyra la gabella su la pesca del fiume di Licata, che trovavasi conceduta a vita a suo padre Calcerano.

Ancora un privilegio del Re Alfonso dato in Sciacca il 19 aprile 1436, nel quale trovasi inserito il precedente di Re Federico, con cui confermandosi la concessione di detta gabella, si spiegano con maggior precisione i confini in cui debba esercitarsi, e si sanzionano pene e multe contro coloro che pescassero fra tali confini senza licenza dei concessionarî Sarroyra.

Ed in fine lettere esecutoriali dei mentovati due privilegî spedite in Palermo nel 19 maggio 1440 ad istanza di Vitale Sarroyra.

Nella tornata del 16 settembre 1842 fu ordinato aggiornarsi la presente domanda sino ai promessi riscontri dell'Intendente di Girgenti.

Intanto il detto Intendente con lettera officiale del 5 ottobre 1842 ha fatto noto, che il diritto di cui si tratta è stato dichiarato abolito con ministeriale del 28 settembre su indicato di S. E. il Ministro degli affari interni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso a favore del principe di Palagonia;

Considerato, che il diritto così detto della giarretta non è nè privativo nè proibitivo, non essendosi altro concesso agli autori del richiedente, se non la facoltà di tenere una barca sul fiume Salso, e riscuotere il nolo da coloro che sovra essa il traghettavano;

Che una tal facoltà non gli è dinegata dall'Intendente, e che non ha mestieri il principe di Palagonia per esercitarla se non

della semplice autorizzazione prescritta dai regolamenti: laonde non vi è materia di compenso;

Considerato, che l'altro diritto della pesca nel divisato fiume è veramente privativo, ma che non è garentito da veruna convenzione, ovvero da alcun giudicato;

Che i diritti privativi e proibitivi furono dalla legge parlamentaria del 1812 aboliti senza compenso, e solo furono dichiarati compensabili quelli che provvenissero da convenzione corrispettiva col comune o singoli, ovvero da giudicato;

Considerato, che la concessione istessa del diritto di pesca non offre una causa onerosa, ma un titolo puramente gratuito, per il che non vi ha ragione di compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 31 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso del diritto sul merco pagabile in caci dai proprietari di bestiame in Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi per mezzo del patrocinatore dell'erario D. Filippo Caliri di lui proccuratore speciale, con due suppliche presentate una nella segreteria generale di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti il giorno

13 giugno 1842, e l'altra di seguito al Consigliere commissario, ha esposto nella prima, che quella reale amministrazione è godente del diritto così detto del merco, pagabile in caci dai proprietarî di bestiame nel comune di Girgenti, e che al 1842 era in gabella per quintali sei e rotoli cinquantaquattro annuali; che la cessazione di tal diritto non può rilovarsi nè dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, nè dall'altro del 19 dicembre 1838, i quali vertono su i diritti propriamente feudali esercitati dagli ex-baroni, e non già su i diritti segreziali esigibili come imposti dal Re, che non è stato mai nè barone nè feudatario; che in tutti i casi quando anche abolito si volesse, siccome il vantaggio verrebbe a ricadere a pro del comune, ha chiesto, che piaccia alla gran Corte liquidarne il compenso a favore del regio erario, ed ordinare che nello stato discusso di quel comune si aggiunga un altro articolo di esito nella somma annuale che sarà per liquidarsi.

Per l'altra supplica presentata al Consigliere commissario ha soggiunto, che avanti il Tribunale civile di Girgenti è pendente lite su la libera esazione del diritto di cui è parola.

In appoggio alla domanda ha prodotto annessi alle citate due suppliche gli appresso numero tre documenti:

1° Notamento di varî diritti sotto la dipendenza dell'amministrazione dei rami e diritti diversi, che potrebbero forse rientrare nell'abolizione contemplata dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841 esistenti nella provincia di Girgenti, fra quali si legge il diritto del merco pagabile in caci: diritto che per le gabellazioni sino al 1842 corrisponde a quintali sei e rotoli cinquantaquattro;

2° Certificato del cancelliere del Tribunale civile di Girgenti, col quale si attesta, che tra le cause pendenti avanti quel Tribunale per particolare supplica del proccuratore del Direttore generale trovasi quella su i diritti in contesa;

3° Coacervo a firma del direttore provinciale di Girgenti, del fruttato decennale del diritto del merco dal 1831 al 1840, i cui risultamenti presentano l'annuale rendita di ducati 72, 7.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche del richiedente:
Veduti i documenti alle medesime alligati:
Considerando, che pei diritti di cui è domanda, pendono i giudizî innanzi i magistrati ordinarî della provincia di Girgenti;
Considerando, che la quistione in tale stato non può rientrare nelle attribuzioni di questa gran Corte, e quindi sfugge alla competenza della medesima;
Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 31 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Torremuzza, per compenso di diritti nel comune di Motta d'Affermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.
D. Gabriele Lancellotto Castelli principe di Torremuzza, ed i signori Donna Marianna Castelli in Ortolani e D. Carlo Ortolani barone di Bordonaro conjugi, e Donna Emmanuela Castelli in Chaçon duchessa Salinas e D. Tommaso Chacon duca Salinas conjugi, tutti rappresentati dal detto principe di Torremuzza, a 16 marzo 1842 presentavano domanda nella segreteria di questa gran Corte,

con la quale esponevano, che per ordinanza dell' Intendente di Messina del 29 dicembre 1841 dirètta al sindaco del comune di Motta d'Affermo furono dichiarati aboliti senza compenso i seguenti diritti, che possedevansi dagli istanti, cioè:

1° Dogane interne, e diritti segreziali;

2° Diritto nominato comune, ed acatapania;

3° Diritto ad arbitrio che si esige da tutti coloro che cavano pietra da due perriere, sita l'una nelle terre del comune, e l'altra vicino alla via pubblica;

4° Diritto di terl uno e grani sette siciliani per ogni tomolo di terra in compenso della privativa dei trappeti baronali;

5° Diritto di grani cinque siciliani sopra ogni tomolo di terra per ragion di censo;

6° Dazio di terl sei a quintale su l'olio, ove tuttora sussiste.

Gli istanti quindi affermando di essere legittimi tali diritti, e di natura non angarica, chiesero che piacesse alla Corte ritenerli, ed all'uopo dichiararli non caduti sotto il divieto delle leggi eversive della feudalità, e subordinatamente dichiarare che spettino ai richiedenti i compensi degli stessi, e quindi liquidarli in loro favore.

In seguito hanno gli esponenti presentato due suppliche, con le quali facendo presente che la suddetta domanda di compenso era stata per equivoco da loro prodotta innanzi questa gran Corte, han domandato la restituzione di tutti i documenti che trovavansi alla domanda medesima alligati, riserbandosi di esperimentare ogni azione innanti chi e come di diritto.

Questa gran Corte con deliberazione del 27 gennajo 1843 ordinò restituirsi agli esponenti i richiesti documenti previa ricevuta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se vi fosse più materia a deliberare sulla domanda di compenso ad essa presentata dal Terremuzza;

Ed ha considerato:

Che la parte richiedente istessa ha dichiarato di avere per errore presentato la sua domanda di compenso;

Che quindi si ha ripreso i documenti che aveva offerto a giustificare la sua domanda, e che però manca ogni materia di deliberazione;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi più materia a deliberare sulla domanda di compenso presentata a questa gran Corte.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Francesco di Assisi di Catania, per compenso del diritto di quartucciata sul vino che si vende nel territorio di Mascali.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Convento dei padri Francescani di Catania con supplica a firma del suo proccuratore D. Gaetano Caselli presentata a questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 14 giugno 1842 ha esposto, di possedere il diritto di esigere quartucci tre sopra ogni quartara di vino, che si vende a minuto nel comune e territorio di Mascali, detto della quartucciata: diritto che gli è stato donato per celebrazione di messe da Guglielmo Montecateno, al quale si era fatta concessione dal Re Alfonso con privilegio del 1443, indi confermato dal Re Giovanni nel 1460. Ed essendosi mosso il dubbio pel Real Decreto degli 11 dicembre 1841, che

un tal diritto dovesse annoverarsi tra gli aboliti, ha chiesto, che se ne liquidi a favore del medesimo il corrispondente compenso, che non sia mai meno di once 29, cioè per quanta somma trovasi dato ad enfiteusi al cavaliere D. Giuseppe Maria Reggio e Gioeni.

In appoggio a tale supplica, cui si è aggiunta una seconda presentata direttamente al Consigliere commissario, si sono prodotti gli appresso documenti:

1° Privilegio del Re Alfonso del 17 giugno 1443, pel quale riferendosi essere stata concessa a Giovanni Montecateno conte di Adernò la gabella del vino a minuto che si vende fuori le mura della città di Catania per la sua vita, e per quella di uno dei suoi successori, venne per questo ultimo confermata nella persona del di lui figlio e successore Guglielmo Raimondo;

2° Altro privilegio del Re Giovanni del 1 gennajo 1460, pel quale considerando di essere stata a Giovanni Montecateno prima concessa la gabella del vino che si vende a minuto fuori le mura della città di Catania per lui, e per un suo successore: che tale donazione fu confermata poscia in favore del di lui figlio Guglielmo Raimondo: che volendo l'indicato privilegio, e la fatta concessione vieppiù confermare: riconcede la stessa gabella *della cassa del vino*, *e la gabella dell'uso del vino in tutto il territorio della città di Catania fuori le porte di essa* a Guglielmo Raimondo Montecateno, per esso e suoi successori in infinito ed in perpetuo, da poterne far uso come di cosa propria, e però poterla vendere, alienare, e concedere;

3° Atto originale stipulato a 2 aprile 1490 dal notaro D. Antonio Crivello di Catania, del quale come illeggibile si è presentata copia dalla parte stessa. Si rileva dalla copia di tale atto, che avendo disposto il fu Simone Montecateno un legato in favore del Convento di S. Francesco di Catania di once 3 annuali, da soddisfarsi sopra un pezzo di terra nel territorio e confine di Adernò, ad oggetto di costruire un altare con sepoltura in piè dentro la chiesa del convento di S. Francesco, e la signora Damiata sua moglie un legato di once 50 per la di lei anima da

invertirsi in beneficio del detto Convento, ed essendosi la soddisfazione di tali legati per diversi anni attrassata da Guglielmo Raimondo di Montecateno qual'erede e figlio dell'uno e dell'altra, e volendo disgravare la propria coscienza dall'obbligo indossatogli del soddisfacimento di essi, dona e concede al Convento di S. Francesco di Assisi di Catania a tutti passati in perpetuo ed in infinito, il *membro della cassa del vino del casale e territorio di Mascali, qualora sia membro separato della gabella della cassa del vino del territorio della città di Catania:* con che però pei primi tre anni restar dovea nelle mani del donante, onde i frutti fossero impiegati nella erezione dell'altare e della sepoltura nella chiesa del detto Convento di S. Francesco, con apporvi le armi di sua famiglia, e dopo il lasso di tal tempo ne debba avere il Convento anzidetto il materiale possesso, onde con una parte di frutti accrescerne la sagrestia, ed aumentarne le vestimenta, e con l'altra parte fornir di vestiario i frati del Convento, ed eseguirsene la celebrazione di due messe quotidiane per le anime del donante, e dei suoi parenti. Il guardiano del Convento accettando la donazione, fa ampia quietanza col detto di Montecateno di ogni diritto alla consecuzione dei legati, contentandosi ed accettando in cambio la donazione come sopra fatta;

4° Bando pubblicato a 26 aprile 1624 d'ordine del prosegreto di Mascali a tutti i venditori di vino a minuto nel territorio suddetto, per non poter vendere vino se non pagando la gabella di tre quartucci per ogni quartara al padre guardiano del Convento di S. Francesco di Assisi di Catania;

5° Atto di gabella stipulato dal notaro D. Paolo Milici di Catania a 10 ottobre 1628, per la quale il Convento suddetto diede in gabella ad Ettore Anzalone il diritto in parola, per anni tre di fermo da settembre 1628 ad agosto 1631, alla ragione di once 28 annuali;

6° Bando pubblicato a 30 ottobre 1669 dai giurati della città di Mascali a tutti i venditori, proibendo di poter vendere vino a minuto senza il permesso del padre guardiano del detto Convento, o suo gabelloto, e il pagamento di quartucci tre per ogni quartara di vino che si vendesse;

7° Atto di gabella stipulato dal notaro D. Francesco Pappalardo a 26 agosto 1699, pel quale il detto Convento diede a gabella il diritto suddetto, per anni tre da settembre 1699 ad agosto 1702 alla ragione di once 22 annuali;

8° Concessione enfiteutica stipulata dal notaro D. Gaetano Arcidiacono a 22 luglio 1755, per la quale il detto Convento concede ad enfiteusi a D. Giuseppe Reggio e Giooni le gabelle del detto vino por la somma di once 29, pagabili in ogni anno nel giorno 24 gennajo;

9° Lettere originali del Tribunale del real patrimonio dirette a 21 agosto 1774 ai giurati della città di Mascali, per le quali dopo varie quistioni insorte sul quantitativo dell'imposizione da pagarsi sul vino che si vende a minuto nella città di Mascali, posseduto a titolo di enfiteusi da D. Giuseppe Maria Reggio, restò stabilito di esigersi in terì uno e grani dieci sopra ogni salma di vino;

10° Deliberazione del Consiglio d'intendenza di Catania del 23 agosto 1817, per la quale, dietro quistioni insorte tra il comune di Giarre, che pretendeva esimersi dal pagamento del detto dazio, fu ordinato, che rimanga abolito il diritto suddetto, che il comune accolli promodalmente a suo carico la soddisfazione delle once 29 dovute annualmente dall'enfiteuta Reggio al Convento di S. Francesco, formando questo pagamento parte dello stato discusso alla rubrica *esiti straordinari*, e che si ammaniscano le carte necessarie ad iniziare la causa di rivendicatoria avverso il Convento;

11° Numero tre mandati di pagamento spediti nel 1841 d'ordine del sindaco del comune di Giarre a favore del detto Convento, cioè, di once 122 a 2 giugno, di once 100 a 30 luglio, e di once 54 a 15 dicembre, con causa tutti e tre in conto delle somme, che il comune deve al Convento per l'abolita franchigia della quartucciata, salvo al comune stesso la ragione di venir dichiarato angarico il diritto, per cui ebbe luogo la franchigia.

Officio dell'Intendente di Catania del 14 ottobre 1842, col quale rimette alla gran Corte una deliberazione emessa sull'assunto dalla decuria del comune di Giarre a 17 agosto ultimo. Premettendosi

in essa, che nè il comune di Giarre, nè quello di Mascali ha unquemai contratto col Convento di S. Francesco d'Assisi di Catania o suoi autori per l'esazione del diritto di quartucciata; che nel 1817 il decurionato di Giarre conoscondo di essere stato un tale dazio colpito dalla legge del 1813, e che derivando esso da una donazione che ne fece il Re Alfonso all'ex-barone Montocateno forse per componso di servizi militari, non era suscettivo di compensamento, meno che ciò malgrado da parte di D. Giuseppe Reggio enfiteuta del Convento proseguivasi ad esigere un tale dazio, deliberò allora di chiedersene dall' Intendente la dichiarazione di soppressione, indennizzandone provvisoriamente il Convento, salvo sempre al comune di attaccarlo come insuscettibile di compenso; che il decurionato ottenne di ciò l'approvazione, e ne fu di fatti soppressa la esazione, ed indi a poco autorizzato il comune ad intentare il giudizio, di cui si era fatta riserva, ma sopraggiunte le reali disposizioni del 1838 e del 1841 non fu più di bisogno di progredirsi.

Altro officio del detto Intendente del 23 dicembre 1842, col quale rimette la deliberazione decurionale di Mascali del 20 ottobre 1842, che rileva non essere stato il comune suddetto mai gravato del preteso diritto della quartucciata a favore del Convento richiedente, ma che lo è stato piuttosto il comune di Giarre, onde ha deliberato di non trovar luogo da parte sua al chiesto compensamento.

Ministeriale del 21 settembre 1835—Affari interni—1° carico—N. 5517—diretta all' Intendente di Catania nei sensi seguenti: « Con rapporto del 1 dicembre n. 12316 ella fece conoscere in« siemo con gli avvisi di cotesto Consiglio d' intendenza le deli« berazioni date dal decurionato di Giarre, nelle quali s' inten« deva mettere in forse le ragioni per cui cotesto Convento di « S. Francesco riscuote da quel comune la rendita per lo dazio, « che una volta si diceva della quartucciata.

« Avendo io pertanto riferito questo affare a S. E. il Luogo« tenente generale, ed insieme lo avviso datone dalla gran Corte « dei conti, si è degnata l'E. S. dichiarare irregolare la insi-

« stenza di quel decurionato, e quindi disapprovando le due de-
« liberazioni prescrivere, che ella fissi in Consiglio d'intendenza
« i mezzi, onde si possano soddisfare le once 29 annue dovute
« a quel Convento, restando salvi al comune i diritti che speri-
« mentar possa avverso i padri conventuali nei competenti giudizî.

« La quale superiore determinazione comunico a lei per l'uso
« che ne risulta. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente:

Veduti i documenti alla medesima alligati, fra quali la concessione enfiteutica del dazio fatta nel 1755 dal Convento a D. Giuseppe Reggio e Gioeni in once 29 annuali, la decurionale del comune di Giarre del 1842 di seguito all' altra emessa nel 1827, la ministeriale di questo Governo del 1835:

Considerato, che l' Intendente di Catania in veduta della decurionale del 1827 avea soppresso il dazio in parola, con che se ne fosse sul patrimonio comunale corrisposta provvisoriamente la rendita di once 29 annuali al Convento in rimpiazzo di quelle che contribuivagli l'enfiteuta Reggio, di che rimase costui discaricato con la soppressione del dazio;

Considerato, che questo Governo per la enunciata ministeriale ordinava analogamente all'avviso della gran Corte dei conti ordinaria, che se ne fosse continuato dal comune il pagamento, salvo al medesimo l' esperimento delle sue ragioni nei competenti giudizî;

Considerato, che giusta la decurionale del 1842 si ha, che pende la conoscenza sulla legittimità del titolo del Convento presso i Tribunali ordinarî, e che perciò non può questa gran Corte versare sul chiesto compenso a norma dell'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Francesco di Paola di Randazzo, per compenso della gabella di grano uno per ogni rotolo di carne che si macella nel comune di Randazzo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata sotto il giorno 17 giugno 1842 innanzi questa gran Corte il padre correttore dei minimi di S. Francesco di Paola del comune di Randazzo, esponendo di possedere quel Convento il diritto di esigere una parte del dazio di grano uno sopra ogni rotolo di carne che macellasi in quel comune e suo territorio, e che dopo il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 si era preteso che un tal dazio fosse stato abolito, per cui l'Intendente della provincia ha di già inoltrato suo rapporto a S. E. il signor Ministro degli affari interni, ha chiesto in linea subordinata, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dovuto al Convento suddetto pel diritto di cui è parola.

Dai documenti presentati in sostegno di tal domanda ne risulta ciò che segue:

L'università di Randazzo dovendo soddisfare alla regia corte molte somme per tande e donativi, con atto del 3 novembre 1631 vendeva col patto della ricompra a D. Giuseppe Romeo la gabella di grano uno per ogni rotolo di carne di qualunque sorta, che macellavasi in quella città e suo territorio, e ciò pel prezzo di

once 1401, 6, che il compratore Romeo si obbligò depositare presso Pietro Paolo Conte, come depositario delle somme dovute da quella università alla regia corte.

A 25 agosto 1697 Donna Giovanna Colonna Romano e Romeo vedova di D. Michele Romeo assegnava al Convento di S. Francesco di Paola fuori le mura di Randazzo fra le altre cose, a titolo di elemosina, quella parte della gabella su indicata, che giusta le sue scritture le appartenea, da goderla però il detto Convento dopo la sua morte.

I giurati di Randazzo promulgavano il giorno 1 settembre 1743 un bando ad istanza del Convento suddetto quale proprietario della gabella di cui trattasi, e che un tempo era stata venduta da quella università a D. Giuseppe Romeo.

Per contratto in fine del 3 ottobre 1818 il Convento medesimo ed i signori D. Ignazio e D. Pietro Romeo locavano a D. Luigi Capparelli il diritto di cui è parola, appartenente in quanto a piccoli due ai fratelli Romeo suddetti, e ciò per un anno solamente, e per la prestazione di once 21, 6 da pagarsi ai gabellanti secondo le loro rate.

Nella tornata del 19 maggio 1843 questa gran Corte preparatoriamente pronunziando ordinava, che nel termine di un mese giustificasse l'istante il pagamento del prezzo promesso dal primo acquirente D. Giuseppe Romeo, e come il dazio sulla carne fosse venuto in potere di Donna Giovanna Colonna Romano e Romeo, e che nel tempo stesso fossero esibiti i documenti contestanti il coacervo della fruttificazione dell'ultimo decennio.

L'Intendente di Catania intanto con lettera officiale del 23 giugno di questo anno ha fatto presente, che col rapporto da lui avanzato a S. E. il Ministro degli affari interni non avea egli proposto che la cessazione di un'annua prestazione che il barone Ciancio come ex-segreto dell'abolita segrezia di Randazzo riscuoteva dal comune in surrogato del dazio sulla carne detto del *maldenaro*, che consisteva nella percezione di piccoli due sopra ogni rotolo di carne che macellavasi nel detto comune o suo territorio, e che il Ministro su riferito gli avea dichiarato, che ove il

diritto fosse compensabile, dovesse regolare l'affaro ai termini dell'articolo 3° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Dalla parte richiedente si è esibita copia legale dell'istrumento d'assegnazione del 1697 fatta da Donna Giovanna Colonna Romeo e Romano.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al Convento di S. Francesco di Paola, ed in qual somma;

Ed ha considorato:

Che il Convento è tutt'ora nel possesso della percezione del dazio, la qual cosa non si nega dall'Intendente;

Che il pagamento del prezzo convenuto nel 1631 non può esser più messo in dubbio, dietro i riscontri dell'Intendente, dopo lo spazio di più di due secoli;

Che dall'istrumento del 3 ottobre 1818 raccogliesi, di essere i comproprietari d'accordo di spettare al Convento per due terze parti il frutto del dazio in parola;

Che niuna opposizione si è fatta dai comunisti alla domanda di compenso;

E che dagli elementi di liquidazione che si han potuto ottenere rilevasi, che i piccoli quattro danno una rendita netta del terzo in ducati 42 annuali, di cui spetta il compenso al richiedente dal 1 gennajo di questo anno a carico del comune di Randazzo;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Randazzo al Convento di S. Francesco di Paola del comune stesso, per l'abo-

lita gabella di grano uno sopra ogni rotolo di carne che si macella in Randazzo, nell'annua rendita di ducati 42. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Raitano, per compenso dei diritti sulla estrazione dei caci ed altre vettovaglie dalla spiaggia di Tusa sino a capo d'Orlando.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il 9 agosto 1640 la regia corte vendeva a Giuseppe Prato per persona da nominare i diritti di tratta nei comuni di Tusa, San Fratello, Naso, Mistretta, o Melazzo. Il prezzo era di scudi 9628, tt. 2, 10 rispetto ai quattro primi comuni, e di scudi 4505, 3 riguardo all'ultimo. Le parole dell'istrumento stipulato per gli atti del luogotenente del protonotaro erano queste: *Gabellam sive jura infrascriptarum extractionum infrascriptarum rerum victuarium dictarum terrarum Tusae, Sanfratelli, et Nasi, et civitatum Mistrettae, et Milazzi, earumque mare, segretiis, ac marinis, scaris, territoriis, et jurisdictionibus, etc.*

Il giorno 1 dicembre 1640 furono depositate da Proto scudi 14133, 5, con dichiarazione che scudi 9628, 2, 10 erano danari della signora Donna Margherita Romano e Colonna madre e legittima amministratrice del signor D. Antonino Romano e Colonna. E nello stesso dì venne nominata la signora Colonna compratrice dei diritti di tratta sulla estrazione delle vettovaglie dal mare, scari, segrezie, territorî, e giurisdizioni della città di Mistretta, e dei comuni di Tusa, Naso, e San Fratello; la quale nel 18 dello stesso mese ebbe spedite lettere di manutenzione di possesso.

Erede della Colonna fu il nominato suo figliuolo D. Antonino

duca di Raitano, cui successe per testamento il suo figliuolo primogenito D. Ferdinando Colonna Agliata. Questi chiamò erede il suo fratello D. Mariano Colonna ed Agliata morto intestato. La successione del duca di Raitano si riunì in persona di D. Antonino Colonna e Giglio, che per testamento del 24 novembre 1756 nominò suo erede il figliuolo minore D. Mario Colonna e Gravina. Questo ultimo nel 21 febbrajo 1826 domandò la liquidazione del diritto della tratta dei caci che si estraevano dal punto della spiaggia di Tusa sino a capo d'Orlando.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 13 settembre 1826, in conformità delle conclusioni del Proccuratore generale del Re: « Ammette il titolo dell'istante D. Mario Colonna Gravina duca di « Raitano per conseguire il compenso degli aboliti diritti di tratta, « che si esigevano nelle spiagge di Tusa, Mistretta, San Fratello, « Acquedolci, e Naso; e dichiara appartenere alla prima delle « classi descritte nel numero 1 dell'articolo 7°, e nell'8° delle « reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè a quelli uficî e diritti « conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordina che « il Controloro generale ne faccia la corrispondente liquidazione. « Rigetta la domanda di ammettersi il titolo pel compenso della « tratta che si riscuoteva in Melazzo, e nelle altre spiagge in- « termedie a quelle quattro di sopra indicate, cioè Tusa, Mistretta, « San Fratello, e Naso; salvo i diritti al regio erario per le usur- « pazioni forse commesse del diritto di tratta nelle anzidette spiagge « intermedie. »

Trapassato il duca D. Mario con testamento per il quale chiamava suoi eredi tre figliuoli cioè, D. Antonino Colonna ed Oneto, D. Francesco e Donna Anna Maria marchesa del Parco Reale, dei quali il primogenito istituiva erede nella porzione disponibile, si fecero a proseguire le istanze per la liquidazione il duca di Raitano, non che il principe di Niscemi, e la signora Donna Rosalia Demartino, quali rappresentanti le quote dei secondogeniti, e domandavano che fosse rivocata quella parte della decisione, per la quale era stata rigettata la domanda per gli altri punti intermedî fra quelli enunciati nell'atto di concessione, esibendo novelli documenti.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 28 aprile 1841, sulle uniformi conclusioni dell' Avvocato generale signor Tumminelli, ed adottando le ragioni dello stesso: « Revoca la deliberazione « pronunziata il 13 settembre 1826 in quella parte che rigettò il « titolo del duca di Raitano al compenso della tratta che si ri« scuoteva nella spiagge intermedie a quelle di Tusa, Mistretta, « San Fratello, e Naso; ed ordina che l'ammessione del titolo pro« ceda anche per l'abolita tratta sulla estrazione dei mari fra Tusa « e capo d'Orlando; e dichiara per tutti gli effetti legali, che il « titolo originario dei chiedenti dell'intera tratta appartiene alla « classe dei diritti conceduti mediante lo sborso effettivo del « prezzo. »

In tale stato di cose sono state trasmesse le carte alla gran Corte delegata, senza che la liquidazione fosse stata eseguita dalla scrivania di raziono.

Nella tornata del 2 gennajo 1843 fu da questa gran Corte ordinato, che dai legittimi rappresentanti del duca di Raitano in due mesi si presentasse la giustificazione del coacervo dei proventi legalmente percepiti nel ventennio dal 1792 al 1811.

Scorso il termine assegnato con la decisione preparatoria, si sono presentati a giustificare il coacervo dei proventi:

1° Diversi contratti di locazione degli anni 1787, 1797, 1799, 1805, 1807, 1822, e 1823, alcuni dei quali in copie non legali;

2° Un certificato dell'archivario del tribunale del real patrimonio dato il 31 agosto 1731, contestante i proventi dal 1634 al 1640 dell'estrazioni dai comuni di Tusa, San Fratello, Naso, e Mistretta;

3° Un altro certificato del razionale Arpa del 20 luglio 1693, che contesta l'esazioni fatte dal 1656 al 1679;

4° Una fede del maestro notaro della regia segrezia di Mistretta, che attesta le somme incassate dal segreto e credenziere dal 1656 al 1691;

5° Un notamento estratto por la controloria generale dalla così detta cessata conservatoria generale, dimostrante l'estrazioni fatte di caci, vini, e salumi, da settembre 1804 a dicembre 1811;

6° Altro simile notamento dell'estrazioni dal 1809 al 1818. In entrambi dei quali notamenti non vi è indicazione delle somme percepite.

Non vi è alcun rivelo di tale diritto fatto dal duca di Raitano.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad attribuzione di compenso a favore degli eredi del duca di Raitano, e in qual somma;

Ed ha considerato:

Che i diritti di tratta di cui si è chiesto il compenso, furono acquistati dagli autori del fu duca di Raitano per prezzo effettivamente sborsato nel 1640;

Che dai documenti esibiti risulta la legittima trasmessione degli stessi nell'ultimo possessore;

Che comunque non siesi legalmente e compiutamente giustificato il coacervo ventennale prescritto dalle istruzioni del 1819, pure da tutti i diversi elementi di liquidazione esibiti a questa gran Corte raccogliesi, che fatta deduzione del terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese di officio, e lavoro personale, non poteano dare i diritti divisati che una rendita annuale di ducati 360, e che però un egual compenso debbe assegnarsi agli eredi del richiedente dal dì dell'abolizione della imposta su la tratta, che ebbe luogo alla fine del 1824;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso pei diritti sulla estrazione dei ca i ed altre vettovaglie dalle spiagge di Tusa, Mistretta, San Fratello, Naso, e loro legittime dipendenze, in favore degli eredi

del duca di Raitano D. Mario Colonna e Gravina per le rate rispettive, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 360, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso del diritto di pesca nel fiume Salso in Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi rappresentato dal patrocinatore dell'erario D. Filippo Caliri qual di lui proccuratore speciale, con due suppliche presentate, una nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 13 giugno 1842, e l'altra di seguito al Consigliere commissario, ha esposto con la prima che a 2 marzo del detto anno fu al ricevitore dei rami e diritti diversi di Licata rilasciato atto di citazione d'ordine del sindaco, onde in vista delle disposizioni contenute nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841 fosse sollecito a presentare nella cancelleria comunale il titolo dei ducati 20 annuali, che gravitano sopra i cittadini di quel comune, e di cui l'amministrazione dei rami e diritti diversi è da tempi remoti godente, cioè ducati 5 per la così detta pesca della barca del castello, e ducati 15 per la garanzia del fiume Salso appartenente al principe di Lercara. E non potendo tali diritti annoverarsi fra gli aboliti nè per effetto del detto Real Decreto degli 11 dicembre 1841, nè dell'altro del 19 dicembre 1838, trattandosi di diritti che dal regio erario si esigono con giusto titolo, ma che quando an-

che aboliti si dichiarassero, non può mettersi in dubbio che il comune, a cui vantaggio l'abolizione verrebbe a rifluire, rimarrebbe obbligato al corrispondente compenso, ha chiesto, che piaccia alla gran Corte ordinarne la liquidazione su la base dei conti resi alla gran Corte ordinaria.

Per la supplica poi presentata al Consigliere commissario ha soggiunto, che avanti il Tribunale civile di Girgenti è pendente lite sulla libera esazione dei diritti di cui è parola.

In appoggio alla domanda si producono alligati alle citate due suppliche gli appresso tre documenti:

1° Intima al ricevitore dei rami e diritti diversi del comune di Licata a nome del sindaco, affinchè nel termine di otto giorni eseguisse la presentazione dei titoli pei diritti in parola, comecchè appartenenti alla classe degli angarici e di soprusi ex-feudali qualunque ne fosse la provenienza;

2° Certificato del cancelliere del Tribunale civile di Girgenti, con cui si attesta, che tra le cause pendenti avanti quel Tribunale havvi quella di cui è parola;

3° Officio del Direttore generale del 17 giugno 1843, col quale si attesta, che la causa suddetta non è stata ancora decisa da quel collegio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Considerando, che pei diritti di cui è parola pende giudizio innanti i magistrati ordinarî della provincia di Girgenti;

Considerando, che posta in tale stato la domanda, qualunque provvedimento a darsi su di essa fugge alla competenza di questa gran Corte;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Convento dei padri Domenicani di Vizzini, e compagni, per compenso dell'uficio di acatapano in Vizzini.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il priore del Convento di S. Domenico di Vizzini, il marchese D. Barbaro Maggiore, ed il barone D. Gioachino Caffarelli sindaco apostolico dei padri Cappuccini di quel comune, a 12 marzo 1842 producevano domanda nella segreteria di questa gran Corte, chiedendo il compenso non solo dell'uficio di acatapano del comune suddetto abolito col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma ben anco dei diritti al detto uficio annessi e non percepiti dal 14 maggio 1839 in poi, per essersi in tal giorno pubblicata una ordinanza dell'Intendente di Catania per la cessazione dei diritti medesimi.

Dai varî documenti presentati in sostegno di tale domanda rilevansi le cose seguenti:

La università di Vizzini, onde occorrere alle spese bisognevoli per ridursi allo stato demaniale, vendeva nel 1681, previa l'autorizzazione del Tribunale del real patrimonio, l'uficio di acatapano di quel comune, ossia l'uficio di maestro di piazza, a D. Atanasio Chiaramonte pel prezzo di once 1050, per la quale somma compensandone il compratore once 400 di cui era creditore contro il comune medesimo, si obbligava pagare le rimanenti once 650 a varî individui cui era il comune stesso debitore.

Nel 1685 D. Atanasio Chiaramonte donava al Convento di S. Tommaso d'Aquino sotto titolo di Maria Santissima del Rosario

tre quarte parti dell'uficio su indicato, stantechè l'altra quarta dichiarava appartenersi ad altri.

Il febbrajo 1816 gli istanti rivelavano di possedere l'uficio di cui si tratta per le rate rispettive, cioè: il Convento di S. Domenico dodeci decime seste; il barone Caffarelli col nome una decima sesta; il marchese Maggiore tre decime seste.

Il Sottintendente di Caltagirone con sua lettera officiale del 28 maggio 1824, che è stata prodotta in copia informe, prescriveva al sindaco di Vizzini di mantenere nel possesso dell'uficio di acatapano quel Convento di S. Domenico; e quel sindaco sulle istanze dei gabelloti del suddetto uficio di proprietà del Convento su indicato a 13 novembre 1837 dava delle disposizioni, onde essere soddisfatti ai medesimi quei diritti che erano loro dovuti come gabelloti dell'acatapania.

A 28 maggio 1839 finalmente gli istanti si protestavano contro il sindaco del comune di Vizzini di tutti i danni ed interessi, per essere stata proibita giusta un'ordinanza dell'Intendente di Catania la percezione dei diritti annessi all'uficio, di cui si chiede il compenso.

Inoltre sono stati prodotti dagli istanti varî contratti di gabelle, cioè sette dal Convento di S. Domenico, e quattro dal marchese Maggiore e dal barone Caffarelli col nome. Dal coacervo di tali contratti risultano i seguenti medî annuali rispettivi:

Pel Convento di S. Domenico di Vizzini.	once	39	12	8 »
Pel marchese Maggiore	»	11	8	11 »
Pel barone Caffarelli	»	3	22	17 »
Sono once	»	54	13	16 »

Gli istanti hanno, in aggiunzione ai documenti prodotti con la domanda, presentato i seguenti:

1° Certificato del cancelliere archivario del comune di Vizzini contestante il pagamento del prezzo dell'uficio fatto da Atanasio Chiaramonte;

2° Atto di vendita del 1729, in forza del quale il barone Pietro Caffarelli concedeva pel prezzo di once 131, 7, 10 due se-

dicesimi dell'uficio di acatapano al barone D. Barbaro Maggiore, e a D. Diego d'Amico;

3° Assegnazione fatta nel 1740 da D. Diego d'Amico al Convento dei padri Cappuccini di Vizzini di un'annua somma per celebrazione di una messa quotidiana, per soddisfazione della quale somma erano assegnate varie rendite, e fra queste una di tarì 15 annuali sopra una sedicesima parte dell'uficio di acatapano;

4° Una relazione contestante che fra gli altri diritti annessi all'uficio eranvi quelli su i pesi e le misure;

5° Certificato del cancelliere comunale con cui si fa fede, che l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure, dopo l'abolizione di quello di acatapano, è stato gabellato per conto del comune di Vizzini e della deputazione metrica di Caltagirone;

6° Altro certificato dello stesso cancelliere contestante, che il Convento di S. Domenico è l'istesso, che pria era nominato di S. Tommaso d'Aquino;

7° Varî atti di gabella.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del Convento di S. Domenico di Vizzini, del marchese D. Barbaro Maggiore, e del barone D. Gioachino Caffarelli sindaco apostolico dei padri Cappuccini dello stesso comune:

Considerando, che costa della vendita dell'uficio di acatapano fatta dal comune di Vizzini per un prezzo effettivamente pagato al comune istesso;

Considerando, che l'enunciato uficio per mezzo dei documenti prodotti appartiene per dodeci decime seste al Convento di S. Domenico, per tre decime seste al marchese Maggiore, e per una decima sesta al barone Caffarelli col suddetto nome;

Considerando, che il fruttato del detto uficio fatte tutte le debite deduzioni sia in ducati 96, dei quali le dodeci decime seste risultano ducati 72 annuali appartenenti al Convento di S. Do-

menico, le tre decime seste appartenenti al marchese Maggiore risultano in ducati 18, e l'ultima decima sesta appartenente al barone Caffarelli ducati 6, che devono gravitare a peso del comune di Vizzini, che percepì il capitale suddetto, e ciò dal dì 15 maggio 1839, giorno in cui fu ai petenti impedito l'esercizio dell'uficio suddetto;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Vizzini, per l'uficio di acatapano e diritti annessi nel comune medesimo, nell'annua rendita di ducati 96 dovuta cioè: in quanto a ducati 72 al Convento dei padri Domenicani di Vizzini, ducati 18 al marchese D. Barbaro Maggiore, e ducati 6 al barone D. Gioachino Caffarelli nel nome. E ciò a contare dal dì della cessazione dell'uficio avvenuta a 14 maggio 1839, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Acquaviva, per compenso dei diritti di panizzare, macellare, e vendere allo zagato nel comune di Acquaviva.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 12 marzo 1842 il duca di Acquaviva D. Pietro Oliveri e Migliaccio presentava domanda nella segreteria di questa gran Corte, chiedendo la liquidazione del compenso pei diritti di panizzo, macello, e zagato, che godeva nel comune di Acquaviva.

In sostegno di tale domanda ha prodotto una transazione stipulata nel 1799 tra quei comunisti ed il richiedente, in forza della quale era l'istante lasciato nel pacifico possesso dei diritti proibitivi del panizzo, macello, e zagato, di cui sono stati anche presentati varî atti di gabella.

Il decurionato di Acquaviva intanto con deliberazione del 10 aprile 1842 ha dichiarato, di essere stati aboliti senza compenso e da molto tempo i diritti suddetti come abusi feudali, e che perciò non puote essere accolta la domanda fatta dal duca su indicato per ottenere il compenso degli stessi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del duca di Acquaviva, con la quale chiedeva il compenso dei diritti di panizzo, macello, e zagato nel comune di Acquaviva:

Considerando, che il decurionato di Acquaviva con deliberazione del 10 aprile 1842 dichiarava di essere stati da molto tempo aboliti senza compenso i diritti enunciati, come abusi feudali;

Considerando, che con effetto tali diritti provenivano dalla feudalità, e nessun documento si è prodotto per giustificare lo acquisto;

Che promanando l' abolizione di essi diritti dalla legge parlamentaria del 1812 non vi è luogo ad alcun compensamento, oltre che la stessa domanda fu prodotta dopo di essere spirati da molto tempo i termini a reclamarne il compenso, se pur gli avesse potuto competere;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda pel chiesto compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 6 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda della Principessa di Belvedere, e di Donna Ignazia Delbosco e Martines, per compenso delle gabelle sopra i frumenti, fronde, ed olio in Pozzo di Gotto.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Caterina Delbosco principessa di Belvedere, e Donna Ignazia Delbosco rappresentata dalla sua madre e tutrice Donna Teresa Martines in Delbosco, nella qualità di eredi beneficiate del fu D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere, con domanda presentata a 12 marzo 1842 hanno esposto, che per transazione del 1716 tra il comune di Pozzo di Gotto e D. Vincenzo Delbosco furono concedute a questo ultimo pel valore di once 8000 di cui era creditore le seguenti quattro gabelle, cioè:

1. La gabella di terì quattro per salma sul frumento che producevasi, o entravasi in detto comune e suo territorio;
2. La gabella di grani cinque per libra su la seta;
3. La gabella di grani dieci per sacco su la estrazione di fronda di celso;
4. La gabella di terì sei per ogni quintale d'olio, che si produceva nel comune suddetto.

E che dopo l'esercizio di più di un secolo abolitosi il dazio su la seta, fu ai loro autori assegnata in compenso la somma di once 19, 5 annuali pagabili dal comune di Pozzo di Gotto, nel cui stato discusso trovasi tal somma annotata.

Appartenendosi oggi alle istanti le suddette gabelle, han chiesto, che piaccia alla Corte liquidare loro il dovuto compenso.

In sostegno di tale domanda sono stati prodotti varî documenti, da cui risultano i seguenti fatti.

Nel 1639 ora Pozzo di Gotto soggetto alla città di Melazzo, e volendo emanciparsi da tale soggezione, ed elevarsi al grado di città domaniale, pagò alla regia corte once 8000 che furono sborsate da Marco Antonio Paganetto, cui furono in vece concedute varie gabelle. Dopo diverse transazioni fatte in seguito tra gli eredi del Paganetto ed il comune di Pozzo di Gotto, una nel 1716 ne fu stipulata tra il comune suddetto, e D. Vincenzo Delbosco principe di Belvedere quale rappresentante D. Marco Antonio Paganetto. In virtù di questa transazione furono pel valore delle once 8000 concedute dal comune a D. Vincenzo Delbosco le quattro gabelle di sopra indicate, col patto espresso di dovere i giurati di Pozzo di Gotto promulgare in ogni anno i soliti bandi per la loro esazione.

Abolitosi in seguito il dazio su la seta, fu per dispaccio patrimoniale del 25 marzo 1813 proscritto di dovere in vece il comune pagare agli aventi causa del principe di Belvedere once 19, 5 annuali, quale somma fu di fatti annotata nello stato discusso comunale, a condizione di doversi fare l'esame della legalità del titolo dalle autorità competenti.

Nel 1821 D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere fece istanza innanzi il Consiglio d'intendenza di Messina per la liquidazione del suo credito contro il comune, e quel Consiglio nella sessione del dì 8 agosto 1821 liquidò il credito del Belvedere in once 8000, e confermandolo in tutti i suoi pieni diritti pel restante dei frutti del menzionato credito, obbligò il comune a pagargli le annue once 19, 5 in compenso dell'abolito dazio su la seta.

Avendo voluto nel 1822 i giurati di Pozzo di Gotto innovare i bandi da promulgarsi al solito per la esazione delle gabelle di cui trattasi, il principe di Belvedere si rivolse all'Intendente di Messina onde ordinare la promulgazione dei bandi senza innovazione alcuna. Il quale dietro lo avviso del Consiglio d'intendenza dirigeva a 9 ottobre 1822 sua lettera officiale al sindaco di Pozzo

di Gotto, con cui facendo rilevare, che le quattro gabelle non formavano parte dello stato discusso comunale, e che erano riprovate dalle leggi in vigore, proibiva la pubblicazione dei bandi, lasciando la facoltà al Belvedere di fare esperimento dei suoi diritti ai termini della decisione di quel Consiglio d'intendenza del dì 8 agosto 1821.

Le istanti eredi del principe di Belvedere hanno intanto esposto nella loro domanda, che in seguito di tale determinazione il nominato principe produsse nel 1825 le sue istanze innanzi il suddetto Consiglio, affin di condannarsi il comune di Pozzo di Gotto a pagargli una somma annuale in compenso delle gabelle venute meno, e ciò una con gli arretrati da maggio 1821. E quel Consiglio a 21 aprile 1826, facendo diritto ad altra domanda del comune, di spettare cioè al Belvedere il diritto di esigere le dette gabelle meno quella della seta, di cui avea ottenuto il surrogato in once 19, 5 annuali, confermava l'attore nella percezione delle stesse come per lo innanzi, e giusta i suoi titoli, meno però per la gabella su la seta, e rigettava la sua richiesta a carico del comune.

Appellatosi di questa sentenza il principe di Belvedere innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, questa nel dì 5 marzo 1842, rivocando la impugnata decisione, dichiarò dovuto al reclamante, e per esso alle istanti quali sue eredi, il compenso per le tre abolite gabelle, da liquidarsi tale compenso come per legge su le basi del coacervo del ventennio precedente al 1822, a quale oggetto ordinò, che le mentovate eredi avessero comunicata alla parte avversa distinta nota della percezione secondo il dinotato coacervo, da discutersi e liquidarsi innanzi il Vice-presidente delegato barone Petitti, comprendendosi in detta nota anche l'assegnazione delle annue once 19, 5 in surrogato del dazio su la seta.

Sono state inoltre presentate le accettazioni della eredità del fu D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere fatte nel 1839 dalle istanti col beneficio dell'inventario; e per giustificare la percezione ventennale delle gabelle di cui si tratta, sono stati prodotti sei atti di locazioni pel periodo dall'anno 1801 al 1821. Queste locazioni darebbero una percezione di once 6432.

Il decurionato intanto del comune di Pozzo di Gotto con sua deliberazione del dì 31 ottobre 1842 trasmessa dall'Intendente di Messina, ritenendo che la cessione dei dazî fu fatta al principe di Belvedere in *solutum* o senza obbligo alcuno di garenzia; e considerando che la regia corte quando nel 1639 le furono dal Paganetto pagate le once 8000, cedè al comune la gabella su l'olio, e gli diede l'autorizzazione d'imporre le altre gabelle; portò avviso di non esser dovuto compenso alcuno al Belvedere, e che ove fosse dovuto, dovesse andare a carico della regia corte, cui furono pagate le once 8000 per il valore del dazio su l'olio ceduto al comune, e dell'autorizzazione d'imporre gli altri dazî.

Con Sovrano Rescritto di luglio 1843 è stata la deliberazione della gran Corte dei conti approvata nella parte che riguarda il diritto al compenso, e rinviate per la liquidazione le parti innanzi il Consiglio d'intendenza della provincia, salvo il debito richiamo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse materia a deliberare sulla domanda ad essa presentata;

E considerando, che intorno alla stessa ha avvisato la gran Corte dei conti ordinaria, ed è stata la sua deliberazione sovranamente approvata rispetto al titolo, e inviate le parti a provvedersi per la liquidazione del compenso innanzi il Consiglio d'intendenza, che perciò non vi può esser luogo a verun altro provvedimento;

Per questa considerazione;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi più materia a deliberare sulla domanda presentata a questa gran Corte delegata.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 settembre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di diritti nel territorio di Cefalù appartenenti a quella mensa vescovile.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi quale amministratore della mensa vescovile di Cefalù, rappresentato dal patrocinatore dell'erario D. Carlo Cacioppo qual di lui proccuratore speciale, con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti il giorno 16 giugno 1842 ha esposto, che dal Re Ruggiero fu fondata la chiesa cattedrale di Cefalù, e fu ivi istituito un vescovado. Al vescovo e alla chiesa assegnò egli la città e il territorio di Cefalù, con tutti i suoi diritti rendite e pertinenze, e con un tratto di mare da Fiumetorto a Caronia.

La suddetta donazione fu poi confermata dai Guglielmi I e II, dalla Imperatrice Costanza, da Enrico IV, e da Federico II. Per effetto di che il vescovo è l'usufruttuario della città, del suo territorio, e del mare, e oltre i censi attivi su i suoli delle case e su le terre, ha esatto i diritti dei dieci articoli seguenti:

1° Grano uno sopra ogni animale da soma, che carico di cereali arriva in Cefalù;

2° Grani dieci sopra ogni animale bovino che si macella, grani cinque sopra ogni porco, e grani tre sopra ogni altro animale caprino o pecorino;

3° La decima su la calce che si cuoce in tutto il territorio;
4° Idem sopra tutte le crete cotte;
5° Idem su le produzioni ortolizie e su le trezze degli agli;
6° Idem su la fruttificazione ed immessione delle scope;
7° Idem sopra il pesce che s'immette nel littorale;
8° Grani cinque sopra ogni quintale di legno, e sopra ogni salma di carbone estraibile da Fiumetorto a Caronia;
9° La dodecima su le produzioni dei vini mostali;
10° Il diritto di terraggiolo.

Che oltre alle concessioni indicate, prosegue a dire, la legittimità di esse è stata riconosciuta da bolle pontificie di Alessandro III, dalle lettere viceregie del 23 agosto 1483, dalle visite di Arnedo, Vadillo, e de Ciocchis, quindi è che tali prestazioni non sono conseguenza di abusi feudali, ma assegnazioni fatte dai Sovrani per mantenimento della chiesa e del vescovado.

Ciò non ostante soggiunge il petizionario, che il sindaco e decurioni di Cefalù con deliberazione presa o rinnovata a 15 novembre 1841 han chiesto dall'Intendente l'abolizione di tutte le suddette prestazioni, supponendole feudali, e qualificandole per angariche, su di che sebbene l'Intendente non abbia ancora pronunziato, pur nondimeno a cautelare i diritti della chiesa di Cefalù e del vescovado, il Direttore generale dei rami e diritti diversi propose domanda avanti il Tribunale civile di Palermo contro il sindaco, i possessori di case e terre di Cefalù, e contro i pescatori, perchè tutti i su riferiti diritti fossero dichiarati legittimi, prediali, e domenicali, e in conseguenza che il regio padronato della chiesa ed il vescovo ne fossero mantenuti e conservati nella proprietà del dominio eminente e possesso.

Or tuttochè il Direttore generale sia sicuro, che il Tribunale civile conserverà tali diritti come legittimi, egli il chiedente in qualunque evento contrario domanda, che piaccia alla gran Corte liquidare il compenso in corrispondenza al fruttato cho andrebbe a perdere, con dichiarare se l'importare di esso debba correre a carico della finanza, o a carico dei singoli e del comuno, a cui vantaggio ricaderebbe la pretesa abolizione.

In appoggio si producono gli appresso tre documenti:

1° Procura speciale all' oggetto per officio del Direttore generale dei rami e diritti diversi in persona del patrocinatore dell'erario D. Carlo Cacioppo;

2° Copia illegale di un atto viceregio dato in Palermo a 23 agosto 1483, pel quale si contesta, che portando querela i singoli proprietarî ed abitanti in Cefalù del fatto del vescovo di allora, il quale sotto pena di scomunica e di eterna maledizione ingiungeva pagarsi a lui la decima sul mosto a ragione di una salma sopra ogni dieci salme di prodotto, mentre per antica consuetudine era solito pagarsi una salma per ogni dodeci salme, il Vicerè di allora scrivendo al vescovo lo esortava a non volere molestare i singoli possessori ed abitanti di Cefalù, per esigere più di quanto era solito percepirsi, e che in caso contrario comparisse avanti a lui per ottenere giustizia;

3° Copia di citazione del dì 9 giugno ultimo ad istanza del Direttore generale dei rami e diritti diversi contro il sindaco ed il primo eletto del comune di Cefalù, a comparire innanti il Tribunale civile di Palermo, per sentir dichiarare legittimi e non provenienti da sistemi ed abusi feudali i diritti e le prestazioni di sopra calendate, e che in conseguenza ne fossero la chiesa e il vescovado mantenuti nella proprietà, esercizio, e possesso. In quanto poi alle prestazioni decimali nel caso di abolizione delle medesime in natura, ha subordinatamente chiesto, che si desse luogo alla commutazione in danaro da liquidarsi come di diritto; e ciò oltre le prestazioni in danaro ed in frumento dovute sopra i suoli di case e sopra terre, per cui esistono le concessioni, gli atti di prestazione di consenso, gli atti recognitorî e tutt' altre concessioni fatte per via di ruolo, di cui sin dal 1834 ne fu ordinata la intitolazione, e salva finalmente la riserva per tutte le partite omesse, occultate, o minorate dagli agenti dei vescovi, o dai vescovi stessi senza alcun regio assenso, e per tutte le altre azioni.

Invitato il Direttore generale dei rami e diritti diversi con foglio del Pubblico Ministero a manifestare a suo tempo le pronunzia-

zioni, che saranno emanate dal Tribunale civile di Palermo sul giudizio pendente per le decime che riscuotonsi in Cefalù da quella mensa vescovile, con officio del 20 giugno 1843 ha fatto conoscere di non essersi portato avanti in aspettativa di ciò che avrebbe determinato l'Intendente di questa provincia intorno l'abolizione reclamata dal comune. Questo giudizio, segue a dire, che per vari accidenti non ha potuto aver luogo, trovasi fissato pel 27 del corrente, essendosi superati gli ostacoli che si erano frapposti per aversi dall'archivio della mensa i titoli, che debbono sostenerne i diritti. Conchiude, che decisa che sarà tale causa dall'Intendente, consulterà egli, il Direttore generale, l'Agente del contenzioso, per vedere se giovi insistersi nel giudizio petitoriale, e ne farà alla gran Corte conoscere i sensi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del ricorrente:
Veduti i documenti alla medesima alligati:
Considerando, che sulla validità dei diritti di cui è domanda, pende giudizio innanti il Tribunale civile di Palermo;
Considerando, che trattandosi nel fatto di diritti e titoli controversi non può allo stato aver luogo l'esame di questa gran Corte, se debba o no attribuirsi ai medesimi un compenso, e quale;
Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 9 settembre 1843.

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Barone D. Vincenzo Cianciolo, per compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con ricorso presentato a 21 ottobre 1819 il barone D. Vincenzo Cianciolo di Messina espose trovarsi possessore dell'uficio di maestro notaro dell' abolito magistrato della regia udienza di detta città, denominato di maestro notaro civile e criminale della corte straticoziale, a cui fu surrogata la regia udienza, quale uficio, soggiunge, fu comprato da potere della regia corte per atto del 30 marzo 1647 presso il luogotenente di protonotaro dal fu barone della terza dogana di Catania D. Francesco Cianciolo di lui autore, per lo prezzo di scudi 23000, per se suoi eredi e successori in infinito ed in perpetuo. E presentando, continuava a dire nella supplica, la copia dell'atto d'acquisto, chiese accordarglisi un compenso proporzionato al fruttato annuale dell'uficio.

Sono alligati alla relativa produzione i seguenti documenti:

1° Fede di banco del 30 aprile 1647 giustificante il deposito fatto da D. Carlo Canciolo di once 2000 a compimento di once 9200, per prezzo del su indicato uficio di maestro notaro della corte straticoziale, civile, e criminale della città di Messina, venduto dalla regia corte a Francesco Cianciolo suo padre, cui si dichiarò appartenere il danaro depositato nella suddetta intera somma di once 9200;

2° Albero di parentela indicante la successione della famiglia Cianciolo, la quale si dimostra verificata nei seguenti individui:

1° Barono D. Francesco Cianciolo compratore dell'uficio,
2° D. Vincenzo Cianciolo,
3° D. Salvatore Cianciolo,
4° D. Vincenzo Cianciolo,
5° D. Giuseppe Cianciolo,
6° D. Vincenzo Cianciolo ricorrente;

3° Estratto del testamento fatto a 10 maggio 1696 dal fu D. Vincenzo Cianciolo di D. Francesco, nel quale si dice che il di lui figlio D. Salvatore dovea succedere nell'ufìcio di maestro notaro della regia udienza di Messina, quante volte dalla clemenza del Re fosse stato restituito;

4° Ordine del 24 novembre 1702 prescrivente di escorporarsi l'uficio anzidetto, e dopo la morte di Donna Anna Stizzia, alla quale era stato conceduto, possedersi da D. Salvatore Cianciolo del quondam D. Vincenzo, rappresentante il compratore D. Francesco;

5° Certificato del testamento del nominato D. Salvatore Cianciolo pubblicato il 13 febbrajo 1726, nel quale si dice, che il detto uficio appartiene al di lui figlio D. Vincenzo pel vincolo di primogenitura maschile;

6° Fede del testamento del barone D. Vincenzo Cianciolo pubblicato a 18 ottobre 1734, col quale vengono istituiti suoi eredi universali Donna Giuseppa, D. Giuseppe, D. Silvestre, e Donna Concetta Cianciolo di lui figli, non che il figlio o figlia che sarebbe stata per partorire Donna Giovanna Cianciolo e Brigandi sua moglie;

7° Atto di ricezione di testimonî del 10 giugno 1807 dal quale risulta, che il barone D. Giuseppe Maria Cianciolo morto il dì 8 di detto mese ed anno, lasciò per successori i di lui figli Donna Maria Giovanna, il barone D. Vincenzo maestro notaro proprietario del tribunale della regia udienza per la seguita morte del nominato suo padre, Donna Anna, D. Domenico, e D. Emmanuele Cianciolo;

8° Contumacia di creditori del barone D. Giuseppe Maria Cianciolo del 28 giugno 1807, per la quale i nominati suoi figli dichiarano volere accettare la di lui eredità col beneficio dell' inventario;

9° Elezione di maestro notaro della regia udienza di Messina fatta dal barone D. Vincenzo Cianciolo il 16 febbrajo 1810 in persona di D. Francesco Coniglio;

10° Ordine emanato a 15 febbrajo 1817 dal tribunale della re-

gia udienza ad istanza del barone D. Vincenzo Cianciolo maestro notaro proprietario dello stesso, perchè dal maestro notaro D. Domenico di Petro si fosse fatto il registro di taluni incartamenti, quali fu disposto conservarsi nell'archivio del tribunale istesso;

11° Altro ordine dato a 13 marzo 1818 dallo spettabile di Scoppa giudice del tribunale medesimo, affinchè dal maestro notaro D. Vincenzo Cianciolo si fosse esaminata una nota di spese spettanti al giudice e maestro notaro della città di S. Lucia.

Visti i quali documenti insieme all' atto di compra del 30 marzo 1647 (che non si trovava alligato alla produzione), la gran Corte dei conti con deliberazione del 2 luglio 1822 ammise il titolo del nominato barone D. Vincenzo Cianciolo, per ottenere il compenso dei diritti dell'uficio di maestro notaro della regia udienza di Messina giusta il coacervo prescritto dalle istruzioni del 17 marzo 1819, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Occupatosi indi il Regio Scrivano di razione della relazione di liquidazione del compenso spettante al Cianciolo, con officio del dì 8 luglio 1835 trasmettendo tutte le carte presentate, manifestava essersi preteso dall'interessato doversi considerare come a lui appartenenti i diritti dei segretari, commissarî, attuarî, ed altri impiegati dei tribunali, ed invitava la gran Corte dei conti a determinare quanto occorreva.

Le carte che il Regio Scrivano di razione diceva di trasmettere alla gran Corte, non si trovano unite alla produzione. Si rinvengono bensì due memorie dell' interessato, nelle quali a parte di tanti ragionamenti per la spettanza di alcuni diritti, di che non parla il Regio Scrivano, si dice che l'unico uficiale che funzionava in detto tribunale, era il maestro notaro, non essendovi nè segretario nè altro uficiale particolare per disimpegnare tutte le incumbenze; che l' uficio era stato conceduto al suo autore con tutta la pienezza dei diritti e lucri; che la deliberazione della gran Corte dei conti avendo ammesso il di lui titolo al compenso, lo stabilì pel contratto di compra; che tutti gli atti strumentati dal maestro notaro sotto l'apparenze di atti di segreteria, si registra-

vano nell'officio del maestro notaro, e si legalizzavano con la di lui firma; e che la regia udienza avea giurisdizione criminale e civile, e quindi competevano al maestro notaro tutti i diritti nell'uno e nell'altro ramo ordinati dalla prammatica del 28 settembre 1759, sotto le rubriche: « Tesoreria generale criminale, ed archivio del « tribunale della regia gran corte. »

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 20 gennajo 1843 ordinò, che nel termine di giorni quaranta si fosse dal richiedente prodotto il titolo originario di concessione del 1647, non che i coacervi legali della percezione nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811. Ed in esecuzione di tale preparatorio provvedimento il ricorrente con memoria aggiunta sotto il dì 25 febbrajo 1843, nel produrre il titolo suddetto della vendita dell'uficio della data del 30 marzo 1647, ha fatto osservare di avere da più tempo esibito i coacervi suddetti presso la scrivania di razione, la quale propose allora dei dubbî intorno alla liquidazione, dubbî stati risoluti dalla gran Corte dei conti ordinaria con la decisione del 20 giugno 1838 (che si enuncia). Laonde ha conchiuso perchè venga dalla gran Corte delegata prefisso un termine perentorio alla regia scrivania di razione, onde mandare a compimento, e trasmettere la relazione di liquidazione unitamente alle carte annesse.

La gran Corte delegata con altra deliberazione preparatoria del 17 marzo 1843 dispose, che si fosse dalla regia scrivania di razione nel termine di giorni quaranta trasmessa la relazione di liquidazione sia affermativa sia negativa con tutte le carte.

E la regia scrivania di razione in data del 13 maggio 1843 ha in effetti inviata la relazione di liquidazione, unendovi tra gli altri documenti una deliberazione in estratto legale della gran Corte dei conti ordinaria del 20 giugno 1838, con cui nel provvedersi sul chiarimento dei dubbî elevati come sopra dal Regio Scrivano di razione fin dal 1835, si dichiarava così:

« 1° Che i diritti così detti di voto e lata copia, avuto riguardo « alla varietà contenuta nella pandetta del 1759, devono calcolarsi « e coacervarsi secondo l'interesse della lite con la limitazione « dalla detta pandetta prescritta.

« 2° Che devono anche valutarsi nel coacervo gli stessi diritti
« di voto, lata copia, ed estratta, per le così dette seconde pro-
« viste decisive, ossiano sentenze, nel modo stabilito dalla stessa
« pandetta del 1759. Che siano similmente valutabili i diritti del
« così detto registro, e costito di avviso, e di tutt' altri attivati
« giusta il disposto della medesima pandetta agli articoli di sopra
« espressati ed indicati; che devono però escludersi dal detto coa-
« cervo quelli soltanto così detti di decima.

« 3° Che devono comprendersi nel coacervo, per far parte
« della liquidazione del compenso di cui si tratta, i diritti per
« le così dette lettere, consulte, lettere segrete, e per tutti gli
« altri atti inerenti al ramo criminale, ed al ramo dell' archivio,
« in quella parte rispettivamente e precisamente contemplata tanto
« nella pandetta del 1759, quanto negli atti in vim pragmaticae
« degli anni 1769 e 1787. »

E per la parte relativa al dubbio, se nel coacervo comprender dovevansi similmente alcuni altri diritti di segretari, attuari, commissari, ed altri impiegati addetti ed attaccati ai tribunali, quandocchè nella decisione di ammessione di titolo non se ne faceva parola, la gran Corte considerava:

« Esser chiaro che per lo strumento di vendizione dell'enunciato
« uficio di maestro notaro fatto dalla regia corte nel 1647 all'au-
« tore dell' ultimo possessore barone D. Vincenzo Cianciolo per
« lo vistoso prezzo di scudi 23000, venne trasferita la proprietà
« del ridetto uficio con la maggior possibile latitudine, e con tutti
« i diritti, preeminenze, prerogative, esenzioni, autorità, potestà,
« giurisdizioni civili e criminali, e tutt'altro allo stesso uficio ap-
« partenente senza veruna esclusione;

« Considerando di essere altresì costante, che tutte le incum-
« benze dell' uficio furono sempre e sino agli ultimi tempi eser-
« citate dal solo maestro notaro, o non d'altro uficiale, o che dal
« medesimo ben anco si eligevano i commessi, come sorge da
« un atto d'elezione da costui fatta sotto il 16 febbrajo del 1810,
« di cui si tenne ragione nei considerando della decisione del ti-
« tolo profferita a favore del detto Cianciolo sotto il 2 luglio 1822;

« Considerando , che perciò appartenendo pure al su riferito
« proprietario maestro notaro i diritti per le così dette lettere, con-
« sulte, lettere segrete, e per tutti gli altri atti inerenti al ramo
« criminale, ed anche al ramo dell' archivio, devono essi diritti
« venire in coacervo per la liquidazione del compenso, per la parte
« però in cui sono i medesimi rispettivamente contemplati nella
« ripetuta pandetta del 1759, e negli atti in vim pragmaticae degli
« anni 1769 e 1787 , esclusa ogni altra ragione che possa dalle
« stesse deviare come abusiva. »

Nella suddetta relazione adunque la regia scrivania di razione, riportandosi ai coacervi e pandette esibite dalla parte richiedente, ed alle verifiche eseguite in Messina dall'uficiale da prima incaricato dall'ex-conservatore generale, e dal controloro provinciale nel 1834 , ha ritenuto il totale della percezione ventennalo in once 16734, 12, 5, da cui ha fatto le seguenti deduzioni, cioè:

1. Once 1375 , 2 , 1, per diritti non appartenenti al maestro notaro, e non contemplati dalle pandette e prammatiche. (Salvo a giudicarsi dalla Corte delegata, se bene ne sieno state escluse le once 838, 15, 9, giusta il piano di n. 3, per le partite degli uficiali subalterni , non avendo la scrivania di razione riputato chiaro il testo della suddetta decisione dichiarativa del 1838).

2. Le once 811, 11, 16, per sommo eccessivamente ammesse.

3. Le once 1048, 29, 9 per diritto di decima non spettante.

4. Le once 40 per differenze sul diritto di voto, lata, e copia.

5. Le once 228, 13, 16, per diritti non giustificati.

Ridotto quindi il coacervo ventennale ad once 13230, 24, 13, e sottratto il terzo a norma dell'articolo 3° delle istruzioni, si è proposta per compenso la rata ventesimale in once 441, 16, pari a ducati 1323, 8.

Nella relazione medesima si è dichiarato , che per le partite il cui diritto si è trovato perfettamente eguale alle pandette e prammatiche, e per quelle anche ammesse dalle pandette e prammatiche medesime , il cui ammontare dipende da circostanze di fatto, non ha la scrivania di razione portato alcun dubbio su la quantità della percezione ventennale dimostrata nel coacervo e

nei volumi di distinta, riputando ben sufficienti le due legali verifiche eseguite come sopra, una dall'uficiale maggiore dell'ex-prosegrezia, e l'altra dal controloro provinciale di Messina.

Con domanda suppletoria da parte del barone Cianciolo si è chiesto, che la gran Corte richiami dalla regia scrivania due verifiche fatte dall'uficiale maggiore della proconservatoria D. Giovanni Benincasa, e dal controloro provinciale di Messina su i documenti prodotti dall' interessato.

Si è poi esibita copia informe di un Reale Rescritto del 3 novembre 1834, pel quale da S. A. R. Luogotenente generale in Sicilia fu accordato al Cianciolo un secondo abbuonconto di altre once 200 per una sola volta.

E da ultimo il Regio Scrivano di razione ha trasmesso un officio direttogli dal controloro provinciale di Messina sotto il dì 23 giugno 1834, in cui si dà conto dei risultamenti della verifica del coacervo dallo stesso controloro eseguita, e che dicesi fatta mediante la ispezione degli atti esistenti presso l'archivio dell'abolita regia udienza di Messina.

La prima verifica eseguita precedentemente dall' uficiale dello ex-proconservatore di Messina si trova in piedi dei coacervi prodotti mancanti di ogni legalità, facendosi unicamente rilevare da quel contabile, che i diritti riportati nei coacervi medesimi corrispondevano con l'atto di vendita dell' uficio, e con le tariffe in vigore nell'antica disciplina giudiziaria.

Si fa notare in fine, che nella relazione degli ufici vendibili del 1765 l'uficio suddetto è riportato per l'annua rendita di once 60 dedotti i diritti appartenenti agli uficiali subalterni cioè, il promaestro notaro, providendario, letterario, segretario, archivario, attuario criminale, e scrivano; e che l'uficio medesimo fu dal possessore Cianciolo rivelato nel 1811 per l'annua rendita imponibile di once 100.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Veduta la relazione di liquidazione formata dal Regio Scrivano di razione:

Veduta la deliberazione del 2 luglio 1822 di ammessione del titolo, e determinazione della classe:

Ritenuto il titolo della vendita dell' uficio del 30 marzo 1647 fatta dalla regia corte per lo prezzo effettivamente sborsato di once 9200:

Vedute le istruzioni sovranamente approvate nel 1819:

Si ha proposto ad esaminare:

Se sia da riputarsi legale il coacervo esibito, e nella negativa, quale sia il compenso a doversi determinare;

Ed ha considerato:

Che i volumi esibiti dal ricorrente sotto titolo di coacervi non contengono che semplici notamenti di diritti, senza che fossero rivestiti d'alcuna legalità;

Che del pari sforniti di ogni legalità sono i libretti su i quali vennero formati i coacervi medesimi, trovandosi solo in fine di essi un attestato dell'uficiale maggiore della segrezia di Messina incaricato da quel segreto per delegazione del conservatore generale, in cui s' indica semplicemente di essere i diritti corrispondenti ai patti del titolo di vendita dell' uficio, ed alle autentiche tariffe, ma senza che si fosse nè pure eseguita verifica alcuna sopra gli atti esistenti nell'archivio di quella regia udienza;

Che nella impossibilità di potersi regolarmente verificare la spettanza legale, e la quantità di cadauno dei moltiplici diritti ed emolumenti compresi negli informi coacervi prodotti, mal potrebbesene far dipendere la dimostrazione dalle osservazioni contenuto nel rapporto del controloro provinciale del 1834, il quale assicurava di averne liquidato lo importare mediante la ispeziono degli antichi atti giudiziari;

E quindi niuna assegnazione di compenso potrebbe mai rogolarsi su la base della relazione di liquidazione formata dal Regio Scrivano di razione, la quale non è il risultamento di una verifica dei coacervi che si fosse appositamente eseguita, trovandosi in vece appoggiata alla fede delle semplici verifiche locali commesse all'uficiale dell'ex-proconservatore, ed al controloro provinciale di Messina , che non erano dei funzionari a ciò chiamati per legge;

Che ritenuta adunque la inesistenza d'una legale dimostrazione in forma di coacervo ai termini del disposto nell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, si fa necessariamente luogo a consultare tutti altri elementi suppletori di liquidazione che si hanno nel caso attuale. E nella estimazione di questi, fatte le debite deduzioni per ragion di lavoro personale, spese di amministrazione, e risponsabilità, la rendita da determinarsi per compenso è da stabilirsi in annui ducati 480 a contare dal 1 settembre 1819, epoca della nuova organizzazione giudiziaria;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro della regia udienza di Messina in favore del barone D. Vincenzo Cianciolo , nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 480, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Nicolò Palmeri e Genovese, per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica rassegnata a S. M. ricevuta dalla gran Corte ordinaria a dì 30 giugno 1819, e passata in ultimo a questa delegata pei compensamenti, D. Nicolò Palmeri e Genovese ritenuto il disposto nelle istruzioni del 17 marzo 1819 esponea, di possedere in proprietà tre quarte parti dell'uficio di maestro notaro della curia capitaniale di Trapani, proveniente da originaria concessione fattane dal serenissimo Re Alfonso nel 1434 a Giacomo de Gravina, e dal ricorrente acquistato in metà per compra col privilegio fattane dal suo avo materno nel 1772, ed in quarta parte per proprio acquisto del 1784.

E sebbene non fosse mancato nella di lui persona l'esercizio dell'uficio suddetto, dacchè cambiato nel 1818 il titolo e le qualità dei maestri notari in quelle di cancellieri, era rimasta provisoriamente in suo potere l'amministrazione di quella cancelleria, nè gli erano con ciò mancati i diritti dell'uficio in parola, tuttavia nel dubbio di potersi intendere abolita la maestra notaria di sua proprietà, a cautela dei suoi interessi chiedea di essere dalla gran Corte ammesso a giustificare i titoli suoi possessori, con dichiarare la classe alla quale il ridetto uficio appartiene, ed assegnarglisi di seguito il corrispondente compenso a norma delle citate reali istruzioni.

A sostenere la domanda riunì il richiedente tra gli altri documenti i quattro quì appresso descritti, in forza dei quali fu emessa la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 10 aprile 1833, di che sarà in seguito fatto cenno.

1° Privilegio in copia informe del Re Alfonso dato in Palermo il dì 7 ottobre 1434, col quale la concessione fatta a Giacomo Gravina durante sua vita, e del suo successore, delle maestre no-

tarie capitaniali dei comuni di Trapani, Corleone, e Salemi, in compenso di utili ed insigni servizî resi ai Sovrani predecessori, ed allo stesso Re Alfonso così in Sicilia che altrove, fu elargata da temporanea a perpetua per se e suoi successori;

2° Copia informe di un atto presso lo studio di notaro D. Gaetano Grimaldi di Trapani del 13 aprile 1772, in virtù del quale ad istanza del principe di Paceco per delegazione del Governo il giudice della gran corte civile D. Pietro Vaginelli vendette col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, sotto la garenzia di verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia, previe tutte le formalità, la metà dell'uficio della maestra notaria suddetta a D. Mario Genovese, per lo capitale di once 500 da versarle in banco a nome del tribunale otto giorni dopo la stipulazione del contratto, ad oggetto di distribuirsi ai creditori afficienti su lo stesso fondo;

3° Certificato in copia informe di un capitolo del testamento del compratore D. Mario Genovese presso il notaro D. Gaspare Fiorentino pubblicato a 2 febbrajo 1784, portante la istituzione di erede universale in persona di D. Nicolò Mario Palmeri in tutti i beni del testatore con la legge del fedecommesso primogeniale, e fra gli altri nella medietà dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani venduto al Genovese col verbo regio;

4° Copia informe di un atto rogato dal notaro D. Adriano Vensa di Trapani il dì 24 gennajo 1794. Si ha dal medesimo, che il padre preposito della congregazione di S. Filippo Neri, previ i solenni spediti dal tribunale della gran corte vendette al calor dell'incanto in perpetuo la quarta parte della maestra notaria suddetta alla congregazione spettante, e dipendente dall'intero uficio conceduto in origine dal Re Alfonso al maestro razionale D. Giacomo Gravina per privilegio del 7 ottobre 1434, con tutti i lucri, dignità, prerogative, e facoltà al medesimo annessi, in favore di D. Giuseppe Polimeni per la persona da nominare, per lo capitale di once 230: dal quale a 19 gennajo 1796 fu nominato D. Nicolò Mario Palmeri e Genovese per atto in notar D. Paolo Giacalone di Trapani.

La gran Corte ordinaria in vista del su cennati quattro documenti, nella seduta del 10 aprile 1833 ammise il titolo di D. Nicolò Palmeri e Genovese, per ottenere il compenso della medietà, e della quarta parte dell'uficio in parola, e dichiarò appartenere lo stesso alla prima delle classi espresse all'articolo 7° delle citate istruzioni del 17 marzo 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente D. Nicolò Palmeri e Genovese, diretta ad ottenere il compenso di tre quarte parti dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 10 aprile 1833:

Considerato, che l'uficio di cui si tratta fu dal Re Alfonso per privilegio del 7 ottobre 1434 conceduto a Giacomo Gravina per la vita sua e del suo solo erede, ampliato indi ai suoi successori in perpetuo, per causa meramente gratuita, e senza facoltà d'alienarlo;

Considerato, che una metà di questo uficio pervenne all'autore del richiedente a 13 aprile 1772 per lo prezzo di once 500, ed una quarta parte a lui direttamente a 24 gennajo 1794 pel valore di once 230;

Ritenuto, che l'articolo 18° § 2 delle reali istruzioni del 1819 è concepito nei seguenti termini: « Qualora ai primi concessio-« nari fosse stato l'uficio accordato per causa meramente gratuita « o mista senza facoltà di alienarlo, in questo caso gli attuali pos-« sessori saranno considerati, come se per la loro vita soltanto « avessero gratuitamente ricevuto l'uficio. »

Atteso che i citati due atti di vendita dei 13 aprile 1772 e 24 gennajo 1794 per lo prezzo in tutto di once 730, non sono altrimenti a considerarsi, che come atti tra privati e privati incapaci ad alterare la natura della primitiva concessione, e ad im-

pedire gli effetti delle sovrane prescrizioni consegnate nel trascritto articolo 18° delle istruzioni del 1819, e che in conseguenza non può il possessore Palmeri e Genovese riputarsi altrimenti che come concessionario a vita;

Considerato, che nè da parte del richiedente già morto, nè dai suoi eredi si è giustificata la fruttificazione dell'uficio pel ventennio dal 1792 al 1811 voluta dalle citate reali istruzioni, in difetto di che niun compenso potrebbe attribuirsi al titolare;

Atteso che però dagli elementi che si sono raccolti, fatte tutte le deduzioni di diritto, si è riconosciuto che per la parte spettante al titolare non gli potrebbe essere attribuita, che un'annualità pel periodo dal 1 settembre 1819 sino a 5 dicembre 1829, nel quale giorno cessò egli di vivere;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani, in favore dei legittimi eredi di D. Nicolò Palmeri e Genovese, nell'annualità sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 156, soggetta alle ritenute fiscali come per legge; e per l'epoca decorsa dal 1 settembre 1819 sino al 5 dicembre 1829, giorno della morte del titolare, pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Collegio massimo della Compagnia di Gesù, per compenso di una rendita di once 14 sul ramo delle regie fiscalie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 26 aprile 1826 il rettore del Collegio massimo della Compagnia di Gesù presentava domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 14, che il suddetto Collegio godeva su gli introiti dei grani due su l'estrazioni dei cereali per fuori regno incorporati da potere di suora Mattea Dell'Arte messinese per conto delle regie fiscalie: quale rendita era stata assentata in settembre 1780 a favore dei deputati del convitto R. Ferdinando, e quindi per altro assento di ottobre dell'anno stesso era passata in potere del Collegio su indicato.

In sostegno di tale domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:

1° Lettere patrimoniali degli 11 settembre 1780, con cui fu ordinato assentarsi once 14 annue a favore dei deputati del convitto dei nobili R. Ferdinando su gli introiti dei grani due su l'estrazioni dei cereali per fuori regno incorporati da potere di suora Mattea Dell'Arte messinese per conto delle regie fiscalie;

2° Atto provisionale del 7 ottobre 1780, con cui fu dichiarato che le suddette lettere patrimoniali per l'assento delle once 14 si dovessero intendere spedite a favore della chiesa del Collegio massimo, cui spettavano le indicate once 14;

3° Fede di banco del 1820 per un pagamento fatto al Collegio di cui si tratta a conto delle once 14 annuali, che godeva su gli introiti dei suddetti grani due su l'estrazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se dovesse ammettersi il titolo, e confermarsi l'assonto;

E considerato, che la rendita intestata alla Compagnia di Gesù sul ramo delle fiscalie, è di quelle che sono invariabili, perchè ripetono il loro titolo da soggiogazioni addossate dalla regia corte nella incamerazione dei grani quattro su l'estrazione dei cereali concessi in origine a D. Ettore Pignatelli duca di Monteleone;

Considerando, che la domanda fu presentata in tempo utile alla gran Corte dei conti, cioè nel 26 aprile 1826;

Considerando, che l'assento a favore del Collegio trovasi legalmente eseguito in forza di dispaccio patrimoniale del 7 ottobro 1780, e però debbesi confermare;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Riconoscersi legittimo il titolo, e confermarsi l'assonto in favore del Collegio massimo della Compagnia di Gesù, per l'annua rendita sulla real tesoreria di Sicilia di once 14, pari a ducati 42, soggetta alle ritenute fiscali come per legge; e pagabili per gli arretrati sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salva la restituzione del capitale della soggiogazione in corrispondenza del titolo originario.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe e della Principessa di Castellaci, per compenso dell' uficio di stadera della dogana e portofranco di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Anna Jacona nella qualità di tutrice dei figli minori del defunto di lei marito D. Giuseppe Balsamo principe di Castellaci, ed il di costui figlio maggiore D. Francesco Paolo Balsamo, con la qualità di eredi del suddetto loro padre, a 6 agosto 1832 presentavano domanda alla gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo che fosse aggiudicata in loro favore la istanza, che l'estinto principe di Castellaci avea a 27 febbrajo 1825 prodotta innanzi quella gran Corte medesima, onde ottenere il compenso dell'uficio della stadera della città di Messina.

A dì 11 agosto 1842 gli istanti riproducevano nella segreteria di questa gran Corte la domanda stessa, su la quale non avea per anco diffinitivamente deliberato la gran Corte dei conti ordinaria.

Dai documenti prodotti rilevasi quanto segue:

Nel 1344 il Re Ludovico in considerazione dei servizî prestati concedeva a perpetuità, *et sub servitio unius equi armati*, a Gregorio di Gregorio, di lui eredi, e legittimi successori, taluni diritti censuali ascendenti alla somma di once 20 annue, e dovuti sopra beni di pertinenza della segrezia di Messina, i quali diritti erano ricaduti alla regia corte per la fellonia di Gualtiero de Manno, e dei suoi figli Giovanni ed Odoardo, cui prima apparteneansi per concessione fattane dal Re Pietro.

Nel 1368 per privilegio del Re Federico erano restituite a Nicolia vedova di Giovanni de Manno le suddette once 20 annuali, e venivano in cambio delle stesse conceduti a perpetuità ad Orlando di Gregorio figliuolo del sopraddetto Gregorio tutti i proventi e tutte le rendite delle stadere della regia corte della città

di Messina spettanti alla segrezia e procura di quella città, e ciò in considerazione non solo dei servizî resi, ma ben anco dei danni dal detto Orlando nei proprî beni sofferti per conservarsi fedele al Sovrano nell'occupazione della città su riferita.

Nel 1373 era confermata una tale concessione in favore dello stesso Orlando di Gregorio, con l'obbligo che in vece d'un cavallo armato per il militare servizio dovesse annualmente prestare un pajo di sproni dorati.

Per le successive conferme di tale concessione fatte dai Re Martino, Alfonso, e Ferdinando II, i discendenti del detto Orlando di Gregorio proseguirono a possedere l'uficio della stadera di cui si tratta, finchè nel 1603 pervenne un tale uficio in potere di D. Pietro Balsamo e Romano per diritto di legittima successione, ed in virtù di sentenza profferita dalla corte straticoziale di Messina a 8 febbrajo 1594, la quale fu accettata per liticessione in favore del detto D. Pietro con atto del 21 giugno 1602.

Morto D. Pietro Balsamo gli successero nell'uficio su indicato, giusta una fede di passaggi della conservatoria del registro, D. Benedetto, D. Francesco, e Donna Giulia Porcaro, i quali successivamente negli anni 1608, 1610, e 1611 ne presero investitura; e dopo la morte di Donna Giulia nel dì 4 giugno dell'anno stesso 1611, s'immisero contemporaneamente nel possesso dell'uficio il suo fratello D. Pietro Porcaro, e Donna Eleonora Romano qual succeditrice di diritto.

Nel 1612 per cedola di secondo decreto fu l'uficio posseduto allora dai detti Porcaro e Romano, aggiudicato a favore di Donna Brianda Balsamo, la quale a 30 marzo 1613 ne ebbe la investitura.

Nel 1622 come rilevasi dalla fede dei passaggi della conservatoria del registro, s'investì dell'uficio di cui trattasi D. Giuseppe Balsamo figlio ed erede di Donna Brianda morta ab intestata, e da tal'epoca in poi continuarono a possedere l'uficio i discendenti del detto Balsamo, l'ultimo dei quali fu D. Giuseppe Balsamo principe di Castellaci, che n'ebbe l'investitura in agosto 1801.

Per testamento del detto principe di Castellaci del 9 settem-

bre 1826 gli successero in tutti i beni i figli suoi e di Donna Anna Jacona.

Da un certificato del segretario della direzione provinciale dei dazî indiretti di Messina viene contestato, che D. Giuseppe Galletti esercente l'impiego di credenziere della stadera di quella dogana e portofranco, che era posseduto dall'estinto principe di Castellaci D. Giuseppe Balsamo, esigette tutti i diritti di dogana fino a dicembre 1824, e quelli di portofranco fino a dicembre 1829.

Da un dispaccio patrimoniale del 27 marzo 1732 ricavasi, che D. Giuseppe Balsamo uno degli autori dell'estinto principe di Castellaci avea rivelato la rendita annuale dell'uficio in once 450.

Con domanda additativa del 20 maggio 1843 hanno esposto gli istanti, che le incumbenze di pesatore erano di pesare le merci, e che quelle di credenziere erano di verificare le operazioni del primo; che gli emolumenti del pesatore erano di grani sei a quintale, e quelli del credenziere di grani due, meno per la seta, per cui godeva il diritto di grani cinque a quintale; e quindi per elementi della liquidazione del compenso chiesto han presentato il coacervo fatto pel compenso già accordato al cavaliere Moleti ch'era proprietario dell'uficio di pesatore di Messina. Un tale coacervo pel decennio dal 1815 a tutto dicembre 1824 dà una somma complessiva di lordo in once 15181, 27, 12.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso agli eredi del principe di Castellaci per l'abolito uficio della stadera della dogana e portofranco di Messina, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che la concessione del detto uficio fatta dal Re Federico d'Aragona ad Orlando di Gregorio, debbasi riguardare come avvenuta per causa rimuneratoria vera a seconda dell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819; imperocchè ebbe luogo non meno per compenso di danni sofferti e di servizî prestati, che per permuta delle once 20 di rendita restituite alla vedova de Manno;

Che è dimostrata la legittima trasmessione dell'uficio divisato agli eredi dell'ultimo principe di Castellaci pei documenti narrati;

Che dagli elementi tutti di valutazione raccolti dalla gran Corte rilevasi, che gli otto decimi della rendita attribuita dall'articolo 10° delle istruzioni non sommano che a ducati 330, depurati del terzo, dei quali ne spetta il corrispondente compenso ai richiedenti dal 1 gennajo 1830, giorno in cui diffinitivamente cessò la percezione d'ogni provento dell'uficio medesimo;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di stadera nella dogana e portofranco di Messina, in favore dei legittimi eredi di D. Giuseppe Balsamo principe di Castellaci, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 330, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1830, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Rosario Maria Puglia, per compenso dell'uficio di segreto, e della dogana di Linguaglossa.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella cancelleria della gran Corte dei conti il dì 30 giugno 1819 D. Rosario Maria Puglia, affin di giu-

stificare il suo titolo possessorio dell'uficio di segreto e dolla dogana di Linguaglossa, ed ottenere il corrispondente compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819, produsse i seguenti documenti, cioè:

1° Un atto stipulato presso l'officio di luogotenente di protonotaro del regno a 29 aprile 1807, col quale la regia corte, e per essa il ministro segretario di stato Priore Seratti con l'intervento del consiglio patrimoniale, previe le formalità dell'incanto, vendette al nominato di Puglia sua vita durante l'uficio di segreto del comune di Linguaglossa, con tutte le giurisdizioni, prerogative, pertinenze, diritti aggregati, introiti, ed ogni altro per lo capitale di onze 1040;

2° Altro atto rogato presso lo stesso officio il dì 9 settembre 1811, col quale premesse le narrative di controversia insorta tra il detto di Puglia e il regio fisco, circa alle dogane di terra del detto comune, trascrivesi un real dispaccio del 13 aprile 1811 sulla proposizione dell'avvocato fiscale del real patrimonio signor Cupane, col quale atteso l'offerto pagamento di onze 60 da parte del Puglia fu ordinato al Tribunale del real patrimonio di liticedere alle pretensioni dedotte, di non esser compresa la dogana territoriale di Linguaglossa nella precedente vendita fattagli dell'uficio segreziale; e stante il pagamento eseguito delle detto onze 60, l'eccellentissimo signor principe di Trabia segretario di stato di casa reale ed azienda, con l'intervento e consenso dei ministri patrimoniali, liticedendo alla contesa enunciata di sopra, dichiarò venduta a Puglia durante vita la dogana territoriale di Linguaglossa, con tutti i patti, le condizioni, e le obbligazioni, patti di evizione o difesa, contenuti nell'atto di vendita dell'uficio segreziale del 29 aprile 1807.

La gran Corte dei conti nella seduta del 9 novembre 1819 ammise il titolo del chiedente per ottenere il compenso, durante la di lui vita, dell'uficio di segreto e dogana di Linguaglossa, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi espressate nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Il Regio Scrivano con officio del 28 febbrajo 1842 ha fatto conoscere, che niun elemento si è a lui presentato su la percezione dei diritti in parola, onde è che non si è potuta adempire la liquidazione del chiesto compenso.

L' Intendente di Catania con officio del 9 luglio 1843 ha inviata la fede di morte di D. Rosario Maria Puglia avvenuta nel comune di Linguaglossa il dì 3 luglio 1833.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica di D. Rosario Maria Puglia chiedente il compenso durante la di lui vita dell'uficio di segreto e dogana di Linguaglossa.

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria:

Veduto l'officio dell' Intendente di Catania del 9 luglio ora scorso, portante la fede di morte del richiedente avvenuta a 3 luglio 1833:

Considerato, che gli enunciati ufici e dogane avea il Puglia acquistato durante vita nel 1807 da potere della regia corte per lo prezzo di once 1040, e che con la citata deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria ne fu riconosciuto il titolo, e dichiarata la classe del compenso fra gli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo;

Ritenuto che niun documento, nè da parte del richiedente, nè dai suoi eredi siasi presentato per giustificare la fruttificazione secondo le norme sovranamente dettate con le istruzioni del 1819, e che perciò in difetto di siffatte notizie non vi sarebbe provvedimento a darsi;

Atteso che però da tutti gli elementi all' uopo raccolti si ha, che il prodotto degli anzidetti uficio e dogane, fatte tutte le deduzioni di diritto, non può valutarsi che per ducati 60 annuali, da aver luogo a favore degli eredi del Puglia da gennajo 1825 sino al 3 luglio 1833, in cui cessò egli di vivere;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di segreto, e dogana di Linguaglossa, in favore dei legittimi eredi di D. Rosario Maria Puglia, nell'annualità sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, e per l'epoca decorsa dal 1 gennajo 1825 sino al 3 luglio 1833, giorno della morte del titolare; pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese, e di D. Luigi Dorelli, per compenso degli ufici di segreto, pesatore, credenziere, maestro notaro civile, e della segrezia e dogana di Taormina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata il giorno 17 agosto 1819 innanzi la gran Corte dei conti il barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese, esponendo di possedere gli ufici di segreto, pesatore, credenziere, maestro notaro segreziale spretepene e controbandi della segrezia e dogana di Taormina e suoi casali, non che l'uficio di maestro notaro della corte civile di quella città, quali sin dal 1633 erano stati venduti dalla regia corte ai suoi autori pel prezzo di once 16100, ne chiedeva il corrispondente compenso, meno per l'uficio di segreto, per il quale sin dal 1813, quando

fu la Sicilia divisa in ventitre distretti, per cui la città di Taormina divenne prosegrezia, aveva in compenso ottenuto quell'uficio di prosegreto.

Abolite quindi col Real Decreto del 30 novembre 1824 le segrezie e prosegrezie, il Caldarera con due nuove domande del 26 ottobre 1825, e del 1 aprile 1826 chiese il compenso dell'uficio di segreto di Taormina e suoi annessi.

La gran Corte dei conti con due deliberazioni, l'una del 26 ottobre 1819, e l'altra del 6 aprile 1826, ammetteva il titolo del ricorrente per ottenere il compenso di tutti gli ufici di sopra indicati, e dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti mercè prezzo sborsato.

Dai documenti prodotti allora rilevansi i seguenti fatti.

Per contratto del 15 marzo 1633 la regia corte vendeva a D. Antonino Angotta col patto della ricompra le segrezie e dogane di Taormina, Patti, e Castroreale, con gli ufici di segreti, credenzieri, maestri notari, e con tutti altri diritti ed ufici annessi alle segrezie suddette, e ciò pel prezzo di once 16100, che in seno dell'atto stesso confessò ricevere, oltre ad once 246, 20, di cui l'Angotta era creditore, e che rilasciava alla venditrice. Le once 16100 però erano divise così: once 1566, 18, 11, per prezzo della segrezia di Patti, once 8447, 20, 7, per quella di Taormina, ed once 6085, 21, 2, per quella di Castroreale.

Nei capitoli matrimoniali stipulati a 28 febbrajo 1725 tra Donna Francesca Angotta e D. Giulio Cesare Caldarera, D. Grandonio Angotta fratello di Donna Francesca dotava allo sposo *il diritto di ricuperare le regie segrezie di Taormina, che nel 1649 erano state aggiudicate contro gli eredi del quondam D. Gregorio Angotta al padre Francesco Pregadio della Compagnia di Gesù.*

Per transazione del 22 aprile 1728 D. Vincenzo Martino Angotta e Donna Orsola Fuscia cedevano la metà della segrezia di Taormina, e dell'uficio di segreto, credenziere, ed altri in favore di D. Grandonio Angotta, D. Francesco Angotta e Lanza, D. Giulio Cesare Caldarera, e D. Francesco Mendolia, e si riserbavano questi il diritto di poter ricuperare l'altra metà da Donna Francesca Rizzari, per cui pendeva giudizio.

Per altra transazione del 27 agosto 1741 essendo già morto D. Giulio Cesare Caldarera, tutti i suoi beni pervennero in potere del suo figlio primogenito D. Giuseppe, ma furono però riserbati in favore del fratello D. Nicola tutti quei beni donatigli propter nuptias dal suo padre D. Giulio Cesare tanto della eredità paterna che della materna , fra i quali erano comprese le rendite dovute su la segrezia di Taormina.

Per testamento del 20 novembre 1794 D. Nicola Caldarera istituiva suoi eredi universali in egual parte i suoi nipoti D. Giuseppe Nicolò Caldarera e Genovese , e D. Antonino Caldarera e Giuffrè in tutti i suoi beni ed azioni, fra i quali erano compresi le rendite ed ufici della segrezia di Taormina, non che il diritto di riacquistare e ricuperare le restanti rendite della detta segrezia, e col patto espresso di dover succedere l'uno all'altro nella intera eredità, ove il premoriente non avesse lasciato figli legittimi e naturali.

Per transazione del 23 dicembre 1811 furono assegnate al detto D. Giuseppe Caldarera e Genovese una rendita di once 17, 1, 4 annuali dovuta dalla regia corte su l'arrendamento della segrezia di Taormina, e la proprietà degli ufici di segreto , maestro notaro, credenziere, pesatore di detta segrezia, non che quello di maestro notaro della corte civile.

Intanto il giorno 4 marzo 1842 è stata presentata nella segreteria di questa gran Corte una nuova domanda da D. Luigi Dorelli, chiedente che il compenso dovuto pei suddetti ufici al Caldarera fosse in vece liquidato in di lui favore , mentre oggi gli si appartiene in virtù di un atto d'acquisto del 9 ottobre 1827, che egli ha prodotto di unita alla domanda. Da tale istrumento risulta, che il barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese assegnò con traslazione di dominio, in prezzo d'una compagnia di soldati siciliani formata dall' istante Dorelli, once 74, 15, 10 annuali su le prime e precipue somme del compenso dovutogli per gli ufici di cui è parola, da incominciare però a percepirle il Dorelli dal giorno in cui il Caldarera avrebbe ottenuto il brevetto di capitano.

Vari documenti sono stati presentati per le giustificazioni del coacervo, e fra gli altri due certificati della controloria generale della real tesoreria contestanti i soldi del prosegreto maestro notaro, diversi volumi contenenti certificati distinti degli introiti, il rivelo fattone dal barone Caldarera, copia delle istruzioni date al segreto di Taormina.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al signor Dorelli per gli aboliti ufici della segrezia di Taormina, in qual somma, e da qual'epoca;

Ed ha considerato:

Che la concessione degli ufici divisati ebbe luogo nel 1633 per causa di prezzo effettivamente sborsato dal signor Angotta primo acquirente;

Che è dimostrato dai documenti esibiti la legittima trasmessione degli ufici in parola all' ultimo barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese, da cui il signor D. Luigi Dorelli ha causa;

Che dagli elementi tutti di valutazione raccolti rilevasi, che gli ufici di segreto, pesatore, credenziere, maestro notaro segreziale spretepene e controbandi, e maestro notaro della corte civile di Taormina, non poteano dare che una rendita di annui ducati 135, depurata dal terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale;

Che comunque alcuni dei diritti di cui si è richiesta la liquidazione del compenso, fossero stati aboliti pria del 1825, pure avuto riguardo che la cessazione di ogni provento non ebbe luogo che con lo spirar dell'anno 1824, e che pei diritti cessati prima di quella epoca riscosse il Caldarera diverse somme dalla tesoreria generale in compenso delle annualità scadute dal 1814, non debbosi la rendita da assegnarsi in compenso che dal 1 gennajo 1825;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Forrigni;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per gli aboliti ufici di segreto, pesatore, credenziere, maestro notaro della corte civile, e maestro notaro della segrezia e dogana di Taormina, in favore del barone D. Giuseppe Caldarera e Genovese, e per esso del suo cessionario D. Luigi Dorelli, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 135, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le somme ricevute a titolo di abbuonconti ordinati dopo il 1 gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Antonino Basile, per compenso dell' uficio di maestro notaro della corte civile di Randazzo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Antonino Basile con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 30 giugno 1819 espose, di essere egli il proprietario dell'uficio di maestro notaro della corte civile di Randazzo, per acquisto che ne fecero i suoi autori dalla regia corte nel 1711 per lo prezzo di once 35; e dichiarando che l'uficio suddetto non è stato mai dato in affitto, ma si è sempre amministrato economicamente da persona di sua fiducia, pregò la gran Corte perchè ne ammettesse il titolo in quella classe, cui

per le istruzioni del 1819 si fosse appartenuto, e se ne ordinasse la liquidazione e l' assegnazione corrispondente in compenso dei frutti perduti.

In appoggio alla detta supplica si trovano alligati i documenti giustificativi fino al ricorrente il possesso del detto uficio. Essi sono:

1° Contratto originale stipulato agli atti della regia segrezia di Randazzo il dì 26 settembre 1711, in forza del quale il Dr. D. Cristofaro d'Amico e Massa, superiormente eletto commissario generale della valle di Demone per vendere i beni e gli effetti regî onde occorrere alle spese d' una guerra necessaria alla difesa del regno di Sicilia, vendette in perpetuo sotto il verbo regio o scudo di perpetua salvaguardia a Girolamo Russo l' uficio di maestro notaro di quella corte civile per lo prezzo di once 35, che depositò presso quel regio depositario a 30 del detto settembre;

2° Lettere del Tribunale del real patrimonio del 24 novembre 1711, per le quali vien riconosciuta confermata ed approvata la vendita dell'uficio di cui è parola;

3° Lettere osservatoriali del 12 settembre 1739, per le quali premesso che il detto uficio erasi fra gli altri dalla regia corte alienati alla medesima incorporato, e che D. Vincenzo Russo figlio di D. Girolamo avea pagato il diritto delle mezze annate, fu restituito a costui una con i frutti maturati e non esatti dalla regia corte;

4° Contratto stipulato dal notaro D. Prospero Ribizzi di Randazzo a 2 novembre 1739, pel quale i fratelli Vincenzo, Antonino, e Domenico Russo figli ed universali coeredi di Girolamo vendettero in perpetuo al colonnello D. Giorgio Licari l'uficio suddetto per la somma di once 35, cioè pel prezzo stesso ch'era stato da Girolamo Russo comprato dalla regia corte;

5° Atto di vendita rogato dal detto notaro a 15 gennajo 1751, pel quale D. Paolo Domenico Licari nel nome di legatario del di lui padre colonnello D. Giorgio vendette a D. Antonio Romeo e Scala il detto uficio per la somma di once 50, con che il venditore e i suoi infra il corso di anni nove erano in facoltà di ricomprarlo dalle mani in cui poteva trovarsi;

6° Cessione e donazione stipulata agli atti del notaro D. Girolamo Amico di Randazzo a 14 dicembre 1760, per la quale D. Paolo Domenico Licari cede a D. Antonino Basile il diritto di ricompra dell'uficio suddetto, riserbatosi nella vendita fatta a D. Antonio Romeo e Scala;

7° Atto stipulato dal notaro D. Prospero Ribizzi al 1 ottobre 1761, pel quale i fratelli barone D. Pietro, canonico D. Carmelo, e D. Lorenzo Romeo quali eredi di detto Antonio Romeo e Scala concessionario del detto uficio, confessano ricevere da D. Antonino Basile e Germellaro il prezzo pagato da D. Antonio, ritenuto che nella di lui persona erasi trasfusa e protratta per altri due anni la facoltà di poterlo ricomprare;

8° Atto di sostituzione del detto uficio fatta da D. Antonino Basile e Germellaro in persona di D. Martino Guidotto;

9° Testamento pubblicato dal notaro D. Francesco Cimino di Randazzo a 29 settembre 1798, pel quale D. Antonino Basile e Germellaro istitui eredi universali i di lui figli canonico D. Vincenzo, Dr. D. Gaetano, e Donna Marta Basile e Marotta;

10° Donazione stipulata dal notaro D. Luigi Palermo a 14 agosto 1803, per la quale il Dr. D. Gaetano, il canonico D. Vincenzo Basile, e Donna Maria Basile e Marotta assegnarono fra gli altri beni a D. Antonino Basile loro rispettivo figlio e nipote in perpetuo l'uficio suddetto, intuitivamente al matrimonio da contraersi con Donna Dorotea Cosentino figlia di D. Orazio del comune delle Giarre, e con la espressa condizione di doversi il donatario servire per promaestro notaro di D. Martino Guidotto eletto dal donante D. Gaetano, e che sono anni trenta che ha assistito in detto impiego con onestà ed integrità.

La gran Corte dei conti ordinaria a 28 agosto 1819 emise deliberazione, per la quale, ritenuti i documenti di sopra esposti, ammise a favore del ricorrente D. Antonino Basile il titolo per ottenere il compenso dell'uficio di maestro notaro della corte civile di Randazzo, dichiarando di appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 1819, cioè a quella degli ufici concessi mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Insistendosi quindi da parte del Basile per la corrispondente liquidazione, il conservatore generale con officio del 3 aprile 1820 fece presente alla gran Corte per le opportune dilucidazioni il dubbio che incontravasi nella liquidazione a farsi, quello cioè, se non potendosi avere gli atti che ebbero luogo nel ventennio dal 1792 al 1811 giusta la fede di quel sindaco, poteva starsi, come pretendeasi dall'interessato, all'altra fede dell'ex-promaestro notaro D. Martino Guidotto, attestante che un mese per l'altro i frutti dell'uficio ascendevano ad once 8.

Ed essendosi trovato scritto al margine, che si era risposto a 21 aprile suddetto, la gran Corte delegata con preparatoria del 2 gennajo 1843 dispose: che la regia scrivania di razione avesse manifestato, se dopo l'officio del Proccuratore generale della gran Corte dei conti del 21 aprile 1820 si fossero presentate carte dall' interessato, e se vi sia stata liquidazione, o fatti dei pagamenti a favore di D. Antonino Basile e Vaccaro; e che la parte nel termine di due mesi avesse presentato la coacervazione dei proventi pel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

In discarico di questa disposizione la parte niun documento ha presentato: non così il Regio Scrivano di razione.

Costui con officio del 1 del precorso aprile mentre manifesta, che a D. Antonino Basile, senza il secondo cognome di Vaccaro, si sono pagate per abbuonconto nel periodo dal 1822 al 1833 once 422, 11, 2, trasmette un volumetto di carte, ch' esistevano nel suo officio su la materia, e nulla su di esse vi osserva.

Fattovi intanto il debito esame si rileva da talune la impossibilità di potersi presentare un' esatto coacervo dei prodotti dell' uficio, ritenuto che l' archivio di quella corte ebbe dei disastri nelle varie traslocazioni, precisamente per un furto commessovi, per cui il truffatore fu sottoposto ad una processura criminale, e ne subì la pena. Con talune se ne attestano gli introiti in massa per once 96 annuali, e con talune altre finalmente se ne presentano a firma dell' interessato i prodotti in somme assai vistose pel periodo non già di anni venti, ma di soli sedici interrottamente da settembre 1791 ad agosto 1819, e quindi non attendibili.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente:
Veduti i documenti alla medesima alligati:
Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 28 agosto 1819:
Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 2 gennajo 1843:
Considerato, che l'uficio di cui trattasi di maestro notaro della corte civile di Randazzo trae origine a nome del ricorrente da Girolamo Russo, che si fu il primo acquisitore da potere della regia corte nel 1711 per lo prezzo di once 35, per cui dalla gran Corte dei conti ordinaria con la citata deliberazione del 28 agosto 1819 ne fu riconosciuto il titolo, e dichiarata la classe del compenso a quella degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo;
Considerato, che malgrado la preparatoria di questa gran Corte del 2 gennajo ultimo non si sono tuttavia da parte del medesimo ottenuti gli atti legali, che ebbero luogo nel ventennio dal 1792 al 1811 per giustificarne la fruttificazione, e che sebbene da quel promaestro notaro con certificato del 1819 assicuravasi, che i proventi del medesimo ascendeano pressocchè a ducati 24 mensuali, pure non può tenersi conto di un simile attestato come promanante da mano interessata, viemmaggiormente poi ove si tenga presente, che dalle notizie che la gran Corte ha potuto raccorre su la materia, non potrebbe ascendere la legittima percezione dell' uficio che a ducati 12 annuali, come fu dalla parte stessa rivelata nel 1811;
Ritenuto altronde che dalle carte presentate dalla regia scrivania di razione si rileva, che il Basile abbia nel periodo dal 1822 al 1833 ritratto a titolo di abbuonconto ducati 1266, somma che eccedendo a più del decuplo il capitale sborsato, ne segue, che non può in lui rimanere la menoma ragion di credito sul detto uficio;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad altra attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Gaspare e Donna Giuseppa Brunaccini, D. Emmanuele e D. Ignazio Tuccari, per compenso dell'uficio di ancoraggio, falangaggio, e schifaggio su i legni che entravano nel porto di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gaspare e Donna Giuseppa Brunaccini, e D. Emmanuele e D. Ignazio Tuccari, con domanda presentata a 30 giugno 1819 chiesero per le rispettive rate l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso per l'abolito uficio di ancoraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone della città di Messina.

La gran Corte dei conti in data del 15 maggio 1822 profferì la seguente deliberazione:

« Atteso che i detti ricorrenti Brunaccini e Tuccari giustificano « con contratto stipulato presso l'officio del luogotenente di pro« tonotaro sotto il 12 maggio 1633, e con atto di possesso indi « spedito per la regia segrezia e dogana di Messina a 13 dello « stesso mese ed anno, esibiti e depositati detti atti presso notar « D. Antonino Delisi di Messina a 18 giugno 1820, di aver Can« diloro la Marna di loro autore comprato dalla regia corte per « se e suoi in infinito ed in perpetuo tutti i frutti, introiti, e pro-

« venti della gabella nominata dell'ancoraggio, schifaggio, falan-
« gaggio, e carbone della città di Messina e sue marine, una con
« tutti i diritti, preeminenze, prerogative, immunità, esenzioni,
« per lo prezzo e capitale di scudi 5000, pari ad onze 2000, col
« patto perpetuo di ricompra a favore della regia corte;

« Atteso che giustificano con copia di lettere patrimoniali di escor-
« porazione data in Messina a 17 luglio 1711, con certificato di
« cinque pagamenti estratti dai libri del banco di Messina sotto
« li 3 agosto dello stesso anno 1711, 1 agosto 1712, 19 novembro
« 1715, 26 novembre 1716, e 18 marzo 1717, con copia di lettere
« patrimoniali dei 17 settembre 1719, e 2 ottobre 1720, e con copia
« di lettera ordinativa del capo della regia giunta di Messina del
« 17 dicembre dello stesso anno 1720, estratto dagli atti di notar
« D. Mariano Mancuso di Messina sotto li 3 ottobre 1818, a cui
« furono esibite e depositate, e con altra copia estratta dagli atti
« stessi di notar Mancuso sotto il ridetto giorno 9 ottobre 1818
« di un mandato d'assento spedito sotto li 11 luglio 1716 d'ordine
« del giudice della regia udienza di Messina, di esser passata e
« riconosciuta la proprietà e la percezione di detti diritti di anco-
« raggio, schifaggio, falangaggio, e carbone, per le sue rispettive
« rate nelle persone di D.Agostino, Donna Angela, Donna Alfonsina,
« Donna Diana Aurora, e Donna Antonia la Marna fratello e so-
« relle figli del quondam D. Gaspare la Marna;

« Ritenuti i diversi titoli e documenti che giustificano il pas-
« saggio dei diritti venduti in potere dei ricorrenti;

« Poichè resta comprovato nelle persone dei ricorrenti Brunac-
« cini e Tuccari il passaggio e la percezione de' detti diritti con
« l'ultima apoca di pagamento fatto a di loro favore dalla direzione
« di navigazione e commercio, stipulata agli atti di notar D. Ma-
« riano Mancuso di Messina il 1 dicembre 1819;

« Poichè i diritti dei quali si tratta furono aboliti in conseguenza
« della legge di navigazione sanzionata da S. M. a 30 luglio 1818;

« Considerando, che in forza degli enunciati documenti e scrit-
« ture risulta, che quelle porzioni di diritti di esso uficio di an-
« coraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone spettanti a Donna

« Antonia la Marna, tanto col suo nome proprio come figlia di D.
« Gasparo, quanto come donataria delle due di lei sorelle Donna
« Diana Aurora, e Donna Angela, e come coerede dell'altra sorella
« Donna Alfonsina morta ab intestata, pervennero tutte in Donna
« Vittoria la Marna e Brunaccini, e da questa nei ricorrenti di
« lei figli D. Gaspare e Donna Giuseppa Brunaccini;

« Considerando egualmente, che la porzione di D. Agostino la
« Marna, e la rata di quell'altra porzione spettante al medesimo co-
« me coerede della detta Donna Alfonsina di lui sorella morta ab
« intestata, pervennero alle due di lui figlie Donna Eleonora, e Donna
« Flavia la Marna in Tuccari, e che da essa passarono nel Dr.
« D. Pompeo Agostino Tuccari figlio della detta Donna Flavia,
« ed indi dal detto Dr. D. Pompeo Agostino ai ricorrenti D. Em-
« manuele, e D. Ignazio Tuccari suoi figli;

« Ammette il titolo dei ricorrenti D. Gaspare e Donna Giuseppa
« Brunaccini, e di D. Emmanuele e D. Ignazio Tuccari, per ot-
« tenere il compenso dei diritti enunciati di ancoraggio, falangaggio,
« schifaggio, e carbone, con la rendita risultante dal corrispon-
« dente coacervo, cioè in tre quinte parti del tutto, ed in tre quarti
« di una quinta a favore di detti Brunaccini rappresentanti le quote
« della suddetta Donna Antonia la Marna per l'intermedia persona
« della su riferita Donna Vittoria la Marna e Brunaccini di loro
« madre, ed in una quinta del tutto e quarta parte d'una quinta
« a favore di detti Tuccari rappresentanti le quote di Donna Eleo-
« nora e Donna Flavia la Marna, per l'intermedia persona del ri-
« detto D. Pompeo Agostino Tuccari di loro padre; e dichiara di
« appartenere essi diritti alla prima delle classi contemplate nelle
« reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe di quelli ufici
« conceduti mercè lo sborso effettivo del prezzo.»

Indi la gran Corte dei conti con altra deliberazione del 6 mar-
zo 1839, versando sopra i dubbi elevati dal Regio Scrivano di ra-
zione intorno alla legalità di una perizia esibita dagli interessati, per
provare la portata dei navigli che solevano approdare nel porto di
Messina, e considerando che non verteva quistione sul numero dei
legni entrati nel detto porto dal 1792 al 1811 per essere stato

legittimamente giustificato, e che solo sorgeva dubbio su la loro capacità, ordinò di trasmettersi all'Intendente di Messina non che la perizia enunciata, ma bensì i certificati dell'uficiale maggiore di quella cessata segrezia, ad oggetto che avesse fatto verificare e rivedere a spese degli interessati da tre nuovi periti da scegliersi fra i più abili capitani di mare, e gli impiegati della navigazione di commercio, la perizia suddetta, con riferire in iscritto quale sia effettivamente la minore possibile capacità e portata di ciascun legno in detta perizia enunciato.

Pervenuta dall'Intendente di Messina l'ordinata novella perizia, la quale risultò uniforme a quella esibita dagli interessati, con essersi determinata per ogni bandiera la minor portata di ciascuna qualità di bastimento, la gran Corte con altra deliberazione del 14 agosto 1839 dispose, che la regia scrivania di razione nella liquidazione di detti diritti si regolasse in quanto alla portata dei legni arrivati nel porto di Messina nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811, con quella indicata come la minore nella perizia formata a 3 maggio 1835 dai periti Costa, Gambardella, e Paturzo, adoperati dall'Intendente di Messina; a quale oggetto ordinò di rimettersi alla regia scrivania di razione siffatta perizia, restituendosi per la liquidazione i numero venti stati ossia libretti certificati, con la relazione dei primi periti, e con l'estratto delle istruzioni del 1728.

I titoli e documenti esibiti, ed esistenti nel processo trasmesso dalla gran Corte ordinaria sono i seguenti:

1° Titolo di vendita degli ufici suddetti del 12 maggio 1633, ed atto di possesso dietro il seguito pagamento del prezzo di scudi 5000. La vendita fatta dalla regia corte contiene *omnes fructus, introitus, et proventus gabellarum vocatarum dell'ancoraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone, quas ad praesens tenet et possidet regia curia in civitate Messanae et ejus marinis, cum omnibus illis extractionibus juribus etc. etc., dictis gabellis legitime spectantibus etc;*

2° Apoca di D. Gaspare Brunaccini a favore del ricevitore della navigazione in Messina del 1811, per lo pagamento dell'importare degli aboliti diritti d'ancoraggio, schifaggio, falangaggio, e carbone

per detto anno 1811. In detta apoca si costituiscono i signori Tuccari e Brunaccini ora ricorrenti per lo compenso;

3° Certificato d'un capitolo della transazione fatta tra D. Gaspare, D. Giuseppe, o D. Candiloro Brunaccini, del 1 gennajo 1817;

4° Certificato d'un capitolo della cedola testamentaria di Donna Vittoria la Marna in Brunaccini;

5° Certificato d'un capitolo di patti matrimoniali di D. Lorenzo Brunaccini e Donna Vittoria la Marna;

6° Testamento di Donna Antonia la Marna;

7° Fede d'un capitolo della disposizione testamentaria di D. Pompeo Tuccari;

8° Fede d'una donazione a favore di D. Pompeo Tuccari;

9° Certificato di capitoli matrimoniali di D. Gioachino Vesquez e Donna Lucrezia Tuccari;

10° Donazione di Donna Lucrezia Tuccari a D. Pompeo Tuccari;

11° Fede di capitoli di testamento di D. Francesco Spanislao;

12° Rinunzia di Leandro Tuccari a Francesco Tuccari;

13° Fede d'un capitolo di testamento di Donna Flavia Tuccari e la Marna;

14° Inventario ereditario di Donna Alfonsina la Marna e Brigandi;

15° Fede d'un capitolo del testamento di D. Agostino la Marna;

16° Donazione fatta da Donna Angela la Marna a Donna Antonina la Marna;

17° Copia d'un mandato spodito dalla regia corte, e presentato ad istanza di D. Gaspare Brunaccini;

18° Fede del banco di Messina di alcuni depositi eseguiti giustificanti l'escorporazione degli ufici suddetti in favore dei signori la Marna;

19° Copia della lettera di escorporazione del 1711 per li diritti dell'uficio di ancoraggio, schifaggio, falangaggio, e carbone, con le lettero osservatoriali del Tribunale del patrimonio. Vi si cenna la incorporazione seguita nel 1679 a danno di D. Gaspare

la Marna. La escorporazione fu fatta a pro dei figli di esso incorporatario per nome Donna Alfonsina, D. Agostino, Donna Antonia, Donna Diana Aurora, e Donna Angela la Marna, con essersi disposto di doversi l'importo di tali diritti girare ad essi escorporatari, senza nulla ritenersi dagli uficiali regî che esigevano i diritti medesimi;

20° Indennizzazioni fatte ai signori Brunaccini e Tuccari in Messina ;

21° Supplica di detti Brunaccini e Tuccari pel compenso di cui trattasi ;

22° Albero in foglio informe della famiglia la Marna ;

23° Officio dello Scrivano di razione, con cui fa la rimessa di venti libretti contestanti il numero dei legni approdati nel porto di Messina dal 1792 al 1811 ;

24° Varî officî della scrivania riguardanti la liquidazione del compenso ;

25° Officio del Direttore generale dei dazî indiretti, che riferisce sulla qualità dei legni approdati in Messina dal 1792 al 1811 ;

26° Ed officio dell' Intendente di Messina , con cui rimette la perizia fatta da due capitani di mare sul compenso preteso dai signori Brunaccini e Tuccari.

In data del 15 luglio 1843 la regia scrivania di razione ha trasmesso a questa gran Corte la relazione di liquidazione negativa sul compenso in esame , facendo rilevare fra l'altro, che i coacervi non sono muniti di firma alcuna ; che i certificati che vi fan seguito trovansi sottoscritti da un certo D. Giacomo Benincasa sedicente uficiale maggiore della disciolta segrezia di Messina senza niuna legalizzazione di autorità superiori; che anche volendo servirsi dei libretti per indicazione semplice del numero dei legni, non è stato possibile attribuire la portata sul certificato dei periti ai sensi della deliberazione della gran Corte dei conti, per la circostanza che la maggior parte dei legni indicati nei libretti non trovansi portati nella relazione dei periti; e che perciò non erasi potuto divenire a compilare relazione affermativa di com-

penso, con essersi il Regio Scrivano di raziono limitato unicamente a presentare alcuni confronti subordinati di calcolo.

Si nota in fine, che nella relazione degli ufici vendibili del 1765 l'uficio suddetto era riportato per la rendita di annue once 32; e il rivelo fattone al 1811 fu in once 48 di rendita imponibile.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la deliberazione del 15 maggio 1822 sull'ammessione del titolo, e su la determinazione della classe:

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819·

Si ha proposto ad esaminare, qual sia il compenso a doversi stabilire, e da qual'epoca debba prender capo;

Ed ha considerato:

Che nella inesistenza di un regolare coacervo, giustamente rilevata dalla regia scrivania di razione, non potendo istituirsi una esatta dimostrazione del prodotto dei diritti legittimamente annessi all'abolito uficio nel ventennio dal 1792 al 1811 ai termini del disposto nell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, e d'altra parte non essendo a dubitarsi che una rendita qualunque certamente ricavavasene dai possessori, si fa perciò necessariamente luogo a consultare tutt'altri elementi suppletori di liquidazione. E nella giusta estimazione di questi, tenendosi ragione delle diverse circostanze che concorrono nel caso, la rendita da assegnarsi in compenso è da stabilirsi nell'annua somma di ducati 140, netta della deduzione del terzo per ispese di amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità;

Che trattandosi poi di antichi diritti marittimi, soppressi in conseguenza della legge di navigazione di commercio del 30 luglio 1818, il compenso debbe perciò rimontare all'epoca del 1 gennajo 1819;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso pei diritti di ancoraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone su i legni ch' entravano nel porto di Messina, a favore di D. Gaspare e Donna Giuseppa Brunaccini, D. Emmanuele e D. Ignazio Tuccari per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 140, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi tutte le somme a qualunque titolo ricevute per dipendenza dell'uficio.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dei Deputati della pubblica salute di Messina, per compenso di alcuni diritti sopra la guardiania del porto di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Le qui appresso quattro domande furono prodotte alla gran Corte dei conti ordinaria da parte dei Deputati di salute pubblica di Messina, e degli aventi causa dai medesimi, per ottenere la liquidazione e la percezione delle rispettive quote dei diritti della guardiania di quel porto. Esse sono :

Prima domanda.—A 18 giugno 1830 Donna Giulia Spatafora vedova del principe di S. Elia D. Francesco di Gregorio qual tutrice del minore D. Giuseppe, il moderno principe di S. Elia D. Muzio, il cavaliere D. Mariano di Gregorio, tutti e tre figli del

defunto principe D. Francesco, con supplica a firma del loro proccuratore sacerdote D. Vito Marletta e Faro hanno esposto, di trovarsi pendente domanda da parte del cavaliere D. Paolo Balsamo, di D. Giuseppe Bottaro, di D. Francesco Ardoino, e di D. Francesco Guardavaglia Bruno del fu Paolo, chiedenti nella qualità di deputati suddetti l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso degli aboliti diritti di guardiania del porto da settembre 1818 in avanti, la costituzione della rendita, ed il pagamento degli arretrati; ed essendo eglino nello stesso diritto quali eredi intestati del di loro genitore principe di S. Elia, che fu nel 1813 uno dei deputati di pubblica salute, chiesero, che piaccia alla gran Corte di ammetterli come intervenienti alla predetta domanda, e nel merito accordarsi e pagarsi loro il contingente del compenso dei diritti della guardiania del porto da settembre 1818 sino alla morte del loro genitore.

Unirono alla domanda i seguenti tre documenti:

1° Copia conforme del Real Rescritto del 30 giugno 1812 portante l'elezione del principe di S. Elia alla carica di deputato vacata per morte del principe della Mola;

2° Certificato di morte del principe di S. Elia D. Francesco di Gregorio seguita a 23 ottobre 1820;

3° Verbale del consiglio di famiglia celebrato a 23 novembre 1829, col quale la richiedente qual madre e tutrice legale del minore D. Giuseppe di Gregorio fu autorizzata ad adire la eredità del defunto di lui padre col beneficio dell'inventario.

Seconda domanda.— A 18 giugno 1830 il cavaliere D. Calcedonio Balsamo erede usufruttuario del cavaliere D. Paolo Balsamo, Donna Anna Jacona vedova di D. Giuseppe Balsamo tutrice dei minori D. Francesco, Donna Maria Antonia, e D. Paolo Balsamo eredi in proprietà di due terze parti della eredità del detto cavaliere D. Paolo, D. Raimondo, Donna Gaetana, e Donna Alfonsina Palermo e Balsamo eredi in proprietà dell'altra terza parte, han presentato supplica a firma del detto sacerdote Marletta e Faro nel nome enunciato di proccuratore, con la quale esponendo la pendenza della precedente domanda dei nominati Balsamo, Bot-

taro, Ardoino, e Guardavaglia, han chiesto, attesa la morte avvenuta del cavaliere D. Paolo Balsamo, che fossero anche essi nella qualità di eredi del medesimo ammessi in di lui vece nella domanda, e riconoscersi il di loro titolo alla consecuzione del compenso loro dovuto, ed in appoggio produssero i seguenti documenti:

1° Copia conforme del real dispaccio di elezione del cavaliere D. Paolo Balsamo di Castellaci a deputato di salute di Messina il dì 25 settembre 1807;

2° Certificato di morte dello stesso cavaliere D. Paolo avvenuta il dì 5 febbrajo 1830;

3° Certificato del notaro D. Salvatore Cacopardo di Messina del 22 marzo 1830, portante un capitolo del testamento olografo del ripetuto cavaliere D. Paolo Balsamo, col quale istituì erede usufruttuario il di lui fratello D. Calcedonio durante vita, e dopo la di lui morte eredi in proprietà in terza parte D. Francesco Balsamo, in altra terza Donna Maria Antonia, e D. Paolo Balsamo tutti e tre figli del suo nipote D. Giuseppe, e nell'altra terza parte D. Raimondo, Donna Gaetana, e Donna Alfonsina Palermo e Balsamo figli della di lui sorella Donna Litteria Balsamo in Palermo.

Terza domanda.— A 18 giugno 1830 D. Gregorio Ruggeri con altra supplica per mezzo del suo proccuratore sacerdote D. Vito Marletta e Faro per procura del dì 8 aprile 1830, supposta pendente la precedente domanda da parte dei deputati Balsamo, Bottaro, Ardoino, e Guardavaglia, e ritenuto di essere stato egli pure deputato di salute pubblica in Messina eletto con ministeriale del Governo del 31 agosto 1818, ed avente perciò l'eguale interesse all'ammessione del titolo e liquidazione del compenso dei diritti della guardiania di quel porto, domandò di essere ammesso come interveniente a quella domanda, e nel merito liquidarsi a di lui favore la quota del dovutogli compenso.

Quarta domanda. — A 5 marzo 1834 i signori D. Muzio di Gregorio Principe di S. Elia, D. Giuseppe, e D. Mariano di Gregorio fratelli, eredi del principe D. Francesco loro padre, e del signor D. Gregorio Ruggeri, con altra supplica a firma di D. Lit-

terio Bottaro e Sollima qual proccuratore per procura del 13 dicembre 1832, ripetendo la pendenza della precedente domanda a nome dei deputati Balsamo, Bottaro, Ardoino, e Guardavaglia, esposero, che all'epoca dell'abolizione dei diritti della guardiania del porto ai termini del Real Decreto del 30 luglio 1818 erano anche essi il principe di S. Elia D. Francesco, e D. Gregorio Ruggeri deputati sanitari in Messina, ai quali con i reali dispacci dei 21 aprile 1795 e 20 gennajo 1798 erano stati conceduti i proventi della guardiania del porto, in compenso delle gravi cure e fatiche che sono tenuti a prestare per la custodia della salute pubblica, e non essendo stati per errore compresi nell'anzidetta primitiva supplica, chiesero di essere ammessi ad intervento volontario nella predetta domanda, e nella decisione da emettersi dalla gran Corte per l'ammessione del titolo, e liquidazione di compenso.

Oltre ai documenti alligati alle quattro precedenti suppliche, l'incartamento presenta gli infrascritti, che hanno relazione al tutto della materia, e sono :

1° Copia informe dell'articolo 16° del regolamento sanitario per lo regno delle due Sicilie del 20 ottobre 1819, col quale si stabilisce, che due debbono essere i deputati del porto di Napoli e di Palermo da nominarsi in giro tra i componenti i rispettivi supremi magistrati di salute ; che dessi assumevano il titolo di guardiani del porto; che ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, talchè la durata delle loro funzioni non oltrepassi il biennio; e che i deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vacanze saranno ridotti a quattro, considerati nel regno e negli onori come deputati del supremo magistrato;

2° Copia conforme di un officio del segretario generale del soppresso magistrato di salute in Palermo del 13 agosto 1828, col quale si enunciano tutti quelli impiegati in detta dipendenza, i quali avendo sofferto delle perdite possono aver diritto a compenso;

3° Estratto originale dei registri della deputazione sanitaria di Messina rilasciato a 29 novembre 1828, indicante tutti i soggetti

che dal 1813 al 1828, secondo le rispettive elezioni composero anno per anno quella deputazione sanitaria;

4° Estratto originale di un real dispaccio del 21 aprile 1795 comunicato alla deputazione sanitaria di Messina per via di questo Governo a dì 8 del seguente maggio, col quale, ritenuta la sovrana disposizione del 1791, di non doversi più ingerire il capitano del porto nelle funzioni di guardiania del porto, e doversi tale impiego esercitare dai deputati sanitari: ritenuto l'obbligo che hanno i medesimi, e le incessanti cure che debbono osservare per la custodia della salute pubblica all'arrivo dei legni: e ritenuto finalmente che trovansi stabiliti i diritti da corrispondersi per tal custodia dai bastimenti al capitano del porto, giusta la tariffa ordinata a seconda della loro provvenienza: si prescrisse, che tali diritti debbano percepirsi dai deputati di salute pubblica di Messina esercenti le funzioni di guardiani di quel porto;

5° Certificato originale dell'officio della navigazione di commercio in Sicilia rilasciato a 10 luglio 1834, portante i diversi pagamenti fatti dal ricevitore della navigazione di Messina a quella deputazione di salute qual proprietaria degli aboliti diritti di guardiania del porto nella somma di once 1263, 27, 5, con causa da settembre 1818 a giugno 1819, e a conto del compenso da liquidarsi;

6° Estratto originale della decisione emessa dalla gran Corte dei conti a dì 11 novembre 1840 sul compenso chiesto dal cavaliere D. Paolo Balsamo e compagni deputati della salute pubblica in Messina per aboliti diritti della guardiania di quel porto, e con la quale avvisò: che pria d'interloquire sulla domanda del principe di S. Elia, ed altri deputati sanitari di Messina aventi diritto, si dia carico alla suprema deputazione di salute di riferire quali diritti dietro l'abolizione della capitania del porto percepirono i deputati in virtù delle nuove tariffe sanitarie sino alla loro morte, e quali vantaggi ritrovavano negli antichi sistemi per ragion della capitania del porto; dichiarò in fine inammessibile la domanda di D. Gregorio Ruggeri, D. Giuseppe Bottaro, e D. Francesco Ardoino al chiesto compenso;

7° Officio originale del Presidente soprintendente generale alla salute pubblica del 1 febbrajo 1841, col quale di riscontro ai quesiti fattigli dal Proccuratore generale del Re ai termini della riferita decisione della gran Corte, acchiude in copia conforme una memoria corredata da sei documenti anche in copie conformi, nei primi tre dei quali si contengono le sovrane prescrizioni, con cui fu accordata ai deputati di salute pubblica in Messina la percezione dei diritti della guardiania di quel porto, e gli altri tre presentano la liquidazione dei diritti percepiti da luglio 1819 ad aprile 1821 in once 2529, 2, 5, che si dissero in corrispondenza ai diritti della guardiania del porto.

La gran Corte con preparatoria del 21 ottobre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi si presentino la coacervazione dell'esazione che si facea dai ricorrenti in forza di giusti titoli nel decennio precedente a settembre 1818, e che il Magistrato di salute faccia conoscere quale fu la percezione tra soldi e proventi dei quali rimasero in godimento da settembre 1818 fino a che furono in esercizio di funzioni il principe di S. Elia D. Francesco di Gregorio, il cavaliere D. Paolo Balsamo, e D. Placido Guardavaglia.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei richiedenti :

Veduti i documenti alle medesime alligati :

Veduta la preparatoria della gran Corte dei conti ordinaria degli 11 novembre 1840, non che l'altra di questa gran Corte del 21 ottobre 1842 :

Ha elevata la quistione, se si debba, e a chi dei ricorrenti un compenso, e quale;

Ed ha considerato :

Che aboliti i diritti della guardiania del porto di Messina per effetto della legge di navigazione di commercio del 30 luglio 1818, diversi altri emolumenti vennero accordati a quei deputati sanitari;

Che la differenza tra gli uni e gli altri risultante in diminuzione degli antichi, formar dovendo la cifra del compenso per quei soli deputati che erano in carica nell'epoca dell'avvenuto cambiamento, e che ebbero opportunamente ricorso, ebbe luogo la citata deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria degli 11 novembre 1840, per la quale pria d'interloquire sulla domanda del principe di S. Elia D. Francesco di Gregorio, di D. Placido Giovanni Guardavaglia, e del cavaliere D. Paolo Balsamo deputati tutti e tre, i quali vantar poteano un compenso, incaricavasi la suprema deputazione di salute di riferire quali diritti dietro l'abolizione della guardiania del porto essi percepirono in forza delle nuove tariffe, e quali i loro vantaggi nell'antico sistema;

Ritenuto che mancando gli elementi opportuni a tale conoscenza questa gran Corte con l'enunciata preparatoria del 21 ottobre 1842 dispose, che nel termine di due mesi si fosse presentata la coacervazione dei diritti che si esigevano dai suddetti tre deputati nel decennio precedente a settembre 1818, e quale fu la percezione tra soldi e proventi, dei quali indi rimasero in godimento;

Ritenuto che dopo il lasso di quasi dieci mesi niun documento in discarico si è prodotto, malgrado i nuovi impulsi fatti dal Pubblico Ministero al Soprintendente generale presidente del magistrato di pubblica salute con offici dei 28 marzo, 10 aprile, e 17 giugno ultimi;

Atteso che mancando tali notizie, che sarebbero gli elementi della materia, di niun provvedimento risultano meritevoli le domande all'oggetto, e che d'altronde un silenzio sì lungo nel proprio interesse produce una idea di sicurezza di non aver essi dei titoli a compenso: idea che viemmaggiormente si rinforza nel vedere in processo, che i pagamenti fatti a quel cassiere per gli averi dei componenti quella deputazione di salute sino ad aprile 1821, si sono eseguiti con causale precisa, cioè per quanto ascendono i diritti della guardiania del porto;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Barone D. Gioachino Calcagno Pisani, per compenso dell'uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Patti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con due suppliche ricevute dalla gran Corte dei conti ordinaria sotto li 13 febbrajo e 3 marzo 1834, e passate ora a questa gran Corte delegata pei compensamenti, il barone D. Gioachino Calcagno Pisani chiese l'ammessione del titolo al compenso dell'uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Patti, enunciando nella seconda di esse suppliche i diritti perduti, dei quali intende spettargli il compenso preteso.

In appoggio alla domanda furono prodotti i qui appresso documenti:

1° Estratto originale in forma autentica d'un atto rogato da notar D. Francesco Sidoti di Patti a 20 agosto 1712, col quale si narra, che restituitosi in potere della regia corte l'uficio di maestro notaro giuratorio di quel comune per morte di D. Antonino Marziani principe di Furnari, che n'era vitaliziamente possessore, D. Cristofaro d'Amico e Massa nella qualità di commissario generale spedito con ampie facoltà di vendere ed alienare a nome della regia corte tutti i beni demaniali all'oggetto di adunar delle somme necessarie alle spese della guerra, previ gli avvisi pubblicati, la

offerta prodotta da D. Girolamo Natoli di Messina, e tutte le formalità dell'incanto, vendette al medesimo e suoi in perpetuo, sotto la garenzia del verbo regio, il mentovato uficio di maestro notaro ed archivario della curia giuratoria di Patti, con tutti i lucri, emolumenti, esenzioni, franchigie, ed ogni altro privilegio all'uficio annessi, per lo capitale di onze 200, delle quali esso commissario generale in quanto ad onze 60 compensò con altrettante esatte dalla regia corte di vantaggio dai di lui gabelloti per un debito del fu D. Andrea Natoli quale fidejussore di Angelo Cupane gabelloto del feudo di Belvedere, e per le altre onze 140 cedette il compratore al commissario generale tutti i suoi diritti ed azioni sul capitale di due feudi di suo conto messi in vendita col verbo regio nominati Alburchie e Cepunnì, o su le pensioni dei medesimi in affitto;

2° Estratto originale di un testamento solenne del barone D. Antonio Felice Natoli figlio del fu barone D. Pietro conservato dal notaro D. Nunzio Dissidomino di Patti a 26 gennajo 1824, col quale esso testatore istituì erede universale la di lui moglie Donna Giacoma Sciacca in Natoli. Ordinò intanto che di una metà dei suoi beni ereditarî ne fosse assoluta padrona essa moglie, e nella altra metà istituì eredi particolari cioè; in una metà di metà ossia quarta parte del tutto il barone D. Gaetano Florelli figlio di Donna Rosaria Natoli in Florelli di lui sorella, e nell'altra quarta parte D. Francesco, D. Girolamo, Donna Antonia, e Donna Concetta Giardina, moglie questa ultima del barone D. Gioachino Calcagno Pisani, figli di altra di lui sorella Donna Antonia Natoli in Giardina. Volle a dippiù che la detta erede universale amministrasse la metà dei beni ereditarî disposta in favore dei nominati eredi particolari di lui nipoti, per pagare con i frutti tutti i debiti quantitativi, ed afficienti della intera eredità, con facoltà anche di vendere una porzione di tali beni, ove i frutti non bastassero al soddisfacimento dei debiti;

3° Estratto originale di un atto presso il notaro D. Giuseppe Sidoti di Patti a 13 ottobre 1827, col quale D. Francesco, e D. Girolamo Giardina e Natoli, ed il baronello D. Gaetano Florelli cedettero e donarono in ampia forma al barone D. Gioachino

Calcagno Pisani rispettivamento cognato e cugino, i loro titoli, e diritti di eredi e legatarî particolari su la eredità del barone D. Antonio Felice Natoli, giusta il di lui testamento del 26 gennajo 1824;

4° Estratto originale autentico di un atto di transazione stipulato in Messina dal notaro D. Pietro Prestandrea a 19 novembre 1827 tra il suddetto barone D. Gioachino Calcagno da una parte nel nome proprio, e qual donatario e cessionario così di D. Francesco e D. Girolamo Giardina Natoli figli del fu D. Girolamo, che del barone D. Gaetano Florelli in virtù d'atto del 13 ottobre 1827, e la baronessa Donna Giacoma Sciacca vedova del barone D. Felice Natoli dall'altra, rappresentata questa ultima da D. Silvestre Picardi suo proccuratore speciale, ed autorizzata da D. Francesco Paolo Picardi suo sposo in seconde nozze, e dotatario della stessa. In questo atto narrandosi le quistioni insorte tra i detti conjugi di Picardi e Sciacca ed i coeredi e legatarî particolari del fu barone Natoli, signori Giardina e Florelli, relativamente all'amministrazione dei beni ereditarî tenuta dalla ridetta di Sciacca per la facoltà accordatale nel testamento dell'estinto suo sposo, ed alla vendita fatta di taluni beni ereditarî di conto dei suddetti coeredi per soddisfare i debiti dell'eredità; smaltite e concertate tutte le controversie, i predetti di Picardi e Sciacca col nome suddetto cedono e trasferiscono al su nominato barone Calcagno Pisani qual rappresentante i suddetti eredi particolari Giardina e Florelli, tutti i loro diritti, crediti, e pretensioni avverso le rispettive quote e porzioni ereditarie, ed all'incontro il barone Calcagno nella qualità suddetta fa intera quietanza alla ridetta signora Sciacca dell'amministraziono tenuta, giusta il testamento del marito, compensandole la somma di once 1020 per crediti non controversi;

5° Estratto originale di altro atto presso il notaro D. Giuseppe Sidoti di Patti del 5 dicembre 1827, col quale Donna Antonia Giardina in Natoli altra delle figlie di Donna Antonia Giardina sorella del testatore barone D. Antonino Felice Natoli, autorizzata dal di lei marito D. Antonino Natoli, cedette e donò al suddetto barone Calcagno Pisani di lei cognato tutti i diritti, azioni, o pretensioni a lei spettanti su la porzione dei beni ereditarî del detto barone Natoli suo zio;

6° Certificato del cancelliere archivario di quel comune portante la indicazione di tutti gli atti registrati nell'officio di maestro notaro con i rispettivi diritti a contare da gennajo 1792 a tutto agosto 1799, e da settembre 1801 a dicembre 1808, per la somma di once 142, 6, 12, con avvertenza in piede di non poter divisare gli introiti degli anni 1800, 1809, 1810, e 1811, mancando in quell'archivio comunale i volumi degli atti in quel tempo avvenuti;

7° Altri quattro certificati dello stesso cancelliere archivario attestanti, che l'antico maestro notaro comunale godea di un soldo di once 11, 15 all'anno, che gli fu tolto dallo stato discusso del 1819, ch'esigeva i diritti su le patenti sanitarie così all'arrivo come alla partenza dei legni, i diritti per tutte le autentiche degli atti che si legalizzavano, e come conservatore degli atti civili e penali esigeva anco dei diritti nel rilasciarne copie alle parti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche del richiedente barone D. Gioachino Calcagno Pisani:

Veduti i documenti alle medesime alligati:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 16 dicembre 1842:

Considerato, che il petente trae origine dal barone D. Girolamo Natoli, il quale nel 1712 avea dalla regia corte per se e suoi comprato l'uficio di maestro notaro ed archivario giuratorio del comune di Patti per once 200;

Ritenuto, che tra i documenti presentati in discarico della citata preparatoria vi ha il coacervo dei frutti dell'uficio, non già per anni venti secondo le norme prescritte nelle reali istruzioni del 1819, ma per soli anni sedici, essendosi pel difetto degli altri anni quattro eccepito, che nell'archivio comunale ne mancano i corrispondenti volumi;

Atteso che dai documenti suddetti, e dagli altri che altronde

si sono all'uopo dalla gran Corte raccolti non può il compenso da riferirsi all'uficio in parola valutarsi che per ducati 51 annuali a contare dal 1 settembre 1819;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente allo di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Patti, in favore del barone D. Gioachino Calcagno Pisani, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 51, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dei deputati dell'altare di S. Francesco Saverio di Caccamo, per compenso del diritto di grano uno per ogni rotolo di carne che si macella in quel comune.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli amministratori e deputati dell' altare di S. Francesco Saverio della madre chiesa di Caccamo, e D. Castrenze Motta con loro domanda presentata nel 15 marzo corrente anno espongono, che appartiene ad essi la proprietà del dazio di grano uno per ogni rotolo di carne di animali che si macellano nel comune di Caccamo, del quale dazio sono in possesso.

A giustificare il loro titolo di acquisto presentano i seguenti documenti:

1° Una ratifica d'istrumento del dì 8 settembre 1643, per cui in seguito di dispaccio patrimoniale del 24 ottobre 1641 che approvava la imposta del dazio in discorso, e delle subaste, fu liberato a D. Nicolò Oliva per il prezzo di once 1630, delle quali once 1200 furono pagate con partita di banco, e le rimanenti once 430 si obbligò il compratore di soddisfarle per tutto il mese di novembre dello stesso anno. Entrambi i pagamenti però condizionati per soddisfare i creditori del comune con surrogazione di ragioni;

2° Un testamento del sacerdote D. Giuseppe Oliva del 4 maggio 1697, per cui istituisce erede D. Giovan Battista Oliva, con la condizione che la rata a lui spettante su la gabella di grano uno sopra ogni rotolo di carne, debba essere soggetta a vincolo di fedecommesso per soddisfare varî legati pii disposti;

3° Altro testamento di D. Giovan Battista Oliva del 9 marzo 1704, con cui istituisce suoi eredi Donna Rosalia Piaggia e de Vincenti, e D. Francesco Piaggia suoi nipoti, col peso della celebrazione di una messa nell'altare di S. Francesco Saverio, ed altri legati pii rimasti dai suoi autori;

4° Un istrumento del 19 dicembre 1831, con cui Donna Teresa Piaggia in Foti, e Donna Giuseppa Piaggia in Rovere figlie ed eredi del fu barone D. Nicolò Piaggia, ed eredi ancora intestate di un'altra loro sorella, vendono al signor D. Castrenze Motta il dazio su la carne, che dicono soggetto in once 4 annuali all'altare di S. Francesco Saverio nella chiesa di Caccamo, per once 50, le quali sono per once 29 ricevute contanti, ed once 21 delegate all'altare di S. Francesco Saverio per arretrati delle once 4 annuali.

L'Intendente della provincia di Palermo a richiesta del Pubblico Ministero di questa gran Corte ha trasmesso una copia di una sua lettera officiale del 14 dicembre 1840, con la quale sull'avviso del Consiglio d'intendenza furono gli istanti provvisoriamente mantenuti nella percezione del dazio su la carne, e fu nel tempo

stesso invitato il decurionato di Caccamo a deliberare l'occorrente in riguardo ai modi come eseguire l'affrancazione del dazio su indicato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad attribuzione di compenso a favore di D. Castrenzo Motta, e dei deputati dell'altare di S. Francesco Saverio di Caccamo;

Ed ha considerato:

Che il dazio della carne di cui il Motta è in possesso col peso del legato a favore dell'altare di S. Francesco Saverio, fu acquistato dall'autore del ricorrente nel 1643 per prezzo effettivamente sborsato;

Che è dimostrata dai documenti prodotti la legittima trasmessione dello stesso al richiedente;

Che non è messa in controversia la ragione dell'altare;

Che non può rimanere in potere di privati il dazio in parola, il quale debbe essere reintegrato al comune, e che però ne spetta il compenso ai possessori dal giorno della cessazione del possesso;

Che dagli elementi di liquidazione raccolti si rileva, non poter dare che una rendita di annui ducati 19, 50, fatte le legali deduzioni del terzo per ogni ragione di spese d'amministrazione, e lavoro personale;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Caccamo a D. Castrenze Motta per lo dazio di grano uno sopra ogni rotolo di carne che si macella nel comune istesso, nell'annua rendita di ducati 19, 50. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva

la ritenzione fondiaria come per legge. Benvero non sarà fatto pagamento della somma attribuita, se non intesi i deputati dell'altare di S. Francesco Saverio del comune di Caccamo pei diritti che vi rappresentano.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dell'Arcivescovo di Messina, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di diritti e decime nei comuni di Alcara e Regalbuto.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 15 giugno 1842 l'Arcivescovo di Messina, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi presentavano domanda nella segreteria di questa gran Corte, con la quale esponevano, che dai singoli e decurioni dei comuni di Alcara e Regalbuto si era fatta istanza ai rispettivi Consigli d' intendenza di Messina e di Catania, onde essere dichiarati aboliti i diritti e le prestazioni che il suddetto Arcivescovo riscuote nei comuni su indicati, cioè:

In Alcara—Decime sopra ogni salma di terra concessa ai particolari e sopra ogni officina di case, diritto di pascolo e di mandraggio, decime su i capretti gli agnelli e su i prodotti delle terre nel villaggio di Larderia, ed once 9 annue che esige dal comune di Alcara.

In Regalbuto — Decime su i prodotti delle terre concesse ai particolari, e metà dei frutti di quattro ex-feudi nominati Salaci, Malera, Lupacchione, e Colle d'Angelo.

Intanto gli esponenti han fatto conoscere, che dal loro canto hanno adito i Consigli d'intendenza suddetti, ed han portato domande nei Tribunali civili di Messina e di Catania, per dichiararsi legittimi tutti gli anzidetti diritti e prestazioni, e che perciò per sola cautela maggiore, ove i Tribunali non avessero a far

diritto alle loro domande, hanno chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dovuto pei diritti su indicati, non che per gli ufici di maestre notarie civile, criminale, e giuratoria, e per la baglia, dogana, ed altro, che sono venuti meno, e che esercitavansi pria dall'Arcivescovo su indicato.

In appoggio alla detta domanda sono stati prodotti vari documenti, onde giustificare il possesso ed esercizio dei diritti di cui si tratta, e le citazioni ad istanza degli esponenti rilasciate ai sindaci di Alcara e Regalbuto per comparire innanzi i Tribunali civili di Messina e di Catania, affin di sentire dichiarare legittimi i diritti divisati.

L'Intendente di Catania intanto con lettera officiale del 14 ottobre 1842 ha trasmesso una deliberazione del decurionato di Regalbuto, con la quale, ritenuto che gli ufici di maestro notaro civile, criminale, giuratorio, e la dogana, baglia, e segrezia, sono soprusi ex-feudali, ed aboliti da gran tempo senza compenso, e che le decime non possono essere che gravezze signorili ed angariche, sono stati tali diritti ed ufici dichiarati aboliti senza compenso, ed è stato in conseguenza chiesto, che piaccia alla Corte rigettare le domande inoltrate dall'Arcivescovo di Messina e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi.

Il difensore del comune di Regalbuto ha anche prodotto le ordinanze dell'Intendente di Catania, con cui furono dichiarate abolite le prestazioni decimali di cui è parola, ed indovute le annualità scadute e non pagate ancora.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse materia ad attribuzione di compenso delle decime e mezze decime sul territorio di Alcara, e Regalbuto; e se si potesse far luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso degli altri diritti feudali cessati;

Considerando, che rispetto alle decime e mezze decime, e prestazioni ad esse surrogate, pende giudizio innanzi i rispettivi

Tribunali di Messina e Catania intorno alla legittimità del titolo dell'Arcivescovo, e che perciò non può farsi luogo ad esame di attribuzione di compenso preteso a seconda dell'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando, che per gli altri diritti ed ufici feudali aboliti, come le maestre notarie civili, criminali, e giuratorie, la baglia, o la dogana, la domanda istessa sarebbe fuori i termini da potere essere ammessa; imperocchè presentata non prima del 15 giugno 1842, quando la loro abolizione ebbe luogo per effetto della legge parlamentaria del 1813, e veruna proroga non è stata accordata alle sanzioni di decadimento imposte dall' altro Real Decreto del 29 novembre 1833;

Considerando, che quando anche si dovesse discendere alle ricerche di merito della domanda, ripetendo i diritti di dogana, di baglia, del pari che le maestre notarie, un titolo del tutto gratuito, sarebbero per la legge del 1812 aboliti senza compenso di sorta;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi materia a liquidazione di compenso per le decime e mezze decime reclamate dall'Arcivescovo di Messina.

Rispetto a tutti altri diritti ed ufici feudali, non potersi far luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

4 agosto 1845.

Sulla domanda del Marchese della Floresta, per compenso di diritti sopra suoli di case nel comune di S. Cono.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Ottavio Concetto Trigona marchese della Floresta con supplica presentata nella segreteria generale a 16 marzo 1842 ha esposto, di possedere nel comune di S. Cono di di lui proprietà ex-feudale circa once 100 annuali di censi di proprietà sopra case e suoli di case, le quali sono l'esercizio e l'uso libero della proprietà che non può annoverarsi nella categoria dei diritti signorili aboliti. E siccome l' esponente non dubita che devono sussistere a di lui vantaggio, tuttavia prevedendo qualche molestia dei di lui debitori, per iscanzare il lasso del termine per domandare il compenso, chiese che la gran Corte liquidasse la compensazione per gli avvisati diritti ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

In sostegno dell'assunto il petente alligò alla detta supplica alquanti documenti, ed altri ne produsse in un'altra supplica additativa presentata parimenti nella segreteria generale a 17 dello stesso marzo 1842.

I documenti presentati sono i seguenti:

Un atto notarile del 16 ottobre 1569, col quale fu ratificata la concessione enfiteutica dell'ex-feudo di S. Cono smembrato dalla contea di Mazzarino fatta dal conte di Mazzarino D. Giovanni Branciforti e Mattei a Giovanni Andrea Trigona a 10 luglio 1555, a favore di Matteo Trigona, tanto col proprio nome per due terze parti, quanto per nome e parte del di lui figlio D. Andrea Trigona per l'altra terza parte, pel canone di once 139, tt. 29, 18, compensabili con altrettanta soggiogazione dovuta all' enfiteuta. L' atto suddetto è alligato alla supplica additativa.

Gli atti alligati alla domanda principale sono i seguenti:

1° Un'apoca del 1 settembre 1783 in once 722 dalle once 1500

sborsate a D. Ottavio Trigona marchese della Floresta per fabbrica di case per la nuova popolazione della terra di S. Cono, e furono le dette once 722 per la fabbrica di numero sessanta case in detta terra;

2° Atto di enfiteusi del 7 luglio 1830, col quale il detto marchese Floresta concesse alcune case con pezzi di terreno a vari individui pel canone annuale in esso atto convenuto;

3° Atto di dimissione del 22 febbrajo 1826 fatto da Luigi la Loggia al detto marchese Floresta, per una camera ed un catodio siti in S. Cono soggetti al censo dovuto al su nominato marchese, ed il prezzo fu convenuto per once 24;

4° Atto enfiteutico del 16 settembre 1826, col quale il detto marchese concesse ad enfiteusi a Filippo Mazzola e compagni di S. Cono alcune terre ed un catodio per oncia 1, 6 annuale;

5° Altre due enfiteusi dei 12 giugno 1833 e 4 febbrajo 1834 eguali al precedente.

Un' avviso in istampa dell' Intendente di Catania del 20 febbrajo 1842, col quale si manifesta, che la riscossione del diritto di grani dodici a canna sul terreno per fabbriche nel comune per parte del marchese della Floresta di Piazza, è cessata: quale avviso, si certifica dal sindaco di S. Cono, fu affisso nei luoghi pubblici di detto comune il dì 21 dello stesso febbrajo 1842.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Ottavio Concetto Trigona marchese Floresta:

Considerando, che dai documenti prodotti risulta, che il petente fece a proprie spese fabbricare talune case nelle di lui terre di S. Cono, ed indi le concesse ad enfiteusi a diversi individui per un canone enfiteutico;

Considerando, che l' Intendente di Catania in un di lui manifesto pubblicato in quel comune di S. Cono dichiarò cessata la riscossione del diritto di grani dodici a canna sul terreno per fab-

briche in detto comune, e nulla fu detto pei censi su le case dal petente date ad enfiteusi a diversi individui, dai quali potrà, ove ne abbia il diritto, continuare a riscuotere i censi, per cui non si conosce di esservi controversia, che in ogni caso sarebbe di competenza del giudice ordinario; perciò non vi è materia, su la quale abbisogna alcuna deliberazione;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi materia a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Lucio Morgana, per compenso dell'uficio di regio castellano di Mineo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 5 marzo 1842 il cavaliere D. Lucio Morgana qual rappresentante di D. Giovan Battista Morgana barone di S. Nicolò ha esposto, che per atto del 22 maggio 1629 presso il luogotenente di protonotaro comprò dalla regia corte il castello e la castellania di Mineo per lo prezzo di onze 470, con tutti i diritti, salarî, e preeminenze al detto uficio annessi, ed essendo stato il medesimo abolito con avere egli di conseguenza perduto gli emolumenti e frutti che ne percepiva, invocando il Real Decreto che abilitò i proprietarî degli aboliti uficî a chiederne il corrispondente compenso, ritenuto ogni altro mezzo di diritto e di fatto, ha chiesto, che piaccia alla gran Corte liqui-

dare il di lui credito, con la contraddizione dell'Agente del contenzioso, ed accordargli l'equivalente compenso, salvo a produrre tutti altri documonti oltre dell'atto di compra alla supplica alligato.

Il documento cho si produce in sostegno della domanda si è soltanto come si è detto, l'atto di compra rogato presso il luogotenento di protonotaro a 22 maggio 1629 per copia estratta dallo scritture esistonti presso la curia militaro in Minoo. Dal contosto di questa carta si ritrao quanto seguo:

Che por atto prosso il notaro D. Giacomo Scavuzzo a 22 giugno 1547 la regia corte avea venduto previo il patto di ricompra a Ludovico Buglio il castello o la castellania di Mineo per lo prezzo di onco 370, oltre la somma di onco 70 per tanti acconci o ripari, in tutto onco 440.

Che D. Mario Buglio rappresentanto il compratore Ludovico vondetto nel modo stesso il castello e la castellania suddetti a Lucrezia li Moli e Xirotta per contratto in notar D. Pietro Carcò (non s'indica data), dalla qualo furono in seguito dotati a Porzia li Moli moglie di D. Giovan Battista Morgana.

Che essendo il castello per l'antichità delle fabbriche dovastato e minacciante rovina, il nominato D. Giovan Battista Morgana con supplica rassegnata al Governo per via del Tribunale del real patrimonio offrì pagare alla di lui moglie Porzia li Moli dotatario nomine la somma di onco 370 pagate dai suoi autori in prezzo dolla castellania in parola, ed altre onco 100 in contanti alla regia corte pel diritto di ricompra pattuito nel primitivo contratto di vendita, implorando cho fatto dalla detta li Moli l'atto di rivendita la regia corte trasferisse in di lui persona la proprietà della cosa vonduta, nel modo stesso como la fu al primo compratore D. Ludovico Buglio.

Accettata talo offerta previa l'annuenza dell'avvocato fiscale, il Vicerè d'allora con l'intervento del consiglio patrimoniale a nome del Re Filippo IV vendette a D. Giovan Battista Morgana col patto della ricompra la castellania di Mineo, per se suoi oredi e successori in perpetuo, con tutti i diritti o soldi soliti pagarsi, e con tutti i lucri ed emolumenti al detto uficio appartenenti,

per lo prezzo di once 470, in conto delle quali ne furono pagate in contanti once 100, e confessato dal tesoriere con apoca in seno dello stesso atto, compensando le altre once 370 da lui pagate alla ridetta li Moli in soddisfazione del prezzo soddisfatto dal primo compratore Ludovico Buglio, ed alla medesima dovute quale rappresentante del medesimo per effetto della rivendizione.

Con altra supplica è stato prodotto posteriormente il seguente documento:

Lettere osservatoriali spedite dalla regia udienza generale di guerra il dì 29 aprile 1811 in copia estratta dai registri della curia di CC. CC. di Mineo a firma di quel maestro notaro D. Giuseppe Bardanza, previa la inserzione delle precedenti lettere osservatoriali dirette a tutte le autorità ed uficiali locali, ottenute dai furono D. Giovan Battista, D. Giuseppe, D. Francesco di Paola, e D. Fortunato Morgana autori, e padre l'ultimo del petizionario, a 14 ottobre 1630, 2 dicembre 1670, 10 settembre 1721, e 18 aprile 1757, onde non essere molestati nel godimento di tutti i privilegî, immunità, ed esenzioni, foro di guerra, facoltà di asportazione d'armi per loro o pei serventi in detta castellania, esenzione della giurisdizione ordinaria, ed altro; si ordina in ultimo di mantenere custodire o conservare il nominato cavaliere D. Lucio Morgana qual successore ed erede del defunto suo padre D. Fortunato nell'integro possesso ed esercizio di tutti i privilegî e facoltà annessi alla castellania, ed eseguire esattamente il tenore dei precedenti privilegî e lettere osservatoriali.

Una supplica a nome degli eredi del barone D. Fortunato Morgana fu presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 23 giugno 1819, che dalla medesima fu passata a 22 luglio 1842 a questa delegata, alla quale a 7 marzo era pervenuta altra supplica del cavaliere D. Lucio Morgana.

Si espose in essa lo acquisto fatto dal di loro autore barone D. Giovan Battista Morgana dell'uficio di regio castellano di Mineo con i lucri, soldo, ed omolumenti al medesimo annessi, per contratto agli atti del regio luogotenente di protonotaro del 22 maggio 1629 per capitale di once 440; l'abolizione dello stesso

avveratasi per disposizione del soppresso Tribunale del real patrimonio del 10 novembre 1810; e la perdita sofferta di tutti i proventi non che del soldo assegnato nella vendita, giusta la relazione della regia conservatoria, e mandato di assento; imploravano quindi l'ammessione del di loro titolo, all' oggetto di ottenere il compenso ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

In appoggio a tale domanda si erano in copia alligati gli appresso documenti, cioè:

1° Capitolo inter caetera di un atto rogato dal notaro D. Vincenzo Gaetani di Messina a 18 aprile 1540, col quale il Vicerè D. Ferdinando Gonzaga con l'intervento e consenso dell'intera magistratura civile ed amministrativa, a nome di S. M. C. vendette all' università di Mineo, o per essa al castellano di quel castello D. Giovanni Antonio Buglio barone di Burgio nella qualità di sindaco e proccuratore di essa università, per lo prezzo di ducati 10000, il diritto di ricomprare quella città per ogni tempo avvenire, col suo moro e misto. con i suoi castelli, segrezie, rendite, introiti, proventi, ed intero stato, talchè restar debba in perpetuo sotto il regio demanio;

2° Estratto della curia militare di Mineo di un contratto rogato dal notaro D. Giacomo Scavuzzo di Palermo a 22 giugno 1547, dal quale si rileva, che vacata per la morte di D. Giovanni Antonio Buglio la castellania del castello di Mineo, la regia corte, o per essa il marchese di Licodia presidente del regno ne avea fatta vendita previo il patto della ricompra per lo prezzo di once 350 a D. Giovanni Nicolò Troisi, e che avendo D. Ludovico Buglio figlio del defunto castellano D. Giovanni Antonio chiesta la preferenza in detta compra, il Vicerè de Vega con l' intervento del consiglio patrimoniale, previa la ricompra da fare della castellania suddetta infra un mese da potere del moderno compratore Troisi, la vendette al detto barone D. Ludovico per lo prezzo di once 370 confessate di contanti, al quale fu accordato di erogare in benfatti necessarî e volontarî di quel castello sotto la sorveglianza del segreto e credenziere di Mineo once 70,

da fare aumento di prezzo alle once 370 sborsate come sopra. La castellania suddetta fu in questo atto venduta con i soldi soliti pagarsi, e con tutti e singoli diritti, lucri, ed emolumenti alla medesima annessi, con patto che in ogni futuro tempo pagando la regia corte al detto di Buglio e suoi in perpetuo il detto capitale di once 370 con l'addizione di altre once 70 da impiegarsi in benfatti, debba il medesimo e suoi rappresentanti stipulare in favore della regia corte il corrispondente atto di rivendita;

3° Lettere del Tribunale del real patrimonio del 22 dicembre 1717, con le quali ritenuti i fatti esposti in una supplica da D. Francesco Morgana proprietario del castello di Mineo come rappresentante il fu D. Giovan Battista Morgana suo avo, cioè, che quel castello già diruto e reso affatto inutile non apprestava sicurezza per la detenzione dei delinquenti, che quella università nell'egualazione del patrimonio civico erasi dato il peso di once 80 pagabili ad once 10 all'anno per la ricostruzione delle carceri, e che tal somma non era punto sufficiente ad inalzare un carcere tuto e sicuro, il Tribunale del real patrimonio coerentemente alla domanda del suddetto Morgana permise al medesimo di costruirlo a sue spese in una casa di sua proprietà entro il comune, ed ordinò ai giurati di pagare al medesimo le once 10 all' anno sino all'entrante somma di once 80, e permettergli di avvalersi per tale fabbrica della pietra del diruto castello;

4° Relazione della real conservatoria del 10 gennajo 1722, dalla quale si certifica, che a 17 maggio 1664 fu ordinato l'assento dei soldi della castellania di Mineo in favore di Donna Giuseppa Morgana vedova di D. Giovan Battista, come tutrice dei suoi figli minori in ragione di once 38, 6 all' anno dovute cioè, once 15 per soldo del castellano, once 2 al cappellano, once 19, 6 per quattro custodi incluso il portaro ad once 4, 24 per uno, ed once 2 per acconci e ripari del castello; che nel 1668 furono di queste once 38, 6 annuali pagate per tavola once 12, 22 per lo quatrimestre da maggio ad agosto 1685; e che in ultimo era stato spedito somigliante assento in favore di D. Francesco di Paola Morgana per la riferita somma di once 38, 6 all' anno su gli in-

troíti dell' uficio di maestro segreto da correre dal 20 dicembre 1717, da quale giorno era stato dal consiglio patrimoniale riconosciuto da proprietario di quella castellania;

5° Rapporto della giunta delle carceri del 21 luglio 1803, e biglietto viceregio del 29 detto, con i quali dichiarasi obbligata la università di Mineo al riattamento e alla ricostruzione in altro sito delle carceri di quel comune, non che al mantenimento della necessaria custodia, disobbligandosene il Morgana qual semplice concessionario e compratore dell'uficio di castellano, e non già proprietario delle carceri, cui furono riservati i diritti per la ripetizione della spesa delle dette guardie;

6° Ordini della giunta delle carceri dei 2 agosto e 25 settembre 1803 diretti al regio pro-conservatore di Caltagirone, con l'incarico di obbligare i giurati di Mineo a riedificare e costruire in altro sito quelle carceri rese inutili, e provvedere alla spesa di custodia dei detenuti, restando a Morgana libero l'esercizio della castellania con gli onori, lucri, ed emolumenti giusta il primitivo atto di compra;

7° Lettere del Tribunale del real patrimonio del 10 novembre 1810 in seguito di alquante rappresentanze e suppliche tanto da parte del senato di Mineo, quanto a nome del barone Morgana, con le quali in ultimo si prescrive, che i proventi, gli emolumenti, e i lucri delle carceri recentemente riedificate a spese del comune, appartengono al comune stesso, salvi al Morgana tutti altri diritti che potranno appartenergli come castellano.

Non essendo tali suppliche corredate da documenti originali, questa gran Corte con preparatoria del 7 ottobre 1842 venne ad ordinare, che dal cavaliere D. Lucio Morgana si presentassero nel termine di due mesi in forma legale gli atti d'acquisto della castellania in parola, e della rivendita fattane a D. Giovan Battista Morgana da Donna Porzia li Moli di lui moglie: ordinò pure che agli atti suddetti riunisse la dimostrazione della percezione dei proventi legali della castellania, e del soldo alla medesima annesso nel ventennio precedente all'abolizione.

Il chiedente ha presentato in discarico i qui appresso docu-

menti , con riserva di presentarne degli altri , precisamente un certificato dell'articolo dello stato discusso comunale, nel quale i proventi delle carceri sono calcolati per once 12 annuali:

1° Copia conforme estratta dall' archivio generale di un atto rogato dal luogotenente di protonotaro a 21 maggio 1629. Si legge in esso: che nel 1547 la regia corte vendette a Ludovico Buglio previo il patto della ricompra per se e suoi , la castellania di Mineo, con tutti gli onori, lucri, emolumenti, e soldi, per capitale di once 370 con l'addizione di altre once 70 da impiegarsi dal compratore in acconci di quelle fabbriche, da far cumulo di capitale in caso di reluizione ; che gli eredi dello acquistatore Buglio vendettero la castellania suddetta nel 1613 a Lucrezia li Moli e Xirotta , dalla quale fu poi dotata a Porzia li Moli sua figlia maritata a D. Giovan Battista Morgana; che avendo costui offerito al Tribunale del real patrimonio lo sborso delle once 370 pagate da Buglio, ed altre once 100 in beneficio della regia corte, il Tribunale suddetto accettò la offerta, e restituì all'attuale posseditrice Donna Porzia le once 370, salvi i diritti per la ripetizione delle altre once 70 erogate da Buglio in acconci alle fabbriche, onde la castellania ritornò in potere della regia corte;

2° Copia estratta come sopra dell' atto di rivendita presso il luogotenente di protonotaro a 22 maggio 1629, col quale la regia corte rivendette la castellania suddetta a D. Giovan Battista Morgana, con tutti i lucri, soldi, emolumenti, ed altri diritti annessivi, per lo capitale di once 470 cioè: in quanto ad once 370 per quelle stesse restituite a Donna Porzia li Moli, ed once 100 pagate alla regia corte affin di ottenere la rivendita;

3° Lettere osservatoriali spedite dall'uditor generale a 29 aprile 1811 ad istanza del cavaliere D. Lucio Morgana proprietario del detto uficio, nelle quali trascrivendosi estesamente l'eguali lettere spedite ad istanza dei suoi predecessori D. Giovan Battista, D. Giuseppe, D. Francesco di Paola, e D. Fortunato di Paola Morgana, si ordina a tutte le autorità civili e giudiziarie di mantenere e difendere il detto di Morgana nel pieno possesso della castellania, col godimento del foro di guerra, diritti, soldi, immu-

nità, privilegi, asportazioni d'armi vietate per se e suoi subalterni;

4° Copia estratta dall'archivio generale d'un rapporto del Tribunale del real patrimonio del 4 dicembre 1778 sulla domanda del barone D. Fortunato Morgana, pel pagamento dei soldi arretrati dovuti così a lui che agli altri di sua dipendenza, non che degli acconci di fabbriche nel totale di once 38, 6 annuali. Con questo rapporto il Tribunale rassegnava al Governo, che essendo quel castello da più tempo demolito non vi avea più luogo a pagamento nè di soldi nè di acconci per fabbriche, tranne il soldo del castellano in once 15 annuali, e quello del carceriere in once 4, 24. In quanto poi agli arretrati ascendenti ad once 817 contandone le maturazioni dall'anno 1735, cioè da che entrarono al dominio di questo regno le armi del Re Cattolico Carlo III, riferiva che il Morgana dichiarato avea di volerne rilasciare un terzo alla regia corte, e ricevere il dippiù in quanto ad once 200 in contanti, e il rimanente ad once 38 all'anno sino all'estinzione;

5° Rivelo dell'uficio di castellano presentato da D. Francesco di Paola Morgana al regio segreto di Mineo a 20 luglio 1730, e certificato del razionale del real patrimonio D. Antonino Pellegrino, che ne contesta la presentazione, con le carte giustificanti il titolo ed il possesso del medesimo;

6° Riscontro del barone D. Fortunato Morgana al segreto di Mineo in giustificazione del chiestogli titolo di proprietà e possesso di quel castello già demolito, avendo con esso dichiarato di non essergli mai appartenuto l'edifizio di quel castello, ma l'uficio bensì di castellano, che il suo avolo D. Giovan Battista Morgana avea comprato da potere della regia corte, con tutti i privilegi, soldi, e giurisdizioni, in virtù di contratto presso il luogotenente di protonotaro a 22 maggio 1629.

Pervennero in seguito i seguenti documenti:

Copia conforme estratta dall'archivio generale del contratto di rivendita fatta dalla regia corte all'università di Mineo a 30 giugno 1627, degli effetti e beni appartenenti a quel demanio comunale. Risulta da questo contratto, che avendo il Re Filippo IV

pei bisogni della guerra alienate e vendute ad una società di negozianti genovesi, Centurione, Strato, Squarciafico, col patto della ricompra, diverse città demaniali con tutte le loro dipendenze, compresavi quella di Mineo, per lo capitale di scudi 30000, volendo quella popolazione restituirsi al demanio regio, previe due deliberazioni del consiglio civico superiormente approvate, prese a cambio da Martino Buda la somma di scudi 32000 con l'interesse al 7 per 100, e di questa somma tolti scudi 2000 per ragion di spese ne passò per via del banco di Palermo scudi 30000 a nome dei detti negozianti genovesi, per cui furono rivenduti a quella università in perpetuo e senza speranza di ricompra tutti gli effetti appartenenti a quel demanio comunale, escluso soltanto il castello e la castellania da rimanere in proprietà di Porzia li Moli, comechè da molti anni prima alla medesima venduti in perpetuo dalla regia corte.

Deliberazione del decurionato di Mineo del 18 settembre 1842, per la quale nella considerazione che l'uficio di castellano fu escluso dalla regia corte nella rivendita fatta al comune nel contratto del 30 giugno 1627, e che nella domanda di compenso prodotta dal medesimo in forza del detto titolo si trova esclusa la parte della castellania, venne il decurionato a deliberare, che non avendo il comune interesse alcuno nella domanda del cavaliere Morgana, non può il compenso a costui dovuto essere di suo peso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica degli eredi del barone D. Fortunato Morgana, non che le successive del cavaliere D. Lucio Morgana:

Veduti i documenti alle medesime alligati:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 7 ottobre 1842, e le carte di seguito presentate:

Considerando, che il titolo vantato dai petenti su l'abolito uficio di castellano di Mineo trae origine da Ludovico Buglio, cui fu dalla regia corte venduto nel 1547 per lo prezzo di once 370,

oltre ad once 70 impiegabili per acconci alle fabbriche del castello;

Ritenuto che dalle carte prodotte in discarico della citata preparatoria restan legittimate non che le traslazioni successive sino al richiedente cavaliere D. Lucio Morgana, ma sì pure il soldo annesso alla castellania in ducati 45 annuali;

Atteso che malgrado la detta preparatoria niun documento si è presentato in riguardo alla percezione ventennale dei proventi, onde è che mancando per questa parte gli elementi opportuni alla liquidazione, ne segue, che da questa gran Corte non può che attribuirsi al ricorrente la sola ragione del soldo nella rendita perpetua di ducati 45 annuali a contare dal 1 settembre 1819;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l' abolito uficio di regio castellano di Mineo in favore del cavaliere D. Lucio Morgana, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1843.

11 agosto 1845.

Sulla domanda del Marchese D. Paolo Proto Filangeri, e Barone D. Giovan Battista Baeli e Lucifero, per compenso della segrezia e dogana di Melazzo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 22 febbrajo 1825 il barone D. Giovan Battista Baeli e Lucifero, ed il marchese D. Paolo Proto Filangeri con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria esponevano, che erano possessori della segrezia e dogana di Melazzo e sue marine, con tutti i diritti ed uficî annessi, quali aventi causa dai primi compratori delle stesse D. Onofrio e Donna Chiara Baeli; e che questa ultima avea anche per atto di cambio del 24 aprile 1644 sborsato alla regia corte once 1600 per dimettere Andrea Massa e Giacomo di Battista creditori di essa regia corte, e subentrare nei loro diritti, col patto di doverle essere restituita la suddetta somma con gli interessi di cambio da non eccedere il 7 per 100, subito che avrebbe voluto la regia corte ricattare la segrezia e dogana di cui si tratta, e apportarvi la menoma novità sotto qualunque pretesto in pregiudizio della detta Donna Chiara Baeli.

Attesa quindi l' abolizione delle su indicate segrezie e dogana in forza del Real Decreto del 30 novembre 1824, chiedevano gli istanti la liquidazione del dovuto compenso, non che la restituzione delle once 1600 sborsate dalla Baeli ai cambî, e di tutti gli interessi decorsi dal dì dello sborso.

A 28 febbrajo dell'anno stesso 1825 ripeteva la medesima domanda D. Giuseppe Scimonelli qual proccuratore di D. Francesco Proto Gemelli comproprietario con i suddetti barone Baeli, e marchese Proto.

Dai documenti prodotti in sostegno della domanda rilevasi ciò che segue.

Per atto del 12 maggio 1633, e pel prezzo di once 800 che

il compratore depositava nel banco di Messina, la regia corte vendeva ad Onofrio Baeli in perpetuo, e con la facoltà di potere alienare, ma sotto il patto della ricompra, la segrezia e dogana di Melazzo, con tutti i diritti, e con gli uficî di segreto, credenziere, maestro notaro, fiscale, ed altri a detta segrezia appartenenti, compresi anche quelli che trovavansi allora venduti ad altri vitalizialmente, da possedere però questi ultimi dopo la morte dei possessori vitalizî.

A 7 ottobre 1643 Donna Chiara Baeli vedova del defunto D. Onofrio, tanto col di lei nome proprio, che come tutrice dei suoi figli minori, acquistava dalla regia corte il diritto di ricomprare le suddette segrezia e dogana, con tutti gli emolumenti e gli uficî, per lo prezzo di once 2030, delle quali compensandone once 800 pel prezzo del primo acquisto, ne pagava alla regia corte le rimanenti once 1230, e ciò sempre col patto della ricompra da potersi però esercitare dalla regia corte solamente.

Con real dispaccio del 13 dicembre 1814, di cui è stata prodotta copia informe, veniva esonerato dell' uficio di prosegreto di Melazzo D. Gaetano Santa Colomba, e vi erano in vece nominati il marchese Proto ed il barone Lucifero quali segreti proprietarî di quella segrezia col soldo di once 40 annuali, salvi restando i particolari interessi fra le famiglie loro.

La gran Corte dei conti ordinaria, vista la domanda dei due istanti marchese Proto e barone Baeli Lucifero con i documenti suddetti; e ritenuti altri due istrumenti, che più non ritrovansi nella produzione, dal primo dei quali risultava lo sborso delle once 1600 fatto alla regia corte a 24 aprile 1644 da Donna Chiara Baeli e con i patti nella domanda espressati: e dall'altro ricavavasi, che gli istanti barone Lucifero e marchese Proto quali rappresentanti i primi acquisitori D. Onofrio o Donna Chiara Baeli, in seguito di sovrana disposizione aveano coattivamente conceduto ad enfiteusi perpetua alla regia corte per l'annuo canone di once 300 l' intero diritto di cassa di estraregno e d' immessione ed estrazione, o il diritto di cantarata della città di Melazzo, e degli scari e paesi di S. Pietro Spatafora, o Pozzo di Gotto, ed altri

adiacenti, rimanendo loro il diritto di cassa detto territoriale, e tutti altri diritti segreziali ed ufici annessi; nella tornata del 2 settembre 1829 ammetteva il titolo degli istanti barone Baeli Lucifero, e marchese Proto Filangeri pel compenso della segrezia e dogana di cui si tratta, con gli ufici e con tutti i diritti, meno quelli per cui ebbe luogo la suddetta concessione enfiteutica a favore della regia corte; dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante prezzo; ed ordinava alla regia scrivania di formare la liquidazione del compenso su le norme degli articoli 3° e 8° delle istruzioni di marzo 1819.

Il Regio Scrivano di razione con lettera officiale del dì 8 gennajo 1837 faceva intanto presente al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte suddetta, che da parte degli interessati gli erano stati presentati due coacervi portanti i lucri percepiti dal 1792 al 1811, e distinti l'uno per la esfrazione dei generi soggetti a tratta, e che presentava un risultato di once 2844, 10, e l'altro pel diritto di cassa territoriale, che ascendeva alla somma di once 1067, 24; che il primo di questi coacervi era fondato su le istruzioni del 28 novembre 1757 disposte dal regio delegato marchese Trentini, ed inserite nel dispaccio patrimoniale del 1 giugno 1792 sotto la denominazione di tariffa ossia pandetta, e che l'altro coacervo era fondato solamente sopra una carta estratta dall'officio di regio maestro segreto intitolata: « Informazioni « della regia segrezia di Melazzo per gli ultimi quattro mesi del« l'anno 10ª indizione 1631, che si presentano allo spettabile mae« stro segreto del regno dal segreto e dal credenziere di detta « regia segrezia. »

Il Regio Scrivano quindi chiedea, che la gran Corte avesse dichiarato se fossero o no ammessibili i suddetti documenti, ai quali erano poggiati i coacervi, e che in pari tempo gli avesse fatto conoscere, quali fossero precisamente gli ufici che erano annessi alla segrezia di Melazzo, e che doveano calcolarsi nella liquidazione, perocchè nel coacervo si facevano figurare gli ufici di segreto, maestro notaro, guardiano ordinario, e portieri, oltre un diritto di terì quattro alla feluca che conduceva tali uficiali alla revisione.

Esaminate le istruzioni del 28 novembre 1757 di cui sopra è parola, si vedono i suddetti ufici e diritto riconosciuti ed ammessi in tutte le operazioni della segrezia e dogana in discorso, di unita anche all'uficio di credenziere.

Il Regio Scrivano di razione con lettera officiale del 3 agosto 1843 ha trasmesso la relazione di liquidazione del compenso spettante al barone Baeli ed al marchese Filangeri, accompagnata dai corrispondenti documenti, e dalla stessa risulta quanto segue.

La gran Corte dei conti ordinaria dietro avere ammesso il titolo degli istanti, con altra deliberazione del 6 giugno 1839 prescriveva, che per la liquidazione dei diritti su l' estrazioni soggette a tratta, e per la ricognizione degli ufici venduti agli autori dei ricorrenti sotto la generica espressione di ufici a quella segrezia spettanti, il Regio Scrivano di razione si fosse regolato con le istruzioni ossia pandette del 28 novembre 1757 inserite nel dispaccio patrimoniale del 1 giugno 1792; e che rispetto al diritto di cassa territoriale sul vino immesso da fuori territorio si fosse domandato al Controloro generale a quali termini e con quale tariffa questo diritto figurasse nella relazione degli ufici e diritti vendibili sotto la rubrica: *Regia segrezia di Melazzo*; e si riserbava in pari tempo la gran Corte, dopo avuto tale riscontro, a deliberare su questo articolo.

Dietro tale deliberazione erano dagli interessati prodotti, oltre alle pandette del 28 novembre 1757, due coacervi dei lucri percepiti nel ventennio dal 1792 al 1811, riguardanti l'uno i diritti su i generi soggetti a tratta portante la percezione di once 2844, tt. 10; e l' altro il diritto di cassa territoriale che comprendeva una percezione di once 1067, 24. Furono quindi tali coacervi per incarico del Regio Scrivano di razione verificati dal controloro provinciale di Messina, il quale assicurava di corrispondere la percezione con i registri, meno once 19, 17, 10 che nel primo dei coacervi figuravano al di là sul percetto contenuto nei registri suddetti.

Avendo intanto il Regio Scrivano interpellato il Controloro generale intorno al diritto di cassa territoriale, cui riguardava l'al-

tro coacervo, quel funzionario gli rispondea non conoscere quale tariffa potesse convalidare un tal diritto ; e gli interessati non avendo prodotto alcun documento per questo oggetto, la scrivania si occupò solamente del primo coacervo, ed avendolo trovato in regola con la scorta delle su riferite pandette , ne formò la liquidazione del compenso portante i seguenti risultati:

Introiti per diritti su l' estrazioni dei generi soggetti a tratta, e verificati nel ventennio dal 1792 al 1811. once 2844 10 » »

Deduzione per la differenza notata dal controloro provinciale di Messina . . . . . once 19 17 10 »

Restano. . . . once 2824 22 10 »

Per deduzione della terza parte . . . once 941 17 10 »

Rimangono. . . once 1883 5 » »

La vigesima parte delle quali darebbe un risultamento medio annuale di . . . . once 94 4 15 »

Alle quali unite pel soldo che gli istanti godevano giusta il dispaccio del 13 dicembre 1814. once 40 » » »

Rimangono. . . once 134 4 15 »

Quale somma dovrà decorrere dal 1 gennajo 1825 in poi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Giovan Battista Baeli e Lucifero, e del marchese D. Paolo Proto Filangeri, relativa al compenso della segrezia e dogana di Melazzo e sue marine :

Considerando, che la regia corte con atto del 12 maggio 1633 vendeva ad Onofrio Baeli in perpetuo con la facoltà di alienare e sotto il patto espresso della ricompra la segrezia e dogana di Melazzo con tutti i diritti, e con gli ufici di segreto, credenziere, maestro notaro , fiscale , ed altri a detta segrezia appartenenti , compresi anche quelli che allora trovavansi venduti ad altri vi-

talizialmente, da possedere questi ultimi dopo la morte dei possessori vitalizi, per lo prezzo di once 800 che furono depositate nel banco di Messina;

Considerando, che la stessa regia corte per altro atto del 7 ottobre 1643 vendette a Donna Chiara Baeli vedova del su cennato Onofrio, tanto col di lei nome proprio, quanto come tutrice dei di lei figli minori, il diritto di ricomprare le suddette segrezia e dogana con tutti gli emolumenti ed ufici, per lo prezzo di once 2030, da cui dedotte le precedenti once 800, furono pagate alla regia corte le restanti once 1230, salva la facoltà di ricomprare in favore della regia corte solamente;

Considerando, che i petenti in seguito di sovrana disposizione furono coattivamente obbligati a concedere ad enfiteusi perpetua alla regia corte l'intero diritto di cassa di estraregno e d'immessione ed estrazione, ed il diritto di cantarata della città di Melazzo, e degli scari e comuni di S. Pietro Spatafora, Pozzo di Gotto, ed altri adiacenti, per lo canone di once 300 all'anno, rimanendo a loro il diritto di cassa detto territoriale, ed altri diritti segreziali ed ufici annessi;

Ritenuti i due avvisi della gran Corte dei conti ordinaria dei 2 settembre 1829 e 5 giugno 1839, con i quali fu ammesso il titolo a favore dei petenti;

Considerando, che da tutti gli elementi di liquidazione che la gran Corte ha tenuti presenti, fatte le deduzioni di regola, il compenso d'assegnarsi risulta in ducati 80 annuali;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolita segrezia e dogana di Melazzo, cespiti ed ufici annessi, in favore del marchese D. Paolo Proto Filangeri, e del barone D. Giovan Battista Baeli

e Lucifero, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 80, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Ignazio Pallavicino e compagni, per compenso d'indennità, esenzioni, franchigie, e privative in diverse isole e tonnare.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Due domande di liquidazione di compenso sono state presentate in nome dei signori Pallavicino di Genova in epoche diverse, e di diverso tenore.

La prima il fu alla gran Corte dei conti nel 28 aprile 1826 soscritta dal signor D. Domenico Tubino nella qualità di amministratore generale delle isole e tonnare di Formica e Favignana. Per essa si chiedeva di ammettersi i titoli per la liquidazione del compenso della franchigia dei dazî d'importazione ed esportazione degli oggetti inservienti all'uso delle divisate tonnare, non che dei prodotti delle stesse. Si riserbava il richiedente di far valere le sue ragioni in sostegno della franchigia, e per la restituzione dei dazî indebitamente pagati innanti i Tribunali competenti.

Questa domanda fu ripetuta ancora quasi negli stessi termini dal Tubino nel giorno 12 marzo 1834.

Una novella domanda è stata poi presentata a questa gran Corte delegata nel giorno 7 marzo 1842 soscritta dal barone D. Andrea Pellegrini qual proccuratore sostituto del marchese Rusconi

proccuratore generale del marchese Ignazio Alessandro Pallavicino nel proprio nome, e nella qualità di amministratore legale del patrimonio del fu signor conte Giuseppe Francesco Pallavicino.

In questa ultima senza farsi parola delle precedenti si chieggono dopo molte proteste e riserve i seguenti compensi:

1° Indennità di tassa fondiaria in seguito dei riveli coattivi dei 12 maggio 1814 e 19 febbrajo 1816, che si fa sommare a ducati 105673, 79, comprendendovi il capitale della tassa, le somme pagate per lo addietro, e quelle bonificate ai livellari.

2° L' indennità pei dazi indiretti e di consumo su i prodotti delle tonnare, e su gli oggetti abbisognevoli alla loro manutenzione ed al loro uso.

3° Il compenso dell'indennità che si paga agli impiegati di dogana per assistere agli imbarchi e disbarchi, che si pretende dover essere in un capitale di ducati 3600.

4° Il compenso dell'esenzioni del diritto di registro, cancelleria, ed altro pei contratti perpetui, che si crede avere un prezzo di ducati 18000.

5° L'altro del diritto di esigere due titoli di barone, che si calcola per ducati 1800.

6° Quello della privativa altrimenti detta dello zagato, cui si dà il capitale di ducati 6000.

7° L'altro della mano regia contro i gabelloti e livellari.

8° Della licenza di poter fabbricare un comune nelle isole, ed esercitarvi il mero e misto impero, non meno che dell'esenzione del servizio militare, e di qualsivoglia peso baronale, e del privilegio di non esser soggetto a confisca per qualsivoglia delitto, eccetto l'eresia.

Intanto su la prima domanda del 1826 la gran Corte dei conti con deliberazione del 17 marzo 1831 decideva, che allo stato non vi fosse luogo a deliberare, per la ragione che nel Real Decreto del 30 novembre 1824 non si legge alcun articolo che abolisce le franchigie su la immessione o estrazione dei generi doganali.

La quale deliberazione non essendo stata approvata superior-

mente, che anzi essendosi con ministeriale del 10 ottobre 1833 di S. A. R. il Luogotenente generale prescritto, di restare abolita la franchigia di che si disputava, e di procedersi dalla gran Corte dei conti all'esame della domanda dei signori Pallavicino, venne essa riprodotta nel 1834, ed intervenne una seconda decisione del dì 8 agosto 1838, per cui si ammise il titolo ad ottenere il compenso delle franchigie che godeano i signori Pallavicino su la estrazione del prodotto delle tonnare in quistione, e su l' estrazione delle vettovaglie, munizioni, ed arbitrî per fuori regno, e su la immessione dall' estero dei generi inservienti alle tonnare suddette.

Da ultimo con una terza deliberazione del 12 giugno 1839 in contraddizione delle conclusioni del Proccuratore generale del Re signor duca di Cumia, che domandava la rivocazione della precedente deliberazione, e che si dichiarasse non aver diritto i signori Pallavicino al chiesto compenso, la gran Corte ordinò, che dagli interessati si producessero i documenti giustificativi dei dazî, che dicesi attualmente pagare su la estrazione ed immessione dei generi inservienti alle tonnare.

Intanto con due atti di citazione, l'uno intimato in Palermo il giorno 13 maggio 1843, e l'altro in Napoli nel 9 dello stesso mese ed anno, il marchese D. Alessandro Pallavicino ha citato gli Intendenti di Napoli e Palermo come amministratori del demanio, il Direttore dei rami e diritti diversi, non che il Direttore generale della real cassa d'ammortizzazione in Napoli, a comparire gli uni nel Tribunale civile di Palermo, gli altri in quello di Napoli, per sentir dichiarato risoluto il contratto di compra-vendita contenuto negli strumenti degli 11 e 13 aprile 1640 avvalorati dalla transazione del 29 gennajo 1668, e quindi condannata l'amministrazione del pubblico demanio a restituire ad essi Pallavicino ducati 649930, 89, cioè, ducati 225000 pagati per lo acquisto delle isole e tonnare, e ducati 424930, 89 con la transazione del 1668: rimborsare ai medesimi Pallavicino tutte le quantità che sono stati obbligati a pagare per tasse ordinarie ed estraordinarie, sieno dirette, sieno indirette, da liquidarsi per mezzo di specifica con

l'interesse legale dal giorno di ciascun pagamento: rifarli di ogni altro danno cagionato sia per mancato uso in tutto o in parte di ciascuno dei diritti venduti loro, sia per l'abolizione dei diritti, sia ancora per lo impedimento frapposto all'esercizio di ciascun diritto, anche da liquidarsi per via di specifica, e delle spese del giudizio.

Dalle copie autentiche dei documenti presentati ed esistenti nella produzione trasmessa dalla gran Corte dei conti alla Corte delegata si raccolgono i seguenti fatti.

Nel 16 dicembre 1637 il Re Filippo IV prendeva a cambio per mezzo del principe di Paternò da Camillo Pallavicino la somma di scudi 325000, in soddisfazione dei quali assegnavagli per due vite le isole e tonnare dette di Favignana e Formica, con i loro mari diritti ed azioni, non che le isole di Levanzo e Maretimo, il mare detto delli Porci e S. Vittore, e tutte le altre cose contenute ed espresse nel contratto di arrendamento fatto con Ottaviano del Bono, ossia Giacomo Brignone nel 1634.

Fra le altre condizioni del contratto vi era, che il Pallavicino e suoi eredi non fossero tenuti a pagare per l'estrazione del prodotto di dette isole e tonnare altro diritto, gravezze, tratte, gabelle imposte o imponende, tanto per la regia corte quanto per la università di Trapani e per la deputazione del regno, ed anche potessero estrarne franche le vettovaglie e le munizioni che fossero di bisogno tanto per le genti di dette isole, quanto per gli arbitrî che facesse esso compratore e suoi, tassande per S. E. e real patrimonio, la qual franchezza fosse del modo che si concedeva ai regnicoli che estraevano per infra regno.

Si aggiungeva ancora il seguente articolo: « Che dette isole e « tonnare ut supra vendute similmente s'intendano e siano ren- « dute franche di qualsivoglia diritto e gabelle, così per la regia « corte, come per la città di Trapani ed altri qualsivogliano luo- « ghi e città di questo regno, e di qualsivoglia di loro, d'onde « eligesse esso Camillo e persona etc. e suoi, di fare detta estra- « zione e provisione per tutte le vettovaglie, munizioni, e prov- « vedimenti di qualsivoglia altre robbe necessarie per l'apparati,

« uso, e calamenti di dette tonnare, conformo sarla franca la re-
« gia corte; e questo così in questa città, come in qualsivoglia
« città e terre del regno, dove fosse bisogno provvedersi: e che
« l' apparato e proceduti di ciascheduna di dette tonnare si pos-
« sano portaro e trasportare in altre parti del regno dove oc-
« corresse, e ritornarli e portarne altri nel proprio luogo senza
« obbligo di pagaro cosa alcuna, di patto etc.

« Che dalli sopradetti gabelloti così presenti como di quelli che
« saranno in futurum possa esso offerente e suoi esigere manu
« regia, e costringerli siccomo la regia corte fa e suole costrin-
« gere tutti i gabelloti, suoi plegi, ed in solidum obbligati, con
« ogni autorità e potestà che circa questo detta regia corte ha
« e potrà avere, quali s' intendano concesse al detto compratore
« e suoi etc. di patto etc. »

Nell'anno 1640 Giacomo Brignone comprò dalla regia corte in perpetuo le dette isole e tonnare, riservato il diritto di ricompra per lo prezzo di once 62000; e dieci giorni dopo lo stesso Brignone acquistò il jus luendi riservato per lo prezzo di scudi 325000, da pagarsi al medesimo Camillo Pallavicino in conto di altro cambio fatto alla regia corte di once 250000: dal quale Brignone ebbero diritto e causa il marchese Paolo, Geronimo, ed Angelo Pallavicino.

Si leggono fra le altre condizioni del contratto di compra-vendita del jus luendi le seguenti:

« Concede ad esso compratore suoi etc. in perpetuum il mero
« e misto impero in dette isole, così per le genti che abitassero,
« e che in futurum abiteranno in dette isole, como per le genti
« e marinari che nel tempo della pescaggione delle tonnare, torni e
« ritorni, e pescaggioni d'altri pesci e coralli, o di altra industria che
« si facosse o esperimentasse in dette isole e mari di Favignana,
« Formica, Levanzo, Maretimo, Nubia, Mare di Porci, e S. Vit-
« tore: e che detto mero e misto impero cum omnimoda gladii
« potestate, giurisdizione alta e bassa, e con le commodità delle
« pene e confiscazioni delli beni dei delinquenti: quali giurisdizioni
« di mero e misto impero ed altro come sopra, si abbiano ad

« esercitare nelle predette abitazioni di dette isole e mari, etiamsi
« alibi delinquerint, abdicative ad ogni magistrato, etiam della
« regia corte, e con tutte quelle preeminenze patti e condizioni
« sopra dichiarati ed espressati di patto etc.

« Che detto compratore e suoi etc. possano in dette isole e
« tonnare vendere alienare e dare a censo terreno, e farvi ogni
« arbitrio a loro beneplacito, fare seminare, sgerbare, ed ogni altro
« a loro gusto in tutto o in parte come meglio piacerà; e che
« dalli compratori inquilini e debitori possa riscuotere gli effetti
« baronali ad modum segretiae, dichiarandosi che le isole e ton-
« nare siano beni baronali.

« Che detti compratori suoi e persone nominande in dette isole
« possano far pubblicare bandi e ordinazioni a loro benviste, e
« possano eligere baglii, maestri notari, ed altri ministri per le
« giurisdizioni in dette isole, da stare in dette isole, etiam nella
« città di Trapani, e negli altri luoghi con licenza dell'ordinario;
« itacchè non possa procedere se non contro li sudditi, e la cat-
« tura delle informazioni contro di tutti.

« Che per detto jus luendi ed acquisto di dette isole e tonnare
« non si debba pagare per il proceduto delle dette isole e tonnare,
« e per l'estrazioni per infra e fuori regno di essi proceduti, nè
« ragioni di tratte alla regia corte, deputazione del regno, città
« di Trapani, nè ad altra qualsivoglia città e terra del regno, nè
« ad altra persona pubblica nè privata, nè per qualsivoglia im-
« posizione privilegio, nè per regalie, nè altro in qualsivoglia modo
« imposto nè da imponersi etiam da S. M. e dai parlamenti ge-
« nerali, ma che in tutto e per tutto siano sempre esenti: ecet-
« tuata la decima che forse spettasse pagare al vescovo di Ma-
« zara sopra le pescaggioni di dette tonnare di Favignana e For-
« mica, e quelle ragioni che per la porzione toccano alli raisi e
« marinari ed altri operai: siccome S. E. in virtù del presente
« con l'intervento e consenso predetto delle cose suddette (escluse
« solamente le cose sopra dichiarate) ha esentato e liberato: e
« pretendendosi cosa in contrario del presente patto, resti a ca-
« rico della detta regia corte, servando indenne al detto compra-

« tore e suoi etc., in caso di qualsivoglia molestia ed impedimento
« che forse li venisse e li fosse fatto, di patto etc.

« Che per questa vendita non sia obbligato detto compratore e
« suoi in perpetuum per la presente compra nè per qualsivoglia
« alienazione, vendizione, pignorazione, traslazione, atti declara-
« torii, testamenti, nè in qualsivoglia modo che si facessero, tanto
« per detto compratore quanto per qualsivoglia persona, seu ha-
« benti jus et causam da esso e da suoi etc. in perpetuum, così
« per esso venditore come dalli compratori ed eredi universali e
« particolari, che per ogni tempo in tutto o in parte restassero
« dette isole e tonnare pervenute per causa di detto jus luendi,
« ed anco per qualsivoglia investitura d'eredi in perpetuum, siano
« e s'intendano franchi di qualsivoglia diritti di decima e tarì, e
« di qualsivoglia gravezze di sigillo, registro, o cancelleria, e di
« altro qualsivoglia diritto di gabella, gravezze, e di regalie
« così imposte come imponende per la regia corte di questo re-
« gno e deputazione del regno, o per qualsivoglia altra persona
« pubblica e privata, presente e futura, e dai parlamenti gene-
« rali fatti e da farsi, e motu proprio di S. M., suoi Vicerè pre-
« senti e futuri in perpetuum, che per nessun tempo si potesse
« pretendere; ma che sempre in perpetuum siano franchi ed esenti,
« e detta regia corte, e per essa S. E. con l'intervento e con-
« senso predetto promette di tutto sempre cavar di danno in larga
« forma, e dare tutte le ordinazioni necessarie tante volte quanto
« sarà bisogno.

« Che detto compratore suoi etc. per le dette isole e tonnare
« siano sempre esenti di far cavallo di milizia, e d'altro obbligo
« o baronale o altro. »

Nell'anno poi 1650 per effetto della nota prammatica detta della bassa furono le tonnare ed isole incorporate, e si diede luogo ad un giudizio innanzi ad una giunta di ministri per la liquidazione dei crediti di Pallavicino.

Tutte le transazioni insorte a tal'uopo ebbero termine con una transazione solenne del 1688 sovranamente approvata. Per questa si rilasciarono ai Pallavicino, e si vendettero nuovamente le

isole e tonnare mentovate, od i compratori rilasciarono, oltre il capitale delle tande ad essi acquistato, scudi 159600 di dieci Reali di Plata castigliani, ed ancora la delegazione di alcuni pesi che accettarono. La regia corte promise la garenzia di ogni molestia in caso di evizione.

Verun documento non si è presentato per dimostrare come gli attuali richiedenti Pallavicino sieno discendenti di coloro che intervennero nella transaziono del 1668.

A dimostrare la quantità dei generi che si estraevano per fuori regno in franchigia, si sono esibiti tre certificati del capo-contabile della direzione provincialo dei dazî indiretti di Trapani, che contestano l'estrazioni per l'ostero dal 1795 al 1824.

Dalla corrispondenza poi della direzione generale dei dazî indiretti si raccoglie, dal 1824 la franchigia istessa a *norma dei* regolamenti in vigoro non essere stata più accordata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se potesse attribuirsi alcun compenso ai signori Pallavicino per le cause espresse nelle loro domande, l'una del 28 aprile 1826 ripetuta poi nel 12 marzo 1834, e l'altra del 7 marzo 1842;

Ed ha considerato:

Sulla prima

Che l'esenzione dei dazî per la estrazione dei prodotti delle tonnare e delle vettovaglie delle isole di Favignana, Formica, Levanzo, e Maretimo, non venne meno ai chiedenti, anzi fu resa generale per effetto dei novelli sistemi daziarî;

Che se intendono reclamare, ed avere un indennizzamento per essersi resa comune la franchigia agli altri cittadini, la loro richiesta è priva di ogni appoggio; perciocchè ad essi non era stata accordata alcuna privativa da godersi esclusivamente, e la con-

cessione di un favore non dà diritto al concessionario di pretendere, che lo stesso vantaggio non si accordasse anche agli altri, massime quando ciò avvenga, come nella specie, per effetto di sistemi generali governativi, e per vedute di pubblica utilità;

Che l'immessione in franchigia fu conceduta agli autori dei ricorrenti per gli oggetti inservienti alle tonnare, dei quali essi e loro successori volessero fare acquisto nel regno, non per gli oggetti che amassero meglio far venire dall'estero. Questa verità chiara emerge dalla combinazione degli articoli 126 e 128 del contratto, perciocchè mentre col primo espressamente si accorda la franchigia di esportazione *per infra e per extra regno*, nell'articolo 128 all'incontro si parla soltanto di acquisto di oggetti da farsi in qualsivoglia *città o terre del regno*, dove fosse bisogno provvedersi;

Che se pure l'intelligenza dell'atto non fosse sì manifesta, il dubbio per principio di diritto sarebbe sempre a risolversi contro lo stipulatore, ossia contro i signori Pallavicino. Nè si potrebbe in buona regola estendere al di là del caso espresso un privilegio che forma eccezione a sistemi generali, viemmaggiormente quando, trovandosi di già abolito, gli si volesse dare una interpetrazione estensiva, a solo ed unico oggetto di crearsi un titolo ad indennità che non compete;

Che l'esenzione da darsi su la immessione dall'estero per qualche tempo goduta dai signori Pallavicino, non potrebbe altrimenti considerarsi che come un atto di semplice tolleranza, che non dà diritto ad indennità. Imperocchè secondo le istruzioni del 1819 non compete compenso che dopo prodotto il titolo dal possessore, e dopo che un tal titolo sarà stato esaminato e riconosciuto legittimo, nè può tenersi alcun conto di proventi abusivi. E gli atti di mera tolleranza, come è noto, non possono stabilire nè possesso nè prescrizione. Laonde la non seguita riscossione del dazio nei casi particolari in cui si dovea, se ha pregiudicato la finanza nella percezione del momento, non ha potuto certo innovare il titolo, ed ampliare gli effetti pel tempo avvenire;

Che essendo in conseguenza limitata al solo commercio di ca-

botaggio la franchigia su le immessioni degli oggetti inservienti alle tonnare, e non trovandosi le medesime sottoposte a verun dazio, da qualunque punto del regno provvengano, manca di ogni fondamento la indennità pretesa dai suddetti Pallavicino.

Sulla seconda domanda

Ha considerato, che la liquidazione di compensi per tassa fondiaria, diritti di registro, cancelleria, ed altro, abolizione della mano regia contro i gabelloti e livellari, diritto di zagato, erezione di due titoli di barone, facoltà di fabbricare un comune nelle dette isole, quando pure fosse fondata, incontrerebbe ostacolo nel decorrimento dei termini perentori stabiliti con le sovrane disposizioni precedenti al Real Decreto del 29 novembre 1833, che accordò un'ultima proroga di altri due mesi. Inopportunamente s'invoca il Real Decreto degli 11 dicembro 1841 trattandosi di diritti che i signori Pallavicino da più tempo non esercitavano, e che erano cessati in conseguenza della legge parlamentaria del 1812, o per effetto dei nuovi sistemi in osservanza fin dal 1819;

Che indipendentemente da ciò, i pretesi compensi non trovano appoggio nel contratto, nè in diritto. Le clausole generali di esenzione che nel contratto si osservano, sono limitate alle tonnare per gli oggetti di sopra mentovati, nè si possono in alcun caso estendere ad avvenimenti, che i contraenti non potevano prevedere, e che erano al di sopra di ogni umana previdenza. Fu perciò che, applicandosi questo principio in fatto di contribuzione fondiaria, col Real Decreto degli 8 agosto 1833 fu dichiarata inefficace ed improduttiva di qualunque effetto ogni clausola generale di franchigia stipulata prima del 1810, in cui tale contribuzione fu imposta nella Sicilia.

Dallo stabilimento del registro non che risentire danno, i signori Pallavicino hanno ritratti e ritraggono gli incalcolabili vantaggi che da questa benefica istituzione risultano, a fronte dei quali vantaggi sparisce interamente ogni idea di perdita pel tenue diritto che si corrisponde.

La così detta mano regia va sostituita dagli energici ed efficaci provvedimenti di cui le leggi attuali non mancano per astringere i gabelloti o livellari all'adempimento delle rispettive obbligazioni : ed è sempre a nome del Re che l'esecuzione si pratica.

Il così detto diritto di zagato era un abuso del sistema feudale abolito dalla legge parlamentaria senza indennizzazione.

Non può in fine tenersi ragione di utili eventuali ed incerti, e che forse avrebbero potuto verificarsi nella continuazione del regime feudale, pei quali il contratto non contiene, nè poteva contenere una particolare corrispettività, a senso della legge parlamentaria regolatrice dei compensi su la materia;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Salvatore Caruso e compagni, per compenso del diritto di molitura nel molino di Malvello.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842 la vedova Donna Francesca Ciancimino in di Giovanni, il Dr. D. Salvatore, D. Giovanni Antonio, D. Angelo Caruso, ed altri compossessori del molino di Malvello rappresentati dall'avvocato D. Ignazio Vasari hanno esposto, di possedere il detto molino con tutti i diritti

annessivi, acquistato dai loro autori per atto enfiteutico da potere del Monistero della Concezione di Palermo per l'annuo canone di once 335. Che questo molino fu in origine costruito dalla mensa arcivescovile di Morreale per comodo dei borgesi coltivatori di parte degli ex-feudi e massarie allora in piena proprietà dell'arcivescovado, con l'obbligo di pagare per diritto di molitura mondelli sei frumento per ogni salma di terra messa a coltura, e terì dieci per ogni uomo così detto a bastone, ossia per ogni individuo addetto alla pastorizia delle terre non coltivate da esigersi dalla mensa a strasatto, sia o no che i consumatori molissero in detto molino. Che in proseguo di tempo furono quelle massarie ed ex-feudi dai successivi Arcivescovi conceduti ad enfiteusi per un determinato canone, oltre al quale erano tenuti gli enfiteuti di corrispondere alla mensa il cennato diritto di molitura. E che finalmente il molino stesso fu dall'Arcivescovo conceduto a titolo enfiteutico con obbligo di molire i frumenti necessarî al borgesato ed alla pastorizia di quelle terre, e col diritto di esigere le moliture consuete dai borgesi, quando anche non facessero uso del detto molino, il quale con tale titolo oggi si possiede dai richiedenti.

Sostengono essi in detta supplica, che il mentovato diritto non sia nè feudale nè angarico, non derivando esso da prestazione che esigeano gli ex-baroni per rispetto personale, e molto meno da imposizione solita farsi da mano potente senza un diritto perfetto; che non sia un peso personale ma reale, che lo stabilisce una stipulazione; che finalmente non è un diritto indefinito, ma piuttosto un censo; e quindi han chiesto principalmente di dichiararsi non abolito; e nel caso contrario, previa la espressa riserva di dimettere al concedente il molino, ove in tutto o in parte venga meno il diritto di cui si tratta, o che il compenso da determinarsi possa deteriorare in buona parte il di loro interesse, han domandato subordinatamente, che voglia la gran Corte liquidare il compenso corrispondente al diritto su mentovato, e dichiarare a carico di chi debba ricaderne il peso.

Hanno accompagnato i chiedenti alla riferita supplica i soli documenti che seguono:

1° Atto di gabella del 29 aprile 1836 presso il notaro D. Giuseppe Matassa e Magno di Morreale, col quale il cavaliere D. Lancellotto Celesia quale agente giudiziario dei molini di Malvello di appartenenza degli eredi di D. Domenico Caruso, e della vedova Donna Francesca Ciancimino in di Giovanni, diede a fitto previa l'autorizzazione del Tribunale civile di Palermo, e con le formalità dell'incanto, a D. Giuseppe Mirto la molitura dei molini suddetti, con tutti i diritti annessivi di censi, strasatti, loeri di molini, ed uomini a bastone, per anni quattro a contare dalla esazione 1836 sino alla esazione 1839 inclusivamente, per l'annua pensione di once 600, con la deduzione di once 20 per ragion di quinti, pagabili cioè, once 50 nel giorno stesso della liberazione, e le rimanenti in tre eguali paghe al 1 agosto, 1 settembre, e 1 dicembre 1836 pel primo anno, e così continuare sino alla fine;

2° Altro atto di fitto in copia informe del 26 aprile 1840 presso il notaro D. Francesco di Paola Matassa di Morreale, col quale il suddetto cavaliere Celesia col nome di agente giudiziario del molino di Malvello, ne gabellò a D. Salvatore Pupella la molitura, i censi, gli strasatti, i loeri di molini, e gli uomini a bastone, per anni quattro dal 1 gennajo 1840 sino a dicembre 1844, previe le formalità dell'incanto, per l'annua somma di once 660 con l'acquisto dei quinti sopra once 10 aumentate alla offerta di once 650 fatta da D. Giuseppe Mirto; pagabile la detta pensione in tre soluzioni eguali al 1 agosto, al 1 settembre, e a 15 dicembre di ogni anno, col deposito preventivo di once 400 da stare in luogo di cauzione.

La gran Corte con deliberazione del 22 luglio 1842 ordinò presentarsi infra un mese il titolo di concessione originaria fatta da quella mensa arcivescovile, ed i titoli successivi sino agli attuali possessori.

In discarico hanno i richiedenti presentato gli infrascritti documenti, salvo a produrne degli altri che saranno riputati necessari:

1° Copia di atto enfiteutico presso il notaro D. Gaspare Laudicina di Palermo del 16 maggio 1522, in virtù del quale l'Ar-

civescovo di Morreale concedette a Leonardo di Nazzano di Corleone in perpetuo il molino nominato di Malvello nel territorio di Morreale, con tutti i diritti, pertinenze, e terre, soliti e consueti, con l'uso della barracca del ponte, e con facoltà di chiudere salme due terre circa per piantarvi vigne, e ciò per l'annuo canone di onze 30;

2° Copia estratta dall'archivio generale d'un real privilegio spedito da S. M. Ferdinando IV esecutoriato in Palermo a 19 ottobro 1767, col quale la prelodata M. S. interpose il suo regio assenso beneplacito e conferma su d'una concessione enfiteutica fatta a 28 novembre 1766 dall'Arcivescovo di Morreale al Monistero della Immacolata Concezione di Palermo di due predî riuniti appartenenti a quella mensa, nominati Malvello, Casazza, Poira, e Massariotta, per l'annuo canone di onze 370, non che di un molino nominato Malvello pel censo di onze 30 annuali;

3° Copia estratta come sopra di una sentenza del Tribunale del real patrimonio del 23 aprile 1799, con la quale fu autorizzata e mandata ad effetto una intima rilasciata dal Monistero della Concezione al possessore dell' ex-feudo di Sparacio, e a diversi maestri fabbricatori, per non portare avanti la fabbrica d'un molino in detto ex-feudo di Sparacio incominciato in pregiudizio dell'antico molino di Malvello;

4° Un certificato del cancelliere dell'amministrazione della mensa arcivescovile di Morreale, con la descrizione dei debitori di prestazioni sopra terre concedute e non accordate, portante in piede il mandato per gli atti coattivi avverso gli enfiteuti delle terre appartenenti al molino di Malvello, debitori dell'enfiteuta di esso molino per prestazioni dovute sopra le terre messe a coltura nel 1820;

5° Sentenza originale del Tribunale civile di Palermo del 23 agosto 1830 ad istanza dell'abbadessa del Monistero della Concezione, e notificata a diversi enfiteuti del molino e terra di Malvello, con la quale fu eletto per l'amministrazione di questo cespite nella qualità di agente giudiziario D. Lancellotto Celesia, e fu dato al medesimo l'incarico di esigere le prestazioni correnti

ed arretrate, pagare principalmente i pesi inerenti, e salme tre di frumenti a Donna Francesca Ciancimino a titolo di alimenti, e il dippiù versarlo nel banco di Palermo per indi provvedersi come di diritto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei ricorrenti:

Veduti i documenti annessi alle medesime:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 22 luglio 1842, e le carte in seguito presentate:

Considerato, che i diritti di cui trattasi, o strettamente analizzandosi, o letteralmente riportandosi alla sua originalità, risulta chiaro, che si appartengono alla classe dei privativi e proibitivi aboliti senza indennizzazione dalla legge parlamentaria del 1813. Hanno essi principio dalla concessione enfiteutica del molino di Malvello fatta dall'Arcivescovo di Morreale a un certo Leonardo di Nazzano nel 1522, e in essa niun cenno si fa del preteso diritto di molitura, nè vi esiste obbligazione qualunque esplicita o implicita che potesse servir di base a domanda di compenso;

Considerato, che se per gli atti posteriori si dava dal concedente ai singoli il peso di molire esclusivamente nel detto molino, questa convenzione non era però obbligatoria nè ai singoli, come non intervenienti negli atti, nè all'Arcivescovo, perchè non vi prestava per questa parte la menoma garenzia;

Considerato altronde, che un tal diritto di privativa non poteva provvenire che dagli abusi del regime feudale, su i quali per la indicata legge parlamentaria non ricade alcun titolo di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843

11 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Baratta, per compenso di diritti di borgesato, e censi sopra suoli di case in Floresta.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Baratta con due suppliche presentate nella segreteria di questa gran Corte delegata nei dì 12 e 16 di marzo 1842 ha esposto, che nella qualità di domino utile dell' ex-baronia di Floresta possiede, come han posseduto i suoi autori, duo prestazioni prediali promananti da diretto dominio, e corrispettive, cioè: la prima al godimento che hanno quei singoli d'una tenuta di terre attorno all'abitato ad uso di pascolo di loro animali domestici, per cui ciascun capo di famiglia, a misura della maggiore o minor latitudine, corrisponde da tomoli due sino a tomoli cinque frumento in ogni anno dell' abolita misura; e la seconda sotto nome di censo di case, che deriva dall'uso del suolo delle loro abitazioni con orto alle medesime adiacente, onde è, che per ciascun suolo pagano taluni tomoli due di orzo, e taluni altri terì tre in danaro: delle quali prestazioni è stato egli pacifico possessore a tutto l'anno 1839, indi a che si è mosso dubbio, se sieno della classe dei diritti feudali aboliti.

A dimostrare l'indole di siffatte prestazioni fa presente, che il feudo della Floresta fu nel 1310 conceduto dal Re Federico nello stato rustico e selvaggio: che nel 1530 ne fu dall' Imperatore Carlo V investito un certo Narciso Verduno, indi a che con di-

spaccio del Re Filippo III del 1615 fu chiesta od accordata al feudatario la facoltà di popolarlo: che ripetuta questa real disposizione nel 1690 fu data ai nuovi coloni la franchigia dei pesi civici, e l'immunità personale per dieci anni, ed affin di apprestare agli abitanti i comodi della vita, l'uso di pascore i loro animali domestici, e la edificazione delle case, fu ai medesimi accordata la detta tenuta di terre, ed il suolo delle loro abitazioni intuitivamente alle suddette due prestazioni: che nel 1813 surta quistione sulla qualità di esse prestazioni credute angariche, e perciò abolite dalla legge parlamentaria del 1813, furono dal tribunale della gran corte civile in giudizio contraddittorio ritenute come onerose.

Fermo quindi il richiedente per le cose già esposte, che le prestazioni in discorso non sieno colpite dal Real Decreto degli 11 dicembro 1841, e di essere in sostanza meramente prediali, e dipendenti dal diretto dominio, pur nondimono a cautelare i suoi interessi, nella ipotesi che possano credersi abolite, ha chiesto subordinatamente, che piaccia alla gran Corte liquidare il compenso dovutogli a mente delle leggi sia a danno dei singoli, sia del comune.

In appoggio alle anzidette due suppliche si accompagnano numero otto documenti, che in parte trovansi alle stesse riuniti, e in parte si sono presentati direttamente al Consigliere commissario. Essi sono:

1° Copia estratta dall'archivio generalo del real privilegio e facoltà accordata dal Re Filippo III a 5 marzo 1615 a Donna Marianna do Quintena di popolare il feudo della Floresta, e far uso di tutte le attribuzioni solite esercitarsi dagli altri baroni: esecutoriato il detto privilegio in Palermo a 25 maggio dello stesso anno;

2° Copia estratta come sopra di un atto provisionale spedito dal giudice della gran corte civile Scimonelli a 25 luglio 1813 ad istanza di un certo Carmelo Lando naturale del comune di Floresta, col quale a mento della sanzione parlamentaria del 2 giugno 1813 si ordinò al giudice civile, d'impedire all'arrendatore di

quelle ex-baronie di esigere a peso di quei singoli tutti quei diritti angarici feudali aboliti dal parlamento, ove non siano sostenuti da una convenzione corrispettiva tra il barone ed i singoli, o da un giudicato, e permettere soltanto al detto fittuario l'esazione dei diritti legittimi di censo in ragione di terl tre sopra ciascuna casa, i diritti di terraggio su i rispettivi fondi, e quelli di erbaggio da pagarsi in danaro e non già in frumento, come erasi per lo innanzi praticato;

3° Altra copia come sopra di un secondo provisionale del dì 11 marzo 1814 spedito ad istanza del principe di Alcontres proprietario dello stato e terra di Floresta, col quale previa l'inserzione di un altro precedente del 27 ottobre 1813, con cui ad istanza dello stesso principe fu ordinato a quel giudice civile di cancellare la intima rilasciata al fittajuolo di esso stato in esecuzione dell'altro del 25 giugno 1813, per cessar d'esigere i diritti di censo e di terraggio in frumento da quegli abitanti, si ordinò allo stesso giudice di lasciar libera al detto arrendatore la esazione e percezione dei diritti stessi come per lo innanzi, a norma di altri due atti provisionali dei 24 maggio e 19 luglio 1813;

4° Verbale di due testimoni Sebastiano Juculano e Girolamo Colonna ricevuti dal giudice civile di Floresta a 23 agosto 1817, prodotto in copia non autentica, i quali riferiscono, che l'ex-barone, e per esso l'affittatore di quello stato, esigeva da ogni capo di famiglia il censo sopra le case, in ragione di tomoli due orzo quando seminavasi detta derrata, e quando no in vece terl tre in ogni anno. Si descrivono in esso verbale i singoli che nel 1817 avrebbero dovuto corrispondere tali diritti, come esigevansi prima della legge parlamentaria del 1813, dopo la quale non erasi più esatto;

5° Copia estratta di un atto di accordo rogato dal notaro D. Pietro Camardi del comune di Floresta a 14 aprile 1818, col quale previa la narrativa dei giudizi introdotti nel tribunale della gran corte da quei singoli per l'abolizione dei diritti feudali, e dall'ex-barone per la soppressione degli usi civici che quei naturali godeano sulle terre dell'ex-baronia, finalmente per amor della pace,

e pel comune vantaggio, il Dr. D. Paolo Dilisi qual proccuratore e commessionato del principe di Alcontres D. Pietro Stagno nel nome di tutore e curatore del di lui nipote D. Pietro Stagno ed Asmundo barone del detto stato da una parte, ed i giurati del comune componenti quel consiglio civico a nome dei singoli dall'altra, convennero e concordemente conchiusero un accordo in diciannove articoli, di cui tre soli segnati ai n. 5, 6, e 19, riguardano la presente domanda, e sono cioè :

1° Restar tenuti tutti i singoli corrispondere annualmente in tempo di ricolta al barone tomoli due orzo per ragion di censo sopra ogni casa, ed in mancanza di semina di questa derrata terì tre in danaro.

2° Pagar pure i singoli annualmente in tempo della ricolta, secondo il solito e senza alterazione alcuna, il diritto di borgesato in frumento.

3° Ratificarsi infra quindici giorni il detto accordo per atto pubblico dall'indicato principe di Alcontres nel nome;

6° Copia estratta di un atto di affitto del 2 maggio 1818 presso il notaro D. Pietro Comarda di Floresta, col quale il Dr. D. Santo Dilisi qual proccuratore generale del principe di Alcontres D. Pietro Stagno nel nome già detto di tutore e curatore del di lui nipote D. Pietro Stagno ed Asmundo, diede a gabella per due anni da settembre 1818 ad agosto 1819, e da settembre 1820 ad agosto 1821 a Carmelo Lando numero sei tenute di terre sominali di appartenenza dell'ex-baronia della Floresta, per una quantità rispettiva di frumenti ed orzi da corrisponderli alla ricolta, ed inoltre il detto fittajuolo si obbligò pagare all'ex-barone salma una e tomolo uno frumonto, e tomoli quindici orzo per diritti di borgesato dal medesimo dovuti, e non pagati a tutto l'anno 1816 e 1817;

7° Copia di sentenza emessa dal giudice conciliatore del comuno di Floresta il dì 5 novembre 1834, con la quale ad istanza del barone D. Pietro Baratta proprietario dello stato e terra di Floresta fu condannato in contumacia Carmelo Giuffrè al pagamento e consegna di tomoli due frumento per diritti di borgesato, e to-

moli due orzo per censo di case, ed in difetto di tali generi teri venti in danaro, oltre alle spese del giudizio;

8° Intima rilasciata ad istanza del sindaco e primo eletto del comune di Floresta a D. Giuseppe Baratta a 23 luglio 1840, con dichiarazione che quei singoli son pronti a comprendere i censi che gravitano su le loro case, o a soddisfare il testatico censo per diritto di semine, che essi godono negli ex-feudi di quel territorio, giusta le antiche costumanze ed obbligazioni, ma ove pretenda diritti maggiori per testatico, oltre a quelli realmente dovuti, o altri censi, bisogna che spedisca le sue azioni presso i magistrati competenti come di legge, protestando in caso diverso l'esperimento delle azioni penali da parte di quei singoli.

E volendo il ricorrente giustificare il primordiale acquisto, e le successive traslazioni delle proprietà dell'ex-feudo e stato di Floresta sino all' ultimo principe di Alcontres D. Pietro Stagno, ha presentato al Consigliere commissario un estratto originale della direzione della real conservatoria di registro, dal quale risultano le cose seguenti:

Donazione fatta a 23 dicembre 1530 dal Re Carlo V a Narciso Verduno suo protomedico del feudo della Floresta di S. Giorgio in vista dei servizi dal medesimo prestati, e del pagamento di 1500 ducati d'oro, con l'obbligo del servizio militare, per privilegio esecutoriato in Palermo detto giorno.

Investitura di esso feudo del dì 8 marzo 1534 in persona di D. Antonio de Pattis per la rinuncia fattane dal Verduno, presso notar Vallati di Napoli al 5 febbrajo 1534.

Investitura del 21 agosto 1556 in favore di Girolamo De Pattis figlio del D. Antonio.

Investitura del 31 ottobre 1573 in persona di Diana de Pattis sorella del D. Girolamo morto senza figli.

Investitura del 19 maggio 1576 presa da D. Francesco Mauroti maritali e dotatario nomine della detta Diana.

Prestazione di giuramento di fedeltà del D. Francesco Mauroti nel dì 9 agosto 1600, per morte di Filippo II, e successione al trono di Filippo III.

Privilegio e titolo di marchese sul feudo di Floresta del 10 aprile 1619 in persona di D. Antonio Quintana supposto marito di Donna Marianna Melchiore.

Giuramento di fedeltà di Donna Marianna Melchiore del 6 settembre 1622 per lo stato o marchesato di Floresta, per morte di Filippo III, e successione di Filippo IV.

Investitura del 19 giugno 1627 in persona di D. Ferdinando de Toledo della terra e marchesato di Floresta portatogli in dote da Donna Marianna Melchiore Quintana do Dueguos Mauroti e Pattis.

Prestazione di giuramento nel dì 16 settembre 1666 della suddetta Donna Marianna, per morte di Filippo IV, e successione del Re Carlo III.

Investitura di D. Paolo Ardoino e Pattis del 25 giugno 1677 per la morte intestata di Donna Marianna Melchiore Dueguos Mauroti e Pattis, e qual legittimo successore della medesima nello stato o marchesato della Floresta.

Investitura a 19 febbrajo 1706 in persona di D. Michele Ardoino per donazione del marchesato e terra di Florosta fattagli dal di lui padre D. Paolo in occasione di nozze.

Investitura a 23 luglio 1749 in favore di D. Pietro Ardoino per la morte del suddetto D. Michele di lui padre.

Investitura del 6 luglio 1762 in persona di Donna Flavia Ardoino e Moncada quale figlia primogenita del già estinto D. Pietro.

Investitura a 23 ottobre 1790 presa da D. Giuseppe Stagno qual figlio di Donna Litteria Stagno secondogenita del ridetto D. Pietro Ardoino per la morte senza figli della suddetta Donna Flavia Ardoino e Moncada primogenita del D. Pietro.

Investitura a dì 8 ottobre 1809 in persona di D. Pietro Stagno Ardoino ed Asmundo qual figlio primogenito del fu D. Carlo, cui lo stato e marchesato di Floresta spettava, come chiamato e sostituto ai fedecommessi di famiglia attesa la morte senza figli del fu D. Giuseppe Stagno di lui fratello.

L' Intendente di Messina invitato dal Pubblico Ministero con officio del 16 giugno 1842 per dir l'occorrente sul componso chiesto

dal signor Baratta, ritenuto il rapporto del Consigliere commissario, osserva nel suo foglio del 19 luglio, che manca al richiedente il titolo non che il possesso, il quale non può fondarsi sopra semplici testimonianze, e che quando anche un tal possesso fosse provato, sarebbe a riputarsi abusivo, poichè essendo le prestazioni ragionate a misura della fortuna dei cittadini, portan l'impronta di prestazioni personali piuttosto che feudali; che non debbono valutarsi i decreti provisionali spediti dagli antichi magistrati, poichè questi non erano che espedienti momentanei in via economica soggetti ad esame giudiziario; che le convenzioni esibite da Baratta con i singoli potrebbero soltanto valergli avverso quei pochi, che intervennero alla stipulazione; che le convenzioni stesse, trattando di prestazioni di borgensatico e censi per suolo di case, suppongono la preesistenza di un titolo, mancando il quale l'obbligazione non può sussistere in faccia alla legge; che nella ipotesi di essere il Baratta proprietario della terra di Floresta, trattandosi di usi civici essenziali ed indispensabili alla vita, come nella specie l'occupazione del suolo per abitazioni di case, debbono riguardarsi come diritti sacri ed imprescrittibili della popolazione anche ai termini dell'articolo 11° delle istruzioni di dicembre 1841, come riserve più o meno estese del dominio che rappresenta la popolazione, o come riserve apposte dal concedente per mantenere alla popolazione i mezzi di sussistenza; che la facoltà di popolare imprimo al barone l'obbligo di apprestare agli abitatori i mezzi necessarî della vita, ammettendoli alla partecipazione dei prodotti del suolo, dal che sorge la idea d'una specie di condominio tra il barone ed i nuovi abitatori, o almeno una limitazione del dominio assoluto del primo sotto la forma di servitù e di uso dei prodotti del territorio.

Altre somiglianti osservazioni aggiunge per conchiudere, che al chiedente non appartiene verun compenso; ed in fine dichiara di essere incompetente la gran Corte dei conti a conoscere della domandata liquidazione, essendosi introdotto giudizio innanzi ai Tribunali ordinarî per impugnare qualunque titolo vantato da Baratta.

Per queste ultime osservazioni di fatto affinchè la gran Corte

possa regolarmente pronunziare di restar sospesa la liquidazione, con officio del 27 luglio 1842 il Pubblico Ministero scrisse all'Intendente di rimetter copia del libello, col quale la lite restò contestata.

Di risposta esso Intendente con foglio del 24 agosto seguente trasmise copia della domanda dei soli otto singoli del comune di Floresta innanzi al Tribunale civile di Messina notificata a Baratta il dì 4 marzo 1841, per dichiararsi indovute per mancanza di titoli le prestazioni di borgensatico, e suoli di case, ed in ogni evento dichiararsi prestazioni baronali abolite dalla legge.

Si rescrisse in seguito all'Intendente di rimettere la sentenza di quel Tribunale allorchè sarà pronunziata, ed egli con l'ultimo officio del 10 maggio 1843 fece conoscere, che sulla domanda dei predetti otto individui il Tribunale una preparatoria avea emessa in novembre 1841, ordinando la traduzione della originaria concessione scritta in idioma spagnuolo; che in febbrajo 1842 fu pronunziato per sentenza arbitramentale inappellabile lo scioglimento della promiscuità tra Baratta ed il comune, per cui essendo illegittimi non vennero aggiudicati al Baratta i due diritti controversi, salvo a poterli sperimentare nel giudizio petitorio; e che d'allora in poi non sollecitata la lite innanzi al Tribunale civile, restò ogni cosa sospesa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduto l'officio in ultimo dell'Intendente di Messina del 10 maggio 1843:

Atteso che dal citato officio dell'Intendente si ha, che in febbrajo del 1842, pendente il giudizio innanzi i Tribunali ordinari tra taluni comunisti di Floresta o il ricorrente su la legittimità dei diritti in discorso, con sentenza arbitramentale inappellabile restò pronunziato lo scioglimento delle promiscuità tra questo ul-

timo e il comune, e i diritti suddetti come illegittimi non vennero aggiudicati al medesimo, salvo a poterli sperimentare in petitorio;

Considerato per tali notizie, che il titolo vantato dal richiedente su i diritti enunciati trovasi tuttavia in controversia, e che perciò in niun modo può questa gran Corte pronunziarvi;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi essere materia ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese S. Giuliano, per compenso del diritto di molitura su i molini di Motta Camastra.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842 il marchese di S. Giuliano ha esposto, che per atto di transazione del 1557 tra i comunisti ed il barone allora di Motta Camastra D. Nicolò Andrea Sardo, previa la reciproca rinunzia di tutte le liti pendenti, pagò questo ultimo al comune la somma di onze 130 in danaro; si accollò il peso di onze 10 all'anno dovute dallo stesso ad una certa Giovannella Romeo di Randazzo, con l'obbligo di farne in tre anni la reluizione col pagamento di onze 100 di capitale; obbligossi di costruire un nuovo molino in quel territorio, oltre a quello che vi esistea, per comodo di quei naturali, i quali

doveano esclusivamente lvi molire i loro grani, e pagare il diritto di molitura anche qualora molissero altrove, affin di rinfrancarlo dei danni ed interessi che veniva a soffrire; esentò in fine il barone i singoli di taluni pesi o gravezze, e rimise agli stessi i debiti e le pene sì civili che criminali. Fu promessa da parte del comune l'acquiescenza alle cose convenute con l'obbligo assunto di restituire al barone le somme tutte pagate, e rilasciate in rilievo dei singoli qualora si movesse lite avverso il cennato accordo.

Soggiungo che dopo di essersi eseguita per secoli la convenzione suddetta, pretese di recente il comune innanzi il Tribunale di Messina sottrarsi dalla privativa di molire nei molini dell' ex-barone, e che quel Tribunale confermò in favor del medesimo il diritto anzidetto, della quale sentenza pende tuttora l' appello prodotto dal comune alla gran Corte civile di quella provincia.

Ciò premesso il richiedente, tuttochè fermo nel credere che la mentovata privativa non sia un diritto feudale suscettivo di liquidazione, a maggior cautela dei suoi interessi ha chiesto, che ove la gran Corte potesse opinare di essere tale diritto colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, le piaccia obbligare il comune a restituirgli le once 130 pagate in contanti, once 30 pagate alla Romeo per tre annate della rendita accollatasi di once 10 all'anno, e le once 100 sborsate giusta la convenzione e ricompra della rendita medesima: liquidare inoltre i danni ed interessi che verrebbe egli a soffrire nel caso della pretesa soppressione della privativa dei molini: e valutare altresì tutti i diritti, azioni, crediti, e pene, rilasciati ai singoli nel citato atto di transazione: ed obbligare il comune al pagamento dell' annua rendita corrispondente.

Quattro documenti si sono presentati in appoggio alla domanda, i primi tre si trovano alla stessa alligati, e l' altro acchiuso in separato incartamento direttamente presentato al Consigliere commissario. Essi sono:

1° Copia legale di un atto di transazione del 25 ottobre 1557 presso il notaro Antonino Cocuzza di Francavilla, col quale i sin-

daci e giurati della terra di Motta Camastra col proprio nome, e per nome del comune da una parte, e D. Nicolò Andrea Sardo barone della detta terra dall'altra, fatto cenno di alcune liti pendenti tra esse parti, previo maturo consiglio convennero nel seguente modo:

Dichiarati nulli e non produttivi di effetto tutti i giudizî ad istanza dell'una e dell'altra parte pendenti, e cancellati tutti gli atti sino allora reciprocamente fatti, il barone D. Nicolò Sardo per sovvenire ai bisogni comunali donò al comune la somma di onze 130; obbligossi pagare a Giovannella Romeo di Randazzo onze 10 annuali di soggiogazione dovutale dal comune stesso, e reluire inoltre di proprio danaro il detto peso in tre anni col capitale di onze 100. A maggior comodo poi di quei naturali fu convenuto dovere il barone costruire a sue spese nel termine di un anno un altro molino oltre a quello preesistente entro il territorio; ed i singoli dal canto loro rappresentati come sopra obbligaronsi a molire in detti molini, pagando il diritto di molitura, con che ove molissero nei molini esteri fossero sempre tenuti alla molitura suddetta in compenso degli interessi che andava a soffrire. Promise a dippiù il comune, e per esso i sindaci e i giurati contraenti, di non mover mai lite al barone sulle cose premesse per qualunque causa, nel quale caso debba il comune restituire al barone in unico pagamento tanto le onze 130 come sopra dovutegli, quanto le onze 100 di capitale delle onze 10 annuali reluibili da potere di Giovannella Romeo, una alle annate decorse dal barone pagate;

2° Estratto originale di un atto di vendita col verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia, rogato dal notaro D. Lorenzo Testaferrata di Palermo a 30 maggio 1782, registrato nell'archivio comunale di Catania, per copia conforme rilasciata dal cancelliere di quel senato a 10 novembre 1827. Si premette in questo atto, che il barone D. Antonino la Jacona proprietario dello stato e terra di Motta Camastra per compra fattane col verbo regio da potere del principe di Scordia, domandò innanzi la gran Corte civile la nullità della distrazione fattane da D. Stefano Su-

tera, e la vendizione dello stato medesimo con la garenzia del verbo regio, affin di soddisfare col prezzo di esso i creditori afficienti. Che il tribunale con sentenza del 3 ottobre 1780 dichiarò in parte sussistente il credito del distrattario Sutera, ed ordinò di procedersi alla vendita del ridetto stato, giusta la domanda del proprietario la Jacona. Che costui supplicò in seguito il Governo per la elezione del giudice deputato per la vendita suddetta, e distribuzione del prezzo ai vari creditori, e da S. E. il Vicerè con biglietto della real segreteria del 24 aprile 1781 fu destinato a tale oggetto il consultore del Governo D. Saverio Simonetti. Che d'ordine di questo magistrato furono pubblicati bandi in Palermo, Messina, Catania, Noto, Girgenti, Piazza, e Linguaglossa', invitando attendenti alla presentazione delle offerte per la compra suddetta. Che furono in seguito prodotte due offerte, una a nome di D. Pietro Pomara, ed altra da D. Placido Longo, ambidue per le persone rispettivamente da nominare, i quali offrirono cioè, il primo la somma di onze 22000, e l'altro il capitale di onze 23200; e destinato il giorno 11 aprile 1782 per la liberazione, vennero per l'eccitatasi gara aumentate le predette offerte, ed in ultimo previe tutte le solennità dell'incanto, ne fu conchiusa l'aggiudicazione in persona del suddetto di Longo per lo valore capitale di onze 26400.

Premessa quindi la inserzione di tutti gli atti sopra enunciati, il giudice deputato vendette al liberatario Longo per la persona da nominare l'intero stato e terra di Motta Camastra a tutti passati, e senza facoltà di ricompra, con l'intero suo territorio, feudi, boschi, molini, corsi d'acqua, mero e misto impero, alta e bassa giurisdizione, e tutte altre appartenenze e diritti di avocare e rivocare, diritti segreziali e baronali, e tutt'altro, omnia includendo et nihil excludendo, sotto lo infallibile e costante scudo di perpetua salvaguardia, ad esclusione di qualunque diritto, azione, e pretesa di qualsivogliano creditori ed aventi diritto sul detto stato, i quali debbono concorrere e soddisfarsi sul capitale suddetto previa la sentenza del giudice deputato.

Da aversi e possedersi dal ridetto compratore dal dì 1 settem-

bre 1782 in poi, il quale obbligossi dal suo canto a pagare il capitale suddetto di once 26400, cioè, in quanto ad once 7680 per l'egual somma in capitale di once 384 annuali di soggiogazione dovute, e da lui riconosciute ed accollate su lo stato e terra suddetta; once 12000 depositarle in banco a nome del giudice deputato suddetto, in quanto ad once 1000 infra un mese dal giorno della stipulazione dell'atto, ed once 11000 in due eguali porzioni da pagarle metà in otto mesi dalla stipulazione, ed altra metà in quattro mesi susseguenti, da non potersi detta somma disbancare, se non ad effetto di soddisfare i capitali dei pesi annuali sul detto stato dovuti, e dimettere i creditori quantitativi sullo stesso, obbligandosi a pagare i frutti ricompensativi del capitale promesso depositare come sopra tardivamente, in ragione del 4 ½ per 100; e per le rimanenti once 6720 a compimento dell'intero capitale di once 26400 obbligossi assegnare al giudice deputato once 336 annuali di soggiogazioni attive in ragione del 5 per 100.

In piede di questo atto segue la supplica del compratore Longo nel nome al Governo per la spedizione delle lettere di perpetua salvaguardia, ed indi la spedizione delle stesse per via del Tribunale della gran corte civile sotto il 12 giugno 1783;

3° Copia conforme rilasciata dall'archivio generale a 16 marzo 1842 dell'investitura data dal signor ministro di stato Priore Seratti dello stato e terra di Motta Camastra a D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano sotto il 10 marzo 1802 per la morte dell'avo paterno D. Antonino Paternò Castello, essendo il di lui padre D. Orazio Paternò Castello figlio primogenito del detto D. Antonino premorto al padre;

4° Estratto originale della sentenza del Tribunale civile di Messina profferita a 21 gennajo 1833, con la quale nel discutere quel collegio le diverse domande fatte da parte del comune avverso il richiedente per abolizione di diritti ed angherie feudali, trattando della chiesta nullità della transazione del 1557, sulla terza quistione considerò, che a tale domanda resiste la prescrizione; che questa vieta di entrar nell'esame dei difetti che si eccepiscono dagli attori avverso la detta transazione; e quindi dichiarò pu-

ramente e semplicemente inammessibile la domanda suddetta. Rigettò altresì la domanda di risoluzione della transazione in parola per capo d'inadempimento, e quella del diritto di ripetere ciò che dai singoli si è soddisfatto in ragione del diritto proibitivo di molire. Dichiarò bensì che i singoli saranno in libertà di molire semprechè il convenuto ex-barone sarà indennizzato ai termini della legge parlamentaria.

L'Intendente di Messina con officio del 7 ottobre 1842 di seguito al foglio del Pubblico Ministero del 29 settembro, dà una idea del giudizio pendente a domanda del comune avverso la pretesa privativa fondata dal ricorrente su la transazione del 1557. Dice che tale transazione fu stipulata dai sindaci e da due dei giurati del comune con il barone allora D. Nicolò Sardo; che in essa fu promessa la ratifica per parte dei singoli, ed il barone obbligossi a pagare 300 ducati dovuti dal comune a Giovannella Romeo di Randazzo, da cui avea avuto in prestito per occorrere alle spese della lite: obbligossi altresì costruire un altro molino per comodo della popolazione, la quale dovea macinare in essi molini sotto pena di una multa in caso di controvenzione. Osserva però, che quell' accordo non fu corredato dalle solennità volute dalle leggi del tempo nell'interesse dei comuni, nè ratificato dai singoli, nè altronde il marchese giustifica di avere adempito dal suo canto lo contratte obbligazioni, como più distintamente rilevasi dalla decurionale cho acchiude del 16 maggio 1842; e quindi raccomanda alla gran Corte, perchè nello interesse del comune neghi al richiedente il preteso compenso. Soggiunge, che il giudizio trovasi tuttavia pendente innanti alla gran Corte civile, ed ove si credesse opportuno conoscerne la decisione, non lascerà di affrettarla secondo le norme del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Con altro officio del 13 ottobre 1842 si raccomandò dal Pubblico Ministero all'Intendente di affrettare la spedizione del giudizio, o farne conoscere il risultato per potersi indi discutere la domanda del preteso compenso.

A questo officio rispose l' Intendente sotto il 20 giugno 1843 di aver tante volte sollecitato inutilmente il Pubblico Ministero

presso quella gran Corte, dichiarando di essere il giudizio di urgenza. Che se poi la gran Corte delegata per deliberar sulla domanda del marchese S. Giuliano crederà di attendere l'esito di quella contestazione, non mancherà di darlene conoscenza subito che sarà emessa la decisione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del ricorrente:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduti gli offici dell'Intendente di Messina dei 7 ottobre 1842 e 20 giugno 1843:

Considerando, che l'esame del titolo vantato dal richiedente pende tuttavia presso i magistrati ordinarî, di che fan fede i citati due offici dell'Intendente;

Atteso che trattandosi di titoli controversi, la quistione sfugge alla competenza di questa gran Corte, e nulla ha perciò la medesima a praticare;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi procedere a disamina di ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Malvagna, per compenso di censi sopra suoli di case nei comuni di Mojo e Malvagna.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 marzo 1842 D. Alessandro Migliaccio e Galletti principe di Malvagna presentava domanda nella segreteria generale di questa gran Corte, con la quale esponendo di possedere una annua rendita per diritto di censo sopra suoli di case dovutogli dai singoli di Mojo e Malvagna giusta i rispettivi atti recognitorî, chiedeva che la Corte dichiarasse non essere stato un tal diritto abolito, ed in linea subordinata ne domandava la liquidazione del compenso.

In sostegno di tale domanda sono stati dall'istante prodotte le copie illegali di due atti recognitorî del 12 settembre 1835, e del 24 settembre 1840, che da diversi enfiteuti di fondi rusticani, di case, e di suoli di case di Mojo e Malvagna sono stati stipulati in favore l'uno di D. Ignazio Migliaccio principe di Malvagna, e l'ultimo in favore dell'istante.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Alessandro Migliaccio e Galletti principe di Malvagna, con la quale ha chiesto il compenso pel diritto di censo sopra suoli di case in Mojo ed in Malvagna:

Considerando, che il principe di Malvagna esponendo di possedere un' annua rendita per diritto di censo sopra suoli di case dovutogli da diversi singoli dei comuni di Mojo e di Malvagna giusta i rispettivi atti recognitorî, ha chiesto il compenso nel caso subordinato ed ipotetico che se ne potesse ordinare la soppressione;

Che gli atti predetti del 1835 e 1840 sono in copie illegali;

Che non si è giustificato di essere stati tali censi aboliti dall' Intendente, o da qualsisia altra autorità, e quindi so il petente ha titolo legale potrà continuare la percezione di tali canoni semprechè non fosse dai pretesi debitori impugnato il titolo innanti i magistrati giudiziarl competenti, e perciò nello stato attuale manca la materia per poter deliberaro sul chiesto componso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi materia a deliberare per attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Vizzini, per compenso dell'uficio di segreto, segrezia, e dogana del comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sindaco del comune di Vizzini presentava due domande alla gran Corte dei conti ordinaria ne' giorni 12 e 24 marzo 1824, con le quali chiedeva fra le altre cose la liquidazione del compenso in favore del comuno medesimo dello dogane e segrezie, non che degli uficî di segreto e di maestro notaro delle corti civile criminale e giuratoria di quella città.

In appoggio a tale domanda erano prodotti varî documenti privi di legalità, e si ometteva l'atto della vendita fatta dalla regia corte.

E però la gran Corte dei conti, considerando che gli atti esibiti erano privi di legalizzazione, e ritenendo che non rilevavasi dagli

stessi quali erano i cespiti che sotto la denominazione di segrezie avea la regia corte venduti, e che il possesso degli ufici non era giustificato sino al 1819 epoca della loro abolizione, nella tornata del 1 agosto 1839 dichiarava non trovar luogo a deliberare allo stato.

Così stando le cose una nuova domanda era a nome del comune suddetto presentata a dì 8 giugno 1842 nella segreteria di questa gran Corte, con la quale ripetendo le domande di compenso di sopra indicate, chiedevasi anche il compensamento pel dazio di grani quattro a tomolo su la molitura che era stato dal comune reluito, e dichiaravasi in pari tempo, che once 4000 del prezzo capitale delle segrezie apparteneansi ormai al principe di Palagonia.

Dai nuovi documenti aggiunti a quelli pria prodotti si ha avuto luogo a rilevare i seguenti fatti.

Per atto del 19 luglio 1634 la regia corte vendeva col patto della ricompra, e pel prezzo di once 10000 a Giovan Battista Schettini le segrezie o dogane di Vizzini, l'uficio di segreto, *ac etiam officia magistri credinterii, magistri notarii, assessoris seu judicis, et alia officia*, e con tutti i diritti stabiliti dalla prammatica ed altri statuti, non ostante che nel contratto non fossero stati espressati.

Nel 1635 era il diritto di ricompra dalla regia corte ceduto al comune suddetto pel prezzo di scudi 12000.

Dopo questa epoca per varî passaggi i diritti ed ufici su indicati pervenivano in potere del barone D. Salvatore Alliotta, da cui il comune, facendo uso del diritto acquistato, li ricomprava in marzo 1793.

Con dispaccio patrimoniale del 28 maggio 1639 veniva approvato, che il comune di Vizzini avesse preso ad interesse la somma di scudi 20000, che avea offerto in dono a S. M. onde rimanere quel comune al regio demanio, concedendosi in pari tempo al medesimo gli ufici di maestro notaro delle corti civile capitaniale e giuratoria.

Erano inoltre presentati varî atti di locazione, con i quali erano stati dati in conduzione i diritti ed ufici su riferiti, di unita ad altri cespiti del patrimonio del comune.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se spettasse alcun compenso al comune di Vizzini per gli ufici e diritti annessi alle segrezie;

Ed ha considerato:

Che la concessione delle segrezie ebbe luogo per causa di prezzo sborsato nel 1634 da Giovan Battista Schettini, non che dal comune di Vizzini alla regia corte nel 1635, per l'esercizio del patto di ricompra, che fu effettuata nel 1793;

Che dai diversi elementi di valutazione raccogliesi non dare gli ufici e diritti annessi alle segrezie che una rendita di ducati 40 annuali depurata dal terzo;

Che una simile rendita perpetua debbe assegnarsi in compenso da decorrere dal 1 gennajo 1828, giorno in cui definitivamente cessò ogni provento a favore del comune;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Forrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al comune di Vizzini per aboliti diritti ed ufici annessi nel comune medesimo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 settembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di S. Filippo di Aggira, per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale nel comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sindaco del comune di S. Filippo di Aggira con supplica presentata a 20 ottobre 1819 alla gran Corte dei conti ordinaria chiese il compenso dell'abolito uficio di quella maestra notaria capitaniale, come proprietario che n'era il comune in virtù di compra fattane nel 1627.

Tale supplica è stata passata a questa gran Corte delegata pei compensamenti a 2 agosto 1842.

I documenti in appoggio alla medesima sono i seguenti:

1° Capitolo in copia a firma del cancelliere comunale di S. Filippo di Aggira di un atto stipulato dal luogotenento di protonotaro a 2 giugno 1627, pel quale fra gli altri beni venduti dalla regia corte alla città di S. Filippo di Aggira si legge la maestra notaria in parola, di cui a 29 novembre del detto anno prese il corrispondente possesso;

2° Atto di gabella stipulato a 20 settembre 1818 dal notaro D. Mariano Seriffignano di S. Filippo di Aggira, dal quale si rileva, che da settembre 1818 ad agosto 1819 fu il detto uficio di maestro notaro dato in fitto a D. Filippo Scardilli per once 15.

La gran Corte ordinaria con deliberazione del 14 marzo 1820 ammise il titolo a favore del comune, dichiarando di appartenere alla prima delle classi contemplate nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819.

Portata alla discussione la domanda del comune, la gran Corte nella seduta del 28 ottobre 1842 ordinò preparatoriamente, che in due mesi si fosse presentato dalla parte l'intero atto d'acquisto del 2 giugno 1627 stipulato dal luogotenente di protonotaro; e che dalla scrivania di razione nel termine stesso si fosse data la relazione di liquidazione sia affermativa sia negativa.

In adempimento di tale disposizione il Regio Scrivano con officio del dì 11 gennajo 1843 trasmiso alla gran Corte la relazione negativa, facendo osservare cho nessun documento erasi dal comune prodotto.

Da parte però del medesimo si è presentato l'estratto di un articolo del documento richiesto, per copia conforme all' originale ricuperato nella cancelleria comunale a firma del cancelliere archivario vidimato dal sindaco. In esso si legge, che avendo S. M. C. Filippo IV onde occorrere alle spese della guerra pignorate diverse città della Sicilia, fra le quali quella di S. Filippo di Aggira, ai genovesi Ottavio Centurione, Carlo Strato, e Vincenzo Squarciafico per once 15200, di cui è parte il valore dell'uficio in parola, quei singoli per mezzo dei giurati, volendo restituirsi al regio demanio, sborsarono il capitalo corrispondente a nome dei suddetti negozianti, per cui ebbe luogo l'atto di rivendita fatto dalla regia corte il citato giorno 2 giugno 1617, con la promessa in ampia forma della difesa in qualunque caso di molestia.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del sindaco di S. Filippo di Aggira chiedente il compenso dei diritti dell'abolito uficio di maestro notaro di quella corte capitaniale:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 14 marzo 1820, non che la preparatoria di questa gran Corte del 28 ottobre 1842:

Considerato, cho l'uficio suddetto pervenno con diversi altri cespiti a quel comune per acquisto fattone dalla regia corte nel 1627, per cui la gran Corte dei conti ordinaria con la deliberazione del 14 marzo 1820 ne ammise il titolo;

Atteso che malgrado la citata preparatoria non si sono nè a questa gran Corte, nè alla regia scrivania di razione presentati i documenti ordinati;

Atteso che mancando ogni elemento opportuno a giustificare legalmente la fruttificazione dei diritti dell'uficio suddetto, di cui nè pure si trova fatto rivelo nel 1811, non ha la gran Corte su di che fondare giudizio sul chiesto compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Bartolomeo Samson, per compenso dell'ultima quinta parte delle maestre notarie di Noto, Pozzo di Gotto, Licata, e Caltagirone.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 5 ottobre 1819 i signori D. Lorenzo Celesia marchese di S. Antonino, D. Giovan Battista Oneto principe di S. Lorenzo, e gli eredi di D. Francesco Federici chiedevano l'ammessione del di loro titolo al compenso degli ufici di maestro notaro della corte civile di Noto, di maestro notaro della corte capitaniale di Licata, e criminale di Pozzo di Gotto, e di archivista delle scritture della città di Caltagirone.

Quella gran Corte, ritenuto che per contratto di vendizione del dì 8 gennajo 1693 confermato con real dispaccio del 26 marzo 1693 furono venduti dalla regia corte gli anzidetti ufici a D. Giovanni Domenico Oneto e D. Giovan Tommaso fratelli, a D. Lorenzo

Celosia, e a D. Francesco Federici, per lo prezzo di once 2613, tt. 6, che risultava essere stato soddisfatto da una fede del tesoriere generale del 22 luglio 1733; che da numero cinque contratti di concessioni enfiteutiche fatte a diverse persone rimanea giustificato di appartenere i mentovati ufici, in quanto a due quinte parti al principe di S. Lorenzo, altro due quinte parti al marchese di S. Antonino, ed una quinta parte ai rappresentanti di D. Francesco Federici; che la rappresentanza dei primi acquisitori nella persona del principe di S. Lorenzo e del marchese S. Antonino veniva comprovata con la esibizione dei legali documenti; che dalle carte prodotte dagli eredi di Federici veniva giustificato, che la quinta parte di detti ufici si appartenea ai seguenti individui, cioè: a D. Salvatore Branciforti una terza parte di quinta ed una terza parte di terza di quinta, al marchese Lungarini una terza parte di terza di quinta, a D. Ignazio Branciforti una terza parte di terza di quinta, a D. Vincenzo Romeo maritali nomine tre seste parti di terza di quinta, al barone di Carpinello maritali nomine una sesta e mezza di terza parte di quinta, e l'altra sesta e mezza di terza parte di quinta resto dell'intera quinta di Federici a Donna Emmanuela Branciforti; e che i suddetti ufici erano stati aboliti per effetto del nuovo sistema giudiziario; ammetteva nella tornata del 26 aprile 1820 il titolo al compenso dei divisati ufici in favore degli enunciati individui per le rate rispettive, dichiarando di appartenere alla prima classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

In seguito di siffatta deliberazione la regia scrivania di razione in data del 27 settembre 1833 formava le relazioni di liquidazione soltanto per le due quinte parti spettanti al principe di S. Lorenzo, e per le altre due quinte spettanti al marchese di S. Antonino.

Tali relazioni venivano formate su le norme dettate dalla gran Corte con deliberazione del 15 marzo 1833, con la quale ordinavasi, che le concessioni enfiteutiche poteano eguagliarsi agli atti di locazione e servir di base al coacervo, e che non doveano formar deduzione del coacervo nè spese d'amministrazione, nè fa-

tiga personale, ma dovea soltanto dedursi il valore della risponsabilità, da calcolarsi in una terza parte di quella terza attribuita dalle istruzioni del 1819 a tutte le tre deduzioni insieme.

Sul coacervo di lordo quindi risultato in once 80, 24 annuali, deducendosi la terza parte di quella terza prescritta dalle mentovate istruzioni in once 8 , 29 , 6, 4, rimaneva il fruttato annuale di netto in once 71, 24, 13, 2, cioè once 35, 27, 6, 4 per le due quinte parti dovute al principe di S. Lorenzo, ed once 35, tt. 27 , 6 , 4 per le altre due quinte spettanti al marchese di S. Antonino.

E nella divisata annua somma la gran Corte dei conti nella tornata del 1 aprile 1835 liquidava il compenso a favore dei signori principe di S. Lorenzo e marchese di S. Antonino a contare dal 1 settembre 1819. Quale liquidazione veniva da S. M. (D. G.) approvata con Sovrano Rescritto del 24 agosto 1835.

Intanto il cavaliere D. Bartolomeo Samson in data del 26 maggio 1843 ha esposto, che per contratto di compra-vendita del 1 ottobre 1832 trovasi egli possessore dell'annua somma di once 6 , tt. 16 , 7 , 3, dovuta dal regio erario sul ramo degli ufici aboliti al cavaliere D. Nicolò Branciforti qual'erede di D. Salvatore e D. Ignazio Branciforti, cioè in quanto ad once 5, 29, 11, spettanti al cennato D. Salvatore per una terza parte di quinta e terza parte di terza di quinta, ed oncia 1, 14, 18 al detto D. Ignazio per una terza parte di quinta e terza parte di terza di quinta; che dalla gran Corte dei conti nella deliberazione del 1 aprile 1835 si omise la liquidazione del compenso spettante agli eredi Federici, da cui ha causa il di lui credito come sopra vendutogli; e quindi ha chiesto, che piaccia alla gran Corte delegata liquidare in di lui favore le divisate once 6, 16, 7, 3, dipendenti dalla deliberazione emessa dalla gran Corte dei conti ordinaria sovranamente approvata, e ciò a contare dal 1 settembre 1832 a mente del contratto di vendita.

Ed in sostegno della sua domanda ha esibito il mentovato contratto di vendita delle once 6, 16, 7, 3 di lordo fattagli nel 1832 cioè, in quanto ad once 3, 17, 3, 3 dal cavaliere D. Nicolò Bran-

ciforti, ed in quanto ad once 2, 29, 4 da D. Emmanuele Pizzo compratore da potere del detto signor Branciforti; ed un'ordinanza emessa dal regio giudice del circondario Castellammare il dì 23 agosto 1826, con la quale si ordina l'assento della rendita suddetta a favore di D. Nicolò Branciforti qual'erede di D. Salvatore e D. Ignazio Branciforti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si è occupata dell'esame, se spetti compenso ai signori D. Salvatore e D. Ignazio Branciforti, marchese Lungarini, e consorti, per l'ultimo quinto delle maestre notarie di Licata, Noto, Pozzo di Gotto, e Caltagirone; nell'affermativa da qual tempo, e se debbano assentarsi su le rate spettanti ai su divisati di Branciforti ducati 19, 63 a favore del signor Samson;

Ed ha considerato:

Che i richiedenti coi documenti presentati non solo hanno giustificato la rappresentanza del loro autore D. Francesco Federici, ma ben anco il pagamento dell'intero prezzo delle maestre notarie fatto alla regia corte venditrice delle medesime in forza dell'atto del dì 8 gennajo 1793;

Che per il compenso degli altri quattro quinti delle maestre notarie di che è discorso, fu dimostrata la fruttificazione in ducati 242, 40;

Che risulta dall'anzidetto, che il compenso dovuto ai ricorrenti possessori di un quinto delle su menzionate maestre notarie è nell'annua rendita di ducati 60, 6, dai quali dedotto il terzo voluto dalle cennate sovrane istruzioni per ragion di spesa d'amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, resta l'annua rendita d'assegnarsi dal 1 settembre 1819 in poi in ducati 40, 40;

Che in fine avendo il signor Samson comprato con atto del 1 ottobre 1832 annui ducati 19, 63 dal cavaliere D. Nicolò Branciforti qual'erede di D. Salvatore e D. Ignazio Branciforti, è giustizia che sulle rate del quinto delle maestre notarie agli stessi

appartenenti, che ne offrono la capienza, si faccia l' assento dei suddetti annui ducati 19, 63 a favore del Samson;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'ultimo quinto delle maestre notarie di Licata, Noto, Pozzo di Gotto, e Caltagirone, in favore di D. Salvatore, e D. Ignazio Branciforti, del marchese Lungarini D. Ignazio Abate e Branciforti, di D. Vincenzo Romeo, e D. Giovanni Giorlando barone di Carpinello, e di Donna Emmanuela Branciforti, per le rate rispettive, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 40, 40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto. Benvero su le rate spettanti a D. Salvatore e D. Ignazio Branciforti dovranno assentarsi ducati 19, 63 a favore del cavaliere D. Bartolomeo Samson come di loro avente causa.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Mineo, per compenso di diritti ed ufici in quel comune.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 30 dicembre 1819 il primo eletto del comune di Mineo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti la liquidazione del compenso dei seguenti ufici, che a quel comune erano stati nel 1627 venduti dalla regia corte pel prezzo di once 12800, cioè: 1° uficio di segreto, 2° di maestro notaro segreziale, 3° di credenziere, 4° di maestro notaro delle corti capitaniale e civile, 5° di maestro notaro dei giurati, 6° di detentore dei libri del comune, 7° di acatapano e di maestro delle immondezze e di prima piazza, ed altri diritti nell'atto di vendita meglio espressi.

La gran Corte dei conti nella seduta del 22 novembre 1820 ammetteva il titolo del comune per gli ufici segnati con i numeri 1°, 3°, 4°, e 7°, e dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso del prezzo; serbava in pari tempo i diritti al comune per l'ammessione del titolo degli altri ufici, subito che ne avesse legalmente giustificato il possesso.

Due altre suppliche pertanto sono state presentate in seguito, l'una alla suddetta gran Corte a 23 aprile 1834, e l'altra nella segreteria di questa gran Corte sotto il giorno 9 giugno 1842, con le quali è stata rinnovata la domanda del comune per ottenere il compenso di tutti i diritti ed ufici compresi nell'atto di vendita del 1627.

Dai documenti alligati alle domande rilevasi quanto appresso.

Per atto del 30 giugno 1627 la regia corte vendeva senza il patto della ricompra al comune di Mineo tutte le segrezie e dogane del comune medesimo, con tutti i diritti ed ufici seguenti, cioè:

1° Gabella della carne,

2° Idem della baglia,

3° Idem della cassa,

4° Gabella dei salumi,
5° Idem del vino,
6° Idem degli erbaggi,
7° Idem della dogana,
8° Idem della scannaria,
9° Idem del banco,
10° Idem del drappo,
11° Idem del fumo,
12° Idem dei salti dei molini,
13° Idem del carcere dentro e fuori,
14° Idem della barbaria,
15° Idem del cottone,
16° Idem della barderia,
17° Uficio del segreto,
18° Idem di maestro notaro segreziale,
19° Idem di credenziere,
20° Idem di maestro notaro delle corti capitaniale civile giuratoria e di appellazioni,
21° Uficio di archivario di tutti gli atti giudiziarl,
22° Idem di detentore dei libri del comune,
23° Idem di acatapano,
24° Idem di maestro d'immondezze, ossia di piazza.

Erano anche compresi in questo atto di vendita varî beni consistenti in terre, luoghi, vigne, case, e casalini appartenenti alla stessa regia corte come beni confiscati.

Procedeva tale vendita pel prezzo di once 12000, che erano tosto a tre creditori della regia corte pagate dal comune di Mineo, il quale onde avere una tal somma avea formata soggiogazione di annue once 896 a favore di Martino Bado alla ragione del 7 per 100 sopra un capitale di once 12800.

A giustificare intanto il possesso e la fruttificazione dei suddetti diritti ed uficî, furono prodotti i seguenti documenti, cioè:

1° Un conto di carico e discarico dei senatori di Mineo dell'anno 1817;

2° Stato discusso del comune del 1818.

È stato anche presentato un certificato del percettore di Mineo, col quale si fa fede che furono rivelati i seguenti ufici per la rendita come sotto, cioè:

Maestro notaro criminale	once	50	12	» »
Idem civile	»	58	»	» »
Idem segreziale	»	1	22	15 »
Idem giuratorio	»	8	»	» »
Sono . . .	once	118	4	15 »

Da un certificato dell'archivario comunale si rileva, che la soggiogazione delle once 896 a favore di Martino Bado fu per effetto della bassa ridotta al 5 per 100 in once 640 annuali, e che tal somma si continua a pagare dal comune.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al comune di Mineo, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che gli ufici e diritti annessi alle segrezie di Mineo furono conceduti per causa di prezzo dalla regia corte nel 1627;

Che il comune ne fu in possesso fino all'abolizione, e ne produsse nei termini di legge la corrispondente domanda di compenso innanzi alla gran Corte dei conti ordinaria, che ne ammise il titolo;

Che i proventi dell'uficio e diritti divisati sommano secondo si raccoglie da tutti gli elementi di valutazione ad once 150 annue depurate del terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale;

Che la percezione della rendita da assegnarsi in compenso debbe aver luogo dal 1 gennajo 1825, epoca in cui cessò diffinitivamente ogni provento;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al comune di Mineo per aboliti ufici e diritti annessi nel comune medesimo, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 150, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Collegio Carolino di Messina, per compenso dell'uficio di regio credenziere del peso della dogana di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La deputazione del Real Collegio Carolino della città di Messina sotto la cura dei RR. PP. delle scuole pie con lettera del 17 marzo 1834 presentò alla gran Corte dei conti domanda di liquidazione del compenso dell'uficio abolito di credenziere posatore della dogana di Palermo.

A giustificare la domanda esibì i documenti che seguono:

In prima copia di un Sovrano Rescritto in lingua spagnuola dato da Napoli il 12 luglio 1755, in cui S. M. dichiara, che gli ufici che si deggiono assegnare al seminario delle scuole pie della divisata città abbiano ad essere della classe dei vendibili, e del frutto di ducati 1000 l'anno, per mantenimento di soggetti idonei alla buona educazione dei seminaristi.

Precedette il Sovrano Rescritto una consulta del Tribunale del patrimonio, per la quale è manifesto, che antecedentemente avendo i padri delle scuole pie implorato la sovrana clemenza affin di ottenere qualche soccorso alla fabbrica del Collegio, ad oggetto di educare la nobile gioventù, S. M. avea disposto di concedersegli un uficio tosto che vacasse.

Il Tribunale intanto non sapea dare esecuzione ai sovrani voleri senza prima conoscere, se l'uficio dovesse essere della classe dei vendibili, e la somma di sua rendita.

In secondo luogo copia estratta dal registro esistente nel Collegio delle scuole pie di un dispaccio patrimoniale del 20 settembre 1769, con cui dietro relazione del razionale della real conservazione si ordina l'assento su l'uficio di credenziere a favore della mentovata regia deputazione.

Dalla relazione medesima si raccoglie, che il suddetto uficio di credenziere del peso della regia segrezia e dogana di Palermo fu assegnato al seminario delle scuole pie, per conto della grazia statagli concessa da S. M. C. di ducati 1000 perpetui sopra gli ufici vendibili di questo regno per lo mantenimento del seminario suddetto, con doversi amministrare per conto della regia corte sino a tanto che vivesse il principe di S. Pietro, e dopo la sua morte restar libera la percezione ed amministrazione al seminario, il quale per l'avvenuta morte del principe di S. Pietro vi entrò in possesso nel luglio del 1769.

In fine certificato del cancelliere archivario di Messina del 14 marzo 1834, con cui si attesta, che il Real Decreto del 29 novembre 1833 fu pubblicato in Messina il dì 11 febbrajo 1834.

Con deliberazione del 3 giugno 1842 la gran Corte dei conti delegata ordinò, che nel termine di un mese a contarsi d'allora la deputazione del Real Collegio Carolino presentasse le copie legali della real cedola del 12 giugno 1755, e del dispaccio patrimoniale del 25 marzo 1761, enunciati nel mandato di assento del 20 settembre 1769.

A ciò ha adempito la deputazione istessa presentando le copie estratte dall'archivio generale non solo della divisata cedola reale,

ma ancora di due dispacci patrimoniali dei 27 febbrajo e 17 marzo 1761.

Risulta dal primo dei cennati dispacci, che l'uficio del regio credenziere della dogana di Palermo si trovava affittato per la somma di once 340, sopra la quale erano assegnate once 181, 14 al principe di S. Pietro e suoi figliuoli D. Luigi e D. Rosario Antonino Pietra Santa per saldo e compimento della pensione loro assegnata da S. M. in ducati 2600 annuali. E però si dava ordine di pagarsi le rimanenti once 158, 16 di terzo in terzo al rettore del Collegio.

Col secondo poi si ordina, che verificandosi la morte del principe restava libera l'amministrazione dell'uficio a pro del seminario per le once 333, 10, assegnategli con la cedola reale, dovendo corrispondere alla regia corte la differenza in once 6, 20, ed intanto se gli intestavano a richiesta dol rettore i due ufici di acatapano della città di Lentini per once 46 annuali, e di guardiano di porta di mare della città di Siracusa per once 43, 24, da durare la intestazione fin che durasse la vita del mentovato principe di S. Pietro.

Questa gran Corte delegata nella seduta del 12 maggio ultimo ordinò, che fra quaranta giorni fosse dalla parte presentato il coacervo ventennale della fruttificazione dell'uficio.

In adempimento di tale deliberazione sono stati presentati otto certificati estratti dai libri del credenziere del peso esistenti in questa gran dogana, e contestanti la fruttificazione dell'uficio per otto anni cioè: da settembre 1791 ad agosto 1793, da settembre 1794 ad agosto 1796, e da settembre 1801 ad agosto 1805, quali certificati portano un totale di . . once 5056 26 12 »

Dedotto il terzo in . . . . once 1685 18 17 »

Restano. . . once 3371 7 15 »

Il di cui medio è in once 421, 12, 4.

Inoltre sono stati presentati varî atti di gabella pel corso di anni diciassette compresi nel periodo da novembre 1794 a tutto novembre 1811. Questi atti danno un risultato complessivo di once 7278, il di cui medio sarebbe in once 428, 3, 10.

Volendo riunire a questo ultimo coacervo i due anni da settembre 1791 ad agosto 1793 compresi nel primo coacervo, che formano la somma complessiva di . . . once 784 20 6 »
Da cui dedotto il terzo in . . . . » 261 16 15 »

Restano. . . once 523 3 11 »
E si avrebbe allora la somma di once 7801, 3, 11, il cui medio darebbe una rendita annuale di once 410, 17, 11.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al Collegio Carolino di Messina, ed in qual somma;
Ed ha considerato:
Che la concessione dell'uficio di credenziere della dogana di Palermo fatta dalla regia corte al seminario delle scuole pie nel 1755 fu per causa rimuneratoria vera, imperocchè ebbe per oggetto di compensare quell'istituto delle spese e dell'opera che consacrava all'educazione della gioventù;
Che quindi a seconda dell'articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819 spettano al Real Collegio otto decimi della rendita dell'uficio medesimo depurati del terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale;
Che da tutti gli elementi di valutazione raccolti rilevasi gli otto decimi dei proventi dell'uficio esser corrispondenti ad una rendita di ducati 685 annuali, fatte le debite deduzioni;
Che l'abolizione dell'uficio istesso ebbe luogo nella fine del 1824, e però il corrispondente compenso deve decorrere dal 1 gennajo 1825;
Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l' abolito uficio di regio credenziere del peso della dogana di Palermo in favoro del Collegio Carolino di Messina, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 685 , soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con lo norme dell' articolo 15° delle sovrano risoluzioni degli 8 dicombre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Novara , per compenso degli ufici di maestro notaro civile criminale e di appello nel comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sindaco e primo eletto del comune di Novara con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 31 marzo 1834, esponendo cho quel comune per la ricompra cho fece del mero e misto impero possedeva le abolite maestre notario civile criminale e di appello, han chiesto che piaccia alla gran Corte liquidare il dovuto compenso nell' interesse del comune medesimo.

In sostegno di tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Certificato della gabella fatta dal comuno di Novara nell'anno 6ª indizione 1817 e 1818 delle tre notario civile criminale e di appello a D. Salvatore Orlando per la somma di once 24;

2° Lettere osservatoriali di una sentenza profferita dal supremo tribunale dell' erario a 28 agosto 1817, da cui si rileva, che il

magistrato municipale di Novara lagnandosi per via economica, che per lettere del 1816 del gran camerario era stato il comune spogliato ingiustamente delle maestro notario civile criminale e di appello, e cho erano state in detto anno 1816 gabellate per conto dell' erario, chiese con formale libello innanzi il supremo tribunale suddetto la restituzione in favore del comune tanto delle notarie, che dei frutti indebitamente dall'erario percepiti: ed il citato tribunale a 28 agosto 1817 su tale petizione profferì, che — Paetitiones procedant praeter fructuum perceptorum restitutionem, pro quibus paetitio non procedat. — Per l'esecuzione della quale sentenza furono spedite le lettere osservatoriali sotto il giorno 8 novembre 1817.

L' Intendente di Messina intanto con officio del 24 dicembre 1842 ha rimesso un atto del 1612, in forza del quale il comune di Novara intende di sostenere la proprietà degli ufici suddetti. Da tale istrumento ricavasi, cho nel 1610 la regia corte vendè col patto della ricompra a D. Tommaso Gioeni, e pel prezzo di once 4000, il mero e misto impero con ogni giurisdizione civile e criminale delle terre di Corleone, Aidone, e Novara, e che poscia nel 1612 fu tale mero e misto impero ricomprato dalla stessa regia corte mediante il prezzo sborsatone dalle università suddette.

Di unita a questo atto ha anche rimesso l' Intendente suddetto un certificato del cancelliere archivario di Novara, contestante che quel comune per gabellazioni delle suddette maestro notarie fatte negli anni da settembre 1798 ad agosto 1802, e da settembre 1803 ad agosto 1819 percepì la somma complessiva di once 394, 5, il di cui risultato medio darebbe una rendita di once 19, 21 annuali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del sindaco e primo eletto del comune di Novara:

Ha considerato, di essere stato giustificato il titolo col quale il comune di Novara acquistò con diversi diritti anche gli ufici di maestro notaro civile criminale e delle appellazioni;

Che questo titolo fu anche riconosciuto dal tribunale dell'erario con la sentenza pronunziata a 28 agosto 1817;

Che calcolati gli introiti ricavati dal comune, e fatte le corrispondenti deduzioni, tali introiti risultano in ducati 36 annuali, che devono gravitare a peso della real tesoreria generale;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al comune di Novara per aboliti ufici e diritti annessi nel comune medesimo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Gioachino Tarro, per compenso dell'uficio di controscrittore credenziere del ferro ed acciajo di Messina.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti in data del 28 giugno 1843 trasmettea a S. E. il Ministro delle

finanze una deliberazione di essa gran Corte del 2 marzo 1831, con cui ammettevasi il titolò a favore di D. Gioachino Tarro per lo compenso dell'abolito uficio di controscrittore credenziere del ferro ed acciajo della dogana di Messina, dichiarandosi di appartenere alla classe degli ufici conceduti a perpetuità mediante lo sborso effettivo del prezzo, contemplati nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819.

Esaminatasi dal sullodato signor Ministro la divisata deliberazione, e trovatasi mancante della corrispondente liquidazione del compenso, con ministeriale del 12 luglio 1843 la trasmettea a questa gran Corte delegata per esaminarla, e darvi il corso regolare in conformità dei regolamenti.

Ritenevasi in siffatta deliberazione, che per atto del 2 maggio 1791 il regio segreto ed amministratore della segrezia e dogana di Messina previa l'autorizzazione del Tribunale del real patrimonio, e previo le solennità fra le altre del pubblico incanto, vendette l'uficio di controscrittore e credenziere del ferro ed acciajo di quella dogana a Matteo Tarro per la persona di suo figlio D. Gioachino, per lo prezzo e capitale di once 500, che fu depositato in quel pubblico banco a 4 maggio suddetto; che tale vendita era stata omologata con real dispaccio del 5 novembre 1791; che in virtù dell'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824 era stato soppresso l'uficio in parola, e veniva prescritto un compenso a favore dei possessori di simili ufici aboliti ai termini delle reali istruzioni del 1819; e che per ministeriale del 17 gennajo 1831 era stato partecipato ad essa gran Corte il Sovrano Rescritto del 26 giugno 1830, con cui ordinavasi che il Tarro potea ricorrere in conseguenza del precitato articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824, e del Reale Rescritto di proroga di termine del 23 maggio 1829, alla gran Corte dei conti per ottenere il compenso che di diritto gli appartenea.

Richiamatesi dalla gran Corte ordinaria le carte relative al compenso in disamina si è rilevato, che la medesima a 30 settembre 1835 deliberava di eseguirsi la coacervazione dei diritti annessi all'uficio suddetto per soli anni dieci fino a dicembre 1824.

E che in seguito, veduto il coacervo decennale dal 1 gennajo 1815 a tutto dicembre 1824 estratto dai registri originali esistenti nell' archivio della direzione provinciale dei dazî indiretti, che presentava la percezione totale del decennio nella somma di once 614, tt. 27, 7, divisa in rata annuale di once 61, 14, 14, 4: veduta la relazione di liquidazione formata dalla regia scrivania di razione in data del 29 agosto 1838, e verificata dalla controloria generale, con la quale ritenuti gli elementi del coacervo suddetto, e dedotta la terza parte per ispese d'amministrazione, responsabilità, e lavoro personale in annue once 20, 14, 8, 1, fissavasi il compenso nella somma annuale di once 40, 29, 16, 3: veduti gli articoli 3° e 8° delle reali istruzioni del 1819: osservando che il prodotto della percezione dei diritti annessi all'uficio, durante il decennio liquidato dalla regia scrivania di razione, risultava dal coacervo all'uopo esibito, la cui concordanza con gli originali registri era stata contestata: osservando in fine che la legittimità dei diritti di percezione riportati nel coacervo medesimo era appoggiata alla tariffa del 1802 del visitatore D. Giovan Battista Scaglia, che negli antichi sistemi regolava le tariffe doganali; dichiarava nella tornata del 19 agosto 1840, che il compenso spettante a D. Gioachino Tarro per l' uficio divisato, rimanea liquidato nella somma di annue once 40, 29, 16, 3, pari a ducati 122, 98, a contare dal dì della cessazione dell'esercizio del detto uficio, e della percezione dei diritti annessi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione:

Spetta compenso al signor D. Gioachino Tarro per l'abolito uficio di controscrittore e credenziere della gabella del ferro ed acciajo della dogana di Messina? Nell' affermativa in quanta somma, e da qual tempo?

Ed ha considerato:

Che l'uficio di che è discorso fu comprato da potere della re-

gia corte dal signor D. Matteo Tarro per la persona del ricorrente di lui figlio D. Gioachino in forza di contratto del 2 maggio 1791, pel prezzo di once 500 pagate alla regia corte medesima; quindi compete a costui il compenso contemplato nella prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Che la liquidazione redatta dalla scrivania di razione poggiata su la fruttificazione decennale da gennajo 1815 a tutto dicembre 1824 non è attendibile, perciocchè le su menzionate sovrane istruzioni, che per effetto del Reale Rescritto del 9 settembre 1842 debbono avere il loro vigore per tutto ciò che resta a farsi, prescrivono che il coacervo debba essere delle percezioni dei due decennî precedenti a gennajo 1812;

Che nella carenza di un legale coacervo è necessità ricorrere a quegli elementi, che possano far determinare la quantità della rendita d'assegnarsi;

Che tutto con esattezza calcolato, e fatte le debite deduzioni si scorge, che il risultamento del compenso per l'indicato uficio è nella rendita di ducati 86;

Che finalmente essendo cessato l'uficio per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, l'assegnazione del compenso debba correre dal 1 gennajo 1825 in poi;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di controscrittore credenziere della gabella del ferro ed acciajo di Messina in favore di D. Gioachino Tarro, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 86, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'arti-

colo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Salemi, per compenso degli ufici di segreto e maestro notaro segreziale del comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con petizione presentata nella segreteria generale della gran Corte dei conti sotto li 30 giugno 1819 il primo eletto di Salemi a nome di quel comune si fece a chiedere l'ammessione del titolo del predetto comune, onde conseguire il compenso degli ufici di segreto e di maestro notaro segreziale, che si dissero aboliti nel 1814, e la dichiarazione della classe cui i divisati ufici appartengono.

La gran Corte dei conti con deliberazione presa in data degli 11 agosto 1819, considerando che da parte del su riferito comune si era debitamente giustificato, che la regia corte per contratto del 27 febbrajo 1630 gli vendette in perpetuo previo il capitale di once 5375, pari a ducati 16125 (realmente sborsato) gli ufici di segreto e di maestro notaro della segrezia, con tutti i diritti prerogative ed emolumenti, non che le gabelle ed introiti della segrezia; che siffatti ufici furono dal detto comune per contratto del 15 settembre 1811 gabellati a notar D. Ignazio Favara per annue once 40, pari a ducati 120; che per altro contratto degli 11 novembre 1813 gli ufici medesimi furono gabellati al cavaliere D. Gaspare la Rocca per annue once 75, pari a ducati 225; e che per effetto delle disposizioni dell'ultima legge parlamentaria furono i dinotati ufici espressamente aboliti; passò ad ammettere il titolo del comune di Salemi per ottenere il compenso degli ufici di segreto e di maestro notaro, dichiarando appartenere alla prima

dello classi espresso nelle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

La concessione suddetta fu fatta in questo modo: « . . . . . . In « feudum nobile honorificum et baronale, et cum titulo baronis, « omnes secretias seu gabellas et officia dictae civitatis, et prae- « cise infrascriptas gabellas et officia videlicet: officium secreti . . . « officium magistri notarii . . . . . officium judicis seu consultoris « dicti officii secreti, officium credenterii servientium sociorum, « ac aliorum spectantium ad officium et exercitium dicti officii se- « creti; ac infrascriptas gabellas videlicet: gabellam carnium ma- « cellariorum, gabellam scandaturae, gabellam salsuminis, gabel- « lam dohanae, gabellam camperiae, gabellam pili, gabellam ran- « teriae, gabellam zagati, gabellam fumi, gabellam saccariae, ga- « bellam caxsae, gabellam tinturiae, gabellam conciadorum , ga- « bellam arcus cotonis, et aliorum si forte erunt. »

Il Regio Scrivano di razione con officio del 23 marzo 1842 ha trasmesso la relazione negativa di liquidazione di compenso , in cui ha manifestato di non aver potuto procedere alla liquidazione medesima, dacchè il coacervo decennale esibito da parte del comune per estratto dalla scrittura del controloro comunale dal 1790 al 1802 comprendeva tutte le gabelle civiche del comune istesso, date collettivamente in affitto con varî contratti senza distinzione dei prodotti ed emolumenti annessi agli ufici di segreto e maestro notaro segreziale.

In piede di tale relazione cenna il Regio Scrivano di razione di avere fin dal 27 marzo 1832 sommessa all'esame della gran Corte dei conti una domanda del comune , con cui esponendosi di essere inabilitato ad apprestare gli elementi necessarî, si chiedeva di prendersi per base della liquidazione le due gabellazioni dei 15 settembre 1811, e 11 novembre 1813.

Il primo dei detti due atti contiene l'affitto dei proventi annessi ai dinotati due ufici per annue once 40, e per la durata di anni due.

Il secondo racchiude la simile gabellazione per annue once 75, e per la durata di anni quattro a datare dal 1813, con la dichiarazione che mettendosi in esecuzione il capitolo del parlamento

per la elezione dei nuovi segreti e prosegreti, si avesse come sciolta la locazione.

In detti due atti di locazione, tenuti presenti dalla gran Corte nella sua deliberazione del 1819, non si enumerano i diversi diritti annessi agli ufici.

Si nota in fine che nella relazione degli ufici vendibili del 1765 i due ufici sono riportati per annue once 15.

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 22 luglio 1842 dispose, che per parte del comune di Salemi nel termine di due mesi si fosse giustificato quali erano i diritti legittimamente annessi all'uficio di regio segreto e di maestro notaro, il cui prodotto fu dato in affittanza con due atti dei 15 settembre 1811 e 11 novembre 1813.

Nulla è stato adempito, solo è pervenuta a questa gran Corte delegata la comunicazione fatta della deliberazione anzidetta al sindaco di Salemi sotto il dì 31 agosto 1842.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti gli atti e documenti di sopra enunciati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria degli 11 agosto 1819 intorno all'ammessione del titolo e determinazione della classe per isborso effettivo di prezzo:

Vedute le istruzioni sovranamente approvate a 17 marzo 1819:

Si ha proposto ad esaminare, qual sia il compenso a doversi stabilire per gli aboliti ufici di segreto e maestro notaro segreziale di Salemi;

Ed ha considerato:

Che a norma del disposto dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819 la dimostrazione dei proventi legittimamente annessi agli aboliti ufici per servire di base alla correlativa liquidazione, non altrimenti è a farsi che in via di coacervo ventennale;

Che nella inesistenza di cotale dimostrazione si fa perciò necessariamente luogo a consultare tutti altri elementi suppletori di

liquidazione, e nella giusta estimazione di questi, fatte le debite deduzioni, la rendita da assegnarsi a titolo di compenso non può risultare che in annui ducati 30, una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825 epoca della definitiva generale cessazione delle antiche segrezie;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso in favore del comune di Salemi per gli aboliti uficî di segreto e maestro notaro di quella segrezia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 30, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo d'abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Mistretta, per compenso di una rendita sulla franchigia doganale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 23 maggio 1842 il sindaco e primo eletto del comune di Mistretta rappresentati dal patrocinatore D. Antonino Rizzo e Napolitano di loro proccuratore speciale hanno esposto: che ab antiquo godeva la città di Mistretta

la franchigia doganale, e che abolita di real'ordine nel 1802 qualunque franchigia su tale ramo, fu prescritto, che previe le debite giustificazioni e le più esatte calcolazioni si fosse assegnata ai comuni godenti di tale privilegio una rendita annuale su gli introiti della dogana stessa; che la rendita a favore del comune ricorrente fu stabilita in ultimo per la somma di once 112, 14, 4 annuali, di che a 19 gennajo 1804 ne fu fatto assento su gli introiti doganali da pervenire presso quel regio depositario a contare da settembre 1802 in poi; che avendone conseguito i pagamenti sino a maggio 1813, vanta un credito a tutto dicembre 1841 in once 2067, 19, 11.

Ad evitar poi l'opposizione della perenzione dei termini alla domanda, espongono i richiedenti di avere i rappresentanti del comune con due suppliche presentato alla gran Corte ordinaria a 20 gennajo 1834 e 5 maggio 1840 tutti i titoli e documenti in appoggio al chiesto compenso; e che somigliante domanda produssero alla Commessione incaricata dell'esame e verifica dei titoli originali ed originarî, ma che la stessa con deliberazione degli 8 gennajo 1839 dichiarò non trovar luogo a deliberare, rimettendone la determinazione alla gran Corte dei conti.

I documenti prodotti sono i seguenti:

1° Copia conforme estratta dal cancelliere archivario di Mistretta di lettere spedite dalla giunta suprema delle dogane a 19 gennajo 1804 ad istanza del comune, con le quali fu ordinato su gli introiti di quella dogana l'assento a nome del medesimo dell'annua rendita di once 112, 14, 4 annuali, in compenso dell'abolita franchigia goduta da quei singoli sino al 1802;

2° Copia estratta dall'archivio generale di una relazione data dal razionale D. Antonino Martines sul compenso spettante al comune di Mistretta per l'abolita franchigia doganale nell'annua somma di once 112, 14, 4;

3° Copia estratta come sopra di un officio del segretario della suprema giunta delle dogane a 20 agosto 1802 diretto ai giurati e sindaco di Mistretta, col quale annunziando la determinazione sovrana di assegnarsi a talune università una rendita annuale in

compenso dell'abolita franchigia doganale dei singoli rispettivi, ed il risultato della liquidazione fatta in favore del comune, invita i giurati ad assistere presso la giunta per la spedizione degli ordini corrispondenti di assento e pagamento;

4° Numero nove apoche di pagamento in causa delle once 112, tt. 14, 4 annuali di rendita come sopra;

5° Estratto originale a firma del vice-cancelliere della Commessione incaricata per la verifica dei titoli originarî ed originali del debito perpetuo della tesoreria generale, d'una decisione, con la quale nella seduta del dì 8 gennajo 1839 su la domanda del comune di Mistretta relativa alla rendita in discorso per compenso dell'abolita franchigia doganale, dichiarò di non trovar luogo a deliberare, e che si dirigga alla gran Corte dei conti;

6° Copia informe di un biglietto di credito di n. 24 spedito dalla tesoreria generale a 26 febbrajo 1819, e consegnato a 13 aprile dello stesso anno, per la valuta di once 6, 23, 13, in causa delle once 162, 27, 14, dovute al comune di Mistretta per arretrati a tutto maggio 1813 della franchigia doganale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del sindaco e primo eletto del comune di Mistretta chiedente la continuazione della rendita, che quel comune ebbe in assento sino a maggio 1813 sulla tesoreria generale in once 112, 14, 4 annuali:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Considerato, che la rendita suddetta fu assegnata al detto comune nel 1802 in surrogato della franchigia doganale che godeva come una delle città franche di dogana;

Atteso che per la legge parlamentaria del 1812 pubblicata a 2 giugno 1813, fu prescritta la generale abolizione di tutte le franchigie doganali, senza eccettuarne i corpi morali, i militari, e sin'anco la casa reale;

Atteso che in forza di questa legge le assegnazioni per tale causa

fatte nel 1802, tanto al comune suddetto quanto a tutte le altre città franche, vennero a cessare, nè fecero più parte di passività nello stato discusso della tesoreria generale;

Considerato altrondo, che per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824 l'esportazioni per tutto il regno furono generalmente rese libere, e nulla può pretendersi da coloro che particolarmente erano in possesso di speciali franchigie;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Maletto, per compenso del dazio di terì sei per ogni quintale di olio del territorio di Roccella.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 6 giugno 1843 il principe di Maletto D. Domenico Spadafora e Colonna, esponendo che l'Intendente della provincia di Messina con ordinanza del 7 marzo 1843 dispose di cessare in tutto il territorio di Roccella il dazio di grani 60 a quintale fino allora riscosso dal richiedente, ha chiesto dalla gran Corte delegata la liquidazione del compenso in annua rendita a carico del comune di Roccella Valdemone, sino al rimborso del capitale.

Dai documenti presentati risulta, che per atto del 18 gennajo

1764 D. Giuseppe Rocchetti per la persona da nominare comprò da potere della regia corte diverse gabelle su le università di Venetico, S. Martino, e Mazzarrà, e il dazio su l'olio della terra e territorio di Roccella Valdemone, per lo prezzo in tutto di once 268, 1, 18, in cui erano comprese once 44, 24, 10, capitale del dazio oleario calcolato al 5 per 100 su l'annuale gabella di once 2, 7, 4, 3. E più il compratore si obbligò pagare once 38, tt. 17, importare di seste parti, oltre il valore di ciascuna gabella, per il patto cioè, di non potere la regia corte cedere ad altri il jus luendi, nè esercitarlo con danari alieni.

Che Rocchetti fece nominazione in favore di Donna Caterina Spadafora e Moncada principessa di Maletto il 9 febbrajo 1764, e quindi dopo pagato il prezzo convenuto, come risulta dalla partita di tavola del 29 febbrajo dello stesso anno, il contratto di compra-vendita restò per dispaccio patrimoniale del 10 marzo 1764 in tutta la sua continenza approvato.

Che il decurionato di Roccella il 26 febbrajo 1836 avea deliberato, su gli avanzi di cassa se vi fossero, e non esistendo con danaro da prendersi a mutuo si facesse offerta reale al principe di Maletto del prezzo originario sborsato per lo acquisto del dazio su l'olio di quel territorio.

Che l' Intendente di Messina con provvedimento del 7 marzo 1843 ordinò di cessare la riscossione del dazio, il che diede causa alla domanda di compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato le quistioni:

Ha diritto a compenso il principe di Maletto per l'abolito dazio di terl sei a quintale su l'olio del territorio di Roccella? Nell'affermativa in quanta somma, da qual tempo, e da chi?

Ed ha considerato:

Che il richiedente ha giustificato e la rappresentanza del primo acquirente, e l'eseguito pagamento del prezzo del dazio su men-

zionato. Quindi ha diritto al corrispondente compensamento giusta la prima delle classi contenute nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Che con i documenti presentati non potendo stabilirsi un legale coacervo, fa d'uopo ricorrere a quegli elementi che nel modo più certo possano far conoscere il risultamento della rendita assegnabile;

Che esaminati siffatti elementi si desume ad evidenza, che il compenso deve essere per annui ducati 5, 40;

Che cessata da questo anno medesimo la percezione del dazio su indicato, da tal tempo debba correre l'assegnamento del compenso;

Che finalmente giusta il Reale Rescritto del 4 marzo 1826 il compenso anzidetto debba gravitare sul comune;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Roccella a D. Domenico Spadafora e Colonna principe di Maletto, per lo dazio oleario sul territorio del comune medesimo, nell'annua rendita di ducati 5, 40, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

18 agosto 1845.

Sulla domanda dei rappresentanti la casa del Conte Fuentes, per compenso di diritti nello stato di Riesi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Giuseppe Villanueva proccuratore generale del cardinale D. Adriano Fieschi como amministratore deputato da Sua Santità al patrimonio del signor D. Giovanni Giuseppe Pignatelli Wald conte di Fuentes, e del signor D. Simone Wald marchese di Espinardo qual'amministratore generale della signora Donna Maria Eugenia Pignatelli, e della signora Donna Maria Adelaide Belloni contessa vedova di Fuentes, tanto col suo nome proprio, che qual madre tutrice e curatrice ad bona della signora Donna Maria Conceziono Pignatelli contessa di Centalles, quali eredi e successori del signor D. Giovanni Domenico Pignatelli conte di Fuentes, con supplica presentata a 16 marzo 1842 ha esposto, che a 11 settembre 1513 S. M. Ferdinando di Aragona e di Sicilia accordò a D. Giovanni Reis de Caluna, ed alla di lui consorte Donna Giovanna Eleonora Castellar barone e baronessa di Riesi autori dei petenti, in attenziono di molti servizî prestati a S. M. dal detto Reis nella qualità di consigliere e segretario di stato, il privilegio del mero e misto impero col diritto di popolare il feudo di Riesi e di Cipolla, con tutte le preregative, preeminenze, potestà, e giurisdizioni, e con la percezione delle gabelle ed altri diritti ed emolumenti, che gli altri baroni feudatarî del regno di Sicilia per uso e consuetudine giusta i capitoli del regno e costituzioni sogliono percepire, o con la facoltà di poter costruire un castello, ossia fortezza, forno, molini, macello, ed altro.

Che tal privilegio del 1647 venne confermato in persona di D. Pietro Altaviva Uries e Ventimiglia barono di Riesi e di Cipolla, e suoi erodi e successori, previo un pagamonto di once 120 fatto alla regia corte, come risulta dall'atto del 13 marzo 1647, e dalla partita di tavola del 18 settembre 1647.

Che i suddetti concessionarî per effetto di tale concessione hanno sempre goduto ed esercitato sino al 1812 nello stato e terra di Riesi i seguenti diritti signorili, cioè:

1° Zagato,
2° Merce,
3° Pelo,
4° Scannaria,
5° Acatapania,
6° Maestre notarie,
7° Diritto proibitivo di molire,
8° Diritto di suolo ed abitazione.

Si dice nella supplica che gli autori dei petenti non godevano i diritti enunciati per effetto della semplice prerogativa e forza baronale, ma in esecuzione di diversi titoli che all'uopo hanno presentato, ma di cui hanno in seguito chiesto la restituzione, che è stata loro fatta dopo la deliberazione d'oggi stesso.

Era intanto pervenuta una deliberazione del decurionato di Riesi accompagnata da un avviso del Consiglio d' intendenza di Caltanissetta , con cui deliberavasi di farsi valere le opposizioni del comune innanti questa gran Corte delegata.

Con l'enunciata deliberazione si assume dal decurionato, che i diritti suddetti in parte possedevansi dal conte Fuentes da tempo antico senza alcun titolo , ed in parte sul nascere del paese appartenenansi alla università, ignorandosi come avvenne in seguito la usurpazione del feudatario. Si presume però , che il barone godendo del mero e misto impero disponeva dell' azienda comunale, e che indi con l'influenza baronale si avocò l'enunciate gabelle. Conchiudeva quindi il decurionato di non aver l'ex-feudatario diritto a compenso alcuno pei diritti su divisati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del cavaliere D. Giuseppe Villanueva proccuratore generale del cardinale D. Adriano Fieschi come ammi-

nistratore deputato da Sua Santità al patrimonio del signor D. Giovanni Giuseppe Pignatelli Wald conte di Fuentes, e del signor D. Simone Wald marchese di Espinardo quale amministratore generale della signora Donna Maria Eugenia Pignatelli, e della signora Donna Maria Adelaide Belloni contessa vedova di Fuentes, tanto col nome suo proprio, che qual madre tutrice e curatrice ad bona della signora Donna Maria Concezione Pignatelli contessa di Centalles, quali eredi e successori del signor D. Giovanni Domenico Pignatelli conte di Fuentes:

Ha considerato:

Che i diritti dei quali fu reclamato il compenso furono aboliti dalla sanzione parlamentaria del 1812;

Cho la massima parte dei su cennati diritti furono aboliti senza compenso;

Che per qualcheduno di essi per cui avrebbe potuto spettare compenso, dovea presentarsi la domanda nel termine stabilito dalla legge, che da molto tempo è perento, e quindi non può esservi più luogo ad attribuzione di compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese S. Alfano, per compenso delle gabelle denominate la giunta *ed il* grano *nel comune di Noto.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata il dì 3 luglio 1843 il marchese di S. Alfano D. Vincenzo Landolina espose, di essergli stata intimata sotto il giorno 6 aprile 1843 ordinanza dell'Intendente di Noto emessa li 29 marzo dello stesso anno, con cui fu provveduto, che il ricorrente cessi di riscuotere le civiche gabelle denominate della *giunta* e del *grano*, consistenti nei seguenti dazi:

1° Grani cinque napolitani sopra ogni animale vaccino;

2° Grani cinque per ogni quintale di carne porcina;

3° Grani quindici per ogni barile di pesce salato;

4° Grani due e mezzo per ogni animale porcino, che si vende in piazza;

5° Sopra ogni animale morticino grani due e mezzo;

6° Sopra ogni carico di pesce fresco grani sette e mezzo se provviene da territorio alieno, e grani quindici se provviene da qualche punto infra territorio;

7° Sopra ogni paniero di pesce a resta una resta;

8° Simile per ogni paniero di anguille;

9° E finalmente cavalli cinque sopra ogni canna di albaggio, che si vende a minuto.

Che del provvedimento dell'Intendente ne ha portato reclamo a S. E. il Ministro degli affari interni, onde essere rimesso nel godimento ed esercizio di quei diritti legittimamente posseduti; ma che nondimeno ad impedire la perenzione del termine, o il decadimento del diritto, senza pregiudizio del pendente reclamo, ed in modo subordinato ha chiesto dalla gran Corte delegata, che o voglia ordinare la restituzione del capitale originario, ovvero che proceda alla liquidazione del corrispondente compenso, contro il comune di Noto, o chi di ragione.

A sostenere la demanda si sono presentati i seguenti documenti:

1° L'atto di compra dei cespiti di cui è parola stipulato a 9 febbrajo 1535, dal quale risulta: che dovendo la città di Noto soddisfare alla regia corte la sua tangente in ducati 2200 per il donativo di ducati 250000 offerto a Carlo Imperatore e Re di Sicilia dal parlamento generale, e non trovando nei fondi delle università come potere soddisfare il debito, previa la determinazione del consiglio civico approvata con lettere reali date in Palermo nel dì 7 ottobre 1534 furono posti in vendita fra gli altri cespiti e beni della università la gabella della *giunta* per lo prezzo di once 700, e l'altra denominata del *grano* per once 175; che per un'ultima offerta presentata da Bartolomeo Marra come proccuratore del magnifico Pietro de Zuppello fu aumentato lo stato dei due cespiti cioè, di once 300 su le once 700 per la gabella della *giunta*, ed once 70 sopra le once 175 per l'altra del *grano*: per modo che la somma offerta venne in tutto ad ammontare ad once 1245. E però i giurati di quel tempo sotto li 9 febbrajo 1535 passarono a stipulare il corrispondente contratto di vendita per le due gabelle poco anzi enunciate, sotto il patto della ricompra in qualunque tempo, e per lo prezzo di once 1245 in favore dei magnifici Pietro Landolina, Pietro Deodato, Guglielmo Zarbari, e Bartolomeo Marra, questo ultimo come proccuratore di Pietro de Zuppello, in una quarta parte per ciascheduno. Sotto il giorno 14 luglio 1536 fu stipulata dai giurati di Noto l'apoca compimentaria per lo intero prezzo pagato dai compratori;

2° Il provvedimento dell'Intendente di Noto per la cessazione dei diritti ivi distintamente enunciati, salva la ragione del compenso ai termini della legge ove vi sia luogo, emesso previo lo avviso del Consiglio di quella intendenza del 29 marzo 1843, con la notifica in piede fatta al ricorrento su la istanza di quel sindaco il giorno 6 aprile dello stesso anno.

Con altra produzione suppletoria si sono da parte del richiedente presentati i documenti che seguono:

3° Sovrano Rescritto del dì 7 giugno 1843, con cui S. M. (D. G.)

rigettò il reclamo del marchese S. Alfano contro il provvedimento dell' Intendento di Noto, ed al tempo stesso si degnò ordinare, che pel compenso, se vi avrà luogo, sia liquidato dalla Commessione a tal'uopo destinata.

In quanto a giustificare la rappresentanza dell' ultimo possessore dei dazî da Pietro Landolina, e l'esercizio nella famiglia di costui per lungo corso di tempo della totalità dei diritti di cui è parola, non meno che la quantità o natura dei medesimi, si sono prodotti:

4° Una ordinanza del giudice regio di Noto del 24 febbrajo 1843, con la quale fu accordato al richiedente la immessione nel possesso di tutti i beni compresi nella istituzione di erede universale contenuta nel testamento olografo del dì 21 dicembre 1838 del marchese S. Alfano D. Pietro Landolina fratello del ricorrente medesimo;

5° Lettere osservatoriali della sentenza del Tribunale del real patrimonio del 19 dicembre 1771, ove sono enunciati quei diritti che componeano il dazio di *giunta*, che i singoli di Noto erano obbligati pagare, e pei quali i giurati della università consentivano l'esercizio in favore di D. Pietro Landolina, unico possessore dei dazî in parola;

6° Certificato del rivelo fatto da D. Pietro Landolina marchese S. Alfano, nel quale si vede annotata la gabella detta della *giunta*, ossia *dinarello*, per onze 23, 23, 10 all' anno, la stessa esigibile su la tonnara di Capopassero per onze 45 annuali, e più onze 13 per ragione di carnaggi.

Inoltre si è esibita doppia serie di contratti di gabella, e talune apoche. La prima riguarda il diritto della *giunta* o *dinarello* su la tonnara di Capopassero, che riscuotevasi per la vendita di pesci, tonni, ed altro, sì in fresco, che salato in barili, ed asciutto, tanto ai paesani che ai forestieri, per lo tempo dal 1801 al 1826, bene inteso che in tale periodo mancano le gabelle degli anni 1804, 1821, e 1822, e per l' estaglio cioè: di onze 45 oltre i carnaggi in generi sino al 1820, e di onze 30 per gli anni dal 1823 al 1826 oltre i carnaggi.

L'altra serie di gabellazioni ed apoche riguardanti i dazî della *giunta* e del *grano*, consistente questo ultimo nella percezione di cavalli cinque per ogni canna di albaggio che si vende nella città di Noto, esercibili entrambi i dazî nel comune medesimo, comprendono il periodo dal 1815 al 1843. Però mancano le prove della gabella per lo tempo cioè: da maggio 1817 ad agosto 1818, da settembre 1820 ad agosto 1821, da settembre 1825 ad agosto 1826, per diversi estagli da once 24 ad once 44.

Indi con altra supplica del 5 agosto 1843 si è presentata copia estratta dall' archivio generale delle lettere di manutenzione e possesso spedite a 24 luglio 1795 dal tribunale della regia gran corte civile di Palermo a favore del marchese D. Giuseppe Landolina padre del ricorrente, con le quali si dimostra, che il dazio della *giunta* apparteneasi per intero alla famiglia Landolina, ed esercitavasi non solo nel comune, ma bensì su le tonnare e littorale di Noto.

In fine con altra supplica del dì 14 agosto 1843 si sono esibiti due atti di fitto in carta privata tra il marchese S. Alfano ed il marchese Navanteri, del dazio del *dinarello* o *giunta* su la tonnara di Capopassero nel territorio di Noto per gli anni 1821 e 1822; ed un bando pubblicato dai giurati di Noto per lo pagamento dei dazî in parola a favore del gabelloto degli stessi D. Francesco Landolina per gli anni dal 1682 al 1713.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha stabilito la quistione:

Dee corrispondersi un compensamento al marchese S. Alfano? Nell'affermativa in quanta somma, da qual tempo, e da chi?

Ed ha considerato:

Che i diritti della *giunta* e del *grano*, dei quali la ordinanza dell' Intendente ha prescritto la cessazione, furono acquistati a titolo oneroso con atto del 9 febbrajo 1535;

Che il ricorrente con i documenti prodotti non solo ha pro-

vato la rappresentanza dei primi acquirenti, ma ben pure il prezzo stato sborsato al comune di Noto per la compra dei diritti di cui è discorso, e quindi con ragione spetta allo stesso il corrispondente compenso contemplato nella prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Che dalle carte presentate non puossi assolutamente formare il coacervo voluto dalle menzionate sovrane istruzioni;

Che nella inesistenza di un legale coacervo è mestieri ricorrere a tutti quegli elementi, che possano con certezza far conoscere l'ammontare della rendita da assegnarsi;

Che esaminati tutti gli elementi raccolti si scorge ad evidenza, che fatte le debite deduzioni il compenso da stabilirsi è in annui ducati 132;

Che essendo cessata la percezione degli indicati dazî il giorno 6 aprile del corrente anno, da quel tempo in poi debbe decorrere l'assegnazione della rendita;

Che in fine essendo il venditore di tai diritti il comune, il quale ne ritrasse il prezzo, e l'impiegò a propria utilità, giustizia esige che a peso del medesimo sia posto il compenso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Noto a D. Vincenzo Landolina marchese S. Alfano, per le gabelle denominate la giunta ed il grano nel comune stesso, nell'annua rendita di ducati 132. E ciò a contare dal 6 aprile 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di Vizzini, per compenso del dazio di terì sei per ogni quintale d'olio del territorio di Licoddia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 12 marzo 1824 il sindaco del comune di Vizzini chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria fra le altre cose la liquidazione del compenso in favore del comune medesimo del dazio di terì sei a quintale su l'olio che estraevasi da Licoddia.

A francheggiare la domanda presentavasi un atto di convenzione del 10 novembre 1797, dal quale raccogliesi, che la università di Vizzini, usando dell'abilitazione data ai comuni di potere reluire il dazio su l'olio con i sopravanzi del proprio patrimonio, pagava alla regia corte once 1476, 7, 10, per l'affrancazione del detto dazio nei due comuni di Vizzini e di Licoddia, e col patto espresso di doversi intendere fatta tale affrancazione estintivamente pel dazio di Vizzini, e traslativamente per quello di Licoddia, il quale dovea restare a favore di quel comune che ne avea sborsato il prezzo.

La gran Corte dei conti ordinaria nella tornata del 1 agosto 1839, considerando che le azioni che potevano sorgere al comune di Vizzini pel compenso del dazio di cui si tratta, non erano mai contro l'erario, e che non entravano per nulla fra quelle contemplate dalle istruzioni di marzo 1819, dichiarava la propria incompetenza, salvo al comune di dirigersi come e contro chi di diritto.

Era pertanto agli 8 giugno 1842 rinnovata a nome del comune suddetto la stessa domanda di compenso innanzi questa gran Corte, ed oltre l'atto di convenzione del 10 novembre 1797, presentavasi anche un coacervo ventennale del fruttato del dazio, il quale però comprendeva il periodo da settembre 1797 ad agosto 1803, e da settembre 1805 ad agosto 1819, ed era poggiato ad atti di locazione ed a certificati notarili.

Invitavasi perciò dal Pubblico Ministero di questa gran Corte

l'Intendente di Catania a far conoscere il fruttato di tal dazio per gli anni dal 1836 al 1841; il quale con lettera uficiale del 2 settembre 1842 trasmetteva una deliberazione del decurionato di Vizzini, con cui esponendo che nei suddetti anni non si era nè locato nè percepito il dazio di cui è parola, si facea presente che il danaro sborsato per la primitiva compra era stato in once 802, e che la somma annuale fissata per tale cespite nello stato discusso del comune ascendeva ad once 40.

Il decurionato di Licoddia all'incontro produceva una supplica, con cui esponendo che per fissare quale fosse stato il prezzo pagato dal comune di Vizzini per la ricompra del dazio su l'olio di Licoddia, mancavano gli elementi onde formare il coacervo voluto dalla legge, chiedeva che non si stesse alla cifra annuale fissata per tale ramo nello stato discusso di Vizzini, perocchè il dazio non era stato più riscosso sin dal 1819; ma che in vece si tenesse per base il coacervo della percezione del dazio istesso fatta nel ventennio dal 1662 al 1681, o di quella verificatasi nel decennio dal 1762 al 1771, a qual'uopo presentava una relazione del 19 dicembre 1772 fatta dalla cessata conservatoria generale all'abolito Tribunale del real patrimonio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al comune di Vizzini pel dazio su l'olio del comune di Licoddia, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che il comune di Vizzini relul dalla regia corte nel 1797 il dazio dovuto su l'olio tanto da esso comune, che da quello di Licoddia, per lo prezzo di once 1476, 7, 10;

Che quindi il comune stesso di Vizzini è creditore della rata del capitale sborsato, che si debbe dal comune di Licoddia;

Che fino a tanto che non piaccia a questo ultimo, a favore del quale debbe cessare la gabella su l'olio, di reluire il capitale ori-

ginario, è giustizia che corrisponda una rendita annuale eguale al provento del dazio;

Che dai diversi elementi di valutazione raccolti rilevasi, non potere essere un tale provento che di ducati 38 netti del terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese di amministrazione, e lavoro personale;

Che l'abolizione del dazio avendo avuto luogo in quell'anno, la rendita data in compenso al comune di Vizzini debbe decorrere dal 1 gennajo 1843;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Licoddia al comune di Vizzini, per lo dazio oleario sul territorio di Licoddia, nell'annua rendita di ducati 38, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Ippolito Caruso, Donna Crocifissa Bianchini, e compagni, per compenso dei dazi di salsimotta e baglia nel comune di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Ippolito Caruso, Donna Crocifissa Bianchini, e compagni con domanda presentata a 16 marzo 1842 hanno esposto, di trovarsi in possesso pacifico dei regi dazi detti della salsimotta

e baglia, che si riscuotono in Girgenti da alcuni particolari, quelli stessi che un tempo riscuotevansi dalla regia corte, come dal contratto del 12 marzo 1552 tra il regio erario e D. Pietro Porzio de Marinis; quali dazî pervennero agli ospedali di S. Bartolomeo o grande di Palermo per testamento di esso Porzio del 17 luglio 1557, e da detti stabilimenti passarono indi a D. Stefano Bianchini autore di essi esponenti per atto del 2 aprile 1770.

Che comunque siffatti dazî come regî e baronali non rientrassero nell'applicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, pure ad ovviare qualunque eventuale decadimento di termine, e in modo puramente condizionato ed ipotetico han chiesto, che sia dichiarato non essere i dazî medesimi contemplati dal citato Decreto. In ogni caso subordinato che ne sia loro corrisposto il capitale che sarà per liquidarsi, dall'erario o dal comune; e fino a che non sia loro rimborsato, esser mantenuti nella percezione dei detti due dazî, dichiarandosi che appartenga la concessione alla prima classe, cioè per isborso effettivo di prezzo. E qualora si credesse di essere il compenso dovuto non già in capitale ma in rendita annuale, liquidarsene il quantitativo come di regola.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti titoli e documenti:

1° Atto di vendita del 12 marzo 1552 fatta dalla regia corte a D. Pietro Porzio de Marinis barone di Muxari Favare e Gibillino, *cum facultate redimendi semper et quandocumque pro eodem praetio*. In detto istrumento si concede *gabellam bajulationis tam intus quam extra ejus territorium, et gabellam salsaminis regiae segretiae magnificae civitatis Agrigenti, gabellam bajulatiorum tam intus quam extra territorium, gabellam vini, et gabellam erranteriae regiae secretiae civitatis Mazariae, cum omnibus et singulis eorum jurisdictionibus, proventibus, emolumentis, et aliis prout melius ipsa regia curia ad praesens dictas gabellas detinet et possidet:* e con la clausola espressa di doversi dette gabelle vendute intendere totalmente segregate e dismembrate dalla regia segrezia: *et ita quod per ipsam magnam curiam nec per ipsas civitates Agrigenti et Mazariae nullo unquam tempore possint nec valeant*

imponi aliquae gabellae in ipsis civitatibus, quae venirent in diminutionem gravamen et detrimentum jurisdictionis et proventuum dictarum gabellarum. Il prezzo convenuto e sborsato a favore della regia corte fu di once 5007, 4, 6, per essersi valutate dette cinque gabelle vendute nel loro prodotto fiscale alla ragione del 7 per 100, e con altri patti ec. ec. ec.

2° Testamento di detto Porzio de Marinis a favore degli ospedali del 17 luglio 1557, dal quale rilevasi, che fra le altre disposizioni il testatore legò a favore dell' ospedale grande di Palermo annuo once 100, ed a favore dell'ospedale di S. Bartolomeo annue once 150, su le suddette gabelle vendutegli dalla regia corte, e con la dichiarazione che tutto il dippiù del prodotto di tali gabelle, prelevate lo annue once 100 disposte a favore di un altro legatario, avesse dovuto fra essi e il legatario medesimo distribuirsi pro rata;

3° Vendita fatta dagli ospedali a D. Stefano Bianchini possessore di due settime parti del giorno 2 aprile 1770, delle restanti cinque settime parti delle suddette gabelle loro spettanti;

4° Lettere patrimoniali del 9 dicembre 1756 di manutenzione in possesso delle suddette gabelle;

5° Altre lettere del 1 marzo 1698;

6° Lettere di manutenzione e possesso a favore di D. Stefano Bianchini del 20 novembre 1775. In questo dispaccio patrimoniale si cennano le difficoltà che s'incontrarono nella esazione di taluni dei diritti annessi alle suddette gabelle, che nelle suppliche prodotte innanzi il Tribunale del patrimonio si specificano distintamente, e si danno gli ordini corrispondenti per la riscossione;

7° Atto di accordo tra l'ospedale e D. Stefano Bianchini, del 10 ottobre 1770;

8° Deposito di once 462, 2, nella cassa di tre chiavi dell'ospedale grande, del 18 ottobre 1770;

9° Deposito in banco di once 655, 22, 15, del 31 agosto 1770;

10° Certificato del contabile privato della casa Bianchini pel fruttato del dazio della salsimotta, del 5 marzo 1842;

11° Apoca fatta dal segreto, essendo detto dazio incorporato ,

del 7 maggio 1816: vi si dichiara di essere stata la gabella della salsimotta locata per once 537, 18, durante il periodo collettivo di anni quattro;

12° Atto di gabella del dazio della salsimotta fatto a favore di Guglio a 21 luglio 1821, per l'annua pensione di once 140, 12;

13° Altro atto di gabella del detto dazio della salsimotta a favore di Argento del 17 gennajo 1841, per l' annua pensione di once 136;

14° Testamento di D. Stefano Bianchini, che chiama erede universale suo figlio D. Giuseppe, del 6 novembre 1782;

15° Atto di accordo tra D. Stefano Bianchini figlio di Giuseppe, e gli altri coeredi, pel legato di once 80 annuali, del 14 ottobre 1820;

16° Apoca fatta da D. Stefano Bianchini ai gabelloti, del 4 gennajo 1818;

17° Escorporazione della gabella della salsimotta fatta dal regio erario del 18 aprile 1821, in seguito della incorporazione fiscale dei beni di D. Giuseppe Bianchini in qualità di senatore dell'anno corso da settembre 1804 ad agosto 1805, e dal 1808 al 1809;

18° Apoca fatta da D. Giuseppe Bianchini figlio del secondo D. Stefano a favore dei gabelloti, del 15 aprile 1837, per lo dazio sulla salsimotta;

19° Certificato dell' esattore comunale di Girgenti del 17 febbrajo 1842, per l'annua contribuzione fondiaria sulla suddetta gabella della salsimotta per once 130.

È indi pervenuta una deliberazione del decurionato di Girgenti del 31 luglio 1842, con cui istanzandosi per la soppressione dei diritti suddetti, si fa conoscere che il dazio della baglia consisteva nella percezione di grani sei per oncia sulle esecuzioni che si causavano presso le corti di quella città, non che di grani dieci sopra le accuse, e di altre somme proporzionate sopra taluni atti giudiziari; e che la imposizione del salume consisteva nella percezione di talune somme su la vendita a minuto dell'olio, cacio, miele, pepe, salato, ed altri generi di consumo interno. Si conchiude in fine, che ogni ragione di compenso per la cessazione

di tali dazl debba essere a carico del regio erario, che ne fece vendita mediante prezzo.

E l'Intendente della provincia nel trasmettere la deliberazione suddetta del collegio decurionale, con officio del 7 agosto 1842 ha fatto conoscere di averla approvata.

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 12 maggio 1843 dispose, di esibirsi dai ricorrenti nel termine di un mese il coacervo ventennale dei diritti di baglia e della gabella della salsimotta. Ma nulla si è giustificato da parte dei richiedenti, essendosi solo esibito il rivelo catastale fatto nel 1811 per lo solo cespite della salsimotta in once 130 di annua rendita imponibile; più un certificato relativo agli introiti in economia fatti durante la incorporazione fiscale per la sola gabella della salsimotta, riportandovisi la percezione di once 134, 12 circa annuali per lo solo dazio istesso della salsimotta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti gli atti e documenti di sopra enunciati:

Veduta la legge del 12 dicembre 1816 su l'amministrazione civile:

Vedute le istruzioni sovranamente approvate a 17 marzo 1819:

Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824:

Veduto l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841:

Si ha proposto ad esaminare qual sia il compenso a doversi liquidare, e come sia da ripartirsene il debito;

Ed ha considerato:

Che essendo gli antichi proventi della baglia una dipendenza della giurisdizione bajulare, generalmente abolita per effetto della introduzione dei nuovi sistemi amministrativi e giudiziari, e le antiche gabelle così dette della salsimotta gravitanti su la vendita dei generi di consumo nel comune di Girgenti, rientrando di loro natura nelle antiche segrezie interne, non è a dubitarsi che sieno rimaste soppresse dopo le ultime disposizioni del Real De-

creto degli 11 dicembre 1841. E però non potendo ulteriormente continuarsi la riscossione di cosiffatti diritti daziarî, la cui conservazione in mano di privati è assolutamente incompatibile con l'attuale diritto pubblico amministrativo del regno, si fa necessariamente luogo a statuire quel compenso, che sia in giustizia dovuto ai possessori;

Che la concessione in vendita delle cennate antiche gabelle del baglio e della salsimotta nella città di Girgenti venne dalla regia corte fatta al 1522 collettivamente ad altre somiglianti gabelle nella città di Mazara, e per causa di prezzo complessivamente sborsato dal primitivo acquirente;

Che da parte degli attuali possessori non si è adempito alla presentazione del coacervo ventennale dei diritti e proventi legittimamente riscossi, ai termini dell'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819. E però non potendo per difetto della dimostrazione specifica prescritta dalla legge istituirsi una liquidazione rigorosamente esatta, e d'altra parte non essendo a porsi in dubbio che una rendita qualunque percepir doveasi dai possessori dei cespiti daziarî venduti, si fa necessariamente luogo a consultare tutti altri elementi suppletorî di liquidazione. E tutto considerato, fatte le debite deduzioni a norma di legge, la rendita da determinarsi per compenso non può essere che in annui ducati 190 a contare dal 1 gennajo corrente anno 1843;

Che nella ripartizione di tale compenso fra il regio erario concedente, e il comune di Girgenti, ove le antiche gabelle riscuotevansi sopra generi d'interno consumo, avuto riguardo alla circostanza di essersi il comune per effetto della legge generale di abolizione liberato dal peso del divieto privativo stabilito con clausola espressa nell'atto di concessione del 12 marzo 1522, di poter imporre alcun altro dazio interno che avesse potuto venire in concorrenza o nocumento di quelli alienati dalla regia corte, si trova giusto far ricadere il debito del compenso per metà a carico del regio erario, e per altra metà a carico del comune medesimo di Girgenti;

Per tali considerazioni:

Applicando la disposizione contenuta nell'articolo 2° del Decreto degli 11 dicembre 1841, per la quale è chiamata questa gran Corte delegata ad avvisare secondo le diverse materie, se il compenso debba essere a carico dell'erario o dei comuni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente allo di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per i dazî di baglia e salsimotta in Girgenti a favore di Donna Crocifissa, Donna Teresa, D. Raimondo, e D. Giuseppe Bianchini di Ferdinando, non che della baronessa Donna Vittoria Martorelli, D. Giuseppe, D. Francesco, e D. Ignazio Bianchini del fu D. Stefano, per le rate rispettive, nell' annua rendita perpetua di ducati 190 a contare dal 1 gennajo 1843, cioè: metà in ducati 95 a carico della real tesoreria di Sicilia, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, e metà in ducati 95 soggetta alla ritenzione fondiaria a carico del comune di Girgenti.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese S. Giuliano, e di D. Francesco Vulturo, per compenso degli ufici di segreto e maestro notaro di Castrogiovanni.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per il marchese S. Giuliano.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842 il marchese S. Giuliano ha esposto, di avere il dì 30 giugno 1819 presentata alla

gran Corte dei conti ordinaria documentata supplica, per ottenere la liquidazione del di lui titolo di segreto di Castrogiovanni, con dichiararsi la classe a cui appartiene, ed accordarglisi il corrispondente compenso in virtù dei titoli e documenti prodotti. Ed appartenendo ora a questa gran Corte delegata la liquidazione anzidetta, ha chiesto che si richiami quella supplica, su di che lo piaccia decidere onde ottenere il ricorrente il compenso che se gli deve.

La supplica di cui è parola con altra additativa del 26 marzo 1834 è stata già passata a questa gran Corte.

I documenti che si trovano in appoggio alla medesima sono i seguenti:

1° Copia non originale di un atto rogato presso l'officio del luogotenente di protonotaro a 30 ottobre 1646, col quale facendosi menzione della vendita, che previo sempre il patto della ricompra fece la regia corte a 22 agosto 1634 dei frutti introiti e proventi della segrezia e dogana di Castrogiovanni in persona di Vincenzo Denti pel valor capitale di once 6325, si narra che D. Bernardo Andrea Pietro lo Vecchio barone della Fico, in esecuziono della disposizione testamentaria del di lui genitore D. Antonino presso gli atti del notaro D. Giuseppe Galasso agli 11 febbrajo 1645 dovendo attendere alla compra dell'uficio di quella segrezia con un dippiù del prezzo sborsato dal Denti, costituì a tale effetto suo proccuratore generale con ampia facoltà D. Alberto Terrasini.

Trascrivonsi in seguito la offerta del medesimo nel nome di scudi 3000, once 1200 a dippiù del capitale pagato dal compratore Denti, altra offerta prodotta da D. Diego Bellotti con l'aumento di once 100, e finalmente una terza del Terrasini di once 50 sopra le once 100 di aumento offerto dal Bellotti, così che lo intero prezzo e capitale venne a risultare nella somma di once 7675.

Accettata in tal guisa la offerta di Terrasini, S. E. il Vicerè marchese Deles Veles a nome di S. M. C. Filippo IV con l'intervento del consiglio patrimoniale vendette in perpetuo al barone D. Bernardo Andrea Pietro lo Vecchio come figlio ed erede uni-

versale di D. Antonino barone della Fico, per se e suoi eredi e successori in perpetuo, e con la facoltà di alienare e disporre come sua cosa propria, salvo il patto della ricompra, il suddetto uficio di segreto, ossia i frutti, introiti, proventi, e gabella della segrezia e dogana di Castrogiovanni, con tutti gli ufici di segreto, maestro notaro, credenziere, giudice fiscale, ed altri ufici e gabelle, nel modo stesso come spettavano ed appartenevano al nominato di Denti, e con tutti i patti di evizione e difesa in ogni caso di molestia. Da avere o possedere il detto uficio di segreto dal giorno del pagamento del prezzo, ed in quanto agli altri ufici, forse venduti a vita dal possessore Denti, dalla morte di ciascuno dei traslatari.

Tutto ciò per lo prezzo e capitale di onze 7675, che il Terrasini col nome si obbligò depositare, cioè onze 6315 presso il regio depositario di Castrogiovanni, condizionate di non ispendersi per qualsivoglia causa, se non ad effetto di pagarle al compratore Denti o suoi rappresentanti in ricompra dell'uficio medesimo, e farsene il corrispondente atto di rivendizione con la cancellazione del precedente: e le rimanenti onze 1350 versare nel banco di Palermo a nome della regia corte libere e senza veruna clausola, a compimento della intera somma delle onze 7675, il giorno 20 del mese di novembre 1646.

È da osservarsi che in seguito della prammatica del 30 ottobre 1650, con cui fu stabilita la riduzione al 5 per 100 di tutti i frutti e proventi dei beni, effetti, o di qualsivoglia sorta d'introiti regi in qualunque modo alienati, il capitale di onze 7675 sborsato da D. Bernardo Andrea lo Vecchio per lo acquisto della segrezia di Castrogiovanni, con tutti gli ufici e le gabelle dipendenti ai termini del contratto del 30 ottobre 1643, fu ridotto ad onze 6263, 3, 10, per cui ne fu assegnata agli interessati la rendita di onze 313, 4, 13 annuali, rendita che per la bassa dal 5 al 4 per 100 ordinata nel 1783 fu ridotta alla somma di onze 250, tt. 5, 14, riconosciuta dal parlamento del 1815 tra i creditori dello stato foglio 197, in quelle partite che erano allora in assento. Che la differenza di onze 1411, 26, 10, tra le onze 7675

di prezzo sborsato, e le once 6263, 3, 10 di capitale ridotto, derivava da compensi fatti cioè, once 890, 1, 10 per frutti riscossi a dippiù del 5 per 100, once 153, 15 pel così detto diritto regio del tarì di possessione, ed once 368, 10 per prezzo di ufici alienati;

2° Capitolo del testamento di Donna Anna lo Vecchio e Petroso vedova di D. Pietro lo Vecchio, estratto, come dicesi, dalla scrittura esistente nell'officio della segrezia di Castrogiovanni a firma di quel maestro notaro senza alcun segno di autenticità. Rilevasi dallo stesso, che la testatrice istituì suo erede particolare D. Francesco Petroso Boccadifuoco di lei fratello in alcune rendite e decorsi dovutile dalle università di S. Filippo e Castrogiovanni, pel tarì della gabella della sciurta dovuta ogni anno da ciascun capo di famiglia come una delle gabelle di quella segrezia, e di più per gli ufici di segreto e credenziere del detto comune di Castrogiovanni, con tutti i lucri, privilegi, giurisdizioni, ed altro alla medesima spettanti nella qualità di donataria del detto fu suo marito D. Pietro lo Vecchio;

3° Attestato del notaro D. Biaggio Salamone di Castrogiovanni per copia conforme all'originale unito al processo del marchese S. Giuliano per ammessione del titolo esistente nella cancelleria della gran Corte, collazionata da quel Segretario generale, nei sensi di essersi presso le sue minute sotto il 19 marzo 1726 stipulato atto di nozze tra la signora Donna Rosana Crescimanno figlia di D. Vincenzo Crescimanno e Petroso barone di Capo d'Arso e della baronessa Donna Aurelia Palermo e Trigona, con D. Giuseppe Maria Petroso e Trigona figlio di D. Francesco Petroso e Boccadifuoco barone di Pullicarini;

4° Altro attestato del notaro D. Giovanni Vivardi per copia collazionata come al precedente, contestante di essersi agli atti suoi stipulato a dì 24 maggio 1761 atto di ratifica dei capitoli matrimoniali tra Donna Giuseppa Maria Grimaldi Petroso figlia di Antonino Grimaldi e Donna Maria Stella Petroso, con D. Francesco Maria Petroso e Crescimanno figlio del fu D. Giuseppe Maria Petroso e Donna Rosana Crescimanno;

5° Certificato originale rilasciato a 27 settembre 1841 a firma dell'archivario della cessata conservatoria generale, col quale si attesta che l' uficio di segreto di Castrogiovanni, con gli annessi uficî di baglio, credenziere, e maestro notaro, fu venduto dalla regia corte a D. Bernardo Andrea Pietro lo Vecchio per lo prezzo di once 7675 sotto il dì 20 ottobre 1646; che in atto si possiede da D. Francesco Maria Petroso barone Pullicarini avente diritto e rappresentanza del detto lo Vecchio; e che al detto uficio è annesso il soldo di once 8 annuali senza lucri;

6° Altro certificato del notaro D. Antonino Tremoglie per copia collazionata come le precedenti, col quale si fa fede che presso le sue minute sotto il 10 aprile 1779 fu stipulato contratto nuziale tra D. Orazio Paternò Castello e Gravina figlio di D. Antonino Paternò Castello marchese di Capizzi e S. Giuliano e di Donna Maria Paternò Castello e Gravina, con Donna Rosana Petroso e Grimaldi baronessa di Pullicarini figlia del fu barone D. Francesco Petroso e Crescimanno e della baronessa Donna Giuseppa Grimaldi;

7° Copia conforme collazionata come sopra di un certificato del maestro notaro della corte vescovile di Catania, col quale si fa fede che il 27 dicembre 1779 fu battezzato in quella chiesa il figlio di D. Orazio Paternò Castello e Gravina marchese di S. Giuliano e di Donna Rosana Paternò Castello e Petroso conjugi, cui furono imposti i nomi di Antonino, Benedetto, Salvatore, Vincenzo, Francesco, Giuseppe;

8° Copia autentica di un atto rogato dal notaro D. Gaetano Arcidiacono il 3 maggio 1785, col quale D. Antonino Paternò Castello marchese di Capizzi e S. Giuliano, nella qualità di avo paterno dei figli minori della fu Donna Rosana Paternò Castello e Petroso baronessa di Pullicarini morta intestata, moglie di D. Orazio Paternò Castello e Gravina, e qual tutore di essi minori eletto per sentenza della gran corte criminale, nominò D. Gregorio Rosso da prosegreto di Castrogiovanni e suo territorio;

9° Atto originale di deposito presso il notaro D. Salvatore Caldara di Palermo del 2 marzo 1842 di una carta privata segnata

il dì 17 novembre 1785, con la quale D. Gregorio Rosso eletto prosegreto di Castrogiovanni dal signor marchese di S. Giuliano cedette al sacerdote D. Antonino Giaconia qual proccuratore del detto signor marchese le once 8 annuali di salario assegnato al detto impiego a contare da settembre 1785;

10° Atto di deposito originale presso il notaro D. Francesco Longi di Castrogiovanni di una dichiarazione in carta privata del 2 febbrajo 1798, con la quale il sacerdote D. Francesco Basile qual proccuratore del marchese S. Giuliano dichiarò ricevere dal prosegreto D. Gregorio Rosso once 8 a conto di ciò che gli deve per le once 8 annuali convenute pagargli;

11° Certificato dell'archivario della cessata conservatoria generale del 29 gennajo 1842, col quale si attesta di essersi pagata al segreto di Castrogiovanni Dr. D. Gregorio Rosso la somma di once 48 per anni sei di soldo cioè, da settembre 1788 ad agosto 1789, da settembre 1793 ad agosto 1794, da settembre 1798 ad agosto 1799, da settembre 1802 ad agosto 1803, da settembre 1806 ad agosto 1807, e da settembre 1811 ad agosto 1812.

Per D. Francesco Maria Vulturo.

Con supplica presentata nella cancelleria della gran Corte ordinaria il dì 29 giugno 1819, passata ora a questa gran Corte delegata pei compensamenti, D. Francesco Vulturo esponendo di possedere in proprietà l' uficio di maestro notaro della segrezia di Castrogiovanni, uficio che il fu notaro D. Pietro Vulturo comprato avea da potere di D. Pietro lo Vecchio, il quale ne fu acquirente dalla regia corte, chiese l'ammessione del di lui titolo di proprietà del detto uficio, con dichiarare la classe cui fosse appartenente, onde ottenere in seguito il compenso, a quale oggetto presentò accompagnati alla supplica i qui appresso documenti:

1° Un capitolo inter alia dell'atto di vendita rogato presso l'officio di luogotenente di protonotaro a 20 ottobre 1646, estratto dall'attò originale esistente nell' officio della curia segreziale di Castrogiovanni a firma del notaro D. Giovanni Verardi promaestro notaro con fede di autenticità in piede. Si rileva dallo stesso

di avere la regia corte venduto a D. Bernardo Andrea Pietro lo Vecchio barone della Fico gli ufici e gabelle della segrezia di Castrogiovanni, con tutti gli introiti, frutti, e proventi, diritti, ed appartenenze come allora possedeansi da un certo di Denti. Da averli dal giorno del pagamento del prezzo, ed in quanto all'uficio di segreto ed altri che esisteano in potere e in amministrazione degli attuali compratori, dal dì della di costoro morte, e da indi in poi possederli in perpetuo con titolo libero, e piena facoltà di venderli, alienarli, assegnarli, e disporne in qualunque modo, come di cosa propria legittimamente e con giusto titolo acquistata, trasferendo il Vicerè di quel tempo a nome della regia corte e di regia autorità al suddetto barone della Fico suoi eredi e successori in perpetuo tutti i diritti, autorità, e facoltà, e l'uso ed esercizio delle medesime, non che la percezione; riservata sempre alla regia corte la facoltà della ricompra in qualsivoglia tempo in perpetuo;

2° Copia conforme a firma del Segretario generale della detta gran Corte di lettere patrimoniali spedite a dì 10 maggio 1793, dalle quali per inserzione di diverse rappresentanze del segreto, proconservatore, e corte capitaniale del detto comune, non che delle suppliche di Donna Elisabetta Vulturo vedova di D. Giuseppe, e tutrice dei di lui figli minori, si rileva, che insorta competenza giurisdizionale per la elezione del promaestro notaro segreziale tra la detta vedova Vulturo ed il segreto e proconservatore, e prodotta querela dalla Vulturo contro D. Nicolò Dibella immesso nello esercizio della maestra notaria per disposizione di quel segreto, il Tribunale informato pienamente dei fatti, e riconosciuto il diritto della Vulturo qual proprietaria della maestra notaria alla elezione dello esercente, commise al giudice civile di Castrogiovanni di lasciare alla ricorrente Vulturo libero lo esercizio dell'uficio in contesa, o per via di sostituzione, o per gabella da farne a suo beneplacito, ed obbligare l'intruso esercente Dibella a restituire alla medesima tutti gli introiti percepiti durante la sua gestione, e consegnarle tutte le carte, atti, e scritture all'uficio appartenenti, ed in potere del Dibella esistenti;

3° Due copie di apoca rogata dal notaro D. Giuseppe Longi di Castrogiovanni a 31 maggio 1814, di cui una è mancante della fede di autenticità, e l'altra è copia di copia. Per l'apoca suddetta D. Michele Falantano nella qualità di prosegreto del detto comune confessa ricevere dal Dr. D. Andrea Giuseppe Vulturo maestro notaro proprietario ed archivario di quell'abolita segrezia, diversi volumi, atti, e scritture a quell'uficio appartenenti, e distintamente descritti nel medesimo atto.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione degli 11 agosto 1839 ammise il titolo del richiedente Dr. D. Francesco Maria Vulturo, e dichiarò appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819.

La gran Corte delegata con preparatoria del 22 luglio 1842 diede al Regio Scrivano il termine di un mese per eseguire la liquidazione del compenso per l'uficio suddetto.

Questo funzionario con foglio risponsivo del 26 settembre ha fatto tenere alla gran Corte taluni documenti presentati dall'interessato, facendo osservare che non sono punto regolari in vista delle istruzioni sulla materia.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei signori D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano, e Dr. D. Francesco Maria Vulturo chiedenti, il primo il compenso dell'abolito uficio di segreto di Castrogiovanni, e l'altro quello di maestro notaro segreziale:

Veduti i documenti alle rispettive suppliche alligati:

Considerato, che il titolo degli enunciati due uficî proviene ai richiedenti dalla vendita fatta dalla regia corte nel 1646 al barone D. Bernardo Andrea lo Vecchio con diversi altri cespiti, per lo prezzo di once 7675;

Ritenuto che su questa somma trovandosi già tenuto conto con la tesoreria generale di once 7306, 20, ne segue che restano a

coprirsi once 368 , 10, nelle quali è compreso il valore dei diritti dei due ufici in parola;

Atteso che mancando per fatto degli interessati ogni elemento opportuno ad una legale liquidazione di compenso, la gran Corte da tutte le carte che altronde ha raccolte sulla materia ha conosciuto, che possano annualmente appartenere al marchese S. Giuliano dal 1 gennajo 1825 ducati 24 in corrispondenza al soldo annesso all' uficio di segreto , e al Dr. Vulturo dal 1 settembre 1819 ducati 18 per soldo e proventi della maestra notaria;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di segreto di Castrogiovanni in favore di D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 24.

Rimanere del pari liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro di quella segrezia in favore di D. Francesco Vulturo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 18.

Soggette le dette rendite alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati cioè, in quanto al marchese S. Giuliano dal 1 gennajo 1825, ed in quanto a Vulturo dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

18 agosto 1845.

Sulle domande di D. Michele Requisens Principe di Pantelleria, di D. Vincenzo Florio, e di D. Sebastiano Pupillo, per la liquidazione del compenso dell' uficio di segreto di Marsala e dei diritti annessi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Pantelleria D. Michele Requisens a 10 gennajo 1827 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso dell'abolito uficio di segreto di Marsala, e di tutti i diritti e gabelle allo stesso annessi.

A fiancheggiare la domanda presentava in pari tempo varî documenti, da cui si ha avuto luogo a rilevare i seguenti fatti.

Per privilegio del 10 luglio 1472, confermato poscia a 23 luglio 1473, il Re Giovanni in considerazione dei servizî prestati, non che dello sborso fattogli di 3750 fiorini in oro, e di libre 9500 d'argento moneta di Catalogna onde occorrere alle spese delle guerre, concedeva a Ludovico Requisens la segrezia di Marsala, con tutte le gabelle, porto, caricatore, diritti di tratte, tarì di demanio, cantarato delle estrazioni, ed altro.

Tale segrezia e diritti possedevansi nel 1516 da Giovanni Requisens, quando il sindaco di Marsala nell'interesse e per il vantaggio di quella città avanzava domanda, perchè detta segrezia e diritti fossero ritornati al regio demanio. Agitavasi giudizio per tale pretesa innanzi i magistrati competenti, e pronunziata una prima sentenza a favore del Requisens, il comune di Marsala produceva appello avverso alla stessa. Così stando le cose si diveniva ad una transazione, di cui a 13 novembre 1522 stipulavasi l'atto tra l' Imperatore Carlo V, rappresentato da un suo apposito Vicario, e tra il sindaco del comune e D. Giovanni Requisens.

In virtù di tale transazione il sindaco di Marsala rinunciava allo appello interposto; il Requisens *pro beneficio publico dictae universitatis* dimetteva nelle mani dello Imperatore il porto, il

caricatore, e il diritto di cassa e di dogana di mare, con tutti gli ufici diritti e giurisdizioni al porto e al caricatore pertinenti: e l'Imperatore interponendo *pro beneficio publico* il perpetuo silenzio sulla lite, assegnava in compenso al Requisens e suoi successori once 130 annuali, e gli lasciava in pari tempo la castellania di Marsala, non che le gabelle e i diritti di cassa e dogana di terra.

Da quell'epoca in poi dietro molti passaggi i suddetti diritti gabella e castellania, e le once 130 annue pervenivano in potere del richiedente, il quale esercitava i primi sino al 30 giugno 1820, giorno in cui ne era impedito per officio dell'Intendente di Trapani, notificatogli ad istanza del sindaco di Marsala.

Era allora che il Requisens supplicava S. M. il Re, onde essere mantenuto nell'esercizio dei diritti su indicati, o perchè gliene fosse almeno accordato il corrispondente compenso; e queste istanze davano luogo ad un Sovrano Rescritto del 27 agosto 1825 concepito nei seguenti sensi:

« Rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 25 novembre del-
« l'anno scorso sulle istanze del principe di Pantelleria, per essere
« indennizzato di taluni diritti che riscuoteva nel comune di Mar-
« sala in seguito di una concessione fatta a Ludovico de Requi-
« sens dal Re Martino di Aragona, e che gli sono venuti meno
« in conseguenza dei nuovi sistemi, la M. S. intesa la Consulta
« di cotesta parte dei Reali Domini ha osservato, che competa
« al principe di Pantelleria una indennità pei diritti suddetti dal
« giorno che gliene venne impedita la percezione; che questi di-
« ritti però debbano classificarsi e definirsi, affinchè siano di-
« stinti quelli propriamente detti signorili contemplati dal parla-
« mento di cotesta isola del 1812, da quelli altri provvenienti da
« impieghi diritti ed ufici reali aboliti, o contemplati nell'artico-
« lo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824; che la com-
« pensazione dei primi debba liquidarsi con le norme prescritte
« dalla detta legge parlamentaria del 1812, siccome quella dei
« secondi debba regolarsi con le reali istruzioni del 17 marzo
« 1819; che la indennizzazione dei diritti signorili debba gravitare

« a carico del comune di Marsala, da cui è stato chiesto lo af-
« francamento, e la indennizzazione dei diritti provvonienti da
« ufici regî ed altri come sopra, debba corrispondersi dallo erario,
« a di cui beneficio furono essi aboliti: ed ha in conseguenza or-
« dinato nel Consiglio di Stato ordinario del 21 corrente, che il
« principe di Pantelleria adisca i magistrati *rispettivamente* compe-
« tenti giusta la di sopra classificazione di diritti, per farseno la li-
« quidazione, ed ordinare il compenso secondo le marcate regole.»

In vista di tutto l'anzidetto la gran Corto dei conti ordinaria nella tornata del 6 giugno 1827 ammetteva il titolo del richiedente, per ottenere il compenso di cui si tratta; dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera; e stabiliva dover correre il compenso dal 1 gennajo 1825: ma questa epoca, dietro una nuova supplica del Requisens, veniva con altra deliberazione del 6 agosto 1828 rettificata, e stabilivasi il giorno 30 giugno 1820 come principio del compenso da assegnarsi, dichiarandosi in pari tempo che nell' eseguirsi la liquidazione sulla base dello gabelle, nessuna deduziono dovesse farsi per ragione di risponsabilità di uficio, speso di amministrazione, e lavoro personale.

Dietro tali deliberazioni il Regio Scrivano di razione sopra gli atti di gabella presentati dal Requisens pei diritti di cassa ossia tarì di possessione, per quelli di dogana di terra, e per le gabelle di carne vino e salume, eseguiva un progetto di liquidazione; e con lettera officiale del 10 maggio 1841 inviandolo alla gran Corte dei conti, la invitava in pari tempo a deliberare sul dubbio, se le gabelle di carne vino salume ec. appartenessero in tutto o in parte a quelle concesse con la segrezia di Marsala, ovvero ai diritti baronali aboliti, pei quali non devesi dal regio erario alcun compenso, giusta le disposizioni contenute nel Real Rescritto del 27 agosto 1825.

Nulla si era ancora profferito su questo dubbio dalla gran Corte dei conti ordinaria, quando a 28 gennajo 1842 D. Vincenzo Florio presentava una sua supplica nella segreteria di questa gran Corte con la quale esponendo, che il Requisens con atto del 30

gennajo 1834 avea venduto al cavaliere D. Bartolomeo Samson il diritto di chiedere l'annua rendita perpetua già provvisoriamente liquidata per compenso dell'uficio e diritti di cui si tratta, unitamente a tutti gli arretrati, e che con altro atto dello stesso giorno aveane il Samson fatta dichiarazione in favore di esso Florio, chiedea che la liquidazione diffinitiva del compenso avesse luogo nel di lui nome.

A tale domanda alligava i due atti del 30 gennajo 1834 di cui sopra è cenno.

Questa gran Corte intanto nella tornata del 29 aprile 1842 ordinava preparatoriamente, che da parte dei chiedenti si fosse nel termine di quaranta giorni giustificato, quali erano le gabelle esistenti all'epoca della concessione della segrezia fatta agli autori del principe di Pantelleria col privilegio del 23 luglio 1473.

Onde in parte adempiere a tale deliberazione il Florio con varie suppliche presentava diversi documenti, ed atti di gabella riguardanti l'epoche più prossime alla concessione del 1473, fra i quali eravi un contratto di gabella del 5 maggio 1571, che conteneva il maggior numero di diritti, e con cui il conte D. Giuseppe Requisens dava in affitto in Marsala nell'istesso modo che egli li possedea, e per tre anni alla ragione di oncc 130 all'anno, i seguenti otto cespiti, cioè:

La gabella del vino;
Quella del salume;
Quella della carne;
Quella delli cunigli;
La duana;
La ranteria;
La baglia;
E la intrata del vino.

Aggiungeva inoltre il Florio il rivelo fatto nel 1811 dal principe di Pantelleria per le sole gabelle del vino carne e salume, e per la dogana e tarì di possessione, nella somma annuale di onee 489, 21, 12.

Con una nuova domanda intanto, che era stata presentata agli

11 marzo 1842, e che questa gran Corte nella tornata del 29 aprile dell'anno stesso deliberava riunirsi a quelle del principe di Pantelleria e del Florio, D. Sebastiano Antonio Pupillo esponeva, che per atto del 24 giugno 1827 gli erano stati venduti dal Requisens tutti gli arretri maturati sino al 31 marzo 1827 di quell'annuale rendita spettante al detto Requisens pel compenso di cui è parola, e quindi chiedeva che fossero dalla Corte liquidati in di lui favore i suddetti arretri dal 30 giugno 1820 e sino all'epoca sopra citata, giusta il su indicato atto di giugno 1827 che all'uopo produceva.

Seguiva a questa domanda altra supplica del Pupillo, con cui chiedeva starsi pel quantitativo del compenso al progetto di liquidazione formato dalla scrivania di razione, senza tenersi conto del dubbio dalla stessa promosso, di cui il Pupillo implorava dalla Corte l'annullamento.

Invitato in ultimo dal Pubblico Ministero di questa gran Corte il Regio Scrivano di razione a far conoscere in favore di chi trovisi attualmente assentata la rendita di once 130 annuali assegnata al principe di Pantelleria con la transazione del 1522, ed a manifestare in pari tempo a quale epoca se ne fosse fatto l'ultimo pagamento, quel funzionario con lettera officiale del 29 marzo 1843 riferiva, che sino al 1825 le suddette once 130 annuali erano dovute al principe di Pantelleria, che attualmente per effetto di diversi trasporti trovansi assegnate a vari individui, e che l'ultimo pagamento fatto ai medesimi avea avuto luogo a saldo del 1842 nei giorni 24 dicembre 1842 e 18 gennajo dell'anno corrente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la transazione del 13 novembre 1522, con la quale furono rinunciati e ritornati al demanio il diritto di cassa e dogana di mare con gli ufici corrispondenti, e la regia corte assegnò a Giovanni Requisens come equivalente di tale rinuncia la rendita di once 130 annuali, che attualmente pagasi dalla real tesoreria di Sicilia agli aventi causa dal detto Requisens:

Veduto l'atto di locazione del 5 maggio 1571, col quale D. Giuseppe de Requisens, cinquant'anni dopo la transazione, gabellava in Marsala nello stesso modo ch'egli li possedeva, e per tre anni alla ragione di once 130 per anno, gli infrascritti otto diritti cioè:

La gabella del vino;

Quella della salume;

Idem della carne;

La duana;

La ranteria;

La baglia;

La gabella delli cunigli;

E la intrata del vino:

Tenuto presente il Reale Rescritto del 27 agosto 1825, col quale fu sovranamente ordinato, che la indennizzazione di diritti provvenienti da uficî regî aboliti o diritti d'importazione e d'esportazione, giusta il Real Decreto del 30 novembre 1824, debba corrispondersi dall'erario, come debba la indennizzazione degli altri diritti conosciuti sotto il nome di signorili, e non aboliti a beneficio dello erario istesso, gravitare a carico del comune di Marsala, da cui ne è stato chiesto l'affrancamento;

Tenuta presente la relazione di liquidazione fatta dalla regia scrivania di razione, nella quale si facea dipendere dalla gran Corte la risoluzione, se le gabelle di carne vino salume ec. sopra indicate appartenessero in tutto o in parte più alla categoria dei diritti detti signorili, che a quelli provvenienti da uficî regî aboliti;

Considerato, che fatte le debite classificazioni i diritti aboliti in beneficio del comune di Marsala sommano $^{16}/_{25}$ in circa del valore di quelli cessati in utile del regio erario, e che con questa proporzione quindi gravitar dovrà tanto sull'uno che sull'altro il compenso che sarà per liquidarsi;

Considerato, che tutti i diritti di cui si tratta, essendosi conservati in forza della transazione del 13 novembre 1522, non possono invocare fuori di quell' atto altra origine per meritare un compenso;

Considerato, che la cessazione di tali diritti ebbe luogo dietro un officio dell'Intendente di Trapani notificato ai possessori degli stessi a 30 giugno 1820;

Considerato, che dopo tutte le deliberazioni preparatorie di questa gran Corte non una dimostrazione si è fatta più di quella che risulta dall'atto di locazione del 5 maggio 1571, per cui non havvi una positiva giustificazione della percezione legittima dei diritti, di modo che, avuto riguardo alla classe alla quale gli stessi appartengonsi, e fatte le debite deduzioni, il compenso che potrebbe competere al principe di Pantelleria sopra tutti gli elementi del processo non sarebbe che in annui ducati 312;

Considerato infine, che in riguardo agli arretrati a carico del regio erario avendo la real tesoreria pagato per abbuonconto somme forse maggiori di quelle che sarebbero spettate al Requisens pel compenso dovutogli, non vi ha luogo all'applicazione dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dovendo in vece, ove vi fosse un dippiù pagato, venire questo corrispondentemente dedotto dal capitale della rendita ragguagliato alla pari del 5 per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Michele Requisens principe di Pantelleria, e per esso al suo cessionario D. Vincenzo Florio, pei diritti che riscuotevansi in Marsala, nell'annua rendita di ducati 312, cioè ducati 218 a carico del comune di Marsala soggetti alla ritenzione fondiaria, e ducati 94 a carico della real tesoreria di Sicilia soggetti alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati per le rispettive rate dal 1 luglio 1820, salvo a dedursi come di regola le somme ricevute a titolo di abbuonconto. Benvero non sarà fatto pagamento in

causa di detti arretrati, se non inteso D. Sebastiano Antonio Pupillo per le ragioni che può rappresentarvi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del comune di S. Lucia di Melazzo, per compenso della segrezia, ed ufici di maestro notaro civile e criminale nel comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per atto rogato presso il regio luogotenente di protonotaro del regno di Sicilia il dì 15 novembre 1630 la regia corte per via del Tribunale del real patrimonio vendette al Balì fra D. Carlo Valdina per la persona da nominare la città di S. Lucia di Melazzo e la terra di Rametta, con vassallaggio, mero e misto impero, territorî, feudi, terre, casali, ed ufici di segreti, credenzieri, e maestri notari civili criminali e giuratorî, per lo capitale di once 12000;

Caduti con ciò i detti comuni sotto il dominio baronale, volendo ricattarsene e ridursi nuovamente al regio demanio, i sindaci rispettivi, infra l'anno della vendita suddetta, chiesero ed ottennero per via dello stesso Tribunale la facoltà della ricompra da potere del Balì Valdina, previo il pagamento dello stesso capitale di once 12000 ricavabili dalla vendita di taluni cespiti comunali, e dalla gabellazione degli ufici di appartenenza degli stessi comuni, tra quali quelli di segrezie e maestre notarie, di che i comuni in virtù dell'atto di ricompra divenivano proprietarî.

Fatto di accordo il ratizzo del capitale da depositarsi, furono in effetto depositate pria nel banco di Messina, e indi per la ricusa fattane in quello di Palermo a nome del Valdina le once 12000, da parte cioè, once 6400 del comune di S. Lucia, ed

once 5600 di quello di Rametta; indi a che il Viceré di allora con l'intervento del consiglio patrimoniale per atto stipulato presso lo stesso luogotenente di protonotaro a 17 marzo 1632 affrancò di regia autorità, ed a nome di S. M. C. Filippo IV tolse dal Valdina, e restituì al regio demanio franchi e liberi d'ogni contratta soggiogazione i detti due comuni di S. Lucia e Rametta, con farne l' atto di rivendita in favore dei comuni medesimi quai legittimi compratori, con tutte le segrezie, dogane, ed ufici, con la facoltà di poterli vendere alienare e gabellare senza permesso superiore.

Aboliti dal parlamento del 1812 gli ufici tutti di segreto, e per la legge delle nuove magistrature annunziata col Decreto del 22 dicembre 1818 soppressi quelli delle maestre notarie, il primo eletto del comune di S. Lucia, ritenuto che ad ottenere il compenso di tali abolizioni furono da S. M. prescritte le norme con l'altro Real Decreto del 10 marzo 1819, con supplica presentata e ricevuta nella cancelleria della gran Corte dei conti a 30 giugno 1819, esibì in giustificazione del titolo e possesso degli ufici di segreto e maestro notaro comunale criminale e civile, l'atto originale di ricompra del 17 marzo 1632, ed un certificato di quel cassiere comunale degli introiti ricavati nel ventennio dal 1792 al 1811 dalle gabellazioni delle maestre notarie di cui è parola.

La gran Corte nella seduta del 7 agosto 1819 ammise il titolo del comune suddetto di S. Lucia di Melazzo, per ottenere il compenso degli ufici di quella segrezia, e di maestro notaro civile criminale e comunale.

La regia scrivania in contraddizione della controloria generale formò una liquidazione in appoggio ai contratti di gabelle non volute dagli stabilimenti in vigore, onde fu che la gran Corte con preparatoria del 1 luglio 1842 ordinò, che fra due mesi si giustifichi:

1° Quali erano i diritti nel tempo della concessione annessi alle gabelle dell'uficio della segrezia, e degli ufici delle maestre notarie comunale criminale e civile;

2° Quali erano i diritti che si esigevano come annessi ai me-

desimi ufici giusta i bandi pubblicati all'epoca delle ultime locazioni esibite;

3° Quale sia stata l'epoca della effettiva cessazione.

In adempimento il proccuratore del comune presentò alla gran Corte un estratto delle consuetudini e regolamenti del 1538, ove trattandosi di facoltà e giurisdizioni delle corti locali, in taluni articoli si fa menzione di alcuni pochi diritti annessi alle maestre notarie, e per provare quali essi diritti si erano all'epoca dell'abolizione, vi fu accompagnato un certificato del funzionante da sindaco rilasciato nel 1842, ove si enunciano i proventi che riscuotevansi al tempo delle ultime gabellazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei rappresentanti il comune di S. Lucia di Melazzo, per ottenere il compenso degli ufici di segreto e maestro notaro comunale criminale e civile, una ai diritti annessivi:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 1 luglio 1842:

Atteso che da parte del comune non si sono in discarico della citata preparatoria presentati i documenti richiesti come indispensabili ad una liquidazione di compenso per gli ufici e diritti suddetti, pei quali dalla gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 7 agosto 1819 ne fu ammesso il titolo;

Atteso che nella mancanza degli elementi in regola per fatto degli interessati, la gran Corte per tutto ciò che ha potuto raccorre si è persuasa, che il compenso non può eccedere la rendita annuale di ducati 72 da pagarsi a quel comune a contare da gennajo 1825;

Per siffatte considerazioni:

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al comune di S. Lucia di Melazzo, per aboliti uficî e diritti annessi nel comune medesimo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 72, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto **del 15 novembre 1843.**

---

18 agosto 1843.

Sulle domande di D. Giustiniano Vico ed Arezzo e compagni, di D. Michele Rosa e Russo, e del Monte Moltiplico Airolo di Genova, per compenso delle segrezie, uficî, diritti, ed altro in Aci Reale, Aci SS. Antonio e Filippo, e Catania.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Tre domande han fatto i condomini delle segrezie di Aci Reale per la liquidazione dei diritti e degli uficî a quelle annessi.

La prima, quantunque non abbia data certa, apparisce dagli atti essere anteriore a giugno 1820. In essa si domanda dai signori D. Giustiniano Vico e condomini il compenso degli uficî di segreto col soldo di once 12 all'anno, con tutte le propine e diritti, della città di Aci Reale, di credenziere, di maestro notaro segreziale, di banditore, di giudice assessore, dei custodi, e di baglio della stessa città, non che degli uficî di vice-segreto, vice-credenziere, e vice-maestro notaro segreziale di Aci SS. Antonio e Filippo.

La seconda fu presentata nel 12 gennajo 1827. Per questa si

chiese la liquidazione del compenso delle dogane di terra appartenenti allo stesse segrezie.

La terza finalmente nel dì 11 marzo 1842 innanzi questa gran Corte delegata presentata dal signor cavaliere Tedeschi proccuratore tanto dei signori Vico, che del Monte Moltiplico Airolo di Genova. In questa ultima si domanda il compenso dei seguenti diritti cioè:

1° Dell'assisa tanto su gli animali, quanto sul lino canape e su le vettovaglie;

2° Del martelletto tanto su la carne che si macella, quanto sopra l'olio, i frutti di mandra, salumi, pesci ec;

3° Dell'uso e cascia del vino;

4° Della baglia;

5° Della pesatura della seta;

6° Del tarì di possessione su le traslazioni che hanno luogo nello intero antico territorio Acese;

7° Dello erariato o proccuratore fiscale della corte di Aci;

8° Dello scudo uno per quintale su i frutti di mandra e le tonnine;

9° Degli scudi due per ogni bottega di vino;

10° Delle pietre da pescare;

11° Delle decime su i porcelli;

12° Della delatura per le decime di vettovaglie;

13° Della delatura e del posto dei vini mostali;

14° Della decima delli ciaramiri.

Si disse che non si parlava del bosco, perchè trovavasi concesso a censi enfiteutici, o asservato, per cui se ne esiggono i terraggi; nè delle terre forti, poichè consistendo in diritto di compascolo, sono diritti territoriali; nè delle decime di vettovaglie, del lino e della canape, dei mosti, perciocchè sono prestazioni prediali; nè del pubblico carcere, poichè il comune ne paga un'annuo canone; nè dei numeri 22, 23, 24, e 27 delle informazioni prese dal segreto Gaetani, poichè diritti di proprietà o enfiteutici contemplati nello articolo 8° del Real Decreto del dì 17 gennajo 1810.

Alle divisate domande sono venute ad unirsi le altre accessorie: l'una presentata a 15 marzo 1842 dalle suore Maria Carmela e Maria Concezione Vico come godenti un vitalizio sulle segrezie; e l'altra del dì 11 dello stesso mese in nome dei signori D. Pasquale e D. Michele Rosa Russo, che pretendono di essere proprietarî essi del diritto del martelletto, in seguito dello scioglimento di un fedecommesso della famiglia Vico.

A queste sono succedute alcune suppliche ovvero informi domande non presentate regolarmente alla gran Corte dei conti delegata nei modi indicati dal regolamento, con farvi apporre il visto dal Pubblico Ministero, ed annotarle nel registro generale delle domande, ma trasmesse al Consigliere delegato per darne conto nel suo rapporto, ove il credesse.

E senza far particolare menzione di molti nomi interessati alla liquidazione delle segrezie di che è parola, quali i signori Pennisi loro dichiaratarî e cessionarî, espressi in una domanda soscritta dal cavaliere Tedeschi il 29 luglio 1842, per la quale si chiede, che la liquidazione abbia effetto anche per conto di essi cessionarî e dichiaratarî, daremo più distinto ragguaglio di due altre domande suppletorie, con cui si vengono ad aggiungere nuove pretensioni di compenso per diritti non solo non compresi nelle domande primitive, ma espressamente in quelle eccettuati.

L'una è in data del 29 luglio 1842, per la quale si chiede il compenso dell'assisa, dell'aquila, del posto, della mezza delatura, come annessi ed aggregati alle decime di canape, lini, linusa, vini, mosti, e vettovaglie, non che delle decime istesse dei terraggi, e degli strasatti, comunque si sostenesse di essere prestazioni prediali.

L'altra domanda finalmente è della data del 12 luglio 1843, per la quale si chiede il compenso anche di tutte le prestazioni prediali, di cui si è ordinata la cessazione dallo Intendente con sue ordinanze dei 24 marzo, 3 aprile, e 21 giugno 1843.

Intanto sulle primitive domande sono intervenute più deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria.

La prima è del 28 giugno 1820, per la quale determinavasi

di ammettersi il titolo di D. Giustiniano Vico, per ottenere il compenso degli ufici di segreto, maestro credenziere, maestro notaro, baglio, assessori, e custodi della segrezia di Aci Reale; e dichiarava di appartenere alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

La seconda deliberazione è del 23 gennajo 1828, per la quale si ammetteva il titolo dei signori D. Giustiniano Vico ed Arezzo ed altri condomini della ex-segrezia di Aci Reale al compenso della dogana di terra annessa alla ex-segrezia medesima; si dichiarava di appartenere alla classe degli acquisti fatti mediante lo sborso effettivo del prezzo; e si ordinava che si facesse la liquidazione del compenso corrispondente giusta il sistema prescritto dalle leggi del 1812 e 1813, e degli articoli 20° e 21° del Reale Rescritto del dì 9 agosto 1826, dovendo bensì il coacervo eseguirsi per lo decennio precedente all'abolizione della predetta dogana di terra, e il compenso aver luogo dal giorno in cui cessò la percezione.

La terza deliberazione è del 3 aprile 1839. Per essa la gran Corte fu di avviso liquidarsi il compenso spettante ai signori D. Giustiniano Vico ed Arezzo, D. Lorenzo, D. Salvatore, D. Giuseppe, D. Pasquale, D. Giovanni Vico Platania, D. Paolo Pennisi maritali nomine, D. Nicolò Mussomeci maritali nomine, D. Giovanni, D. Martino Vico, D. Lorenzo Vico Capriati tanto nel nome proprio che maritali nomine, sacerdote D. Gioachino Vico, D. Gaspare, D. Giovan Battista, D. Antonino, sacerdote D. Marco Antonio, e D. Giuseppe Vico Ricca, quali condomini e possessori della ex-segrezia di Aci Reale, per l'abolita dogana di terra dello stesso comune, nell'annua somma perpetua di once 76, 24, 5, da goderla dal 1 settembre 1813 in poi, con doversi detrarre tutte le somme forse pagate per ragion di abbuonconto dal real tesoro.

Molti volumi sono stati presentati alla gran Corte delegata di documenti che francheggiano le domande dei signori Vico, dei quali per dar conto ordinatamente, è mestieri partirli nelle di-

verse categorie di obbietti cui si riferiscono. I quali possono ridursi ai seguenti:

1° Ammessione delle domande.

2° Acquisto delle segrezie.

3° Trasmessione per legittimi titoli ai richiedenti.

4° Fruttificazione.

Faremo da ultimo parola dello opposizioni del comune.

§ I.

Ammessibilità delle domande.

L'ultima domanda dei signori Vico presentata a questa gran Corte delegata è più estesa delle altre due presentate a tempo opportuno alla gran Corte dei conti. Imperocchè, come si ravvisa dai termini della stessa poco anzi riferiti, comprende molti diritti segreziali, mentre le due precedenti non si riferiscono che agli ufici ed alla dogana di terra.

Per dimostrare quindi che essi sono stati in possesso fino al giorno d'oggi dei diritti stessi, e che quindi hanno prodotto l'ultima domanda, e le successive suppletorie divisate poco anzi, nei termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, hanno esibito copia di tre ordinanze dell'Intendente di Catania, rimesse anche di officio al Pubblico Ministero presso questa gran Corte delegata.

L'una è del 24 marzo 1843, con la quale l'Intendente provvede: 1° che i possessori delle segrezie di Aci Reale si astengano dalla riscossione ed esercizio dei seguenti pretesi diritti:

1. Decima delle vettovaglie del vino, dei posti di mosto, dei cheramidi ossiano tegole;

2. Diritto del regio tarì;

3. Diritto della xisa;

4. Diritto del martelletto;

5. Diritto dell'uso e cassa del vino;

6. Diritto della baglia;

7. Diritto della dogana;

8. Diritto della pesatura;
9. Diritto della banditura;
10. Diritto della caxa;
11. Diritto del quadruplo;
12. Diritto sulle pietre da pesca;
13. Diritto su i censuali;
14. Gabella dell'aquila;
15. Diritto sulle pubbliche carceri;
16. Gabella dell'uficio erariale ossia proccuratore fiscale;
17. Diritto di terraggi.

2° Che le prestazioni surrogate ai cennati proventi restino del pari abolite.

3° Che salve rimangano ai medesimi le azioni nascenti dai giudicati posteriori alla eversione della feudalità, e salvi altresì i diritti a compenso, ove loro spetti.

L'altra è del 3 aprile 1843, con la quale l'Intendente ordina: 1° che i possessori delle segrezie di Aci Reale si astenghino altresì dalla riscossione della decima del canape, del lino, e del seme del lino, e della erbageria; 2° che gli arretrati non soddisfatti su i proventi segreziali aboliti con la stessa ordinanza non che con l'altra del 24 caduto marzo, non sieno dovuti.

La terza finalmente del 21 giugno corrente anno, con cui si dichiara, che le ordinanze dei 24 marzo e 3 aprile ultimi non colpiscono i censi e laudemi di quelle terre, che i possessori delle segrezie dimostreranno esser provvenienti alla regia corte o alle segrezie da ben altri titoli di acquisto, che non è la primitiva concessione del feudo di Aci Reale contenuta nella donazione di Ruggiero del 1092.

Hanno esibito ancora i richiedenti molti altri documenti indiritti a dimostrare il possesso e la sua continuazione sino al 1841. I principali sono:

1° Una decisione del Consiglio d'intendenza di Catania del 30 aprile 1834, con cui furono rigettate le opposizioni fatte da più debitori della decima sulla canape ed il lino alle coazioni amministrative praticate dai condomini delle segrezie;

2° Una decisione della gran Corte civile di Catania del 23 aprile 1838, con cui in contraddizione dei conjugi Patanè Costa e Grasso fu fatto diritto alle domande del Monte Moltiplico di Genova, e dei signori Vico di esigere la decima su i prodotti di una proprietà acquistata dai primi. Avverso questa decisione si vede anche rigettato il ricorso dalla Corte suprema di giustizia nel 10 agosto 1839;

3° Una decisione della gran Corte dei conti del 4 dicembre 1839 approvata da S. M., per la quale fu dichiarata valida la ordinanza emessa dal sindaco di Aci Reale per la riscossione della decima su i prodotti del diritto di aquila e posto, e di quello di mezza delatura, contro un tale Ignazio Messina possessore di un vigneto in Bernano;

4° Un atto di locazione stipulato nel 25 febbrajo 1838 della decima dei canapi e lino;

5° Una decisione del Consiglio d'intendenza di Catania del 30 aprile 1834, con cui sono rigettate le opposizioni fatte alle coazioni spedite contro tre individui per le decime dei mosti, aquile e posti, decime di vettovaglie, e terraggi arretrati fino al 1830;

6° Un atto di locazione stipulato il 14 settembre 1835 delle decime di vettovaglie e pise, dei vini mosti, aquila e posto su i fondi dei comuni di Aci Reale, Aci S. Antonio e Valverde, Aci S. Filippo Catena, Aci S. Filippo, Aci Castello e Trezza, e Zaffarana Etnea;

7° Un atto di locazione stipulato nel 10 maggio 1836 del diritto di terraggio sopra i terreni di Aci Reale e di Zaffarana Etnea;

8° Tre decisioni della gran Corte civile di Catania dei giorni 26 giugno 1837, 6 dicembre 1839, e 24 gennajo 1837, relative al tarì di possesso contro i signori de Majo, Giuffrida, e Trovato Condinella.

§ II.

Titolo di acquisto della segrezia.

Per istrumento del 23 luglio 1634 il Re Filippo IV vendeva per mezzo del duca di Alcalà Vicerè e Capitan generale del regno di Sicilia, dietro le formalità d'uso, a Pier Tommaso Costa tutte le segrezie regie e le dogane della città di Aci Reale, una con gli ufici di segreto, credenziere, maestro notaro, e qualsivoglia altro secondo lo stato di possedere della regia corte. La vendita ebbe effetto per lo prezzo di once 33000, da pagarsi in Genova per lettere di cambio allo ambasciatore di S. M. C. Fu stipulato il patto della ricompra a favor del venditore, del pari che la facoltà di alienare a favore del compratore.

Da una transazione stipulata nel 1669 tra la regia corte e gli eredi del marchese Airolo si raccoglie, che il prezzo convenuto fu effettivamente soddisfatto in Genova: che D. Agostino marchese Airolo acquistò il *jus luendi* per scudi 2500, con il patto *de retro vendendo* alla regia corte: che l'esercitò comprando dal Costa le segrezie e dogane per lo prezzo di scudi 88870: che per effetto della nota prammatica della bassa del 1650 ebbe luogo la incorporazione, e varie quistioni sorsero quindi con la regia corte, alle quali diè termine la divisata transazione. Per essa gli Airolo offrirono altri 160000 reali, oltre 147000 scudi con effetto pagati alla regia corte istessa, i quali si componevano del prezzo originario delle segrezie e del jus luendi, di scudi 49386 prezzo di tande, e di altri 12840 soddisfatti in esecuzione di una precedente transazione del 1654; ed intanto la regia corte rinunziò in perpetuo al diritto della ricompra. Fra le altre condizioni della divisata transazione vi è quella che i frutti, ufici, attinenze, e pertinenze della segrezia dovessero restare per conto degli Airolo, come si trovavano al tempo della sua vendita; gli stessi che la regia corte ha esatto, e che si contengono nella relazione fatta il dì 18 dicembre 1662 per il notaro Marco Antonio Liotta di Aci, stato contutore di detta

amministrazione. Questa relazione è stata esibita a parte dai signori Vico, insieme con le informazioni prese dal segreto Gaetani nel 18 dicembre 1659 in seguito di lettere del Tribunale del real patrimonio date in Palermo il 3 dicembre 1597.

Di questi due documenti terremo in seguito discorso, allorchè si parlerà dei diversi diritti annessi alle segrezie, e della liquidazione dei loro proventi.

§ III.

Titoli di trasmessione e successione.

Nel 1673 si trovavano possessori delle segrezie gli esecutori del Monte Moltiplico di Genova, ed il signor D. Francesco Mario Balbi, i quali le alienarono a favore di Giovan Battista Vico per lo prezzo di scudi 115000, dei quali una porzione dovea essere pagata in contante tanto al Monte Airolo che al signor Balbi, da depositarsi nel banco di Genova, per un'altra porzione furono ceduti dal Vico al Balbi alcuni beni immobili, e scudi 45000 di residuo si obbligò il Vico soddisfarli in otto anni al Monte, corrispondendone intanto interesse al 4 per 100, e restando ipotecati per evizioni.

A D. Giovan Battista Vico successe D. Lazzaro Vico, il quale avendo ritardato il pagamento degli interessi su gli scudi 45000 diè causa ad un giudizio di sequestro imposto dal Monte Airolo.

Intanto nel 1695 per colpa del segreto nominato da D. Lazzaro Vico furono le segrezie incorporate alla tesoreria generale di Sicilia, e destinato un amministratore dal delegato della stessa tesoreria; ma il proccuratore del Monte essendosi obbligato di depositare nella tesoreria tutte le somme che pervennero in potere dell'amministratore, ottenne lettere dal regio tesoriere generale, per le quali gli si facea abilità di riscuotere i frutti delle dette segrezie.

Sursero quindi varie controversie tra il Vico e gli esecutori per la liquidazione delle rate esatte sia dagli esecutori sia dal Vico, quali furono il subbietto di un giudizio nel tribunale della regia gran

corte, e nel 1697 per lettere in esecuzione di sentenza del mentovato tribunale fu dato il possesso delle segrezie medesime agli esecutori del Monte, fino alla estinzione del loro credito. I quali nel 1699 ottennero dal Tribunale del real patrimonio la escorporazione, data prima cauzione, e le affittarono nel 1700 a Domenico Grasso per la somma di once 1600 l'anno; ma poi le cedettero nel 1703 per lo prezzo di scudi 43000 al principe di Campofiorito D. Luigi Reggio, il quale le rifiutò a favore di Giovanni Vico fratello di Lazzaro, che promise la ratifica ed il pagamento al Monte Moltiplico degli scudi 45000. Ma non essendo intervenuta la ratifica promessa da D. Lazzaro, nè il pagamento divisato al Monte, si mosse nuovo giudizio tra il principe di Campofiorito, il Monte Moltiplico, e i signori Vico.

Avendo i segreti nominati dagli amministratori del Monte commesso varie mancanze, novelle incorporazioni ebbero luogo nel 1705 e 1706, durante le quali la regia corte vendette due fondi appartenenti alle segrezie stesse, cioè alcune terre chiamate della Corte per il prezzo di once 600, ed un feudo detto di Gallinaro per il prezzo di once 1420, mercè due contratti del 1711 e 1712.

Il principe di Campofiorito ed il Monte Moltiplico ottennero nel 1713 la escorporazione a loro favore, ed affittarono dal 1713 al 1721 a Diego Fazio per once 1600 l'anno.

Nel 1719 essendo trapassato Lazzaro Vico senza figli discendenti, e stante i fedecommessi istituiti, il marchese Giustiniano Vico vi successe come figlio primogenito di Giovanni e fratello di Lazzaro, il quale rianimò il giudizio pendente nel tribunale della gran corte sin dal 1697.

Vari altri giudizi ancora si vennero ad avviluppare per garenzia pretesa dal Monte Moltiplico, e per nullità di enfiteusi consentita dal principe di Campofiorito, i quali durarono tutta la vita di D. Giustiniano Vico, ed ebbero termine con una transazione stipulata nel 1780 il 30 settembre 14ª indizione, tra i chiamati e sostituti al fedecommesso regolare disposto dal fu Giovan Battista Vico ed il proccuratore del Monte Moltiplico, previe le solennità legali. Per essa i signori Vico costituirono una soggiogazione annuale di on-

ce 950 col capitale di once 20000 in compenso di tutti i crediti diritti e delle azioni e pretensioni del Monte, ipotecando non solo le segrezie, ma ancora lo stato di Gallidoro posseduto da D. Salvatore Vico. Di questa transazione, dalla quale si raccoglie la storia dei fatti, si è esibita una copia in istampa intimata dal proccuratore del Monte Airolo nel 1842.

Nel 1829 i signori Vico si trovavano debitori di once 5965, tt. 16, 7, per resto di annualità decorse da settembre 1814 fino ad agosto 1828, per cui furono condannati da una sentenza del Tribunale civile di Palermo del 9 settembre dello stesso anno a pagare tal somma al Monte Airolo, ed in difetto venne fatta abilità al creditore di esercitare sulle segrezie e su gli altri beni della famiglia Vico ipotecatigli l'utile interdetto salviano.

§ IV.

Documenti della fruttificazione.

La regia scrivania di raziono nel 27 aprile 1837 eseguiva la liquidazione del frutto della dogana di terra appartenente alle segrezie mentovate sulle basi del decennio precedente all'abolizione a norma del Sovrano Rescritto del 9 agosto 1826, tenendo conto non solo dei contratti di locazione, ma ancora delle apoche pubbliche e del certificato del detentore e del cassiere di quella dogana, a seconda dell'altro Reale Rescritto del 20 agosto 1834.

Sommava la rendita annuale ad once 76, 24, 5, che fu aggiudicata dalla gran Corte dei conti ordinaria dal 1 settembre 1813, non facendo deduzione alcuna, poichè tenne fermo, che secondo l'articolo 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819 non doveano dedursi che le sole spese d'amministrazione, le quali erano state effettivamente dedotte nella coacervazione dei proventi.

Rispetto agli altri diritti dei quali si domanda la liquidazione per l'ultima domanda degli 11 marzo, si dee prima di tutto stabilire quali e quando essi fossero. Intorno a ciò vi è qualche diversità fra i due documenti esibiti dai richiedenti per determinare la esten-

sione e la compreensione dei diritti mentovati. Imperciocchè la relazione del contabile Liotta, alla quale si rimette la transazione del 1654, è più ristretta nella enumerazione dei diritti, di quello che non sieno le informazioni prese dal segreto Gaetani nel 1559. In fatti nella relazione del Liotta si legge in tre luoghi la sola assisa su gli animali grossi e minuti, e non quella sul lino, il canape, e le vettovaglie, che si legge nelle informazioni mentovate. Il Liotta parla del solo martelletto sulla carne che si macella, e non di quello sopra l'olio, i frutti di mandra, i salumi, e i pesci. Non si fa parola affatto di tre altri diritti dei quali si è chiesto il compenso, poggiandosi alle informazioni del Gaetani. Questi sono lo *erariato o proccuratore fiscale* della corte di Aci; secondo, lo scudo uno per quintale pei frutti di mandra e le tonnine; terzo, gli scudi due por ogni bottega di vino. In fine non fa parola il Liotta della delatura per le decime di vettovaglie, ma della sola decima; intorno a che è da osservare, che le decime di canape, lino, vettovaglie, e mosto furono escluse dalla domanda del dì 11 marzo 1842, perchè diritti prediali; ma poi con una supplica additativa del 29 luglio 1842 se n'è chiesta anche la liquidazione, qualora la Corte non li riputasse diritti prediali.

Ancora è da osservare rispetto agli ufici dei quali si è chiesta pure la liquidazione del compenso, che nella concessione primitiva sono mentovati gli ufici: 1° di segreto, 2° di credenziere, 3° di maestro notaro, 4° di baglio, 5° di assessori ossiano giudici, 6° di custodi; ma nella relazione del Liotta si leggono i soli ufici di credenziere, e pubblico banditore, e la gabella della baglia.

La gran Corte dei conti ordinaria ammise il titolo pei soli ufici nominativamente compresi nella concessione.

Da ultimo è da notare, che nella relazione del Liotta sopra mentovata si leggono la decima dei porcelli, dei mosti tanto in contrada Viagrande quanto di Aci, di chiaramidi, e di vettovaglie. Si leggono poi l'erbagerie, terre forti, e i terraggi dei seminerî:

La dimostrazione del coacervo della rendita di tutti i diritti cennati si pretende fare nel modo seguente:

Quella del martelletto di carne con due certificati di atti di locazione e di liberazioni da gennajo 1792 ad agosto 1802, che comprendono anche la dogana di terra;

L'altra del martelletto di pesci e di botteghe con certificati di locazioni e di liberazioni da gennajo 1792 a dicembre 1811.

Quella di pietre da pescare con certificati di locazioni, di liberazioni, e di prodotto in economia dal 1792 al 1810.

La rendita dell' uficio di baglio si vuol dimostrare con gli introiti giusta i certificati di locazione dal 1792 al 1811.

Quella del pesatore di seta di Aci Reale con i certificati dal 1796 al 1808.

L'altra del pesatore di seta di Aci S. Antonio e Filippo con i certificati dal 1792 al 1807.

Pei diritti spettanti a tre ufici di segreto, credenziere, e maestro notaro segreziale, per controrisponsali d'immessione e di estrazione per terra e per mare per infra e fuori regno; e pei diritti sulle dette immessioni ed estrazioni, compresi quelli anche dei risponsali e delle cancellazioni di plegerie, si sono prodotti varî coacervi per epoche diverse.

Gli introiti per diritti spettanti agli ufici di vice-segreto, vice-credenziere, e vice-maestro notaro, si vogliono giustificare con i certificati per immessioni ed estrazioni pel decennio dal 1803 a tutto il 1812.

Parecchi altri documenti sonosi poi prodotti relativi alle diverse specie di decime, ai terraggi, all'erbagerie, ai censi, ed alle prestazioni prediali.

Si sono anche raccolti i riveli, i quali non riscontrano con le rendite che si asseriscono derivare dai certificati di locazione e liberazione.

§ V.

Opposizioni del Comune.

Rimane ora a dar ragguaglio delle opposizioni che il comune fa alle domande dei signori Vico.

Dalla corrispondenza dell'Intendente raccogliesi, che il comune di Aci Reale pretendeva competere ad esso il diritto di ricompra delle segrezie mentovate, che intendeva compensarne il prezzo coi crediti illiquidi, e che crede poter sperimentare per deteriorazioni, usurpazioni, devastazioni, ed indebito esatto. Che una causa è stata perciò introdotta nel Tribunale civile, e recata sino alla gran Corte civile di Catania, la quale ha dichiarato la sua incompetenza sulla quistione. Che portatosi lo affare alla conoscenza di S. E. il Ministro degli affari interni, e sottoposto allo esame della Consulta di Sicilia, questa nella sessione del 23 settembre 1842 fu di avviso: che si richiedessero preliminarmente i processi esistenti nella cancelleria della gran Corte civile di Catania, che s' incaricasse l' Intendente di riferire esattamente quali dei diritti segreziali dei quali si contende, sieno della natura di quelli compresi nello articolo 1°, e quali di quelli menzionati nello articolo 2° delle reali istruzioni approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e quali sieno state le ordinanze emesse sul proposito dall'Intendente medesimo; dichiarandosi intanto che in pendenza delle sovrane determinazioni sull'assunto, ove creda il comune, possa nei termini voluti dalla legge produrre ricorso per annullamento innanzi alla suprema Corte di giustizia contro la decisione emessa dalla gran Corte civile di Catania, dichiarando la sua incompetenza, e nel caso affermativo ordinare al Proccuratore generale presso la suprema Corte, che ne sospenda ogni ulteriore procedimento, fino a che la M. S. non emetta le sue diffinitive determinazioni sulla quistione. Che la Maestà del Re si uniformò al parere della Consulta di Sicilia.

Invitato il decurionato di Aci Reale in seguito di officio del Con-

sigliere Avvocato generale a dire se esistano transazioni tra il comune ed i condomini delle segrezie, ed a dare le opportune dilucidazioni sulle domande di compenso, ha con deliberazione del giorno 15 aprile dell'anno 1842 fatto presente, che non esistono direttamente transazioni tra il suddetto comune ed i suddetti condomini, ma che in seguito di atto di compra-vendita nel giorno 16 del mese di luglio dell'anno 1466 presso notar D. Antonio di Aprea di Palermo fu la città e terra di Aci Reale alienata a D. Antonio di Mastrantonio, col patto di ricompra in qualunque tempo, e che il diritto di reluire fu anche alienato per 5000 ducati nel 1528 al barone D. Salvatore di Mastrantonio.

Che nel 2 novembre 1528 fu conchiusa transazione tra il procuratore di Aci Reale e la regia corte, nella quale il Vicerè confessando di ricevere il prezzo di 5000 fiorini per la reluizione, si obbligò di eseguirla dal Mastrantonio.

Che con atto stipulato nel 9 agosto 1430 la regia corte volle assicurate dai cittadini di Aci le gabelle ed altre rendite della baronia e territorio nella somma di once 900 annuali.

Che nel 2 novembre 1553, ad occasione che pretendeasi vendere nuovamente la città e territorio di Aci, un'altra transazione ebbe luogo con la regia corte, per la quale si confermavano le precedenti, ed eseguita la ricompra dal Mastrantonio si poneva il fisco in possesso delle rendite e gabelle della baronia e nella percezione segreziale.

Che nel 13 gennajo 1641 i cittadini a meglio riformare i loro privilegi fecero un donativo a S. M. di scudi 5000, onde reluire le segrezie da Tommaso Costa, cui erano stati venduti i frutti e proventi delle stesso nel 1634, e che il donativo venne con le sue condizioni approvato dal Vicerè per via del Tribunale del patrimonio nel 15 febbrajo 1641, e la somma venne pagata.

Che da tutte cotali transazioni risulta, che il comune non possa mai esser tenuto in qualunque anche menoma parte ai chiesti compensi, che anzi abbia diritto ad esser rifatto delle gravi somme pagate alla regia corte.

I documenti invocati non sono stati annessi, perchè si dice far

parte delle produzioni presentate alla gran Corte civile, dalle quali, secondo il decurionato, si raccoglie, che qualunque compenso resterebbe assorbito dalle somme, di cui il comune non meno che lo erario van creditori dai signori Vico per le usurpazioni e devastazioni cennate.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto le seguenti quistioni:

1° È da sommettere alla sovrana approvazione l'avviso della gran Corte dei conti del giorno 3 aprile 1839 intorno alla dogana di terra?

2° Spetta alcun compenso ai condomini delle segrezie di Aci Reale per gli aboliti ufici ed altri diritti annessi, ed in qual somma?

3° Che di ragione intorno alla domanda di compenso delle decime dei cereali, terraggi, e di tutte altre rendite prediali?

Sulla prima

Ha considerato:

Che il titolo dei richiedenti ripete la sua origine dalla concessione fatta a Pier Tommaso Costa nel 1634 da Filippo IV, riconfermata poscia con la seguente transazione del 1669 intervenuta tra la regia corte ed il marchese Airolo;

Che la divisata concessione fu a causa di prezzo effettivamente sborsato;

Che è dimostrata la legittima rappresentanza dei primi concessionari nella famiglia dei marchesi Vico, ed in altri condomini aventi causa dalla stessa;

Che nulla vi è da osservarsi intorno alla liquidazione dei proventi della dogana proposta dalla gran Corte dei conti ordinaria nella somma di ducati 230, 42. Per il che il suo avviso potrebbe rassegnarsi alla sovrana approvazione.

Sulla seconda

Ha considerato:

Che gli uficî di segreto, maestro credenziere, maestro notaro, baglio, assessore, e custodi della segrezia, sono specificamente contenuti nel titolo di acquisto delle segrezie di Aci Reale, e che i quindici diritti annessi aboliti con la ordinanza dell'Intendente di Catania del giorno 24 marzo 1843, esclusi i terraggi e le decime, sono noverati fra quelli che faceano parte dei proventi delle segrezie istesse al tempo della concessione fattane dalla regia corte, e che doveano essere conservati a favore dei concessionarî, secondo i patti della transazione del 1669;

Che non può negarsene il corrispondente compenso ai condomini delle segrezie di Aci, cui furono dalla regia corte venduti;

Che da tutti gli elementi di valutazione presentati dalle parti richiedenti, e raccolti da questa gran Corte in difetto di un legale compiuto coacervo, rilevasi che siffatti uficî e diritti annessi non poteano dare complessivamente che una rendita annuale di ducati 520 a quanto debbe sommare il compenso.

Sulla terza

Rispetto alle decime, ai terraggi, ai censi, ed alle altre rendite prediali ha considerato:

Che le ordinanze dell'Intendente dei 24 marzo, 3 aprile, e 21 giugno corrente anno non riguardano se non quelle prestazioni abusive, le quali non riconoscevano un titolo speciale che ne garentisse la legittimità, ma che si fondavano sulla concessione feudale del territorio di Aci, contenuta nella donazione di Ruggiero del 1092;

Che l'Intendente istesso, oltre la salvezza di ragioni fatta nella sua primitiva ordinanza del 24 marzo, l'ha pure apertamente dichiarato nella ultima del 21 giugno corrente anno;

Che i signori Vico vantando ben altri titoli che non è la de-

nazione di Ruggiero alla riscossione delle rendite prediali, possono farli valere nei modi di legge innanzi i magistrati competenti, onde riscuotere dai loro enfiteuti, terraggieri, o debitori di decime, le prestazioni per avventura dovute;

Che fino a tanto non abbiano fatto sperimento giuridico dei loro titoli, nessuna ragione di compenso può loro sorgere contro la regia corte per effetto delle concessioni e transazioni del 1634 e 1669;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

1° Potersi sottoporre alla sovrana approvazione lo avviso della gran Corte dei conti ordinaria del 3 aprile 1839, per lo quale fu liquidato il compenso a D. Giustiniano Vico ed Arezzo, ed altri condomini della segrezia di Aci Reale, per l'abolita dogana di terra dello stesso comune, nell' annua rendita perpetua di once 76, tt. 24, 5, pari a ducati 230, 42, con gli arretrati dal 1813, pagabili ben vero quelli sino a dicembre 1841 con le norme dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

2° Rimanere liquidato il compenso dovuto ai condomini suddetti nelle rate rispettive per tutti gli altri diritti ed uficî aboliti appartenenti alle dette segrezie, eccetto i censi, le decime, i terraggi, ed ogni altra prestazione prediale, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 520, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò a contare dal giorno 24 marzo 1843.

3° E quanto alla domanda di compenso relativa ai divisati censi, decime, terraggi, ed ogni altra prestazione prediale,

È di avviso

Rinviarsi i suddetti condomini a provvedersi innanzi chi e come di legge, per far valere la legittimità dei loro titoli per tutte le conseguenze di diritto.

Per le rendite come sopra liquidate, ed arretrati corrispondenti, non sarà fatto pagamento ai suddetti condomini, se non intesi il Monte Moltiplico Airolo di Genova, D. Pasquale e D. Michele Rosa Russo, suora Maria Carmela e suora Maria Concezione Vico religiose nel monistero di S. Benedetto di Catania, il barone D. Salvatore Venerando, barone D. Pasquale e D. Rosario Pennisi Cagnone, il barone D. Paolo Nicolosi, D. Giacomo, D. Angelo e D. Francesco Pennisi Colonna, Donna Maria Vico in Pennisi, e D. Paolo Pennisi, D. Mariano Fiorini, D. Ignazio Platania Grassi, D. Rosario Grassi, e D. Giuseppe Patanè Costa, per le ragioni che possono rappresentarvi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 dicembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese di S. Floro D. Camillo Zappata, e cavaliere D. Pietro Zappata, per compenso del diritto denominato tarì di possessione nel comune di Noto.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese di S. Floro D. Camillo, ed il cavaliero D. Pietro Zappata de Cardenas Gargallo con domanda presentata a questa gran Corte a 10 luglio 1843 hanno esposto, che per un provvedimento emesso dall' Intendente di Noto a 5 aprile 1843 sono stati intimati a giustificare infra il termine di giorni otto la natura del diritto di esigere grani dieci per ogni ducati tre sul valore di tutte le compre e vendite, enfiteusi, e trasferimenti di

proprietà, da essi loro esercitato in Noto e suo territorio, con prevenzione che scorso un tal termine, ed in caso di evasiva risposta, si sarebbe proceduto a sospendere la esazione.

Che in vista di ciò hanno presentato a quell' Intendente tutti i loro titoli giustificativi a riscuotere, non solo il diritto su riferito, ma ben anco tutti gli altri che annessi alle segrezie di Noto furono ai di loro autori venduti dalla regia corte nel 1637.

E nell'aspettativa che quel Consiglio d' intendenza, presso cui è pendente l'esame dell'affare, li mantenga nel pacifico possesso dei loro diritti, come non colpiti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e da altre precedenti disposizioni, han chiesto, nel caso subordinato che diversamente si opinasse, la restituzione del capitale di once 18000 dai loro autori sborsato per lo acquisto delle segrezie di Noto, o la liquidazione del corrispondente compenso.

A confortare la loro domanda han presentato un contratto stipulato presso l'officio del luogotenente di protonotaro a 16 gengajo 1637, con cui la regia corte vendeva a D. Mariano di Lorenzo il diritto di ricompra delle segrezie e dogane della città di Noto, con tutte le gabelle, introiti, proventi, ufici di segreto, credenziere, maestro notaro, ed altro alle stesse annessi, che trovavansi vendute col patto di ricompra ai signori Cristofaro e Giacinto Papè per lo prezzo di once 9000.

La divisata vendita avea luogo per lo prezzo di once 18000, cioè once 9000 per la reluizione delle suddette segrezie da potere dei signori Papè da pagarsi alla stipulazione del contratto, ed once 9000 in beneficio della regia corte, da corrispondersi in quanto ad once 2000 in contanti, ed il rimanente con dilazione.

Alla fine dell' enunciato contratto di vendita trovansi trascritte le partite di banco e pubbliche apoche, comprovanti il pagamento dello intero prezzo di once 18000.

Esibivano inoltre un albero dimostrante la loro discendenza dal primo acquisitore D. Mariano di Lorenzo.

Un dispaccio patrimoniale del 18 ottobre 1743, con cui si ordina al segreto di Noto di mantenere il marchese di S. Floro

nel possesso del divisato diritto del tarì di possessione, e di tutti altri diritti annessi alle segrezie di quella città.

Altro dispaccio del regio collettore signor barone Avarna spedito per la riscossione del diritto in disamina il 24 luglio 1759,

Altro dispaccio spedito d'ordine del duca di Gualtieri conservatore generale e giudice delegato delle cause sul diritto di decima e tarì, spedito a 5 maggio 1813, dietro il motivo fiscale del collettore Dragonetti di non essere stato abolito dal parlamento del 1812 il diritto in disamina.

Lettere osservatoriali della sentenza del tribunale del concistoro, con la quale furono rigettate le domande di D. Salvatore Fatta per la pretesa esenzione del ripetuto diritto.

Due sentenze in via di appello emesse dal Tribunale civile di Siracusa il dì 8 luglio 1819, con le quali furono condannati al pagamento del ripetuto diritto D. Gaetano Talamo, e D. Giovanni Lissandrello.

E finalmente numero nove apoche stipulate per la riscossione del diritto in disamina in varie epoche dall'anno 1744 sino al 14 giugno 1843.

Invitato l'Intendente di Noto per apprestare dei schiarimenti sulla indole e sull'esercizio del diritto su divisato, e circa i provvedimenti che avrebbe emesso, ha con suo foglio del 15 luglio 1843 manifestato, che per poter dare distinta conoscenza della cosa, ed emettere da sua parte le convenienti disposizioni, attendeva risposta dal sindaco e primo eletto di quel comune da lui sull'obbietto incaricati.

In seguito lo stesso Intendente con foglio del 10 agosto 1843 trasmise copia di un provvedimento, per lo quale ordinavasi la cessazione del diritto in parola, perchè abolito tanto dalla legge del 1813, che dal Real Decreto del 30 novembre 1824.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha disaminata la quistione, se possa darsi luogo ad attribuzione di compenso a pro del marchese di S. Floro e del cavaliere Zappata per l'abolito diritto del tarì di possessione:

Ed ha considerato:

Che dal titolo istesso in che si fondano le istanze dei ricorrenti, vale a dire dall'atto di acquisto stipulato a 16 gennajo 1637 dal luogotenente del protonotaro, risulta che il diritto venduto dalla regia corte al loro autore D. Mariano di Lorenzo si fu quello della ricompra delle segrezie e dogane della città di Noto, che trovavansi alienate con tal patto a Cristofaro e Giacinto Papè per lo prezzo di once 9000;

Che fatto il pagamento di questa somma ai primi compratori Papè, e soddisfatte alla regia corte le altre once 9000 compimento delle once 18000, intero prezzo pattuito, il compratore venne ad acquistare le segrezie e le dogane anzidette, di cui il diritto del tarì di possessione è uno dei cespiti;

Che per virtù degli articoli 3° e 9° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 un termine improrogabile di tre mesi fu stabilito per promuovere i possessori dei diritti segreziali le convenienti domande di compenso e liquidazione. Elasso quindi questo termine fatale è preclusa ogni via a chiedere l'indennizzamento dei diritti aboliti;

Che i petenti non produssero le loro domande nel termine dalla legge stabilito, e quindi non può per gli stessi darsi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

I Appendice.

Decisioni pronunziate nei precedenti semestri, ed approvate con Sovrani Rescritti posteriori alla pubblicazione.

22 giugno 1843.

Sulla supplica dell'Arcivescovo di Messina, per avere accordato nuovo termine a presentar domanda di compenso per diritti sulla estrazione dei cereali, appartenenti alla eredità di Antonino Marullo.

Il Pubblico Ministero ha dato conoscenza alla gran Corte di una ministeriale di S. E. il Ministro delle finanze del 20 maggio 1843, con cui si trasmette la supplica dell'Arcivescovo di Messina, chiedente che malgrado l'elasso del termine possa produrre i titoli per liquidazione di compenso di talune rendite, che dice appartenere all'Arcivescovo pro tempore di quella diocesi, affinchè questa gran Corte delegata faccia rapporto con quanto le occorra.

Per disposizione del Pubblico Ministero il Segretario generale incaricato di preparare un sunto per proporsi in gran Corte, ha presentata la sua relazione in iscritto come appresso:

« La regia corte per contratto agli atti di notar Mariano Cri-
« safulli di Messina sotto il dì 4 dicembre 1563 vendetto a Vin-
« cenzo Villadicani grano uno sull'estrazioni dei cereali per fuori
« regno per lo prezzo di once 3200. »

« Per contratto di rivendizione in notaro Antonino la Zara a

« 4 maggio 1588 il detto grano uno fu rivenduto dal detto Vil-
« ladicani a Donna Antonia Spinola e D. Tommaso Marullo. »

« Costoro per mandato di assento del dì 11 ottobre 1588 si as-
« sentarono piccoli tre per cadauno. »

« L'Arcivescovo di Messina chiede piccolo uno e mezzo dipendente dai piccoli tre di Marullo. »

« Questi piccoli tre furono ricomprati dalla regia corte per due
« contratti di rivendizione agli atti del luogotenente di protono-
« taro, l'uno nel dì 23 gennajo 1781, l'altro a 19 febbrajo 1781. »

« In tali contratti sono enunciati tutti i passaggi dei detti pic-
« coli tre incominciando da Tommaso Marullo, e sono i seguenti: »

« Da costui per mandato di assento del 3 novembre 1618 pas-
« sarono quanto a piccolo uno e mezzo in persona di Violante
« Marullo e Migliaccio, e l'altro piccolo uno e mezzo in Girolamo
« d'Alfieri per atto d'aggiudicazione della regia corte pretoriana
« del dì 17 aprile 1639, e mandato di assento del 6 settembre
« 1639. »

« Il piccolo uno e mezzo di Donna Violante Marullo passò per
« testamento della stessa nel suo figlio Gerardo Migliaccio, che
« se lo assentò a 31 gennajo 1641. »

« Indi in D. Ignazio Migliaccio figlio ed erede del detto Ge-
« rardo per assento del 14 febbrajo 1656. »

« Indi in D. Mariano Migliaccio principe di Baucina per assento
« del 15 marzo 1686. »

« Indi in D. Ignazio Migliaccio figlio del detto principe per as-
« sento del 4 marzo 1732. »

« Indi in D. Antonino Migliaccio per sentenza del Tribunale del
« real patrimonio del 10 dicembre 1746. »

« In ultimo in D. Mariano Migliaccio per assento del 15 no-
« vembre 1753. »

» Da potere di costui fu ricomprato dalla regia corte pel ci-
« tato contratto del 23 gennajo 1781. »

« L'altro piccolo uno e mezzo di Girolamo d'Alfieri per atto
« di accordio in notar D. Pietro Grasso a 3 maggio 1643 passò
« in D. Francesco e Donna Antonia Branciforti duca e duchessa
« di S. Giovanni, i quali se lo assentarono a 1 giugno 1645. »

« A 6 giugno 1645 fu assentato a nome di Donna Antonia Bran-
« ciforti e Gioeni duchessa di S. Giovanni e principessa di Vil-
« lanova. » .

« A 18 ottobre 1683 passò in D. Annibale Branciforti e No-
« tarbartolo erede dei predetti duca e duchessa di S. Giovanni.»

« A 30 marzo 1688 fu assentato a nome di D. Giuseppe Bran-
« ciforti e Notarbartolo principe di Villanova.»

« A 5 settembre 1695 fu incorporato alla regia corte.»

« A 16 novembre 1697 fu escorporato ed assentato nuovamente
« a nome del detto D. Giuseppe Branciforti.»

« A 6 luglio 1746 fu assentato a nome di D. Domenico Corvino
« e Caccamo principe di Villanova e Castelforte.»

« A 31 ottobre 1746 fu venduto col privilegio delle strade To-
« ledo e Macqueda per contratto in notar D. Filippo Lionti a Donna
« Giovanna Pellicani per le persone da nominare.»

« A 12 marzo 1747 per atto in notar Cristofaro Ragusa la detta
« Pellicani nominò per tre quarti di piccolo D. Salvatore Cincione,
« per altri tre quarti di piccolo D. Felice Cincione.»

« In ultimo detto piccolo uno e mezzo fu assentato, quanto a
« $^{6}/_{16}$ a nome di D. Felice Cincione, $^{12}/_{16}$ a nome di D. Giovanni
« Travali maritali nomine di Donna Anna Maria Cincione, e $^{3}/_{16}$
« a nome di D. Leonardo Spadafora maritali nomine di Donna
« Gaetana Maria Cincione, per assenti dei 12 febbrajo 1770, 17
« giugno 1773, e 19 febbrajo 1781.»

« Da potere di costoro ricomprò la regia corte il piccolo uno
« e mezzo pel citato contratto del 19 febbrajo 1781.»

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Tenuta presente la sopra trascritta relazione del Segretario generale:

Osservato, che il danaro uno e mezzo reclamato in nome della eredità di Antonino Marullo dall'Arcivescovo di Messina, si trova ricomprato ed incamerato alla regia corte con i contratti dei 23

gennajo 1781 e 19 febbrajo 1781; in conseguenza nessun diritto può rimanere ai fedecommessarî della detta eredità per avanzare qualsiasi domanda;

Per lo decorrimento poi di tutti i termini, rispettandosi le precedenti sovrane disposizioni, non potendosi proporre alcuna nuova riabilitazione per qualunque causa;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Delibera

Rassegnarsi a S. E. il Ministro delle finanze, non doversi accordare nuovo termine all'Arcivescovo di Messina a produrre domanda per liquidazione di compenso pel danaro uno e mezzo sulla estrazione dei cereali, una volta appartenente alla eredità di Antonino Marullo.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda degli eredi del Principe di Paternò, per compenso del diritto di pascolo sopra alcuni fondi nel principato di Paternò.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi del principe di Paternò han presentato nel 27 gennajo 1843 domanda, per un preteso compenso del diritto di pascolo nei primi sei mesi dell'anno nelle tenute dei così detti feudi *ideali* del principato di Paternò.

A confortare la loro domanda hanno esibito un'ordinanza dell'Intendente di Catania del 26 novembre 1842, con cui si ordina di astenersi gli eredi tutti dall'uso del divisato diritto: si dichiara cessata ogni prestazione surrogata a quell'uso signorile: e si fa

salvo all'ex-feudatario e suoi aventi causa ogni diritto che forse può loro derivare da convenzioni o da giudicati posteriori all'eversione della feudalità, e salvo altresì il diritto a compenso, ove loro competa, da sperimentarlo innanzi i magistrati competenti.

Han presentato ancora una copia in istampa senza legalità di un istrumento di vendita pacto luendi della terra e torre di Paternò, fatta dal Re Alfonso a Guglielmo Raimondo Moncada nel 1456.

Nella tornata del 10 marzo ultimo fu da questa gran Corte ordinato, che gli istanti nel termine di giorni quaranta presentassero i titoli legittimi, che si potessero ammettere per dar luogo ad una regolare liquidazione di compenso.

Niuno adempimento si è dato da parte degli interessati alla su indicata deliberazione. Ma con istanza a firma del duca di S. Giovanni si è fatto presente, che la domanda di compenso era stata inoltrata subordinatamente alla rivocazione della ordinanza emessa dall'Intendente; che la Maestà del Re avendo annullata la divisata ordinanza, rinviando le parti ai magistrati ordinarî, era oziosa la domanda presentata; che perciò pregava la gran Corte delegata di desistere da ogni altro provvedimento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se possa esservi luogo a deliberare sulla domanda di compenso presentata dagli eredi Paternò;

Ed ha considerato:

Che il duca di S. Giovanni ha dichiarato di desistere dalla sua istanza;

Che gli altri coeredi non avendo presentato alcun documento giustificativo della loro primitiva domanda di compenso, nè dato alcun adempimento alla preparatoria di questa gran Corte, non vi può esser luogo a conoscere della pretesa attribuzione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potere esser luogo a deliberare sulla domanda di compenso presentata a questa gran Corte.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1843.

---

31 marzo 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Giuseppe Giambertone, per compenso del dazio sull'olio del territorio di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con istrumento del 9 agosto 1767 fu per gli atti del luogotenente di protonotaro, ed in seguito di subasta, venduto dalla regia corte al signor D. Vincenzo Speciale per persona da nominare il jus luendi del dazio di tarì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estraeva a piedi ed a torchio dalla città di Girgenti: il quale dazio trovavasi già alienato ad un tal Scribani, da cui trasmesso alla marchesa Doria Spinola.

L'intero prezzo si fu di once 1445, 12, 13, 2, delle quali once 554, 16, 7, dovute alla marchesa Spinola, ed once 890, 26, gr. 6, 2, vennero depositate in banco per pagarsi al regio erario.

Nel dì 21 aprile 1768 il signor Speciale nominò la persona del barone D. Ignazio Giambertone per acquisto di un tal diritto.

Il cardinale Spinola e suoi fratelli possessori del dazio mentovato il rivendettero a favore del barone di Mezzo grano D. Ignazio Giambertone, ricevendone il prezzo di once 554, 16, 7. E come un tal prezzo fu sborsato di danaro della signora Donna Natala Romano, formandone soggiogazione contro il Giambertone di once 27, 21 annuali, così vi fu surrogazione di ragioni a fa-

vore della creditrice Romano. Ciò ebbe luogo por istrumento del dì 11 giugno 1768 per gli atti dello stesso luogotenente di protonotaro.

Con testamento del 6 gennajo 1802 il marchese D. Ignazio Giambertono seniore istituiva erede universale il marchesino D. Ignazio, il quale con istrumento di capitoli nuziali del giorno 11 dicembre 1839 assegna a suo figlio D. Giuseppe fra gli altri beni il dazio di cui è parola.

Questo ultimo ha presentato domanda alla gran Corte delegata per la restituzione del prezzo in caso che cessasse la percezione della gabella , ovvero la liquidazione del compenso , deducendo però la incompetenza della Corte stessa per conoscere del suo diritto , il quale non crede che sia compreso nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Esibisce per documenti , oltre i due istrumenti mentovati dei 9 agosto 1767 ed 11 giugno 1768, anche l'atto di nomina del 21 aprile dello stesso anno; la partita di banco di once 554, 16, 7, pagate ai signori Spinola; due certificati inter caetera del testamento, e dei capitoli matrimoniali mentovati di sopra; o un precetto pel pagamento del dazio del 9 novembre 1841 fatto da un usciere comunale a D. Pietro Alaimo , e vidimato dal sindaco , per dimostrare di essere tuttavia nel possesso di esigere lo stesso.

Con deliberazione del 2 settembre 1842 la gran Corte dei conti delegata ordinò , che il richiedente fra due mesi presentasse il coacervo decennale dei proventi del dazio.

Nel 22 novembre 1842 il proccuratore del sig. Giambertone espose alla gran Corte con sua memoria, di essere inabile a giustificare con analoghi documenti il coacervo istesso, per la ragione di essere stata la gabella in parola esatta economicamente , e senza annotazione in regolari registri. Se non che il richiedente ed i suoi autori in ogni anno facevano eseguire la stima da un regio agrimensore per avere una preventiva conoscenza del prodotto della gabella.

Laonde si è fatto a cercare un certificato del regio agrimensore di Girgenti D. Calogero Sajeva, che contesta l' estimazione

per la produzione delle olive e dell' olio in quel territorio dal 1832 al 1841, certificato che si esibisce legalizzato dal sindaco. Si raccoglie dallo stesso, che il numero delle macine di olive sommi a 26984, e l'olio a quintali 6746, la cui decima parte sia di 674 $^{6}/_{10}$ annuali. E però la gabella di tarì sei a quintale darebbe un prodotto annuo di once 135.

Domanda quindi che per tale fosse ritenuta la rendita della stessa. Che se poi siffatta dimostrazione non sembrasse bastevole, ordinasse la gran Corte una perizia, ovvero altro mezzo d'istruzione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al marchese Giambertone, in quali termini, ed in che somma;

Ed ha considerato:

Che la domanda del richiedente è fondata sopra un titolo legittimo, che gli dava diritto alla percezione del dazio sull' olio nel comune di Girgenti, qual' è l'istrumento del 9 agosto 1767;

Che il prezzo dell'acquisto vedesi effettivamente sborsato dall'autore del Giambertone;

Che essendosi fatto luogo all'abolizione del dazio divisato, il diritto al compenso debbe consistere in un' annua rendita da liquidarsi sul coacervo del fruttato precedente a dicembre 1841, e da durare fintanto che al comune non piaccia restituire l'originario prezzo ricevuto ai termini del contratto, come è stato da questa gran Corte avvisato per simile domanda della principessa di Patti contro il comune di Tripi, e da S. M. sovranamente sancito con Reale Rescritto del 18 febbrajo corrente anno;

Che da tutti gli elementi di liquidazione che offrono i documenti presentati raccogliesi, non aver potuto il Giambertone esigere una rendita maggiore di ducati 216, 50 annuali;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Girgenti al marchese D. Giuseppe Giambertone e Palermo, per lo dazio oleario in detto comune, nella rendita di annui ducati 216, 50, sino alla reluiziono a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitalo originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Cosl deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

17 marzo 1843.

Sulla domanda dell'Agente del Contenzioso, per compenso dei diritti di dogana e segrezia di Nicosia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Agente del Contenzioso con domanda presentata a 16 giugno 1842 ha esposto, che col Real Decreto del 28 maggio 1837 approvandosi le deliberazioni emesse dalla gran Corte dei conti a 12 marzo 1828 e 27 aprile 1836 per l'ammessione del titolo e liquidazione di compenso spettante al cavaliere D. Giovanni della Vallo ed altri condomini delle abolite dogane di terra e segrezie di Nicosia, fu loro assegnata a titolo di compenso l'annua somma di once 463, 1, 16 sulla tesororia generale, a decorrere dal 1 gennajo 1825; o furono fatti salvi al regio erario i diritti derivanti dal Sovrano Rescritto del 27 agosto 1825 contro i comuni, che con l'abolizione vennero affrancati dai pesi relativi.

Cho essendo i diritti diversi annessi alle dette abolite segrezie o dogane di Nicosia compresi nella categoria delle dogane interne e segrezie, la cui soppressione cedè tutta ad utilità dei singoli e della città di Nicosia, como università, fu perciò cho esso Agente del Contenzioso nelle interesse della tesoreria generalo

convenne innanzi al Tribunale civile di Catania il comune di Nicosia, perchè fosse condannato a pagare al regio erario la suddetta annua somma di once 463, 1, 12, che dal regio erario istesso si corrisponde ai condomini della segrezia, unitamente ai decorsi dal 1 gennajo 1825, ovvero sulla somma che dal magistrato si fosse giudicata conveniente.

E che nella pendenza di tale giudizio a porre in salvo l'interesse del regio erario, in linea subordinata viene a domandare di liquidarsi dalla gran Corte dei conti delegata la somma annuale che gravitar debba a carico del comune di Nicosia, nella intera quantità delle suddette once 463, 1, 12, o in quanto crederà conveniente, con i decorsi e spese.

In appoggio di tale domanda si è esibito estratto della deliberazione suddetta della gran Corte dei conti del 27 aprile 1836 approvata col cennato Real Decreto.

Con deliberazione preparatoria del 5 agosto 1842 la gran Corte dispose di prendersi conto dall'Agente del Contenzioso della pronunciazione del Tribunale civile di Catania, riservandosi in vista della stessa le ulteriori provvidenze.

L'Agente del Contenzioso in data degli 11 marzo 1843 riferì, che una sentenza di riunione di contumacia avea pronunciato il Tribunale civile di Catania, per non esservi stata costituzione del primo eletto ma del solo sindaco; e che in seguito in grado di contumacia riunita, sul fine di non ricevere proposta dal comune per la non tentata conciliazione, si era dovuto tentare questo esperimento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se sievi materia a deliberare in via di liquidazione di compenso;

E ritenuta la domanda nel modo subordinato come è stata proposta;

Ha considerato:

Che per lo esperimento della riserva delle ragioni fatta nello interesse del regio erario col Decreto del 28 maggio 1837 da parte dell'Agente del Contenzioso si è di già adita l'autorità giudiziaria, provocandosi la condanna del comune di Nicosia allo indennizzamento dell'annua rendita di once 463, 1, 12, liquidata a carico della tesoreria di Sicilia per quelle abolite dogane di terra e segrezie. E ciò sul motivo che i diritti diversi annessi alle abolite segrezie e dogane di Nicosia erano nel fatto compresi nella categoria delle dogane interne e segrezie territoriali, la cui soppressione cedè interamente a vantaggio dei singoli e del comune di Nicosia;

Che nella pendenza di siffatto giudizio, non peranco espletato, non essendovi ulteriormente luogo a liquidazione di rendita in surrogato dei diritti doganali e segreziali aboliti, liquidazione già sanzionata col cennato Real Decreto del 28 maggio 1837, manca per questa gran Corte delegata ogni materia ad esame. E sarà dal giudizio del magistrato competente a conoscerne, che dovrà dipendere la indennizzazione domandata nello interesse del regio erario, per quell'annua rendita che dalla tesoreria si corrisponde ai possessori della cessata segrezia di Nicosia;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 novembre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Principe e della Principessa di Furnari, di D. Giovanni Bertolami, e D. Giuseppe Stancanelli, per compenso del tarì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Furnari.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe e la principessa di Furnari con domanda presentata a questa gran Corte il giorno 16 marzo 1842 hanno esposto, che dagli autori dell'illustre D. Lorenzo Marziani principe di Furnari fu nel 1712 comprato dalla regia corte col verbo regio e pel prezzo di once 120 il dazio di tarì sei a quintale sull'olio del comune e territorio di Furnari; che Carlo VI credendo essere stata lesa la regia corte nel prezzo di tutte le vendizioni fatte, ordinò nel 1720 il sequestro di tutti i cespiti alienati, e ne stabilì posteriormente il dissequestro mediante il pagamento del terzo del capitale sborsato per la primitiva compra; che in effetto il principe di Furnari pagò nel 1730 altre once 40 corrispondenti al terzo del primo capitale, ed ottenne la escorporazione del dazio, rilasciando anche alla regia corte i frutti percepiti dal 1722 al 1730; che in seguito dietro una denunzia avanzò il regio fisco libello contro il principe di Furnari per dichiararsi nullo il contratto di vendita per lesione enormissima, e sequestrò in pari tempo i frutti del dazio; che nel 1799 per transazione presso gli atti del luogotenente del protonotaro fu dalla regia corte rivenduto il dazio divisato al principe di Furnari senza speranza di ricompra sotto il verbo regio pel prezzo di once 2750; che godutasi sino al 1840 dalla famiglia Furnari la percezione del dazio, ne fu in agosto dell'anno stesso fatta vendita a D. Giuseppe Stancanelli pel prezzo di once 1250, restando però libero da qualunque dazio l'olio provveniente dalle produzioni dei feudi Carone e Mortellito appartenenti alla venditrice principessa di Fur-

nari: che pende innanzi il Consiglio d'intendenza di Messina una lite pel diritto della ricompra che ingiustamente si pretende esercitare dal sindaco del comune di Furnari; e che finalmente quantunque gli istanti fossero sicuri di non potere tal dazio essere compreso nella classe dei diritti feudali pure, onde evitare qualunque sinistro, e per adempimento anche della garenzia promessa in favore del compratore Stancanelli, riserbandosi sempre espressamente d'insistere innanzi il divisato Consiglio d'intendenza contro la pretensione del sindaco del comune, domandano che piaccia alla gran Corte liquidare il compenso pel dazio suddetto dovuto, ed ordinare di conseguenza la restituzione del danaro pagato, cioè in quanto ad once 1250 a favore del compratore Stancanelli, ed il rimanente a favore della principessa di Furnari.

Con un'altra domanda presentata il giorno 14 marzo 1842, oggi riunita alla mentovata per ordine di questa gran Corte, hanno i signori D. Giovanni Bertolami e Sottile, e D. Giuseppe Stancanelli, dietro avere citate le varie disposizioni sovrane circa alla reluizione del dazio in parola, fatto presente che il dazio sull'olio di Furnari comprato per lo Stancanelli dalla principessa di Furnari si appartiene al detto di Bertolami; che nel giudizio che pende innanzi il Consiglio d'intendenza di Messina fu fatto costare, che il prezzo da restituirsi per la reluizione del dazio pretesa dal sindaco di Furnari ascendeva ad once 2750; che quel Consiglio era già in grado di poter decidere, quando l'Intendente di Messina con circolare diretta ai sindaci di sua dipendenza dichiarò per errore il dazio sull'olio abolito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; che un tal dazio non poteva essere colpito dal cennato Decreto, perchè era già stato abolito dal parlamento del 1813, perchè il Decreto suddetto non deroga le anteriori sovrane disposizioni circa al modo della reluizione sull'olio, perchè il compenso pei diritti aboliti deve calcolarsi sul coacervo, quale misura fu dal Real Governo riprovata con ministeriale del 4 gennajo 1836 nella quistione di ricompra del dazio in parola tra il principe di Maletto ed i comuni di Venetico, S. Martino, e Roccella, perchè finalmente trattandosi nella specie di cosa venduta

dalla regia corte , non può privarsene il proprietario che mediante la restituzione del prezzo capitale. Tuttavolta volendo gli istanti, previe tutte le riserve e proteste, agire con cautela, han chiesto che piaccia alla gran Corte dichiarare se debba o no il dazio sull'olio comprendersi fra i diritti feudali aboliti, e nel caso affermativo liquidarne il compenso contro chi di diritto.

In sostegno di tali domande si sono presentati i seguenti documenti:

1° Transazione debitamente legalizzata del 25 settembre 1799 tra la regia corte e D. Lorenzo Marziani principe di Furnari, da cui si rileva che nel 1712 fu venduto agli autori del Furnari dalla regia corte il dazio sull'olio del comune e territorio di Furnari pel prezzo di once 120; che nel 1720 fu sequestrato un tal dazio , e restituito quindi al Furnari nel 1730 mediante il pagamento di altre once 40, ed il rilascio in favore della regia corte dei frutti percepiti dal 1722 al 1730 ; che dietro una denunzia di grave lesione nel contratto di vendita sequestrò la regia corte i frutti del dazio, ma dopo un lungo litigio fu conchiusa la transazione del 25 settembre 1799, in forza della quale fu rivenduto il dazio al principe di Furnari non che il diritto di ricompra, e ciò pel prezzo di once 1610 , comprese le once 120 pagate per la compra primitiva nel 1712, ed once 218 , 20, 17 , percepite dalla regia corte per l'ultimo sequestro dei frutti del dazio, per cui il prezzo da pagarsi rimase in once 1271, 9, 3, delle quali in quanto ad once 181, 9, 3 furono pagate dal Furnari alla stipula della transazione, e le rimanenti once 1090 si obbligò pagarle nel corso di tre anni in tre eguali catameni, con soddisfarne anche i frutti al 5 per 100 a scaletta; in seno alla stessa transazione confessa la regia corte di avere anche ricevuto le once 40 pagate dal Furnari nel 1730 per la terza parte del prezzo della primitiva compra;

2° Apoca degli 11 agosto 1840 fatta dal proccuratore della principessa di Furnari in favore di D. Giuseppe Stancanelli per once 1250 pel prezzo della vendita fatta il 2 agosto suddetto dell'intero diritto di esigere annualmente tarì sei sopra ogni quin-

tale d'olio, *che la principessa di Furnari produrrà nei suoi ex-feudi di Carone e Mortellito.* Nell' atto di vendita del 2 agosto 1840 inserito in detta apoca, non che nella rattifica dello stesso si legge in vece, che fu allo Stancanelli venduto il diritto di esigere tarì sei a quintale sull'olio dell'intero territorio di Furnari, tranne solo quello che la principessa di Furnari produrrà nei suoi ex-feudi di Carone e Mortellito;

3° Dichiarazione fatta sotto il giorno 11 agosto 1840 da D. Giuseppe Stancanelli in favore del Dr. D. Giovanni Bertolami pel diritto di tarì sei a quintale sull' olio del territorio di Furnari, tranne quella degli ex-feudi di Carone e Mortellito, comprato dallo Stancanelli dalla principessa di Furnari;

4° Procura in brevetto fatta dai detti signori Stancanelli e Bertolami in persona di D. Michele Bertolami.

Da un atto decurionale del 7 febbrajo 1841 rilevasi, che il decurionato del comune di Furnari volendo ricomprare il dazio sull'olio, deliberò di farsi dichiarare dal Consiglio d' intendenza di Messina con la contraddizione dell'interessato il prezzo reale della ricompra.

In due petizioni ultime i signori Stancanelli e Bertolami fanno presente, che a provare la legale fruttificazione del dazio negli anni del decennio ultimo mancano i documenti della percezione avvenuta, e che non poterono essi ottenere dall' intendenza di Messina il certificato dei discarichi fatti dal sindaco di Furnari a quell'Intendente della produzione dell'olio: che in mancanza di siffatti documenti intendono provare con la transazione del 1799 tra la regia corte ed il principe di Furnari il fruttato del dazio all' epoca dello acquisto, e con un certificato del percettore comunale di Furnari, incaricato dall'Intendente di Messina della percezione del passato anno 1842, il fruttato attuale. Affermano che dall'atto del 1799 si rilevi, che l'avvocato fiscale pria di venire alla transazione bramata dal principe di Furnari fece eseguire una perizia, dalla quale la rendita annua del dazio fu calcolata in once 296; che dal certificato del percettore di Furnari del 2 novembre 1842 si rilevi il totale introito della percezione del-

l' anno 1842 montare a circa once 600; che si è tal certificato prodotto dai possessori del dazio, perchè la Corte possa calcolare il compenso loro dovuto confrontando l'anno pieno 1842 con l'anno sterile; in fine che dalla deliberazione del decurionato di Furnari del 7 febbrajo 1841, approvata dall' Intendente della provincia, rilevasi che i baroni Longo e Perrelli offrirono per l'arrendamento del dazio la somma di once 120 annue, salvo l'aumento sperabile alla subasta, epperò mostra che anche a confessione del comune di Furnari l'annuo reddito del dazio non può in ogni caso esser minore di once 120.

I ricorrenti si sono sforzati di accertare il prezzo originario del dazio mostrando, che esso non si ricava dall' atto primo di vendita fatta dalla regia corte al principe di Furnari per once 120, siccome il sindaco di Furnari faceasi a pretendere innanti il Consiglio d' intendenza di Messina, ma risulta dalla transazione del 1799, per la quale purgossi la lesione dei precedenti contratti, e fu confessato il prezzo totale essere di once 1650, e dell'importo di anni dieci di percezione goduta dal fisco, parte del prezzo istesso per convenzione. Ciò è tanto vero (si soggiunge dai signori Bertolami e Stancanelli) che nella transazione si legge, che un certo D. Paolo Furnada offrì al fisco once 2000 col beneficio dei quinti per la compra del dazio, e che fu il vantaggio di tale offerta posposto dall'avvocato fiscale a quello della transazione conchiusa col principe di Furnari.

Una fede del banco di Palermo fu dagli esponenti prodotta a mostrare, che le somme convenute nella transazione furono pagate.

In fine hanno esposto, che la domanda di una parte del compenso prodotta dalla signora principessa di Furnari è priva di fondamento: 1° perchè la principessa nell' atto di vendita vendè *tutto ed intero il diritto di esigere*, non parte di esso, e la convenuta esenzione pei suoi fondi Carone e Mortellito non le dà diritto alcuno di proprietà; 2° perchè ove diritto si avesse la principessa, non dovrebbe adire la Corte delegata destinata a dare il compenso a coloro nei quali i titoli di proprietà del diritto ri-

siedono, ma dovrebbe dirigersi ai magistrati ordinari, presso i quali i compratori alla lor volta spiegherebbero le loro azioni contro la principessa per la convenuta garanzia e per tutto altro. E sul proposito fanno osservare, che per la pretesa della principessa sarebbe indispensabile ordinarsi una perizia, onde vedere qual rata di compenso corrisponda alla franchigia dei suoi ulivi in proporzione a quelli di tutto il territorio di Furnari; ciò non facendosi dalla Corte, potrebbero solo alla principessa riservarsi le ragioni da sperimentare innanzi i Tribunali competenti.

Con deliberazione del giorno 14 ottobre 1842 la gran Corte dei conti delegata riunì la domanda di D. Giovanni Bertolami e Sottilo, e D. Giuseppe Stancanelli a quella del principe e della principessa di Furnari; e pria di deliberare diffinitivamente ordinò, che nel termine di due mesi a contarsi d'allora si giustifichi la legale fruttificazione del dazio nel decennio precedente a dicembre 1841.

In seguito di questa deliberazione i richiedenti hanno presentata una memoria dichiarativa della percezione insieme ai seguenti documenti:

1° Deliberazione del decurionato di Furnari del giorno 7 febbrajo 1841, dalla quale si raccoglie, che dai signori D. Giuseppe Longo, e barone D. Lorenzo Perrelli fu offerta per prima oblazione, salvo l'aumento sperabile nella subasta, la somma di once 120 per l'arrendamento del dazio in disputa, ed il decurionato l'accolse, e l'Intendente l'approvò per quel numero di anni che fosse sufficiente alla reluizione del dazio;

2° Un certificato del percettore comunale di Furnari incaricato dall'Intendente della percezione ed incasso del dazio per l'anno 1841, dal quale si rileva, che per l'olio estratto sino al 29 novembre 1842 l'introito ascendeva ad once 200, 9, e restavano tuttavia altre due terze parti del prodotto delle ulive non molite;

3° Una partita del banco del giorno 24 maggio 1802, per cui contestasi il pagamento della somma di once 417, 4, 8, in saldo delle somme convenute nella transazione;

4° Una decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del giorno 14 marzo 1843 resa nel giudizio della convalida della offerta per

la reluizione chiesta dal sindaco di Furnari, dalla quale decisione apparisce, che il Consiglio non convalidò la offerta fatta del prezzo del primitivo contratto del 1712, ma *ritenuto che la validità o invalidità della offerta fatta dal comune dipende dalla liquidazione del prezzo in più volte sborsato, e ritenuto ancora che in tale liquidazione cade in esame la transazione del 25 settembre 1799 fatta dal Real Governo col principe Marziani, e che per l'articolo 8° della legge del 7 gennajo 1818 la gran Corte dei conti deve giudicare in prima istanza generalmente le controversie relative ai contratti celebrati in questi Reali Dominî da Ministri di S. M.*, dichiarò la propria incompetenza.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione:

Se fosse d' attribuirsi alcun compenso ai signori Bertolami e Stancanelli pel dazio dell'olio sull'intero territorio di Furnari, ed in qual somma;

Considerato, che il dazio di cui è parola fu comprato dalla regia corte nel 1712, e fatta quistione sul prezzo, ne fu supplito il chiesto aumento per la transazione del 1799;

Considerato, che i signori Bertolami e Stancanelli l' hanno legalmente acquistato dalla principessa di Furnari avente causa dal primo acquirente anche per ragione di prezzo;

Considerato, che toltane la percezione agli ultimi possessori ne è dovuto un compenso fino alla reluizione dell'originario capitale sborsato;

Considerato, che il compenso debbe essere a carico del comune di Furnari a seconda delle sovrane disposizioni sulla materia;

Considerato, che da tutti gli elementi del coacervo decennale raccolti da questa gran Corte rilevasi, che la intera rendita del dazio medesimo sul territorio di Furnari, non esclusi i fondi eccettuati dalla principessa nell' alienazione a favore dello Stancanelli, e fatta la debita deduzione del terzo per ogni ragione di

amministrazione e lavoro personale, non può essere minore di annui ducati 300;

Considerato, che le quistioni tra la principessa di Furnari ed i signori Bertolami e Stancanelli per la esenzione del dazio dei fondi di Carone e Mortellito, se mai essa attribuisse alcun diritto a compenso alla venditrice, sono estranee alla giurisdizione di questa gran Corte, per le quali le parti possono far valere le loro ragioni presso i magistrati competenti, e che intanto a sicurezza del comune debbe essere nel pagamento del compenso istesso intesa la principessa di Furnari;

Considerato, che del pari estranee sono le quistioni sul valore del capitale originario, pel quale restano salvi i diritti del comune nella reluizione, da farsi valere innanzi chi e come per legge;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato in testa di D. Giovanni Bertolami e Sottile, e D. Giuseppe Stancanelli il compenso dovuto dal comune di Furnari, per lo dazio oleario sul territorio di detto comune, nell'annua rendita di ducati 300, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, soggetta la detta rendita alla ritenzione fondiaria come per legge. Benvero non si pagherà detta annua rendita ai nominati Bertolami e Sottile, e Stancanelli, se non intesa la principessa di Furnari Donna Emmanuela Marziani ed Inveges per l'interesse che possa avervi.

Così deliberato dai sigg.....

Sopra questo avviso è intervenuto il seguente Sovrano Rescritto:

« Avendo rassegnato a S. M. l'avviso profferito da cotesta gran « Corte delegata quanto al compenso da darsi a D. Giovanni Ber- « tolami e a D. Giuseppe Stancanelli per l'abolito dazio sull'olio

« che si estrae nel comune di Furnari in provincia di Messina,
« ed avendole altresì rassegnato quanto è stato esposto dal detto
« comune in un suo reclamo avverso il mentovato avviso; la M. S.
« in data del 16 andante si è degnata di manifestare esser sua
« volontà, che l'annuo compenso sia ridotto a ducati duecento di
« rendita reluibile al 5 per 100, e che laddove i detti ex-possessori
« del dazio non sien contenti di siffatta transazione , Ei vedrà a
« qual magistrato s'abbia ad inviar questo affare. »

« Nel Real Nome le partecipo questa sovrana determinazione
« perchè n'abbia intelligenza.»

« Napoli 22 novembre 1843. — Firmato — N. Santangelo. »

« Signor Arpino Proccuratore generale presso la gran Corte
« dei conti delegata pei compensamenti ec.—Palermo.»

---

8 luglio 1842.

Sulla domanda di D. Giovanni Santoro, chiedente compensamento per l'abolito uficio di misuratore dei frutti secchi in Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nel 18 aprile 1814 S. A. R. il Principe Vicario generale, *informato delle buone qualità e circostanze che concorrevano nella persona del signor D. Giovanni Santoro, e dei lunghi ed onorati servizi da lui prestati*, gli accordò l' uficio di misuratore dei frutti secchi della città di Messina , che vacava per morte del signor D. Andrea Mussumeci.

Nel 9 agosto dello stesso anno fu per bando del segreto di Messina riconosciuto il Santoro nello esercizio dell' uficio istesso. Il giudice di quella regia udienza signor Trischitta imponeva con sua ordinanza del 30 aprile 1814 a tutti i caporali ed uficiali della sua giurisdizione di prestargli assistenza. Un altro bando era emanato dal cavaliere Chinigò ministro della reale azienda nel 16 gennajo 1815 perchè fosse il Santoro riconosciuto in quell'impiego.

Finalmente avendogli i signori Impallomeni misuratori della regia segrezia e del porto franco contrastato l'esercizio del divisato uficio, e rimesso lo affare alla decisione del Chinigò, fu nel 18 novembre 1815 provveduto, che le domande degli Impallomeni non avesser luogo, e che fosse lecito al Santoro di misurare ed esigere i suoi diritti nella immessione e vendita tanto per mare che per terra dei frutti mentovati.

Intanto per effetto delle disposizioni parlamentarie del 1812 veniva ad essere abolito un tale uficio. Ed in fatti pubblicavasi nel 1815 il piano dei diritti dazi e contribuzioni dei quali erano depurate le segrezie ed il fondo dei lucri, e fra questi eransi compresi quelli dell'uficio di misuratore di Messina. Domandava allora il Santoro di essere reintegrato, ovvero di accordarglisi un altro impego in compenso dell'abolito, o pure una sovvenzione sul terzo pensionabile. Rimesse le sue suppliche al principe di S. Elia segreto di Messina per informazioni, rassegnava questi al Governo con suoi rapporti dei 28 agosto 1817 e 16 dicembre 1819 non potere aver luogo la reintegrazione: restare all'arbitrio del Sovrano provvedere il Santoro di altro uficio adatto alle sue condizioni, ed in compenso della perdita sofferta: dipendere dalla Sovrana Clemenza l'accordargli un qualche provvisorio assegnamento sul terzo pensionabile.

Nel 1827 il Santoro si faceva a chiedere un uficio corrispondente nella direzione dei dazi indiretti. Ma inviata la supplica al Direttore generale, questi rappresentava non poterlo comprendere nel piano del personale della direzione, e perchè dovea tenere in considerazione gli impiegati descritti nell'articolo 66° del Decreto organico, e perchè ancora noverando il Santoro soli pochi mesi di servizio, non potea concorrere con gli impiegati doganali; conchiudeva poter esser compensato dal Governo con altro uficio, o pure con un assegnamento corrispondente ai diritti di quello che avea perduto. Il Governo però con ministeriale del 3 marzo 1828 disponeva, che il Direttore dei dazi indiretti dovesse avere in considerazione nel piano doganale il Santoro.

Niun compenso per altro egli conseguì, ed avendo rinnovato

nel 1829 le sue istanze, dietro il parere del Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti fu con ministeriale del 3 febbrajo 1831 risoluto, che dovesse adire la gran Corte dei conti per conoscersi, se a norma delle reali Istruzioni del 1819 avesse diritto a compenso, e se dovesse questo essere a carico del regio erario, ovvero del comune di Messina.

Nel 14 dicembre 1831 a proposta di S. A. R. il Luogotenente generale, S. M. ordinò che fossero per un anno corrisposte al richiedente once 60 a rate mensili, e che intanto egli adisse la gran Corte dei conti per la liquidazione cui potesse aver diritto.

Nel 20 marzo 1832 presentò alla gran Corte dei conti la sua domanda di liquidazione di compenso, e fu per disposizione del Proccuratore generale del Re citato il comune di Messina per essere inteso. Ma il comune con supplica chiese esser messo fuori causa, perchè l'uficio in esame era di proprietà della regia corte.

Per dubbî elevati dalla gran Corte dei conti fu con risoluzione del 22 marzo 1833 di S. A. R. il Luogotenente generale disposto, che in esecuzione del Sovrano Rescritto del 17 dicembre 1831 la gran Corte dei conti era autorizzata a pronunziare sul compenso preteso dal Santoro, e che il trascorrimento del tempo non dovesse impedire l'esame del titolo.

La gran Corte dei conti con deliberazione del giorno 3 luglio 1833 ammise il titolo di D. Giovanni Santoro, per ottenere dal regio erario la compensazione dell'abolito uficio di misuratore dei frutti secchi di Messina; dichiarò appartenere tal titolo alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria mista; ed ordinò che dalla regia scrivania di razione si formasse il rapporto di liquidazione ai termini dell'articolo 15° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Nel 16 maggio 1835 il Regio Scrivano di razione mosse due dubbî intorno al modo di eseguire la valutazione dei proventi dell'abolito uficio, l'uno se a dimostrare la spettanza dei diritti fossero sufficienti i bandi esibiti in vece di pandette e dispacci, l'altro se fossero bastevoli gli stati di coacervo decennale presentato dal Santoro in vece del coacervo ventennale prescritto dalle istruzioni.

In questo stato rimasero le cose fino al dì in cui furono trasmesse le carte a questa gran Corte dei conti delegata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha clevato la quistione:

Se fosse per legge dovuto alcun compenso al Santoro dell'abolito uficio di misuratore dei frutti secchi della città di Messina;

Ed ha considerato:

Che le reali istruzioni del 17 marzo 1819 furono indiritte a prescrivere il metodo di liquidazione del compenso, *che in forza delle leggi in osservanza fosse dovuto ai possessori degli ufici aboliti o da abolirsi con l' organizzazione dei nuovi sistemi amministrativi o giudiziarî :* che esse non conferirono verun novello diritto a coloro che precedentemente avessero in qualunque tempo perduto i loro uficî: che se ragion di compenso può spettare ai possessori degli uficî aboliti , anche innanzi alle ultime riforme cui accennavano le istruzioni stesse , questa deve sorgere dalle leggi anteriori: e quindi sarebbe contrario alla lettera ed allo spirito delle lodate istruzioni il supporre , che a tutti i possessori degli uficî un tempo esistenti fosse dovuto un compenso, a qualunque epoca risalisse la loro abolizione;

Che un diritto a prezzo compensativo per la perdita degli uficî non può nascere se non da ciò, che la loro concessione fosse stata oggetto di prezzo, comunque potesse tener luogo dello stesso, o una rimunerazione semplice di servizî prestati, o una causa puramente gratuita: che gli uficî perciò non alienabili per causa di prezzo, ma solo da conferirsi per merito personale, poteano far nascere un'aspettativa di considerazioni da parte del Governo, e non un diritto certo ad un compenso pecuniario: che questi principî, fondati sulla ragione legale , si veggono nitidamente dichiarati nel Sovrano Rescritto del 9 agosto 1826 intorno alla liquidazione delle segrezie di Aci Reale , ove è con evidenza stabilito il principio, che per il compenso si dovesse osservare il si-

stema prescritto dalla legge del 1812 e 1813, comunque la gran Corte dei conti delegata avesse a procedere secondo le istruzioni del 1819;

Ha considerato ancora, che l'uficio in parola di misuratore di frutti secchi è segreziale : che pel capitolo 3° della legge parlamentaria del 1812, e con l'articolo 3° furono abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie , con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso possedevano le dette segrezie o dogane , o la rendita su di esse : che col capitolo 5° del titolo 2° della citata legge del 1812 fu proibita l'alienazione degli ufici, e solo per quelli che trovavansi allora alienati fu accordata una indennizzazione ai proprietarî;

Che quando un tale uficio fu conferito al Santoro nel 1814 per considerazione vaga di servizî prestati, trovavasi di già precedentemente abolito, comunque non si vegga con particolarità recata ad effetto la cessazione dell'esercizio dello stesso, se non col piano di n. 28 presentato dal parlamento del 1815 , in cui definitivamente vien tolto dalla categoria delle rendite, come uno di quei pesi dei quali era disgravata la città di Messina;

Che quindi può con fondamento giudicarsi , di essergli stato conceduto nel 1814 un impiego , il quale non solo non era più alienabile secondo la legge imperante, ma non esisteva che provvisoriamente perchè non ancora cessata la percezione dei diritti ad esso inerenti. E però non avendo esso valore che fosse in commercio, non apre la via a pretendere l'equivalente;

Che non pertanto l'avere il Santoro meritato per anteriori servizî nella marina la considerazione del Governo, e l'avere egli concepito una giusta aspettativa del godimento dell'uficio comechè di breve durata, gli davano diritto ad ottenere con effetto un impiego nella nuova organizzazione doganale a seconda dei generali regolamenti, e della risoluzione di S. E. il Luogotenente generale del 3 marzo 1828;

Ed ha considerato in fine, non dovere esser di ostacolo alla esclusione della domanda del Santoro la deliberazione di ammes-

sione del titolo profferita dalla gran Corte dei conti ordinaria. Imperocchè essa non era che interlocutoria, a fine di autorizzare la regia scrivania di razione a procedere allo esame dei documenti presentati per la liquidazione, ed eseguirla;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione profferita dalla gran Corte dei conti ordinaria nel dì 3 luglio 1833;

É di avviso

Non esser dovuto alcun compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Litterio di Gregorio, per compenso dell'uficio di tomoli dodici del peculio frumentario della città di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

S. E. il signor Ministro delle finanze con ministeriale degli 11 marzo ultimo, rimettendo tre deliberazioni profferite dalla gran Corte dei conti per la liquidazione del compenso chiesto dal marchese D. Litterio di Gregorio per l'uficio di misuratore dei dodici tomoli del peculio frumentario di Messina, incaricava questa gran Corte delegata a dare il suo avviso intorno alla stessa.

A tal'uopo per via del Pubblico Ministero si è richiesta al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti la produzione, che servì di base alle deliberazioni di cui sopra è parola. Dal complesso dei documenti esibiti riguardanti la giustificazione del titolo rilevansi i seguenti fatti.

Per atto del 23 novembre 1708 i ministri della regia giunta dei beni confiscati in Messina concedevano col patto della ricompra, a Giacomo Terzo per la persona da nominare, l'uficio dei dodici tomoli di misura del peculio frumentario della città suddetta, una con gli emolumenti e diritti legittimamente dovuti, come per l'addietro erano stati percepiti, pel prezzo di once 720 che il compratore depositava nel banco di Messina, dopo essere stato il contratto confirmato dal Tribunale del real patrimonio.

In virtù di bando promulgato dalle armi alemanne nel 1720 per la incorporazione di tutti gli ufici e beni venduti dal Re Filippo V veniva l' uficio di cui trattasi tolto al compratore: ma entrate poscia in Sicilia le armi di Carlo III ad istanza di Donna Francesca Terzo in Raitano figliuola ed erede di Giacomo, erano per ordine sovrano spedite a 5 gennajo 1735 le lettere patrimoniali per restituirsi alla stessa l'uficio in parola, il che avea luogo a 15 del mese suddetto.

Nel 1739 l' uficio dei dodici tomoli, che in quel tempo trovavasi locato per once 46 annue, assegnavasi in dote a Donna Antonia Raitano figlia di Donna Francesca Terzo in Raitano, e sposa di D. Carlo di Gregorio.

Per atto del 15 giugno 1759 Donna Chiara di Gregorio e Raitano unica figliuola ed erede dei suddetti D. Carlo e Donna Antonia Raitano facea generale rinunzia di tutti i suoi beni a favore del suo zio paterno marchese D. Francesco di Gregorio, da cui, in virtù di due consecutivi testamenti, perveniva nel 1818 l'uficio su riferito in potere del marchese D. Litterio di Gregorio. Questi, avvenuta la cessazione del detto uficio per il Real Decreto del 30 novembre 1824, ne chiedeva a 24 febbrajo dell'anno seguente il dovuto compenso alla gran Corte dei conti ordinaria, la quale nella tornata del 9 aprile 1828 ammetteva il titolo del ricorrente per ottenerne dal 1 gennajo 1825 in poi il corrispondente compenso, e dichiarando di appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso del prezzo, ordinava farsi la liquidazione ai termini degli articoli 3° e 8° delle istruzioni di marzo 1819.

A quest'uopo il di Gregorio presentava due documenti , cioè.

1° Un certificato di *D. Litterio Fenga regio maestro notaro della portolania di Messina* del 10 settembre 1819, col quale vien contestato che per la misura dei frumenti orzi e legumi, che s'immettevano in quel porto per *consumo* di città e marine giurisdizionali di quella portolania, si era sempre esatto dall'*uficio di regio misuratore* grani cinque sopra ogni salma di tomoli sedici rasi alla grossa, e grani quattro sopra ogni salma misura legale;

2° Altro certificato del 24 marzo 1830 di *D. Emmanuele Zizza ex-maestro notaro della portolania di Messina*, col quale si fa fede, che le partite di frumenti orzi e legumi, che erano state immesse in quel porto *per consumo di città e sue marine giurisdizionali*, per l'epoca da gennajo 1792 a dicembre 1811 , ascendevano a salme 833708, 6.

Il Regio Scrivano di razione in vista di tali documenti rimetteva a 28 ottobre 1830 la relazione di liquidazione, la quale, calcolato il diritto a grani quattro salma, e dedotta la terza parte per spese di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, dava per fruttato medio del coacervo la rendita annuale di once 185, 8, 15.

Una nuova supplica era intanto presentata dal di Gregorio a 17 novembre 1831, con la quale esponeva di aver saputo che la gran Corte dei conti non stimava esser regolare la liquidazione della regia scrivania, perchè il diritto di misura su cui poggiavasi, non era sostenuto da pandetta o regolamento sovranamente approvati.

E però l'esponente facea osservare, che non esistendo nel 1708 pandette, e non potendo esservi regolamenti per un' uficio , che come il suo, era di esclusiva pertinenza del senato di Messina, il quale allora per la sua amministrazione non dipendeva dal Governo, il certificato del maestro notaro della portolania da lui esibito dovea tener luogo di pandetta. Ma pure credeva utile il di Gregorio di provare, che per le tariffe ed i regolamenti approvati da S.M. nelle regie amministrazioni, il diritto di misura era stato sempre fissato alla ragione di grani cinque a salma; ed a tal'uopo produceva i seguenti documenti:

1° Istruzioni formate dal regio segreto ed amministratore generale del porto franco di Messina, ed approvate con lettere patrimoniali del 14 agosto 1799, per D. Girolamo Impallomeni regio misuratore di frumenti orzi legumi ed altro di quel porto franco. Dalle stesse era prescritto che il regio misuratore era obbligato scegliere persone di buona coscienza e pagarle per misurare tutti i frumenti orzi legumi ed altro che da qualunque parte s'immettevano, e per qualsiasi causa si estraevano per porto franco, compresi anche quelli che si vendevano per *consumo* ; non dovendo il regio misuratore percepire se non i soliti tornesi cinque a salma;

2° Real dispaccio del 12 dicembre 1799 diretto al regio segreto di Messina, con il quale dichiarandosi insussistente la pretensione del gabelliero dell'uficio del tomolo alla colma, e del possessore di quello dei dodici tomoli del peculio frumentario, di voler contrastare al regio misuratore Impallomeni la esazione dei diritti del suo impiego, veniva ordinato di essere lo stesso garentito e mantenuto nella percezione dei grani cinque a salma per diritto di misura di tutti i frumenti legumi ed altro che *s'immettevano, o estraevano da quel porto franco ;*

3° Altro real dispaccio del 14 marzo 1803, col quale era ordinato che il regio misuratore Impallomeni dovea percepire la metà dei grani cinque a salma , pel diritto di misura dei generi che, dopo consumata la contumacia del Lazzaretto, *s'immetteano in città o in luogo di porto franco per consumo, o pure si travasavano nel Lazzaretto per infra o fuori regno*;

4° Certificato del segretario della direzione provinciale di Messina del 31 agosto 1831, da cui raccogliesi che giusta la pandetta del 1802 dei diritti dovuti agli impiegati doganali appartenevasi ai misuratori nelle operazioni di dogana il diritto di grani cinque a salma su qualunque genere di misura.

Si sono inoltre rinvenuti uniti alla produzione due altri documenti estratti dallo archivio generale, e richiesti forse di officio del Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti, dai quali risultano questi fatti.

Ad istanza del regio misuratore D. Girolamo Impallomeni erano

a 5 marzo 1800 spedite lettere patrimoniali, con le quali enunciandosi la differenza che vi era tra l'uficio di misuratore del tomolo alla colma, quello di misuratore dei dodici tomoli, e l'altro di regio misuratore del porto franco, veniva fra le altre cose espressamente prescritto, che giusta gli anteriori ordini sovrani e regolamenti, e giusta un real dispaccio degli 8 giugno 1799, il possessore dell'uficio dei dodici tomoli dovesse percepire i diritti nelle misure dei generi, che s'immettevano per servizio del solo peculio frumentario di Messina, seu dell'albo denominato volgarmente del campo; e ciò, non ostante qualunque abusiva osservanza potesse in contrario alligarsi dall'anno 1784 in poi.

Insorte intanto alcune quistioni tra il regio misuratore Impallomeni, ed i fratelli di Gregorio possessori dell'uficio di cui si tratta, e discusso l'affare innanzi D. Carlo Avarna ministro d'azienda e regio segreto in Messina, questi a 23 giugno 1806, ritenuti il real dispaccio degli 8 giugno 1799, non che le sopra indicate istruzioni approvate dal Tribunale del real patrimonio con le lettere del 14 agosto 1799 e le altre lettere patrimoniali suddette del 5 marzo 1800, determinava: « che il regio misuratore Impallomeni « dovesse misurare i generi che s'immettevano nel porto franco, « e dallo stesso si estraevano per infra e fuori regno, o si tra« vasavano da un legno sopra un'altro; che gli orzi frumenti e « legumi che dal porto franco s'immettevano per *consumo di città* « dovessero misurarsi dal detto misuratore *dei dodici tomoli;* che « per i generi che s'immettevano per via di portolania doves« sero misurarsi dal misuratore dei dodici tomoli del peculio a se« conda dei bandi promulgati a 4 febbrajo 1735, 20 settembre « 1753, e 13 luglio 1793. » Tale determinazione però non era che a 23 maggio 1812 comunicata al regio segreto di Messina con lettere patrimoniali, onde fosse dallo stesso notificata allo Impallomeni, per astenersi da quel giorno in poi di più misurare i generi che dal porto franco s'immettevano per consumo di città. Ma di quest'atto dolevasi quindi lo Impallomeni, e fra le altre cose sosteneva che la determinazione dell'Avarna era stata a bella posta da persona amica dei possessori dell'uficio dei dodici to-

moli del peculio falsata, con l'aggiungorvi in fino del primo capitolo lo seguenti parole — *dei dodici tomoli* — mentre in esso capitolo parlavasi sempre dello Impallomeni; e che tale falsificazione risultava chiaramente dalla lettera dell'atto istesso, non che dalla diversità dell'inchiostro e da altri vizî visibili. Il Tribunale del real patrimonio su tale ricorso ordinava a 6 giugno 1812 doversi stare alla determinazione di D. Carlo Avarna, *lasciando libero il diritto allo Impallomeni di richiamarsene per la via giudiziaria.*

La gran Corte dei conti pertanto nella tornata del 19 agosto 1835 deliberava, pria di profferirsi sulla liquidazione diffinitiva del compenso, implorarsi da S. M. la sua sovrana risoluzione sullo articolo se potevasi riputare legittimo il diritto di grani cinque a salma pel misuratore del peculio. E la M. S. con Real Rescritto del 9 luglio 1836 si degnava ordinare, che si fosse fatta la liquidazione del compenso di cui trattasi giusta la esazione costantemente fatta di grani cinque a salma, e che con questo elemento si rassegnasso poi a S. M. dalla Consulta di Stato un nuovo avviso, so convenisse meglio al fisco e più consono fosse alla giustizia la restituzione del capitale, o l'annua rendita liquidata su i proventi.

La gran Corte dei conti in fine, ritenuto tutto l'anzidetto, e considerato che giusta i documenti rimessi d'officio dal Direttore generale dei dazî indiretti, nella estensione della privativa del peculio frumentario di Messina comprendeansi ancora lo marine giurisdizionali dal capo Scaletta al passo Divieto, nella sessione del 10 gennajo 1838 liquidava il compenso allo istante di Gregorio per l'uficio di cui è parola nell'annua somma perpetua di once 185, 8, 15, da percepirla dal 1 gennajo 1825 in poi, e salvo sempre al real tesoro il diritto di potere esercitare il patto di ricompra convenuto nell'atto di concessione.

Il rivelo intanto dell'uficio di cui si tratta fu fatto dal di Gregorio per una rendita annuale di once 30.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione:

Se fosse dovuto alcun compenso al marchese di Gregorio, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che l'uficio di misuratore dei dodici tomoli del peculio frumentario di Messina fu conceduto nel 1708 per causa di prezzo effettivamente sborsato nella somma di once 720;

Che dai documenti svolti raccogliesi la legittima trasmessione dello stesso al richiedente il compenso;

Che non puossi fondare il legale coacervo dei proventi dell'uficio divisato sopra il certificato dell'ex-maestro notaro della portolania di Messina esibito dal ricorrente, perchè documento privato non riconosciuto dalle istruzioni del 1819, e privatamente ottenuto dal di Gregorio;

Che tolto di mezzo un tale illegale documento, da tutti gli altri elementi di valutazione raccolti rilevasi, l'uficio medesimo non poter dare che una rendita annuale di ducati 90, depurata del terzo, per quanto lo stesso richiedente l'ha rivelata;

Che quindi una rendita eguale debbesi assegnare in compenso dal giorno dell'abolizione;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Delibera

Rassegnarsi a S. E. il Ministro delle finanze essere avviso della gran Corte:

Potersi liquidare il compenso per l'abolito uficio dei dodici tomoli del peculio frumentario di Messina in favore dei legittimi eredi del marchese D. Litterio di Gregorio, nell'annua rendita

perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 novembre 1843.

---

19 maggio 1845.

Sulla domanda del Barone D. Pietro Cuffari, per compenso dell'uficio di vice-portolano del banco frumentario di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 10 dicembre 1825 il barone D. Pietro Cuffari esponendo essersi comprato dal barone D. Pietro Cuffari seniore il jus luendi dell'uficio di vice-portolano del banco frumentario di Girgenti da potere della regia corte, ed indi l'uficio medesimo che possedevasi dalla famiglia Monastra, e di essere lo stesso pervenuto in di lui potere, stante l'abolizione pronunziatane col Real Decreto del 30 novembre 1824 chiese l'ammessione del titolo al corrispondente compenso.

In sostegno di tale domanda presentò i seguenti documenti:

1° Atto stipulato presso l'officio del regio luogotenente di protonotaro a 1 ottobre 1760, pel quale la regia corte vendè all'arciprete D. Michele Bufalo per la persona da nominare, per se suoi eredi e successori, il jus luendi e la facoltà di ricomprare da potere degli aventi diritto e causa di D. Pietro Monastra seniore l'uficio di vice-portolano del caricatore di Girgenti, con tutte le sue prerogative lucri ed emolumenti, per lo prezzo di once 2070 che si confessa essere stato depositato in tavola, e col patto della ricompra in ogni tempo avvenire;

2° Atto del 4 novembre 1760 stipulato presso lo stesso officio di regio luogotenente di protonotaro. Per questo strumento la re-

gia corte per mezzo del Tribunale del real patrimonio rivende a D. Pietro Cuffari nominatario del reverendo Bufalo compratore del jus luendi, l'uficio di vice-portolano della città di Girgenti con tutti gli onori, preeminenze, giurisdizioni, privilegi, ed immunità, quello stesso venduto a D. Pietro Monastra, quindi incorporato alla regia corte, e poscia posseduto da D. Melchiore Monastra. E ciò per goderlo, esercitarlo, tenerlo, e possederlo per se suoi eredi e successori, per lo prezzo di once 2930 che fu confessato avere avuto e ricevuto per deposito fatto nel banco, ed a compimento del prezzo collettivo di once 5000, riunito quello relativo al jus luendi precedentemente venduto;

3° Capitoli matrimoniali del 29 giugno 1776 tra la signora Donna Innoccenzia Felicia Marsala e il signor D. Gaetano Cuffari figlio del barone D. Pietro vice-portolano del caricatore di Girgenti. In vigore di quale atto questo ultimo per contrassegno del suo amore e benevolenza verso il nominato di lui figlio D. Gaetano, per donazione dichiarata *propter nuptias* gli donò l'uficio anzidetto per se e suoi, ad averlo tre giorni dopo della sua morte, con tutti i privilegi, onori, frutti, proventi, prerogative, e giurisdizioni, per come a lui si appartenea, e con l'obbligo di soddisfare alcuni pesi imposti, e sottoponendo l'uficio istesso a fedecommesso primogeniale mascolino;

4° Testamento del barone D. Pietro Cuffari depositato a 11 dicembre 1780 presso il notaro D. Gabriele Gaetano Biondi, col quale il nominato D. Gaetano Cuffari è istituito erede particolare in ciò che gli fu donato con i capitoli matrimoniali di sopra indicati, e nel modo e forma che ivi fu disposto;

5° Certificato rilasciato a 17 febbrajo 1825 dal maestro notaro di quel caricatore attestante, che l'uficio di vice-portolano dello stesso fu esercitato prima dal barone D. Pietro Cuffari seniore, indi dal di costui figlio D. Gaetano, poi dal barone D. Salvatore figlio di questo ultimo, ed in ultimo luogo dal barone D. Pietro juniore altro figlio dello stesso D. Gaetano sino all'abolizione;

6° Apoca del dì 11 dicembre 1817, per la quale la baronessa Donna Emmanuela Galifi riceve da D. Giuseppe Ciprini maestro notaro

di quella corte civile once 41 depositate a nome della stessa dal barone D. Salvatore Cuffari in esecuzione di ordine della regia gran corte civile;

7° Altra apoca del 29 settembre 1824, per la quale la baronessa Donna Emmanuela Cuffari in Galifi riceve dal barone D. Pietro Cuffari qual vice-portolano del caricatore di Girgenti once 80 per l'annata da settembre 1823 ad agosto 1824, di simile somma annuale dovutagli sopra il detto uficio, e sopra altri beni descritti nei fogli nuziali transuntati agli atti di notar D. Pietro Marino di Palermo il 16 gennajo 1781;

8° Copia di officio del gran camerario D. Gaspare Leone portante la data del 13 aprile 1818, con cui si dichiara inteso della morte del barone Cuffari, e di essere passata nel barone D. Pietro Cuffari di lui fratello la proprietà dell'uficio di vice-portolano.

La gran Corte dei conti in vista dei documenti di sopra riferiti con deliberazione del 18 gennajo 1826, ritenendo che l'uficio suddetto restò abolito dal 1 gennajo 1825, ammise il titolo del nominato D. Pietro Cuffari al compenso dell'uficio di vice-portolano di Girgenti, e dichiarò appartenere alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo.

La regia scrivania di razione in data del 30 marzo 1843 ha trasmessa la sua relazione di liquidazione con i documenti annessi, nella quale limitando i diritti suscettivi di compenso a quelli soltanto stabiliti nella tassa generale del duca della Grazia del 13 maggio 1714, formata in esecuzione degli ordini reali sul regolamento degli antichi caricatori, ha fissato la rendita annuale corrispondente alla vigesima parte dei risultamenti del coacervo dal 1792 al 1811 in once 173, 11, 16, pari a ducati 520, 18, con averne dedotto once 38, 18, 3, per due terze parti di una terza per ispese di amministrazione, e lavoro personale, ritenendo come non soggetto a risponsabilità pecuniaria l'uficio di vice-portolano. Da decorrere il compenso istesso dal giorno della cessazione dei diritti di vice-portolano, e salvo a dedursi le somme pagate a titolo di abbuonconto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 18 gennajo 1826, con cui fu ammesso il titolo al compenso, e fu dichiarato appartenere alla classe delle concessioni per isborso effettivo di prezzo:

Veduta la relazione di liquidazione della regia scrivania di razione, con i documenti e coacervi annessi:

Vedute le istruzioni sovrane del 17 marzo 1819:

Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824:

Si ha proposto ad esaminare, qual sia l'annua rendita a doversi liquidare per compenso dell'abolito uficio;

Ed ha considerato:

Che giustamente non sono state comprese nel coacervo vigennale le once 946, 1, 2, prodotto dei così detti diritti di consuetudine, dapoichè a norma dello articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819 i soli diritti suscettivi di compenso sono quelli che siano garentiti dalle antiche pandette o regolamenti sovranamente approvati;

Che quanto alle once 2249, 17, 4, per così detti diritti di *collettoria sulla esazione dei proventi degli impiegati del caricatore*, trovansi parimenti in giustizia esclusi dal coacervo. Astrazione fatta dal non essere cotale preteso diritto annoverato nella tassa generale del maestro portolano duca della Grazia stabilita nel 1715, è a porsi mente, che la prammatica 4ª (tom. 2°, tit. 2°, § 15) dava bensì l'obbligo al vice-portolano di esigere e dividere fra gli impiegati del caricatore i proventi a costoro spettanti, ma non perciò gli concedeva alcun diritto legittimo di collettoria sulla ragione dei proventi medesimi;

Che nè tampoco sono da includersi nel coacervo le once 444 che portansi esatte dal vice-portolano per diritti di vettura, tra perchè il dispaccio del 7 ottobre 1808 ebbe piuttosto per iscopo

di ovviare gli abusi introdotti nella pratica, anzi che di stabilire in tariffa determinata un tale diritto, tra perchè non era in ogni caso che componsativo di spesa reale;

Che dal coacervo vigennale sono pure da escludersi le once 18, tt. 12, per importo di torce allorchè i caricamenti avvenivano dopo il tramonto del sole, le once 33, 24 per accesso e recesso dal caricatore di Siculiana, e le altre once 29, 26 per accesso e recesso da Palma, dapoichè siffatte spettanze non costituivano materia di proventi lucrosi, ma in vece d'indennità di spesa effettiva;

Che quindi fatte le riduzioni suddette viene il prodotto della percezione legittima del ventennio a risultare in once 3386, 24, e gr. 11, secondo le diverse catogorie di diritti riportate nella liquidazione della scrivania di razione, la cui rata ventesimale è in once 169, 40, 4, pari a ducati 508, 2. E dedotto da questa somma il terzo intero ai termini dell'articolo 3° dolle citate istruzioni del 1819, viene la rendita da liquidarsi pel compenso a risultare in ducati 338, 80;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di vice-portolano del banco frumentario di Girgenti in favore del barone D. Pietro Cuffari, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 338, 80, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 dicembre 1843.

10 febbrajo 1843.

Sulla domanda di D. Francesco e D. Pasquale Accordino e Tibaldi, per compenso dell'uficio di credenziere e regio pesatore di Patti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Pasquale Accordino e Tibaldi con domanda presentata a 5 maggio 1834 chiese l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso per l'uficio di credenziere e regio pesatore di Patti.

I titoli e documenti esibiti furono i seguenti:

1° Contratto del 15 marzo 1633, in virtù di cui la regia corte sotto la clausola della perpetua ricompra vendè a D. Antonino Angotta le regie segrezie e dogane di Patti, con tutti gli ufici annessi, fra quali quello di *credenziere*, per lo prezzo di once 1566, tt. 18, 10, e con la facoltà espressa di alienare;

2° Lettere patrimoniali del 17 marzo 1774, con cui fu ordinato di riconoscersi D. Giuseppe Tibaldi per credenziere e pesatore della regia segrezia di Patti. In tale dispaccio si enunciano i diversi passaggi dell'uficio suddetto dal primitivo acquirente Angotta;

3° Il rivelo dell'uficio fatto da D. Giuseppe Tibaldi, sulla base della economica amministrazione, per once 8 oltre ad altre once 12 per retribuzione di fatiche straordinarie;

4° Varie carte giustificanti i successivi passaggi dell'uficio.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 18 febbrajo 1835, ritenuti i titoli e documenti esibiti, e fra gli altri, in quanto alla non perenzione del termine, un certificato del cancelliere archivario del comune di Patti, con cui contestavasi di essere stato colà pubblicato il Decreto del 29 novembre 1833 non prima del dì 12 marzo 1834, ammise il titolo di D. Pasquale Accordino e Tibaldi per ottenere il compenso dell'uficio suddetto, dichiarando appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Da ultimo a nome di D. Pasquale e D. Francesco Accordino con domanda presentata alla gran Corte delegata sotto il dì 17 marzo 1842 si è insistito per lo compenso suddetto, come rappresentanti del mentovato D. Giuseppe Tibaldi, esibendosi due certificati della controloria generale, relativo l'uno al rivelo suddetto, l'altro alla relazione degli uffici vendibili del 1765.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione dell' ultimo termine stabilito col Real Decreto del 29 novembre 1833 sievi luogo alla proposta domanda di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu disposto, che se fra due mesi dalla pubblicazione di esso non si fossero presentati alla Corte dei conti i titoli e le domande per liquidazione ai termini dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, decadevano dal loro diritto coloro che per legge potevano domandarla;

Che il Decreto anzidetto, come risulta dalla ministeriale del Luogotenente generale del 9 marzo 1842, fu pubblicato in Palermo a 31 gennajo 1834.

E secondo la tavola miliaria la distanza di Messina a Palermo è di miglia 229, e quella di Patti da Messina, capo-luogo della provincia, è in miglia 50. Di sorte che applicate le regole generali di promulgazione stabilite nell'articolo 1° n. 3, e 4 delle leggi civili in vigore, con l'aggiunzione corrispondente di altrettanti giorni per quanti venti miglia è distante da Palermo il capo-luogo della provincia, Messina, e da questo il comune di Patti, si ha che al 5 maggio 1834, data della presentazione della domanda di compenso, trovavasi già trascorso il termine fatale statuito nel cennato Real Decreto; niun conto aver potendosi del certificato emesso dal cancelliere comunale di Patti, di essere stato cioè colà pubblicato non prima del 12 marzo detto anno. Cosiffatta speciale

pubblicazione nel comune non poteva a senso di diritto esser valevole a prolungare i termini generali statuiti in fatto di promulgazione di leggi e decreti, che non vanno soggetti ad eccezione alcuna;

Che d' altronde se pur non fosse ostata la decadenza incorsa a causa della perenzione del termine utile a prodursi la domanda di compenso, sarebbe a porsi mente di non essersi da parte del ricorrente nè anco qualificata la percezione dei diritti annessi al-l'uficio, mediante la esibizione dei corrispondenti coacervi a norma dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 18 febbrajo 1835;

È di avviso

Non esservi luogo alla proposta domanda di attribuzione di compenso per l'abolito uficio di credenziere e pesatore di Patti.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dei Deputati delle Opere pie Gioeniane di Girgenti, per compenso dell' uficio di maestro magazziniere del caricatore di Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I canonici deputati delle Opere pie di Girgenti a 10 marzo 1834 presentavano alla gran Corte dei conti una loro domanda per ottenere il compenso dell'abolito uficio di maestro magazziniere del

caricatore di Licata, da quelle pie Opere acquistato per lo prezzo di once 2460, 17, 6, alla ragione del 4 per 100 sull'annuo fruttato dell'uficio suddetto.

In appoggio a tale domanda presentavano varî documenti, dal contesto dei quali risulta quanto segue.

La regia corte nel 1648 vendeva a monsignor D. Francesco Traina per le persone da nominare la terra di Licata, e mille tratte di frumenti in ogni anno, per lo prezzo di scudi 80000, che il compratore depositava nel banco di Palermo nel seguente anno 1649, dichiarando essere stati i veri acquirenti D. Giulio Tommasi e Caro duca di Palma, e sua moglie Donna Rosalia Traina, in favore dei quali nominatarî spedivansi in dicembre dell'anno stesso le corrispondenti lettere di manutenzione in possesso.

Ridotta quindi al demanio la terra di Licata, venne nel 1650 impedito ai possessori suddetti l'esercizio dei diritti acquistati, per cui ad istanza del duca di Palma fu il dì 8 marzo 1651 stipulata convenzione tra la regia corte ed il duca stesso tanto col nome proprio che col nome maritale di sua consorte. In forza di tale atto la regia corte assegnava ai conjugi Tommasi, non solo pel capitale suddetto di scudi 80000, ma pel prezzo ben anco di mille salme di frumento dagli stessi Tommasi alla regia corte apprestate, diversi ufici e rendite, fra i quali furono espressamente compresi grani 2, 1, 4/5 dovuti sopra ogni salma di frumenti orzi e legumi, che estraevansi tanto per lo interno che per l'esterno dal caricatore di Licata, conosciuti sotto il nome di *diritti del maestro magazziniere*, il cui prodotto sul coacervo decennale fu calcolato per annue once 98, 12, 5, 3, col capitale al 4 per 100 di once 2460, 17, 6.

Tali diritti per lo stesso capitale di once 2460, 17, 6, pervenivano nel 1757 in potere al sacerdote D. Mariano Pratofiorito per la persona da nominare, giusta l'atto di vendita del 30 marzo dello stesso anno stipulato tra il Pratofiorito ed i signori D. Ferdinando Maria Tommasi principe di Lampedusa, ed il suo primogenito D. Giuseppe Maria duca di Palma, quali aventi diritto dai conjugi D. Giulio e Donna Rosalia Tommasi.

il Pratofiorito fatto il pagamento del capitale dei diritti di cui è parola, a 5 maggio 1757 dichiarava l' acquisto in favore dei deputati delle pie Opere di Girgenti istituite dal fu vescovo monsignor D. Lorenzo Gioeni, ad istanza dei quali furono a 7 giugno dell'anno medesimo spedite le lettere di salvaguardia dal tribunale della gran corte civile.

Nel 1816 quei deputati rivelavano l' annuo fruttato dei diritti suddetti in onze 92, 20, calcolato sul coacervo di un decennio, ed a 13 ottobre 1825 stipulavano un atto di convenzione e di conto finale con D. Vincenzo Perez fittajuolo dei diritti medesimi.

La gran Corte dei conti ordinaria ritenuto tutto lo anzidetto, nella tornata del 27 aprile 1836 ammetteva il titolo degli istanti per ottenere dal 1 gennajo 1825 in poi il compenso di cui si tratta; dichiarava appartenere alla classe dei diritti conceduti per prezzo; ed ordinava che la regia scrivania di razione avesse formata la corrispondente liquidazione giusta le norme dettate dalle istruzioni del 17 marzo 1819.

Nella tornata del 28 aprile ultimo fu da questa gran Corte ordinato, che la regia scrivania di razione avesse trasmesso senza indugio tutte le carte con la relazione affermativa o negativa.

In adempimento di tale deliberazione ha il Regio Scrivano trasmessa a 18 giugno prossimo passato la corrispondente liquidazione di compenso, basata sopra una certificazione rilasciata dal maestro notaro del caricatore di Licata a 2 gennajo 1837 debitamente legalizzata.

I risultati di tale liquidazione sono i seguenti:

Totale dell'estrazioni giusta il detto certificato da gennajo 1792 a dicembre 1811 salme 635279, 3.

Il diritto di grani 2, 1, 4/5 importa la somma di	once	2435	7	6	3
Si deducono per once 5 annue dovute al vice-portolano per collettoria	once	100	»	»	»
Restano di netto.	once	2335	7	6	3

Il risultato medio di tal coacervo è in .	once	116 22 17 1
Per deduzione della terza parte . . .	once	38 27 12 4
Rimane il risultato annuo in . .	once	77 25 4 3

Pari a ducati 233, 52.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso a favore delle Opere pie di Girgenti, ed in qual somma;

E considerando, che il titolo delle Opere pie, ammesso con deliberazione del 27 aprile 1836 della gran Corte dei conti ordinaria, ripete una causa di prezzo effettivamente sborsato nel 1648;

Che ne fu documentata la legittima trasmessione;

Che dalla liquidazione eseguita dalla regia scrivania di razione risulta la rendita netta dell'uficio di maestro magazziniere del caricatore di Licata in annui ducati 233, 50, fatta deduzione del terzo;

Che l'abolizione dell'uficio medesimo ebbe luogo nella fine dell'anno 1824, e però ne spetta il compenso alle richiedenti dal 1 gennajo 1825 nella somma corrispondente;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di magazziniere del caricatore di Licata in favore dei deputati delle Opere pie Gioeniane di Girgenti, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 233, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme del-

l' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del rappresentante la Sacra Distribuzione della Cattedrale di Girgenti e consorti, per compenso di rendite sul ramo delle segrezie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il canonico D. Francesco Arlotta qual proccuratore del rappresentante la Sacra Distribuzione della Cattedrale di Girgenti, e consorti, con supplica presentata nella cancelleria della gran Corte ordinaria il dì 29 aprile 1826, passata quindi a 22 luglio 1842 a questa gran Corte delegata pei compensamenti, espongono, che in forza di transazione esecutoriata con lettere viceregie del 6 agosto 1763 si obbligò la regia corte pagar loro la somma di once 66, 20 annuali, cioè alla Sacra Distribuzione once 17, 10, 11, 3, al Monistero del Soccorso once 29, 6, 15, ed ai conjugi Caruso e Bianchini once 20, 2, 17, 3, e ciò con causa delle gabelle del vino a minuto e di fuori, che si consuma nel territorio di Girgenti; gabelle che possedevano i ricorrenti, e che in forza della detta transazione rimasero a nome della regia corte.

Soggiunge, che aboliti tali cespiti per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, ed appartenendone agli esponenti il compenso chiede, che piaccia alla gran Corte di procedersi all'ammessione del titolo, con dichiarare la classe cui si appartiene, per indi farsene la diffinitiva liquidazione.

In appoggio si produce una fede di banco del 23 dicembre 1825 del pagamento fatto dalla regia corte per mezzo della pagatoria generale al Monistero del Soccorso di Girgenti in once 4, 5, 18, e a D. Serafino, Donna Gaetana, e D. Francesco Pandolfo in con-

ce 2, 26, 16, con causa della mesata di settembre ed ottobre 1825.

Con preparatoria di questa gran Corte del 30 settembre 1842 fu ordinato, cho per parte dei chiedenti nel termine di giorni quaranta si esibisca copia dello lettere vireregie del 6 agosto 1763, e la dimostrazione della continuazione dei pagamenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica a nome dei richiedenti:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 30 settembre 1842:

Ritenuto che a convalidare la domanda presentata senza l'appoggio degli opportuni documenti, abbia questa gran Corte con la citata preparatoria del 30 settembre 1842 accordato ai medesimi all'oggetto un termine di giorni quaranta;

Considerato, che dopo il lasso di circa undici mesi niun discarico hanno essi apprestato, onde è che la petizione di tanto mancante non può essere ammessa, e molto meno suscettiva di provvedimento;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese S. Antonino D. Lorenzo Celesia, e compagni, per compenso di rendite sulle segrezie di Castroreale e Pozzo di Gotto, e sulla franchigia doganale dei Messinesi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale della gran Corte dei conti ordinaria a 26 gennajo 1842, passata indi a questa delegata pei compensamenti, D. Lorenzo Celesia marchese S. Antonino, D. Ignazio Celesia, D. Tommaso Oneto principe di S. Lorenzo, e abbate D. Francesco Federici, esponeano pei rispettivi interessi di avere i loro autori nel 1639 comprato dalla regia corte diversi cespiti detti dei franchi Messinesi, consistenti nel dazio sulla seta al mangano ed altri beni, fra quali onze 51 annuali dovuto dalla università di Castroreale, ed onze 20 da quella di Pozzo di Gotto.

Che mancato loro il pagamento di questa rendita per parte dei divisati comuni, chiesero presso il Consiglio d'intendenza di Messina l'ammessione dei loro titoli, e la liquidazione degli arretrati, e ne ottennero favorevoli decisioni, in seguito delle quali, malgrado la perenzione dei termini ad appellare, furono i soccombenti superiormente abilitati a produrre le loro istanze presso i magistrati ordinarî, per venir disobbligati dal chiesto pagamento.

Che profittando i comuni suddetti di tale disposizione produssero le loro analoghe domande nel Tribunale civile di Messina, onde essere obbligati i Celesia a ripetere dal real tesoro le rispettive rendite, ma che quel giudizio resta tuttora pendente.

Che ad ottenere intanto la ricuperazione o l'indennizzo delle divisate rendite, i richiedenti giovandosi della garenzia e difesa promessa dalla regia corte nell'atto del primitivo acquisto ricorsero al Governo, implorando le opportune disposizioni, da cui fu rimessa la loro supplica al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti per esaminare e riferire.

Che questo magistrato dopo lunga disamina, ed una lunga corrispondenza tenuta con l'Intendente di Messina, con rapporto del 21 settembre 1841, ritenuto che la domanda derivava dall' abolito dazio sulla seta, sommise al Governo, che seguita l' abolizione di esso dazio dovevano i petizionarî essere soddisfatti dal real tesoro sul fondo rimasto non assegnato ai creditori non comparenti del suddetto soppresso dazio, ai termini del real dispaccio del 1 febbrajo 1810, non potendo addursi a carico dei richiedenti l' ostacolo della prescrizione, tra perchè il citato real dispaccio del 1810 non aveva prescritto termine alla presentazione delle domande dei creditori ignoti, tra perchè erano essi rimasti impediti a produrre nuove domande per la pendenza dei giudizî innanti il Tribunale civile di Messina. E poichè il Proccuratore generale in conchiusione del riferito rapporto proponea, di doversi dirigere i ricorrenti alla gran Corte dei conti ordinaria, alla quale apparteneva riconoscere ed ammettere i loro titoli, e disporre il conveniente, chiedevano perciò, che la detta gran Corte richiamando il rapporto suddetto, ed esaminati i titoli dei petizionarî, si fosse degnata liquidare il loro credito, ed ordinarne alla regia scrivania di razione il pagamento dal giorno dell' abolizione.

Portata all' udienza questa domanda, la gran Corte dei conti ordinaria sulla considerazione che la stessa formava oggetto di causa contro la finanza per l'interesse che la riguarda, con preparatoria del 5 febbrajo 1842 deliberò darsi comunicazione della stessa all'Agente del Contenzioso per gli effetti di legge, il che fu eseguito pel ministero dell'usciere D. Antonino Grassi il dì 21 del detto mese.

Erano in tale stato le cose, allorchè quella supplica con tutte le carte di appoggio fu passata a questa gran Corte delegata; e fu allora che i richiedenti spiegando l' equivoco corso nelle loro domande, o nel rapporto del Proccuratore generale del Re rispetto alla provvenienza delle ripetute due rendite, con supplica regolatoria presentata al Consigliere commissario dichiararono espressamente, che le rendite anzidette non già dall'abolito dazio

sulla seta derivano, ma bensì dai diritti delle dogane interne denominate nel contratto: franchigia di dogane dei Messinesi, e mezze acatapanie di Castroreale. Chiesero perciò, che piaccia alla gran Corte accordar loro il compenso corrispondente delle rendite in discorso, in un con gli arretrati, non soggetto nè a liquidazione nè a detrazione di sorta alcuna, trattandosi di rendite di somma certa vendute in solutum dalla regia corte con i patti di evizione e difesa, e perciò non suscettive di variazione.

Varî documenti furono prodotti nella prima domanda sul titolo di acquisto così del dazio sulla seta, come delle rendite doganali, l'uno e le altre concedute in franchigia ai Messinesi, e dopo la loro rivolta incamerate alla regia corte, e taluni altri ne furono acchiusi nella supplica regolatoria, relativi alle sole rendite doganali dei così detti *franchi Messinesi;* e quindi esclusa la parte della seta come estranea alla discussione, si dettagliano quì appresso soltanto gli altri che alla franchigia doganale si riferiscono; avvertendosi dai ricorrenti, che gli originali di cui si presentano le copie, si trovano uniti al rapporto rassegnato al Governo dal signor duca di Cumia, dal quale occorrendo potrebbero richiamarsi.

1° Copia conforme di una obbligazione contratta dal corpo municipale di Pozzo di Gotto agli atti della regia segrezia di Melazzo il dì 14 luglio 1689, dalla quale risulta, che il Tribunale del real patrimonio, annuendo alle istanze di quei giurati, con lettere del 15 giugno di esso anno permise ai medesimi di esigere per conto del comune le gabelle comunali incamerate alla regia corte da potere dei franchi Messinesi, e solite esigersi per via di un regio collettore a nome della regia corte suddetta, e dagli introiti di detta gabella pagare alla regia corte once 20 annuali, giusta la offerta dei giurati medesimi, dichiarandosi nello stesso atto di essere tali gabelle distinte ed indipendenti dagli introiti del dazio sulla seta, ed altri beni confiscati ai Messinesi, i cui frutti esigevansi direttamente dalla regia corte per via di separate gabelle;

2° Estratto originale di un atto di vendita presso il luogotenente di protonotaro degli 8 gennajo 1693 depositato presso il notaro D. Giuseppe Tinnaro e Ranno il dì 16 gennajo 1822, nel

quale si legge: che in virtù di replicati ordini di S. M. C. diretti a procurare forti capitali per provvedere alle spese della guerra, ed armare le regie galee, onde far fronte all'incursione dei Barbari minaccianti la tranquillità pubblica e la cattolica religione, fu dal Vicerè allora bandita fra gli altri beni di regio conto la vendita delle rendite e degli effetti incamerati alla regia corte da potere dei franchi Messinesi; che a tale invito accessero D. Giovan Tommaso e D. Giovan Domenico Oneto, D. Lorenzo Celesia nel nome proprio e qual commessionato di D. Francesco Federici per la compra, così del dazio sulla seta al mangano conceduto ai Messinesi sopra diversi comuni della valle Demone, come delle dogane interne dei due comuni di Castroreale e Pozzo di Gotto accordate in franchigia a detti Messinesi unitamente ad altri cespiti ed ufici nello stesso atto enunciati; che fatto allora il calcolo della fruttificazione decennale di ciascun cespite su i libri della regia conservatoria, e dato a ciascuno di essi il capitale corrispondente, ne risultò la somma di once 35749, 21, 6, tra quali furono valutate once 1020 per capitale di once 51 annue prodotto della dogana interna di Castroreale, ed once 400, per capitale di once 20 annue prodotto della dogana interna del comune di Pozzo di Gotto; che dal capitale intero di once 35749, tt. 21, 6, stabilito come sopra, ne fu dalla regia corte in seno dell'atto medesimo confessata in contanti la somma di once 11558, tt. 20, 14, e pel dippiù fu convenuto, che soddisfatti prima gli appaltatori degli acconci e delle provvisioni della squadra, dovessero i compratori versarlo in potere del tesoriere della Crociata in soddisfazione dei suoi crediti per isborsi antecedentemente fatti allo stesso oggetto; obbligossi dal canto suo la regia corte alla evizione e difesa delle cose vendute in qualunque caso di molestia, e promise il Governo la conferma di questo atto sotto la garenzia del verbo regio col patto espresso di restituire al compratore il capitale sborsato, ove mancasse la impartizione del regio assenso;

3° Copia di lettere esecutoriali del Tribunale del real patrimonio del 14 aprile 1696, con le quali trascrivendosi una sen-

tenza dello stesso Tribunale emessa il dì 11 del detto aprile, analogamente alla stessa si ordinò ai giurati di Castroreale di esigere le così dette franchigie dei Messinesi come esigevansi prima per conto della regia corte, e pagare dagli introiti once 51 all'anno ai suddetti di Celesia e compagni in un con gli arretrati, quelle stesse loro vendute ed assegnate in virtù del precalendato contratto, e così continuare di anno in anno a monte della sentenza e degli ordini antecedenti del detto Tribunale;

4° Copia di lettere patrimoniali del 5 novembre 1788 ad istanza dei signori Celesia e compagni, con le quali fu ordinato di assentarsi nei libri delle due università di Castroreale e Pozzo di Gotto a nome dei medesimi le ridette due rendite con la seguente distinzione cioè: per due quinte parti ai signori Celesia, per altre due quinte ai signori Oneto, e per una quinta agli eredi del marchese D. Francesco Federici;

5° Estratto originale di decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 10 dicembre 1825 notificata al sindaco di Castroreale a 22 dello stesso mese, con la quale veduti i documenti prodotti in giustificazione del titolo e possesso dei signori Celesia e compagni della rendita di once 51, e della mezza acatapania di Castroreale, il Consiglio ammise il titolo dei petizionari per la consecuzione di queste once 51 annuali, e ne liquidò gli arretrati da settembre 1814 ad agosto 1821 in ducati 1071, da tenersene ragione negli stati discussi; rigettò la domanda per gli introiti della mezza acatapania;

6° Copia di altra decisione ad istanza dei medesimi pronunziata a 30 agosto 1828, e notificata al primo eletto del comune di Pozzo di Gotto a 22 novembre dello stesso anno, con la quale fu ammesso il di loro titolo per la rendita di once 20 annue, e ne furono liquidati gli arretrati in ducati 540 per le maturazioni da settembre 1812 ad agosto 1821, da tenersene ragione negli stati discussi;

3° Copia del rapporto rassegnato al Governo dal Proccuratore generale signor duca di Cumia il dì 21 settembre 1841, col quale tra le altre cose espresse dai richiedenti nella prima supplica di-

mostrasi, che non avendo potuto i medesimi, per la pendenza del giudizio nel Tribunale civile di Messina, domandare nei modi ordinarî ed a tempo opportuno il compenso delle perdute rendite, non è loro imputabile la perenzione del termine.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei ricorrenti presentata alla gran Corte dei conti ordinaria in gennajo 1842:

Veduta l'altra supplica consegnata in proseguo al Consigliere commissario:

Veduti i documenti all'una e all'altra alligati, tra i quali le due decisioni del Consiglio d'intendenza di Messina dei 10 dicembre 1825 e 30 agosto 1828:

Considerato, che per le citate due decisioni restò il titolo dei medesimi ammesso rispettivamente a carico degli stati discussi comunali di Castroreale e Pozzo di Gotto, e che in corrispondenza alle loro domande ne furono insiememente liquidati gli arretri sino ad agosto 1821;

Atteso che ignorasi se siane stata o no sospesa, e per quale causa la esecuzione, su di che nel negativo sfuggirebbe l'affare alla competenza di questa gran Corte; oltre che ogni nuova domanda incontrerebbe l'ostacolo della perenzione dei termini accordati in ultimo col Real Decreto del 29 novembre 1833;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a nuovo procedimento di liquidazione.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

28 aprile 1843.

Sulla domanda di monsignor Vescovo di Catania, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di decime sul territorio di Catania.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Vescovo di Catania, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi con domanda presentata alla gran Corte dei conti delegata il dì 15 giugno 1842 han chiesto la liquidazione dei compensi delle decime su i vini mosti, su i cereali, sulla soda o cenere, non che sulla canape e su i lini, dovute alla Mensa nel territorio di Catania, e dei comuni di Misterbianco, Viagrande, Trecastagne, Pedara, Zaffarana Etnea, S. Giovanni la Punta, Trappeto, S. Gregorio, S. Pietro Clarenza, Mascalucia, Massannunziata, S. Agata li Battiati, S. Giovanni da Galerno, Camporotondo, Tremestieri, ed altri.

Affermano che siffatte decime siano state dichiarate abusive dall'Intendente, la cui ordinanza fu approvata da S. E. il Ministro degli affari interni il dì 16 aprile 1842.

A confortare la loro domanda forniscono i seguenti titoli e documenti:

In primo una copia estratta per la curia vescovile dalla collezione dei privilegi spettanti alla chiesa catanese stampata d'ordine del Bonodies nell'anno 1682, d'una donazione del Conte Ruggiero dell'anno 1124. Contiene siffatta donazione la circoscrizione di varie terre Leontine e di Mascali, che afferma il Normanno appartenersi a lui, dopo la quale descrizione di confini aggiunge: « Omnes istos terminos, et quaecumque intus claudentur terram, « aquam, herbas fructiferas et infructiferas, arbores siccas et vi- « rides pannagium et herbagium, dono libere ecclesiae catanensi. »

In secondo luogo una copia estratta nella stessa guisa della precedente, di privilegio del Ruggiero dell'anno 1092. Nel quale privilegio narra il Conte d'aver fondato in Catania con la moglie e figliuoli un'abbadia in onore di Gesù, Maria, e S. Agata, e di

avervi eletto abbate Augerio, a cui e successori « dedimus (soggiunge) totam ipsam civitatem Catanensium cum omnibus per-« tinentiis suis, et cum omnibus possessionibus suis, et cum om-« nibus haereditatibus suis, quas ipsa civitas tunc habebat, vel « olim habuerat secundum suam nobilitatem in terra, et in mari, « et in sylvis, et in montibus, et in planis locis, et in aquis dul-« cibus, et in locis, videlicet ut abbas et monachi hujus mona-« sterii ita habeant praefatam civitatem, cum omnibus pertinen-« tiis suis, sicut Sarraceni eamdem civitatem cum omnibus per-« tinentiis suis tenebant, quando Northmanni primum transierunt « in Sicilia. » Seguita la donazione all'abbate di tutti i Saraceni e figliuoli de' Saraceni nati in Catania, e di un castello detto La Chio; indi aggiunge: « Insuper concessi ego Rogerius Comes « cum uxore mea, et cum filiis meis, abati praefati monasterii, « et omnibus successoribus ejus, omnia illa judicia terrena in « tota terra monasterii, quae solent pertinere ad Reges et ad « Principes terrenos, et omnes consuetudines terrenas. » Chiude l'atto dicendo d'aver fatto approvare una tal donazione da Papa Urbano II.

In terzo luogo, copia come la precedente di lettere regie di Federico III per la restituzione in possesso della chiesa di un bosco denominato il Sineto.

In quarto luogo, simile copia d'una donazione di Tancredi Siracusano del 1102 alla chiesa di Catania di metà del fiume grande della Giarretta, e di tutta la terra che era tra il fiume grande ed il fiume Leontino, della quale sono particolarizzati i confini con i *boschi*, *terre*, *erbe*, *pantani*, *ed acque*.

In quinto luogo, altra simil copia di donazione di Tancredi del 1092, in cui concede al monistero ed al Vescovo di Catania, « partem dimidiatam ad me pertinentem fluminis Museu cum ejus « cursu; similiter et lacus Bulleth rectius Mulleth, et pariter cum « eo agros sativos circa illum unde posuimus terminos, et hac « predia divisimus. » Segue la indicazione dei confini.

In sesto luogo, copia estratta come le precedenti di donazione, che fa Roberto Vescovo di Messina nell'anno 1100 al monistero

di S. Agata di Catania, della chiesa di S. Giovanni di Fiumefreddo, con le sue possessioni poste nel territorio di Taormina.

A questi antichi titoli si aggiungono più recenti documenti, quali sono:

1° Copia estratta dalla curia vescovile di dispaccio patrimoniale e lettere osservatoriali rese nel 1651 per la decima su i mosti, in cui si ordina la osservanza precedente. È da notare che nella supplica fatta da D. Francesco di Stefano in quella occasione come amministratore degli effetti del Vescovo, tale decima vien qualificata non altrimenti che come decima ecclesiastica dovuta al Vescovo;

2° Altra copia simigliante di lettere del Tribunale del patrimonio del 3 ottobre 1785, in cui sulla contestazione insorta tra la Mensa vescovile di Catania, e un liberatario delle tenute dell'azienda gesuitica, se fossero dovute le decime su i fondi degli espulsi gesuiti, fu provveduto nel tenor seguente: « Esami-
« natasi impertanto nel pieno congresso di questo supremo Tri-
« bunale la materia, e riconosciuto avendo che da cotesta Mensa
« vescovilo si sono esatte le decime dai rispettivi territori, che
« alienati sonosi dal regio erario, possessi un tempo dagli espulsi
« Gesuiti, e che l'espressioni dell'esenzioni o immunità combinate
« nelle offerte e contratti non possono portare la esenzione di un
« diritto, che dalla Mensa, la quale è un fondo regio, si avea
« percepito; quindi abbiamo risoluto sciogliere a voi le presenti,
« con le quali esortiamo il vostro pastoral zelo di proseguire nella
« esigenza che praticaste un tempo dagli espulsi Gesuiti, e cho
« continuaste in tempo che si amministrava dalla regia giunta
« di educazione quando anco s'incorporarono al regio erario; *salve*
« *le ragioni ai compratori o censualisti, nel caso che* volessero giu-
« stificare non esser dovuti i diritti che ha percepito la Mensa,
« e dei quali questo supremo Tribunale gliene ha permesso la
« continuazione della esigenza. »

3° Copia di lettere del marchese Caracciolì di marzo 1785 sopra simile richiesta del barone Manganelli amministratore della Mensa contro altri acquirenti dei beni degli aboliti Gesuiti, per

le quali si ordina al rettore di Catania di obbligare i concessionari per tutto ciò che in avvenire ai tempi consueti sarà per maturare per causa di decime, passando in caso di renitenza alle coazioni;

4° Tre concessioni enfiteutiche di terre fatte dalla Mensa ai singoli negli anni 1424, 1625, e 1811, nella prima delle quali si fa parola delle decime oltre il censo in derrate, e nella ultima si riserbano i diritti delle decime al concedente Vescovo;

5° Cinque contratti di locazioni fatte dalla Mensa nel 1601, nei quali è parola della decima sulle vettovaglie ed il vino;

In fine un certificato dello archivio vescovile diocesano di Catania a firma di quello archivario, con cui si contesta di esistere in alquanti registri, quinterni, collezioni, miscellanee, e notande, trecentodiciassette partite di decime dovute da possessori, con la indicazione dei particolari documenti contro i singoli possessori di terre.

I decurionati di S. Giovanni di Galerno, Pedara, Camporotondo, S. Giovanni la Punta, Tremestieri, e Viagrande, interpellati dall'Intendente, si sono unanimamente opposti alle pretensioni del Vescovo e del Direttore generale per diverse ragioni, delle quali le principali sono:

1. Che nella donazione del Conte Ruggiero non si leggono le pretese decime.

2. Che la concessione dello stesso dei fondi che leggonsi descritti, fu a titolo puramente gratuito.

3. Che tali decime sono un abuso feudale; ma che quando anche si volessero considerare come dazi fiscali, sono state sostituite dalla nuova imposta fondiaria, e quindi non meritevoli di compenso.

4. Che non sono nemmeno da riguardare come enfiteutiche, perchè il Vescovo non avea diritto di concedere in enfiteusi le terre comunali, ed i fondi di regio patronato.

E da ultimo si fa osservare, che tutti i comuni, un tempo sobborghi di Catania, furono da essa dismembrati, e venduti da Filippo IV con i loro rispettivi territori franchi e liberi di ogni fondiaria prestazione.

Nella vigilia della discussione della domanda di compenso si è presentata una novella produzione contenente:

1° Copia estratta come le altre dall'archivario della Mensa di lettere regie del 1279, con cui s'impone da Re Carlo ai segreti e proccuratori di far eseguire, senza più, la riscossione della decima a tarì, qualora fosse verificato essere stata sempre pagata al Vescovo come si asseriva;

2° Copia di atto di citazione per riconoscersi legittimo il titolo alla esazione delle decime, intimato ad istanza del Vescovo non meno, che del Direttore generale dei rami e diritti diversi, e del Proccuratore del Re presso il Tribunale civile di Catania il giorno 15 giugno 1842 a moltissimi individui;

3° Domanda del signor D. Luigi Brotat avvocato proccuratore del Vescovo, in cui subordinatamente alla richiesta del compenso si deduce, che pendente la discussione sulla legittimità del titolo innanzi il Tribunale civile, si sospenda ogni esame della liquidazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo a deliberare sulla domanda del Vescovo di Catania e del Direttore generale dei rami e diritti diversi;

E veduto lo articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841:

Veduto l'atto di citazione intimato ad istanza del Regio Proccuratore, non che del Vescovo di Catania, e dello stesso Direttore generale dei rami e diritti diversi, il giorno 15 giugno 1842 a cento settantanove individui, che si suppongono debitori delle decime pretese dalla Mensa vescovile di Catania:

Considerando, che col divisato atto sono stati i singoli dei diversi comuni di Catania citati innanzi quel Tribunale civile per sentir dichiarare legittimo il titolo del Vescovo alla percezione delle decime in disputa;

Considerando, che sorta quistione sulla legittimità del titolo debbe restar la liquidazione sospesa, e le parti provvedersi in-

nanzi i Tribunali competenti a seconda del lodato Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando, che gli stessi richiedenti la liquidazione con domanda subordinata presentata a questa gran Corte delegata il 26 aprile 1843 han fatto istanza, perchè pendente il giudizio sulla legittimità del titolo innanzi i magistrati ordinarî, si sospenda lo esame del compenso per avventura dovuto;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 dicembre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda dell' Arcivescovo di Monreale, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di diritti di coverture ristucciate ed altri nel territorio di Monreale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Arcivescovo di Monreale quale amministratore di quella Mensa, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi con domanda presentata sotto il giorno 9 giugno 1842 hanno esposto, che da parecchi enfiteuti della Mensa suddetta sono dovute alla stessa talune prestazioni ovvero canoni enfiteutici; che questi non sono di natura feudale, nè sono dovuti dai singoli come universi, e però non sono colpiti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; e che non pertanto hanno di già chiamato innanzi il Tribunale civile di Palermo i rappresentanti dei comuni di Corleone, Bi-

sacquino, e Piana dei Greci per dichiararsi legittime le prestazioni di cui è parola.

Pure ad esuberanza di cautela, e senza pregiudizio dei diritti della Mensa per far dichiarare la legittimità delle suddette prestazioni, han chiesto in linea subordinata, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dovuto alla stessa per le prestazioni di cui trattasi. consistenti nei seguenti diritti, cioè:

1° Diritto di covertura in genere, ossia censo fisso invariabile;

2° Diritto di paraspolo, segrezie, junte, ristucciate, tumminate, ed altro, che corrispondono al canone di proprietà in rate variabili a misura delle quantità delle terre che si coltivano;

3° Diritto di compenso che si presta dalla Mensa, onde potere gli enfiteuti ammettere nella coltivazione delle terre gabelloti, soci, e metatieri;

4° Diritto di accordo che si concede dalla Mensa per darsi le terre a borgesato;

5° Diritto proibitivo di piantagioni di vigne o alberi nelle terre concesse ad enfiteusi dalla Mensa;

6° Diritto di gallina, consistente in tarì tre annui per ogni massaria;

7° Diritto di molitura dovuto dalle terre enfiteutiche proprie della Mensa ai molini di Malvello e di Jato anche di sua proprietà;

8° Diritto dell' uomo a bastone alla ragione di tarì dieci per ciascuno.

In sostegno di tale domanda sono state presentate sei concessioni enfiteutiche fatte dalla Mensa di Monreale a varî individui dal 1746 in poi; e dal complesso delle stesse risulta, che la Mensa su indicata ha in forza di tali atti esercitato ognora tutti i diritti nella domanda espressi, meno quelli della gallina e dell'uomo a bastone, dei quali non si vede fatta alcuna menzione nei documenti prodotti.

L'Arcivescovo di Monreale però con lettera officiale del 10 luglio 1842 nel trasmettere tre citazioni fatte ai sindaci di Corleone, Bisacquino, e Piana dei Greci, a comparire innanzi il Tribunale civile di Palermo, per sentir dichiarare legittimi e non aboliti i

diritti tutti di cui si tratta, ha chiesto che piaccia alla Corte, pria di pronunziare sulla domanda di compenso, attendere sino a che non sarà diffinitivamente giudicata la contestazione pendente, che riguarda una controversia sul titolo.

L'Intendente di Palermo intanto ha trasmesso una sua ordinanza del 12 novembre 1842, in forza della quale furono dichiarati aboliti i diritti di restucciate e paraspolo su i fondi compresi in tutte le procure della Mensa di Monreale, ad eccezione della procura di Alcamo, dove tai diritti han diverso significato, non che i diritti di segrezie, i quali furono generalmente anche soppressi come angarici. Fu bensì lasciata la Mensa nel libero esercizio dei diritti di coverture giunte e tumminate ai termini dei rispettivi contratti, non che del diritto proibitivo di piantagioni di vigne ed alberi nei modi convenuti nelle scritture parziali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se sia luogo a deliberare sulla domanda dell'Arcivescovo di Monreale e del Direttore generale dei rami e diritti diversi;

Ed ha considerato:

Che le prestazioni delle quali si chiede il compenso si asserisce esser di natura enfiteutica, e dovute da singoli come particolari possessori dei fondi concessi da padrone eminente, quale pretendesi la Mensa di Monreale;

Che a tal'uopo i richiedenti han convenuto le parti innanzi il Tribunale civile, perchè ne fosser mantenuti nel possesso a titolo di proprietà, e domandano sospendersi ogni esame pendenti le controversie sul titolo;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 18 dicembre 1843

---

21 aprile 1843.

Sulla domanda del Marchese di Spedalotto e Donna Maria Mugnos, per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d'infeudazione nella città istessa.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese Spedalotto e Donna Maria Mugnos a 28 febbrajo 1834 presentarono la loro domanda alla gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo il compenso per terza parte dei così detti diritti di cassa, ossia d'infeudazione della città di Calascibetta, e di tutte le gabelle delle segrezie di detta università, promettendo i documenti senza presentarli.

Per questo motivo la gran Corte dei conti con deliberazione del 6 novembre 1839 dichiarò i petenti decaduti dal diritto di chiedere compensi contro il regio tesoro, per aver presentato la domanda priva di ogni documento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata dal marchese di Spedalotto e da Donna Maria Mugnos alla gran Corte dei conti ordinaria nel dì 28 febbrajo 1834:

Veduta la deliberazione pronunziata dalla detta gran Corte nella seduta del 6 novembre 1839:

Considerando, che alla domanda suddetta non furono alligati i

documenti indicati nella stessa, in piè della quale si legge scritto dal Segretario generale, che i documenti si promisero, ma non si presentarono;

Che per tal motivo la gran Corte nella deliberazione del 6 novembre 1839 dichiarò i petenti decaduti dal diritto di chiedere compensi contro il real tesoro;

Che in seguito di tale deliberazione diffinitiva non si può rivenire allo stesso esame, e se pur si potesse, non è il caso di portare un avviso differente dal primo;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad altra deliberazione.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 dicembre 1843.

---

21 aprile 1843.

Sulla domanda del Marchese di Spedalotto, e Donna Maria Mugnos, per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d' infeudazione nella città istessa.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese di Spedalotto e Donna Maria Mugnos a 23 febbrajo 1842 presentarono alla gran Corte dei conti delegata una supplica, chiedendo il compenso per la terza parte dei così detti diritti di cassa ossia d' infeudazione della città di Calascibetta, e di tutte le gabelle delle segrezie di detta università.

Affermano, che il comune di Calascibetta era debitore a Pietro Marchiafava di una soggiogazione di once 20 per capitale di on-

ce 200 in forza d' istrumento del 6 ottobre 1554, indi discalate ad once 10 annuali alla ragione del 5 per 100; come pure di Giuseppe Antonio Marchiafava per altra soggiogazione di once 336 per capitale di once 4800 per altro atto del 16 dicembre 1628, la quale indi fu discalata ad once 240 annuali alla ragione del 5 per 100; e perciò Marchiafava in tutto possedeva once 250 annuali per capitale di once 5000.

Marchiafava nel 1681 per credito di arretrati di detta soggiogazione distrasse terza parte dei diritti d' infeudazione in once 140 annuali, e tutte le gabelle delle segrezie del comune.

Nel 1682 per ordine del Tribunale del real patrimonio il comune assegnò al Marchiafava segregandole, le once 140 annuali dei diritti d' infeudazione, e le segrezie, per corrente ed arretrati del suo credito. Le segrezie furono valutate per once 45 annuali, e la terza parte dei diritti d' infeudazione in once 140 annuali; in guisa che restò il Marchiafava creditore in altre once 65, estinte sole once 185 per la cennata assegnazione.

Essi di Spedalotto e Mugnos rappresentano il Marchiafava loro autore, e perciò chieggono di liquidarsi il compenso di tali diritti, per lo che presentano i contratti del 1554, e 1628 stipulati a favor del Marchiafava, non che l'assegnazione del 1682.

Presentano inoltre tre contratti di locazione delle segrezie dei 4 ottobre 1740, 28 agosto 1794, e 12 ottobre 1800, stipulati da Spedalotto e Mugnos, ciascuno per anni sei, e per once 45 il primo, ed once 48 gli altri due.

Un altro stipulato dalla sola Mugnos a 3 settembre 1806 per altri anni sei, cioè tre di fermo e tre di rispetto.

Ed in fine due altri contratti di locazione dei 10 ottobre 1806 e 29 aprile 1815, stipulati a favore del solo Spedalotto per la metà di tali diritti, il primo per once 48, ed il secondo per once 50.

Altri documenti prodotti sono i seguenti:

1° Lodo di famiglia del 28 marzo 1718, dal quale rilevasi, che i beni posseduti da Francesco e da Giuseppe Antonio Marchiafava pervennero in potere di Rosalia Marchiafava moglie di Francesco Trigona barone di Spedalotto;

2° Officio del Sottintendente di Piazza del 27 maggio 1820, con cui fu partecipato al sindaco di Calascibetta, che l'Intendente di Caltanissetta avea approvato la deliberazione decurionale di questo comune per l'abolizione del diritto doganale;

3° Procura degli istanti fatta in persona di D. Calogero Violante.

Intanto l'Intendente di Caltanissetta ha trasmesso una deliberazione del decurionato di Calascibetta del 9 aprile 1842, con cui quel comune si opponeva alla domanda degli istanti come non fondata nè in fatto nè in diritto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata dai petenti marchese di Spedalotto e Donna Maria Mugnos a questa gran Corte a 23 febbrajo 1842:

Considerando di essere la detta domanda presentata dopo i termini prescritti dalle disposizioni legislative, e per conseguenza inammessibile;

Che non ostante gli esponenti non giustificano aver causa dalla regia corte ma dal comune di Calascibetta, ed il comune ha fatto osservare, che i ricorrenti medesimi non fecero altra domanda innanzi al Consiglio d'intendenza di quella provincia se non per la somma di once 51, 12, di annua soggiogazione che loro dovea il comune, che fu ammessa e di già è stata soddisfatta, come emerge dalla sentenza emessa dal giudice deputato li 5 settembre 1831, che perciò se altri diritti pretese o crediti avevano da sperimentare contro questo comune, certamente ne avrebbero dovuto fare la domanda;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 17 gennajo 1844.

---

21 aprile 1843.

Deliberazione per quelli tra i bimestranti dichiarati decaduti dal diritto di chiedere il compenso.

Si è data lettura alla gran Corte del verbale redatto nella segreteria generale il giorno 17 aprile corrente firmato dal signor Presidente, e dal Segretario generale, del tenor seguente:

« In Palermo li 17 aprile 1843. — Conferitosi alle ore tre po-
« meridiane il signor Presidente marchese D. Giovan Battista
« Guccia, assistito dal Segretario generale D. Giuseppe Melazzo,
« e dal Prorazionale D. Nicolò Serio , alla segreteria generale
« della gran Corte dei conti delegata pei compensamenti, all'og-
« getto di verificare quali domande siensi presentate a nome di
« quelli interessati nello abolito dazio sulla estrazione dei cereali
« per infra regno, detti Bimestranti, cui per deliberazione del 3
« marzo fu accordato il termine di due mesi a contarsi dal 17
« febbrajo trascorso per la presentazione, sotto condizione di do-
« ver giustificare , oltre la rappresentanza di uno dei sborsanti
« del 1637, che eglino, o i di loro autori furono nominatamente
« costituenti del marchese Bajada richiedente nel 1819 la liqui-
« dazione alla gran Corte dei conti, ha conosciuto: delle domande
« presentate quelle che sembrano conformarsi al prescritto della
« citata deliberazione, essere le seguenti:

« 1. Del Monistero delle Vergini di Palermo.

« 2. Del Monistero della Immacolata Concezione di Palermo.

« 3. Del Monistero della Badia Nuova di Palermo.
« 4. Del Monistero di S. Rosalia di Palermo.
« 5. Del Convento di S. Nicolò Tolentino di Palermo.
« 6. Di D. Giuseppe Blundo.
« 7. Di D. Andrea Pomàr.

« Sopra quali domande il signor Presidente appose la designa-
« zione del Consigliere commissario.

« Si è verificato ancora, che tutte le altre domande presen-
« tate, alle quali manca la prova del mandato in persona del
« marchese Bajada, sono al numero di otto, ed a nome cioè:

« 1. Dell'abbate D. Giuseppe Frangipane.

« 2. Della Soprintendenza delle grandi prigioni come rappre-
« sentante la Deputazione di S. Maria di visita carceri.

« 3. Dei Soprintendente e Deputati del R. Albergo dei Poveri
« di Palermo.

« 4. Dei rappresentanti la Compagnia del Ss. Rosario in S.
« Cita.

« 5. Del barone D. Nicolò, D. Salvatore, e D. Gaetano Ba-
« gnasco in Balestrini, Donna Giovanna Dimarco nei nomi, e sa-
« cerdote D. Michelangelo Caramazza.

« 6. Dei fedecommessarî del Monte Cottù.

« 7. Di D. Pietro Rocca, Donna Rosalia Ferro, e Donna Fran-
« cesca Ferro, eredi di D. Agostino Ferro.

« 8. Di D. Giuseppe Alliotta Astuto.

« A riguardo di queste domande il signor Presidente ne ha
« sospesa la designazione, all'oggetto di proporle alla gran Corte
« nella sessione del 28 corrente aprile, onde deliberarsi l'occor-
« rente. Come pure il signor Presidente proporrà alla gran Corte
« tre suppliche a nome cioè:

« La prima di D. Giuseppe Tamajo ed Albamonte come com-
« messionato di S. A. R. il Conte di Siracusa;

« La seconda del cavaliere D. Giovanni Samson, negoziante
« Cristiano Fischer, negoziante D. Michele Raffo nel nome, am-
« miraglio Serra di Genova, la famiglia Spinola di Genova, Con-
« sole generale di Toscana qual proccuratore dei conti Paolo e

« Domenico Vacca, Monistero dell'Assunta, Reclusorio dell'Ospe-
« daletto, Donna Cristina Soler, e Donna Carolina Villa;

« La terza di Donna Concetta Merlo Ruffino moglie di D. Giu-
« seppe Locascio;

« Chiedenti la proroga del termine stabilito dallo deliborazioni,
« che rispettivamente li riguardano.

« In fedo di cho si è redatto il presente, sottoscritto dal signor
« Presidente , e dal Segretario generale. — Firmati — Marcheso
« Guccia Presidente — Giuseppe Melazzo Segretario generale. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Senza formare attualmente soggetto di disamina le domande che trovate in regola, si sono già passate ai Consiglieri commissarî;

Considerando però, che per tutti quelli individui compresi nello stato che servì di base alla deliberazione del 3 marzo passato , i quali non presentarono domande nel termine a loro favore stabilito con la deliberazione medesima , è luogo a pronunziare il decadimento dal diritto di poterle in appresso produrre;

Che in quanto riguarda le altre otto domande presentate incomplete, e non conformi al prescritto della deliberazione del 3 marzo, pria di nulla pronunziare, e salvo ogni altro esame, esser conveniente accordare ai richiedenti un termine , onde mettere in regola con i necessarî documenti le rispettive produzioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso in favore degli individui descritti nello stato che servì di base alla deliberazione del 3 marzo ultimo , relativa ai creditori su gli aboliti

dazî di tarì tre a salma su i frumenti , e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti, riportati nel seguente modo, cioè:

1. D. Girolamo Daniele e Longobardi barone del feudo stato e terra di Canicattì, pel capitale di onze 70.

2. D. Ignazio Saliti fedecommessario del fu D. Francesco Santamarina, pel capitale di once 156, 24, 1.

3. Monistero di S. Maria la Pietà di Palermo, pel capitale di once 40.

4. D. Giuseppe Reggio del fu D. Gaetano, pel capitale di once 51, 3, 6.

5. Donna Anna Maria Agraz Ferro e Cincione, pel capitale di once 45, 27, 15.

6. Donna Angela Terranova, pel capitale di once 120.

7. Donna Caterina Branciforti principessa di Butera, pel capitale di once 29, 0, 10.

8. Cavaliere D. Gaspare Palermo, pel capitale di once 70.

9. Beneficiale D. Bernardo Zarzana e Fardella parroco del real Castellammare, pel capitale di once 63, 0, 13.

10. Donna Anna Maria Miceli , pel capitale di once 120.

11. D. Giuseppe Reggio e Leone, pel capitale di once 51, 3, 6.

12. D. Salvatore Guccione pel capitale di once 20, 21.

13. D. Giovanni Travali maritali nomine di Donna Maria Anna Cincione, pel capitale di once 60, 8.

14. D. Carlo Romano maritali nomine di Donna Rosa Cutelli e Romano figlia del fu D. Isidoro Cutelli, e con animo di comunicare le rispettive porzioni agli altri coeredi del fu D. Isidoro, pel capitale di once 60.

15. D. Giuseppe Giardina padre e legittimo amministratore di D. Michele e Donna Rosa Giardina figli di lui e della fu Donna Anna Cutelli, pel capitale di once 20.

16. D. Ignazio Papè e Montaperto, pel capitale di once 48, 0, 10.

17. D. Ignazio Romano e Colonna maritali nomine di Donna Rosa Graffagnini, pel capitale di once 79, 11, 14.

18. D. Mariano Carrozza, pel capitale di once 400.

19. Chiesa di S. Maria di tutte le grazie sotto titolo dei bocceri e caudamari, pel capitale di once 360.

20. Donna Giuseppa Cutelli e Morales, pel capitale di once 48, tt. 24, 13.

Donna Caterina Cutelli vedova di D. Francesco Sartorio pel capitale di once 8, 26, 13.

D. Bernardo Cutelli e Rocca, pel capitale di once 11, 3, 6.

21. D. Bernardo Miceli barone del Grano, pel capitale di once 11, 5, 6.

22. D. Francesco Rostagno pel capitale di once 350.

23. D. Mariano Vanni, pel capitale di once 143, 5, 19.

24. Eredi del fu Nicola Scorelli, pel capitale di onco 70, 6, 13.

25. D. Francesco d'Aquila pel capitale di once 444, 13, 6.

26. Congregazione di S. Maria del Suffragio delle anime del Santo Purgatorio nella Chiesa di S. Biaggio, pel capitale di once 120.

27. Francesco Alizzeri, pel capitale di once 194, 20.

Pietro Francesco, e Maria Caterina Alizzeri, fratello e sorella, pel capitale di once 248.

Francesca Alizzeri figlia di Girolamo, moglie di Giuseppe Maschio, pel capitale di once 138, 20.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 31 dicembre 1843.

---

20 gennajo 1843.

Sulla domanda dei rappresentanti l' Ospedale di S. Vincenzo di Taormina, per compenso del dazio di tarì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Taormina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Commessione amministrativa del comune di Taormina rappresentante quell'Ospedale sotto titolo di S. Vincenzo con domanda presentata a 11 maggio 1842 ha esposto, che per contratto del

21 aprile 1639, mediante la somma di once 775 di capitale, fu dalla regia corte venduta a Donna Vittoria de Taxis la gabella di tarì sei sopra ogni quintale d'olio che si produceva nel comune di Taormina.

Che indi la compratrice suddetta dichiarò appartenersi quello acquisto al signor D. Antonino Marziano de Taxis marchese di Motta Camastra, da cui pervenne alla sua erede Donna Giovanna Branciforti e Morra principessa di Scordia, che per atto del 4 ottobre 11ª indizione 1687 ne fece donazione al figlio signor D. Giuseppe Branciforti principe di Scordia, il quale per via del Tribunale del real patrimonio sotto li 28 luglio 1697 ne ottenne il corrispondente assento. Ma dopo quasi un secolo la gabella in discorso venne incorporata dalla regia corte, e dietro una transazione fatta per ordine di S. M. sotto li 28 giugno 9ª indizione 1701 fu dal Luogotenente generale nuovamente escorporata, e restituita per via del tribunale della regia giunta delle tande al cennato proprietario principe di Scordia.

Or trovandosi costui debitore verso l'Ospedale di S. Vincenzo in Taormina per un'annua soggiogazione di once 46, 15, col corrispondente capitale di once 930 in ragione del 5 per 100, non che di once 540 di arretri per tal soggiogazione cumulatisi fino al 1773, l'amministratore di quel pio stabilimento pensava procedere giudiziariamente contro i beni del detto principe, che per evitare quelle procedure fece un progetto di pagamento. Ed accettato quel progetto per parte dell'Ospedale, si addivenne ad una transazione, che fu stipulata sotto li 4 ottobre 1777 previe tutte le solennità richieste dalle leggi del tempo.

Per quella transazione il principe di Scordia cesse in solutum et pro soluto, vendè e permutò la sua proprietà sul dazio oleario di cui sopra è parola, in quella epoca gabellato per once 50 annuali, con la cennata soggiogazione di once 46, 15, ed arretri da lui dovuti all'Ospedale, che per tale atto d'allora in poi divenne proprietario di detto dazio, aggiudicato per l'ultimo atto di gabella conchiusa con D. Saverio Bottari a 14 settembre 1841 per ducati 185 annuali di netto.

Intanto pel Real Decreto degli 11 dicembre 1841 fu tale gabella dichiarata abolita, ed in conseguenza di tale abolizione la esponente col nome, riserbandosi ampiamente ogni esperimento di garenzia contro gli eredi del principe di Scordia, dal quale tale gabella pervenne al detto Ospedale, chiede dalla gran Corte delegata di liquidarsi il compenso, che a mente del prelodato Real Decreto di abolizione spetta al detto Ospedale, onde ottenere la corrispondente indennizzazione che sarà dalla gran Corte pronunziata contro chi di diritto.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Un atto di escorporazione della gabella olearia del 28 giugno 1701 celebrato dal regio segreto della città di Taormina a favore del principe di Scordia in esecuzione di lettere emanate dal Luogotenente generale per via del tribunale della regia giunta delle tande, ove trovasi iscritta una fede rilasciata da D. Francesco Arpa razionabile per S. M. nell'officio dello spettabile consultore del real patrimonio, dalla quale fede si rileva la pervenienza e la storia dei passàggi della proprietà della gabella in discorso;

2° Una transazione del 4 ottobre 1773, per la quale dal principe di Scordia fu cessa venduta e permutata a favore del detto Ospedale la gabella olearia di cui è parola;

3° Un ultimo atto di aggiudicazione di detta gabella fatta dalla commessione amministrativa di Taormina sotto li 14 settembre 1841 a favore di D. Saverio Bottari per ducati 185 annuali di netto.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 9 settembre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi si fossero prodotti i documenti contestanti l'originario acquisto, e il prodotto decennale dell'abolita gabella olearia del comune.

Ed in seguito di ciò per parte della commessione amministrativa richiedente si sono prodotti i seguenti altri titoli e documenti:

1° Atto dell'originario acquisto fatto da Donna Vittoria de Taxis dalla regia corte della gabella dell'olio del 21 aprile 1639. La

vendita fu fatta dalla regia corte con l'intervento della deputazione del regno per tanta quantità della gabella olearia imposta su tutto il territorio della Sicilia, quanta ne sarebbe stata dichiarata dalla compratrice, e su i luoghi che essa avrebbe eletti fra il termine di due mesi, e per lo prezzo di scudi 100000 alla ragione dell'8 per 100 rispettivamente alla gabella dei luoghi e territori da nominare. Fu apposto inoltre nella vendita il patto della perpetua ricompra pro eodem praetio;

2° Transazione del 28 settembre 1700 tra la regia corte ed il principe di Scordia possessore in quel tempo della gabella olearia di Taormina. Si accenna in tale atto la vendita originaria come sopra fatta dalla regia corte, e la incorporazione fiscale del dazio alienato seguita per effetto della prammatica del 1650. E si dichiara escorporata la gabella istessa sopra Taormina, ordinandosene il rilascio a favore del principe di Scordia;

3° Atto d'aggiudicazione diffinitiva della gabella olearia fatta dalla commessione amministrativa comunale di Taormina nell'anno 1831;

4° Idem per l'anno 1832;

5° Idem per l'anno 1833;

6° Idem per l'anno 1834;

7° Certificato del prodotto economico della gabella del 1835;

8° Atto di arrendamento per l'anno 1836;

9° Idem per l'anno 1837;

10° Certificato del prodotto economico per l'anno 1838;

11° Atto d'aggiudicazione per l'anno 1839;

12° Certificato del prodotto economico per l'anno 1840;

13° Certificato della contabilità della commessione amministrativa di Taormina contenente il coacervo decennale fino a tutto il 1841 su i dati suddetti di affitto ed economica amministrazione in ducati 1093, 49.

È indi pervenuta dall'Intendente di Messina una deliberazione del decurionato di Taormina del 4 agosto 1842, con cui vuolsi far rilevare, che il compenso del dazio oleario sia a carico del regio erario e non del comune, indicandosi il coacervo decennale

della produzione del dazio dal 1832 al 1841 per la somma collettiva di ducati 1087, 50.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, con quali norme sia da regolarsi il compenso spettante allo stabilimento di beneficenza richiedente per lo abolito dazio oleario sul territorio del comune di Taormina;

E ritenuti i fatti e documenti di sopra riferiti, ha considerato:

Che ai tempi del Re Filippo IV dietro il parlamento tenuto nel 1638 ad oggetto di provvedersi ai bisogni dello Stato, fu imposto il dazio di tarì sei sopra ogni quintale d'olio che si estraeva dalle olive di tutto il territorio di Sicilia, e secondo i sistemi finanzieri allora vigenti rimase nella forma usitata dei donativi straordinarî assegnato alla regia corte con la facoltà di alienarlo in qualsivoglia maniera;

Che migliorata la condizione economica del regno sotto la dinastia Borbonica, essendosi riconosciuto di essere la gravezza di cotale dazio di ostacolo al progresso delle piantagioni e delle industrie olearie, con real dispaccio del 9 aprile 1796 fu disposto, esser permesso alle università di potere con gli avanzi rispettivi del patrimonio comunale ricomprare il dazio medesimo senza perdita del regio erario, mediante la restituzione delle somme originariamente pagate;

Che molte ricompre trovandosi già fatte in seguito di queste disposizioni, sopravvenne la legge del 1812, con cui al capitolo 3° § 3 dei consigli civici furono generalmente abolite tutte le dogane interne della Sicilia di qualunque natura, e le segrezie, con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari che con titolo oneroso ne fossero stati in possesso, e su le norme dettate dalla legge medesima, per le quali prescrivevasi la liquidazione del compenso su la base della percezione decennale, sia in forma di assegnazione di un'annua rendita corrispondente, sia

di rimborso del capitale ragionato al 5 per 100 (cap. 1° della feudalità § 8, e cap. 5° § 2 del potere esecutivo);

Che stabiliti di poi nel 1815 i nuovi piani di finanza, in quello al n. 28 nel classificarsi i diritti, dazî, e contribuzioni di cui venivano depurate le segrezie, se ne deduceva fra gli altri l'abolito dazio oleario di tarì sei a quintale sull'olio *che si esce a torchio ed a piede*; ed alla classe terza delle rendite pubbliche sotto il titolo d'*imposte permanenti* per quella parte del dazio istesso che trovavasi dalla regia corte venduta, fu disposto di rimaner salva la percezione ai proprietarî sino alla reluizione. E posteriormente volendosi sempre più facilitare la reluizione del dazio a favore dei comuni, col Real Rescritto del 4 marzo 1826 fu ordinato, che i capitali a rimborsarsi ai possessori del diritto si fossero pagati con gli avanzi delle rendite comunali se vi fossero, o con somme tolte a prestanza da estinguersi con la continuazione del dazio per un determinato numero di anni necessario al pagamento della sorte e degli interessi;

Che in questo stato essendo le cose per le diverse sovrane disposizioni emesse su la materia del dazio oleario, fu pubblicato l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, con cui fu generalmente ordinata la soppressione sia dei diritti feudali, sia dei diritti compresi nelle così dette segrezie, salva la liquidazione del compenso a pro dei possessori ed a carico dei comuni o della finanza, secondo le materie diverse, nei casi in cui potesse farvisi luogo ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Che rimanendo adunque presentemente ad assegnarsi il compenso per l'abolito dazio oleario, e per le disposizioni del citato ultimo Real Decreto del 1841 non altrimenti essendo a liquidarsi che nella forma generale di costituzione di un'annua rendita desunta dal coacervo della percezione finora continuata, il coacervo medesimo è da stabilirsi sull'ultimo decennio, dal perchè questa si fu la norma generale all'uopo dettata per tutti i diritti segreziali nella legge del 1812. E quantunque non si fossoro dalla parte ricorrente presentati tutti i coacervi legali di tale percezione, pure avuto riguardo alla certezza di una rendita annessa al di-

ritto daziario venduto dalla regia corte e dalla deputazione del regno al 1639, ed a quella che ne ricavava la parte richiedente istessa come dai documenti esibiti, si fa giustamente luogo a ritenerla in liquidazione per lo prodotto decennale di ducati 1093, 49, quantità consentita ancora dal comune di Taormina (salvo la tenue differenza di ducati 6) nella deliberazione di quel collegio decurionale del 4 agosto 1842;

Che dalla dinotata rendita decennale di ducati 1093, 49 , per quanto viene ritenuto il prodotto del dazio oleario nel comune di Taormina , sia poi da farsi in giustizia una deduzione per le necessarie spese di amministrazione ed opera personale essenzialmente annesse alla riscossione del dazio medesimo. E questa deduzione trovandosi per tutti i casi e con norma invariabile stabilita nel terzo della rendita con l'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, viene perciò a determinarsi il compenso nell'annua rendita di ducati 72, 90, a doversi corrispondere dal comune di Taormina in sino a che non sia nel suo interesse esercitata la facoltà della reluizione di quel capitale originario che sia dovuto;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni:

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Taormina all'Ospedale di S. Vincenzo dello stesso comune pel dazio oleario su quel territorio, nell'annua rendita di ducati 72, 90, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 gennajo 1844.

31 marzo 1843.

Sulla domanda del Conte D. Tommaso Manzone, per compenso dei diritti di molitura che riscuoteva nel molino di Jato.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il conte D. Tommaso Manzone reclamando con istanza del 15 marzo 1842 il compenso corrispondente agli emolumenti che avrebbe perduto con l'abolizione del diritto di molitura da lui riscosso come enfiteuta del molino di Jato, poggiava la sua domanda su i fatti ritenuti dalla gran Corte dei conti in una decisione del 15 aprile 1823, con la quale era stata rigettata la domanda dei signori Martines e Jannelli, tendente ad impugnare il diritto anzidetto.

Questa gran Corte delegata con deliberazione del 12 ottobre 1842 ordinò, che dal chiedente nel termine di un mese si fossero presentati il titolo originario della enfiteusi del molino di Jato, ed i titoli da cui risultava nel concedente il diritto proibitivo, di cui si domanda il compenso.

In seguito di ciò il reclamante conte Manzone nello esporre che i diritti di cui si tratta sono stati con effetto aboliti, ha esibito i seguenti altri documenti:

1° Atto enfiteutico del 28 gennajo 1768, per il quale la Mensa arcivescovile di Monreale concede ad enfiteusi per l'annua somma di once 135, 9, 5 a D. Giuseppe Schillizza, per la persona o persone da nominare, « *molendinum macinantem cum aqua, cum terris circum circa* (salme 29, 12), *cum aquis, et aquaeductis, et paratore parandi abracia......., et hoc cum juribus et pertinentiis suis omnibus et singulis annexis et connexis, et cum jure exigendi in feudis et massariis dicto molendino subjectis, et pro terris vacuis illos tarenos decem pro singula persona in eisdem commorante ad tenorem insertae oblationis ut supra acceptatae, ac prout solitum et consuetum est, ac modo et forma prout........jura praedicta exigebantur.......sub denominatione molendini et paratoris Jati.*

Nella offerta alla quale la detta concessione si riferisce , si dice: « Più detto offerente debba avere ogni anno il solito e con-
« sueto libretto , e la nota di tutte le massarie che sono obbli-
« gate andare a macinare in detto molino , con pagare le solite
« moliture, e per li feudi che restano ad uso di pascolo li soliti
« tarì dieci per ogni uomo che consuma nelle massarie e feudi,
« e che la Mensa sia obbligata alla difensione. »

Fanno seguito a questo strumento, un rapporto del Tribunale del real patrimonio dimostrante il vantaggio di tale concessione, in cui si aggiunge, il detto Schillizza aver nominato appartenere la detta enfiteusi ai fratelli D. Federico e D. Antonino Manzone. Più l'approvazione sovrana del 12 dicembre 1767 , prescrivente la stipulazione del su cennato contratto enfiteutico. E finalmente la real cedola con la quale S. M. concede ed interpone il suo reale assenso e beneplacito, e conferma la su riferita censuazione secondo il tenore del contratto;

2° Sessantasei estratti di concessioni di terre fatte dalla Mensa su riferita. In sessantuna di esse si legge: « Più che detto enfi-
« teuta sia tenuto ed obbligato mandare a macinare per uso di
« detta massaria nei molini di detta santa chiesa ed arcivesco-
« vado di Monreale , conforme è stato solito , e sono tenuti ed
« obbligati li altri borgesi e massarioti enfiteuti di detta santa
« chiesa. »

Negli altri cinque estratti si legge soltanto, che l'enfiteuta *se submisit et submittit.......in omnibus et singulis illis pactis et clausulis, obbligationibus , hypotecis , juribus , praeeminentiis, et aliis prout et quemadmodum caeteri burgenses et possessores bonorum in dicto archiepiscopatu.......manent fuerunt et sunt obbligati et submissi juxta formam tam privilegiorum......quam usuum et consuetudinum;*

3° Volume di ordinanze rilasciate dalla Mensa negli anni dal **1801** al **1838** a favore dello enfiteuta del molino di Jato, per lo pagamento a farsi dagli enfiteuti di tomoli sei di frumento per ogni salma per ragione di molitura su gli arbitrî eseguiti nei feudi e massarie, non che dei tarì dieci per ogni uomo che consuma

in quei feudi e massarie, che restano ad uso di pascolo, col mandato di costringerli (è detto in alcuni) con le coazioni reali e personali con la mano regia, (ed in altri) o con le coazioni dalla legge permesse;

4° Atto di perpetuo silenzio interposto con real ordine del 9 maggio 1811 sopra tutte le quistioni riguardanti la validità del su cennato contratto, salve restando unicamente le azioni per tutto ciò che non sia conseguenza del legittimo titolo col medesimo contratto acquistato;

5° Un atto d'obbligo del 6 aprile 1822, pel quale il conte D. Gaspare Manzone figlio di D. Federico dichiara tenere e possedere il molino, paratore, e terre aggregate, giusta la concessione del 1768 che vi s'inserisce, soggetti al canone di sopra indicato pagabile in ogni anno a 1 gennajo. L'Arcivescovo da un'altra parte presta il suo assenso, ed annuisce a tutto ciò che l'atto contiene. Il Proccuratore generale della Corona D. Gaspare Leone, e i quattro Direttori generali di quel tempo, in qualità di componenti insieme al detto Arcivescovo il consiglio delle finanze, prestano a nome dello erario il loro assenso e consenso all'atto su riferito a mente della legge.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Posta la quistione, se fosse d'attribuirsi alcun compenso al signor conte Manzone per la causa enunciata nella sua domanda;

Ha considerato:

Che il diritto di molitura, di cui ha chiesto il corrispondente compenso il conte Manzone qual possessore del molino detto di Jato, era della stessa natura, ed avea comune la origine del consimile diritto che esercitava il Monistero della Concezione di Palermo possessore del molino di Malvello. Sì l'uno che l'altro riscuoteva a titolo di molitura una prestazione di mondelli sei di frumento per ogni salma di terra posta a semina, e di tarì dieci per ogni persona dimorante nelle terre non seminate, su l'ap-

poggio delle concessioni enfiteutiche dei due molini fatte dalla Mensa arcivescovile di Monreale. Di entrambi i diritti come privativi e proibitivi ne fu ordinata la cessazione in conseguenza del Real Decreto del 21 di giugno 1842;

Che sulla domanda di compenso inoltrata dal Monistero della Concezione questa gran Corte delegata con suo avviso del 28 novembre 1842 tra le altre cose osservava, che non era in alcun modo provata la legittimità del diritto in parola in rapporto ai possessori di terre a danno dei quali esigevasi ; che per titolo non altro allegavasi nella concessione enfiteutica del molino, che il solito ed il consueto , il quale riputar si dovea provveniente dagli abusi del sistema feudale, e dalla mancanza allora di altri molini; che del diritto medesimo erasi fatta menzione per significare, che qualunque esso fosse , sarebbe spettato al concessionario del molino, non perchè se ne volesse assicurare e garentire la legittimità; che in fatti il diritto stesso non era stato messo a calcolo nello stabilirsi l'annuo canone, sì che mancava la corrispettività, ossia la causa onerosa intuitiva al diritto concesso , che avesse potuto renderlo compensabile a senso della legge parlamentaria del 1812 ; che non vi era quindi alcuna ragione di compenso contro la Mensa arcivescovile di Monreale, nè contro la real tesoreria, il comune, o i singoli possessori delle terre, i quali mercè l'abolizione erano stati discaricati da una indebita ed illegittima gravezza;

Che S. M. (D. G.) con Rescritto del 25 gennajo 1843 si degnò impartire la sua approvazione allo avviso anzidetto;

Che le osservazioni medesime sono in conseguenza applicabili ancora alla domanda del conte Manzone , la quale è identica e fondata sopra documenti e motivi di egual valore;

Che o non sussistono, o nulla rilevano in contrario le specialità che pretendonsi trovare nel contratto enfiteutico del 28 gennajo 1768 passato tra la Mensa arcivescovile di Monreale e gli autori del conte Manzone, cioè: 1° la quantità maggiore dell'annuo canone che si vorrebbe considerare corrispettiva al diritto in discorso; 2° la esistenza di titoli precedenti in favore della

Mensa contro i reddenti; 3° la garenzia promessa agli enfiteuti del molino.

La gran Corte ha sul proposito considerato, esser vero che nella concessione del molino di Jato l'annuo canone fu stabilito in once 135, 29, mentre in quella del molino di Malvello fu di once 30; ma cotale differenza devesi unicamente attribuire: 1° alla circostanza che col molino di Jato vennero concedute ventinove salme di terre, laddove col molino di Malvello si erano soltanto date salme due; 2° alla circostanza che il canone di once 135, 29 era complessivo non solo del molino e delle salme ventinove di terre, ma ben anche di un paratore da fabbricar panni di lana grossolani; 3° alla diversità dei prezzi, derivante dalla diversità dei tempi in cui furono stipulate le due concessioni, giacchè quella del molino di Malvello è del 1522, laddove quella del molino di Jato fatta ai signori Manzone è del 1768. Manca quindi di ogni fondamento la supposizione, che la differenza dell'annuo canone potesse essere corrispettiva al diritto di molitura;

Che nella concessione del molino di Jato non si fa derivare il diritto in disputa da alcuno particolare contratto in favore della Mensa arcivescovile, bensì da consuetudine, e da asserto solito. Lo stesso concessionario dovea conoscere che titoli legali non esistevano, poichè, e nella sua offerta, e nel contratto, non che chiedere la consegna dei medesimi, si contentava che gli si fosse annualmente passato il *solito consueto* libretto, e la nota delle masserie soggette.

Non giova allegare, che nel fatto esistevano talune concessioni di terre precedentemente fatte con l'obbligo del diritto di molitura al molino di Jato. Imperocchè di tali concessioni non si fece parola, nè si tenne alcun conto nel contratto stipulato con i signori Manzone. Altronde nelle concessioni anzidette facevasi ricordo del diritto di molitura come di un obbligo fondato sull'uso e la consuetudine, e su ciò che praticavasi dagli altri borgesi; quindi l'obbligo mensionato era mancante di ogni particolare corrispettività, ossia causa onerosa, richiesta dalla citata legge parlamentaria per potersi dar luogo al compenso, ed essendo pedis-

sequo e famulativo di uno asserto uso, non poteva aver maggiore efficacia di questo, ed andare esente dai vizî di esso;

Che la garanzia in generale non si estende agli avvenimenti futuri indipendenti dal fatto del concedente, e che al tempo del contratto non si potevano prevedere, molto meno può riferirsi all'abolizione per causa di pubblica utilità, la quale è a carico degli attuali possessori. Nella specie altronde non si garantì, se si poteva garantire la legittimità del diritto in disamina, e la sua perpetua durata. Il che è sì vero, che l'approvazione sovrana al contratto, il di cui tenore fu dal Ministro compendiato nel luogo stesso dove il Re appose i suoi sacri caratteri, cadde tassativamente sopra un *tenimento di terre con molino ed un paratore da fabbricar panni di lana grossolani*, senza farsi veruna menzione del diritto anzidetto;

Che la decisione della gran Corte dei conti ordinaria del 9 aprile 1823, che respinse la domanda dei signori Martines e Jannelli tendente ad impugnare il diritto di molitura, oltre che non riguarda che due soli dei moltissimi, a danno dei quali tal diritto si riscuoteva, non ispiega veruna influenza su la quistione del compenso, che ora per la prima volta è stata promossa, e va risoluta dalle premesse considerazioni su la natura ed indole dei titoli primitivi, da cui il ricorrente attinge il suo diritto;

Che quindi nella deficienza di particolare causa onerosa che costituisce il prezzo, o lo equivalente del diritto acquistato, ogni domanda d'indennità per l'abolizione seguitane a causa di pubblica utilità incontra ostacolo in tutte le leggi pubblicate in materia dei compensi, non che nei principî generali della civile giurisdizione, maggiormente poi quando trattasi, come nella specie, di un diritto restrittivo il libero uso delle proprietà, contrario alla legge, e senza ragione stato imposto a danno di coloro che ne soffrivano il peso;

Che in fine fatta astrazione dello anzidetto, la perdita che potesse risentire l'enfiteuta per cause non imputabili al suo concedente, non si risolverebbe per legge che in azione per diminuzione del canone, qualora la parte rimanente non bastasse a pagarlo interamente;

Per tali osservazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 6 febbrajo 1844.

---

30 dicembre 1843.

Sulla domanda del Barone D. Salvatore Ricca e compagni, per compenso del dazio di tarì sei per ogni quintale d'olio dei territorî di Ragusa e Scicli.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 27 dicembre 1843 il barone D. Salvatore Ricca, D. Ferdinando, D. Federico, Donna Isabella Ricca fratelli e sorella, e Donna Rosa Ricca vedova di D. Giovan Battista Paternò, esposero che per ordinanza dell' Intendente della provincia di Noto del 30 ottobre 1843 restò proibita la riscossione del dazio di grani sessanta sull'olio di quella provincia; ed eglino, possessori di tale dazio nei comuni e territorî di Ragusa e Scicli come aventi diritto e causa di D. Giovan Battista Ricca barone della Scaletta, chiedono la liquidazione del corrispondente compenso.

Al provvedimento dell' Intendente che si produce, si uniscono i documenti che seguono:

1° Transunto di lettere di manutenzione e possesso spedite dal Tribunale del real patrimonio nel 1725 a favore di D. Giovan Battista Ricca barone della Scaletta *per le gabelle d'olio delle università di Ragusa, Scicli*, Chiaramonte, e Vittoria;

2° Atto di ratifica della precedente compra del dazio in parola fatta dal mentovato barone della Scaletta, stipulato in novembre 1725;

3° Un bando pubblicato il dì 6 dicembre 1766 d'ordine del Tribunale del real patrimonio sulle istanze del sacerdote D. Enrico Ricca per la scossione del dazio nei territorî di Ragusa e Chiaramonte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i richiedenti non giustificano la di loro legittima rappresentanza dallo acquirente primitivo del dazio D. Giovan Battista Ricca barone della Scaletta;

Che oltre a ciò, per essere ammessa la domanda sarebbe stata necessaria la dimostrazione del possesso di fatto nella percezione dopo le disposizioni generali di abolizione assai prima del 1841, e lungi da ciò i titoli di data più recente presentati rimontano al 1766, onde mancherebbe ancora ogni elemento di fruttificazione, che potesse dar luogo ad attribuzione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 febbrajo 1844.

27 gennajo 1843.

Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi come amministratore dei beni della mensa vescovile di Patti, per compenso dei diritti di molitura nei molini della mensa, e delle decime su i prodotti del suolo dei comuni di Patti, Giojosa, e Librizzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi, come tale amministratore dei beni della mensa vescovile di Patti in sede vacante, con domanda presentata a 16 giugno 1842 ha esposto, che i comuni di Patti, Giojosa, e Librizzi siensi permesso di annoverare fra i diritti angarici colpiti dall' abolizione feudale: 1° il diritto di molitura sul frumento dei molini della mensa; 2° le decime prediali sulla produzione delle terre dalla mensa medesima dipendenti.

Che appartenendo alla mensa tali molini non possa mettersi in dubbio il suo diritto di molitura, come si pratica nelle proprietà di simil natura.

Che tali diritti si appartengono alla mensa per effetto di titoli, e di possesso in grado di prescrizione di più secoli, e sarebbe assurdo l'ammettere che fosse permesso a chicchesia di macinare nei molini della mensa senza pagarne il diritto.

Che le decime di cui è parola sono prediali, ed equivalenti ai canoni enfiteutici.

Che siffatte decime preesistenti alla concessione fatta al Vescovo di Patti da Ruggiero gran conte di Sicilia, non possano dirsi in alcun senso comprese nell'abolizione feudale, giacchè sono beni di regio patronato.

E dopo essersi lungamente discorso della origine del regio patronato in Sicilia, e delle diverse leggi che ne concernono la consecuzione (mettendosi fra l'altro in veduta la ideale tripartizione del territorio della Sicilia, che si è imaginato essersi fatta da

Ruggiero tra il regio demanio, i militari, e la chiesa), si fa conoscere, che a maggior cautela si è per parte dello esponente con apposita citazione domandato innanzi il Tribunale civile di Messina, di dichiararsi legittime e non abusive le prestazioni su mentovate.

Ciò premesso, in via menomamente subordinata si è chiesto alla gran Corte dei conti delegata, che nel caso fossero stranamente colpite da abolizione le prestazioni suddette, non dovendo nè potendo mancare al Vescovo ed alla sostanza del regio patronato lo equivalente di quanto possa essere per avventura dichiarato abolito, debba liquidarsene il corrispondente compenso contro chi di diritto, tenute presenti le disposizioni di massima del 27 agosto 1825, che fan gravitare il compenso a carico di chi viene a giovarsi dell'abolizione del peso.

In appoggio di siffatta domanda si sono esibiti i seguenti atti e documenti:

1° Capitolo della regia visita di de Ciocchis del tenor seguente: In primis possidet mensa episcopalis Pactarum terram Jusae Guardiae, cum omnibus feudis, herbagiis, molendinis, teloniis, decimis, aliisque etc. (seguono le rendite e i beni distintamente indicati).

Possidet praeterea dicta mensa Pactarum jure directi dominii terram Libritii, cum feudis seu herbagiis, molendinis, teloniis, decimis, censibus, aliisque (siegue la indicazione distinta di tali rendite, molini, e prestazioni, con lo stato attivo e passivo di quel tempo);

2° Varî articoli di Reali Decreti e Rescritti;

3° Copia dello stato attivo e passivo della mensa vescovile di Patti, in cui si descrivono i beni della mensa con i molini, censi, dogane, decime di frumenti, orzi, mosto, olio, castagne, terraggi, ed altro. I molini diconsi *con tutti quei lucri che han goduto i precedenti fittajuoli.*

4° Verbale d'aggiudicazione dello ex-feudo di Librizzi del 16 novembre 1841, in cui nel parlarsi di due molini si cennano i diritti di buscagli, guardiania, ed accordo, che si sono pagati dagli inquilini arbitranti nel territorio di Librizzi;

5° Atto d'aggiudicazione dello affitto dei molini di S. Pietro e Contessa con terre aggregate, del 1841;

6° Atti di affitto dei molini di Giojosa del 30 maggio 1838;

7° Verbali d'aggiudicazione dello affitto dello stato di Giojosa del 6 dicembre 1841, con tutti gli introiti, provventi, giurisdizioni, censi in danaro, terraggi, censo della gabellata, accordo, feudo del Castelluccio, decima delle fronde e celsi neri, decima dei frumenti, canape, mandre, lino, mosti, ed altri conformi spettano ed appartengono alla mensa.

È indi pervenuto un officio dello Intendente di Messina del 24 dicembre 1842, con cui si fa osservare, che pei diritti di sopra accennati non possa esservi in alcun caso luogo a liquidazione di compenso, dapoicchè volendosi considerare come territoriali sarebbero allora da conservarsi, ed essendo abusivi ed illegittimi non potrebbero allora meritare indennizzazione; che i titoli esibiti dal Direttore generale dei rami e diritti diversi non dimostrano che il semplice possesso, che a nulla potrebbe valere in questa materia; e che già per parte di questo funzionario si è intentato procedimento innanzi ai magistrati ordinarî per far dichiarare la legittimità dei diritti allegati, come all'opposto si è dai comuni instato per la cessazione di essi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda nei termini subordinati come è concepita:

Veduta la disposizione dello articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, per la quale è chiamata questa gran Corte delegata a versare su la materia della liquidazione dei compensi, qualora possano esser dovuti, in quei casi soltanto in cui non siavi, o non possa esservi controversia sul titolo:

Ha considerato:

Che di già trovasi pendente presso i magistrati ordinarî la quistione della legittimità o illegittimità delle prestazioni vantate dalla

mensa vescovile di Patti, come derivanti da diritto di dominio. E che però contestata nel correlativo giudizio la controversia dei titoli costituitivi delle prestazioni anzidette tra il rappresentante legale della mensa in sede vacante e i comuni interessati, non può, nello stato come sono le cose, farsi luogo ad alcuno esame in via di liquidazione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 29 febbrajo 1844.

---

2 gennajo 1843.

Sulla domanda del comune di Corleone, per compenso di diritti ed ufici delle segrezie e dogane dello stesso comune.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il comune di Còrleone con domanda presentata a 22 febbrajo 1833, cui si riporta con altra domanda ultimamente prodotta presso la gran Corte dei conti delegata in data degli 11 maggio 1842, espose, che per atto del 29 maggio 1626 comprò dalla regia corte le regie segrezie e dogane della detta città di Corleone, composte dalle seguenti dodici gabelle, cioè: del vino, della carne, della dogana, *stadera*, salti d'acqua dei molini, della cassa, della possessione dei beni stabili, della tinta, dello zagato, dei frutti di mandra, legumi, ranteria del pelo e cuoja a mollo, come altresì degli ufici vendibili di segreto, di credenziere, di maestro notaro di capitano, maestro notarò del pretore e giurati, della

corte civile, e del segreto, e quello di archivario degli atti della corte civile, del pretore e giurati, e ciò con i lucri ed emolumenti annessi.

Espose inoltre, che nel 1814 furono depositate presso il regio segreto di Corleone once 1052 di moneta falsa di rame, della quale ne furono restituite al comune once 263, 3, 10, restandone a conseguire le rimanenti once 789, 11, 10, giusta le disposizioni (che si cennano) del Governo. E che altre once 58, 1, 17 furono dal comune somministrate alle truppe austriache nel 1822, con la promessa di esserne indennizzato dal regio erario.

Dichiarandosi quindi, che i suddetti ufici di maestro notaro, regie segrezie, dogane, ed altro, comprati nel 1626, vennero meno al comune in parte per le disposizioni parlamentarie del 1812, e nell'intero per i nuovi sistemi amministrativi e giudiziarî stabiliti dal 1817 in poi, si chiese a nome del comune istesso l'ammessione dei titoli di suo credito, e la liquidazione della corrispondente rendita, o restituzione del capitale e frutti.

I documenti prodotti in appoggio di tale domanda sono i seguenti:

1° Atto di vendita del 29 maggio 1626 fatta *absque ulla spe redimendi* dalla regia corte a pro del comune di Corleone, di tutte le suddette regie segrezie e dogane, e segnatamente delle gabelle di sopra enunciate, non che dei suddetti ufici ed emolumenti annessi, per lo prezzo di once 15200 effettivamente sborsato. Si cenna in questo atto, che la città demaniale di Corleone trovavasi per le urgenti necessità del regno pignorata ad Ottavio Centurione, ed altri mercadanti genovesi, ad oggetto di vendersi col suo vassallaggio, segrezie, e tutt' altro, e cederne il prezzo ad essi mercadanti in conto di ciò che loro doveva la regia corte. E perciò il comune, onde rimanere perpetuamente ed irrevocabilmente nel demanio regio, venne a fare l'acquisto delle suddette segrezie e dogane, con essere la università subentrata ancora nel luogo, anteriorità, privilegî, e diritti tutti di detti mercadanti genovesi, ai quali fu pagata la somma del prezzo suddetto di once 15200;

2° Atto di locazione del 1 febbrajo 1793 dello intero civico patrimonio della università di Corleone, fra cui la gabella del macino, farina, seu consumo, gabella della estrazione dei frumenti e legumi, gabella dei frutti di mandra, gabella del vino, e regie segrezie e salti d'acqua, gabella della dogana, gabella delle cuoja, del pelo, e della carne, e scannatura, gabella della baglia, e dell'uficio di credenziere, e gabelle dei suddetti ufici di maestro notaro. Per la durata di anni quattro, e per l'annua pensione collettiva di once 6067, 24;

3° Simile atto di locazione del 12 gennajo 1795 per anni quattro, e per annue once 6046, e nello stesso modo del precedente arrendamento;

4° Simile atto di arrendamento del 26 febbrajo 1800, per anni quattro, e per annue once 6316;

5° Arrendamento degli ufici di maestro notaro civile e criminale del dì 11 ottobre 1803, per anni quattro;

6° Altro arrendamento del 1803 per la gabella della cuojame;

7° Idem del 1809 per la stessa gabella;

8° Arrendamento della dogana e diritti annessi del 1803;

9° Idem del 1807, per anni cinque, e per annue once 170, tt. 15, 10;

10° Arrendamento del 1810 della gabella del vino, del pelo, della carne, della scannatura, del credenziere, e del tarì di possessione, ossia regia segrezia, per anni quattro da settembre 1808 in poi, e per l'annua pensione di once 461;

11° Officio dell'Intendente di Palermo del 17 giugno 1833, in cui cennandosi lo arrendamento fatto dal comune nel 1813, dei dazi sul vino, regie segrezie ossia tarì di possessione, sul pelo, su la carne, su la scannatura, sul credenziere, ed altro simile arrendamento da settembre 1817 a tutto agosto 1821, si propone una transazione con gli arrendatari, a causa della mancanza di percezione, per la renitenza al pagamento dei dazi;

12° Approvazione del Governo a tale transazione;

13° Certificato del cancelliere comunale di Corleone estratto da quei registri, con cui si contesta, che dopo l'ultimo atto di ar-

rendamento a favore di Lombardo e Bentivegna dei dazî nominati « le regie segrezie , frutti di mandra , baglio, uficî del se-« greto, credenziere, e uficî di maestro notaro presso le diverse « corti, » non vi furono nè altri arrendamenti, nè percezioni economiche. Più, che negli stati discussi dal 1820 in poi non figurarono detti dazî e cespiti;

14° Altro certificato del cancelliere archivario del comune, in cui si enuncia la natura delle diverse gabelle che esigevansi nel modo come appresso:

« Articolo 8° dello stato discusso. — Il dazio della carne consiste « in grani tre a rotolo sulla carne , che per antica consuetudine « si esige in tarì due e grani dieci a testa su gli animali vaccini; « in grani dodici per ogni castrato, pecora, e capra; in tarì sette « e grani dieci per ogni quintale di carne di nero; grani tredeci « per ogni agnello e capretto ; ed in tarì quattro sulla carne di « ogni animale vaccino morto, che si vendono in città e territorio.

« Articolo 9° — Il dazio sulla scannatura consiste in tarì uno « e grani dieci per ogni animale vaccino ; in tarì uno per ogni « nero; in grani cinque per ogni castrato, capra, pecora, e becco; « in grani quindeci per ogni nera, che si vendono in città e ter-« ritorio.

« Articolo 11° — Il dazio del pelo consiste in tarì sei sulla ven-« dita di ogni animale vaccino, di ogni mulo o mula, di ogni ca-« vallo o cavalla, di ogni asino o asina; in grani dieci per ogni « animale pecorino o porcino, che si verifica nella città e terri-« torio.

« Articolo 12° — Il dazio del credenziere consiste in tarì uno « sulla carne di ogni animale vaccino, in grani due di ogni nero, « ed in grani tre di ogni castrato, e di grani due di ogni pecora, « che si vendono a peso.

« Articolo 13° — Il dazio di tarì uno di possessione si esige « sopra ogni oncia del prezzo dei stabili , dei quali si verifica « traslazione di dominio in città e territorio.

« Articolo 14° — Il dazio sul vino consiste in tarì uno grani « sei e piccoli quattro per ogni barile di vino della legale misura

« che si verifica nella piazza; altro di tarì dodici a botte dell'an-
« tica misura per quel vino e mosto che si estrae dal comune
« e territorio.

« Articolo 17° — Il dazio delli cuoj consiste in tarì tre per ogni
« cuojo della mecca; di grani dieci per ogni cadovana, ossia pelle
« caprina e becchina; in tarì uno per ogni cuojo di vitello, ca-
« vallo, o mulo; ed in grani cinque per ogni pelle di montone
« e pecorino.

« Articolo 18° — Il dazio chiamato della dogana esigesi su i
« generi che s' immettono, o che si estraggono dal comune. »

Si contesta inoltre in detto certificato, che le suddette gabelle furono abolite nel sanzionarsi da S. M. lo stato discusso del 1817, per non essere la natura di esse compatibile col decreto parlamentario per le congrue sanzionato da S. M. a 15 maggio 1815, e con gli articoli 197 e 203 della legge del 12 dicembre 1816; e che quindi cessarono le gabelle istesse dal 1818 in poi, senza essere state incluse mai nei posteriori stati discussi;

15° Simile certificato, con cui si contesta, che nello stato discusso del 1817, e negli altri posteriori non si tenne alcun conto delle gabelle della tinta, della ranteria, dello zagato, e dei frutti e legumi, perchè precedentemente abolite;

16° Altro certificato di ripetizione di quello n. 14;

17° Altro certificato per ripetizione di quello n. 15.

In esecuzione della deliberazione preparatoria della gran Corte delegata del 16 settembre 1842, per parte del comune sono stati esibiti i seguenti altri documenti:

1° Bandi pubblicati nel 1798 per l' arrendamento dei dazi di estrazione, vino, regia segrezia, frutti di mandra, pelo, cuojo, maestro di piazza, carne, scannatura, credenzeria, baglio, formaggio, pollame, ed altro. In detti bandi si parla solo della *città di Corleone suoi borghi e territorî*, dichiarandosi soggetti al pagamento dei dazi così i *cittadini* che *forestieri*, e *commoranti*;

2° Certificato del cancelliere comunale di Corleone giustificante i dazi che componevano il patrimonio della università dal 1621 al 1812, e la natura della percezione di ogni dazio, inclusi quelli venduti dalla regia corte nel 1626;

3° Simile certificato contenente la enunciativa dei fondi allodiali esistenti nel territorio di Corleone;

4° Altro certificato del controloro distrettuale di Corleone, che segna gli ex-feudi esistenti in quel territorio, e rivelati dai possessori esteri;

5° Dispaccio del 25 febbrajo 1814, per giustificarsi che i possessori esteri erano obbligati di pagare pesi antichi comunali di Corleone;

6° Simile dispaccio del 26 luglio 1814;

7° Foglio, che dicesi a firma del segreto di Corleone del 1690, contenente la indicazione dei comuni componenti la comarca di Corleone. Si alliga all' uopo anche un foglio in istampa della prammatica;

8° Dispaccio patrimoniale del 4 gennajo 1676, per giustificarsi il pagamento della dogana in Corleone dai forestieri ed anche dai Palermitani, che non facevano negozî con effetti ricavati dalle loro possessioni;

9° Certificato contenente alcune disposizioni ricevute dalla corte giuratoria nel 1801 sul pagamento della gabella della dogana;

10° Bandi pubblicati nel 1796 per la carne, cuoja a mollo, vino, e regie segrezie. In detti bandi s' indica la *città*, *borghi e territorio*;

11° Simili bandi per la riscossione della gabella su i panni ed albaggi;

12° Bandi pubblicati nel 1757 e 1795 per la gabella del pelo. Si parla in detti bandi della *città e suoi cittadini abitatori, e forestieri*, ancorchè i negozî seguissero fuori il territorio di Corleone;

13° Simili bandi del 1650 per i dazî sulla estrazione dei frumenti, orzi, granoni ed altro;

14° Rapporto del razionale Impellizzeri nella causa agitata tra l' arrendatario delle regie segrezie di Corleone, e i possessori esteri, del 26 maggio 1807;

15° Sentenza del Tribunale del patrimonio del 29 luglio 1805, con cui dicesi essersi attribuiti gli arrendatarî dei dazî di Cor-

leone i compensi per gli ex-feudi di Valdimonaci, Molara, e Centoraineri, che allora facevano parte del territorio di Corleone, e indi ne furono distaccati, ed aggregati ai comuni di Prizzi, Palazzo Adriano, e Campofiorito;

16° Articolo estratto dalle prammatiche, per dimostrarsi in che consisteva l'antico *jus tareni*;

17° Certificato notarile, con cui si dimostra, che nella concessione fatta a 10 aprile 1813 dal duca di Vatticani al barone Albamonte degli ex-feudi di Riddocco, Sulfararia, ed altri esistenti un tempo nel territorio di Corleone, o indi in quello di Campofiorito (come dicesi), fu dato in accollo il pagamento di once 50 annuali dovute alla università di Corleone *per consumo*;

18° Sentenza del 29 marzo 1817 dell' abolito tribunale della gran corte, con cui su le istanze del mentovato duca di Vatticani, il quale chiedeva dichiararsi rescissa una transazione intervenuta col comune di Corleone nel 1768 per così detto strasatto di dazî, fu ridotta ad annuo once 25 la prestanza di annue once 50 stabilita a favore del comune istesso in virtù della detta transazione del 1768; e ciò dal 1810 e 1812 in poi, epoca della pubblicazione delle sanzioni parlamentarie sull' abolizione degli antichi dazî;

19° Appuramento di fatti per ordine del Tribunale del patrimonio, nella causa tra il comune di Corleone e i possessori esteri.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare:

1° Se avuto riguardo alla natura dei diversi diritti segreziali o doganali, e degli uficî giurisdizionali posseduti dal comune di Corleone in virtù della vendita fattalene dalla regia corte col titolo del 29 maggio 1626, possa farsi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

2° Se siavi alcun provvedimento a dare intorno alle altre somme così dette *quantitative* pretese da parte del comune;

E sul primo obbietto:

Veduto lo avviso emesso da questa gran Corte delegata a 17 giugno 1842 sulla domanda del comune di Troina, sovranamente approvato col Reale Rescritto del 7 luglio detto anno:

Ha considerato:

Che sanzionato con la legge del 1812 il principio della libera esportazione ed importazione da un luogo all' altro della Sicilia delle derrate di ogni specie , rimasero abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura , e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, (alla quale classe sono da riferirsi i dazî doganali d' immessione ed estrazione di Corleone, città interna) , con essersi conceduto il diritto a compenso in valore o in rendita in riguardo a quei *particolari*, che con titolo oneroso possedevano le dogane e segrezie medesime (Consigli civici e magistrature municipali cap. 3° § 1 e 3);

Che cotale limitazione al diritto di compenso a favore dei soli *particolari* possessori a titolo oneroso, e nella sua lettera, e nel suo spirito escluse assolutamente le università da ogni indennizzazione. E di vero se l'abolizione dei diritti segreziali e doganali interni, come quelli che si opponevano al libero progresso delle industrie e dello interno commercio , non ricadeva che a beneficio degli abitanti e possessori del territorio delle rispettive università, non era certamente nelle regole di una giusta e saggia amministrazione assoggettare lo Stato , che nulla veniva ad appropriarsi per lo fatto di tale abolizione , al peso d' indennità a pro di quei comuni istessi, che venivano a giovarsene;

Che in effetto nella legge del 1815, con cui furono dettate le norme regolatrici dell' amministrazione civile per tutti i comuni della Sicilia , venne espressamente ordinato di non doversi nel loro stato attivo comprendere fra i cespiti e *gabelle* solite ad esigersi come rendita di ciascun comune (nel qual modo esigeansi le gabelle di Corleone), quelle che si opponevano ai Decreti precedenti, e agli articoli diversi della legge medesima, senza che pertanto alcun diritto a compenso si fosse attribuito ai comuni, che nel tempo degli antichi sistemi amministrativi e finanzieri si tro-

vavano di averne fatto acquisto dalla regia corte. Ed è in questa legge ancora che dettavansi i primi principî della imponibilità dei soli dazî di consumazione, esclusi sempre quelli di transito, conservazione ed esportazione in ciascun comune, principî stabiliti in seguito fecondamente sviluppati ed applicati nella novella legge dell'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 (Decreto della formazione delle congrue dei comuni, § 6 n. 2, e § 8 e 11);

Che pubblicati di poi nel 1817 e 1819 i statuti proprî dell'amministrazione civile per la Sicilia (ora sostituiti dalla legge del 12 dicembre 1816), fu formata la regola generale di potere ogni comune, non fornito di sufficiente rendita patrimoniale, stabilirsene una, nei modi regolari, nei proventi giurisdizionali, nei dazî di consumo, nella sovraimposta alla contribuzione diretta, e nelle privative volontarie e temporanee (articolo 205 dell'abolito Decreto degli 11 ottobre 1817, e 26 e seguenti delle correlative istruzioni del 10 novembre 1819, e articoli 193 a 209 legge vigente del 12 dicembre 1816). E fu in conseguenza di queste disposizioni appunto, che nel comune di Corleone vennero a cessare le antiche gabelle segreziali e doganali acquistate dal regio erario nel 1626, allorchè nel 1817 dalla Commessione all' uopo sovranamente istituita, fu regolato il nuovo stato discusso del comune medesimo. Onde è manifesto che nel rimanere soppresse le gabelle segreziali e doganali concedute dalla regia corte al comune di Corleone con l' atto di vendita e reintegrazione al real demanio del 29 maggio 1626, e in quanto costituivano dei diritti privativi e proibitivi, come quello dello *zagato*, e in quanto importavano dei dazî d' interno consumo, come quelli della *carne*, *scannatura*, *pelo*, *credenziere*, *vino*, *cuoja*, *frutti di mandra*, *e legumi*, non venne per questa parte meno al comune medesimo il diritto alla imponibilità per simili cespiti, comunque sotto diverso nome, ed ai termini dei nuovi regolamenti della civile amministrazione;

Che invano poi vuolsi far rilevare di essersi le antiche segrezie di Corleone estese ancora in tutti i comuni componenti quella comarca, e di corrispondersi allora le gabelle anche dai forestieri e possessori non abitanti in Corleone. La concessione fatta nel

60

1626 dalla regia corte fu per lo segrezie e dogane della *città di Corleone*, e non per altri comuni; del che fan fede eziandio i diversi bandi di tempo in tempo pubblicati, e gli atti di locazione delle gabelle collettivamente fatti dall'amministrazione municipale di Corleone, in cui non di altro fassi menzione che della *città, borghi, e territori*. E trattandosi delle gabelle gravitanti sulla industria, consumazione, immessioni, ed estrazioni interne, non sa comprendersi a quali utili risultamenti potesse menare la distinzione tra cittadini e forestieri di Corleone, essendosi l' abolizione di questi antichi dazi avverata nello interesse collettivo della universalità degli abitanti, e delle industrie del comune e territorio di Corleone;

Che rispetto al *tarì di possessione*, che a norma delle prammatiche *de jure tareni* riscuotevasi sulle alienazioni dei beni stabili siti nell' ambito del territorio di Corleone, e che trovavasi similmente compreso in quell' antica segrezia, è pure da osservarsi di essere stato cotale dazio abolito fin dalla pubblicazione del real dispaccio del 28 settembre 1810, come quello che era d' impedimento alla libera circolazione delle proprietà, nè mai fu conceduto alcun diritto a compenso. E quanto ai salti d'acqua, non si è da parte del comune nè tampoco giustificata la riscossione per conto della segrezia di prestazioni di questo genere, che non potevano per altro gravitare su le acque di proprietà privata;

Che passandosi indi a trattare degli ufici e diritti giurisdizionali, il compenso per quelli di segreto, credenziere, e maestro notaro del segreto, accessori della segrezia, e cessati per l'abolizione di essa, è escluso dalle stesse osservazioni di sopra divisate per i cespiti e diritti segreziali e doganali. E riguardo agli altri di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria, cotesti ufici, che nello antico regime tenevano all' esercizio della giurisdizione municipale, nella novella organizzazione dell' amministrazione civile han solo cangiato di titolo e di modi, essendo rimpiazzati dalle cariche di cancelliere archivario, ed altri uficiali minori delle cancellerie comunali;

Che per i diritti dipendenti dalla così detta *ranteria* , i quali consistevano nelle multe che esigevansi per gli animali erranti e danneggianti , nè pure possono essi dirsi totalmente cessati per la introduzione dei nuovi sistemi di amministrazione. Imperocchè fra i proventi giurisdizionali, che ai termini dell'articolo 194 della legge del 12 dicembre 1816 sono di spettanza dei comuni, si annoverano anche le multe pronunziate per fatti di ogni competenza commessi sul territorio del comune, per controvvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale (articolo 278 citata legge);

E da ultimo per gli ufici di maestro notaro della corte civile, criminale , e capitaniale , è a porsi mente, che l' abolizione dei numerosi diritti ai medesimi annessi, secondo la pandetta che ne regolava la riscossione per le curie locali , non è ricaduta principalmente che a vantaggio degli abitanti e possessori dei comuni, e lo Stato per la introduzione del novello sistema di amministrazione giudiziaria nulla è venuto a percepire dai diritti di cancelliere delle giudicature di circondario , che sono esclusivamente ritenuti dai cancellieri in compenso del loro lavoro personale, e del mantenimento dei rispettivi offici di cancelleria (Decreto del 13 gennajo 1817);

Che d'altronde lo esercizio delle antiche giurisdizioni locali portava generalmente seco il peso di provvedere al mantenimento degli uficiali di giustizia, e se nel nuovo sistema di pubblica amministrazione si è posto a carico dei comuni l'obbligo delle spese occorrenti per lo servizio dei rispettivi giudicati di circondario (articolo 211 n. 2, e 228 legge del 12 dicembre 1816), non si è per questa disposizione conferito ai comuni alcun diritto a compenso contro il regio erario:

Sul secondo obbietto dei così detti crediti *quantitativi* ha inoltre considerato:

Che astrazione fatta dal non essersi giustificato il preteso versamento nella cassa segreziale delle once 1052 di monete falso di rame, e la somministrazione delle once 58, 1, 17 alle truppe austriache nel 1822, se pure alcun rimborso avesse per avven-

*

tura potuto competere al comune di Corleone, la domanda era a farsene nei modi e termini legali avanti alle autorità all'uopo istituite. E però non trattandosi di attribuzione e liquidazione di compenso per diritti o ufici aboliti, manca per questa gran Corte delegata ogni materia ad esame;

Per l'esposte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla precedente deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 9 novembre 1819, rispetto agli aboliti ufici di maestro notaro delle corti senatoria, civile, e criminale di Corleone;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

In quanto poi alle regie segrezie e dogana della città di Corleone e diritti annessi,

È similmente di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Dichiararsi in fine non esservi luogo a deliberare su i pretesi crediti, così detti quantitativi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1844.

27 gennajo 1843.

Sulla domanda del comune di Castrogiovanni, per compenso degli ufici di maestro notaro civile e giuratorio del comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il primo eletto del comune di Castrogiovanni con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 12 marzo 1834 espose, che nell'anno 1637 per corrispondere ai sussidî ordinati dal Governo affin di supplire alle spese della guerra, quel comune offerì al Re Filippo III, mediante un atto di quel civico consiglio approvato dal Vicerè e Tribunale del real patrimonio, un donativo di scudi 15000, cioè 8000 gratuiti, ed il resto con la condizione di accordarglisi varie grazie, fra le quali la concessione degli ufici di maestro notaro civile e giuratorio dello stesso comune.

E sebbene le grazie, continua a dire lo esponente, furono accordate con delle modificazioni, i cennati due ufici pur tuttavia furono pienamente conceduti; ed il consiglio civico con nuova deliberazione pure approvata come la precedente, siccome le grazie le più interessanti eransi ottenute, stabilì che si fosse compita la somma di scudi 15000 a Sua Maestà offerta.

Il comune non trovandosi tal somma fu costretto formare una soggiogazione di annue once 420 in favore di Antonio lo Vecchio e compagni pel capitale degli scudi 15000 al 7 per 100, ipotecando tutti i beni patrimoniali, non che i due ufici di sopra mentovati.

E da ciò risultando, conchiude il primo eletto, un titolo inattaccabile perpetuo, e lo acquisto mediante lo sborso di una somma oltremodo superiore al capitale, domanda egli il compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819, indicando a tal'uopo le varie somme per le quali i detti ufici furono affittati dal 1792 al 1811.

Si alligò in sostegno della domanda un atto del dì 8 luglio 1638,

per mezzo del quale fu formata la soggiogazione di cui sopra si fa cenno.

Risulta da questo istrumento, e dai documenti in esso trascritti, che dietro lo invito fatto dalla M. S. per ottenere dei sussidî onde sostenere la guerra, il consiglio civico di Castrogiovanni con deliberazione del 19 settembre 1637 stabilì offerire al Re un donativo di scudi 15000, da pagarsi tra sei mesi, impetrando la facoltà di formare soggiogazione al 7 per 100 per aver pronto il danaro.

Intuitivamente a questo donativo furono chieste varie grazie, tra le quali quella di potere il comune vendere e gabellare, come meglio avesso potuto trovare, gli uficî di acatapano, e di maestri notari civili, e degli spettabili giurati di quel comune, senza che i fittuarî e gli esattori degli stessi fossero obbligati stare a sindacato.

Nel pregare il Vicerè per l' approvazione di questa deliberazione, dichiarò il Consiglio, che quante volte non si fossero accordate tutte le grazie richieste, e non si fosse la deliberazione approvata, allora il donativo dovesse intendersi fatto per 8000 scudi soltanto.

In data del 18 novembre 1637 si ottenne la implorata approvazione dal Vicerè, con alcune modificazioni riguardo alle grazie che si erano domandate, le quali modificazioni non colpirono la concessione degli uficî.

Sebbene per tal circostanza il donativo straordinario ai sensi della deliberazione avesse dovuto ridursi ad 8000 scudi, pur tuttavia il consiglio civico con altra deliberazione del 6 aprile 1638, a riguardo di avere ottenuto gli uficî, e varie grazie che erano di lucro al comune, deliberò pagarsi intero il donativo degli scudi 15000, e questo secondo atto del consiglio fu approvato dal Vicerè a 20 dello stesso mese di aprile 1638.

In seguito di ciò invitatisi con pubblico bando coloro che avessero voluto sborsare la somma suddetta, fu questa offerta da Antonino lo Vecchio, Federico Leto, D. Placido Degardis, D. Giovanni Grimaldi, D. Pietro Butera, e D. Antonio Alesso, a

favore dei quali fu formata una soggiogazione di once 420 all'anno, per loro, suoi eredi, e successori, sopra tutti i beni, diritti, e gabelle del comune, non che i due ufici di maestro notaro civile e dei giurati. E ciò per lo capitale di once 600, ossia scudi 15000, alla ragione del 7 per 100, che furono ricevute dal tesoriere di quella città ad oggetto di pagarle pel detto donativo, per lo che i giurati si obbligarono farli depositare nel termino di giorni quindeci nella tavola di Palermo in estinzione dell' offerto donativo.

Fra i patti convenuti nella detta soggiogazione sta compreso quello della ricompra tra nove anni mediante il pagamento del detto capitale, non che l' obbligo assunto dai giurati di ottenere da S. M. la conferma del contratto soggiogatorio per via del supremo Consiglio d' Italia entro due anni a contare dalla data del contratto soggiogatorio, con la condizione che non ottenutasi in tal periodo di tempo la conferma, potessero i soggiogatari causare esecuzione contro i beni e patrimonio del comuno per le once 6000, da depositarsi in tal caso nella tavola di Palermo, ad effetto di comprarsene rendite o beni dalla università col consenso dei nominati soggiogatari.

Si obbligarono in fine i giurati ottenere e consegnare ai creditori, entro il termine di quattro mesi cursuri dalla stessa data dell'atto, le lettere di approvazione e conferma del Vicerè e Tribunale del real patrimonio, con la stessa condizione di potersi in caso di non adempimento causare esecuziono per le once 6000 da depositarsi ed impiegarsi allora come al patto precedente.

Si è inoltre esibito un certificato del cancelliere comunale relativo alle gabellazioni fatto degli ufici di maestro notaro civile e giuratorio, alcune volte collettivamente a cespiti, ed alcuna altra volta isolatamente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare , se avuto riguardo alla natura degli antichi ufici di maestro notaro civile e giuratorio, e al fatto della loro abolizione, possa farsi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

E veduta la domanda con i documenti annessi:

Veduti gli avvisi per simili domande dei comuni di Terranova e Siracusa emessi da questo Collegio, e sovranamente approvati:

Ha considerato:

Che astrazion fatta dall'essere stata la concessione dei due ufici di maestro notaro civile e giuratorio fatta al comune di Castrogiovanni ad occasione del donativo straordinario imposto nell'anno 1637 per contribuirsi ai sussidî ordinati per la esigenza del regno, e collettivamente ad altre grazie implorate allora da quel municipio , è a porsi mente quanto al primo dei dinotati ufici, che l'abolizione dei numerosi diritti competenti agli antichi ufici giurisdizionali delle curie locali non è ricaduta se non a vantaggio degli abitanti e possessori dei rispettivi comuni. E lo Stato per la introduzione del novello sistema di amministrazione giudiziaria nulla è venuto a percepire dai diritti di cancelleria delle giudicature di circondario, che sono esclusivamente ritenuti dai cancellieri in compenso del loro lavoro personale, e del mantenimento dei rispettivi offici di cancelleria (Decreto del 13 gennajo 1817);

Che d'altronde lo esercizio delle antiche giurisdizioni portava generalmente seco il peso di provvedere al mantenimento degli uficiali di giustizia, e nel nuovo sistema di pubblica amministrazione si è posto a carico dei comuni l'obbligo delle spese occorrenti per lo servizio dei rispettivi giudicati di circondario (Articoli 211 e 228 , legge del 12 dicembre 1816). Nè per questa disposizione si è mai conferito ai comuni alcun diritto a compenso contro il regio erario;

Che quanto poi all'altro uficio di maestro notaro giuratorio del

comune di Castrogiovanni nelle nuove istruzioni amministrative è stato esso sostituito dallo impiego di cancelliere archivario (Articolo 61 citata legge del 1816); e però avendo solo cangiato di nome e di regolamento delle sue attribuzioni, non havvi nè diritto nè materia a potersi domandare compenso a carico dello Stato, che niun profitto ha ricavato dalla riforma del sistema di organizzazione ed amministrazione municipale;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1844.

---

27 gennajo 1843.

Sulla domanda del comune di Naro, per compenso degli ufici di maestro notaro civile, criminale, e giuratorio del comune istesso.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sindaco e primo eletto del comune di Naro con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 30 aprile 1834, premettendo che il Real Decreto del 29 novembre 1833 fu pubblicato in quel comune il 5 marzo 1834, ed in continuazione del reclamo ammesso dal Consiglio d'intendenza di Girgenti nell'anno 1827, e della ministeriale del Governo del 4 dicembre 1828 (che si accennano) esponeano, che il comune di Naro trovavasi da proprietario nel possesso degli ufici di maestro notaro civile, criminale, e senatorio, per compra fattane dalla regia corte a 3 lu-

glio 1645, e che quella università esercitando i diritti col citato atto acquistati fece varie rendite vitalizie degli uficî istessi, non che alquante gabellazioni, dalle quali risulta giusta l'ultimo atto di affitto aver prodotto una rendita di once 268, 5 all'anno. Domandavano quindi la liquidazione del capitale da rimborsarsi al comune per effetto dell' abolizione, con avvertire che la rendita cessò di percepirsi dal 1 settembre 1819.

In sostegno di siffatta domanda presentavano i seguenti documenti:

1° Certificato di quel cancelliere archivario attestante, che il Real Decreto del 29 novembre 1833, col quale furono assegnati due mesi per presentarsi alla gran Corte dei conti i titoli e le domande per compenso degli uficî aboliti, fu pubblicato in quel comune a 5 marzo del seguente anno 1834;

2° Copia estratta dallo stesso cancelliere archivario del transunto di un atto del 3 luglio 1645. Per questo strumento la regia corte, che nel 1552 avea venduto alla stessa città di Naro per lo prezzo di scudi 15000 il mero e misto impero, e il jus luendi dello stesso, previa offerta di quel consiglio civico superiormente approvata, vendè alla nominata città la città istessa col suo territorio e vassallaggio, e con tutto ciò che alla regia corte appartenea, e la facoltà di ricomprare le regie segrezie della medesima, di creare tutti gli uficiali maggiori e minori, escluso soltanto quello del sindacatore e revisore, e di vendere il mero e misto impero, con tante altre facoltà, tra le quali quelle di creare soggiogazioni alla ragione del 9 per 100 per cumulare il capitale da pagarsi alla regia corte, riserbando al Re soltanto i diritti spettantigli come domino supremo, e principalmente le tande, donativi, tasse, e collette imposte e da imporsi; e con la condizione di non potersi più vendere dalla regia corte il demanio di detta città. Questa vendita fatta con la clausola ad tenendum, possidendum, dandum, vendendum, et alienandum, ebbe luogo per lo prezzo di 25000 scudi a compimento di scudi 40000, stante scudi 15000 pagati per la vendita del 1552: quali scudi 25000 in quanto a scudi 21250 fu confessato in seno dell'atto

istesso essere stati ricevuti, ed in quanto ai rimanenti scudi 3750 fu promesso pagarsi in due soluzioni per tutto il mese di maggio 1646 con i frutti alla ragione del 12 per 100. Furono indicate nell' atto anzidetto le persone che aveano sborsato la detta somma di scudi 21250, a favore delle quali furono costituite al 9 per 100 le corrispondenti soggiogazioni, e fu promessa da parte del Vicerè venditore a maggior cautela e sicurezza la ratifica di S. M. C. da consegnarsi in mano dei giurati nel termine di un anno;

3° Apoca estratta come sopra dell'anzidetto atto di vendizione fatta da notar D. Rosario Imperia a favore del sindaco di Naro D. Bernardo Sfragaro;

4° Contratto del 6 settembre 1656, pel quale la città di Naro vendè a Calogero Dainotto, per la sua vita, l' uficio di maestro notaro di quella corte civile per lo prezzo di once 73;

5° Altra vendita fatta a 22 settembre 1658 dalla città istessa al detto Dainotto , per la vita della persona che avrebbe nominato, dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria , per lo prezzo di once 200;

6° Altra vendita fatta a 27 marzo 1738 dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di quella città , da quei giurati a Donna Brigida Argirò Caizza e Giurato, per la vita della persona da nominarsi, e per lo prezzo di once 200;

7° Alquanti atti di affitto, ed offerte di arrendamento degli ufici anzidetti, che abbracciano il periodo da settembre 1793 sino alla abolizione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare , se avuto riguardo alla perenzione dell' ultimo termine stabilito col Real Decreto del 29 novembre 1833, ed alla natura degli antichi ufici giurisdizionali, non che al fatto della loro soppressione, sia da potersi far luogo alla proposta domanda di compenso;

E veduta la domanda con i documenti esibiti:

Veduti gli avvisi per simili domande dei comuni di Troina, Terranova, e Siracusa, emessi da questa gran Corte delegata, e sovranamente approvati:

Ha considerato:

Che il Decreto del 29 novembre 1833, come risulta dalla ministeriale del Luogotenente generale del 9 marzo 1842, fu pubblicato in Palermo nel dì 31 gennajo 1834. E secondo la tavola milliaria, la distanza di Girgenti da Palermo è di miglia settantotto, e quella del comune di Naro da Girgenti, capo-luogo della provincia, è in miglia dodici. Di sorta che applicato le regole generali di promulgazione sancite nello articolo 1° n. 3 o 4 delle leggi civili in vigore, con l'aggiunzione corrispondente di altrettanti giorni per quanti venti miglia è distante da Palermo il capoluogo della provincia, Girgenti, e da questo il comune di Naro, si ha che il 30 aprile 1834, data della presentazione della domanda di compenso, trovavasi già trascorso il termine fatale statuito nel cennato Real Decreto; niun conto aver potendosi del certificato emesso dal cancelliere comunale, di essere cioè stato colà pubblicato non prima del 4 marzo detto anno. Cosiffatta speciale pubblicazione nel comune non poteva a senso di diritto esser valevole a prolungare i termini generali statuiti in fatto di promulgazione di leggi e Decreti, che non vanno soggetti ad eccezione alcuna, sia che trattasi di particolari, sia di corpi morali (articolo 2133 leggi civili);

Che quando non ostasse la decadenza incorsa a causa della perenzione del termine utile a prodursi la domanda di compenso, sarebbe a porsi mente, quanto agli ufici di maestro notaro civile e criminale, che l'abolizione dei numerosi diritti competenti agli antichi ufici giurisdizionali delle curie locali, non è ricaduta che a vantaggio degli abitanti e possessori dei comuni, e lo Stato per la introduzione del novello sistema di amministrazione giudiziaria nulla è venuto a percepire dai diritti di cancelleria delle giudicature di circondario, che sono esclusivamente ritenuti dai cancellieri, in compenso del loro lavoro personale, e del mantenimento dei rispettivi offici di cancelleria (Decreto del 13 gennajo 1817);

Che d' altronde lo esercizio delle antiche giurisdizioni locali dipendenti dal mero e misto impero, portava generalmente il peso di provvedere al mantenimento degli uficiali di giustizia , e ne nuovo sistema di pubblica amministrazione si è posto a carico dei comuni l' obbligo delle spese occorrenti per lo servizio dei rispettivi giudicati di circondario (articoli 211 e 228 legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816). Nè per questa disposizione si è mai conferito ai comuni alcun diritto a compenso contro il regio erario;

Che quanto poi all'altro uficio di maestro notaro senatoriale del comune di Naro, nella nuova organizzazione municipale è stato esso sostituito dallo impiego di cancelliere archivario (articolo 61 citata legge del 1816). E però avendo solo cangiato di nome e di regolamento delle sue attribuzioni, non evvi nè diritto nè materia a potersi domandare compenso a carico dello Stato , che niun profitto ha ricavato dalla riforma del sistema di organizzazione ed amministrazione comunale;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla proposta domanda di ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1844.

---

17 marzo 1843.

Sulla domanda del Principe di Campofranco, per compenso di diritti di dogana, e dell' uficio di maestro notaro nella baronia di Campofranco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il signor Principe di Campofranco con domanda presentata a 26 marzo 1834 chiese l' ammessione del titolo e la liquidazione del correlativo compenso per gli aboliti ufici di maestro notaro civile e criminale, e per le dogane del comune di Campofranco suo stato ex-feudale.

I titoli esibiti in appoggio di tale domanda vennero a 4 gennajo 1842 restituiti alla parte chiedente, la quale dichiarò di volerne riprodurre nuovamente la domanda in seguito della pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

La segreteria generale della gran Corte delegata ha ora fatto rilevare, di non essersi presentata altra domanda, nè riprodotti i titoli.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ritenuta la restituzione dei titoli e documenti fatta fin dal 4 gennajo 1842:

Ritenuta la inesistenza di ulteriore domanda innanzi a questa gran Corte delegata, secondo che erasi per parte del richiedente dichiarato:

Ha considerato:

Che nella inesistenza assoluta dei titoli e documenti non può farsi luogo ad alcuno esame, sia di pertinenza legale di compenso, sia di liquidazione qualunque;

E per siffatti motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi più luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 1 marzo 1844.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Principe di Alcontres, per compenso dell'uficio di maestro notaro e segretario dell'abolito tribunale del real patrimonio.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Dalla segreteria generale della gran Corte dei conti ordinaria è stata passata a questa delegata pei compensamenti una supplica del principe di Alcontres umiliata a S. M., e ricevuta dalla detta gran Corte a 29 di giugno 1819, con la quale espose di essere stato nel 1611 concesso dal Re Filippo III al conte Quintana l'uficio di maestro notaro e segretario del soppresso tribunale del real patrimonio, con tutte le giurisdizioni, lucri, emolumenti, casa gratuita, ed altro al medesimo inerente.

Che pervenuto tale uficio in di lui potere per le intermedie persone dei suoi autori, dovette erogare non indifferenti somme per la coordinazione fattane di regio ordine, e per altre emergenze in sostegno dell'uficio medesimo.

Che abolito il tribunale del real patrimonio, ed indi il tribunale dello erario surrogato a quello per lo ramo giudiziario, e creata in vece la gran Corte dei conti, credeasi in diritto di continuare nello esercizio dell' uficio, ed essendone rimasto privo, coerentemente al disposto delle istruzioni del 17 marzo 1819, chiese di essere ammesso il di lui titolo alla proprietà dell'uficio,

con dichiararsi la classe cui appartiene; e la gran Corte nella seduta del 14 marzo 1820 ne ammise il titolo, e dichiarò di appartenere alla seconda classe espressa nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera.

Con nuova circostanziata supplica presentata al Consigliere commissario enunciando i titoli di acquisto indicati nelle precedenti domande, tratta del compenso al medesimo dovuto, su di che fa riflettere di essergli impossibile presentare il coacervo ventennale dei prodotti dell' uficio suddetto di maestro notaro e segretario del tribunale del real patrimonio, composto di otto ufici subalterni, stante l'enorme spesa che sarebbe indispensabilmente necessaria.

Sostituendo quindi al coacervo un altro più spedito mezzo di valutare il compenso dovutogli, fa rilevare, che durante la incorporazione per lo periodo dal 1787 al 1812, allorchè fu per effetto della transazione del 1799 realmente restituito alla famiglia Alcontres l'uficio anzidetto, la regia corte gabellavalo per la pensione netta di once 1100 annuali, allo quali aggiunge il soldo fissato nell'atto di concessione, e la casa di abitazione valutati, il primo per once 70, e la casa per once 120, che compongono la somma di once 190 annuali, oltre di che è da considerarsi, che tali gabelle, delle quali è proposito nell'atto di transazione, facevansi sempre in favore dello stesso proprietario, che avea sofferta la incorporazione, dovendo il medesimo altronde far le spese, e ricavarne i suoi lucri.

Ove poi la gran Corte voglia misurare il compenso dalle somme sborsate osserva, che once 4800 (scudi 12000) furono pagate dal primo acquirente Quintana intuitivamente, dice egli, alla concessione del 1611, il quale non ebbe il materiale possesso dell'uficio che nel 1637 per morte di Vincenzo Lanfranco che n'era il concessionario a vita, e quindi il capitale sborsato rimase sterile per anni ventisei, i cui frutti arretrati dovrebbero valutarsi al più del doppio del capitale stesso, montando alla ragione del 10 per 100, giusta il valore del danaro di quella epoca, alla somma

di once 12480. Aggiungasi inoltre il rilascio fatto allo erario di once 8084, 17 in virtù della transazione con tutte le altre somme ricavate durante la incorporazione , e tante altre circostanze e particolarità di obbligazioni contratte nel ripetuto atto di transazione , dalle quali intende doversi rilevare un prezzo meritevole di compenso in una rendita perpetua composta dagli interessi sul prezzo intero sborsato, unitamente ai frutti degli anni in cui il capitale rimase sterile in potere del fisco dal 1611 al 1637, non che dalle somme pagate e rilasciate in virtù della transazione , oltre alle once 190 per soldo e casa di abitazione, e ciò in un con gli arretrati dal giorno dell'abolizione dell'uficio.

Presenta annessi alle suppliche gli appresso cinque documenti:

1° Copia conforme estratta dall' archivio generale di un regio privilegio dato in Madrid a 3 febbrajo 1611 , ed esecutoriato in Palermo a 20 maggio del detto anno. In esso il Re Filippo III enunciando distintamente gli importanti e segnalati servizî resi alla regia corte da D. Antonino Quintana Dueguos nello esercizio delle diverse cariche ed incumbenze assunte e disimpegnate in Sicilia con sommo onore prudenza ed avvedutezza in servizio della Regia Corona, ed in rimunerazione altresì di un donativo fattogli precedentemente dal medesimo di scudi 12000 nelle urgenze del regio erario, concedette al medesimo, suoi eredi e successori in perpetuo, dopo però la morte di Vincenzo Lanfranco che avealo in vita, l'uficio di maestro notaro e regio segretario del tribunale del real patrimonio, col competente annuo soldo , casa di abitazione, diritti, lucri, ed emolumenti al detto uficio appartenenti, e con facoltà di nominare il sostituto esercente, e quello rimuovere e crearne altri a suo beneplacito, soggetto il detto uficio al servizio ed al giuramento di fedeltà;

2° Copia conforme estratta come sopra di un atto di transazione presso l'officio di luogotenente di protonotaro del dì 25 ottobre 1799 tra la regia corte ed il principe di Alcontres signor D. Carlo Stagno Ardoino, dalla quale risultano i fatti seguenti:

Che nel 1637 per morte di Vincenzo Lanfranco ebbe luogo il real diploma di concessione emesso nel 1611 in favore di Anto-

nino Quintana Dueguos, essendosi in conseguenza allora investito della proprietà dell'uficio suddetto.

Che morto costui nel 1666 vi successe l'unica sua figlia Donna Marianna Melchiora Quintana Dueguos, alla quale fu conceduta a 16 settembre di quell'anno la investitura.

Che alla morte della medesima senza figli passò l'uficio nella persona di Paolo Ardoino Patti di lei nipote, che n'ebbe la investitura a 25 aprile 1677.

Che al suddetto D. Paolo successe il di lui primogenito e legittimo successore D. Michele, al quale succedette D. Pietro Ardoino, che fu investito a 23 luglio 1749.

Che dal D. Pietro pervenne in potere di D. Vincenzo Moncada principe di Alcontres e Calvaruso come marito di Donna Flavia Ardoino figlia del nominato D. Pietro, e ne fu pure a questo ultimo accordata la investitura a 3 aprile 1762.

Che nel 1787 il dì 8 ottobre ad istanza del fisco patrimoniale fu incorporato il detto uficio, ed istituito in seguito il giudizio per reintegrarsi all'erario.

Che per effetto della detta transazione verificata dietro il real dispaccio in ultimo del 23 marzo 1799, fu il detto uficio restituito all'allora vivente principe di Alcontres D. Carlo Stagno Ardoino, suoi eredi e successori, per goderne nel modo stesso e con le stesse condizioni ed obbligazioni contenute nella concessione del 1611, e come lo avean goduto i suoi predecessori; e ciò sotto diverse condizioni e convenzioni, fra le quali quella di doversi pagare alla regia corte once 8084, 17, 11, cioè once 3988, 23, 13 alla ragione di once 400 all'anno con i frutti ricompensativi al 4 per 100, e le altre once 4095, 23, 18 compensarsi con l'ugual somma ritratta dalla gabella dell'uficio durante la incorporazione;

3° Estratto originale d'inventario ereditario presso lo studio del notaro D. Michele Gaetano di Messina fatto a 15 gennajo 1807 dal principe D. Pietro Stagno per morte del di lui figlio D. Carlo principe di Alcontres, nello interesse dei di costui figli minori D. Pietro, e D. Giuseppe, nella qualità di balio ed amministratore legittimo dei medesimi;

4° Atto provvisionale spedito dal segreto di Palermo per ordine del Tribunale del real patrimonio a 23 maggio 1812, col quale tenendosi ragione delle somme tutte pagate dal principe di Alcontres giusta la obbligazione contratta nell' atto di transazione, si ordina lo scioglimento di tutti i sequestri apposti ai frutti dell'uficio;

5° Atto di escorporazione del detto uficio, ed ufici subalterni al medesimo, del 1 giugno 1812, per gli atti della regia segrezia e dogana di Palermo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche del richiedente una con i documenti annessivi:

Veduta la deliberazione della gran Corte ordinaria del 14 marzo 1820:

Considerando, che l'uficio di cui è parola di maestro notaro e segretario dello abolito tribunale del real patrimonio e sue dipendenze fu nel 1611 conceduto dal Re Filippo III a D. Antonino Quintana de Dueguos, suoi eredi e successori in perpetuo, per servizî distintamente enarrati, e in rimunerazione di un donativo che precedentemente fatto avea alla regia corte di scudi 12000 per le urgenze in cui era in quei tempi lo erario regio;

Considerando, che per le successive traslazioni pervenne nel 1762 in potere di D. Vincenzo Moncada principe di Alcontres e Calvaruso, dalle cui mani nel 1787 fu dalla regia corte incorporato per un forte credito, che avea contro il medesimo per inadempimento di diverse mallevarie da lui ricevute;

Considerando, che questo uficio per effetto della transazione del 1799 fu restituito alla famiglia Alcontres, e che le somme obbligatesi pagare intuitivamente alla restituzione dello stesso non ebbero causa da volontario rilascio fatto alla regia corte, ma da debito liquidato a danno del titolare per dipendenze ed inevidenze dell'uficio medesimo;

Considerato, che la gran Corte ordinaria di conseguenza alle cose premesse dichiarò, che questo uficio apparteneva alla classe di quei conceduti per rimuneratoria vera;

Ritenuto che dal potente principe si è protestato di essere a lui difficile, anzi impossibile poter produrre il coacervo della fruttificazione ventennale voluta dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Atteso che dalle carte presentate, e da tutti altri elementi all'uopo raccolti si è conosciuto, che fatte le debite deduzioni di diritto, tanto per attenuazione di classe, quanto per riduzione di terzo, non può attribuirsi all'uficio suddetto un compenso maggiore della rendita di ducati 1050 annui;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'uficio di maestro notaro e segretario dello abolito tribunale del real patrimonio in favore del principe di Alcontres D. Pietro Stagno Asmundo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 1050, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Sopra questo avviso è intervenuto il seguente Sovrano Rescritto:

« Cotesta gran Corte delegata sulla domanda del principe di « Alcontres per ottenere compensamento dell'uficio di maestro « notaro e segretario dell'abolito tribunale del real patrimonio, « tenuto presente tutti i documenti esibiti all'appoggio, nella ses- « sione del 30 giugno dello scorso anno, conformandosi alle con- « clusioni del Pubblico Ministero, si avvisò:

« Rimanere liquidato il compenso per l'uficio di maestro notaro « dell'abolito tribunale del real patrimonio in favore del principe « di Alcontres D. Pietro Stagno Asmundo nell'annua rendita per- « petua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 1050, soggetta alle « ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a « contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicem- « bre 1841 con le norme dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni « degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a « titolo di abbuonconto.

« Avverso di un tale avviso il principe di Alcontres produsse « reclamo poggiato sopra titoli sufficienti a dimostrare, che il « calcolo del compensamento era mal fondato, e però ne richie- « deva la rettifica.

« Propostosi da me l'affare al Re (N. S.) nella conferenza del « dì 1 corrente, la M. S. si degnò instruirsi pienamente con la « lettura dei documenti esibiti, dopo di che mi comandò aggiun- « gere alla cifra proposta da detta gran Corte delegata altri du- « cati dugento, cossicchè la cifra stabilita da cotesta gran Corte « delegata in ducati 1050, resta elevata a ducati 1250.

« Nel Real Nome glielo comunico acciò ne disponga lo adem- « pimento.

« Napoli 20 marzo 1844. — Firmato — Ferri.

« Signor Consigliere Arpino esercente le funzioni di Avvocato « generale presso la gran Corte dei conti delegata in Palermo. »

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Barone di Friddani, e del Barone di Mandrascate, per compenso della segrezia e dogana di Piazza.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per contratto del 17 agosto 1630 la regia corte, previe le solennità delle licitazioni, vende in franco e puro allodio, e col titolo di barone, a favore di D. Vincenzo Inguardiola barone di Orfito, e di D. Vincenzo Calascibetta barone di Cuttumino tam

conjunctim, quam divisim, et in solidum, absque ulla spe et facultate redimendi, e con la facoltà di alienare a qualsivoglia causa, tutti i frutti, introiti, proventi, e gabelle delle regie segrezie della città di Piazza denominate della cascia, statia, zagato, salumi, criva, salti di molini, carceri di dentro e fuori, e generalmente tutto quanto appartenevasi alle segrezie medesime; cespiti che a quella epoca trovavansi arrendati per la pensione collettiva di annue once 665 in virtù di contratto del 27 marzo 1629. E ciò unitamente agli ufici di segreto, giudice, consultore, credenziere, maestro notaro, fiscale, collettore, ed altri uficiali della segrezia, e con tutte le giurisdizioni, prerogative, preeminenze, titoli, lucri, salari, e proventi, e con la facoltà di nominare dodici compagni d'arme in ogni anno per la esazione delle gabelle.

Il prezzo di tale vendita fu di once 16625 capitale originario, per lo quale trovavansi le segrezie precedentemente liberate a D. Vincenzo Micciché, oltre alla sesta parte di dette once 16625 offerta in aumento dai mentovati acquirenti Inguardiola e Calascibetta, ed alla rata degli interusuri dovuti allo stesso Micciché, nel totale di once 19395, 25, pagabili parte prontamente e parte dopo il possesso della segrezia. Furono apposti nel contratto di vendita e concessione i soliti patti di evizione in ampla forma, e con la clausola espressa di doversi ai possessori restituire il prezzo, in ogni caso venisse loro tolta la segrezia per disposizione di legge.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 7 dicembre 1824 provvedendo su la domanda presentata da D. Michele Chiarandà Paternò barone di Friddani per ottenere il compenso della metà delle segrezie e dogane di Piazza, ritenute due apoche dei di 8 novembre 1639 e 18 luglio 1654, dalle quali risultava il pagamento a saldo dello intero prezzo delle segrezie medesime, e ritenuti i diversi documenti esibiti da parte del ricorrente per giustificare i passaggi della metà delle segrezie anzidette di pertinenza del primitivo acquirente D. Vincenzo Calascibetta, rappresentata da ultimo da esso richiedente; considerando che gli ufici dei quali trattavasi furono aboliti in conseguenza delle disposizioni

emesse nel 1812; « ammise il titolo del ricorrente D. Michele « Chiarandà Paternò barone di Friddani, per ottenero il compenso « della metà delle regie segrezie e dogane, e diritti alle mede« simo annessi, dichiarando appartenersi alla prima delle classi « contemplate nelle istruzioni del 1819, cioè a quella degli uficî « conceduti in perpetuo mediante lo sborso effettivo del prezzo.»

E lo Scrivano di razione con officio del 21 marzo 1836 trattando di tale domanda del barone Friddani per istabilirsi il compenso, sia su la base dol prezzo, sia su quella della gabellazione vigente all'epoca della concessione, faceva conoscere che le carte presentate nella ex-conservatoria generale, e di poi trasmesse alla regia scrivania di razione erano le seguenti:

1° Un rivelo estratto dallo archivio della ex-conservatoria da cui risultava, che il fruttato economico della segrezia o dogana di Piazza e gabelle aggregate per lo decennio dal 1801 al 1810 si era in once 394, 10, 4;

2° Una copia del rivelo di rettifica del 1816 d'onde risultava, che la rendita rivelata prima per dette once 394, 10, 4, ammontava con effetto ad once 562, 29, 4, spettanti cioè: per metà in once 281, 14, 2 al barone Friddani, e per l' altra metà in simil somma al barone Mandrascate;

3° Due apoche di pagamento del contributo fondiaria su la baso del detto rivelo di rettifica;

4° Due certificati del detentore di Friddani contestanti il prodotto economico della segrezia dal 1801 al 1810.

Indi a nome di D. Vincenzo Ciancio Conti nella qualità di amministratore generale della eredità del cavaliere D. Gaetano Trigona e Varisano barone di Mandrascate fu presentata a 19 gennajo 1828 altra domanda, con cui riportandosi il ricorrente alla cennata deliberazione della gran Corte dei conti del 7 dicembre 1824 sull' ammessione del titolo per la metà delle segrezie di Piazza rappresentata dal barone Friddani, chiese che si fosse similmente provveduto sull' ammessione del titolo medesimo per l'altra metà delle segrozie anzidette originariamente di pertinenza del primitivo acquirente D. Vincenzo Inguardiola rappresentato da

esso ricorrente barone di Mandrascate, procedendosi ad unica liquidazione. Ed altre domande furono in seguito presentate, la prima a 26 febbrajo 1834, e la seconda a 17 marzo detto anno, con le quali l'attuale barone di Mandrascate D. Benedetto Maria Trigona, ed altri individui della famiglia Trigona chiesero, quali rappresentanti la eredità del mentovato cavaliere D. Gaetano Trigona e Varisano barone di Mandrascate, a maggior salvezza dei loro diritti, che si fosse dalla gran Corte dei conti provveduto similmente sull'ammessione del titolo già domandata dall'amministratore Ciancio per la cennata rimanente metà delle segrezie.

La gran Corte dei conti ritenuto il titolo originario della vendita delle segrezie del 1630; ritenuti i diversi documenti prodotti dal ricorrente, onde giustificare il passaggio della metà delle segrezie medesime originariamente di pertinenza di D. Vincenzo Inguardiola; ritenuta l'apoca per atto notariale stipulata a 31 dicembre 1818, dalla quale risultava il pagamento fatto all' amministratore Ciancio in once 102, 27, 7 dal collettore della metà della dogana di Piazza per le mesate di settembre, ottobre, novembre, e dicembre detto anno 1818; ritenuto che il compenso era perciò da liquidarsi dal giorno in cui gli istanti avessero giustificato essere effettivamente cessata la percezione dei diritti annessi alla cennata dogana e segrezia; con deliberazione del 27 aprile 1836, « ammise il titolo degli istanti barone di Mandrascate D. Bene« detto Trigona e Brunaccini, e delle di lui sorelle Donna Ge« sualda, e Donna Giovanna Trigona e Brunaccini, per conseguire « il compenso della metà della segrezia e dogana di Piazza, e « degli introiti e proventi alla medesima annessi, dal dì in cui « ne cessò la percezione; e ciò nelle seguenti rate cioè: a favore « delle istanti Donna Gesualda e Donna Giovanna come eredi in« testate del padre in una sesta parte per ognuna, come eredi inte« state del fratello D. Salvatore in una settima di una sesta, e come « credi particolari della madre in una sesta di metà di una settima di « sesta; ed a favore del barone D. Benedetto nel dippiù a compire la « metà della detta segrezia e dogana comprata dal primo concessio« nario barone D. Vincenzo Inguardiola. E dichiara, che il titolo ap-

« partiene alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso ef-
« fettivo del prezzo. »

Da ultimo il barone di Friddani D. Michele Chiarandà , e D. Benedetto Maria Trigona barone di Mandrascate , con domanda collettivamente presentata alla gran Corte dei conti delegata sotto il dì 16 marzo 1842 , riportandosi alle su mentovate precedenti domande e deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria, dietro diverse deduzioni e dichiarazioni han conchiuso per la diffinitiva liquidazione del compenso delle abolite segrezie e dogane di Piazza ed ufici annessi. Ed esponendo che le segrezie medesime non trovavansi al tempo della loro abolizione date in affittanza, e che gli elementi da essi alla meglio presentati presso le ufficine della real tesoreria ad oggetto di servire alla liquidazione non han potuto rinvenirsi , han domandato che in vista di varî esempî di liquidazione sanzionati da S. M. con appositi Sovrani Rescritti , si fosse il compenso loro dovuto liquidato in ragione combinata, e sulla media risultante dal capitale primitivo della compra-vendita, dalla gabella corrente all'epoca della concessione in once 665 pei soli cespiti segreziali, e dal rivelo rettificato nel 1814 in once 562, 29, 4. E che qualora venisse il compenso liquidato sul rivelo anzidetto del 1814 , si liquidasse inoltre il compenso per gli ufici subalterni annessi alle segrezie, e per gli analoghi proventi giurisdizionali, o per lo meno non dedursi il soldo del collettore o di altro uficiale, che fu nel rivelo medesimo dedotto.

Unitamente a tale domanda sono stati esibiti i seguenti titoli e documenti:

1° Istrumento della compra-vendita delle segrezie e dogana di Piazza del 17 agosto 1630 di sopra riferito;

2° Le ordinazioni e capitoli delle regie segrezie e dogane di Piazza del 4 novembre 1560, in cui si contengono i diversi stabilimenti sulla esazione delle gabelle annesse alle segrezie e dogane medesime;

3° L'informazione della regia segrezia della città di Piazza del 31 agosto 1607, in cui si descrivono le diverse gabelle della segrezia medesima;

4° Certificato del detentore del barone di Friddani D. Michele Chiarandà, che dicesi estratto dai conti particolari della esazione

del diritto di cassa o sia tarì di possessione sulle traslazioni di dominio, appartenente allo stesso barone Friddani ed al barone di Mandrascate quali condomini proprietarî delle segrezie di Piazza, per anni dieci dal 1801 a tutto l'anno 1810, nel totale di rata decimale in once 145, 12, 19, la cui metà di spettanza di esso barone Friddani in once 72, 21, 9, 3;

5° Simile certificato che dicesi estratto dai libri e conti della amministrazione, tanto dei collettori che dei proccuratori amministratori della segrezia e dogana di Piazza, come pure dai conti dell'esazioni fatte dai proprietarî per conto dei strasatti dei latifondi ed altri cespiti dall'anno 1801 a tutto l'anno 1810, nel totale di rata decimale di once 417, 16, 5 di netto, fatta la deduzione di once 108, 18 pel salario dei due custodi, e del razionale locale, dello affitto delle botteghe per collettoria, del salario del notaro apocario, e dei gasti di scrittojo, la cui metà di netto di spettanza del barone Friddani è in once 208, 23, 2, 3. Tale certificato dicesi estratto per copia conforme dallo archivio della antica segrezia di Piazza, e si descrivono in esso le diverse esazioni di anno in anno fatte per la gabella di stadera, zagato, criva, dogana, salumi, carceri degli animali, diritto di risponsali nella fiera, e introiti minuti, strasatti pei lati-fondi dei diritti di dogana e stadera, diritto del salto d'acqua dei molini.

È inoltre pervenuta alla gran Corte dei conti delegata una deliberazione del decurionato di Piazza del 1 maggio 1842, con la quale si fa osservare, che avendo il barone di Friddani ed il barone di Mandrascate acquistato quelle segrezie e dogane dalla regia corte, non può esservi luogo ad alcun compenso a carico del comune istesso.

Finalmente da S. E. il Ministro delle reali finanze con ministeriale del 28 ottobre 1842 è stata rimessa alla gran Corte delegata per tenerla presente una supplica ragionata del barone di Friddani, nella quale per la inesistenza dei documenti legali di coacervo, si contengono diverse osservazioni intorno all' applicazione delle istruzioni del 17 marzo 1819.

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 27 gen-

najo 1843 ordinò: « Che nel termine di due mesi si giustifichi
« la percezione dei proventi annessi alle segrezie e dogane di Piazza
« per l'ultimo decennio che precede la cessazione effettiva di ogni
« esazione, e che inoltre sieno presentati in forma legale i riveli
« per le dette segrezie e dogane. »

Ed in seguito di ciò per parte dei richiedenti barone di Friddani e barone di Mandrascate con domanda del 21 marzo 1843 si è fatto rilevare, che la percezione delle segrezie a contare dal 1812, epoca della loro abolizione in diritto previo compenso, venne gradatamente a ridursi in sino a che nelle vicende del 1820 rimase interamente estinta, con avere non pertanto continuato essi a corrispondere il pagamento della correlativa tassa fondiaria, l'uno fino ad agosto 1822, e l'altro fino ad agosto 1823.

Che non possono essi esponenti presentare la giustificazione dei proventi riscossi dal 1812 al 1820, sì perchè non conservano i registri della fruttificazione realizzata in un tempo di precaria esistenza dei cespiti, sì perchè le istruzioni del 1819 fissano il termine estremo del periodo da giustificarsi al mese di gennajo 1812.

Che la giustificazione degli effettivi proventi riscossi nel decennio dal 1800 al 1810 trovasi annessa al rivelo fatto nel 1814, e che trovasi esistente, di unita ad altri documenti che si additano, nelle ufficine della real tesoreria, la cui rendita coacervata nel decennio fu in once 562, 29, 4 di netto, dedotte le spese di amministrazione. Nel quale rivelo e fedi annesse non sono annoverati quei proventi che dipendono dallo esercizio della giurisdizione segreziale, che non erano soggetti a tassa fondiaria, e che sono pur meritevoli di compenso.

E quindi si è conchiuso perchè vengano dalla gran Corte delegata richiamati tutti i documenti suddetti dalla ufficina della real tesoreria, ove si trovano da più tempo depositati, ritenendosi come sufficiente la dimostrazione delle percezioni fatte dal 1800 al 1810, e che la effettiva cessazione di ogni riscossione sia avvenuta nel 1820, con farsi decorrere il correlativo compenso dal 1 gennajo 1821 in poi. Si è soggiunto che ogni compenso non debba essere inferiore al prezzo sborsato in once 19395; e che

qualora si creda recedere dalla misura del prezzo e dalla rendita locativa delle segrezie al tempo dello acquisto fattone in annue once 665, si liquidi il compenso in un valore medio tra il prezzo della compra e la rendita rivelata nel 1814. E che su la considerazione di essere le once 562 rivelate nel 1814 il prodotto della rendita netta, come altresì costituendo il prezzo sborsato di once 19395 un valore netto di ogni tassa su le segrezie, sia il compenso da liquidarsi integralmente senza riduzione del terzo.

Unitamente a tale memoria si è prodotto un officio del controloro distrettuale di Piazza al Controloro generale del 1 agosto 1836, in cui quel funzionario fa conoscere, che avendo percorso i libri della cessata segrezia distrettuale di Piazza per lo ramo di fondiaria, e dei conti di carico e discarico, avea rilevato, che nel tempo delle rendite civili del comune di Piazza il barone Friddani e il barone di Mandrascate nella qualità di proprietari della segrezia e dogana di Piazza furono tassati per l'annua rendita imponibile di once 394, 10, 4, cioè: once 364, 10, 4 per diritti doganali, ed once 30 per gli introiti del diritto di cassa o sia tari di possessione; che nel 1814 i detti proprietari rettificarono il primo rivelo con avere elevata l'annua rendita ad once 562, 29, 4, compreso il rivelo del 1811; e che il barone di Friddani pagò per la sua metà la fondiaria a tutto aprile 1823, non avendo voluto ulteriormente corrisponderla a causa che nel 1820 era venuta meno la percezione degli introiti; e che la eredità del barone di Mandrascate pagò per la sua metà la fondiaria sino a tutto agosto 1822.

Vennero indi dalla regia scrivania di razione in data del 10 maggio 1843 trasmesse le carte esistenti in quella ufficina, e di cui si è di sopra fatto cenno, con essersi ancora inviati i due suddetti riveli del 1811 e 1814.

Nel primo di essi fatto a nome collettivo di ambidue i possessori delle segrezie e dogane si dichiarava, che gli uficî di segreto, credenziere, fiscale della segrezia, giudice, consultore, maestro notaro del segreto, e dei dodici custodi della dogana, non si erano locati, nè davano alcun frutto, dacchè l'uficio di segreto esercitavasi dai possessori medesimi, e gli altri dai rispettivi uficiali in

servizio della regia corte senza pagarne gabella alcuna. E quanto al prodotto economico delle gabelle segreziali e doganali nell' ultimo decennio su la fede giurata dei collettori se ne riportò la cifra in rata decimale ad annue once 364, 10, 4, cui aggiunte altre once 30 per lo diritto di cassa o sia tarì di possessione anche in rata decimale, si ebbe il totale di once 394, 10, 4.

Nel secondo rivelo poi di rettifica del 1814 fatta dai possessori la rendita collettiva delle segrezie, dogane, e ufici segreziali annessi, la rendita fu elevata ad once 562, 29, 4, netta delle deduzioni per salari e spese di amministrazione giusta i suddetti due certificati del detentore particolare del barone Friddani.

Finalmente per parte dei richiedenti, ad oggetto di dimostrarsi l'epoca della cessazione effettiva dei diritti segreziali e doganali, si sono esibiti i seguenti altri documenti:

1° Una copia conforme del verbale redatto nella segrezia distrettuale di Piazza il 1 marzo 1823 nella occasione del reclamo per disgravio di fondiaria proposto dal barone di Mandrascate e dal barone di Friddani. In detto verbale si fissa a maggio 1820 l'epoca della totale cessazione della esigenza dei diritti segreziali e doganali;

2° Simile copia conforme di un officio di sospensione della tassa fondiaria della direzione generale dei dazi diretti, del 24 aprile 1823;

3° Altra copia conforme di un verbale redatto dalla Commessione liquidatrice dei crediti antiquati del regio erario a tutto agosto 1825 del comune di Piazza, d'onde rilevasi di essersi cancellate due partite nella somma di once 119, 26, 7 ognuna, riportate a carico del barone di Mandrascate e del barone di Friddani, per debito di fondiaria su la rispettiva metà della segrezia venuta meno nel 1820.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduto il titolo di vendita delle segrezie e dogane di Piazza del 17 agosto 1630:

Ritenute le due deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria di ammessione del titolo , e determinazione della classe , dei 7 dicembre 1824 e 27 aprile 1836:

Vedute le domande prodotte dai ricorrenti con tutti gli atti e documenti di sopra enunciati:

Veduta la disposizione del § 3 cap. 3° dei consigli civici, della legge sanzionata nel 1813 sull'abolizione di tutte le segrezie e dogane interne previo il compenso dovuto a coloro, che ne fossero stati possessori a titolo oneroso:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819 richiamate nel loro pieno vigore col Reale Rescritto del 9 settembre 1842:

Tenuta presente la supplica ragionata trasmessa da S. E il Ministro delle reali finanze con la ministeriale del 28 ottobre 1842:

Si ha proposto ad esaminare:

1° Qual sia la rendita a doversi assegnare per compenso delle abolite segrezie e dogane, e cespiti ed ufici annessi;

2° Da qual'epoca debba prender capo l'assegnazione della rendita medesima;

E sul primo obbietto ha considerato:

Che a norma dello articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819 il principio regolatore dei compensi sta nella dimostrazione dei proventi e diritti legittimamente annessi all'uficio secondo il coacervo ventennale dal 1792 al 1811. E nella fatti specie non si è per parte dei ricorrenti presentato alcun coavervo, o legale documento della percezione delle abolite segrezie e dogane territoriali di Piazza durante il cennato periodo ventennale;

Che nella inesistenza adunque di una legale dimostrazione dei diritti e proventi annessi al corpo segreziale, non potendosi istituire una liquidazione rigorosamente esatta secondo le norme ap-

positamente dettate dalla legge, fa necessariamente mestieri consultare ogni altro opportuno elemento, che sia tale da apprestare un giusto calcolo al chiesto compenso. E però avuto riguardo alla certezza di una rendita qualunque, che indubitatamente percepivasi dai possessori al tempo della esistenza della segrezia, e tenute presenti le circostanze tutte che concorrono nel caso, intorno alla dimostrazione approssimativa del prodotto della segrezia medesima, il compenso d'assegnarsi può essere determinato nell'annua rendita di ducati 1050 netta della deduzione del terzo per ispese di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale.

Sul secondo articolo ha inoltre considerato:

Che mancando una giustificazione precisa dell'epoca in cui sia totalmente cessata la percezione degli aboliti diritti segreziali e doganali, non puossi con certezza ritenere una data diversa da quella del primo discarico della corrispondente tassa fondiaria ottenuto dal barone di Mandrascate possessore di una metà delle segrezie, a contare dal **1 settembre 1822**;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolita segrezia, cespiti segreziali, e dogana di Piazza, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria generale di Sicilia di ducati 1050, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, in una metà a favore di D. Michele Chiarandà Paternò barone di Friddani, e l'altra metà dei legittimi eredi del cavaliere D. Gaetano Trigona e Varisano barone di Mandrascate. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1822, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Sopra questo avviso è intervenuto il seguente Sovrano Rescritto:

« Cotesta gran Corte delegata sulla domanda del barone di Frid-
« dani, e del barone di Mandrascate per compenso della segrezia
« e dogana di Piazza, tenuto presente i documenti esibiti all'ap-
« poggio, nella sessione del 17 luglio 1843, inteso il rapporto del
« Consigliere commissario sig. Rocco, conformandosi alle orali
« conclusioni del Pubblico Ministero, fu di avviso:

« Rimanere liquidato il compenso per l'abolita segrezia, cespiti
« segreziali, e dogana di Piazza, nell'annua rendita perpetua sulla
« real tesoreria di Sicilia di ducati 1050, soggetta alle ritenute fi-
« scali come per legge, in una metà a favore di D. Michele Chia-
« randà Paternò barone di Friddani, e l'altra metà dei legittimi
« eredi del cavaliere D. Gaetano Trigona e Varisano barone di
« Mandrascate. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1822,
« pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'arti-
« colo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo
« a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

« Avverso di un tale avviso i petizionari produssero reclamo
« poggiato sopra ragioni sufficienti a dimostrare, che la calcola-
« zione del compensamento era mal fondata, e quindi ne richie-
« devano la rettifica.

« Propostosi da me l'affare al Re (N. S.) nella conferenza del
« dì 1 corrente, la M. S. si degnò instruirsi pienamente con la
« lettura dei documenti esibiti, dopo di che mi ordinò aggiungere
« alla cifra proposta altri ducati dugento, cosicchè l'avviso sud-
« detto resta approvato per ducati 1250.

« Nel Real Nome glielo comunico, affinchè ne disponga lo adem-
« pimento.

« Napoli 20 marzo 1844. — Firmato — Ferri.

« Signor Consigliere Arpino esercente le funzioni di Avvocato
« generale presso la gran Corte dei conti delegata in Palermo. »

11 agosto 1843.

Sulle domande della Baronessa Donna Amalia Brancaccio nel nome e compagni, di D. Giovan Battista Minolfo e lo Bianco, di Donna Maria Antonia Sarzana in Giaconia e D. Giuseppe Giaconia, del cavaliere D. Innocenzo Muzio e compagni, di D. Carlo Sarzana Marchese di S. Ippolito, di D. Carmelo Dolce e compagni, della Baronessa Donna Grazia Collucio vedova Montalbano e compagni, del Collegio di Maria della Sacra Lega, del Monistero di S. Maria di tutte le grazie in S. Vito di Palermo, dell'Abbadessa e del deputato del Monistero di S. Maria di tutte le grazie alli Divisi, e di D. Antonino Bignardelli e compagni, per compenso di ufici di deputati di piazza.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La baronessa Donna Amalia Brancaccio vedova di D. Vincenzo Eschero, qual madre e tutrice dei suoi figli minori barone D. Mariano e Donna Giuseppa Eschero e Brancaccio eredi del barone D. Giuseppe Eschero, ed eredi beneficiati in legittima del barone D. Mariano Eschero per la intermedia persona del detto D. Vincenzo, il cavaliere D. Giuseppe Eschero e Bertolone, e D. Bartolomeo Eschero e Caraccioli quali figli ed eredi universali del detto barone D. Mariano, con domanda presentata alla gran Corte dei conti delegata a 1 marzo 1842;

D. Giovan Battista Minolfo e lo Bianco, con due domande presentate l'una alla gran Corte dei conti ordinaria a 16 giugno 1841, e l'altra alla gran Corte delegata a 17 marzo 1842;

Donna Maria Antonia Sarzana in Giaconia, e il barone D. Giuseppe Giaconia Antoci di lei marito, con domanda presentata alla gran Corte delegata a 7 marzo 1842;

Il cavaliere D. Innocenzo Muzio, il cavaliere D. Gioachino Muzio e Ferreri, Donna Maria Ammirabile Muzio, e Donna Marianna Forno vedova baronessa Muzio qual tutrice dei di lei figli minori rappresentanti il fu barone D. Francesco Muzio figlio pri-

mogenito del defunto barone D. Vincenzo, con domanda presentata alla stessa gran Corte delegata a 17 marzo 1842;

D. Carlo Sarzana marchese di S. Ippolito, con due domande presentate una alla gran Corte dei conti a 28 dicembre 1841, e l'altra alla gran Corte delegata a 17 marzo 1842;

D. Carmelo Dolce, Donna Rosalia Dolce in Angelotti e D. Giuseppe Angelotti di lei marito, Donna Francesca Dolce in Florelli e D. Francesco Florelli di lei marito, Donna Teresa Dolce in Distefano e D. Melchiore Distefano di lei marito, in qualità di eredi del barone D. Giacomo Dolce, con domanda presentata alla gran Corte dei conti delegata il dì 11 marzo 1842;

La baronessa Donna Grazia Collucio vedova del barone D. Francesco Montalbano e Guccia in qualità di madre e legittima tutrice della minore Donna Angela Montalbano, Donna Giuseppa Montalbano, Donna Teodora Montalbano in Dealmagro e D. Emmanuele Dealmagro di lei marito, Donna Carmela Montalbano in Vanni e il cavaliere D. Giovanni Vanni di lei marito, con due domande presentate l'una alla gran Corte dei conti a 16 giugno 1841, e l'altra alla gran Corte delegata a 17 marzo 1842;

Il Collegio di Maria della Sacra Lega contro il peccato, con domanda prodotta innanzi la gran Corte delegata a 17 marzo 1842;

Il Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito di Palermo, con domanda presentata alla gran Corte delegata a 17 giugno 1842;

L'abbadessa e il deputato del Monistero di S. Maria di tutte le grazie alli Divisi in Palermo come fedecommessari della eredità del sacerdote D. Ignazio Sileci e Clauso, con domanda presentata alla gran Corte dei conti delegata a 1 aprile 1842;

E finalmente D. Antonino Bignardelli, D. Ignazio, Donna Maria Rosa, beneficiale D. Salvatore Bignardelli, Donna Carmela Bignardelli in Pelaez e D. Mariano Pelaez di lei marito, Donna Teresa e Donna Maria Bignardelli, con domanda presentata alla gran Corte delegata a 16 marzo 1842;

Esponeano, che i di loro autori avevano comprato da potere della regia corte gli ufici di deputati di piazza della città di Pa-

lermo, quelli stessi che per deliberazione del consiglio civico erano stati nel 1636 offerti e donati al Re Filippo IV di Austria.

Che di tali uficî erano stati in pacifico possesso tanto i loro autori, quanto essi esponenti, con la percezione di tutti i diritti lucri ed emolumenti annessi giusta i bandi in vigore. Ma che applicata alla Sicilia la legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 per virtù del Real Decreto del 7 maggio 1838, l'Intendente di questa provincia riputando tali uficî di piazza incompatibili col nuovo sistema amministrativo, dispose che cessassero dalle loro funzioni i detti deputati di piazza, con assumersene le incumbenze dai senatori, ordinando nel tempo stesso di conservarsi la multe a riscuotersi, onde determinarsi il modo da disporne, con la facoltà ai deputati di assistere i senatori, avvertirli delle contravvenzioni, sorvegliare la scrittura delle multe, ad oggetto che rimanessero salvi i loro diritti sino alle risoluzioni del Governo. Per esecuzione della quale determinazione il Pretore di Palermo in data degli 11 giugno 1838 passò ad emettere gli ordini corrispondenti per la cessazione dei deputati di piazza nel modo di anzi cennato.

Che dagli interessati possessori di detti uficî di deputati di piazza non si è mancato di provocare gli ordini superiori, sia per la diffinitiva abolizione degli uficî medesimi onde farsi loro adito al corrispondente compenso, sia per la riattivazione di essi, ma nessuna risoluzione sovrana trovandosi per anco emessa, ha avuto luogo la pubblicazione dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841. E comunque fossero i ricorrenti nella certezza di non rientrare nelle prescrizioni di tale Decreto l'abolizione degli uficî di deputati di piazza, tanto più che nello stato discusso del comune di Palermo sovranamente approvato nel dì 22 dicembre 1841 si contemplano come esistenti i prodotti delle multe di polizia urbana e rurale in cifra variabile ai termini delle istruzioni del 1834, non pertanto (seguitano essi a dire) ad ovviare ogni possibile eventualità di decadenza di termine, quantevolte si ritenesse di essere l'abolizione di detti uficî compresa nel citato Decreto, in tal caso fosse dalla gran Corte dei conti delegata ammesso il loro

titolo, e liquidato il compenso nelle rate rispettivamente dovute, con avvisare ai termini dello articolo 2° del Real Decreto medesimo da chi debba corrispondersi tale compenso. E che tale liquidazione di compenso fosse da farsi secondo le norme delle istruzioni del **1819**, e del ripetuto Real Decreto degli **11** dicembre **1841**, non che di tutte altre risoluzioni sovrane che all'uopo abbiano avuto luogo. E sotto la espressa riserva che per tale domanda non s'intendano i ricorrenti pregiudicati nei loro diritti onde conseguire in linea di garentia la restituzione del prezzo contro il regio erario; dichiarandosi di essersi a tale domanda divenuto per mera misura di cautela, e per evitare, ove ne fosse il caso, il decorrimento dei termini fatali.

In appoggio di siffatte domande si sono rispettivamente esibiti gli atti degli acquisti fatti dagli autori dei ricorrenti da potere della regia corte mediante prezzo effettivamente sborsato.

Da quali strumenti rilevasi, che il senato di Palermo non potendo altrimenti concorrere ai bisogni del Regno sotto la dominazione del Re Filippo IV di Austria per le guerre d'Italia, trovandosi la città carica di gabelle e gravezze, dietro deliberazione del consiglio civico presa nel **1636**, prestò il suo consenso di potersi dalla regia corte vendere i suddetti ufici di maestri seu deputati di piazza a cittadini palermitani, ed incassarne il prezzo, e sotto alcune designate condizioni intorno alla dipendenza di detti uficiali, ed alla promulgazione dei bandi a doversi sempre fare dal senato. Che in effetto la regia corte passò a vendere i sei ufici di deputati di piazza della città di Palermo e suo territorio, tra gli altri donati ed offerti come sopra al Re Filippo nel donativo decretato dal senato di questa città, sotto la riserva della perpetua ricompra *pro eodem praetio semper et quandocumque*, con facoltà di venderli ed alienarli. Che il prezzo sborsato fu depositato in tavola con essersi dichiarato, che la rendita di tali ufici comprendeva *omnes et singulos introitus, fructus, et proventus, et omnia et singula alia jura* agli stessi ufici *pertinentia*, *et quae spectare et competere possint seu poterint quomodocumque et qualitercumque, et hoc cum omnibus illis juribus, franchitiis, esemptio-*

nibus, privilegiis, lucris, emolumentis, introitibus, fructibus, et proventibus.......,et modo et forma prout et quemadmodum.......debite et legitime detinuerunt et possederunt praedecessores.......E con la dichiaraziono in fine di farsi dal compratore e suoi successori totalmente propria la pena del pane detta ordinaria stabilita dal senato, senza farne parte ad altri, e sotto i consueti patti di garonzia ed evizione assunti per la parte della regia corte.

Sono stati inoltre esibiti la su riferita ordinanza emessa dal Pretore di Palermo sotto li 11 giugno 1838, con cui fu inibito, nel modo di sopra detto, ai reclamanti lo esercizio delle funzioni di deputati di piazza, non che varî altri documenti in prova delle rispettive spettanze e rappresentanza attuale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli di vendita dei sei ufici di deputati di piazza dei 13 e 19 agosto 1637, 13 giugno 1645, 12 ottobre 1646, 21 marzo 1720, e 20 settembre 1742, in cui trovansi inserite le deliberazioni del consiglio civico di Palermo del 1636 intorno al donativo offerto al Re Filippo IV d'Austria per le urgenze delle guerre d'Italia e di Alemagna:

Veduta la domanda di compenso proposta nel termine legale innanzi a questa gran Corte delegata:

Veduta la legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816, applicata alla Sicilia col Real Decreto del 7 maggio 1838:

Veduto il Real Decreto del dì 11 dicembre 1841:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819 intorno al modo della liquidazione dei compensi:

Si ha proposto ad esaminare:

1° Se sieno da ritenersi come aboliti gli antichi ufici di deputati di piazza della città di Palermo; e nell'affermativa se, e con quali norme sia da farsi luogo al corrispondente compenso a pro dei possessori;

2° Se il compenso da assegnarsi sia a carico del comune di Palermo, ovvero del regio erario;

E sul primo obbietto ha considerato:

Che gli ufici di maestri o deputati di piazza della città di Palermo erano una dipendenza dell'antica giurisdizione municipale, e dei regolamenti annonari a quel tempo in vigore;

Che secondo i principî del nuovo sistema di amministrazione civile l'applicazione delle multe per controvvenzione ai regolamenti di polizia urbana per portolonia e vigilanza annonaria, peso e misura pubblica, rientra nelle attribuzioni del primo eletto, le cui funzioni sono in Palermo esercitate dai senatori delle rispettive sezioni, e il prodotto di quelle forma materia dei proventi giurisdizionali (articoli 58, 83, e 194, legge del 12 dicembre 1816);

Che dopo le disposizioni emesse dall'Intendente di questa provincia in data del 7 giugno 1838, e mandate ad effetto per apposita ordinanza dell'autorità municipale di Palermo degli 11 detto mese ed anno, ad oggetto di rimuoversi prontamente i privati possessori degli antichi ufici di deputati di piazza dalla percezione delle multe per controvvenzioni alla polizia annonaria (riserbato solo ad essi il diritto di potere sorvegliare la riscossione delle multe, e la formazione del conto a parte sino alle diffinitive risoluzioni del Governo), essendo sopravvenuto il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, in cui fu generalmente prescritto il compimento di tutte le liquidazioni di compensi a carico della finanza o dei comuni, secondo le diverse materie, non è a farsi dubbio, che i mentovati ufici sieno rimasti diffinitivamente compresi nell'abolizione, anche per effetto delle spiegazioni contenute nella ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni del 30 gennajo 1839;

Che ritenuta quindi la cessazione degli ufici medesimi, il diritto al compenso emana dai titoli di concessione in vendita di essi, fatta dalla regia corte per isborso effettivo di prezzo. E poichè non si è da parte dei possessori dimostrata in alcun modo la percezione in via di coacervo dei diritti legittimamente annessi agli ufici, ai termini del disposto nell'articolo 2° delle istruzioni del 17 marzo 1819, non havvi altro elemento di liquidazione a potersi legalmente consultare, se non quello del prodotto delle multe riscosse dopo il mese di giugno 1838, allorchè l'amministrazione

ne venne demandata alle autorità municipali. E tenuta presente la relazione di liquidazione all'uopo formata di officio per disposizione di questa gran Corte, la base del compenso è da stabilirsi nell'importo delle multe esatte nell'epoca più prossima al possesso degli uficî, che da prima tenevasi dagli interessati, la cui cifra collettiva per tutti e sei gli uficî anzidetti, si è verificato non potere esser maggiore di annui ducati 1002, 60;

Sul secondo obbietto ha inoltre considerato:

Che gli aboliti uficî di deputati di piazza vennero dal senato di Palermo, dietro le deliberazioni del consiglio civico del 1636, assegnati alla regia corte in soddisfazione del donativo straordinario per le urgenze in cui trovavasi a quel tempo lo Stato, a causa delle guerre d'Italia;

Che d'altronde l'abolizione degli uficî medesimi è ricaduta a beneficio esclusivo del comune, essendo l'applicazione delle multe per controvvenzione alla polizia annonaria un reddito dei proventi giurisdizionali, che costituiscono uno dei cespiti della rendita comunale. E quindi sia sotto l'uno, sia sotto l'altro rapporto, il debito del compenso risulta giustamente a carico del comune di Palermo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Palermo, per gli interi sei uficî di deputati di piazza, alla baronessa Donna Amalia Brancaccio vedova di D. Vincenzo Eschero qual madre e tutrice dei suoi figli minori barone D. Mariano e Donna Giuseppa Eschero e Brancaccio, al cavaliere D. Giuseppe Eschero e Bertolone, a D. Bartolomeo Eschero e Caraccioli, a D. Giovan Battista Minolfo e Lo Bianco, al cavaliere D. Innocenzo Muzio, al cavaliere D. Gioachino Muzio e Ferreri, a Donna Maria Am-

mirabile Muzio, a Donna Marianna Forno vedova baronessa Muzio qual tutrice del di lei figli minori, a Donna Maria Antonia Sarzana in Giaconia e D. Giuseppe Giaconia Antoci di lei marito, a D. Carlo Sarzana marchese di S. Ippolito, alla baronessa Donna Grazia Collucio vedova del barone D. Francesco Montalbano e Guccia con la qualità di madre e legittima tutrice della minore Donna Angela Montalbano, a Donna Giuseppa Montalbano, a Donna Teodora Montalbano in Dealmagro e D. Emmanuele Dealmagro di lei marito, a Donna Carmela Montalbano in Vanni e cavaliere D. Giovanni Vanni di lei marito, a D. Carmelo Dolce, a Donna Rosalia Dolce in Angelotti e D. Giuseppe Angelotti di lei marito, a Donna Francesca Dolce in Florelli e D. Francesco Florelli di lei marito, a Donna Teresa Dolce in Distefano e D. Melchiore Distefano di lei marito, al Collegio di Maria della Sacra Lega in Palermo, al Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito in Palermo, ai fedecommessarî della eredità del sacerdote D. Ignazio Sileci e Clauso, a D. Antonino, D. Ignazio, Donna Maria Rosa, beneficiale D. Salvatore Bignardelli, a Donna Carmela Bignardelli in Pelaez e D. Mariano Pelaez di lei marito, a Donna Teresa e Donna Maria Bignardelli, tutti i nominati individui e corpi morali per le spettanze rispettive, nell'annua rendita perpetua di ducati 1002, 60, salva la ritenzione fondiaria come per legge. E ciò a contare dal dì 11 giugno 1838, con dedursi tutte le somme forse ricevute sul prodotto delle multe tenute a conto a parte dopo la cessazione degli uficî.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 aprile 1844.

18 agosto 1843.

Sulla domanda dell' Amministratore della contea di Mascali, per compenso di decime nella contea di Mascali.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

A dì 31 maggio 1843 fu presentata a questa gran Corte nello interesse di S. A. R. il Principe di Capua una domanda del tenor che segue:

« Francesco Garnier controloro amministratore della casa di « S. A. R. il Principe di Capua ha l'onore di esporre, che l'In- « tendente di Catania in data del 4 aprile corrente anno profferì « la seguente ordinanza: »

« Provvede: 1° Che la contea di Mascali si astenghi dallo esi- « gere le decime e gli strasatti di esso su i fondi compresi nel « suo territorio. 2° Fa salvi alla medesima i diritti che potessero « competerle in forza di giudicati renduti dopo la eversione della « feudalità, e salvo altresì il compenso, ove le spetti. »

« Ed altra del 21 aprile dello stesso anno nei seguenti termini:

« Dichiara: 1° Che non entra nella sua giurisdizione il cono- « scere, se le prestazioni convenute dai particolari costituiscono « una parte delle decime abolite, o un rimpiazzo del tributo « medesimo. »

« 2° Che la ordinanza del 4 aprile corrente anno colpisce gli « arretrati delle decime o strasatti non peranco pagati. »

« L'esponente non ha omesso alcun mezzo per fare annullare « le ordinanze suddette pei capi lesivi agli interessi della real « contea, perchè contrarie a tutte le disposizioni legislative, sia « del Re, sia della gran Corte dei conti, o del rispettivo Mini- « stro, per cui non intende con la presente domanda di pregiu- « dicare in minima parte le ragioni della regia proprietà, che « restano sempre intatte ; e chiede per ora, che nella difficile « ipotesi, che non venga annullata la detta disposizione dell' Inten- « dente, sia liquidato il compenso spettante alla suddetta real

« contea in ragione della perdita che soffre, uniformemente ai « Decreti emessi a tale oggetto. »

Accompagnate alla domanda si sono presentate le ordinanze dell'Intendente di Catania dei 4 e 21 aprile 1843.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione:

Se vi sia materia a provvedere sulla domanda di compenso dell'Amministratore della contea di Mascali;

Ed ha considerato:

Che l'Amministratore della contea assume le decime e gli strasatti essere prestazioni prediali, e come tali debbono essere conservati al pari di ogni altro diritto che sia fondato sopra titoli di dominio;

Che sino a che non sarà determinato diffinitivamente dall'autorità competente la natura delle suddette prestazioni, manca per questa gran Corte delegata ogni disamina per liquidazione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi materia a provvedere per attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 maggio 1844.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda degli eredi del Conte Fuentes, per compenso di una rendita di once 25 annuali dovuta dal comune di Riesi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Villanueva qual proccuratore di Donna Maria Eugenia Pignatelli, e di Donna Maria Adelaide de Belloni contessa vedova di Fuentes, tanto col suo nome, che qual madre e tutrice di Donna Maria Concetta Pignatelli Belloni contessa di Centellas, nella qualità tutti di eredi di D. Giovan Domenico Pignatelli conte di Fuentes, a 16 marzo 1842 produceva domanda nella segreteria di questa gran Corte, con la quale esponeva, che i suddetti eredi godevano di un'annua rendita di once 25 sul comune di Riesi, il cui titolo venne ammesso dalla gran Corte dei conti ordinaria con decisione del 5 marzo 1828, approvata con ministeriale del 10 aprile 1828; che tale rendita unitamente ai decorsi era annotata nello stato discusso del comune suddetto; e che ogni anno è stata soddisfatta alla casa Fuentes. Intanto essendo venuto l'esponente in cognizione, che il sindaco del comune di Riesi ha voluto far supporre, che la detta rendita appartenga alla classe dei diritti feudali aboliti, a maggior cautela, e sotto le più ampie proteste e riserve, ha chiesto, che piaccia alla Corte dichiarare non abolita la rendita in parola, ed ove opinasse diversamente, liquidarne il compenso nella stessa somma di once 25 annuali.

In sostegno di tale domanda sono stati presentati due documenti dai quali risulta, che la gran Corte dei conti ordinaria nella tornata del 5 marzo 1828 fu di avviso, di mantenersi D. Giovanni Maria Domenico Pignatelli conte di Fuentes e Donna Maria Trinitad Walmanriquez de Lara vedova contessa di Fuentes, qual tutrice e curatrice dei suoi figli minori, nella percezione di un'annua rendita di once 25 loro dovuta dal comune di Riesi, salvi i diritti al comune nelle sue azioni, ed ai signori di Fuentes

nelle loro eccezioni innanzi chi e come di diritto ; che un tale avviso fu approvato a 10 aprile 1828 ; e che quindi fu la rendita di cui si tratta compresa nello stato discusso comunale di Riesi, approvato da S. E. il Ministro degli affari interni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica di D. Giuseppe Villanueva proccuratore di Donna Maria Eugenia Pignatelli, e di Donna Maria Adelaide de Belloni contessa vedova di Fuentes coi nomi:

Atteso che la gran Corte dei conti ordinaria con decisione del 5 marzo 1828 prescrisse di mantenersi D. Giovanni Maria Domenico Pignatelli conte di Fuentes nella percezione della rendita di once 25 annuali dovutagli dal comune di Riesi, salvi i diritti al comune nelle di lui azioni, ed ai signori Fuentes nelle di loro eccezioni innanzi chi e come di diritto;

Atteso che tale decisione della gran Corte ordinaria fu approvata dal Luogotenente generale in nome di S. R. M. con ministeriale del 10 aprile 1828 , in seguito di che le dette once 25 annuali furono comprese nello stato discusso comunale;

Considerando, che stante la decisione suddetta approvata debitamente non hanno i petenti diritto ad altra attribuzione di compenso, e che in essa furono riservati al comune i diritti per espedire le sue azioni , ed al conte Fuentes e compagni le di loro eccezioni innanti i magistrati competenti;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad altra liquidazione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 23 settembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Trabia, per compenso dell' uficio di maestro notaro ed archivario del tribunale della regia gran corte.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per contratto del 9 novembre 1549 per parte della regia corte fu venduto e conceduto a D. Andrea Valdina barone della Rocca, suoi eredi e successori in perpetuo, e con la facoltà di alienarlo, l'uficio di maestro notaro ed archivario del tribunale della gran corte, con tutti i diritti e proventi annessi, per lo prezzo di ducati 10000 d'oro, alla ragione di tarì tredici per ogni ducato, con la franchigia di ogni diritto di decima e tarì. E ciò sotto il patto espresso della riserva perpetua del diritto di ricompra a favore della regia corte *pro eodem praetio*, espedibile però *post obitum* di esso acquirente. Nello esordio di tale atto si cennano i servizi un tempo prestati a S. C. M. dal quondam Andrea Valdina barone della Rocca, e dal nipote di lui Andrea allora barone della Rocca, coi suoi vassalli, nel tempo in cui l'armata navale dei Turchi infestava le spiagge della Sicilia. E perciò *respectibus antedictis, et aliis rationibus*, il vicerè D. Giovanni de Vega dichiarava di passare a fare la concessione e vendita suddetta a nome della regia corte.

Per altro contratto del 15 marzo 1589 enunciandosi la vendita suddetta, e la conferma fattane dall' Imperatore Carlo V, e da Giovanna di lei madre col privilegio del 1 settembre 1550, dietro il seguito pagamento del prezzo originario, non che l'aumento di

prezzo fatto pel successivo istrumento del 18 ottobre 1559, confermato da Filippo V col privilegio del 15 febbrajo 1561, nella circostanza che da parte della regia corte intendevasi esercitare il diritto della ricompra dell'uficio per la morte del primitivo acquirente Andrea Valdina, D. Maurizio Valdina discendente di lui offerì pagare altri scudi 50000, parte prontamente, e parte a prossime scadenze, oltre i scudi 14000 precedentemente sborsati, a condizione di venirgli nuovamente venduto e conceduto l'uficio, con la limitazione del patto di ricompra fiscale *post obitum* di lui, e del suo erede. Cotesta offerta venne di fatti accettata in preferenza di altre maggiori in scudi 70000, in considerazione degli ordini generali di aversi *in vendictionibus officiorum* riguardo alla qualità delle persone, del lungo possesso tenuto dell'uficio, e dei servizi prestati dallo autore di esso offerente D. Maurizio ai Sovrani predecessori, non che delle nobili e meritevoli qualità della famiglia di lui; e quindi la regia corte *confirmavit et de novo vendidit ac concessit* il suddetto uficio, per lo prezzo collettivo di scudi 64000, dedotti i scudi 14000 originariamente sborsati. Fu stipulato similmente il patto della perpetua ricompra *pro eodem praetio* di scudi 64000, dopo la morte di esso Maurizio Valdina, e del suo immediato successore, con esserglisi anche data facoltà di prender danaro a soggiogazione sull'uficio medesimo.

Cotesto uficio, come si è fatto rilevare dai titoli e documenti esibiti, per successivi passaggi pervenne in potere della casa dei principi di Trabia sotto il peso delle soggiogazioni afficienti; e seguitane l'abolizione nel 1819 in conseguenza del nuovo ordinamento giudiziario, l'attuale principe di Trabia D. Giuseppe Lanza con domanda presentata a 26 luglio 1825 chiese la correlativa ammessione di titolo e liquidazione di compenso a norma delle istruzioni del 1819, per indi ripartirsi da esso richiedente la rendita d'assegnarsi ai creditori soggiogatari.

Elevatosi il dubbio circa la classe cui riferirsi dovea la concessione suddetta, nella circostanza che trovavasi questa fatta a causa di prezzo, e per servizi prestati, con Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826 fu ordinato: che la gran Corte avesse liquidato il

compenso, considerando l'uficio come di quarta classe, ed in conseguenza ai termini dell'articolo 14° delle istruzioni del 1819, con avere S. M. dichiarato, che pervenuta siffatta liquidazione *si riserbava di dare le sue sovrane risoluzioni sull'assunto*, giacchè trovandosi nelle istruzioni suddette omesso il caso della regola da serbarsi per la liquidazione dei compensi degli ufici venduti a perpetuità col patto espresso e non presunto della ricompra, rimane al fisco la doppia via da scegliere, l'una dello esercizio del patto, l'altra della liquidazione per l' uficio abolito a causa di pubblica utilità.

In seguito di che la gran Corte dei conti con deliberazione del 15 settembre 1827, ritenuti i titoli di sopra enunciati, dando atto d'intervento ai signori del Bosco, che ne avevano fatta apposita istanza per lo interesse che aver potevano al chiesto compenso, ammise il titolo del principe di Trabia per ottenere dal 1 settembre 1819 in poi il compenso dell'uficio di maestro notaro ed archivario dell'abolito tribunale della gran corte, con l'obbligo di contribuirne le rate rispettive agli altri interessati, e dichiarò appartenere, giusta il disposto del cennato Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, alla quarta delle classi contemplate nelle istruzioni del 1819, con farsi la liquidazione della rendita dovuta per detto uficio ai termini delle citate istruzioni, e dello stesso Reale Rescritto.

Nel darsi opera alla ordinata liquidazione, la regia scrivania di razione propose il dubbio circa il modo come calcolarsi gl' interessi su i capitali degli ufici a perpetuità ; e da parte del Monistero di S. Carlo e S. Vincenzo Ferreri fu spiegato intervento per la tangente annuale della rendita d' assegnarglisi. Altra domanda fu anche spiegata a nome dei suddetti signori del Bosco in data del 21 aprile 1828, sì nel loro interesse, che degli aventi diritto al compenso, per aggiungersi al prezzo di scudi 64000 giustificato dai documenti esibiti dal principe di Trabia, e comprendersi nel compenso gli altri scudi 15000 pagati alla regia corte da D. Andrea Valdina per soprappiù del prezzo anzidetto, ai termini dello strumento del 18 agosto 1628 , che si fecero a produrre.

Da questo titolo risulta, che nelle urgenze fiscali di quel tempo il commendatore D. Andrea Valdina sborsò alla regia corte per contratto di cambio, e con l' interesse non maggiore del 13 per 100, la somma di scudi 15000, a condizione che la somma istessa una con gli interessi e provvisioni di cambio s'intendesse cumulata ed aggregata al prezzo dell'uficio di maestro notaro e archivario del tribunale della gran corte in scudi 64000, giusta il su riferito contratto del 15 marzo 1589 di vendita fattano a D. Maurizio Valdina. E ciò nel caso si fosse dalla regia corte divenuto a ricomprare l'uficio medesimo, dovendo allora rimborsare al possessore Valdina non che il prezzo primitivo, anche i dinotati scudi 15000 ed interessi, quante volte non se ne trovasse già fatta restituzione.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 20 agosto 1828 ammise lo intervento del Monistero di S. Carlo e S. Vincenzo Ferreri di Messina, e ritenuto il titolo suddetto del 1628 come contenente lo sborso addizionale di altri scudi 15000 da cumularsi col prezzo dell'uficio in scudi 64000, ordinò che oltre ai contratti di novembre 1549 , 18 ottobre 1559 , e 15 marzo 1589 , contemplati nella deliberazione del 15 settembre 1827 , si fosse parimenti ammesso il cennato titolo del 18 agosto 1628, con cui furono pagati i detti scudi 15000 in aumento di prezzo ; e che la regia scrivania di razione nel liquidare il compenso avesse calcolato gl'interessi su le somme sborsate alla ragione del 5 per 100.

Nuovo quesito fu fatto dal Regio Scrivano di raziono con rapporto del 28 febbrajo 1831 , per definirsi se egual rata avesse dovuto dedursi dal compenso su lo gabellazioni ventennali esibite, per causa di risponsabilità; e la gran Corte dei conti con ultima deliberazione del 5 marzo 1840, ritenuti gli elementi apprestati in una relazione commessa all'Archivario generale sul numero dei depositi e delle plegerie ricevute nel ventennio dal 1792 al 1811, e su le sommo cho era stato in questo tempo astretto il maestr° notaro a pagare *de proprio* in mancanza delle mallevarie, per diverse considerazioni , applicando le norme che trovavansi allora dettate col Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, giudicò che nel

farsi il coacervo del fruttato dello abolito uficio su le gabellazioni, si fosse dedotta dall'intero risultato la nona parte per ragione di risponsabilità.

Il Regio Scrivano di razione in data del 18 giugno 1841 trasmiso finalmento la relazione di liquidaziono del compenso, che ha presentato sotto triplico aspetto, facendo rilevare di esser tenui lo differenze che ne dipendono.

Nel primo aspetto giusta i risultati dei contratti di affitto dell'uficio nel ventennio dal 1792 al 1811, salvo a risolversi se debba intendersi continuato il periodo sessennale di rispetto per gli ultimi tre anni dal 1809 al 1811. E la cifra della rendita risultante in luogo di compenso, fatta la imputazione e deduzione degl'interessi al 5 per 100 sul prezzo collettivo di scudi 79000, e della rata di risponsabilità a norma dollo citate deliberazioni della gran Corte, è in annui ducati 5671, 98.

Nel secondo aspetto coacervandosi sole dieci annate di gabellazione a tutto dicembre 1801, e fatte le corrispondenti deduzioni, la rendita risultante è in ducati 5703, 90.

Nel terzo aspetto poi, coacervandosi diciassette annate di gabellaziono a tutto dicembre 1808 (non calcolati gli ultimi tre anni di continuazione di rispetto), la cifra è in ducati 5677, 4, conteggiandosi in ogni caso di compenso dal 1 settembro 1819 in poi, e salvo a detrarsi tutte le somme pagate a titolo di abbuonconto.

A cotale relaziono sono stati uniti i seguenti documenti:

1° Contratto di conferma e gabellazione del 12 giugno 1788 per anni sei da settembre 1787 ad agosto 1793 dell'uficio coi diritti legittimamente annessi giusta lo pandette in osservanza, *ita quod non sint abusus*, per l'annua pensione di once 1785;

2° Altro contratto di simile gabollazione dell'istesso uficio del 29 aprile 1793 per la durata di anni otto, quattro di fermo, e quattro di rispetto, da settembre 1792 a tutto agosto 1800, per l'annua pensiono di once 2906, 5, 12 di netto. Fu convenuto il patto di dovere lo plegerie correre a rischio del locatoro principe di Trabia, e di dovero la pensione locativa essere franca da tutte le spese di amministraziono e salari, che rimanovano a carico dell'arrendatario;

3° Altro contratto di simile gabellazione dell' uficio del 12 ottobre 1800 per la durata di anni dodici, soi di fermo, e sei di rispetto, da settembre 1800 a tutto agosto 1811, per l'annua pensione di once 2620. Fu convenuto cho non volendo il fittajuolo avvalersi del rispetto doveva dichiararlo nel mese di gennajo dell'ultimo anno di fermo, altrimenti s' intendeva continuato l'affitto per lo intero periodo di anni dodici; o che la spesa occorrente per l'amministrazione e pei salari rimanesso a carico della proprietà dell'uficio, la cui amministrazione tenevasi presso il tribunale della gran corte.

I suddetti tre contratti di locazione furono fatti dal tribunale della gran corte per l'amministraziono dell'uficio di proprietà del principe di Trabia con l'afficienza dei creditori soggiogatari;

4° Sentenza del tribunale della gran corte del 30 agosto 1808, con cui fu dichiarato risoluto l'ultimo contratto di affittanza per cattiva amministrazione dell' uficio. (Si esibisce questa sentenza por dimostrarsi, cho non aveva il fittajuolo Milana rinunciato al periodo di rispetto incominciato fin dal 1 settembre 1806);

5° Certificato dell'archivario generale per dimostrarsi la continuaziono dei quattro anni di rispetto, relativi allo affitto suddetto del 29 aprilo 1793.

Da ultimo il principe di Valdina D. Salvatore Papè Gravina con domanda presentata a 5 giugno 1841, esibendo diversi titoli e mandati di assento, ha proposto il suo intervento nella pendente liquidaziono del compenso, per assentarsi a di lui favore per lo antiche soggiogazioni che rappresenta, l' annua rendita di once 352, 26, 6, con onco 15438, 16, 7 di arretrati, a preferenza di ogni altro creditore. Ed avverso questa domanda da parte del principe di Trabia con apposita memoria si è fatto osservare, di non essero della sedo della presento liquidazione di compenso il decidero della preferenza pretesa dal principo di Valdina che, importando una quistione prettamente civile, sarebbe da giudicarsi dai magistrati compotenti; e cho in ogni caso il diritto di esso principo di Valdina non è da riputarsi dissimile da quello di tutti gli altri interessati comproprietari dell'uficio.

Si è indi esibito per parte del richiedente il titolo suddetto del 15 marzo 1589 in forma legale, estratto dallo archivio generale, in cui si cennano ancora gli altri sopra enunciati titoli primitivi della concessione dell' uficio. Si è pure prodotto un certificato estratto dal libro universale di tesoreria esistente nell'archivio generale, ramo della conservatoria di azienda, in cui si riportano i diversi pagamenti del prezzo dell'uficio a favore della regia corte, e l'ultimo di essi in data del 19 dicembre 1589 a compimento dello intero prezzo di scudi 64000.

È indi pervenuta una ministeriale di S. E. il Ministro delle reali finanze in data del 16 novembre 1842, con cui si è trasmessa una supplica rassegnata a S. M. (D. G.) da D. Pietro Lanza e Branciforti principe di Scordia vicario generale del principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, nella qualità di amministratore e comproprietario del suddetto abolito uficio, acciò la Commessione delegata provvegga su la domanda, e qualora abbia ragioni in contrario riferisca. Con tale supplica (a doversi tener presente dalla gran Corte delegata) per diversi motivi si è domandato di starsi a quanto finora si è praticato relativamente alle disamine che precedono il compensamento, ritenendosi lo stato di percezione che risulta dagli atti di gabella legalizzati nelle debite forme.

La gran Corte delegata con decisione preparatoria del 20 gennajo 1843 ordinò, che per parte del signor principe di Trabia nel termine di due mesi si fosse presentata la dimostrazione della percezione dei proventi dell'uficio nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811, come altresì la copia legale dei riveli fatti del detto uficio.

Ed in esecuzione di tale preparatorio provvedimento da parte del signor principe di Trabia si è presentata altra memoria, con cui si fa rilevare, che avendo domandato all'Archivario generale i registri d'introito della percezione dei diritti e proventi annessi all'uficio, non si sono tali documenti rinvenuti; e che nella inesistenza di tali elementi di coacervazione, quando non vi fosse luogo a seguire le regole speciali di liquidazione dettate col So-

vrano Rescritto del 18 ottobre 1826, non altrimenti sia da farsi la liquidaziono che su la base dei contratti di gabellazione dell'uficio, a norma dei Sovrani Rescritti di massima del 1826, fatta la deduzione di una sola nona parte ai termini della deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 5 marzo 1840.

Nel prodursi indi il rivelo dell'uficio del 1811 si fa osservare, di non potere esso venire in calcolo di liquidazione, sì perchè è fondato su di una percezione asserita di soli otto anni, e per quelle somme che soltanto erano pervenute in cassa nel corso dell'ottennio, sì perchè non è pei regolamenti in vigore un elemento legale di liquidazione. E si è conchiuso, perchè ritenendosi dalla gran Corte delegata le precedenti deliberazioni della Corte ordinaria, e il cennato Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, emesso per lo caso speciale del compenso di questo uficio di maestro notaro ed archivario dell'abolita gran corte civile, si proceda al compimento della liquidaziono in conformità della correlativa relazione fattane dalla regia scrivania di razione.

Unitamente a tale memoria si sono esibiti:

1° Un certificato dell'Archivario generale del dì 11 febbrajo 1843, con cui si contesta, che nello archivio dell'abolito tribunale della gran corte non esistono registri d'introiti della percezione dei diritti e proventi annessi all'uficio di maestro notaro ed archivario di quel magistrato; e che dalla descrizione degli atti tutti di detto tribunale nemmeno di anno in anno può aversi una esatta conoscenza, per indi eseguirsi su di essi la dimostrazione dei diritti, dapoichè tutte le carte dello archivio suddetto dello antico tribunale della gran corte soffrirono rilevanti danni nelle vicende del 1820;

2° Rivelo dell'uficio suddetto e suoi aggregati fatto nel 1811, nel quale fu dichiarato, che l'uficio medesimo trovavasi dall'anno 1800 e 1801 a tutto l'anno 1807 e 1808 gabellato a D. Giovanni Milana, con essersene ricavato di netto in detti anni otto la somma di onçe 10741, 29, per resto di onçe 14078, 13, 1 essendosi le rimanenti onçe 3336, 14, 1 dedotte per salari e spese, come da fede del razionale dell'amministrazione; e più onçe 4212, 14, 6

ricavate di netto negli anni indizionali 1808 e 1809, e 1809 e 1810, tempo in cui l'uficio fu in amministrazione economica. Quali anni dieci di fruttato nella somma collettiva di onze 14954, 13, 6, davano per rata decimale la somma di netto di onze 1495, 13, 6, 3. Si dichiarò in piedi del rivelo l'afficienza di onze 2053, 28, 2, 4 annuali di soggiogazione, e che il suddetto uficio era soggetto alla eventualità dei fallimenti di quelle persone che prestavano plegerie dello uficio, il che spesso soleva accadere.

Finalmente con ministeriale di S. E. il Ministro delle reali finanze del 22 marzo 1843 è stata trasmessa altra supplica sull'oggetto del principe di Scordia qual vicario generale del signor principe di Trabia, perchè la Commessione delegata ne faccia l'uso conveniente. Con tale supplica cennandosi le ragioni precedentemente dedotte, si insiste fra l'altro nel doversi dedurre una sola nona parte, e non mai un terzo, ai termini della correlativa deliberazione della Corte ordinaria del 5 marzo 1840.

Si fa notare da ultimo, che il suddetto uficio di maestro notaro ed archivario nella relazione fiscale degli ufici vendibili del 1765 veniva riportato per l'annua rendita di onze 1460, come trovavasi allora gabellato a D. Salesio de Giorgio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Tenuti presenti i titoli e documenti di sopra enunciati, non che le deliberazioni precedentemente emesse dalla gran Corte dei conti ordinaria, in conseguenza del Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826:

Tenuta presente la relazione di liquidazione formata dal Regio Scrivano di razione:

Tenute presenti le istruzioni del 17 marzo 1819, ed il Sovrano Rescritto del 9 settembre 1842, con cui è stato da S. M. (D. G.) disposto, che le istruzioni medesime abbiano il loro pieno vigore per tutto ciò che resta a farsi:

Tenute presenti le ministeriali di S. E. il Ministro delle reali finanze dei 16 novembre 1842, e 22 marzo 1843:

Si ha proposto ad esaminare, quale sia la classe cui debba riferirsi la concessione dell' uficio, che forma il subbietto della disamina; e con quali norme sia da regolarsene in giustizia il compenso;

Ed ha considerato:

Che così se si abbia riguardo allo spirito della concessione, come alla forma specifica degli atti che la conteuevano, e alle clausole che ne regolarono la stipolazione, non è a dubitarsi, che l'uficio di maestro notaro ed archivario dell'abolito tribunale della magna curia non altrimenti fu conceduto dalla regia corte, che per causa di mera compra-vendita, e per isborso effettivo di prezzo. Indipendentemente dai caratteri proprî della concessione, che inducono la definizione unica della compra-vendita, è a porsi mente al patto della perpetua ricompra *pro eodem praetio* stabilito in tutti i contratti, dei 9 novembre 1549, 18 ottobre 1559, 15 marzo 1589, e 18 agosto 1628, ed all'aumento successivo del prezzo originario, tutte le volte il fisco facevasi a volere sperimentare la facoltà della reluizione. Egli è pur vero che nello esordio del titolo primordiale del 9 novembre 1549 si accennavano i servizî feudali renduti alla Corona dal primo concessionario Andrea Valdina barone della Rocca, e dal suo zio predecessoro, nel tempo che le armate navali dei Turchi infestavano le spiagge della Sicilia, ma servizî di cotal fatta non venivano mica considerati come costituenti un valore qualunque addizionale al prezzo *in pecunia*, che soltanto costituiva lo equivalente della vendita. E se nel contratto del 15 marzo 1589 si dava la preferenza alla offerta del possessore Maurizio Valdina nel totale di scudi 64000, a fronte di altre oblazioni in prezzo maggiore di scudi 70000, dichiaravasi apertamente, che ciò avea luogo per gli ordini generali di S. M. C. di doversi in *vendictionibus officiorum* tener ragione della qualità delle persone, ed in considerazione del possesso centenario dell' uficio avuto dal Valdina, del suo lodevole esercizio, e delle circostanze particolari della sua famiglia, *ultra nonnulla servitia praestita per praedecessorem ipsius praedecessoribus Sacrae Catholicae Majestatis*. La qual cosa conferma sempre

più il concetto, di essere stati cotali servizî semplicemente risguardati come dei requisiti di benemerenza verso del Principe, senza che pertanto fossero stati tradotti in materia di stipulazione, ovvero risguardati sotto l'aspetto di una causa compensativa o rimuneratoria. Il prezzo stabilito nel contratto consiste esclusivamente nei scudi 64000, e la restituzione di questa somma soltanto formava la condizione della riserva ed esercizio del patto della ricompra da parte del fisco;

Che questa essendo la classe cui è da riportarsi la concessione dell'uficio, cioè a quella per *isborso effettivo di prezzo*, che è la prima contemplata dallo articolo 7° delle istruzioni, in vano muovevasi dubbio sull' assimilazione a doversene in vece fare alla classe minore ch'è la quarta, per *causa mista*, invocandosi le regole speciali di liquidazioni statuite negli articoli 13° e 14°, le quali, riguardando esclusivamente le concessioni temporanee a una o più vite, nulla potrebbero mai nell'applicazione aver di comune con le concessioni perpetue. E però avendo questa gran Corte delegata per l'articolo 3° delle citate istruzioni del 1819 il dovere di giustizia di confermare annullare o modificare le posizioni della relazione della regia scrivania di razione, secondo le regole del diritto, ed essendosi da S. M. col Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, senza nulla determinarsi sull'applicazione diffinitiva del compenso, riserbate tuttavia le *sue sovrane risoluzioni sullo assunto*, non può dispensarsi dal compiere e rassegnare alla sovrana approvazione la liquidazione diffinitiva, in conformità delle regole dettate dalle istruzioni medesime per gli ufici conceduti a perpetuità per isborso reale di prezzo;

Che discendendosi adunque allo esame del modo come liquidare il compensamento, ai termini del ripetuto articolo 3°, e dell'articolo 8° delle istruzioni del 1819, si rendeva indispensabile la dimostrazione in forma di coacervo della percezione dei proventi legittimamente annessi all'uficio nel ventennio dal 1792 al 1811, perchè potesse istituirsi una liquidazione rigorosamente esatta. I contratti di arrendamento, quali ch' essi si fossero, come quelli che non dimostrano la natura dei diritti e proventi che nel fatto

riscuotevansi, la conoscenza della cui legittimità dovrebbe essenzialmente formare la base della liquidazione, non possono a senso dell'enunciate istruzioni del 1819 , chiamate in piena osservanza col Sovrano Rescritto del 9 settembre 1842, servire di subbietto allo stabilimento del coacervo. Onde è che nella inesistenza della dimostrazione specifica voluta dalla legge, avuto d'altra parte riguardo alla importanza dell'uficio, si fa necessariamente luogo a consultare tutt' altri elementi suppletori di liquidazione. E nella giusta estimazione di questi, fatta la debita deduzione del terzo prescritto in tutti i casi dall'articolo 3° delle istruzioni del 1819, la rendita d'attribuirsi in compenso, tutto considerato, non può essere che in annui ducati 2935 , soggetta alle ritenzioni fiscali come per legge, a contare dal 1 settembre 1819 epoca della nuova organizzazione giudiziaria;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alle precedenti deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro ed archivario del tribunale della regia gran corte civile , diritti e proventi annessi , in favore del principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 2935, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto. Benvero non sarà fatto pagamento alcuno in causa di detta rendita ed arretrati, se non intesi i cointeressati signori D. Enrico, D. Ignazio, e D. Michele del Bosco, il Monistero dei Santi Carlo e

Vincenzo Ferreri in Messina, ed il principe di Valdina D. Salvatore Papè Gravina, pei diritti che possano rispettivamente rappresentarvi.

Cosl deliberato dai sigg.....

Sopra questo avviso è intervenuto il seguente Sovrano Rescritto:

« Cotesta gran Corte delegata, sulla domanda del principe di « Trabia per compenso dell'uficio di maestro notaro ed archiva- « rio del tribunale della regia gran corte civile, nella sessione « del dl 11 agosto dello scorso anno, in conformità delle conclu- « sioni del Pubblico Ministero emise il seguente avviso:

« Rimane liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro « notaro ed archivario del tribunale della regia gran corte civi- « le, diritti e proventi annessi, in favore del principe di Trabia « D. Giuseppe Lanza e Branciforti, nell'annua rendita perpetua « sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 2955, soggetta alle ri- « tenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 « settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con « le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 di- « cembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di ab- « buonconto.

« Il principe di Trabia con ricorso a S. M. reclamò avverso « lo avviso suddetto, e produsse de' documenti in appoggio del suo « reclamo, richiamando in osservanza il Real Rescritto del 18 ot- « tobre 1826, onde farsi rivedere l'avviso suddetto.

« Propostosi da me l'affare al Re (N. S.), la M. S. istruita « pienamente de' documenti esibiti all'appoggio, nella conferenza « del dl 1 marzo ultimo si degnò ordinare, che il compenso sud- « detto si elevasse a ducati 3900 all'anno.

« Istruito di ciò il principe di Trabia con suo officio del 2 cor- « rente, nell'atto che ha ringraziato la M. S. dell'accoglimento « dato al suo reclamo, ha desiderato spedirsi il corrispondente « Rescritto, acciò il capitale e la rendita corrispondente fosse as- « sentata in suo nome, per dividerla ai condomini e soggiogatari, « a seconda de' rispettivi diritti, e scritture.

« Nel Real Nome io comunico a lei tale Sovrana risoluzione per
« lo sollecito adempimento.

« Napoli 4 luglio 1844.— Firmato — Ferri.

« Al signor Consigliere Arpino, esercente le funzioni di Avvo-
« cato generale presso la gran Corte de' conti delegata per la
« liquidazione dei compensamenti degli aboliti diritti feudali in
« Palermo. »

TAVOLA ALFABETICA

DEGLI ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

(*N. B.*) *Il numero I indica il primo semestre 1842.*
Il numero II il secondo semestre 1842.
Il numero III il primo semestre 1843.
Il numero IV il secondo semestre 1843.
Il numero V l' appendice.
Il numero arabico la pagina.

A

Abbate Commendatario della reale abbadia di S. Maria di Mandanice e comp. Per compenso di diritti e decime nel comune di Mandanice. — II. 128.

Abbate Commendatario della reale abbadia di S. Gregorio del Gesso, e comp. Per compenso di prestazioni sopra taluni fondi dell'abbadia. — II. 140.

Achates D. Benedetto. Per ricognizione d'una rendita sulla estrazione dei grani. — II. 159.

Amministratori giudiziari dei beni del Marchese di Marineo. Per compenso di diritti nello stato di Marineo. — II. 178.

Aprile il Barone D. Pietro. Per compenso delle segrezie di Caltagirone. — II. 232.

Accordino D. Salvatore e D. Giuseppe. Per compenso dell'uficio di segreto di Patti. — III. 96.

Anastasi D. Gregorio. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza generale e casa reale. — III. 194.

Abbate e Branciforti D. Ignazio Marchese di Lungarini. Per compenso di diritti sull'estrazioni per infra regno da diversi caricatori.—III. 211.

Amministratori della Contea di Mascali. Per compenso di ufici di maestro notaro civile e criminale nella Contea medesima. — III. 236.

Aragona il Principe di. Per compenso di diritti in Castellammare. — III. 236.

Accordino D. Giuseppe e D. Salvatore. Per ricognizione di una rendita sulla segrezia e dogana di Patti. — III. 245.

Agras il Marchese D. Ignazio curatore di Donna Rosalia Agras vedova del Marchese D. Bernardo della Melia, e comp. Per compenso di diritti aboliti in Longi. — III. 255.

Alliata e Moncada D. Giuseppe, D. Giovanni, D. Luigi, e Donna Teresa, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania. — III. 340.

Aparo D. Nicolò. Per compenso dell'uficio della guardiania del porto di Catania. — III. 343.

Azzarello Guaggenti gli eredi di D. Pietro. Per compenso dell'uficio di coadiutore di protonotaro. — III. 430.

Alliata e Moncada D. Giuseppe Principe di Villafranca,

Alliata Donna Felice e Donna Clementina. Per compenso delle maestre notarie di Cefalù, Viagrande, Pedara, e Trecastagne. — III. 444.

Alvaro Paternò gli eredi di D. Giuseppe Principe di Sperlinga Manganelli. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte criminale di Catania. — III. 461.

Acristuto D. Gaspare e comp. Per compenso dell'uficio di portolano estrattore del caricatore di Licata. — IV. 497.

Agraz D. Francesco Emmanuele Duca di Castellucclo. Per compenso dell'uficio di protonotaro della camera reginale. — IV. 521.

Ayarna e Gregorio D. Francesco Duca di Belviso,

Ayarna in Canzano Donna Cornelia, e comp. Per compenso del diritto di rilasciare le licenze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, ed altri. — IV. 528.

Alessi ed Asmundo D. Francesco, e compagni. Per compenso dei diritti di sensalia in Paternò. — IV. 623.

Arcivescovo di Messina, e comp. Per compenso di diritti e decime nei comuni di Alcara e Regalbuto. — IV. 712.

Abate e Branciforti D. Ignazio Marchese di Lungarini, e comp. Per compenso dell'ultimo quinto delle maestre notarie di Licata, Noto, Pozzo di Gotto, e Caltagirone. — IV. 769.

Arcivescovo di Messina. Per avere accordato nuovo termine a presentar domanda di compenso, per diritti sulla estrazione dei cereali, appartenenti alla eredità di Antonino Marullo. — IV. 853.

Agente del Contenzioso. Per compenso dei diritti di dogana e segrezia di Nicosia. — IV. 861.

Accordino e Tibaldi D. Francesco e D. Pasquale. Per compenso dell'uficio di credenziere e regio pesatore di Patti. — IV. 889.

Arcivescovo di Monreale, e comp. Per compenso di diritti di coverture, ristucciate, ed altri nel territorio di Monreale. — IV. 908.

Agraz Ferro e Ciucione Donna Anna Maria,

Alizzeri Francesco, Pietro Francesco, Maria Caterina, e Francesca, figlia di Girolamo, moglie di Giuseppe Maschio, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso, per rendite sul bimestre del tarì tre. — IV. 915.

Angelotti D. Giuseppe e compagni. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

Amministratore della Contea di Mascali. Per compenso di decime nella Contea di Mascali. — IV. 985.

BIMESTRANTI

Abbadia e Casa degli orfani della città di Cefalù. Per compenso di una rendita di ducati 123, 30 annuali. — V. 37.

Arces l'eredità di suora Maria Vittoria e di Lucia d'Amico, e per esso al cappellano celebratario delle messe da loro fondate, eletto dai le-

gittimi credi della Baronessa Donna Luisa Vernagallo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 36, 99. — V. 128.

Astuto Donna Emmanuela, o suoi rappresentanti. Per compenso d' una annua rendita di ducati 28, 77. — V. 187.

Albergo Reale dei poveri di Palermo. Per compenso d' un' annua rendita di ducati 13, 15. — V. 191.

Abate e Branciforti gli eredi di D. Ignazio Marchese Lungarini. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 106, 34. — V. 208.

Arduino D. Antonio, e D. Giovan Battista, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 38, 53. — V. 259.

GRANATARJ

Agraz D. Francesco Duca di Castellnccio, Donna Faustina, e comp. Per compenso d'annua rendita di ducati 151, 65. — V. 287.

B

Bonanno e Moncada D. Francesco Principe di Cattolica. Per compenso di diritti sopra gli ex-fendi di Ravanusa e Limina. — I. 76.

Bonanno e Moncada D. Francesco Antonio Principe di Cattolica. Per compenso di estrazioni in franchigia dal caricatore di Siculiana.—II.38.

Brunaccini Donna Anna Maria Principessa di S. Teodoro. Per compenso di censi e diritti nel comune di S. Teodoro. — II. 64.

Branciforti Donna Stefania Principessa di Trabia. Per compenso di diritti, ed ufici nei comuni di Butera, Pietraperzia ed altri. —II. 168.

Branciforti Donna Stefania Principessa di Trabia. Per compenso di diritti nei comuni di Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorso di Trezza, e Valguarnera Ragali. — II. 172.

Bongiorno la eredità del fu Marchese. Per compenso dell'uficio di segreto di Calascibetta. — III. 143.

Bonaccorsi il Barone D. Francesco. Per compenso di vari ufici in Aci Reale, Aci SS. Antonio e Filippo, ed altri comuni. — III. 199.

Basso D. Pasquale, D. Francesco, Donna Teresa, D. Gaetano, e Donna Maria Antonia,

Basso e Pernice Donna Rosalia e D. Michele. Per compenso dell'uficio di maestro notaro del maestro segreto del regno. — III. 202.

Butera la Principessa di. Per compenso di ufici negli stati ex-feudali di sua pertinenza. — III. 236.

Bianchini il cavaliere D. Gerlando, e Donna Teresa,

Blanco il colonnello D. Pasquale, e comp. Per compenso del dazio sulla immessione del vino mosto e resiso in Girgenti. — III. 293.

Battiati Donna Rosa, D. Francesco, D. Domenico, D. Salvatore, e Donna Grazia. Per compenso del diritto di pesca delle angnille nel fiume Simeto.—III. 338.

Bauffremont la Duchessa,

Bonanno il cavaliere D. Emmanuele rappresentato dal suo curatore D. Luigi Campora, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania. — III. 340.

Burgio ed Oneto D. Giuseppe Duca di Villafiorita. Per compenso di diritti snlla estrazione dei cereali per fuori regno.—III. 357.

Bianchini la Baronessa Donna Crocifissa, e comp. Per compenso del dazio sulle mandre di Girgenti.—III. 374.

Balsamo il canonico D. Litterio, il Principe di Castellaci D. Francesco, Donna Maria Antonia, e Donna Caterina, e comp. Per compenso della decima sul bestiame pecorino e caprino di Taormina ed altri comuni.—III. 395.

Burgio D. Gaspare, D. Davide, D. Vito, D. Francesco, e Donna Francesca, figli del defunto D. Giuseppe, D. Nicasio, D. Giovanni, D. Francesco, e Donna Caterina, figli del defunto D. Michele, e comp. Per compenso degli ufici di maestro notaro civile e sanitario, e di cancelliere della città di Trapani.—IV. 505.

Bianchini la Baronessa Donna Teresa vedova Scozzari, D. Giuseppe del fu Ferdinando, D. Raimondo del fu Carlo, D. Giuseppe, D. Franceseo, e D. Iguazio del fu Stefano, Donna Felicia del fu Giuseppe,

Bianchini in Martorelli Donna Vittoria, e comp. Per compenso di diritti sulla estrazione dal caricatore di Girgenti.—IV. 512.

Bonanno e Moncada D. Francesco Antonio Principe di Gattolica. Per compenso di diritti sulla estrazione dei cereali da tutti i caricatori di Sicilia, e dell'uficio di portolano del caricatore diSiculiana.—IV.518.

Beneventano in Avarna Donna Maria Teresa Duchessa Belviso, e comp. Per compenso del diritto di rilasciare le licenze d'armi nei comuni di Scaletta, Pagliara, ed altri.—IV. 528.

Barone Donna Agata, e compagni. Per ricognizione del titolo di annue rendite sulla gabella di ferro ed acciajo di Messina. — IV. 595.

Bianco D. Salvatore, D. Cesare, D. Nicolò, e D. Leonardo. Per compenso dell'uficio di segreto di Mazara. — IV. 608.

Balsamo gli eredi di D. Giuseppe Principe di Castellaci. Per compenso dell'uficio di stadera nella dogana e portofranco di Messina.—IV. 676.

Basile D. Antonino. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte civile di Randazzo. — IV. 686.

Brunaccini D. Gaspare, e Donna Giuseppa, e compagni. Per compenso dei diritti di ancoraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone su i legni ch'entravano nel porto di Messina. — IV. 691.

Baeli e Lucifero il barone D. Giovan Battista, e comp. Per compenso della segrezia e dogana di Melazzo. — IV. 727.

Baratta D. Giuseppe. Per compenso di diritti di borgesato, e censi sopra suoli di case in Floresta. — IV. 748.

Branciforti D. Salvatore, D. Ignazio, e Donna Emmanuela, e comp. Per compenso dell'ultimo quinto delle maestre notarie di Licata, Noto, Pozzo di Gotto, e Caltagirone — IV. 769.

Bianchini Donna Crocifissa, Donna Teresa, D. Raimondo, e D. Giuseppe di Ferdinando, D. Giuseppe, D. Francesco, e D. Ignazio del fu Stefano, e comp. Per compenso dei dazi di baglia e salsimotta in Girgenti. — IV. 806.

Bertolami e Sottile D. Giovanni, e comp. Per compenso del dazio oleario sul territorio del comune di Furnari. — IV. 864.

Branciforti Donna Caterina Principessa di Butera, e compagni. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre. — IV. 915.

Brancaccio la Baronessa Donna Amalia vedova di D. Vincenzo Eschero, qual madre e tutrice dei suoi figli minori Barone D. Mariano e Donna Giuseppa Eschero e Brancaccio,

Bignardelli D. Antonino, D. Ignazio, Donna Maria Rosa, beneficiale D. Salvatore, Donna Teresa, e Donna Maria,

Bignardelli in Pelaez Donna Carmela, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

BIMESTRANTI

Brignoli la eredità del fu Emmanuele di Genova. Per compenso di una rendita di ducati 347, 29 annuali. — V. 54.

Bracco e Ciminnita Donna Rosalia, e compagni. Per compenso di varie annue rendite. — V. 110.

Banco pubblico pecuniario di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 460, 1. — V. 127.

Borbone S. A. R. D. Leopoldo Conte di Siracusa. Per compenso di una annua rendita di ducati 45, 61. — V. 184.

Bagnasco o Balestrini monsignor D. Giovan Battista, D. Nicola, e D. Salvatore,

Balestrini in Bagnasco la Baronessa Donna Francesca qual tutrice del di lei figlio D. Gaetano Bagnasco,

Bagnasco e Balestrini D. Salvatore, e Donna Giovanna di Marco la Bagnasco quali tutori di Donna Francesca Bagnasco e di Marco, e

Bagnasco il parroco D. Gabriele, D. Giovan Battista, e D. Salvatore fratelli. Per compenso di un'annua rendita di ducati 84, 26.—V. 189.

Bianco e Vacca Donna Maria dei Dolori, e comp. Per compenso di una annua rendita di ducati 67, 37. — V. 236.

Blundo D. Giuseppe dei Baroni Giubbino. Per compenso di una rendita annuale di ducati 66, 5. — V. 239.

Berretta D. Antonio, e comp. Per compenso di una rendita di ducati 38, 53 annuali. — V. 259.

GRANATARJ

Bajardi Donna Teresa. Per compenso di un'annua rendita di ducati 22, 44— V. 278.

Balbi i Marchesi D. Giancarlo Tommaso, e D. Benedetto e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 718, 2. — V. 396.

C

Crimi D. Vincenzo. Per compenso dell'uficio di regio custode della dogana di Palermo. — I. 37.

Colonna Romano D. Bernardo, D. Nicola, D. Giovanni, D. Vincenzo, e Donna Rosalia. Per compenso del diritto sulle vettovaglie che si estraevano dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro.—I. 89.

Compagnia di Gesù. Per compenso dei diritti di dogana e baglia nel comune di Montalbano.—II. 17.

Chiaramonte Bordonaro il Barone D. Gabriele. Per compenso del diritto di grani due a rotolo sulla carne nel comune di Canicattì.—II. 20.

Cannata D. Salvatore e compagni. Per compenso della gabella detta del rotolo in Messina. — II. 33.

Cerasola D. Giuseppe. Per compenso dell'uficio di canniatore, revisore e tariggiatore di panni e drappi nella dogana di Palermo.—II. 68.

Castelli D. Gabriele Lancellotto Principe di Torremuzza. Per compenso di diritti ed ufici nel comune di Gagliano. — II. 90.

Capitolo della Cattedrale Chiesa di Catania. Per compenso di decima su i vini mosti di diversi territori. — II. 109.

rendita dovuta dalla real tesoreria in escambio del diritto di tratta del canape biscotto e sego, che si estraevano per fuori regno.—III. 242.

Compagnia di Gesù. Per compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Salemi.—III. 246.

Chiesa di S. Tommaso in S. Gaetano della città di Catania. Per compenso del diritto di falangaggio nel porto e marina di Catania. — III. 249.

Calcagno il Marchese D. Vincenzo, e comp. Per compenso di diritti aboliti in Longi.—III. 255.

Convento del terzo ordine di S. Anna di Girgenti. Per compenso del diritto di mezzo grano dipendente dalla gabella piccola della salaimotta in quel comune.—III. 264.

Celauro il Barone D. Carmelo,

Carnovale il Barone D. Melchiore, e compagni. Per compenso del dazio sulla immessione del vino mosto e resiso in Girgenti.—III. 293.

Cattolica il Principe di, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.—III. 340.

Colonna Romano il Barone D. Pietro. Per compenso di diritti sulla estrazione dei cereali da diversi caricatori.—III. 357.

Cincione D. Antonino. Per compenso di diritti sulla estrazione dei cereali per fuori regno.—III. 357.

Caruso il Barone D. Giuseppe Ippolito, e comp. Per compenso del dazio sulle mandre di Girgenti —III. 374.

Congregazione di S. Michele di Modica. Per compenso del diritto sul mercato di S Michele in quel comune.—III. 392.

Cutò il Principe di. Per compenso della gabella sul vino nel comune di S. Lucia.—III. 400.

Cagnone D. Domenico, e D. Leopoldo. Per compenso del dazio sull'olio di Francavilla.—III. 415.

Calcagno Pisano il Barone D. Gioachino. Per compenso di diritti ed ufici nei comuni di Monforte e S. Piero Monforte.—III. 423.

Calcagno Pisano il Barone D. Gioachino. Per compenso di diritti ed uficí in Tortorici.—III. 469.

Congregazione di S. Anna in Girgenti. Per compenso del dazio sulla neve in quel comune.—III. 474.

Chiesa delle anime sante del Purgatorio di Belpasso. Per compenso di ufici in quel comune.—III. 476.

Chiesa Madre di Caccamo. Per compenso di decime nel territorio di quel comune.—III. 488.

Convento dei padri Domenicani, e

Convento dei padri Cappuccini di Vizzini, e comp. — Per compenso dell'uficio di acatapano del comune di Vizzini. — IV. 648.

Cianciolo il Barone D. Vincenzo. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza di Messina. — IV. 669.

Collegio massimo della Compagnia di Gesù. Per ricognizione del titolo di una rendita sul ramo delle regie fiscalie. — IV. 674.

Caldarera e Genovese il Barone D. Giuseppe, e per esso il suo cessionario D. Luigi Dorelli. Per compenso di ufici segreziali e doganali in Taormina. — IV. 682.

Calcagno Pisano il Barone D. Gioachino. Per compenso dell'uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Patti. — IV. 705.

Ciancimino in Digiovanni la vedova Donna Francesca,

Caruso il Dr. D. Salvatore, D. Giovanni Antonio, e D. Angelo, e comp. Per compenso del diritto di molitura nel molino di Malvello — IV. 743.

Collegio Carolino di Messina. Per compenso dell'uficio di regio credenziere del peso della dogana di Palermo. — IV. 777.

Cuffari il Barone D. Pietro. Per compenso dell'uficio di vice-portolano del banco frumentario di Girgenti. — IV. 884.

Celesia D. Ignazio, e D. Lorenzo Marchese S. Antonino, e comp. Per compenso di rendite sulle segrezie di Castroreale e Pozzo di Gotto, e sulla franchigia doganale dei Messinesi. — IV. 897.

Carrozza D. Mariano,

Chiesa di S. Maria di tutte le grazie sotto titolo dei bocceri e caudamari,

Cutelli e Morales Donna Ginseppa,

Cutelli Donna Caterina vedova di D. Francesco Sartorio,

Cutelli e Rocca D. Bernardo,

Congregazione di S. Maria del Suffragio delle anime del Santo Purgatorio nella chiesa di S. Biaggio, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre. — IV. 915.

Corleone il comune. Per compenso di diritti ed ufici delle segrezie e dogane dello stesso comune. — IV. 937.

Castrogiovanni il comune. Per compenso degli ufici di maestro notare civile e giuratorio del comune medesimo. — IV. 949.

Campofranco il Principe di. Per compenso di diritti di dogana, e dell'uficio di maestro notaro nella baronia di Campofranco. — IV. 958.

Chiaranda' Paternò D. Michele Barone di Friddani, e comp. Per compenso dell'abolita segrezia, e espiti segreziali, e dogana di Piazza. — IV 963.

Colluccio la Baronessa Donna Grazia vedova del Barone D. Francesco Montalbano e Guccia, con la qualità di madre e legittima tutrice della minore Donna Angela Montalbano, e

Collegio di Maria della Sacra Lega in Palermo, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

BIMESTRANTI

Compagnia di Gesù. Per compenso di una rendita di ducati 999, 23 annuali. — V. 1.

Convento dei padri Mercedari Scalzi di Palermo. Per compenso di annui ducati 132, 29. — V. 3.

Compagnia del Santissimo Rosario di S. Domenico sotto titolo dei Sacchi. Per compenso di annui ducati 21, 37. — V. 5.

Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi in Palermo. Per compenso di ducati 246, 60 annuali. — V. 7.

Celauro il canonico D. Stefano, Barone D. Carmelo, D. Francesco Paolo, D. Fulvio, e D. Cristofaro. Per compenso di un'annua rendita di ducati 139, 10. — V. 9.

Convento della Immacolata Concezione di S. Maria la Mercè dei padri riformati nella contrada di Lattarini di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 115, 28 annuali. — V. 11.

Convento dei padri Mercedari Scalzi di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 51, 37 annuali. — V. 22.

Casa e Chiesa delle Scuole pie di Palermo. Per compenso di ducati 16, 14 annuali. — V. 23.

Confraternita' e Chiesa dei SS. Giovan Battista e Giacomo di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 32, 35 annuali. — V. 25.

Consales ed Aghilar la eredità del fu canonico D. Giuseppe. Per compenso di una rendita di ducati 164, 40 annuali. — V. 27.

Casa e Chiesa dei Teatini di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 28, 34 annuali. — V. 38.

Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 99, 81 annuali. — V. 40.

Convento di S. Francesco di Castelbuono. Per compenso di una rendita di ducati 61, 65 annuali. — V. 41.

Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo sotto titolo di S. Mattia, e

Casa dei padri Crociferi in Castellammare del Golfo. Per compenso di una rendita di ducati 88, 36 annuali. — V. 43.

Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 145, 35 annuali. — V. 45.

Conservatorio di suora Orsola Benincasa sotto titolo della Immacolata Concezione in Monreale. Per compenso di una rendita di ducati 34, 96 annuali. — V. 56.

Convento di S. Francesco di Paola sotto titolo di S. Oliva in Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 15, 41.— V. 58.

Convento di S. Maria la Mercè della redenzione dei cattivi di Palermo, ed altri aventi diritto. Per compenso di una rendita di ducati 13, 5 annuali. — V. 59.

Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo legataria del fu D. Giuseppe Formisano. Per compenso di un'annua rendita di ducati 24, 66, — V. 61.

Cappella di S. Maria della Provvidenza sotto la chiesa dei padri Teatini di Palermo, legataria del fu Giuseppe Glorioso. Per compenso di un'annua rendita di ducati 5, 81. — V. 63.

Collegio di Maria della Sacra Lega contro il peccato detto di Castiglia. Per compenso di una rendita di ducati 26, 71. — V. 65.

Conservatorio dei figli dispersi maschi sotto titolo del Buon Pastore. Per compenso di ducati 128, 3 annuali. — V. 67.

Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo. Per compenso di una rendita di annui ducati 16, 95. — V. 69.

Cappella del Santissimo Rosario nella chiesa del convento di S. Domenico in Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 16, 88.— V. 71.

Convento di S. Maria la Misericordia sotto titolo di S. Anna in Palermo. Per compenso di una rendita di annui ducati 43, 87. — V. 73.

Capitolo e Clero della chiesa metropolitana di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 2. 21 annuali. — V. 75.

Convento di S. Gregorio Papa dei padri Agostiniani Scalzi di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 6, 16. –V. 77.

Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo, donataria del fu abbate Girolamo Prenestino. Per compenso di una rendita di ducati 47, 11 annuali.—V. 79.

Ciminnita il Barone D. Vincenzo, e Donna Ignazia, e

Ciminnita in Minutilla Donna Dorotea, e comp. Per compenso di varie annue rendite.—V. 110.

Convento della Santissima Annunziata a porta Montalto di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 34, 30.—V. 130.

Casa professa dei padri Crociferi sotto titolo di S. Ninfa di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 61, 55 annuali. — V. 132.

Confraternita' e Chiesa di S. Vito di Palermo. Per compenso di una annua rendita di ducati 41, 10. — V. 134.

Compagnia di S. Marco Evangelista di Palermo qual'erede di Antonino di Sicilia. Per compenso di un'annua rendita di ducati 7, 91.—V. 136.

Casa e Chiesa dei padri Chierici regolari minori sotto titolo di S. Giovanni Evangelista di Palermo. Per compenso di una rendita annuale di ducati 103, 90. — V. 137.

Convento di S. Nicolò dei Bologni in Palermo. Per compenso di una rendita di annui ducati 44, 52. — V. 139

Cutelli e Trabucco D. Francesco Marchese della Rajata, D. Giuseppe e D. Alfonso. Per compenso d'un'annua rendita di ducati 8, 22.— V. 162.

Congregazione delle Dame in Palermo, fondata nella cappella di Nostra Signora di Velen da Donna Teresa di Ayeda in Fexardo Duchessa di Veragnes, Contessa di Guelves, e Marchesa di Tamaica, olim viceregina in Sicilia. Per compenso di una rendita annuale di ducati 82, 87. — V. 164.

Cappella di Nostra Signora della presentazione sotto titolo di libera inferni, fondata nella metropolitana chiesa di Palermo. Per compenso di una rendita annuale di ducati 8, 22. — V. 166.

Cannizzaro D. Francesco qual padre e legittimo amministratore della minore Donna Rosaria Cannizzaro e Rizzo, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 602, 72. — V. 174.

Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo. Per compenso di annui ducati 32, 62. — V. 192.

Confraternita' del Santissimo Crocifisso all'Albergaria di Palermo. Per compenso di ducati 3, 37 annuali. — V. 194.

Carnovale la eredità del fu Antonino. Per compenso d'un'annua rendita di ducati 220, 13. — V. 196.

Convento di S. Maria di Montesanto vicino porta di Termini in Palermo. Per compenso d' una rendita annuale di ducati 23, 12. — V. 198.

Compagnia della Immacolata Concezione accanto S. Francesco di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 326, 92.—V. 200.

Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo. Per compenso di annui ducati 56, 51. — V. 202.

Caruso D. Pietro, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 12, 93. — V. 218.

Chiesa dell'Arcangelo Raffaele della maestranza dei mercieri delle merci minute nella contrada dei bottegarelli di Palermo, e comp. Per compenso d'un'annua rendita di ducati 120. — V. 227.

Convento di S. Nicolò Tolentino di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di dncati 45, 93. — V. 230.

Compagnia del Santissimo Rosario in S. Cita di Palermo. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 13, 70. — V. 231.

Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo. Per compenso d'un'annua rendita di ducati 108, 63. — V. 241.

Compagnone D. Marco Antonio, e suoi aventi causa. Per compenso di annni dncati 12, 33. — V. 243.

Caracciolo in de Benedictis Donna Angela,

Cadelo il cavaliere D. Salvatore, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 7, 81. — V. 245.

Cannesi D. Emmannele. Per compenso di ducati 12, 74 annuali. — V. 247.

GRANATARJ

Cataliotti D. Gaetano,

Calabrese D. Emmanuele, e per esso D. Carlo Calabrese per l' usufrutto durante la sua vita e viduità, e comp. Per compenso di una annua rendita di ducati 72, 91. — V. 271.

Collegio massimo della Compagnia di Gesù. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 198, 39. — V. 312.

Cappella del Santissimo Rosario fondata nella chiesa del Convento di S. Domenico di Palermo. Per compenso di un' annua rendita di ducati 53, 27. — V. 321.

Casa e Chiesa dei Chierici regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe. Per compenso di ducati 45, 93 annuali. — V. 329.

Convento di S. Domenico di Avola. Per compenso di una rendita annuale di ducati 20, 94. — V. 334.

Convento del Carmine Maggiore di Licata. Per compenso del diritto di mezzo grano. — V. 336.

Contarini il Marchese D. Luigi. Per compenso di annui ducati 44, 88. — V. 342.

Cicala i fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Giuseppe. Per compenso di una rendita annualo di ducati 102, 73. — V. 376.

Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri dell'Olivella, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 233, 52. — V. 387.

Castelli i legittimi eredi di D. Giuseppe e Donna Rosalia Conte o Contessa Gagliano. Per compenso di annui ducati 64, 70. — V. 405.

D

Dorelli D. Luigi qual cessionario del Barone D. Ginseppe Caldarera e Genovese. Per compenso di ufici segreziali e doganali in Taormina.—IV. 682.

Deputati della pubblica salute di Messina. Per compenso di diritti sulla guardiania del porto di Messina.—IV. 698.

Direttore generale dei rami e diritti diversi, e comp. Per compenso di diritti e decime nei comuni di Alcara e Regalbuto spettanti alla Mensa arcivescovile di Messina.—IV. 712.

Di Gregorio gli eredi del Marchese D. Litterio. Per compenso dell'nficio dei dodici tomoli del peculio frumentario di Messina.—IV. 877.

Direttore generale dei rami e diritti diversi, e comp. Per compenso di decime sul territorio di Catania.—IV. 903.

Direttore generale dei rami e diritti diversi, e comp. Per eompenso di diritti di coverture, ristucciate ed altri appartenenti alla Mensa arcivescovile di Monreale.—IV. 908.

Daniele e Longobardi il Barone D. Girolamo, e

D'Aquila D. Francesco, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre.—IV. 915.

Direttore generale dei rami e diritti diversi. Per compenso di diritti di molitura nei molini della Mensa vescovile di Patti, e di decime su i prodotti del suolo dei comuni di Patti, Giojosa, e Librizzi. — IV. 934.

Dealmagro D. Emmanuele,

Dolce D. Carmelo,

Dolce in Angelotti Donna Rosalia,

Dolce in Florelli Donna Francesca,

Dolce in Distefano Donna Teresa, e

Distefano D. Melchiore di lei marito, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo.—IV. 977.

BIMESTRANTI

D'Alberti la eredità di Pietro e Simone. Per compenso di una rendita di ducati 33, 90 annuali.—V. 13.

Di Giovanni i fratelli D. António e D. Pietro. Per compenso di una rendita di ducati 113, 2 annuali —V. 29.

Di Lorenzo Basacca la eredità di Pietro. Per compenso di una rendita di ducati 19, 9 annuali.—V. 47.

Deputazione generale della redenzione dei cattivi. Per compenso di una rendita annuale di ducati 12, 84.—V. 81.

GRANATARJ

E

F

BIMESTRANTI

GRANATARJ

G

Giardina D. Giuseppe qual padre e legittimo amministratore dei suoi figli D. Michele e Donna Rosa, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre.— IV. 915.

Giaconia Antoci D. Giuseppe, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo.—IV. 977.

BIMESTRANTI

Gorzueta il Marchese D. Giovanni, Donna Eleonora, Donna Maria Antonia, e Donna Enrichetta, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 323, 69.—V. 167.

Giusino e Romeo D. Antonino Marchese delli Magnisi. Per compenso di un'annua rendita di ducati 26, 3.—V. 170.

Giusino D. Benedetto, e suoi legittimi rappresentanti. Per compenso di una rendita annuale di ducati 73, 61.—V. 206.

Galletti in Moncada Donna Rosalia Principessa di Monforte, e comp. Per compenso di ducati 337, 87 annuali.—V. 212.

Greco i fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Agostino. Per compenso di una rendita annuale di ducati 36, e gr. 99.—V. 218.

Ganzio D. Paolo, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 38, 53. — V. 239.

GRANATARJ

Guggino in Natale Donna Rosalia vedova Marchesa di Monterosato, e comp. Per compenso di diritti sulla estrazione dei frumenti per infra regno.—V. 265.

Guttadauro D. Luigi Principe di Reburdone. Per compenso del diritto di grano uno.—V. 374.

Gnecco Donna Isabella vedova del signor Andrea Gaetano Della Casa, e comp. Per compenso di un'annua rendita di onze 12, 2, 9, 4.— V. 399.

I

Inveges e Valguarnera il cavaliere D. Corrado. Per compenso di diritti sulla estrazione di cereali dal caricatore di Sciacca, e sulle mercanzie

J

L

BIMESTRANTI

M

Moncada in Trigona Donna Orietta Stella Baronessa di Mandrascate. Per compenso del dazio sull'olio di Ali.—III. 328.

Monistero della Santissima Annunziata di Paternò. Per compenso della gabella detta del maldenaro.—III. 334.

Moncada Rocchrsen Donna Marianna, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.—III. 340.

Monistero della Immacolata Concezione di Palermo. Per compenso di rendita sulla estrazione dei cereali per l'estero.—III. 337.

Martines Donna Teresa vedova Principessa di Belvedere tutrice della sua figlia minore Donna Ignazia Delbosco, e comp. Per compenso di diritti aboliti in Realmonte.—III. 372.

Minaldi gli eredi di D. Domenico, e comp. Per compenso d'una rendita su i diritti di lanternaggio del porto di Messina.—III. 441.

Modica gli eredi del Conte di. Per compenso di diritti sulla portolania.—III. 459.

Monistero della Santissima Annunziata di Chiusa. Per compenso di diritti su i comestibili di quel comune.—III. 489.

Monistero di S. Maria di Basicò di Messina. Per compenso della gabella denominata real campo di vettovaglie in quel comune.—IV. 500.

Montalbano e Guccia il Barone D. Francesco. Per compenso di quarta parte dei frutti dell'abolito uficio di portolanoto di Licata, e di sesta parte del diritto di tomolo su l'estrazioni del caricatore di Girgenti.—IV. 546.

Moncada il cavaliere D. Tommaso, e comp. Per compenso del dazio oleario sul territorio del comune di Monforte.—IV. 553.

Monte Pallavicino di Palermo, e comp. Per compenso di un canone dovuto sulla foresta dei Piani nel territorio di Caccamo.—IV. 589.

Maggiore il Marchese D. Barbaro, e comp. Per compenso dell'uficio di acatapano del comune di Vizzini.—IV. 648.

Motta D. Castrenze. Per compenso del dazio sulla carne che si macella in Caccamo —IV. 709.

Morgana il cavaliere D. Lucio. Per compenso dell'uficio di regio castellano di Mineo.—IV. 717.

Migliaccio e Galletti D. Alessandro Principe di Malvagna. Per compenso di censi sopra suoli di case nei comuni di Mojo e Malvagna.—IV. 763.

Mineo il comune. Per compenso di aboliti ufici e diritti annessi nel comune medesimo. —IV. 774.

Mistretta il comune. Per compenso di una rendita sulla franchigia doganale. —IV. 790.

Martorelli la Baronessa Donna Vittoria, e comp. Per compenso dei dazi di baglia e salsimotta in Girgenti.— IV. 806.

Mugnos Donna Maria, e comp. Per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d'infeudazione nella città istessa. — IV. 911.

Mugnos Donna Maria, e comp. Per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d'infeudazione nella città istessa.— IV. 912.

Monistero di S. Maria la Pietà di Palermo,

Miceli Donna Anna Maria,

Miceli D. Bernardo Barone del Grano, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre. — IV. 915.

Manzone il Conte D. Tommaso. Per compenso dei diritti di molitura sul molino di Jato. —IV. 926.

Minolfo e Lo Bianco D. Giovan Battista,

Muzio il cavaliere D. Innocenzo, e Donna Maria Ammirabile,

Muzio e Ferreri il cavaliere D. Gioachino,

Montalbano Donna Giuseppa,

Montalbano in Dealmagro Donna Teodora,

Montalbano in Vanni Donna Carmela,

Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito in Palermo, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

BIMESTRANTI

Monistero di S. Maria la Martorana di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 134, 18 annuali. – V. 14.

Merlo D. Giuseppe Marchese di S. Elisabetta, D. Carlo, D. Vincenzo, e cavaliere D. Enrico,

Merlo in Merlo la Baronessa Donna Elisabetta, e

Merlo in D'Agostino Donna Beatrice. Per compenso di un' annua rendita di ducati 18, 77. — V. 16.

Monistero della Immacolata Concezione di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 86, 31. — V. 31.

Monistero di S. Maria delle Vergini. Per compenso di ducati 30, 82 annuali. — V. 33.

Monistero di S. Maria del Soccorso sotto nome della Badiola di Girgenti. Per compenso di una rendita di ducati 41, 10 annuali.—V. 49.

Monistero di S. Maria di Monte Oliveto sotto titolo della Badianuova. Per compenso di una rendita di ducati 6, 57 annuali. — V. 51.

Monistero di S. Elisabetta Regina sotto il titolo delle Cappuccinelle di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 246, 60. — V. 53.

Monistero di S. Maria di Montevergini di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 92, 47 annuali. — V. 92.

Monistero dei Sette Angeli di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 67, 81. — V. 94.

Monistero di Nostra Signora dell'Assunzione vicino porta di Vicari di Palermo, fedecommessario perpetuo del fu D. Giuseppe Caravello. Per compenso di una rendita di ducati 408, 74 annuali. — V. 96.

Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi sotto titolo delle Ree pentite di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 332, 91. — V. 98.

Monistero delli Stimmati di S. Francesco in Palermo. Per compenso di annui ducati 18, 8. — V. 99.

Monte fondato dal padre Camillo Pallavicino. Per compenso di una rendita di ducati 129, 63 annuali. — V. 101.

Maltese e Lombardini gli eredi di Donna Concetta. Per compenso di una rendita annuale di ducati 36, 99. — V. 103.

Monistero di S. Castrenze di Monreale. Per compenso di una rendita di annui ducati 24, 77. — V. 105.

Mantegna Donna Angela e Donna Lucrezia. Per compenso di una rendita di ducati 24, 66 annuali. — V. 106.

Monistero delle Vergini della Immacolata Concezione di Maria Vergine sotto titolo di S. Giuliano di Palermo. Per compenso di una rendita di ducati 4, 11 annuali. — V. 108.

Minolfo D. Giovan Battista,

Minutilla D. Melchiore, e comp. Per compenso di varie annue rendite. — V. 110.

Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo dello Scavuzzo di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 465, 64. — V. 143.

Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 633, 53. — V. 144.

Mortillaro in Benzo gli eredi di Donna Rosalia, e

Mortillaro il Barone D. Vincenzo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 57, 81. — V. 146.

Monistero di S. Giovanni l'Origlione di Palermo. Per compenso di una annua rendita di ducati 139, 74. — V. 148.

Marchisi Donna Rosalia. Per compenso di un' annua rendita di ducati 14, 28.—V. 150.

Monistero del Santissimo Salvatore dell'ordine di S. Basilio Magno posto nella lingua del faro di Messina,

Martines in Goyzueta Donna Giuseppa qual tutrice del suoi figli minori D. Francesco e D. Vincenzo Goyzneta, e comp. Per compenso di una rendita annuale in ducati 323, 69.— V. 167.

Monistero di S. Francesco di Sales, e comp. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 602, 72.— V. 174.

Monistero di S. Elisabetta Regina nel piano del real palazzo di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 79, 70.— V. 179.

Merlo Donna Rosalia vedova Piccolo,

Merlo e Ruffino in Locascio Donna Concetta, e comp. Per compenso di una rendita di ducati 39, 66 annui.—V. 181.

Monistero di S. Chiara di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 193, 55.—V. 210.

Moncada D. Giovanni Antonio Principe di Monforte, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 337, 87.—V. 212.

Migliaccio e Galletti D. Alessandro Principe di Malvagna, cavaliere D. Antonino, sacerdote D. Ignazio,

Migliaccio e Galletti in Forcella Donna Rosalia,

Migliaccio e Galletti Donna Lucia vedova Bologna Duchessa di Valverde Bologna, e comp. Per compenso d' una rendita annuale di ducati 12, 93.—V. 218.

Monte moltiplico fondato dal quondam D. Giuseppe Cottù. Per compenso di un'annua rendita di ducati 13, 70.—V. 220.

Monistero di S. Rosalia di Palermo, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 120.— V. 227.

Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 415, 26.— V. 233.

Marchiolo e Mancuso D. Salvatore, o suoi legittimi rappresentanti. Per compenso di un'annua rendita di ducati 20, 55.—V. 250.

GRANATARJ

Majo in Rallo la vedova Donna Enrica,

Majo D. Salvatore, D. Francesco, e Donna Lucrezia, e per essi durante l'anticresi il sacerdote D. Ignazio, D. Emmanuele, e Donna Caterina Fabri, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 72, 91.— V. 271.

N

BIMESTRANTI

GRANATARJ

O

Ospedale grande e nuovo di Palermo. Per compenso dei diritti di baglia e salsimotta in Mazara.—II. 175.

Oneto D. Giuseppe Duca di Sperlinga. Per compenso di diritti, ufici e gabelle in Francavilla.—III. 86.

Oneto D. Giuseppe Duca di Sperlinga. Per compenso di diritti, ufici e gabelle in Francavilla.—III. 92.

Ospedale civico di Messina. Per compenso dell'uficio di maestro notaro delle prime appellazioni di quel comune.—III. 111.

Ospedale grande di Messina. Per compenso dell'uficio di maestro massaro della dogana e segrezia di quel comune.—III. 304.

Ospedale civico di Messina, e comp. Per compenso degli ufici di pesatore dei legni, e di misuratore del porto franco e della dogana di quel comune.—III. 312.

Orlando il canonico D. Giovanni. Per compenso dell'uficio di archivario della corte giuratoria di Randazzo.—III. 315.

Orengo D. Giuseppe e Donna Maddalena, e comp. Per compenso di metà della maestra notaria di Marsala.—IV. 571.

Ospedale del comune di Randazzo. Per compenso del diritto del salto d'acqua su la fiumara di Randazzo.—IV. 604.

Ortolani D. Carlo Barone di Bordonaro, e comp. Per compenso di diritti nel comune di Motta d'Affermo.—IV. 631.

Oliveri e Migliaccio D. Pietro Duca di Acquaviva. Per compenso dei diritti di panizzare, macellare, e vendere allo zagato nel comune di Acquaviva.—IV. 651.

Opere pie Gioeniane di Girgenti. Per compenso dell'uficio di megazziniere del caricatore di Licata.—IV. 891.

Oneto D. Tommaso Principe di S. Lorenzo, e comp. Per compenso di rendite sulle segrezie di Castroreale e Pozzo di Gotto, e sulla franchigia doganale dei Messinesi.—IV. 897.

Ospedale di S. Vincenzo di Taormina. Per compenso del dazio oleario sul territorio del comune di Taormina.—IV. 919.

BIMESTRANTI

Officio del suffragio dei poveri di Genova. Per compenso di un'annua rendita di ducati 80, 14.—V. 18.

Orlando la eredità di Giacomo Maria. Per compenso di un'annua rendita di ducati 61, 65.—V. 114.

Ospizio di S. Ottavio sub vocabulo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo per conto della eredità del fu Stefano D'Angelo. Per compenso di una rendita di ducati 98, 61 annuali.—V. 116.

Ospizio delle figliuole derelitte esposte al pericolo sotto titolo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 368, 84.—V. 153.

Ospedale civico di Palermo. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 33, 37.—V. 214.

Ondes e Gerbino il Barone D. Bartolomeo, e

Ondes il Barone D. Giovanni Emmanuele. Per compenso di un' annua rendita di ducati 45, 84.—V. 216.

GRANATARJ

Ospedale Grande e di S. Bartolomeo di Palermo. Per compenso dal diritto di grano uno.—V. 359.

P

Paternò Castello Petroso D. Antonino Marchese di S. Giuliano. Per la liquidazione dei decorsi di una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.—I. 48.

Pucci in Longo Donna Lucia, e comp. Per liquidazione di decorsi di una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.—I. 55.

Paratore in Vernagalli Donna Eleonora Principessa di Patti, e comp. Per compenso di diritti nello stato di Tripi.—I. 95.

Partanna il Principe di. Per compenso di diritti in Ciminna.—I. 114.

Partanna Il Principe di. Per compenso di diritti in Partanna.—I. 118.

Paternò Castello D. Ignazio Principe di Biscari. Per compenso del diritto sulla macina delle olive nel territorio di Biscari.—I. 138.

Platamone in Galletti Donna Concetta vedova Principessa di S. Cataldo nella qualità di tutrice dei suoi figli minori, e comp. Per compenso dell'uficio di maestro notaro ed altri diritti in S. Cataldo.—I. 141.

Politi Donna Gaetana, e comp. Per compenso del diritto di pascolo nell'ex-feudo del Gurgo, territorio di Caccamo.—I. 143.

Palumbo Furnari il Barone D. Gaspare. Per compenso dell'uficio di credenziere di peli e merci della dogana di Palermo.—II. 4.

Paternò Castelli D. Ignazio Principe di Biscari, e cavaliere D. Roberto. Per compenso di decime in Liminu e Roccafiorita.—II. 31.

Paratore in Vernagalli Donna Eleonora Principessa di Patti, e comp. Per compenso di canoni sopra suoli di case in Oliveri.—II. 78.

Paternò Castelli D. Ignazio Principe di Biscari. Per compenso del dazio sull'olio di Vittoria —II 83

Platamone Ventimiglia D. Baldassare Conte di Prades. Per compenso del diritto di trappetare sopra i fondi coverti di oliveti in Pettineo.—II. 99.

Piazza il comune. Per compenso di ufici nel comune medesimo.—II.121.

Paternò Castello e Petroso D. Antonino Marchese di S. Giuliano. Per compenso di ufici e diritti in Capizzi.—II. 199.

Pettineo il comune. Per compenso del dazio sull'olio del comune medesimo.—II. 210.

Partanna il Principe di. Per compenso di censi sopra suoli di case in Floridia.—II. 280.

Platamone in Galletti Donna Concetta Principessa di S. Cataldo. Per compenso di canoni sopra suoli di case in S. Cataldo.—II. 282.

Paratore in Vernagalli Donna Eleonora Principessa di Patti. Per compenso del dazio sull'olio di Tripi.—III. 30.

Paternò Castello D. Antonino Marchese di S. Giuliano. Per compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Castrogiovanni.—III. 101.

Paternò Castelli D. Mario Barone di S. Alessi. Per compenso di diritti in Melazzo.—III. 190.

Piccolo e Piccolo il Barone D. Giuseppe. Per compenso del dazio sull'olio di Martini—III. 251.

Palazzolo D. Salvatore. Per compenso degli ufici di maestro notaro delle corti capitaniale e giuratoria di Monte S. Giuliano.—III. 278.

Pellegrino gli eredi di Donna Concetta. Per compenso dell'uficio di credenziere di panni e collettore della cantarata della dogana di Palermo.—III. 285.

Prestileo D. Gerlando, e comp. Per compenso del dazio sulla immessione del vino mosto e resiso in Girgenti.—III. 293.

Paternò la vedova Principessa di, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.—III 340.

Proto Filangeri il Marchese D. Paolo. Per compenso dell'uficio di viceportolano di Melazzo.—III. 359.

Proto D. Paolo Marchese di S. Dorotea e Donna Francesca d'Amico conjugi, e loro aventi causa. Per ricognizione di una rendita sulle segrezie di Melazzo. — III. 365.

Palermo il Marchese D Raimondo, il sacerdote D. Salvatore, e Donna Alfonsina moglie di D. Giovanni Stirizar, e comp. Per compenso della decima sul bestiame pecorino e caprino di Taormina ed altri comuni.—III. 393.

Principato gli eredi di D. Antonino. Per compenso dell'uficio di revisore ed imballatore delle merci nella dogana di Palermo.—III. 435.

Pescara di Diana e Ventimiglia D. Giuseppe Maria Duca di Calvizzano. Per compenso delle maestre notarie di Cefalù, Termini, e Troina. — III. 444.

Paternò Castello e Petroso D. Antonino Marchese di S. Giuliano, e comp. Per compenso della gabella della scannaria in Catania.—III. 478.

Polizzi Donna Maria vedova di D. Giuseppe Amodeo. Per compenso dell'uficio di primo notaro credenziere della segrezia e dogana di Messina —IV. 536.

Palagonia il Principe di. Per compenso del diritto di once 5, 10 annuali sopra ogni salma di terra che si mette sotto acqua nel territorio di Francofonte. — IV. 576.

Palagonia il Principe di. Per compenso dei diritti di privativa dei molini e di cassa in Francofonte. — IV. 583.

Prenestino la eredità del fu abate D. Girolamo, e comp. Per compenso d'un canone dovuto sulla foresta dei Piani nel territorio di Caccamo. — IV. 589.

Panebianco il canonico D. Raffaele, e per esso D. Antonino Panebianco di lui fratello, e comp. Per ricognizione del titolo di due annue rendite sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina. — IV. 595.

Paternò D. Tommaso, e comp. Per compenso dei diritti di sensalia in Paternò. — IV. 623.

Palmeri e Genovese gli eredi di D. Nicolò. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Trapani. — IV. 670.

Puglia gli eredi di D. Rosario Maria. Per compenso dell'uficio di segreto, e della dogana di Linguaglossa. — IV. 679.

Proto Filangeri il Marchese D. Paolo, e comp. Per compenso della segrezia e dogana di Melazzo. — IV. 727.

Pallavicino il Marchese D. Ignazio, e comp. Per compenso d'indennità, esenzioni, franchigie, e privative in diverse isole e tonnare.—IV.733.

Pignatelli gli eredi di D. Giovanni Domenico Conte di Fuentes. Per compenso di diritti nello stato di Riesi. — IV. 796.

Paternò Castello e Petroso D. Antonino Marchese di S. Giuliano. Per compenso dell'uficio di segreto di Castrogiovanni. — IV. 812.

Paternò gli eredi del Principe di. Per compenso del diritto di pascolo sopra alcuni fondi nel principato di Paternò. — IV. 856.

Palermo il cavaliere D. Gaspare,

Papè e Montoperto D. Ignazio, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre.—IV. 915.

Pelaez D. Mariano, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

BIMESTRANTI

GRANATARJ

R

BIMESTRANTI

Ricolfi D. Giovanni, ed altri aventi diritto. Per compenso di un'annua rendita di ducati 836, 45.—V. 90.

Rizzotto gli eredi di Donna Rosalia, e suoi aventi diritto. Per compenso di una rendita di ducati 28, 56 annuali.—V. 123.

Rizzo D. Emmanuele, e Donna Giuseppa,

Rostagni in Rizzo Donna Caterina, e comp. Per compenso di annui ducati 602, 72.—V. 174.

Russo e Gervasi D. Giuseppe. Per compenso di un'annua rendita di ducati 45, 72.—V. 183.

Reclusorio di S. Agata la Villa di Palermo. Per compenso di ducati 6, 16 annuali.—V. 222.

GRANATARJ

Ricolfi D. Giovan Battista Vito Giuseppe, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 718, 2.—V. 396.

S

Stilo D. Michele, e comp. Per compenso di ufici in Castroreale.—I. 26.

Starrabba D. Francesco Paolo Marchese di Rudinì. Per compenso di diritti in Mezzojuso.—I. 68.

Serradifalco il Duca di. Per compenso di diritti nella stato di Serradifalco. — I. 110.

Spucches e Brancoli D. Antonino Duca di Caccamo. Per compenso di diritti nello stato di Caccamo. — I. 133.

Scalogna D. Giacomo amministratore dei beni di D. Paolo Chiaramonte. Per liquidazione di arretrati sopra l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure in Caltagirone. — I. 139.

Spucches e Ruffo D. Giuseppe Principe di Galati. Per compenso di diritti nel comune di Galati. — I. 151.

Stagno Asmundo D. Pietro Principe di Alcontres. Per compenso di diritti nello stato di Furnari e nelle terre di Raineri.—I. 158.

Spinelli il cavaliere D. Gioachino, e comp. Per compenso del dazio sull'olio di Fiumedinisi. — II. 152.

Spucches Donna Marianna, e comp. Per compenso del dazio sulla carne che si vende in Caccamo — II. 153.

Statella D. Francesco Principe di Cassaro. Per compenso di rendite sopra ufici in Noto e Caltagirone.—II. 229.

Siracusa il comune. Per compenso di ufici nel comune medesimo.—II. 237.

Samson il cavaliere D. Bartolom eo. Per ricognizione di rendita dovutagli in compenso dell'uficio di castellano di Monte San Giuliano.—III. 23.

Samson il cavaliere D. Bartolomeo. Per ricognizione di due rendite sulle segrezie di Taormina e Messina.—III. 43.

Speciale e Berritella il Barone D. Gabriello Andrea Per compenso dell'uficio di segreto di Nicosia.—III. 66.

Saponara il Duca di, e comp. Per compenso dei diritti di tratta sullo zucchero, vini, salume, ed altro che da Messina e suoi casali si estraevano per infra e fuori regno.—III. 138.

Speciale D. Giovanni Barone di S. Andrea. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Nicosia—III. 163.

Salonia il Barone D. Giuseppe. Per compenso dell' uficio di maestro notaro del comune di Licata.—III. 229.

Santangelo e Lavaggi D. Luigi Maria. Per compenso dell'uficio di maestro notaro civile di Sciacca.—III. 280.

Sala Donna Silvia; e comp. Per compenso del dazio sulla immessione del vino mosto e resiso in Girgenti.—III. 293.

Satriano la Principessa di,

Scalia D. Settimo, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.—III. 340.

Sciacca il comune. Per compenso di diritti sulla estrazione del frumento dal porto del comune medesimo.—III. 337.

Spoto D. Giovanni e D. Giliberto. Per compenso del dazio sull' olio dei territori di S. Angelo Muxaro e S. Biaggio.—III. 383.

Stancanelli D. Giuseppe, D. Rosario, e D. Antonino. Per compenso del dazio sull'olio di Novara.—III. 410.

Sottodirettore di ponti e strade. Per compenso del diritto di pesca detto barca del castello in Licata.—III. 429.

Serra gli eredi di D. Giuseppe. Per compenso dell'uficio di primo credenziere della segrezia e dogana di Messina.—III. 436.

Serradifalco il Duca di, e comp. Per compenso di metà della maestra notaria di Marsala. — IV. 571.

Scuderi il Marchese dello. Per compenso della baronia del ponte, porto e littorale di Siracusa. — IV. 591.

San Giuliano il Marchese di. Per compenso del diritto di molitura su i molini di Motta Camastra — IV. 736.

S. Filippo di Aggira il comune. Per compenso dell' uficio di maestro notaro della corte capitaniale nel comune medesimo. — IV. 767.

Salemi il comune. Per compenso degli ufici di segreto e maestro notaro di quella segrezia. — IV. 787.

Spadafora e Colonna D. Domenico Principe di Maletto. Per compenso del dazio oleario del comune di Roccella. — IV. 793.

S. Lucia di Melazzo il comune. Per compenso di ufici e diritti annessi nel comune medesimo. — IV. 828.

Stancanelli D. Giuseppe, e comp. Per compenso del dazio oleario sul territorio del comune di Furnari. — IV. 864.

Santoro D. Giovanni. Per compenso dell'uficio di misuratore dei frutti secchi in Messina. — IV. 872.

Sacra Distribuzione della Cattedrale di Girgenti, e consorti. Per compenso di rendite sul ramo delle segrezie. — IV. 895.

Spedalotto il Marchese di, e comp. Per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d' infeudazione nella città istessa. — IV. 911.

Spedalotto il Marchese di, e comp. Per compenso della segrezia di Calascibetta, e terza parte dei diritti d'infeudazione nella città istessa. — IV. 912.

Santamarina il fedecommessario del fu D. Francesco,

Scorelli gli eredi del fu Nicola, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre. — IV. 915.

Stagno Asmundo D. Pietro Principe di Alcontres. Per compenso dell'uficio di maestro notaro e segretario dell'abolito tribunale del real patrimonio. — IV. 959.

Sarzana in Giaconia Donna Maria Antonia,

Sarzana D. Carlo Marchese di S. Ippolito, e

Sileci e Clauso i fedecommessari della eredità del sacerdote D. Ignazio, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo. — IV. 977.

BIMESTRANTI

Soler Donna Cristina qual madre e tutrice del minore D. Francesco Soler. Per compenso di ducati 10, 61 annuali. — V. 20.

Spatafora D. Leonardo maritali nomine di Donna Gaetana Cincione, e per esso a chi di diritto. Per compenso di un' annua rendita di ducati 6, 19. — V. 125.

Sciortino la eredità del fu Pietro. Per compenso di un'annua rendita di ducati 141, 60. — V. 155.

Spinelli Riggio D. Andrea Barone della Scala, Donna Carolina, Donna Maria Concetta, e Donna Giuseppa vedova Caruso,

Spinelli i cavalieri D. Salvatore, D. Agostino, e D. Gioachino, questo ultimo tanto nel nome proprio che qual tutore di Donna Gaetana e Donna Rosalia di lui sorelle minori,

Spinelli Riggio in Caruso Donna Marianna, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 12, 93. — V. 218.

Soprintendenza delle grandi prigioni di Palermo. Per compenso di una rendita annuale di ducati 26, 71. — V. 224.

Samson il cavaliere D Bartolomeo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 9, 83. — V. 225.

Scribani e Frangipane Donna Vittoria, e i suoi aventi diritto e causa. Per compenso di un'annua rendita di ducati 170, 56. — V. 235.

Sensales D. Serafino, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 7, 81. — V. 245.

Serra il Conte D. Luigi, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 38, 53. — V. 259.

GRANATARJ

Speciale il Barone D. Giovan Battista, e comp. Per compenso di una annua rendita di ducati 72, 91. — V. 271.

Sardano Lanterna D. Giuseppe Girolamo maritali nomine di Donna Anna Maria Agras e Giambruno, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 131, 65. — V. 287.

Speciale D. Francesco di Paola Duca di Valverde, e suoi aventi diritto. Per compenso di un'annua rendita di ducati 52, 28. — V. 319.

Salamone e Passiggi la eredità di Donna Anna. Per compenso di annui ducati 19, 4. — V. 338.

Sciortino gli eredi sostituti in pari grado, e fedecommessari del quondam D. Pietro. Per compenso di una rendita annuale di ducati 12, 90.— V. 341.

Salerno il cavaliere D. Nicola. Per compenso del diritto di piccoli tre.— V. 363.

Sitajuolo e Maurigi il cavaliere D. Simone, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducato 1, 69. — V. 370.

Scala Spinelli il marchese D. Andrea nella qualità di tutore dei suoi figli minori eredi di Donna Aurora Parisi, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 4, 72. — V. 403.

T

nei fiumi Simeto, Binanti, Gurnalonga, Dittaino, Fiumazzo, e gorghi adiacenti.—IV. 561.

Tedeschi Impellizzeri D. Giuseppe, e comp. Per compenso della gabelluccia della carne in Modica.—IV. 578.

Tuccari D. Emmanuele, e D. Ignazio, e comp. Per compenso dei diritti di ancoraggio, falangaggio, schifaggio, e carbone su i legni che entravano nel porto di Messina.—IV. 691.

Trigona D. Ottavio Concetto Marchese della Floresta. Per compenso di diritti sopra suoli di case nel comune di S. Cono.—IV. 715.

Tarro D. Gioachino. Per compenso dell'abolito uficio di controscrittore credenziere della gabella del ferro ed acciajo di Messina.—IV. 783.

Terranova Donna Angela,

Travali D. Giovanni maritali nomine di Donna Maria Anna Cincione, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre.—IV. 915.

Trigona e Varisano gli eredi del cavaliere D. Gaetano Barone di Mandrascate, e comp. Per compenso dell'abolita segrezia, cespiti segreziali, e dogana di Piazza.—IV. 965.

GRANATARJ

Tomaselli Donna Beatrice vedova del cavaliere D. Salvatore Agras, qual madre e legittima tutrice dei loro figli minori D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Sebastiana, Donna Maria Antonia, e del postumo o postuma da nascere dalla stessa Donna Beatrice, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 151, 65.—V. 287.

Tramontana il Barone D. Vittorio. Per compenso di un'annua rendita di ducati 3, 46.—V. 308.

Tagliavia D. Giuseppe Marchese di S. Giacomo. Per compenso di annui ducati 51, 58.—V. 383.

U

BIMESTRANTI

Unione del Miseremini nella chiesa di S. Matteo nel Cassero di Palermo. Per compenso di un'annua rendita di ducati 660, 6.—V. 257.

GRANATARJ

Unione del Miseremini in S. Matteo di Palermo. Per compenso di ducati 36, 78 annuali.—V. 347.

V

Viannisi D. Flaminio Duca di Montagnareale. Per compenso dell'uficio di segreto di Messina.—I. 63.

Vernagalli D. Francesco Principe di Patti, e comp. Per compenso di diritti nello stato di Tripi.—I. 95.

Valguarnera e la Grua il Principe D. Pietro, il cavaliere D. Emmanuele, e D. Girolamo. Per compenso degli ufici di maestro notaro nei comuni di Valguarnera, Ganci, ed Asaro.—I. 153.

Villadicane D. Giovan Battista Principe di Mola. Per compenso di diritti nel comune di Mola.—II. 12.

Vajola Donna Caterina e Donna Elisabetta,

Vajola in Nocerino Donna Marianna, e comp. Per compenso della gabella detta del rotolo in Messina.—II. 33.

Vernagalli D. Francesco Principe di Patti, e comp. Per compenso di canoni sopra suoli di case in Oliveri.—II. 78.

Vannucci e Gioeni Donna Caterina, e comp. Per compenso del diritto su i porci che pascolano nel territorio di Novara.—II. 218.

Vivona D. Filippo. Per compenso dell'uficio di credenziere della dogana di Marsala.—III. 19.

Vernengo il Barone D. Benedetto. Per compenso dell'uficio di vice-portolano di porto e pennata di Palermo.—III. 70.

Valenti D. Giuseppe. Per compenso dell'uficio di segreto di Corleone.—III. 126.

Vernengo Donna Gaetana. Per compenso dell'uficio di maestro notaro del porto e pennata di Palermo— III. 129.

Villafranca il Principe di, e comp. Per compenso dei diritti di tratta sullo zucchero, vini, salume, ed altro, che da Messina e suoi casali si estraevano per infra e fuori regno.—III. 138.

Ventimiglia in Stuart Donna Rosalia vedova Contessa di Modica qual tutrice dei suoi figli D. Giacomo e D. Enrico Stuart. Per compenso di diritti nei comuni della contea di Modica, e nella ex-baronia di Calatafimi.—III. 166.

Vassallo Paleologo il cavaliere D. Ignazio. Per compenso del dazio sull'olio di Sciacca.—III. 218.

Vernagalli D. Francesco Principe di Patti, e comp. Per compenso del dazio sull'olio di Cinisi e Terrasini. —III. 267.

Vescovo di Lipari, e comp. Per compenso di diritti doganali nell'isola di Lipari ed altre adiacenti.—III. 321.

Visalli D. Francesco Orazio. Per compenso dell'uficio di maestro notaro segretario dell'azienda di Messina.—III. 323.

Vescovo di Lipari, e comp. Per compenso di decime nell'isola di Lipari ed altre adiacenti.—III 332.

Villalta la Contessa, e comp. Per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.—III. 340.

Ventimiglia gli eredi di D. Francesco Ruggiero Marchese di Geraci. Per compenso delle maestre notarie di Cefalù, Termini, e Troina. — III. 444.

Vernengo il Barone D. Benedetto. Per compenso dell'uficio di custode della porta doganella di Palermo.—IV. 573.

Vizzini il comune. Per compenso di diritti ed ufici annessi nel comune medesimo.—IV. 764.

Vizzini il comune. Per compenso del dazio oleario sul territorio di Licoddia.—IV. 804.

Vulturo D. Francesco. Per compenso dell'uficio di maestro notaro della segrezia di Castrogiovanni.—IV. 812.

Vico ed Arezzo D. Giustiniano, ed i condomini della segrezia di Aci Reale. Per compenso di diritti ed ufici appartenenti alla segrezia medesima.—IV. 831.

Vescovo di Catania, e comp. Per compenso di decime sul territorio di Catania.—IV. 903.

Vanni D. Mariano, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre del tarì tre.—IV. 915.

Vanni il cavaliere D. Giovanni, e comp. Per compenso degli ufici di deputati di piazza di Palermo —IV. 977.

BIMESTRANTI

Villa Donna Carolina. Per compenso di un'annua rendita di ducati 9, 81.— V. 157.

Varvaro Donna Maria Teresa. Per compenso di un'annua rendita di ducati 30, 62.—V. 158.

Vernengo il Barone D. Benedetto. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 4, 11.—V. 160.

Vacca il Conte D. Paolo, D. Domenico, e canonico D. Gaspare, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducati 67, 37.—V. 236.

GRANATARJ

Ventimiglia D. Francesco Marchese Lazzano, e suoi aventi diritto. Per compenso di annui ducati 43, 33.—V. 327.

Vanni D. Francesco Duca di Archirafi, e comp. Per compenso di un'annua rendita di ducato 1, 69.—V. 370.

W

Wochingher Donna Carolina vedova Principessa di Lampedusa, e comp. Per compenso della maestra notaria segreziale di Girgenti.—I. 112.

Wochingher Donna Carolina vedova Principessa di Lampedusa, e comp. Per compenso di censi sopra suoli di case in Palma e Torretta.—II. 278.

GRANATARJ

Wanasbroeck ed Agras in Perez de Hita Donna Maria dei Dolori Luisa,

Wanasbroeck Salcedo Donna Maria del Carmine, e comp. Per compenso di una rendita annuale di ducati 151, 65.—V. 287.

Walmamriquez de Lara Donna Maria vedova Contessa di Fuentes, e comp. Per compenso d'una rendita annuale di ducati 71, 72.—V. 408.

Z

Zappata D. Camillo Marchese di S. Floro, ed il cavaliere D. Pietro. Per compenso del diritto denominato tarì di possessione in Noto.—IV. 849.

Zarzana e Fardella il beneficiale D. Bernardo parroco del Real Castellammare, e comp. Per decadimento dal diritto di chiedere il compenso per rendite sul bimestre dol tarì tre.—IV. 915.